

**CORTE COSTITUZIONALE**

SERVIZIO STUDI

**ANALISI DEL CONTENZIOSO STATO/REGIONI**

**ANNI 2011-2015 (I trimestre)**

II TOMO  
(ANNI 2013, 2014 E 2015)

*a cura di*

Maria Fierro  
Riccardo Nevola  
Danilo Diaco

aprile 2015

Maria Fierro ha coordinato il lavoro e analizzato il 2012; Riccardo Nevola ha curato l'introduzione, il 2011 e l'aggiornamento relativo al 2013, al 2014 ed al primo trimestre 2015; Danilo Diaco ha esaminato il 2013.

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>9</b>
---------------------	----------

## **I TOMO**

### **ANNO 2011**

<b><i>I. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dalle Regioni e dalle Province autonome</i></b>	<b>15</b>
– Analisi quantitativa	17
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, titoletti e massime	19
– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, titoletti e massime	31
– Elenco delle decisioni e relativi capi di dispositivo	55
– Elenco delle leggi statali impugnate	63
<b><i>II. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dallo Stato</i></b>	<b>65</b>
– Analisi quantitativa complessiva e per ente	67
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titoletti e massime	73
– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titoletti e massime	153

### **ANNO 2012**

<b><i>I. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dalle Regioni e dalle Province autonome</i></b>	<b>191</b>
– Analisi quantitativa	193
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, titoletti e massime	195
– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, titoletti e massime	225
– Elenco delle decisioni e relativi capi di dispositivo	311
– Elenco delle leggi statali impugnate	335
<b><i>II. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dallo Stato</i></b>	<b>343</b>
– Analisi quantitativa complessiva e per ente	345
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titoletti e massime	353

– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titoletti e massime	431
--	-----

## **II TOMO**

### **ANNO 2013**

#### ***I. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dalle Regioni e dalle Province autonome***

– Analisi quantitativa	463
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, titoletti e massime	465
– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, titoletti e massime	485
– Elenco delle decisioni e relativi capi di dispositivo	529
– Elenco delle leggi statali impugnate	543

#### ***II. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dallo Stato***

– Analisi quantitativa complessiva e per ente	549
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titoletti e massime	557
– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titoletti e massime	713

### **ANNO 2014**

#### ***I. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dalle Regioni e dalle Province autonome***

– Analisi quantitativa	765
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, titoletti e massime	767
– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, titoletti e massime	791
– Elenco delle decisioni e relativi capi di dispositivo	871
– Elenco delle leggi statali impugnate	893

#### ***II. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dallo Stato***

– Analisi quantitativa complessiva e per ente	899
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titoletti e massime	905

– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titolo e massime	<b>989</b>
---	------------

## **ANNO 2015 (I trimestre)**

<b><i>I. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dalle Regioni e dalle Province autonome</i></b>	<b>1015</b>
– Analisi quantitativa	<b>1017</b>
– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, titolo e massime	<b>1019</b>
– Elenco delle decisioni e relativi capi di dispositivo	<b>1025</b>
– Elenco delle leggi statali impugnate	<b>1029</b>
 <b><i>II. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dallo Stato</i></b>	 <b>1031</b>
– Analisi quantitativa complessiva e per ente	<b>1033</b>
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titolo e massime	<b>1037</b>
– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titolo e massime	<b>1047</b>

## Introduzione

Nel presente quaderno è analizzato il contenzioso tra Stato, Regioni e Province autonome in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via principale nel quadriennio 2011-2014 e nel primo trimestre del corrente anno.

Nel 2011 le pronunce relative al giudizio principale sono state 91, mentre quelle rese nel giudizio incidentale sono state 196. Nel 2012 e nel 2013 il processo di intensificazione dei conflitti legislativi, innescato dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, è culminato nel “sorpasso” del giudizio principale sul giudizio incidentale. Infatti, nel 2012 il primo ha fatto registrare 150 decisioni rispetto alle 141 del secondo e nell’anno seguente le 149 decisioni nel giudizio in via d’azione hanno sopravanzato le 145 del giudizio in via d’eccezione. Il 2014 ha segnato un’inversione di rotta perché il dato del giudizio principale si è attestato di nuovo alla quota di 91 pronunce, già raggiunta all’inizio del quadriennio, mentre le decisioni che hanno riguardato gli incidenti di costituzionalità sono cresciute fino a toccare la soglia dei 171 provvedimenti (comunque inferiori alle 196 decisioni del 2011, massimo picco del periodo in esame). L’interpretazione dei dati relativi al 2014, in termini di controtendenza rispetto alle dinamiche successive allo spartiacque della revisione costituzionale del 2001, è tuttavia prematura e necessita di future conferme, perché il cospicuo decremento del giudizio principale rispetto agli anni immediatamente precedenti potrebbe essere derivato, almeno in parte, da alcune peculiari contingenze. Il riferimento è, innanzitutto, all’accumularsi di numerose impugnative regionali e provinciali avverso le ricorrenti e complesse manovre di finanza pubblica tese a fronteggiare l’attuale stato di crisi economica. Il dispiegamento di un simile contenzioso ha alimentato, nel contempo, intense trattative per una definizione transattiva, in sede politica, di questioni ancora pendenti; in taluni casi, i contatti intercorsi tra le parti e la progressiva evoluzione o stratificazione della legislazione impugnata hanno indotto la Corte ad adottare provvedimenti espressi di rinvio a nuovo ruolo delle cause (1 ordinanza nel 2012 e 2 nel 2014). Infine, anche l’eccezionale e ravvicinato avvicendamento di tre presidenze alla guida del Collegio nell’ultimo anno ha contribuito ad uno slittamento dei ruoli delle controversie. Quel che è certo è che le decisioni del 2014, al pari di quelle degli altri anni presi in considerazione, restano tendenzialmente caratterizzate da una spiccata articolazione e dalla costante ricchezza di contenuti, come è confermato dal fatto che a 91 provvedimenti hanno corrisposto ben 185 capi di dispositivo (non molto lontani dai 230 dispositivi delle 171 pronunce rese in sede incidentale).

In generale, l’innegabile crescita quantitativa del giudizio in via d’azione, che è persino arrivato a sopravanzare le altre tipologie di processo costituzionale, ivi compreso il giudizio incidentale che aveva tradizionalmente rappresentato la fetta più cospicua del contenzioso costituzionale, rappresenta una novità assoluta. L’esplosione della conflittualità tra Stato, Regioni e Province autonome all’indomani della riforma del Titolo V ha, dunque, finito per determinare un cambiamento nella composizione quantitativa della produzione giurisprudenziale della Corte.

Per quanto riguarda le decisioni rese su ricorsi regionali o provinciali avverso leggi statali, si è registrato un andamento altalenante: 16 pronunce nel 2011, 57 nel 2013, 27 nel

2013 e 28 nel 2014. Tuttavia, è significativa la circostanza che siano rimasti sostanzialmente costanti i dati percentuali relativi al rapporto tra dispositivi di merito e dispositivi processuali, nonché all'incidenza delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale e di non fondatezza. Con riferimento al primo aspetto, è da notare che i dispositivi di merito hanno sempre superato il 65% del totale (73% nel 2011, 74% nel 2012, 76% nel 2013 e 66% nel 2014), mentre quelli processuali non hanno mai superato la soglia di un terzo del dato complessivo (rispettivamente, 27%, 26%, 24% e 33%). Con riferimento al secondo aspetto, si osserva che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non hanno mai rappresentato più di un quinto del totale (19%, 20%, 19% e 13%) e le dichiarazioni di non fondatezza hanno superato costantemente la soglia del 50% (55%, 54%, 57% e 53%).

Andamenti parzialmente differenti hanno caratterizzato le decisioni pronunciate su ricorsi statali avverso leggi regionali e provinciali. Infatti, il numero assoluto delle decisioni ha segnato un incremento costante nei primi tre anni del periodo di riferimento, passando dalle 75 pronunce del 2011, alle 90 del 2012 ed alle 127 del 2013; il 2014 ha, invece, fatto registrare un brusco calo fino a 63 pronunce. Come già osservato in relazione alle impugnative regionali e provinciali di leggi statali, anche per i ricorsi statali avverso leggi regionali e provinciali si può notare come i dispositivi di merito abbiano sempre raggiunto o oltrepassato la soglia del 65% (rispettivamente, 71%, 70%, 78% e 65%), relegando quelli processuali ad un livello oscillante tra il 35% del 2014 ed il 21% del 2013 (mentre nel 2011 e nel 2012 era stato toccato il livello del 29%). Di segno inverso è il rapporto tra declaratorie di illegittimità costituzionale e di non fondatezza, poiché la Corte, quando ha potuto esaminare nel merito le questioni, ha prevalentemente sanzionato come illegittime le censurate previsioni legislative regionali e provinciali. In particolare, è da sottolineare un andamento ascendente delle dichiarazioni di incostituzionalità che sono passate dal 50% del 2011, al 55% del 2012 e al 62% del 2013, per poi ripiegare sul 51% del 2014, mentre le non fondatezze hanno sempre rappresentato una fetta largamente minoritaria (20%, 15%, 16% e 13%).

Per quanto concerne il contenuto degli atti legislativi sottoposti a scrutinio di costituzionalità, uno spunto di rilievo è offerto dalla circostanza che le Regioni e le Province autonome hanno costantemente indirizzato i propri ricorsi nei confronti delle leggi finanziarie e di stabilità annualmente adottate dallo Stato (leggi nn. 191 del 2009, 183 del 2011, 228 del 2012) e dei diversi provvedimenti d'urgenza (d.l. nn. 78 del 2010, 70 del 2011, 98 del 2011, 138 del 2011, 201 del 2011, 1 del 2012, 5 del 2012, 83 del 2012, 95 del 2012) con cui il legislatore nazionale ha cercato di fronteggiare la perdurante crisi economico-finanziaria. Le impugnative regionali e provinciali sono state altresì sollecitate da talune riforme di grande impatto sull'intero sistema delle autonomie territoriali, in materia di energia (d.lgs. n. 31 del 2010, d.l. n. 105 del 2010), di finanza e funzionamento degli enti territoriali (d.l. n. 174 del 2012), di attuazione del principio del pareggio di bilancio (legge n. 243 del 2012) e, soprattutto, di federalismo fiscale (d.lgs. nn. 23 del 2011, 88 del 2011, 118 del 2011, 149 del 2011, 61 del 2012).

Le relativamente esigue dichiarazioni di illegittimità costituzionale di fonti statali hanno riguardato in prevalenza atti legislativi incidenti sull'ambito della finanza regionale e norme non rispettose del principio di leale collaborazione, che, con specifico riferimento agli istituti dell'attrazione in sussidiarietà, del potere sostitutivo statale e delle intese, conforma il

rapporto tra tutti gli enti costitutivi della Repubblica. Più sporadici sono risultati i casi in cui la Corte ha imputato allo Stato la lesione di competenze legislative residuali, concorrenti e primarie di Regioni e Province autonome e la violazione di parametri estranei al riparto di competenza: a tale ultimo riguardo, meritano una specifica menzione la sentenza n. 22 del 2012, che ha censurato l'utilizzo improprio del potere del Parlamento di conversione dei decreti-legge in relazione alla disciplina degli eventi calamitosi, la sentenza n. 220 del 2013, che ha rilevato l'incompatibilità della decretazione d'urgenza con una radicale riforma del sistema delle autonomie locali, e la sentenza n. 39 del 2014 che ha sanzionato l'attribuzione alla Corte dei conti di un sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, inconciliabile con quello effettuato dalla Corte costituzionale.

Le ben più numerose dichiarazioni di non fondatezza di questioni aventi ad oggetto leggi statali sono state, in genere, motivate con il riconoscimento della sussistenza di un titolo competenziale tale da legittimare lo Stato a dettare la disciplina impugnata da Regioni e Province autonome. In particolare, la Corte ha spesso riscontrato il legittimo esercizio di una competenza legislativa statale esclusiva: fatta eccezione per la materia dell'ordinamento civile, la maggior parte dei casi ha riguardato le c.d. competenze finalistiche e trasversali, quali la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, per loro intrinseca natura suscettibili di determinare legittime compressioni della sfera di autonomia regionale. Un'ulteriore frequente ragione giustificativa delle scelte del legislatore statale è stata riscontrata nell'altrettanto legittima posizione di principi fondamentali in materie di competenza concorrente, fra le quali spicca, coerentemente con la natura delle fonti più investite dai ricorsi, il coordinamento della finanza pubblica. Un significativo gruppo di decisioni ha poi accertato il rispetto delle esigenze imposte, da un lato, dal principio di leale collaborazione (anche in fattispecie interessate da poteri sostitutivi statali e attrazione in sussidiarietà) e, dall'altro, dalla particolare posizione costituzionale degli enti ad autonomia differenziata, che il legislatore nazionale ha tenuto in considerazione attraverso la previsione di apposite clausole di salvaguardia per il loro coinvolgimento in complesse manovre finanziarie (come nel caso dei provvedimenti di contrasto alla crisi) o di riforma (come il federalismo fiscale). Piuttosto contenuto è stato il numero di pronunce che hanno escluso la lesione di parametri extracompetenziali, anche in conseguenza della rigorosa giurisprudenza che presidia l'ammissibilità di censure regionali e provinciali costruite su principi e disposizioni estranei al riparto di attribuzioni.

In relazione alle decisioni che hanno avuto ad oggetto leggi regionali e provinciali, è opportuno premettere che la Corte è stata chiamata a pronunciarsi non solo su provvedimenti di ampio respiro, come le finanziarie regionali e atti di portata ordinamentale, ma anche su leggi dal contenuto più puntuale ed in tutti i campi in cui i legislatori territoriali possono dettare norme.

Le numerose declaratorie di incostituzionalità hanno, innanzitutto, accertato la violazione di competenze legislative esclusive dello Stato, in particolare nelle già richiamate materie finalistiche e trasversali, in riferimento a leggi regionali e provinciali attinenti, tra l'altro, agli ambiti dell'energia, del commercio, degli appalti pubblici, della caccia, dei rifiuti e del paesaggio. Tra le materie non finalistiche, hanno assunto un particolare risalto



l'ordinamento civile e il sistema tributario dello Stato, la cui riscontrata invasione ha determinato l'illegittimità costituzionale di leggi regionali riguardanti, rispettivamente, l'impiego pubblico e misure di carattere fiscale. Un nutrito gruppo di decisioni ha poi addebitato ai legislatori territoriali la violazione dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, relativamente a leggi sul pubblico impiego (in particolare, sulla stabilizzazione di lavoratori precari), sulla sanità pubblica e la connessa spesa. Altre cause di incostituzionalità sono state individuate nel contrasto con principi statali in altre materie di competenza concorrente (quali le professioni, il governo del territorio, la protezione civile, la tutela della salute e l'energia), con la normativa comunitaria posta dai trattati o da atti normativi derivati e con parametri non competenziali. Relativamente a questi ultimi, è stata sovente censurata la violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego, in sé o in combinato disposto con i principi di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione; non di rado la Corte ha stigmatizzato l'irragionevolezza della norma impugnata dallo Stato. Nel 2012, nel 2013 e nel 2014 si è, inoltre, registrato un incremento delle sentenze che hanno appurato la violazione dei principi costituzionali in materia di bilancio (copertura delle spese, equilibrio tendenziale, pareggio e unità, divieto di indebitamento).

Le più contenute dichiarazioni di non fondatezza di questioni aventi ad oggetto leggi regionali e provinciali hanno di volta in volta negato la lesione di competenze statali esclusive (tra l'altro, in materia di trattamento dello straniero), delle regole costituzionali in materia di bilancio, di principi fondamentali statali in materie di competenza concorrente, di parametri estranei al riparto di competenze ovvero il contrasto con norme comunitarie.

Qualche considerazione deve essere spesa per il dato comunque non trascurabile dei dispositivi aventi natura processuale (inammissibilità, estinzione, cessazione della materia del contendere), mediamente attestatisi nel quadriennio al di sopra del 25% del totale.

L'inammissibilità (in taluni casi manifesta) viene pronunciata quando la questione non può essere esaminata nel merito per un vizio del ricorso (ad esempio, il difetto di motivazione delle censure; la carente individuazione delle norme impugnate e dei parametri, anche interposti, del giudizio; la mancanza di corrispondenza tra le norme o i parametri indicati dalla delibera che autorizza il ricorso e quelli contenuti nel ricorso stesso).

Relativamente alle pronunce avverso leggi statali, il dato delle inammissibilità ha avuto un andamento crescente (18% nel 2011, 16% nel 2012, 20% nel 2013 e 27% nel 2014); più altalenante la dinamica relativa alle inammissibilità di questioni aventi ad oggetto leggi regionali e provinciali (rispettivamente, 10%, 7%, 15% e 12%).

L'estinzione del processo è un esito che discende dal carattere dispositivo del giudizio in via principale che – in quanto giudizio di parti, libere di definire politicamente il conflitto legislativo – può essere, in particolare, condizionato dalla scelta dell'ente ricorrente di rinunciare all'impugnazione. L'estinzione consegue alla formale accettazione della rinuncia da parte dell'ente convenuto ovvero, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, alla sola rinuncia al ricorso. Prevalentemente, la rinuncia è stata determinata da una

soppravvenienza normativa con cui la Regione si é adeguata ai rilievi formulati dal Governo in sede di ricorso. Peraltro, in taluni casi non è risultata indicata la causa della rinuncia.

Nell'ambito dei giudizi avverso leggi statali, le dichiarazioni di estinzione hanno rappresentato il 5% nel 2011, il 4% nel 2012, l'1% nel 2013 e lo 0,65% nel 2014; percentuali più significative hanno riguardato i giudizi avverso leggi regionali e provinciali (rispettivamente, 9%, 9%, 3% e 14%).

La cessazione della materia del contendere è un esito processuale legato alla sopravvenienza di un evento (ad esempio, *jus superveniens* o sentenza di illegittimità costituzionale) che determina la carenza di interesse del ricorrente all'esame di una questione. Nella maggior parte dei casi, essa deriva dalla sopravvenuta abrogazione o modificazione, in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente, della norma impugnata, rimasta *medio tempore* inattuata. Una specifica ipotesi di cessazione ha riguardato fino al 2013 le impugnative delle delibere legislative della Regione siciliana ed ha palesato in modo particolare il già citato carattere dispositivo del giudizio principale: in proposito, si è verificata non di rado l'evenienza che, successivamente alla proposizione del ricorso del Commissario del Governo, l'impugnata delibera sia stata promulgata con omissione di tutte le parti censurate, con il conseguente venir meno dell'oggetto della questione. Questa peculiare fattispecie di cessazione è destinata a scomparire perché – a seguito dell'ordinanza n. 114 e della sentenza n. 255 del 2014 con cui la Corte ha sollevato innanzi a sé medesima ed accolto la questione della legittimità costituzionale della persistente specialità del meccanismo statuario di controllo delle leggi siciliane – queste ultime sono state assoggettate all'ordinario regime di controllo successivo delineato dall'art. 127 Cost. Pertanto, l'istituto della promulgazione parziale non avrà più modo di operare influenzando le sorti del giudizio di costituzionalità.

Sotto l'aspetto statistico, nei giudizi avverso leggi statali le dichiarazioni di cessazione della materia del contendere hanno raggiunto livelli piuttosto modesti (1% nel 2011, 6% nel 2012, 2% nel 2013 e 3% nel 2014). Più elevati sono stati i valori relativi ai giudizi avverso leggi regionali e provinciali (rispettivamente, 9%, 13%, 3% e 6%).

\*\*\*

I dati, ancora esigui, relativi ai primi tre mesi del 2015 confermano molti dei riferiti andamenti.

Le 36 pronunce adottate in sede di giudizio incidentale hanno doppiato le 16 decisioni rese in sede di giudizio principale, confermando in tal modo l'inversione di tendenza già registrata nel 2014 in ordine al rispettivo peso delle due tipologie del giudizio di legittimità costituzionale degli atti legislativi. Tuttavia, adottando come metro di valutazione i capi di dispositivo, le decisioni sui conflitti legislativi continuano a presentare una maggiore articolazione di contenuto rispetto alle decisioni sugli incidenti di costituzionalità: infatti, alle 16 pronunce in via principale corrispondono 50 capi (con una media di 3,12 per pronuncia) che costituiscono un dato superiore ai 43 capi delle 36 decisioni in via incidentale (con una media di 1,19 per decisione).

Relativamente alle 5 pronunce che hanno definito ricorsi regionali o provinciali avverso leggi statali, il dato dei dispositivi di merito (il 61,29% del totale) si è attestato al livello più basso dal 2011. La correlativa crescita dei dispositivi processuali (38,71%), dovuta principalmente a reiterate dichiarazioni di cessazione della materia del contendere, evidenzia il favore delle parti per una risoluzione transattiva dei conflitti legislativi, anche quando questi ultimi hanno ad oggetto disposizioni statali.

Ciò che merita comunque una particolare sottolineatura è la circostanza che in nessun caso le questioni promosse dalle Regioni o dalle Province autonome hanno trovato accoglimento.

Le contestate disposizioni statali – ivi comprese quelle contenute in atti di significativo impatto sul sistema delle autonomie e riguardanti l'istituzione delle Città metropolitane, il riordino delle Province, le unioni e le fusioni di Comuni, il concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica e le sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità interno – hanno sempre superato indenni le proposte censure di incostituzionalità. Il dato delle dichiarazioni di non fondatezza (il 50% del totale) è sostanzialmente allineato ai valori degli anni precedenti.

Per quanto riguarda i giudizi promossi dallo Stato avverso leggi regionali o provinciali, le 12 pronunce del primo trimestre del 2015 confermano la maggiore propensione dello Stato a ricorrere alla giustizia costituzionale. Il dato dei dispositivi di merito (73,68%) è in linea con i valori del precedente quadriennio e si mantiene ben al di sopra della soglia minima del 65% raggiunta nel 2014. Analogamente, la quota del 26,32% toccata dai dispositivi processuali segna un livello omogeneo rispetto a quelli di tutto il periodo di riferimento. In ordine al segno delle decisioni, prosegue la tendenza caratterizzata dalla netta prevalenza delle declaratorie di illegittimità costituzionale delle leggi regionali impugnate dallo Stato (50%) rispetto alle valutazioni di non fondatezza (25%). Entrambi i valori, benché facciano registrare, rispettivamente, un minimo calo delle prime (un punto percentuale) ed il raddoppio delle seconde, sono sostanzialmente omogenei rispetto ai dati del più recente contenzioso costituzionale.

Dal punto di vista dei contenuti, le decisioni di merito hanno prevalentemente riproposto gli impianti motivazionali e i percorsi argomentativi già riscontrati nel quadriennio 2011-2014. E' tuttavia degna di nota l'intervenuta caducazione di tre leggi abruzzesi approvate dal Consiglio regionale in regime di *prorogatio* per ritenuta violazione dei limiti costituzionali e statutari ai poteri di un organo elettivo scaduto.

***I. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dalle Regioni e dalle Province autonome***

- Analisi quantitativa
- Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, titoletti e massime
- Le non fondatezze: analisi dei contenuti, titoletti e massime
- Elenco delle decisioni e relativi capi di dispositivo
- Elenco delle leggi statali impugnate

## Anno 2013

### GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

#### Analisi quantitativa

I giudizi che hanno deciso ricorsi avverso leggi statali sono stati complessivamente **27**.

Nell'ambito di tali giudizi sono stati adottati **104** capi di dispositivo, relativi a **121** dichiarazioni, così ripartiti:

- 23 capi di dispositivo con **23** dichiarazioni di illegittimità costituzionale (*sent. nn. 39, 62, 63, 97, 219, 220, 229, 230, 236, 254, 263, 274, 301*);
- 55 capi di dispositivo con **69** dichiarazioni di non fondatezza (*sent. nn. 8, 41, 42, 46, 62, 63, 97, 121, 205, 215, 219, 220, 225, 229, 236, 239, 273, 301*);
- 22 capi di dispositivo con **25** dichiarazioni di inammissibilità (*sent. nn. 8, 20, 41, 46, 62, 205, 219, 220, 225, 229, 230, 234, 239, 254, 273, 274*);
- 3 capi di dispositivo con **3** dichiarazioni di cessazione della materia del contendere (*sent. nn. 68, 219, 273*);
- 1 capo di dispositivo con **1** dichiarazione di estinzione del giudizio (*ord. n. 164*).

Conclusivamente, le dichiarazioni di illegittimità costituzionali rappresentano il **19%** circa del totale; le non fondatezze il **57%** circa; le inammissibilità il **20,5%** circa; le cessazioni della materia del contendere il **2,5%** circa; le estinzioni l'**1%** circa.

Complessivamente i dispositivi di merito rappresentano il **76%**; i dispositivi processuali il **24%**.

## **Anno 2013**

### **GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME**

#### **Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale**

##### **Finanza regionale**

- *Dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola* (Sent. n. 63)
- *Imposta erariale sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore* (Sent. n. 97)
- *Federalismo fiscale* (Sent. n. 219)
- *Istituzione, presso la presidenza del consiglio dei ministri, di un fondo per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva* (Sent. n. 254)
- *Contenimento delle spese per la gestione degli organismi rappresentativi locali* (Sent. n. 263)

##### **Lesione della competenza legislativa regionale in materia concorrente**

- *Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate* (Sent. n. 229)

##### **Contrasto con parametri costituzionali non competenziali**

- *Incompatibilità logica e giuridica dello strumento della decretazione d'urgenza con una riforma radicale del sistema delle autonomie* (Sent. n. 220)
- *Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite – Manifesta irragionevolezza* (Sent. n.236)
- *Costituzione, da parte di ciascuna Regione e di ciascuna Provincia autonoma, di un comitato etico per la sperimentazione clinica – Violazione del principio di ragionevolezza* (Sent. n. 301)

##### **Il potere sostitutivo statale**

- *Progetti di riconversione degli impianti industriali* (Sent. n. 62)

### **Leale collaborazione**

- *Adozione di atto amministrativo dello stato incidente in materie di competenza regionale* (Sent. n. 39)
- *Convenzioni con i soggetti che gestiscono il servizio di trasporto marittimo* (Sent. n. 230)
- *Completamento del tratto Valdastico dell'autostrada A31* (Sent. n. 274)

## SENTENZA N. 39

*Regioni (in genere) - Adozione di atto amministrativo dello stato incidente in materie di competenza regionale - Necessità dell'intesa con la regione interessata - Mancato raggiungimento - previsione che, in presenza di gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali o per evitare un grave danno all'erario, l'organo statale competente possa deliberare unilateralmente l'atto, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione - Violazione delle competenze legislative regionali - Violazione del principio di leale collaborazione tra stato e regioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012 il quale dispone che, fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei ministri - ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali o si debba evitare un grave danno all'Erario - può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. La disposizione censurata, nel prevedere quale unica condizione per l'adozione unilaterale dell'atto ad opera dello Stato, il semplice decorso del tempo, prescinde completamente dall'osservanza, da parte dello Stato e delle Regioni, di comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione, e dunque dalla necessaria previsione di procedure di reiterazione delle trattative con l'impiego di specifici strumenti di mediazione ai quali possono aggiungersi ulteriori garanzie di bilateralità, quale la partecipazione della Regione alle fasi preparatorie del provvedimento statale. Né il rilievo nazionale degli interessi menzionati dalla disposizione impugnata è da solo sufficiente a rendere legittimo il superamento dei limiti alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni fissati dalla Costituzione, così come non lo è l'eccezionalità dell'attuale congiuntura economica e finanziaria, atteso che anche in tal caso lo Stato per affrontare l'emergenza deve predisporre rimedi che siano consentiti dall'ordinamento costituzionale. Restano assorbite le ulteriori censure.

...

## SENTENZA N. 62

*Agricoltura - Comparto bieticolo-saccarifero - Cessazione della produzione di zucchero - progetti di riconversione degli impianti industriali - Attribuzione all'apposito comitato interministeriale del compito di disporre le norme atte a garantire l'esecutività dei progetti, con possibilità di nominare un commissario ad acta - Violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale dell'agricoltura - Violazione dei requisiti costituzionali per l'esercizio dei poteri sostitutivi statali - Illegittimità costituzionale.*

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in



quanto attribuisce al comitato interministeriale di cui al decreto legge n. 2 del 2006, il compito di disporre le norme atte a garantire l'esecutività dei progetti di riconversione degli impianti industriali nel comparto bieticolo-saccarifero, con la possibilità di nominare un commissario *ad acta*. Infatti, l'attribuzione di tale compito costituisce certamente violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale dell'agricoltura qualora si opti per la natura regolamentare delle predette norme, ovvero dei requisiti costituzionali per l'esercizio dei poteri sostitutivi statali qualora si opti per l'alternativa ipotesi di attribuzione di funzioni amministrative, in quanto la leale collaborazione, necessaria in tale evenienza, non può essere sostituita puramente e semplicemente da un atto unilaterale dello Stato.

...

### SENTENZA N. 63

*Demanio e patrimonio dello stato e delle regioni - Dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Utilizzazione delle risorse derivanti dalla vendita - Previsione che gli enti territoriali, in assenza di debito o per la parte eventualmente eccedente, destinano le risorse al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato - Ingerenza nell'autonomia delle regioni, non giustificata da finalità di risanamento del debito - Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., l'articolo 66, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui prevede che gli enti territoriali, in assenza di debito pubblico, o per la parte eventualmente eccedente, debbano destinare le risorse derivanti delle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in quanto la norma impugnata si risolve, in una disciplina che, non essendo finalizzata ad assicurare l'esigenza del risanamento del debito degli enti territoriali e, quindi, non essendo correlata alla realizzazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, si risolve in una indebita ingerenza nell'autonomia della Regione, rimanendo così leso il principio dell'autonomia finanziaria delle Regioni poiché la disposizione determina una indebita appropriazione, da parte dello Stato, di risorse appartenenti agli enti territoriali, in quanto realizzate attraverso la dismissione di beni di loro proprietà, e dunque con sottrazione ad esse del potere di utilizzazione dei propri mezzi finanziari, che fa parte integrante di detta autonomia finanziaria, funzionale all'assolvimento dei compiti istituzionali che gli enti territoriali sono chiamati a svolgere.

...

### SENTENZA N. 97

*Imposte e tasse - Imposta erariale sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Applicazione su tutto il territorio nazionale, incluse le autonomie speciali, della trasformazione in tributo proprio derivato provinciale - Lesione delle attribuzioni della regione e dell'autonomia finanziaria - Entrata erariale spettante, in base allo statuto speciale, alla regione nella misura in cui è riscossa nell'ambito del suo territorio - illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori motivi di censura.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - che estende a tutto il territorio nazionale la modifica, in tributo proprio derivato delle Province, dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Parimenti risulta estesa la possibilità di variare l'aliquota dell'imposta predetta, variazione prevista dall'art. 17 comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - nella parte in cui si applica alla Regione siciliana, in quanto l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è un tributo erariale, sicché tale imposta rientra nel novero delle entrate che, ai sensi dell'art. 36 dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione, spettano alla Regione nella misura in cui sono riscosse nell'ambito del suo territorio

...

### SENTENZA N. 219

*1) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale – Previsione che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni – Previsione che qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, le disposizioni dello stesso trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sino al completamento delle procedure medesime – Eccesso dai limiti fissati dalla legge di delegazione che non consente deroghe alla regola dell'adattamento secondo le peculiari procedure facenti capo alle norme di attuazione degli statuti - Illegittimità costituzionale.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 13, secondo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 – il quale stabilisce che «la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano». Infatti, detto secondo periodo, contraddicendo la premessa posta dal primo periodo del citato art. 13, impone una diretta applicabilità del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale; in tal modo la

previsione, ancorché dagli effetti transitori, eccede i limiti fissati dalla legge di delegazione, la quale non consente deroghe, con riguardo ai suddetti soggetti, alla regola dell'adattamento secondo le peculiari procedure facenti capo alle norme di attuazione degli statuti.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 178 del 2012.

*2) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Sanzioni applicabili a Regioni ed enti locali, in caso di inosservanza del patto di stabilità interno – Prevista applicabilità anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome - Eccesso dai limiti fissati dalla legge di delegazione che non consente deroghe alla regola dell'adattamento secondo le peculiari procedure facenti capo alle norme di attuazione degli statuti - Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento di ulteriori censure.*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», relativo agli effetti dell'inosservanza del patto di stabilità interno, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, poiché, così provvedendo, il legislatore delegato ha ecceduto dai limiti impostigli dalla delega, incorrendo nella denunciata violazione dell'art. 76 Cost.

*3) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti – Eccesso di delega in riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 2, 17 e 26 della legge delega, per allargamento dell'oggetto fino a ricomprendervi materie che ne erano escluse - Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili.*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 che obbliga le Regioni a statuto ordinario a redigere una relazione di fine legislatura, che descriva dettagliatamente le principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento ai seguenti oggetti (art. 1, comma 4): a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio; d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori

quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale; f) individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio; g) stato certificato del bilancio regionale; infatti, la latitudine dell'oggetto proprio della relazione di fine legislatura, in violazione dell'art. 76 Cost., impedisce di attribuire la previsione impugnata ad alcuna delle norme di delega su cui espressamente si fonda il d.lgs. n. 149 del 2011, ovvero agli artt. 2, 17 e 26 della legge n. 42 del 2009.

*4) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti – Dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs impugnato – Sopravvivenza di disposizioni prive di autonomia e significato - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

E' costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, l'art. 1, commi 3-bis e 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012). Tali commi - che stabiliscono che la relazione di fine legislatura sia trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che, in caso di inadempienze, venga ridotta l'indennità del Presidente della Giunta e delle persone preposte agli organi amministrativi regionali indicati dalla norma – sono del tutto privi di autonomia e significato una volta caduta la disposizione che prevede l'obbligo per le regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute.

*5) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di “grave dissesto finanziario” – Previsione che il grave dissesto finanziario costituisce grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126 Cost. e che ove venga accertato dalla Corte dei conti, sia tale requisito, sia l'attribuzione di esso alla responsabilità, con dolo o colpa grave, del Presidente della Giunta, il Capo dello Stato dispone lo scioglimento e la rimozione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, e previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti – Introduzione di sanzioni a carico della persona del Presidente rimosso, con previsione della incandidabilità a cariche elettive per dieci anni, e il divieto di nomina per il medesimo periodo quale componente di organi di governo di Unione europea, Stato, Regioni ed enti locali – Attribuzione al Consiglio dei ministri del compito di nominare un commissario ad acta che sostituisca il Presidente della Giunta rimosso ai fini dell'ordinaria*

*amministrazione e dell'adozione degli atti improrogabili, e fino all'insediamento del nuovo Presidente – Irragionevolezza del potere sanzionatorio che colpisce la persona fisica del Presidente della Giunta non già in quanto organo di governo della Regione, ma nella veste di commissario ad acta nominato dal Consiglio dei ministri per attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario – Irragionevolezza della mancata specificazione della natura e dei tempi del procedimento facente capo alla Corte dei conti - Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori questioni.*

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 126 Cost., l'art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che contiene disposizioni che definiscono compiutamente gli effetti del grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario; difatti, l'art. 126 Cost. ha compiuto scelte precise in ordine al riparto delle competenze costituzionali tra gli organi investiti dell'applicazione del potere sanzionatorio, non comparando tra questi ultimi la Corte dei conti, mentre al parere affidato alla Commissione parlamentare per le questioni regionali non è attribuito carattere vincolante. L'impugnato art. 2, comma 2, esige, invece, che il Capo dello Stato possa adottare il decreto di scioglimento e rimozione solo su parere conforme della Commissione, per di più espresso a maggioranza di due terzi, donde l'alterazione dell'asse della decisione rispetto alla previsione costituzionale, poiché il Presidente della Repubblica è tenuto ad esercitare il potere, uniformandosi al parere che proviene dalle Camere. Parimenti, il conferimento alla Corte dei conti della funzione di accertare la «diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale» spezza indebitamente il delicato equilibrio con cui la Costituzione ha conciliato la sfera di stretta legalità propria della “violazione di legge” con la concomitante dimensione di discrezionalità politica sottesa alla rimozione e vertente sulla gravità della violazione: il comma 2 della norma impugnata, nella parte in cui prevede questo intervento, senza tuttavia specificarne presupposti, natura e tempi di svolgimento, viola anche per tale profilo l'art. 126 Cost. e il principio di ragionevolezza, la lesione del quale senz'altro qui ridonda sulle attribuzioni costituzionali della Regione. In queste condizioni, l'organo di governo della Regione viene assoggettato ad un procedimento sanzionatorio, di per sé contraddittorio rispetto all'urgenza del decidere, e comunque dai tratti così indefiniti, da rendere incerte le prospettive di esercizio della carica, in danno dell'autonomia regionale. Fondate sono altresì le questioni sollevate con riferimento al fatto che la rimozione colpisce il Presidente della Giunta in ragione di attività svolte non in tale veste, ma nella qualità di commissario *ad acta* nominato, e diretto, dal Governo; infatti, l'attività del commissario nominato dal Governo in caso di inottemperanza della Regione all'obbligo di redigere il piano di rientro, inserendosi nell'ambito del potere sostitutivo esercitabile dallo Stato nei confronti della Regione, è perciò direttamente imputabile al primo, che si assume l'onere del processo coartato di risanamento delle finanze regionali; conseguentemente, la norma impugnata incorre nella violazione dell'art. 126 Cost., là dove contestualmente pretende di imputare la responsabilità di tali attività direttamente alla Regione, sanzionandone gli organi in caso di fallimento.

Sul potere sostitutivo dello Stato di cui all'art. 120 Cost., v. citate sentenze n. 78 del 2011, n. 2 del 2010 e n. 193 del 2007.

Sul procedimento sanzionatorio dell'organo di governo della Regione, v. citate sentenze n.12 del 2006, n. 81 del 1979 e 50 del 1959.

**6) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009**

*in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici – Contrasto con l'art. 17, lettera e) della legge delega che limita questo regime sanzionatorio ai soli amministratori degli enti locali - Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori censure.*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, l'uno (comma 2) regola l'interdizione nei confronti di funzionari appartenenti al plesso organizzativo regionale, l'altro (comma 3) pone sempre verso costoro un divieto di nomina di analoga natura, e quindi da ricomprendersi nei casi che la legge delega definisce di interdizione dalle cariche. Dette norme infatti non sono riconducibili nell'alveo dell'art. 17, comma 1 (*recte*: unico comma), lettera e), della legge delega n. 42 del 2009, disposizione che è chiara nel circoscrivere il potere del legislatore delegato di disciplinare l'interdizione dalle cariche con riguardo ai soli funzionari degli "enti locali", nozione nella quale non possono ricomprendersi le Regioni.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 165 del 2011; n. 33 del 2011; n. 278 del 2010; n. 20 del 2010.

*7) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Potere di verifica da parte dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile di Regioni ed enti, che, per effetto del d.l. n. 174 del 2012, è preliminare al controllo della Corte dei conti – Lesione dell'autonomia finanziaria e contabile regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento delle ulteriori questioni.*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012 (come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012) – che estende il potere di verifica sulla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche «anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», ove emergano «indicatori» di squilibrio finanziario, ed è stato costruito al fine della immediata comunicazione dei dati acquisiti alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio –, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome, in quanto la disposizione impugnata eccede i confini posti alla legislazione statale nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica ed in particolare in rapporto alle attribuzioni della Corte dei conti, da circoscrivere alla trasmissione da parte degli uffici regionali delle notizie ritenute sensibili, per attribuire non al giudice contabile, ma direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie della Regione, nel caso di squilibrio finanziario, per mezzo dei propri servizi ispettivi; sicché l'ampiezza e l'incisività di un tale potere di verifica cela in definitiva un corrispondente potere di vigilanza, attivabile per mezzo dei servizi ispettivi dello Stato, volto a rilevare la cattiva gestione degli uffici da parte della Regione, cui spetta organizzarli ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.: tale assetto normativo eccede i limiti propri dei principi di coordinamento della finanza pubblica e si

ripercuote sulla competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici, poiché riserva all'apparato ministeriale un compito fino ad oggi consacrato all'imparziale apprezzamento della Corte dei conti e inoltre poiché ciò accade in difetto di proporzionalità tra il mezzo impiegato ed il fine perseguito, non essendovi ragione di supporre l'inidoneità degli ampi poteri ispettivi di quest'ultima a conseguire i medesimi risultati, secondo modalità maggiormente compatibili con l'autonomia regionale.

In tema di competenza regionale residuale in materia di organizzazione degli uffici della Regione, v. citate sentenze n. 43 del 2011; n. 200 del 2008; n. 159 del 2008; n. 95 del 2008; n. 233 del 2006; n. 274 del 2003.

In tema di principi di coordinamento della finanza pubblica, come tali applicabili, anche ai soggetti ad autonomia speciale, v. citate sentenze n. 193 del 2012, n. 229 del 2011 e n. 169 del 2007.

Sulla legittimità di leggi statali intese ad acquisire dalle Regioni dati utili, anche nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze, n. 35 del 2005, n. 36 del 2004, n. 376 del 2003, ed in particolare in rapporto alle attribuzioni della Corte dei conti, v. citate sentenze n. 57 del 2010, n. 417 del 2005, n. 64 del 2005.

Sulla spettanza di poteri ispettivi e di vigilanza ad organi statali, v. citate sentenze n. 159 del 2008; n. 97 del 2001; n. 452 del 1989; n. 29 del 1995; n. 219 del 1984, anche nella prospettiva di riferirne alla competente Procura contabile, v. citata sentenza n. 370 del 2010.

...

## **SENTENZA N. 220**

*1) Enti locali - Bilancio e contabilità pubblica – Riordino delle Province e loro funzioni – Previsione che le funzioni delle Province siano limitate al solo indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni – Eliminazione della Giunta – Previsione che il Consiglio sia composto da non più di dieci membri eletti dagli organi elettivi dei Comuni – Previsione che il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale – Incompatibilità logica e giuridica dello strumento della decretazione d'urgenza con una riforma radicale del sistema delle autonomie - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili - Assorbimento delle istanze di sospensione.*

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77 Cost., i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'art. 23 del d.l. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, i quali modificano radicalmente la normativa in tema di funzioni delle Province (limitandole al solo indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni) e in tema di organi delle stesse elimina la Giunta, prevedendo che il Consiglio sia composto da non più di dieci membri eletti dagli organi elettivi dei Comuni e disponendo che il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale). Una riforma così ampia di una parte del sistema delle autonomie locali, destinata a ripercuotersi sull'intero assetto degli enti esponenziali delle comunità territoriali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, è incompatibile, logicamente e giuridicamente, con lo strumento della decretazione d'urgenza. Infatti, le norme dell'ordinamento degli enti locali, intrinsecamente destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito

parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell'art. 77 Cost, concepiti dal costituente per interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall'insorgere di «casi straordinari di necessità e d'urgenza». La palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema non implica, tuttavia, che sull'ordinamento degli enti locali si possa intervenire solo con legge costituzionale (indispensabile solo per la soppressione di uno degli enti citati nell'art. 114 Cost.), ben potendo la normativa d'urgenza incidere su singole funzioni degli enti locali, su singoli aspetti della legislazione elettorale o su specifici profili della struttura e composizione degli organi di governo. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità e le istanze di sospensione).

Sulla possibilità per le Regioni di evocare parametri di legittimità diversi rispetto a quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni, qualora, e solo se, la lamentata violazione determini una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, v. le citate sentenze nn. 33/ 2011, 46/2013, 20/2013, 8/2013, 311/2012, 298/2012, 200/2012, 199/2012, 198/2012, 187/2012, 178/2012, 151/2012, 80/2012 e 22/2012, 6/2004 e 303/2003.

Sull'intrinseca inidoneità del decreto-legge a contenere disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo, v. la citata sentenza n. 22/2012.

Sulla possibilità di istituire una nuova Provincia mediante lo strumento della delega legislativa, v. la citata sentenza n. 347/1994.

Sull'indeffettibilità del procedimento previsto dall'art. 133, primo comma, Cost. per l'istituzione di nuove Province, v. la citata sentenza n. 230/2001.

*2) Enti locali - Bilancio e contabilità pubblica - Riordino delle Province e loro funzioni – Ripristino di funzioni essenziali delle Province, già soppresse dal d.l. n. 201 del 2011 – Soppressione delle Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, e contestuale istituzione delle relative Città metropolitane a partire dal 1° gennaio 2014 - Incompatibilità logica e giuridica dello strumento della decretazione d'urgenza con una riforma radicale del sistema delle autonomie – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili*

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77 Cost., gli artt. 17 e 18 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, i quali dispongono la soppressione delle Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, e la contestuale istituzione delle relative città metropolitane a partire dal 1° gennaio 2014, per l'incompatibilità logica e giuridica dello strumento della decretazione d'urgenza con una riforma radicale del sistema delle autonomie. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità e le istanze di sospensione).

*3) Enti locali - Bilancio e contabilità pubblica – Riordino delle Province e loro funzioni – Obbligo di adeguamento degli ordinamenti delle Regioni speciali a disposizioni già dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*



È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 23, comma 20-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, che obbliga le Regioni speciali ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 14 a 20 nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del suddetto d.l. Infatti, l'illegittimità costituzionale, pronunciata in via diretta, dei richiamati commi da 14 a 20 non può che comportare, in via consequenziale, l'illegittimità anche del comma 20-bis.

...

## SENTENZA N. 229

*Partecipazioni pubbliche – Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre il numero in vista della riduzione delle spese – Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società - Indebita interferenza, nella parte in cui le disposizioni si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria, sull'autonomia organizzativa e di funzionamento delle stesse, in quanto si esclude che esse possano continuare ad avvalersi di società in house, pur ricorrendo le condizioni prescritte dall'ordinamento dell'Unione europea – Violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale dell'organizzazione e nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento delle ulteriori censure.*

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, commi terzo e quarto, Cost., i commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies, ed 8 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni ad autonomia ordinaria. La disciplina dettata dai commi 1 e 2, infatti, imponendo a tutte le amministrazioni, quindi anche a quelle regionali, di sciogliere o privatizzare proprio le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società, sottrae alle medesime la scelta in ordine alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali. In sostanza, le richiamate disposizioni precludono anche alle Regioni, titolari di competenza legislativa residuale e primaria in materia di organizzazione, costituzionalmente e statutariamente riconosciuta e garantita, la scelta di una delle possibili modalità di svolgimento dei servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali. Siffatta scelta costituisce un modo di esercizio dell'autonomia

organizzativa delle Regioni, e cioè quello di continuare ad avvalersi di quelle società che, svolgendo esclusivamente “attività amministrativa in forma privatistica” nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sono in armonia sia con i vincoli “costitutivi” imposti dall’art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, sia con i limiti di attività delineati dall’art. 13 del d.l. n. 223 del 2006 e sono, peraltro, contraddistinte da un legame con le medesime, basato sulla sussistenza delle condizioni prescritte dalla giurisprudenza comunitaria del “controllo analogo” e dell’“attività prevalente”. Le predette norme incidono, pertanto, sulla materia dell’organizzazione e funzionamento della Regione, affidata dall’art. 117, quarto comma, Cost., alla competenza legislativa regionale residuale delle Regioni ad autonomia ordinaria ed alla competenza legislativa regionale primaria delle Regioni ad autonomia speciale dai rispettivi statuti, tenuto conto che esse inibiscono in radice una delle possibili declinazioni dell’autonomia organizzativa regionale. Tuttavia, poiché la disciplina impugnata obbedisce anche alla finalità del contenimento della spesa pubblica, e poiché le singole disposizioni non sono riconducibili a principi di coordinamento della finanza pubblica - non ricorrendo al riguardo la duplice condizione che deve caratterizzare l’imposizione di limiti alla spesa di enti pubblici regionali, ossia: a) di porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; b) di non prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi - lede anche la competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Infatti, il legislatore delinea una disciplina puntuale e dettagliata che vincola totalmente anche le amministrazioni regionali, senza lasciare ad esse alcun margine di adeguamento. (Sono assorbite le ulteriori censure).

Sulle società pubbliche che svolgono servizi strumentali per le pubbliche amministrazioni v. la citata sentenza n. 326/2008.

Sull’incidenza delle disposizioni statali di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, su materie di competenza della Regione e delle Province autonome, v. le citate sentenze nn. 188/2007, 2/2004, 274/2003 e 159/2008.

Sulle condizioni afferenti ai limiti alla spesa di enti pubblici regionali, v. le citate sentenze nn. 289/2008, 36/2013 e 211/2012.

...

### **SENTENZA N. 230**

*Trasporti - Previsione che ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 5-bis, lettera f), del decreto-legge n. 125 del 2010, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, è approvata con decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate -violazione delle attribuzioni statutarie - lesione del principio di leale collaborazione per l'esclusione della Regione Sardegna dal procedimento avente ad oggetto le convenzioni con i soggetti che gestiscono il servizio di trasporto marittimo fra la Sardegna e il continente - necessità di inserire dopo le parole "sentite le regioni interessate" le parole "e d'intesa con la regione Sardegna" - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 6, comma 19, secondo periodo, del d.l. n. 95 del 2012 – secondo cui «ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate» –, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «sentite le regioni interessate», le parole «e d'intesa con la Regione Sardegna», per violazione delle modalità di leale collaborazione, nella specie delineate dall'art. 53 dello statuto speciale, secondo il quale «la Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla», modalità non garantita dalla formula «sentite le regioni interessate» della norma censurata, che si limita ad imporre la mera acquisizione del parere, risultando, invece, necessario un procedimento che assicuri un efficace coinvolgimento della Regione e che evoca, quindi, la figura dell'intesa fra i due enti.

...

### SENTENZA N. 236

*Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite – Previsione che «decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, se le Regioni, le Province e i Comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi» – Previsione che “sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi” – Insufficiente individuazione degli enti soppressi in via automatica – Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori censure.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 9, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 – giusta il quale «decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, se le Regioni, le Province e i Comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi» –, stante la contraddittorietà della disposizione in esame, che stabilisce la soppressione *ex lege* di tutti gli enti comunque denominati allo scadere del termine di nove mesi dall'approvazione del decreto-legge non tenendo conto della previsione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 9, istitutiva di un procedimento volto alla ricognizione dei suddetti enti e all'individuazione dei criteri e della tempistica per l'attuazione della norma con il coinvolgimento delle autonomie locali; inoltre, l'automatica soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitano, anche in via strumentale, funzioni nell'ambito delle competenze spettanti a Comuni, Province, e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 Cost., prima che tali enti locali abbiano proceduto alla necessaria riorganizzazione, pone a rischio lo svolgimento delle suddette funzioni, rischio ulteriormente aggravato dalla previsione della nullità di tutti gli atti adottati successivamente allo scadere del termine.

Sulla legittimazione delle Regioni a denunciare la legge statale anche per la lesione di parametri diversi da quelli relativi al riparto delle competenze legislative (nella specie, artt. 3

e 97 Cost.) ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative, v. citate sentenze n. 128 e n. 33 del 2011, n. 156 e n. 52 del 2010.

...

#### **SENTENZA N. 254**

*Sport - Istituzione, presso la presidenza del consiglio dei ministri, di un fondo per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla ristrutturazione di quelli già esistenti - Disciplina afferente all'edilizia sportiva, ascrivibile alla materia concorrente dell'ordinamento sportivo - Contrasto con il principio che vieta di prevedere, in materia legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - illegittimità costituzionale - Estensione della dichiarazione alla successiva disposizione che definisce i criteri per l'erogazione delle risorse.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 119 Cost., l'art. 64, commi 1 e 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui, al comma 1, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla ristrutturazione di quelli già esistenti, e, al comma 2, prevede che i criteri per l'erogazione delle risorse in questione siano definiti attraverso un decreto, avente dichiarata natura non regolamentare, adottato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Infatti, l'art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza». Ciò, in particolare, quando la finalizzazione è, come in questo caso, specifica e puntuale. L'evidente subordinazione del disposto del comma 2 dell'art. 64 del d.l. n. 83 del 2012 alla perdurante vigenza del contenuto normativo del precedente comma 1 fa sì che, accolta la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 1, debba essere estesa la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche al successivo comma 2, in quanto, trattandosi di disposizione destinata ad operare esclusivamente in funzione della precedente, venuta meno questa, non trova giustificazione la sua permanenza nell'ordinamento.

...

#### **SENTENZA N. 263**

*Province autonome - Ordinamento degli enti locali - Contenimento delle spese per la gestione degli organismi rappresentativi locali - Previsione che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza - Norma di dettaglio che non lascia margini di apprezzamento*

*al legislatore provinciale, in contrasto con lo speciale regime di concertazione riconosciuto alle autonomie speciali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - violazione delle competenze provinciali in materia di finanza locale - Illegittimità costituzionale - assorbimento di ulteriori profili.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 79, commi 3 e 4, dello statuto trentino, l'art. 69, comma 3-bis, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, che al dichiarato fine di «semplificare l'organizzazione degli enti locali, [...] assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e [...] contribuire al contenimento della spesa pubblica, nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», stabilisce che le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, «prevedono [...] che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza». Infatti, la Corte ha stabilito il principio che «il comma 22 [dell'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214] non si applica alle Regioni speciali», né, evidentemente, alle Province autonome, dovendo gli enti ad autonomia differenziata concordare con lo Stato le modalità del loro concorso al raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica; donde l'evidenza della contraddizione con detto principio del contenuto della norma censurata. Ne deriva che in assenza delle forme di concertazione previste dallo statuto di autonomia locale, l'attività di adeguamento normativo, rimessa secondo i termini statutari agli organi legislativi regionali e provinciali, non può essere ridotta alla mera sostituzione della fonte normativa regionale o, in questo caso, provinciale, a quella statale, essendo in questa già dettagliatamente predeterminato il contenuto dell'intervento legislativo decentrato. Si deve, invece, prevedere, nel rispetto del perseguimento dell'obiettivo del contenimento delle spese per la gestione degli organismi rappresentativi locali, che sia il legislatore, in questo caso, provinciale ad individuare gli specifici mezzi ed ambiti di realizzazione dei predetti obiettivi.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 220 del 2013.

...

#### **SENTENZA N. 274**

*1) Opere pubbliche - Completamento del tratto Valdastico dell'autostrada A31 interessante la Provincia di Trento – Intesa generale quadro prevista dall'art. 161, comma 1, del codice dell'ambiente – Obbligo di raggiungimento entro sessanta giorni – Predeterminazione di un termine irragionevolmente breve, non accompagnato da adeguate procedure per garantire il prosieguo delle trattative tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, in caso di mancato raggiungimento di un accordo nel breve periodo di tempo concesso dal legislatore - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 16, comma 10-*bis*, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), il quale stabilisce che: «Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31, già compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Tale disposizione, prevedendo il raggiungimento di una intesa entro un termine sproporzionatamente breve, senza che siano regolate le modalità per procedere ad ulteriori trattative tra lo Stato e la Provincia autonoma, contrasta con il principio di leale collaborazione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale.

Circa la necessità di una intesa con la Provincia autonoma di Trento, al fine della realizzazione del tratto autostradale Valdastico della A31, oggetto della norma impugnata nel giudizio, v. citate sentenze n. 122 del 2013 e n. 62 del 2011.

*2) Inquinamento - Normativa di cui al Capo IV-bis del decreto-legge impugnato, volta a favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive e contenente una serie di misure incentivanti l'utilizzo di veicoli a energia elettrica e a sviluppare la ricerca in tale settore - Temporanea applicazione in tutto il territorio nazionale, nell'attesa che ciascuna Regione o Provincia autonoma provveda ad adeguare la normativa locale vigente ai principi individuati dal legislatore statale - Immediata applicabilità della normativa anche alle Province autonome, in violazione delle disposizioni di attuazione dello statuto speciale – Necessità di dichiarare che le disposizioni di cui al Capo IV-bis dell'impugnato decreto-legge non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel tempo che precede l'entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principi in esso contenuti – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione delle disposizioni di attuazione dello statuto trentino contenute nell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, l'art. 17-*ter*, comma 5, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-*bis* del medesimo decreto-legge, volte a favorire la mobilità mediante i veicoli a basse emissioni complessive e contenenti una serie di misure incentivanti, non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principi in esso contenuti. Il procedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992) esclude l'immediata applicabilità alle Province autonome della legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle condizioni e nei limiti specificati in tale normativa; al contrario la disposizione impugnata prevede l'immediata applicazione della legislazione statale anche nella Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol e nelle due Province autonome, fatta salva la "cedevolezza" delle disposizioni statali che non costituiscono principi vincolanti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 162 del 2007.

## SENTENZA N. 301

*1) Sanità pubblica – Disciplina statale sull'attività libero-professionale intramuraria – Normativa dettagliata, esaustiva ed autoapplicativa che consente solo interventi di attuazione amministrativa – Mancata previsione di una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione – Violazione dello statuto speciale che prevede uno speciale regime di adeguamento in materia di sanità e assistenza sanitaria e ospedaliera, che assegna alle Province autonome un termine di sei mesi per adeguarsi ai principi statali costituenti limiti alla legislazione provinciale, con successivo onere di impugnativa da parte dello Stato delle norme provinciali che non si sono adeguate - Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento delle ulteriori questioni – Estensione della efficacia della dichiarazione di illegittimità anche alla Provincia di Bolzano.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, lett. b) e c), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. La disposizione censurata – che detta una disciplina dettagliata, esaustiva e autoapplicativa in materia di attività libero-professionale intramuraria, rientrando nella materia concorrente della tutela della salute ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. - confligge con lo speciale regime di adeguamento vigente per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. Infatti, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 266 del 1992, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e alle norme statali costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* o nel più ampio termine da esso stabilito, rimanendo applicabili, nel frattempo, le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti. Decorso il predetto termine, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso. È indubbio, dunque, che le impugate disposizioni, prevedendo la loro immediata ed integrale applicabilità anche alla Provincia autonoma, prescrivendo oltretutto che l'attuazione avvenga secondo scadenze prefissate ed entro termini brevi, anche inferiori ai sei mesi messi a disposizione della Provincia dalle norme di attuazione dello statuto di autonomia si pone in contrasto con il ricordato art. 2, d.lgs. n. 266 del 1992. La suddetta dichiarazione di illegittimità estende la propria efficacia anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto dell'identità di contenuto della normativa statutaria e di attuazione violata.

Sulla libera professione intramuraria, quale disciplina rientrando nella materia concorrente della tutela della salute ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., v. le citate sentenze nn. 371/2008, 162/2007 e 134/2006.

Sulla previsione di una clausola di salvaguardia, si vedano le citate sentenze nn. 133/2010, 334/2009, 401/2007 e 145/2005.

Sul carattere vincolante, nelle materia di competenza ripartita, anche delle previsioni, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, in rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 371/2008 e 437/2005.

Sulla estensione dell'efficacia delle dichiarazioni di illegittimità anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto dell'identità di contenuto della normativa statutaria e di attuazione violata, v. le sentenze citate nn. 133/2010, 341/2009, 334/2009 e 45/2005.

*2) Sanità pubblica – Prevista costituzione, da parte di ciascuna Regione e di ciascuna Provincia autonoma, di un comitato etico per la sperimentazione clinica ogni milione di abitanti – Violazione del principio di ragionevolezza, perché la norma statale non tiene conto della dimensione demografica della Provincia autonoma di Trento, che ammonta a soli cinquecentotrentunomila abitanti – Necessità di introdurre la disposizione secondo cui «nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico» - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 12, comma 10, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, nella parte in cui non prevede che «nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico». La disposizione impugnata, nel prevedere la riorganizzazione dei comitati etici per la sperimentazione clinica da parte di ciascuna delle Regioni e delle Province autonome, da un lato non distingue in alcun modo le diverse Regioni in base all'entità della loro popolazione, dall'altro specifica i criteri a cui attenersi nel rideterminare la distribuzione territoriale di dette strutture, stabilendo che a ciascun comitato etico sia attribuita una competenza territoriale provinciale o interprovinciale, in modo che sia rispettato il parametro minimo di un milione di abitanti. Tali previsioni, risultano, pertanto, irrealizzabili nelle realtà territoriali di contenute dimensioni demografiche, tra cui rientra la Provincia autonoma di Trento. Infatti, da un lato si esige che ogni Regione e Provincia autonoma istituisca almeno un comitato etico e, dall'altro lato, si richiede che la competenza di tale comitato si espliciti su un territorio che comprenda almeno un milione di abitanti. Ciò determina l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, derivante dalla contraddittorietà intrinseca dei precetti in essa contenuti, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza. Non può, inoltre, considerarsi risolutivo il sopravvenuto decreto del Ministro per la salute 8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici), che, allo scopo di ovviare all'incongruenza della legislazione sul punto, ha inteso chiarire espressamente che, nelle Regioni e nelle Province autonome con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico. Infatti, il tenore testuale della disposizione di legge impugnata non concede margini per sciogliere in via interpretativa l'intrinseca contraddizione né la sopravvenuta precisazione contenuta nel ricordato atto ministeriale è idonea ad emendare la fonte primaria.

Sulla contraddittorietà dei precetti, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza, v. le citate sentenze nn. 234/2006, 320/2005 e 416/2000.



## **Anno 2013**

### **GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME**

#### **Le dichiarazioni di non fondatezza**

##### **Finanza regionale**

- *Destinazione all'erario del maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato nel processo dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa* (Sent. n. 42)
- *Finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali* (Sent. n. 46)
- *Avvio della sperimentazione della "carta acquisti" nei comuni con più di 250.000 abitanti* (Sent. n. 62)
- *Federalismo fiscale* (Sent. n. 219)
- *Trasporto pubblico locale* (Sent. n. 273)

##### **Competenza esclusiva statale**

- *Istituzione dell'autorità nazionale dei trasporti – Tutela della concorrenza* (Sent. n. 41)
- *Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali - Tutela della concorrenza* (Sent. n. 46)
- *Bilancio e contabilità- Tutela della concorrenza* (Sent. n. 46)
- *Procedimento amministrativo - Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre - Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali* (Sent. n. 62)
- *Linee guida orientate a consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche - Competenza esclusiva statale in materia "Norme generali sull'istruzione"* (Sent. n. 62)
- *Avvio della sperimentazione della "carta acquisti" nei comuni con più di 250.000 abitanti – Competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali* (Sent. n. 62)
- *Addizionale all'accisa sull'energia elettrica dovuta ai comuni per le utenze ad uso domestico e alle province per le utenze ad uso non abitativo - Imposta erariale la cui disciplina è di competenza esclusiva dello Stato* (Sent. n. 97)
- *Riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali* (Sent. n. 121)
- *Determinazione del valore dei buoni pasto attribuiti al personale - Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile* (Sent. n. 225)
- *Società pubbliche strumentali - Competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali* (Sent. n. 229)
- *Società pubbliche strumentali - Competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile* (Sent. n. 229)
- *Società pubbliche strumentali - Tutela della concorrenza* (Sent. n. 229)

## **Norme di principio di coordinamento della finanza pubblica**

- *Assoggettamento delle società affidatarie in house al patto di stabilità interno* (Sent. n. 46)
- *Dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola* (Sent. n. 63)
- *Obbligo di soppressione e accorpamento di agenzie e enti* (Sent. n. 236)

## **Altre norme statali di principio**

- *Piano nazionale di edilizia scolastica - Norme costituenti principi generali nelle materie concorrenti "governo del territorio", "energia", "protezione civile"* (Sent. n. 62)
- *Disciplina statale sull'attività libero-professionale intramuraria* (Sent. n. 301)

## **Il potere sostitutivo statale**

- *Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale* (Sent. n. 219)

## **Leggi statali che non ledono principi costituzionali estranei al riparto delle competenze**

- *Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Adozione del decreto legislativo che introduce meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Asserita violazione dell'obbligo posto dal legislatore delegante* (Sent. n. 219)
- *Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Adozione del decreto legislativo che introduce meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Asserita violazione del principio della certezza del diritto* (Sent. n. 219)
- *Codice dei contratti pubblici - Obbligo per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di affidamento dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle unioni dei Comuni, ad un'unica centrale di committenza* (Sent. n. 220)

## **La leale collaborazione**

- *Liberalizzazione delle attività economiche* (Sent. n. 8)
- *Riscossione delle imposte* (Sent. n. 8)
- *Istituzione dell'autorità nazionale dei trasporti* (Sent. n. 41)
- *Finanza regionale* (Sent. n. 42) (Sent. n. 46)
- *Appalti pubblici* (Sent. n. 46)
- *Istruzione* (Sent. n. 62)
- *Assistenza - Avvio della sperimentazione della "carta acquisti" nei comuni con più di 250.000 abitanti* (Sent. n. 62)
- *Imposte e tasse* (Sent. n. 97) (Sent. n. 121)
- *Bilancio e contabilità* (Sent. n. 219)
- *Procedimento amministrativo* (Sent. n. 239)

- *Trasporto pubblico locale* (Sent. n. 273)

### **Clausole di salvaguardia delle autonomia speciali**

- *Minoranze linguistiche* (Sent. n. 215)

- *Società pubbliche strumentali* (Sent. n. 229)

- *Obbligo di soppressione e accorpamento di agenzie e enti* (Sent. n. 236)

## SENTENZA N. 8

*1) Iniziativa economica - Liberalizzazione delle attività economiche - Vincolo per le regioni e gli enti locali di adeguamento ai principi stabiliti dal legislatore statale - Previsione che detto adeguamento "costituisce elemento di valutazione della virtuosità" produttivo di conseguenze finanziarie - Ricorsi della regione toscana e della regione veneto - Asserita violazione delle competenze legislative e amministrative delle regioni - Asserita violazione delle competenze regionali in materia di attuazione del diritto europeo - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - insussistenza - Non fondatezza delle questioni.*

Va dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale, per presunta violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, norma che prevede che le Regioni e gli altri enti territoriali si adeguino al principio volto a favorire la liberalizzazione desumibile dai primi tre commi del medesimo art. 1 e, al fine di incentivare gli enti territoriali ad operare nel senso indicato dal legislatore statale, afferma che «il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità», alla quale si connettono conseguenze di ordine finanziario, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011. Infatti in questo quadro, l'art. 1, comma 4, estende anche alle Regioni il compito di attuare i principi di liberalizzazione, per evitare che le riforme introdotte ad un determinato livello di governo siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento dell'uno o dell'altro degli ulteriori enti che compongono l'articolato sistema delle autonomie: le Regioni, dunque, non risultano menomate nelle, né tanto meno private delle, competenze legislative e amministrative loro spettanti, ma sono orientate ad esercitarle secondo i principi di leale collaborazione e quelli indicati dal legislatore statale, che ha agito nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di concorrenza.

*2) Riscossione delle imposte - Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'agenzia delle entrate prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999 - Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale, da adottarsi d'intesa con le regioni e sentita la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - Soppressione dell'intesa - ricorso della regione toscana - Asserita violazione delle competenze legislative e amministrative delle regioni - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.*

Va dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 - sollevata in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - norma che ha soppresso l'intesa introdotta con l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, nell'ambito del procedimento volto all'adozione dell'atto di indirizzo di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto è in sede di Convenzione tra Regioni e Agenzia delle entrate, e non nell'ambito della formazione del cosiddetto atto di indirizzo ministeriale, che possono trovare spazio le indicazioni regionali e l'attuazione del

principio di leale collaborazione - spazio di cui la ricorrente ritiene essere stata privata con l'eliminazione dell'intesa ad opera della disposizione impugnata. La soppressione dell'intesa infatti non determina alcuna lesione delle competenze regionali in tema di coordinamento del sistema tributario di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., né viola in alcun modo il principio di leale collaborazione; per le medesime ragioni non sono neppure fondate le censure basate sulla violazione dell'art. 118, primo comma, Cost., e dell'art. 119, secondo comma, Cost.

...

#### **SENTENZA N. 41**

*Trasporti - Istituzione dell'autorità nazionale dei trasporti - Competenza a definire, anche nell'ambito dei servizi di trasporto locale, i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi, nonché a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara nel settore autostradale, e a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva - ricorso della regione veneto - Incidenza nella materia del trasporto pubblico locale, asseritamente lesiva delle competenze spettanti alle amministrazioni regionali - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizione adottata nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, funzionale alla liberalizzazione dei pubblici servizi in tutti i comparti del trasporto - Non fondatezza delle questioni.*

Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'articolo 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione - dell'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, disposizione questa che, sostituendo i commi 1 e 2 dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detta misure riguardanti l'istituzione e le funzioni dell'Autorità nazionale di regolazione dei trasporti. Infatti le disposizioni impugate, pur avendo attinenza con la materia del trasporto pubblico locale, perseguono precipuamente una finalità di promozione della concorrenza e quindi afferiscono alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dato che l'istituzione dell'Autorità indipendente è funzionale alla liberalizzazione dei pubblici servizi in tutti i comparti del trasporto. Nel caso in esame, le funzioni conferite all'Autorità di regolazione dei trasporti non assorbono le competenze spettanti alle amministrazioni regionali in materia di trasporto pubblico locale, ma le presuppongono e le supportano; quanto alla presunta violazione del principio di leale collaborazione, esso non opera allorché lo Stato, come nella specie, eserciti la propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza; peraltro tale principio attiene ai rapporti tra Governo, o Ministeri, e Regioni e non riguarda, invece le Autorità indipendenti, tra cui rientra anche quella istituita dal decreto-legge impugnato, chiamate ad operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

...

## **SENTENZA N. 42**

*Finanza regionale - Regione Siciliana - Destinazione all'erario del maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato nel processo dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita violazione del principio statutario secondo cui tutte le entrate tributarie Erariali riscosse nell'ambito del territorio siciliano sono di pertinenza della regione stessa - Asserita mancanza del carattere di "nuova entrata tributaria" e del requisito di scopo (destinazione alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate dalla relativa legge istitutiva) che soli legittimerebbero la devoluzione allo stato - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 27 del 2012 - il quale prevede la destinazione all'erario del maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato stabilito dal comma 3 del medesimo articolo -, promossa in riferimento all'art. 36 dello statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. n. 455 del 1946), alle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, e, in particolare, all'art. 2, nonché al principio di leale collaborazione. Infatti, posto che non è in dubbio la legittimità dell'incremento, destinato allo Stato dalla disposizione denunciata, del contributo unificato e neppure la sussistenza del requisito della novità, deve ritenersi sussistente nella specie anche il secondo requisito necessario per consentire la deroga al principio devolutivo, consistente nella specifica previsione legislativa di destinazione di detto incremento alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nella medesima legge istitutiva, in quanto gli obiettivi di impiego sono dettagliatamente indicati sia nella originaria formulazione dell'art. 37 (cui la norma impugnata rinvia) che in quella vigente rispondono ad esigenze specifiche. Anche la questione proposta in riferimento al principio di leale collaborazione non è fondata, in quanto qualora il legislatore riservi all'erario "nuove entrate tributarie", il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni impone la previsione di un procedimento che contempli la partecipazione della Regione siciliana solamente se la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa e non anche, come nella specie, la determinazione di tale ammontare dipenda da elementi di agevole individuazione.

...

## **SENTENA N. 46**

*1) Appalti pubblici - Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali - selezione dei concorrenti e criteri di aggiudicazione - Previsione che in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta - Ricorso della regione veneto - Asserito esercizio della competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza ingiustificato e non*

*proporzionato - Asserita compressione dell'autonomia regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Scelta non irragionevolmente esercitata - Riconducibilità della norma censurata alla competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, avente carattere prevalente - Non fondatezza delle questioni.*

Va dichiarata - in riferimento all'art. 117 Cost. - non fondata la questione relativa all'articolo 25, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), così come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ridetermina le modalità di organizzazione e affidamento dei servizi pubblici locali, per meglio garantire l'efficienza e la concorrenzialità degli stessi, in quanto la disposizione impugnata attiene alla disciplina delle procedure ad evidenza pubblica, che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ricondotto alla materia «tutela della concorrenza», con la conseguente titolarità da parte dello Stato della potestà legislativa esclusiva, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. In particolare, per quanto riguarda il caso di specie, la Corte ha anche sottolineato che nell'ambito della disciplina delle procedure di gara rientra la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione.

*2) Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità", ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011 - Relativa comunicazione annuale del governo al ministero dell'economia - previsione che, in assenza di comunicazione, "si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità" - Ricorso della regione veneto - Asserito contrasto con la disciplina comunitaria - Asserita esorbitanza dalla potestà esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Asserita violazione dell'autonomia regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative - Insussistenza - Utilizzo della tecnica premiale, che non priva le regioni delle loro competenze, ma le orienta in base ai principi di liberalizzazione indicati dal legislatore statale - riconducibilità dell'intervento normativo alla competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.*

Va dichiarata non fondata la censura relativa al comma 3 dell'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011 - il quale prevede che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità" degli stessi enti, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 - in relazione alla violazione degli artt. 117, comma secondo, lettera e), e 118 Cost. Infatti l'intervento normativo statale, con il d.l. n. 1 del 2012, si prefigge la finalità di operare, attraverso la tutela della concorrenza (liberalizzazione), un contenimento della spesa pubblica; con la norma impugnata, il legislatore statale ritiene che tale scopo si realizzi attraverso l'affidamento dei servizi pubblici locali al meccanismo delle gare ad evidenza pubblica, individuato come quello che dovrebbe comportare un risparmio

dei costi ed una migliore efficienza nella gestione: da qui l'opzione - in coerenza con la normativa comunitaria - di promuovere l'affidamento dei servizi pubblici locali a terzi e/o a società miste pubblico/private e di contenere il fenomeno delle società in house. Le modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, attengono alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato.

*3) Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali - Attribuzione prioritaria agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso - Ricorso della regione veneto - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale per la mancata riconducibilità dei predetti finanziamenti ai tipi di fondi consentiti - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle regioni - Insussistenza - Utilizzo della tecnica premiale, che non priva le regioni delle loro competenze, ma le orienta in base ai principi di liberalizzazione indicati dal legislatore statale - inapplicabilità del principio di leale collaborazione al procedimento legislativo - Non fondatezza delle questioni.*

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011 per violazione dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost. e del principio di leale collaborazione in quanto i finanziamenti ivi previsti rientrerebbero in ambiti di competenza regionale, mentre la normativa in esame non sembra aver previsto alcun coinvolgimento delle Regioni. Relativamente alla violazione dell'autonomia finanziaria della Regione, di cui all'art. 119, comma quinto, Cost., una corretta analisi letterale della norma impugnata porta a ritenere che il legislatore statale ha, nel caso di specie, fatto ricorso ai principi propri della «tecnica premiale», la quale non comporta l'assorbimento delle competenze regionali. Gli enti territoriali, infatti, conservano le loro competenze che esercitano in conformità ai principi di liberalizzazione dettati dallo Stato, il quale, nell'erogare i finanziamenti di sua competenza, privilegia le amministrazioni più "virtuose". In merito alla censura di violazione del principio di leale collaborazione tale principio non trova applicazione in riferimento al procedimento legislativo e, inoltre, non opera allorché lo Stato eserciti la propria competenza esclusiva in materia di "tutela della concorrenza".

*4) Bilancio e contabilità pubblica - Assoggettamento delle società affidatarie in house al patto di stabilità interno, secondo le modalità definite dal decreto ministeriale di cui all'art. 18, comma 2-bis del d.l. n. 112 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Asserito ripristino del contenuto del comma 10 dell'art. 23-bis del medesimo decreto-legge, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 325 del 2010 - Asserito esercizio di potestà regolamentare statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Erronea interpretazione della disposizione impugnata - Decreto ministeriale privo di contenuti normativi, espressivo della competenza legislativa esclusiva in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" - Non fondatezza della questione.*



Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, per violazione dell'art. 117, commi terzo e sesto, Cost. La norma censurata infatti rinvia a un decreto ministeriale che definisca esclusivamente le «modalità e la modulistica» dell'assoggettamento al patto di stabilità. Si tratta, quindi, di un atto che non ha contenuti normativi, ma che adempie esclusivamente ad un compito di coordinamento tecnico, volto ad assicurare l'uniformità degli atti contabili in tutto il territorio nazionale. Per ciò, poi, che riguarda la «modulistica», ci si trova di fronte ad una materia che rientra nella legislazione esclusiva dello Stato (cioè il «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» di cui alla lettera r) del comma secondo dell'art. 117 Cost.) e, quindi, poiché era possibile, per lo Stato, anche il ricorso allo strumento regolamentare, non può ravvisarsi un'illegittimità nel ricorso ad una fonte non regolamentare.

...

## **SENTENZA N. 62**

*1) Procedimento amministrativo - Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari - previa segnalazione certificata di inizio attività con modalità semplificate - Ricorso della regione veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di commercio - Insussistenza - Norme di semplificazione amministrativa riconducibili alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle questioni.*

Deve essere dichiarata non fondata la questione di costituzionalità relativa alla previa segnalazione certificata di inizio attività con modalità semplificate dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari per l'asserita lesione della potestà legislativa residuale della Regione Veneto in materia di commercio, poiché le norme di semplificazione amministrativa sono riconducibili alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

*2) Istruzione - Linee guida orientate allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola - Adozione con decreto interministeriale, sentita la conferenza unificata stato-regioni - Mancata previsione dell'intesa - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione delle prerogative regionali legislative in materia di dimensionamento scolastico e di servizi sociali - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Ascrivibilità alla materia "norme generali sull'istruzione" di competenza esclusiva dello stato - Non fondatezza delle questioni.*

Deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'adozione con decreto interministeriale, col solo parere (senza intesa) della conferenza unificata Stato-Regioni, di linee guida orientate allo scopo di consolidare e sviluppare

l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola per l'asserita violazione delle prerogative regionali legislative in materia di dimensionamento scolastico e di servizi sociali e del principio di leale collaborazione, poiché le norme censurate sono ascrivibili alla materia "norme generali sull'istruzione" di competenza esclusiva dello Stato.

*3) Istruzione - Piano nazionale di edilizia scolastica - Norme tecniche-quadro - Adozione con decreto interministeriale, sentita la conferenza unificata stato-regioni - Mancata previsione dell'intesa - Ricorso della regione veneto - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - insussistenza - Norme costituenti principi generali nelle materie concorrenti "governo del territorio", "energia", "protezione civile" - Non fondatezza delle questioni.*

Deve essere dichiarata non fondata la questione di costituzionalità relativa all'adozione con decreto interministeriale, col solo parere (senza intesa) della conferenza unificata Stato-Regioni, delle norme tecniche-quadro del piano nazionale di edilizia scolastica per l'asserita violazione del principio di leale collaborazione, in quanto si tratta di norme costituenti principi generali nelle materie concorrenti "governo del territorio", "energia", "protezione civile".

*4) Assistenza - Avvio della sperimentazione della "carta acquisti" nei comuni con più di 250.000 abitanti - Adozione con decreto interministeriale con finanziamento a valere su fondo statale - ricorso della regione veneto - Asserita violazione della competenza legislativa residuale in materia di servizi sociali e assistenza - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Normativa espressione di principi fondamentali in tema di "diritti sociali", di cui deve farsi carico il legislatore nazionale in tempi di grave crisi economica - non fondatezza della questione.*

Deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'avvio della sperimentazione della "carta acquisti" nei comuni con più di 250.000 abitanti mediante l'adozione con decreto interministeriale con finanziamento a valere su fondo statale per l'asserita violazione della competenza legislativa residuale della Regione Veneto in materia di servizi sociali e assistenza e della sua autonomia finanziaria, poiché la normativa è espressione di principi fondamentali in tema di "diritti sociali", di cui deve farsi carico il legislatore nazionale in tempi di grave crisi economica.

*5) Assistenza - Avvio della sperimentazione della "carta acquisti" nei comuni con più di 250.000 abitanti - Adozione con decreto interministeriale - Mancato coinvolgimento della regione - ricorso della regione veneto - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - normativa riconducibile alla competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza della questione.*

Deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'avvio della sperimentazione della "carta acquisti" nei comuni con più di 250.000 abitanti mediante l'adozione con decreto interministeriale con finanziamento a valere su fondo statale

per l'asserita violazione del principio di leale collaborazione, in quanto la normativa è riconducibile alla competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

...

### **SENTENZA N. 63**

*Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Utilizzazione delle risorse derivanti dalla vendita - Previsione che gli enti territoriali destinano le risorse alla riduzione del proprio debito - Ricorso della regione veneto - asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dell'autonomia di spesa regionale - Asserita interferenza nei poteri di disposizione ed esercizio di funzioni amministrative, relativi a propri beni - Insussistenza - Scelta di politica economica nazionale, adottata per fronteggiare l'eccezionale emergenza finanziaria - Normativa espressiva di un principio fondamentale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 66, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevata in riferimento agli articoli 42, 117, terzo comma, 118 e 119, sesto comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nonché in relazione agli articoli 1, comma 1, 2 comma 2, lettera a), e 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nella parte in cui stabilisce che «gli enti territoriali destinano le risorse derivante dalle operazioni di dismissione alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». La correlazione funzionale, che l'art. 66, comma 9, del decreto-legge n. 1 del 2012 impone tra operazione di dismissione dei terreni demaniali, sia dello Stato che delle Regioni ed altri enti territoriali, e riduzione del debito rispettivo, risponde, infatti, per la sua complessiva estensione, ad una scelta di politica economica nazionale, adottata per far fronte alla eccezionale emergenza finanziaria che il Paese sta attraversando, e si pone, quindi, come espressione del perseguimento di un obiettivo di interesse generale in un quadro di necessario concorso anche delle autonomie al risanamento della finanza pubblica; risultando così espressiva, per la sua finalità e per la proporzionalità al fine che intende perseguire, di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Neppure sussiste l'asserito *vulnus* rispetto agli articoli 42, 119, sesto comma, e 118 Cost., per l'asserita interferenza nei suoi poteri di disposizione ed esercizio di funzioni amministrative, relativi a propri beni, tenuto conto, da un lato, che la dismissione dei beni costituisce un atto che è adottato dagli enti territoriali in piena autonomia e, dall'altro, che la previsione della destinazione delle risorse derivanti dalle dismissioni alla riduzione del debito dell'ente - esprimendo, come visto, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - può legittimamente comportare una limitazione dell'autonomia amministrativa della Regione. Infine, non risulta

vulnerato il principio di leale collaborazione, atteso che l'esercizio della funzione legislativa non è soggetto alle procedure di leale collaborazione.

...

#### SENTENZA N. 97

*Imposte e tasse - Addizionale all'accisa sull'energia elettrica dovuta ai comuni per le utenze ad uso domestico e alle province per le utenze ad uso non abitativo - Abrogazione a decorrere dal 1° aprile 2012 - Ricorso della regione siciliana - asserita lesione delle attribuzioni della regione e dell'autonomia finanziaria - asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Imposta erariale la cui disciplina è di competenza esclusiva dello stato - Previsione di compensazioni per le minori entrate - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 10 dell'art. 4, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012 - che dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2012, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica dovuta ai Comuni per le utenze ad uso domestico e alle Province per le utenze ad uso non abitativo, uniformando così gli enti locali delle autonomie speciali a quelli delle Regioni ordinarie. Contemporaneamente, il medesimo comma 10 dispone che il minor gettito, derivante dall'abrogazione della suddetta addizionale, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, sia reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano mediante le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica, disposto dall'art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2012 -, promossa in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale della Regione siciliana, agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché al principio di leale collaborazione in relazione all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Infatti, se per un verso l'abrogazione comporta un minor gettito per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, per altro verso, con altra norma (art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2012) si dispone che il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011 - sia ridotto di una cifra corrispondente a quella da trasferire ai Comuni e alle Province a compensazione delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'addizionale alle accise sull'energia elettrica; sicché nel caso di specie, poiché al minor gettito derivante dalla novella legislativa si accompagna una corrispettiva riduzione del concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, la norma censurata non effettua alcuna riduzione delle risorse disponibili alla Regione siciliana, né l'esercizio delle funzioni che le competono risulta in alcun modo compromesso.

...

## SENTENZA N. 121

*Imposte e tasse - Riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali - Crediti inesigibili per modesta entità dell'importo - Innalzamento della soglia della modesta entità da lire trentaduemila a 30 euro - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Assorbimento dell'istanza cautelare.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 97, 118, 119 e 120 Cost., secondo cui «A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta». In relazione alla ritenuta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. per interferenza nella materia «coordinamento del sistema tributario», deve rilevarsi l'erroneo presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente, in quanto i suddetti tributi regionali derivati e le indicate addizionali, istituiti e regolati dalla legge statale, rientrano nella materia «ordinamento tributario dello Stato», che l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. riserva alla competenza legislativa statale, a nulla rilevando che il gettito sia attribuito alle Regioni. Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 119 Cost., in combinato disposto con gli artt. 97 e 118 Cost. e, quale «parametro interposto», con l'art. 11 del d.lgs. n. 68 del 2011, perché - in mancanza delle misure compensative previste dal citato art. 11 per il caso di diminuzione di entrate tributarie - la disposizione impugnata ridurrebbe il gettito dei tributi regionali di un importo tale da impedire il corretto esercizio delle attribuzioni della Regione (art. 118 Cost.), così violando la sua autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), la Regione non fornisce la prova del presupposto della censura, cioè del fatto che l'applicazione della norma impugnata determinerebbe una diminuzione del gettito dei tributi regionali «derivati» (e delle addizionali regionali su tributi erariali), in misura tale da compromettere lo svolgimento delle sue funzioni. Neppure è fondata la questione riferita alla ritenuta violazione dell'art. 120 Cost., in quanto la norma impugnata è stata adottata nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «sistema tributario dello Stato», per la quale la Costituzione non impone alcun coinvolgimento delle Regioni, poiché l'attività legislativa esclusiva sfugge, in ogni caso, alle procedure di leale collaborazione.

...

## SENTENZA N. 205

*Bilancio e contabilità pubblica - Risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali trasferite ai fondi comuni di investimento immobiliare - Vincolo di destinazione alla*

*riduzione del debito dell'ente e, in assenza di questo, o per la parte eccedente, a spese di investimento - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di beni e patrimonio della regione e degli enti locali - Asserita lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria della regione - insussistenza - Censura di disciplina finalizzata alla riduzione del debito pubblico, costituente principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter, comma 1, lett. g), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nella parte in cui dispone che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare ivi contemplati è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque, per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Infatti, la disciplina censurata, finalizzata al conseguimento della riduzione del debito pubblico, costituisce espressione di un principio fondamentale nella materia, di competenza concorrente, del coordinamento della finanza pubblica, non introducendo disposizioni puntuali e di dettaglio. Inoltre, come previsto dal sesto e settimo periodo del comma 8-ter dell'art. 33 del d.l. n. 98 del 2011, la Regione ha facoltà di scegliere se procedere alla riduzione del debito tramite la valorizzazione e dismissione dei beni di cui trattasi; e la previsione del vincolo alla destinazione delle risorse, esprimendo un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, può legittimamente comportare una limitazione dell'autonomia amministrativa della Regione.

Sulla qualificazione delle norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 139/2009, 289/2008 e 120/2008.

Per la declaratoria di non fondatezza di una questione avente ad oggetto una previsione statale (art. 66, comma 9, del d.l. n. 1 del 2012) che impegna gli enti territoriali a destinare a riduzione del proprio debito le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, v. la citata sentenza n. 63/2013.

...

## **SENTENZA N. 215**

*Istruzione - Minoranze linguistiche - Dimensionamento della rete scolastica - Assegnazione del dirigente scolastico titolare e del direttore dei servizi amministrativi titolare alle autonomie scolastiche costituite da almeno 600 alunni - riduzione del parametro a 400 alunni in presenza di "aree geografiche caratterizzate da specificità Linguistiche" - Disposizione che attribuisce alla predetta locuzione il significato di aree "nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera" - Impossibilità di ricorrere a tale criterio rispetto ad aree nelle quali la specificità linguistica non è straniera - Ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita ingiustificata discriminazione della lingua e della comunità friulana - insussistenza - Applicabilità della clausola di salvaguardia di cui all'art 24-bis dello stesso decreto-legge censurato - Non fondatezza della*

*questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 16, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 3 dello statuto speciale di autonomia, 3 e 6 Cost., in quanto – stabilendo che, ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dagli artt. 19, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 e 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera – ha un contenuto limitativo della precedente disciplina che, in tema di dimensionamento della rete scolastica, prevedeva l'assegnazione del dirigente scolastico titolare e del direttore dei servizi amministrativi titolare alle autonomie scolastiche costituite da almeno 600 alunni oppure da almeno 400 alunni in presenza di aree geografiche caratterizzate da «specificità linguistica». Il legislatore statale ha determinato una rilevante contrazione dell'ambito applicativo della precedente regolamentazione (esteso, prima del censurato intervento normativo, alle tre minoranze linguistiche storiche friulana, tedesca e slovena presenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia), che comporta l'impossibilità di ricorrere a tale criterio rispetto ad aree in cui la specificità linguistica non è straniera; ciò determina un'ingiustificata discriminazione della lingua e della comunità friulana e, quindi, un contrasto con il richiamato parametro statutario. Tuttavia, la norma denunciata non è applicabile alla Regione ricorrente poiché è da ritenere operante la clausola di salvaguardia posta dall'art. 24-*bis* del medesimo d.l., che ha la precisa funzione di renderne applicabili le disposizioni agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che ciò avvenga nel rispetto degli statuti speciali e di escluderne l'applicazione ove, come nella specie, sussista un contrasto.

Sulla funzione della clausola di salvaguardia posta dall'art. 24-*bis* del d.l. n. 95 del 2012, v. la citata sentenza n. 241/2012.

...

## **SENTENZA N. 219**

*1) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale - Previsione che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni – Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Disposizione che esclude la diretta applicabilità del decreto legislativo alle autonomie speciali e che non ha contenuto lesivo delle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), -

impugnato dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari – che determina le modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. L'art. 13 esclude la diretta applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 alle ricorrenti regioni e province ad autonomia speciale.

*2) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale - Previsione che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni – Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento – Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Disposizione che esclude la diretta applicabilità del decreto legislativo alle autonomie speciali e che non ha contenuto lesivo delle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnato dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari – che determina le modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. L'art. 13 esclude la diretta applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 alle ricorrenti regioni e province ad autonomia speciale.

*3) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale - Previsione che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni – Ricorso della Regione siciliana - Disposizione che esclude la diretta applicabilità del decreto legislativo alle autonomie speciali e che non ha contenuto lesivo delle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnato dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 76 e 119 della Costituzione e art. 43 dello statuto regionale – che determina le modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. L'art. 13 esclude la diretta applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 alle ricorrenti regioni e province ad autonomia speciale.



*4) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale - Previsione che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni – Ricorso della Provincia di Bolzano - Disposizione che esclude la diretta applicabilità del decreto legislativo alle autonomie speciali e che non ha contenuto lesivo delle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), – impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari – che determina le modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. L'art. 13 esclude la diretta applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 alle ricorrenti regioni e province ad autonomia speciale.

*5) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Obbligo di relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di “grave dissesto finanziario” - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - “Responsabilità politica” del Presidente della Provincia e del sindaco - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 (nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012); 2; 3 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011); 4 (nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012); e 6 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 –impugnati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 76 Cost.; 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera l), 4, 15, comma 2, 48-bis e 50 dello statuto valdostano. Infatti, le censurate disposizioni, non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.

*6) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e*

*pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Obbligo di relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di “grave dissesto finanziario” - “Responsabilità politica” del Presidente della Provincia e del sindaco - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige – Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 (nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012); 2, commi 4 e 7; 4 (nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012); e 6 (nel testo modificato dall’art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 –impugnati dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige in riferimento a plurimi parametri costituzionali, statutari. Infatti, le censurate disposizioni, non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.

*7) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Obbligo di relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di “grave dissesto finanziario” - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - “Responsabilità politica” del Presidente della Provincia e del sindaco - Ricorso della Provincia di Trento – Asserita violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 (nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012); 2, commi 4 e 7; 4 (nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012); e 6 (nel testo modificato dall’art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 –impugnati dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari. Infatti, le censurate disposizioni, non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.

*8) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di “grave dissesto finanziario” - Ricorso della Regione siciliana - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle*

*questioni.*

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 , - che disciplina un'ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - impugnato dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 76 e 119 della Costituzione e agli artt. 8, 9 e 10 dello statuto siciliano. Infatti, le censurate disposizioni non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.

*9) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Obbligo di relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - "Responsabilità politica" del Presidente della Provincia e del sindaco - Ricorso della Provincia di Bolzano - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 (nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012); 2, 3(nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011); 4 (nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012); e 6 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 , impugnati dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento plurimi parametri costituzionali e statutari. Infatti, le censurate disposizioni non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.

*10) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Ricorso della Regione Sardegna - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), impugnato dalla

Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 97, 116, 117, 119 e 127 della Costituzione; agli artt. 7, 8, 15, 33, 35, 37, 54, 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la Sardegna; agli artt. 1, 4, 5 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione). Infatti, le censurate disposizioni non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.

*11) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, lettera a), numero 1), e lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 113, 116 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; agli artt. 4, numero 1), 12, 22, 41, 48, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; e all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). Infatti, le censurate disposizioni non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.

*12) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Adozione del decreto legislativo che introduce meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Previsione (contenuta nell'art. 2 della legge delega n. 42 del 2009) che il Governo debba raggiungere un'intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo da trasmettere alle Camere e che, in mancanza di intesa, il Consiglio dei ministri indichi le specifiche motivazioni per cui essa non è stata raggiunta - Ricorso della Regione Lazio – Asserita violazione dell'obbligo posto dal legislatore delegante - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2; 3, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; e 7, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012, del d.lgs. n. 149 del 2011, impugnati dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 5, 76 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, in quanto la relazione approvata dal Consiglio dei ministri, conformemente a quanto richiesto dalla legge delega, dà conto dell'impossibilità di

raggiungere l'intesa, a causa delle «forti perplessità sulla costituzionalità del provvedimento» manifestate da Regioni ed enti locali; sicché è da escludere che il legislatore delegato abbia trasgredito all'obbligo, impostogli dalla legge delega (art. 2, l. n. 42 del 2009), di collaborare lealmente con il sistema regionale e delle autonomie locali, al fine di giungere ad un testo il più possibile condiviso: l'obbligo di cooperare non significa affatto obbligo di astenersi dal provvedere, quando la cooperazione non ha più margini di successo sul nucleo fondante ed essenziale del provvedimento in questione, affidato alla competenza del legislatore delegato.

*13) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Adozione del decreto legislativo che introduce meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Previsione (contenuta nell'art. 2 della legge delega n. 42 del 2009) che il Governo debba raggiungere un'intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo da trasmettere alle Camere e che, in mancanza di intesa, il Consiglio dei ministri indichi le specifiche motivazioni per cui essa non è stata raggiunta - Ricorso della Regione Emilia Romagna – Asserita violazione dell'obbligo posto dal legislatore delegante - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5, 7, e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 , impugnati dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 76 e 114 della Costituzione, in quanto la relazione approvata dal Consiglio dei ministri, conformemente a quanto richiesto dalla legge delega (art. 2, l. n. 42 del 2009), dà conto dell'impossibilità di raggiungere l'intesa, a causa delle «forti perplessità sulla costituzionalità del provvedimento» manifestate da Regioni ed enti locali; sicché è da escludere che il legislatore delegato abbia trasgredito all'obbligo, impostogli dalla legge delega, di collaborare lealmente con il sistema regionale e delle autonomie locali, al fine di giungere ad un testo il più possibile condiviso: l'obbligo di cooperare non significa affatto obbligo di astenersi dal provvedere, quando la cooperazione non ha più margini di successo sul nucleo fondante ed essenziale del provvedimento in questione, affidato alla competenza del legislatore delegato.

*14) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Adozione del decreto legislativo che introduce meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Previsione (contenuta nell'art. 2 della legge delega n. 42 del 2009) che il Governo debba raggiungere un'intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo da trasmettere alle Camere e che, in mancanza di intesa, il Consiglio dei ministri indichi le specifiche motivazioni per cui essa non è stata raggiunta - Ricorso della Regione Umbria – Asserita violazione dell'obbligo posto dal legislatore delegante - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5, 7, e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 , impugnati dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 76 e 114 della Costituzione, in quanto la relazione approvata dal Consiglio dei ministri, conformemente a quanto richiesto dalla legge delega (art. 2, l. n. 42 del 2009), dà conto dell'impossibilità di raggiungere l'intesa, a causa delle «forti perplessità sulla costituzionalità del provvedimento» manifestate da Regioni ed enti locali; sicché è da

escludere che il legislatore delegato abbia trasgredito all'obbligo, impostogli dalla legge delega, di collaborare lealmente con il sistema regionale e delle autonomie locali, al fine di giungere ad un testo il più possibile condiviso: l'obbligo di cooperare non significa affatto obbligo di astenersi dal provvedere, quando la cooperazione non ha più margini di successo sul nucleo fondante ed essenziale del provvedimento in questione, affidato alla competenza del legislatore delegato.

*15) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di “grave dissesto finanziario” – Rinvio espresso della norma impugnata all’art. 2, comma 77, della legge n. 191 del 2009, che definisce il campo applicativo del decreto legislativo impugnato e stabilisce in quali casi la Regione sia tenuta ad elaborare un piano di rientro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria – Asserita abrogazione della legge delega ad opera della legge n. 191 del 2009 - Asserita violazione del principio della certezza del diritto – Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 – disposizione che descrive una fattispecie di «grave dissesto finanziario» in materia sanitaria – impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento all’art. 76 della Costituzione ed al principio della certezza del diritto, in quanto la legge delega n. 42 del 2009 sarebbe stata parzialmente abrogata, e comunque modificata, dalla legge n. 191 del 2009 (art. 2, commi 77 e seguenti), ovvero dal testo normativo cui la norma impugnata rinvia espressamente per definire il proprio campo applicativo e inoltre perché la legge n. 191 del 2009 avrebbe direttamente formulato previsioni sovrapponibili all’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, introducendo in tal modo una revoca parziale della delega originariamente conferita. L’art. 2 della legge n. 191 del 2009 non si pone in linea di collisione con la legge delega e con la norma impugnata, ma definisce i presupposti di applicabilità di quest’ultima, perché stabilisce in quali casi la Regione sia tenuta ad elaborare un piano di rientro e le condizioni in presenza delle quali il Governo possa procedere a nominare il Presidente della Giunta commissario *ad acta* per l’attuazione del piano. La norma impugnata ne recepisce il contenuto; la circostanza che l’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 operi un costante rinvio all’art. 2 della legge n. 191 del 2009 dimostra che tra i due assetti normativi non vi è conflitto, ma continuità. Alla luce del rapporto di integrazione tra le norme in questione, e comunque della alterità dei piani su cui esse intervengono, deve escludersi, pertanto, che si sia verificata l’eventualità prospettata dalle regioni ricorrenti.

*16) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di “grave dissesto finanziario” - Rinvio espresso della norma impugnata all’art. 2, comma 77, della legge n. 191 del 2009, che definisce il campo applicativo del decreto legislativo impugnato e stabilisce in quali casi la Regione sia tenuta ad elaborare un piano di rientro - Ricorso della Regione Calabria - Asserita abrogazione della legge delega ad opera della legge n. 191 del 2009 - Insussistenza - Non*

*fondatezza della questione.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 – disposizione che descrive una fattispecie di «grave dissesto finanziario» in materia sanitaria – impugnato dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto la legge delega n. 42 del 2009 sarebbe stata parzialmente abrogata, e comunque modificata, dalla legge n. 191 del 2009 (art. 2, commi 77 e seguenti), ovvero dal testo normativo cui la norma impugnata rinvia espressamente per definire il proprio campo applicativo e inoltre perché la legge n. 191 del 2009 avrebbe direttamente formulato previsioni sovrapponibili all'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, introducendo in tal modo una revoca parziale della delega originariamente conferita. L'art. 2 della legge n. 191 del 2009 non si pone in linea di collisione con la legge delega e con la norma impugnata, ma definisce i presupposti di applicabilità di quest'ultima, perché stabilisce in quali casi la Regione sia tenuta ad elaborare un piano di rientro e le condizioni in presenza delle quali il Governo possa procedere a nominare il Presidente della Giunta commissario *ad acta* per l'attuazione del piano. La norma impugnata ne recepisce il contenuto; la circostanza che l'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 operi un costante rinvio all'art. 2 della legge n. 191 del 2009 dimostra che tra i due assetti normativi non vi è conflitto, ma continuità. Alla luce del rapporto di integrazione tra le norme in questione, e comunque della alterità dei piani su cui esse intervengono, deve escludersi, pertanto, che si sia verificata l'eventualità prospettata dalle regioni ricorrenti.

*17) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di “grave dissesto finanziario” - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Calabria – Asserito contrasto con il principio e criterio direttivo posto dall'art. 17 della legge delega secondo cui tra i casi di grave violazione di legge di cui all'art. 126, primo comma, Cost., rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (in tema di meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed Enti locali), impugnato dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per ritenuto eccesso di delega, rispetto a quanto consentito dall'art. 17, lettera e), della legge n. 42 del 2009, poiché invece la delega consente l'introduzione di meccanismi automatici sanzionatori degli “organi di governo” delle Regioni: ciò è indiscutibile, posto che tali misure scattano «nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione», oltre che agli enti locali.

*18) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di “grave dissesto finanziario” - Ricorso della Regione Lazio – Asserita sovrapposizione del legislatore alla valutazione di esclusiva competenza del Capo dello Stato, in*

*ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali per procedere alla rimozione e allo scioglimento sanzionatorio - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza – Peculiare posizione dello Stato nell'ambito della forma di stato regionale, quale responsabile dell'indirizzo politico generale e garante dell'istanza unitaria giuridica ed economica, non solo nel senso dell'unità territoriale ma anche nel senso della coesione dell'armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l'assetto costituzionale della Repubblica - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di “grave dissesto finanziario”, impugnato dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 120, 121, 122, 123 e 126 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione. La norma impugnata rafforza (e comunque è coerente con) il profilo di legalità che l'art. 126 Cost. pone a presidio dell'autonomia regionale, che rimane garantita dalla previsione che il potere di scioglimento e di rimozione non possa venire attivato, se non innanzi alla violazione di un puntuale precetto normativo, legittimamente imposto alla Regione; peraltro, l'articolazione della più ampia fattispecie di inosservanza delle leggi di coordinamento della finanza pubblica in una maggiormente dettagliata ipotesi di “grave dissesto finanziario” sviluppa, con coerenza, un principio espresso dall'art. 126 Cost., a vantaggio dell'autonomia costituzionale delle Regioni.

Sul potere sanzionatorio, v. citata sentenza n. 50 del 1959.

Sul coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004.

Sull'attribuzione allo Stato del compito di assicurarne il pieno soddisfacimento di tutelare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, v. citata sentenza n. 274 del 2003.

In tema di potere sanzionatorio introdotto per mezzo della legge ordinaria, in coerenza con l'art. 126 Cost., v. citata sentenza n. 229 del 1989.

*19) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di “grave dissesto finanziario” - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria – Asserita carenza di indicazione di “fatti specifici e puntuali” così gravi da poter giustificare l'attivazione del rimedio straordinario - Insussistenza - Peculiare posizione dello Stato nell'ambito della forma di stato regionale, quale responsabile dell'indirizzo politico generale e garante dell'istanza unitaria giuridica ed economica, non solo nel senso dell'unità territoriale ma anche nel senso della coesione dell'armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l'assetto costituzionale della Repubblica - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di “grave dissesto



finanziario”, impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento all’art. 126 della Costituzione, poiché essi non descriverebbero “fatti specifici e puntuali” così gravi da poter giustificare l’attivazione del rimedio straordinario, in quanto invece la norma impugnata rafforza (e comunque è coerente con) il profilo di legalità che l’art. 126 Cost. pone a presidio dell’autonomia regionale, che rimane garantita dalla previsione che il potere di scioglimento e di rimozione non possa venire attivato, se non innanzi alla violazione di un puntuale precetto normativo legittimamente imposto alla Regione.

*20) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di “grave dissesto finanziario” - Ricorso della Regione Campania - Asserita lesione del quadro costituzionale per effetto dell’ “autoqualificazione” legislativa del grave dissesto finanziario quale grave violazione di legge ai sensi dell’art. 126 Cost. - Insussistenza – Peculiare posizione dello Stato nell’ambito della forma di stato regionale, quale responsabile dell’indirizzo politico generale e garante dell’istanza unitaria giuridica ed economica, non solo nel senso dell’unità territoriale ma anche nel senso della coesione dell’armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l’assetto costituzionale della Repubblica - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di “grave dissesto finanziario”, impugnato dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 122 e 126 della Costituzione avendo il legislatore proceduto ad “autoqualificare” il grave dissesto finanziario quale grave violazione di legge ai sensi dell’art. 126 Cost.; infatti la norma impugnata rafforza (e comunque è coerente con) il profilo di legalità che l’art. 126 Cost. pone a presidio dell’autonomia regionale che rimane garantita dalla previsione che il potere di scioglimento e di rimozione non possa venire attivato, se non innanzi alla violazione di un puntuale precetto normativo legittimamente imposto alla Regione.

*21) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di “grave dissesto finanziario” – Previsione che il Presidente della Giunta sia nominato commissario ad acta del Governo, quando la Regione, in settori diversi da quello sanitario, non abbia garantito l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi di servizio - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria – Asserita carenza delle condizioni giustificatrici dell’esercizio del potere sostitutivo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 149 del 2011 – la quale prevede che il Presidente della Giunta sia nominato commissario *ad acta* del Governo, quando la Regione, in settori diversi da quello sanitario, non abbia garantito l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi

di servizio –, impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento all’art. 120 della Costituzione. Difatti, le ricorrenti appuntano la propria attenzione proprio su detti obiettivi, che non sarebbero tali da giustificare l’esercizio del potere sostitutivo, ma la norma impugnata può e deve essere interpretata nel senso, costituzionalmente conforme, secondo cui essa giustifica il potere sostitutivo previsto dall’art. 120 Cost., solo se il mancato conseguimento dell’obiettivo di servizio abbia, o possa compromettere, i livelli essenziali delle prestazioni: questi ultimi rimangono, perciò, l’esclusivo punto di riferimento, al quale calibrare gli effetti dell’inerzia regionale.

*22) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria – Asserito contrasto con la legge delega - Insussistenza – Possibilità di automatismi sanzionatori anche nei confronti degli organi di governo e amministrativi della Regione - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 – il quale prevede che al verificarsi del grave dissesto finanziario si estendano ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti le sanzioni in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, ai direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell’assessorato regionale competente –, impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna e dall’Umbria in riferimento all’art. 76 della Costituzione. Difatti la legge delega consente al Governo di disciplinare automatismi sanzionatori anche nei confronti degli organi di governo e amministrativi della Regione, che è appunto quanto si è realizzato con la norma impugnata.

*23) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - Ricorso della Regione Lazio - Asserito contrasto con la legge delega che subordinerebbe il meccanismo sanzionatorio al compimento di “attività” - Insussistenza – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 – il quale prevede che al verificarsi del grave dissesto finanziario si estendano ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti le sanzioni in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, ai direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell’assessorato regionale competente –, impugnato dalla Regione Lazio in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dato che la ricorrente rileva che la delega subordinerebbe il meccanismo sanzionatorio al compimento di “attività”, mentre la norma delegata lo comminerebbe a prescindere da tale requisito. Infatti, il

grave dissesto finanziario è il frutto conclusivo di atti e di omissioni illegittime, e questo rilievo basta a dar conto della infondatezza della censura.

*24) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici – Decadenza automatica dei direttori regionali, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente e dei revisori dei conti - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria – Asserita violazione della potestà legislativa regionale - Insussistenza - Grave inadempienza che giustifica la prevalenza di un principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 – che prevede, al verificarsi del grave dissesto finanziario, la decadenza automatica dei direttori regionali, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, e dei revisori dei conti –, impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Infatti, quando una Regione viola gravemente e sistematicamente gli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica, come nel caso che conduce alla nomina del commissario *ad acta*, allora essa patisce una contrazione della propria sfera di autonomia, a favore di misure introdotte per sanzionare tali inadempimenti da parte dello Stato; queste misure, benché mirate e specifiche, appartengono all'ambito dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, e sono perciò legittimamente adottabili dal legislatore statale, come è accaduto nel caso di specie.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 155 del 2011.

In tema di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004.

In tema di potestà organizzativa legislativa delle Regioni, v. citata sentenza 233 del 2006.

*25) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - Decadenza automatica dei direttori regionali, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente e dei revisori dei conti - Ricorso della Regione Lazio - Asserita lesione dell'autonomia statutaria e violazione della potestà legislativa regionale – Insussistenza – Grave inadempienza che giustifica la prevalenza di un principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 – che prevede, al verificarsi del grave dissesto finanziario, la decadenza automatica dei direttori regionali, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, e dei

revisori dei conti –, impugnato dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 123 della Costituzione. Premesso che la norma censurata ha un campo applicativo del tutto sottratto ai rigorosi presupposti enunciati dall'art. 126 Cost., ed estraneo all'autonomia assegnata dall'art. 123 Cost. allo statuto regionale, deve ritenersi che quando una Regione viola gravemente e sistematicamente gli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica, come nel caso che conduce alla nomina del commissario *ad acta*, allora essa patisce una contrazione della propria sfera di autonomia, a favore di misure introdotte per sanzionare tali inadempimenti da parte dello Stato; queste misure, benché mirate e specifiche, appartengono all'ambito dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, e sono perciò legittimamente adottabili dal legislatore statale, come è accaduto nel caso di specie.

*26) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Potere di verifica da parte dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile di Regioni ed enti, che, per effetto del d.l. n. 174 del 2012, è preliminare al controllo della Corte dei conti - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trento – Asserita contraddittorietà e irrazionalità - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, nel testo introdotto dall'art. 1-*bis*, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012 (come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012) – che estende il potere di verifica sulla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche «anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», ove emergano «indicatori» di squilibrio finanziario, ed è stato costruito al fine della immediata comunicazione dei dati acquisiti alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio –, impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, va coordinata con l'art. 14 della legge n. 196 del 2009 in tema di controllo e monitoraggio dei conti pubblici, avendo lo scopo di allargare il potere di vigilanza dello Stato fino all'impiego dei servizi ispettivi di finanza pubblica con un più penetrante potere generale di accesso agli uffici regionali, che trova poi il proprio sbocco naturale nell'attivazione delle attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti: in tal modo la disposizione si sottrae al profilo di manifesta contraddittorietà ed irrazionalità per il quale è stata denunciata.

*27) Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale – Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Sanzioni applicabili a Regioni ed enti locali, in caso di inosservanza del patto di stabilità interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza – Ricorso della Regione Lazio – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria – Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della finanza pubblica – Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012 – che disciplina gli effetti conseguenti alla mancata osservanza del patto di stabilità interno da parte della Regione e degli enti locali, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza –, impugnato dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, in quanto Regioni ed enti locali sono tenuti a concorrere alle manovre volte al risanamento dei conti pubblici, anche al fine di garantire l'osservanza degli obblighi assunti in sede europea; né le inevitabili limitazioni, in via indiretta, all'autonomia finanziaria e organizzativa regionale e locale che ne discendono possono dirsi esorbitare dai limiti di un principio di coordinamento della finanza pubblica, tanto più che i margini costituzionalmente tutelati dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione si riducono, quando essa ha trasgredito agli obblighi legittimamente imposti dalla legislazione dello Stato, al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata, come nel caso su cui interviene la disposizione censurata: essa non è fonte di obblighi direttamente applicabili alle Regioni, ma piuttosto di sanzioni cagionate proprio dalla violazione pregressa del patto di stabilità interno da parte della Regione. Posto che esso non è stato rispettato, rientra senza dubbio nei limiti, resi più ampi, del coordinamento della finanza pubblica un insieme di misure stringenti, divenute necessarie proprio a causa dell'inadempimento regionale, e che ben avrebbero potuto essere evitate se fosse stato osservato il patto di stabilità.

Sul concorso delle Regioni alle manovre volte al risanamento dei conti pubblici, v. citata sentenza n. 36 del 2004.

Circa i maggiori margini di riduzione derivanti da obblighi imposti dalla legislazione statale al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata, v. citata sentenza n. 155 del 2011.

...

#### **SENTENZA N. 220**

*1) Appalti pubblici – Codice dei contratti pubblici - Obbligo per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di affidamento dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle unioni dei Comuni, ad un'unica centrale di committenza - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia – Asserita violazione, prospettata in via subordinata, delle competenze statutarie in tema di ordinamento degli enti locali e di finanza locale – Insussistenza - Obbligo di adeguamento per le Regioni speciali senza una immediata cogenza delle norme del codice degli appalti – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 1-bis, 51 e 54 dello statuto di autonomia e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, in quanto prevede l'obbligo, per i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di affidamento dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle unioni dei Comuni, ad un'unica centrale di committenza. Infatti, tale obbligo non è immediatamente cogente per le Regioni ad autonomia speciale, che sono tenute soltanto

ad adeguare la propria legislazione in materia di contratti pubblici secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

*2) Enti locali - Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che “la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all’articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni” - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d’Aosta – Asserita violazione delle attribuzioni regionali – Insussistenza – Disposizione che non si applica alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 22, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, impugnato dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 e 54 dello statuto friuliano, 3, primo comma, lett. a) e b), dello statuto sardo, 2, primo comma, lett. b), 3, primo comma, lett. f), e 4 dello statuto valdostano, nonché agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., in quanto prevede che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione debba essere a titolo esclusivamente onorifico e non possa essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. La censurata disposizione, infatti, non si applica alle Regioni ad autonomia speciale, le quali concordano con lo Stato le modalità del loro concorso agli obiettivi della finanza pubblica.

...

## **SENTENZA N. 225**

*Impiego pubblico - Determinazione del valore dei buoni pasto attribuiti al personale nella misura di 7 euro - Previsione che i risparmi derivanti costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio, e che tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita violazione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Componente del trattamento retributivo riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 7, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), – che determinano il valore dei buoni pasto attribuiti al personale nella misura di 7 euro, prevedendo che i risparmi derivanti costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio, e che tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa –, impugnato dalla

Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 3, primo comma, lettera a), e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli artt. 117 e 119 della Costituzione, poiché la disposizione denunciata è riconducibile alla materia ordinamento civile di competenza esclusiva statale nonché a quella concorrente di coordinamento della finanza pubblica.

Sulla riconducibilità della disciplina dei buoni pasto nella materia “ordinamento civile”, v. citata sentenza n. 77 del 2011.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 36 del 2013, n. 290 e 215 del 2012.

...

## SENTENZA N. 229

*1) Partecipazioni pubbliche – Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all’attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre il numero in vista della riduzione delle spese – Previsione che esclude l’applicazione delle predette disposizioni solo “qualora per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l’amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato” – Previsione secondo cui, come regola, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di acquisire i servizi strumentali alle proprie attività sul mercato secondo le procedure concorrenziali - Previsione che, a partire dal 1 gennaio 2014, il ricorso agli affidamenti diretti sia limitato solo a favore di società a capitale interamente pubblico - Ricorsi delle Regioni Campania, Sardegna e Puglia – Ritenuta riproduzione di una disciplina sui servizi pubblici locali, già espunta dall’ordinamento a seguito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 e della sentenza n. 199 del 2012 - Asserita lesione delle competenze costituzionali e statutarie delle Regioni nella materia dei servizi pubblici, nonché delle competenze regolamentari ed amministrative degli enti locali nella medesima materia – Insussistenza – Erroneità del presupposto interpretativo - Disposizioni che sono rivolte alle società pubbliche strumentali e che non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, incluse le società che gestiscono servizi pubblici locali - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, dei commi 1, 2, 3, 7, 8 dell’art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, sollevate dalle Regioni Campania, Sardegna e Puglia, in riferimento agli artt. 75 e 136 Cost. Le censure muovono da un presupposto interpretativo erroneo, che è quello dell’applicabilità delle norme in esame in riferimento ai servizi pubblici locali. Tale presupposto non solo è contraddetto espressamente dal citato comma 3, ma viene anche smentito da una lettura sistematica delle disposizioni dell’art. 4, le quali più volte fanno riferimento a società controllate che svolgono servizi in favore delle pubbliche amministrazioni, che sono “strumentali” all’attività delle medesime. Considerato che le disposizioni censurate hanno un ambito di applicazione diverso da quello delle disposizioni

oggetto del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 e della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 199 del 2012 e, dunque, non sono riproduttive né delle disposizioni abrogate con il referendum, né delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con la citata sentenza n. 199 del 2012, non sussiste alcuna lesione né del giudicato costituzionale, né della volontà popolare espressa tramite il referendum.

*2) Partecipazioni pubbliche – Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre il numero in vista della riduzione delle spese – Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e dalla Regione siciliana – Asserita lesione delle prerogative delle autonomie speciali – Insussistenza – Disposizioni che non si applicano alle medesime, in virtù dell'operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, 3-sexies, 8 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, sollevate dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), agli artt. 3, comma 1, lettere a), b) e g), e 4, comma 1, lettere f) e g), 7 ed 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), agli artt. 14, lettere o) e p), 15 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed agli artt. 75, 117, secondo e terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 136 Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Infatti, le disposizioni censurate, non si applicano alle Regioni ad autonomia speciale in virtù dell'operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis del medesimo d.l. n. 96 del 2012.

Sull'operatività della clausola di salvaguardia, v. le citate sentenze nn.193/2012, 241/2012, 178/2012 e 64/2012.

*3) Partecipazioni pubbliche – Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre il numero in vista della riduzione delle spese – Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di*



*mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società - Ricorsi delle Regioni Lazio, Veneto e Puglia – Asserita violazione delle attribuzioni costituzionali e statutarie degli enti locali – Insussistenza – Disposizioni adottate nell'esercizio della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies, ed 8 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevate dalle Regioni Lazio Veneto e Puglia, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, comma sesto, e 118 Cost., in quanto il riordino delle società pubbliche strumentali, al fine di ridurre il numero in vista della riduzione delle spese, lederebbe la competenza regionale in tema di ordinamento degli enti locali. Le norme impugnate hanno evidente attinenza con i profili organizzativi di detti enti, posto che esse coinvolgono le modalità con cui questi perseguono, quand'anche nelle forme del diritto privato, le proprie finalità istituzionali. Tuttavia, posto che le società controllate sulle quali incide la normativa impugnata svolgono attività strumentali alle finalità istituzionali delle amministrazioni degli enti locali, strettamente connesse con le previsioni contenute nel testo unico degli enti locali, legittimamente su di esse è intervenuto il legislatore statale, al quale spetta disciplinare i profili organizzativi concernenti l'ordinamento degli enti locali.

*4) Partecipazioni pubbliche – Società pubbliche strumentali - Determinazione del numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione delle società pubbliche di cui al comma 1 e delle società a totale partecipazione pubblica – Definizione delle modalità di composizione dei predetti consigli e delle funzioni dei componenti - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sardegna – Asserita violazione delle attribuzioni legislative regionali - Insussistenza – Disciplina riconducibile alla materia dell'ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 4 e 5 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, sollevate dalle Regioni Veneto e Sardegna in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 6 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nella parte in cui determinano il numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione delle società pubbliche di cui al comma 1 e delle società a totale partecipazione pubblica, individuando anche le modalità di composizione dei predetti consigli e le funzioni dei componenti. Una volta, infatti, che la Regione abbia esercitato la sua autonomia organizzativa, operando la scelta fra i vari moduli organizzativi possibili per lo svolgimento dei servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali in favore dell'affidamento diretto a società pubbliche, essa ha anche accettato di rispettare lo speciale statuto che contraddistingue tali società, il quale, pur connotato da rilevanti profili di matrice pubblicistica, è comunque riconducibile, in termini generali, al modello societario privatistico che ha radice nel codice civile. La disciplina puntuale delle modalità di composizione dei consigli di amministrazione di tali società, nonché l'individuazione del numero e delle funzioni dei componenti deve, pertanto, essere ricondotta alla materia dell' "ordinamento civile", di competenza esclusiva del legislatore statale.

V. la citata sentenza n. 326/2008.

*5) Partecipazioni pubbliche – Società pubbliche strumentali - Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti e del loro trattamento economico, nonché delle forme di responsabilità degli amministratori e dirigenti - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sardegna - Asserita violazione delle attribuzioni legislative regionali - Insussistenza – Disciplina riconducibile alla materia dell’ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, promosse dalle Regioni a Veneto e Sardegna in riferimento all’art. 117, terzo comma, e agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 6 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). Tali norme, che disciplinano aspetti rilevanti del regime speciale che contraddistingue le società pubbliche strumentali – inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti ed al loro trattamento economico, nonché alle forme di responsabilità degli amministratori e dirigenti – perseguono evidentemente l’obiettivo del contenimento della spesa in ordine ad un rilevante aggregato della stessa, qual è quello relativo al comparto del personale, recando, pertanto, principi di coordinamento della finanza pubblica. Dal punto di vista dell’oggetto, devono, pertanto, ricondursi alla materia dell’ “ordinamento civile”, di competenza esclusiva del legislatore statale.

*6) Partecipazioni pubbliche – Società pubbliche strumentali - Acquisizione sul mercato di beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal codice dei contratti pubblici - Ricorsi delle Regioni Veneto, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione delle attribuzioni legislative regionali - Insussistenza – Disciplina riconducibile alla materia della tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, promosse dalle Regioni Veneto, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia in riferimento all’art. 117, 118 e 119 Cost., nonché in relazione all’art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). La norma impugnata infatti, disponendo che, dal 1° gennaio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 «acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo», obbedisce alla finalità, dichiarata dallo stesso legislatore, di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori sul territorio nazionale e va quindi ricondotta alla materia della “tutela della concorrenza” di competenza esclusiva del legislatore statale.

*7) Partecipazioni pubbliche – Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all’attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre il numero in vista della riduzione delle spese –*

*Individuazione delle società cui non si applica la disciplina –Ricorso della Regione Veneto - Mancato coinvolgimento delle Regioni – Asserita lesione del principio di leale collaborazione – Insussistenza – Principio che non pertiene alla funzione legislativa - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 3 e 13 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., in quanto, nell'individuazione delle società cui non trova applicazione l'art. 4, non sarebbe stato previsto alcun coinvolgimento delle Regioni neppure mediante l'intervento della Conferenza unificata Stato-Regioni. Ed, infatti, da un lato, il parametro di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. si rivela inconferente in relazione alle censure proposte, dall'altro, riguardo alla pretesa lesione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., più volte la Corte ha affermato che tale principio non può essere invocato con riguardo alla funzione legislativa, non essendo l'esercizio della predetta funzione soggetto alle procedure di leale collaborazione.

V. le citate sentenze nn. 63/2013, 100/2010, 225/2009.

...

#### **SENTENZA N. 236**

*1) Enti locali – Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia – Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione – Insussistenza – Applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 24-bis, che rimette l'applicazione delle norme introdotte dal decreto alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite –, sollevate, in riferimento agli articoli 4 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; difatti, la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012 rimette l'applicazione delle norme introdotte dal medesimo decreto alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 178 del 2012 e n. 145 del 2008.

*2) Enti locali – Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Ricorso della Regione Sardegna – Asserita lesione della competenza legislativa esclusiva nelle materie dell'ordinamento degli uffici e*

*degli enti amministrativi della Regione, dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni e delle biblioteche e musei di enti locali - Insussistenza – Applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 24-bis, che rimette l'applicazione delle norme introdotte dal decreto alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna; difatti, la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012 rimette l'applicazione delle norme introdotte dal decreto alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 178 del 2012 e n. 145 del 2008.

*3) Regioni (in genere) - Enti locali - Previsione che “Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., o funzioni amministrative spettanti a Comuni, province e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione” - Ricorsi delle Regioni Lazio e Veneto - Asserita lesione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale – Asserita violazione dell'autonomia statutaria – Insussistenza – Erroneo presupposto interpretativo circa l'ambito applicativo della disposizione censurata, che non concerne l'organizzazione e le funzioni delle Regioni - Non fondatezza della questione.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – il quale, nel dichiarato intento di realizzare il contenimento della spesa e il corrispondente conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce che «Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p) Cost., o funzioni amministrative spettanti a Comuni, province e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione» –, sollevate dalla regione Lazio e Veneto in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 123 della Costituzione, poiché, mentre la principale delle censure svolte nei ricorsi in esame riguarda la violazione della competenza legislativa residuale delle Regioni in ordine alla materia «organizzazione amministrativa della Regione e degli enti pubblici regionali» rientrante nella competenza residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, comma quarto, Cost., la disposizione in esame individua un criterio funzionale per circoscriverne l'ambito di applicazione rivolgendosi solo ai soggetti – enti, agenzie e organismi comunque denominati – che operano nell'ambito di Comuni, Province e Città metropolitane, con esclusione degli enti strumentali delle Regioni dall'ambito di applicazione della norma; per lo stesso motivo, non è

fondata la censura proposta in relazione alla violazione dell'art. 123 Cost., che rimette alla potestà statutaria la determinazione dei principi fondamentali dell'organizzazione regionale (nei limiti dei principi fondamentali).

*4) Enti locali – Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Ricorsi delle Regioni Lazio e Veneto – Asserita violazione della potestà regolamentare degli enti locali - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali – Insussistenza – Norma espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – il quale, nel dichiarato intento di realizzare il contenimento della spesa e il corrispondente conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce che «Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., o funzioni amministrative spettanti a Comuni, province e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione» –, sollevate in riferimento agli articoli 117, sesto comma, e 119 della Costituzione, poiché, le disposizioni denunciate costituiscono espressione di principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica per la chiara finalità di riduzione della spesa e per la proporzionalità dell'intervento rispetto al fine che il legislatore statale intende perseguire, con un ampio coinvolgimento anche delle autonomie locali nell'individuare le modalità della riduzione dei costi degli enti strumentali mediante lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Sulla legittimazione delle Regioni a denunciare l'illegittimità costituzionale di una legge statale anche per violazione delle competenze proprie degli Enti locali, v. citate sentenze n. 298 del 2009, n. 169 del 2007, n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004.

Sulla legittimazione del legislatore statale ad imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali, v. citate sentenze n. 182 del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010.

Sulla legittimità dei vincoli finanziari imposti dalla legislazione statale in relazione all'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa», v. citate sentenze n. 182 del 2011, n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007.

*5) Enti locali – Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite – Esclusione delle aziende speciali, degli enti e delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione della potestà legislativa in materia di organizzazione*

*regionale – Insussistenza - Disposizione che non concerne l'organizzazione e le funzioni delle Regioni - Non fondatezza della questione.*

Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1 *bis*, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – il quale impedirebbe il contenimento della spesa pubblica per il tramite della soppressione o dell'accorpamento o comunque della riduzione degli oneri finanziari di aziende speciali o di enti (o istituzioni) che gestiscano servizi socio-assistenziali, educativi e culturali –, impugnato dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto gli enti strumentali delle Regioni sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1, che invece si rivolge solo a enti, agenzie e organismi comunque denominati che svolgono funzioni amministrative – fondamentali o conferite – di Comuni, Province e Città metropolitane.

*6) Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite – Previsione di una procedura concertata per la ricognizione di tutti gli “enti, agenzie e organismi” e per la definizione, mediante intesa, da adottarsi in sede di Conferenza unificata, dei “criteri e della tempistica” per l'attuazione della norma - Ricorso della Regione Lazio – Asserita lesione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Insussistenza – Norme che si rivolgono esclusivamente a soggetti che svolgono funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, non lesive di prerogative regionali - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, impugnato dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, comma 3, e 119 Cost., nella parte in cui prevede una procedura concertata per la ricognizione di tutti gli «enti, agenzie e organismi» e per la definizione, mediante intesa, da adottarsi in sede di Conferenza unificata, dei «criteri e della tempistica» per l'attuazione della norma. Le disposizioni denunciate si rivolgono esclusivamente ad enti, agenzie e organismi comunque denominati che svolgono funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, sicché le stesse non ledono alcuna prerogativa organizzativa o finanziaria regionale; piuttosto le citate disposizioni, in funzione dell'obiettivo di riduzione della spesa corrente per il funzionamento degli enti strumentali degli enti locali, si limitano a individuare un procedimento che vede il più ampio coinvolgimento delle autonomie locali, oltre che delle stesse Regioni, mediante il meccanismo dell'intesa in sede di conferenza unificata, per stabilire concretamente le modalità con le quali deve essere raggiunto l'obiettivo prefissato di riduzione di spesa, senza introdurre in modo esaustivo e puntuale strumenti o modalità per il perseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario o limiti puntuali a singole voci di spesa degli enti locali, con salvaguardia dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 182 del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010.

*7) Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite – Previsione che «ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti,*

*agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni» - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria – Insussistenza - Norma espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, comma 3, e 119 Cost., nella parte in cui prevede che: «Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni». La disposizione impugnata costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma terzo, Cost.) ed è pertanto ascrivibile a tale titolo alla competenza legislativa concorrente dello Stato; donde l'eventuale impatto di essa sull'autonomia finanziaria (119 Cost.) ed organizzativa (117, comma quarto, e 118 Cost.) delle Regioni si traduce in una circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale.

In senso analogo, sul rilievo “di fatto” della disposizione denunciata come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale, v. citate sentenze n. 40 del 2010, n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004.

*8) Enti locali – Divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118 Cost. - Ricorso della Regione Veneto - Asserite invasioni in una materia riservata alla potestà legislativa regionale, interferenza con l'autonomia amministrativa e finanziaria degli Enti locali, interferenza con il potere di conferire funzioni amministrative agli Enti locali - Insussistenza – Divieto che opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20 per cento dei costi relativi al loro funzionamento - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.*

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui vieta agli Enti locali di istituire enti, agenzie o organismi che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 Cost., impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo e quarto, 118 e 119 della Costituzione. La norma impugnata deve essere interpretata nel senso che il divieto di istituire nuovi enti strumentali opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20 per cento dei costi relativi al loro funzionamento, vale a dire che, se, complessivamente, le spese per «enti, agenzie e organismi comunque denominati» di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 9, resta al di sotto dell'80 per cento dei precedenti oneri finanziari, non opera il divieto di cui al comma 6. Una siffatta interpretazione, costituzionalmente orientata, si rende necessaria anche per consentire agli enti locali di dare attuazione al comma 1 mediante l'accorpamento degli enti strumentali che

svolgono funzioni fondamentali o conferite; in tal modo gli enti locali potranno procedere all'accorpamento degli enti strumentali esistenti anche mediante l'istituzione di un nuovo soggetto, purché sia rispettato l'obiettivo di riduzione complessiva dei costi.

...

### SENTENZA N. 239

*Procedimento amministrativo - Mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti alle funzioni previste da specifiche disposizioni di legge in materia di energia e di espropriazione per pubblica utilità - Procedimento per il superamento dell'inerzia - Rimessione alla presidenza del consiglio dei ministri che provvede con la partecipazione della regione interessata - Ricorso della Regione Basilicata - Asserita compressione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Previsione volta al superamento di condotta meramente passiva che si traduca nell'assenza di ogni forma di collaborazione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.*

Non é fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134), impugnato dalla Regione Basilicata in riferimento all'art. 117 Cost. ed al principio di leale collaborazione, e concernente la mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti alle funzioni previste da specifiche disposizioni di legge in materia di energia e di espropriazione per pubblica utilità, nonché il procedimento per il superamento della conseguente inerzia. In particolare, la disposizione censurata prevede la rimessione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale decide in merito con la partecipazione della Regione interessata, soltanto nel caso di «ulteriore inerzia» delle amministrazioni regionali, a seguito dell'invito rivolto alle medesime di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. Ciò peraltro può avvenire soltanto se le amministrazioni regionali abbiano tenuto una condotta meramente passiva, che si traduce nell'assenza di ogni forma di collaborazione, creando un vero e proprio blocco procedimentale con indubbio pregiudizio per il principio di leale collaborazione e per il buon andamento dell'azione amministrativa, come, per l'appunto, nei casi previsti dalla disposizione censurata di «mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa comunque denominati», «di mancata definizione dell'intesa» e «di mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali dei termini per l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di propria competenza».

Sulla struttura necessariamente bilaterale delle intese forti, v. le citate sentenze nn. 33/2011, 165/2011, 121/2010, 24/2007, 339/2005, 383/2005.

Sulla illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedono una decisione unilaterale nel caso in cui è richiesta un'intesa forte, v. le citate sentenze nn. 179/2012 e 39/2013.



**SENTENZA N. 273**

*1) Finanza regionale – Trasporto pubblico locale – Istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina - Ricorso della Regione Veneto – Asserita violazione della competenza legislativa residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale – Asserita violazione della autonomia finanziaria regionale - Insussistenza – Perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009 e del decreto legislativo n. 68 del 2011 e conseguente impossibilità di applicare gli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previsti dalla Costituzione – Imperiose necessità sociali, indotte anche dalla grave crisi economica nazionale e internazionale - Non fondatezza delle questioni – Assorbimento dell'istanza di sospensione.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 16-bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012) che istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. Infatti, nella perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009, che non può non tradursi in incompiuta attuazione dell'art. 119 Cost., l'intervento dello Stato è ammissibile nei casi in cui, come quello di specie, esso risponda all'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa, pur se limitativo della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia del trasporto pubblico locale, allo scopo, appunto, di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa.

Sui criteri per individuare la materia alla quale ricondurre la disciplina oggetto di ricorsi in via di azione relativi al riparto delle rispettive competenze, v. citate sentenze n. 10 del 2010 e n. 322 del 2009.

Sulla potestà legislativa regionale residuale in materia di trasporto pubblico locale, v. citate sentenze n. 142 del 2008, n. 452 del 2007, n. 80 del 2006, n. 222 del 2005.

In tema di fondi statali vincolati totalmente o parzialmente riconducibili al «trasporto pubblico locale», v. citata sentenza n. 222 del 2005.

Sulla legittimità di interventi dello Stato analoghi nella perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale, v. citate sentenze n. 232 del 2011 e n. 121 del 2010.

In riferimento a norme istitutive di fondi analoghi, v. citate sentenze n. 451 del 2006; n. 107 del 2005; n. 423, n. 320, n. 49 e n. 16 del 2004.

*2) Finanza regionale – Trasporto pubblico locale – Istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina – Mancata previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai*

*fini dell'adozione del decreto governativo di determinazione dell'aliquota di compartecipazione al gettito delle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina - Ricorso della Regione Veneto – Asserita violazione del principio di leale collaborazione – Insussistenza - Non fondatezza della questione – Assorbimento dell'istanza di sospensione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, comma 1, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012) impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 120 Cost. ed al principio di leale collaborazione, in quanto non prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione al gettito dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. Ancorché il legislatore utilizzi il termine «compartecipazione», nella richiamata disciplina del fondo prevista dall'impugnato comma 1, non si riscontra una compartecipazione delle Regioni al gettito di tributi erariali riferibile ai territori regionali ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost., quanto piuttosto una “compartecipazione” al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina da parte del fondo istituito nel bilancio dello Stato; consegue che l'impugnato comma 1 non è lesivo del principio di leale collaborazione, posta l'evidente sussistenza della competenza statale a disciplinare il fondo nei termini suddetti, che non incide su alcuna competenza della Regione e rende pertanto inapplicabile, nella specie, l'invocato principio di leale collaborazione.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 297 del 2012.

*3) Finanza regionale – Trasporto pubblico locale – Istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario – Previsione che con decreto ministeriale, da emanare sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, siano ripartite le risorse del fondo istituito, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi adottato da ciascuna Regione - Mancata previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata - Ricorso della Regione Veneto – Asserita violazione del principio di leale collaborazione – Insussistenza – Mera applicazione ed esecuzione di criteri già stabiliti previa intesa - Non fondatezza della questione – Assorbimento dell'istanza di sospensione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, comma 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012) impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 120 Cost. ed al principio di leale collaborazione, in quanto prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, siano ripartite le risorse del fondo istituito, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi adottato da ciascuna Regione ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Infatti, la disposizione impugnata si configura in termini meramente applicativi dei puntuali criteri concordati, previa intesa in sede di Conferenza, secondo il procedimento disciplinato dal precedente comma 3, informato al rispetto del principio di leale collaborazione, considerato che individua nell'intesa il

presupposto necessario ai fini del pieno coinvolgimento delle Regioni nella determinazione dei criteri da adottare per l'attribuzione delle risorse: interpretata in questi termini, la norma impugnata sfugge alle censure della Regione ricorrente, in quanto è finalizzata a garantire l'effettiva erogazione delle risorse in maniera meramente applicativa ed esecutiva di criteri già stabiliti previa intesa, rendendo, nella specie, già soddisfatto l'invocato principio di leale collaborazione.

In senso conforme, v. citata sentenza n. 297 del 2012.

Circa norme statali disciplinanti criteri e modalità di riparto o di riduzione di fondi e trasferimenti destinati ad enti territoriali, che, rinviando a fonti secondarie di attuazione, non prevedevano "a monte" lo strumento dell'intesa con la Conferenza unificata, v. citate sentenze n. 182 e n. 117 del 2013, n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 222 del 2005.

*4) Finanza regionale – Trasporto pubblico locale – Istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario – Previsione che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale con cui vanno ripartite le risorse del fondo, venga ripartito a titolo di anticipazione tra le Regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del fondo, e che le risorse ripartite siano oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito delle verifiche circa il grado di efficientamento del servizio - Mancata previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata - Ricorso della Regione Veneto – Asserita violazione del principio di leale collaborazione – Insussistenza – Procedimento di mera anticipazione di risorse, tale da postulare il coinvolgimento della Conferenza ai fini della realizzazione della leale cooperazione, ma non già da richiedere l'intesa - Non fondatezza della questione – Assorbimento dell'istanza di sospensione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, comma 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012) impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 120 Cost. ed al principio di leale collaborazione, in quanto prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti, con cui vanno ripartite le risorse del fondo ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, venga ripartito a titolo di anticipazione tra le Regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del fondo, e che le risorse ripartite siano oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito delle verifiche circa il grado di efficientamento del servizio in base ai parametri indicati al comma 3. La disposizione denunciata disciplina, infatti, un procedimento di mera anticipazione di risorse, tale da postulare il coinvolgimento della Conferenza ai fini della realizzazione della leale cooperazione, ma non già da richiedere l'intesa: interpretata in questi termini, la disposizione del comma 6 sfugge alle censure della Regione ricorrente. L'istanza di sospensione dell'efficacia delle norme impugate, formulata dalla ricorrente, rimane assorbita dalla decisione di inammissibilità e di non fondatezza nel merito delle censure proposte.

In tema di istanza di sospensione, v. citate sentenze n. 299 del 2012, n. 263, n. 190 e n. 189 del 2011.

## SENTENZA N. 301

*Sanità pubblica – Disciplina statale sull'attività libero-professionale intramuraria – Prevista decurtazione sino al venti per cento della retribuzione di risultato dei direttori generali a titolo di sanzione per inadempienze non gravi, in caso di mancato reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, secondo le modalità previste dalla legge - Ricorso della Provincia di Trento – Asserita lesione della competenza legislativa delle Province in materia sanitaria - Insussistenza – Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 9, n. 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 2, comma 1, lett. h), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, che introduce, accanto ad altri strumenti già messi a disposizione delle Regioni e delle Province autonome per contrastare eventuali inadempienze, l'ulteriore sanzione della decurtazione sino al venti per cento della retribuzione di risultato dei direttori generali a titolo di sanzione per inadempienze non gravi, in caso di mancato reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, secondo le modalità previste dalla legge. L'introduzione della menzionata sanzione non eccede dai limiti delle competenze statali e, oltretutto, non comprime in alcun modo la discrezionalità provinciale rispetto a quanto stabilito dalla previgente disciplina legislativa.

Sulla legge n. 120 del 2007, v. la citata sentenza n. 371/2008.

## **Anno 2013**

### **GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME**

#### **Elenco delle decisioni rese su leggi statali e relativi capi di dispositivo**

**Sent. n. 8:** giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Toscana e Veneto

Dispositivo:

*“1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito nella legge n. 27 del 2012, promosse dalla Regione Veneto con riferimento agli articoli 3, 5, 97, 114 e 119 della Costituzione; 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere z) e ll), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), con il ricorso indicato in epigrafe;*

*2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 35, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012, promossa, in riferimento all’articolo 77, secondo comma, della Costituzione dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;*

*3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito nella legge n. 27 del 2012, promosse dalla Regione Toscana e dalla Regione Veneto, con riferimento agli articoli 117, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 118, 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 35, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, 118, primo comma, 119, secondo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe”.*

**Sent. n. 20:** giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto

Dispositivo:

*“dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 35 del d.l. n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promosse in via principale dalla Regione Veneto, in riferimento agli articoli 3, 97, primo comma, 113, primo comma, 117, sesto comma e 118, primo e secondo comma della Costituzione, alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.”*

**Sent. n. 39:** giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Veneto, Puglia e Toscana.

Dispositivo:

*“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012”.*

Sent. n. **41**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto

Dispositivo:

*“1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all’articolo 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il medesimo ricorso.”*

Sent. n. **42**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Sicilia

Dispositivo:

*“dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, nel testo modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, promossa, in riferimento all’art. 36 dello statuto della Regione siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), alle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) e, in particolare, all’art. 2, nonché al principio di leale collaborazione.”*

Sent. n. **46**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto

Dispositivo:

*“1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui introduce l’art. 3-bis, comma 3, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, promosse dalla Regione Veneto, con riferimento agli articoli 3, 5, 97, 114 e 119 della Costituzione, all’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere z) e ll), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), con il ricorso in epigrafe;*

*2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, quale convertito dalla legge n. 27 del 2012, nella parte in cui introduce l’art. 3-bis, commi 2, 3, 4 e 5, nel decreto-legge n. 138 del 2011, promosse dalla Regione Veneto, con riferimento agli articoli 117, commi primo, secondo, lettera e), terzo, e sesto, 118, 119, commi secondo, terzo, quarto e quinto, Cost. e al principio di leale collaborazione, con il ricorso in epigrafe.”*

Sent. n. **62**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto

Dispositivo:

*“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 5 del 2012;*

*2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 del decreto-legge n. 5 del 2012, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 41, 50, comma 1, 53, comma 7, 60, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 5 del 2012 promosse dalla Regione*

*Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.”*

Sent. n. **63**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto

Dispositivo:

*“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 66, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui prevede che gli enti territoriali, in assenza di debito pubblico, o per la parte eventualmente eccedente, debbano destinare le risorse derivanti delle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;*

*2) dichiara non fondata la ulteriore questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 66, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, sollevata, in riferimento agli articoli 42, 117, terzo comma, 118 e 119, sesto comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nonché in relazione agli articoli 1, comma 1, 2 comma 2, lettera a), e 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”*

Sent. n. **68**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Liguria e Toscana

Dispositivo:

*“dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 35, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, proposte dalle Regioni Toscana e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe.”*

Sent. n. **97**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Sicilia

Dispositivo:

*“1) dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;*

*2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 10 dell’art. 4, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione in relazione all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.”*

Sent. n. **121**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto

Dispositivo:

*“dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni*

*tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, 97, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché all'art. 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.”*

Ord. n. **164**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Lazio

Dispositivo:

*“dichiara estinto il processo.”*

Sent. n. **205**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto

Dispositivo:

*“1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter, comma 1, lettera g), del medesimo d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.”*

Sent. n. **215**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia

Dispositivo:

*“dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 16, del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il menzionato ricorso.”*

Sent. n. **219**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Calabria, Campania, Lazio, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione siciliana, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione autonoma Sardegna

Dispositivo:

*“2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;*

*3) dichiara l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 1, commi 3-bis e 6, del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012;*

*4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011;*



5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011;

9) dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento all'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, nei ricorsi promossi dalle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ed indicati in epigrafe;

10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento agli artt. 24, 100, 103, secondo comma, 120, 122 e 126 della Costituzione, e ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 120, 121, 122, 123 e 126 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 121 e 126 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 5, 76, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione e agli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), 4, 12, 15, 48, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948, con il ricorso indicato in epigrafe;

15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, agli artt. 79, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di

indirizzo e coordinamento), e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

16) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 76 e 119 della Costituzione e all'art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), con il ricorso indicato in epigrafe;

17) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972 e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, con il ricorso indicato in epigrafe;

18) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2; 3, nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; 4, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; e 6, nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 76 della Costituzione; 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera l), 4, 15, comma 2, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948, con il ricorso indicato in epigrafe;

19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2, commi 4 e 7; 4, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; e 6, nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in riferimento agli artt. 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 120 della Costituzione; agli artt. 4, numeri 1) e 3), 79, 80 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; agli artt. 16 e 17, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; agli artt. 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7; 3, nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; 4, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; e 6, nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 24, 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, 100, 103, secondo comma, 120 e 126 della Costituzione; agli artt. 8, numero 1), 47, 49-bis, 54, 69, 79, 80 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992; agli artt. 2 e 6 del d.P.R. n. 305 del 1988 e ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, con il ricorso indicato in epigrafe;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2; 3, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; e 7, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012, del d.lgs. n. 149 del 2011

*promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 5, 76 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, lettera c), del d.l. n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 97, 116, 117, 119 e 127 della Costituzione; agli artt. 7, 8, 15, 33, 35, 37, 54, 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la Sardegna; agli artt. 1, 4, 5 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione), con il ricorso indicato in epigrafe;*

*23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, lettera a), numero 1), e lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 113, 116 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; agli artt. 4, numero 1), 12, 22, 41, 48, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; e all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe;*

*24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 76 e 119 della Costituzione e agli artt. 8, 9 e 10 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5, 7, e 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento agli artt. 76 e 114 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*26) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1, 2, 3 e 5, 3 e 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 5, 76, 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe; 27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2, 3, nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; 4, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; e 6, nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 76, 100 e 120 della Costituzione; agli artt. 4, numero 3), 8, 9, numero 10), 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; all'art. 16 del d.lgs. n. 268 del 1992; al d.P.R. n. 305 del 1988; all'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), con il ricorso indicato in epigrafe;*

*28) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011 promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed al principio della certezza del diritto, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*29) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*30) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Calabria, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*31) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 120,*

*121, 122, 123 e 126 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*32) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento all'art. 126 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*33) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, promossa dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 122 e 126 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*34) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 149 del 2011, promossa dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*35) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011, promossa dalla Regione Lazio, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*36) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*37) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*38) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 123 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*39) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*40) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.”*

**Sent. n. 220:** giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, dalle Regioni Lazio e Campania, e dalle Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia

**Dispositivo:**

*“1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011;*

*2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012;*

*3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 20-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011;*

*4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promosse – in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118, 119 e 120 Cost., e ai principi di ragionevolezza e di leale*

*collaborazione, nonché all'art. 3, primo comma, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) – dalle Regioni Piemonte e Molise, e dalla Regione autonoma Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promossa – in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché all'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) – dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;*

*6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 22, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promosse – in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 3, primo comma, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), agli artt. 2, primo comma, lettera b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. – dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con i ricorsi indicati in epigrafe.”*

**Sent. n. 225:** giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione autonoma Sardegna

**Dispositivo:**

*“dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 promosse, con riferimento agli artt. 3, 39, 41 e 97 della Costituzione e al «principio dell'affidamento e della sicurezza giuridica», dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;*

*dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, primo comma, lettera a), e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.”*

**Sent. n. 229:** giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Lazio, Puglia, Veneto, Campania, dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dalla Regione siciliana

**Dispositivo:**

*“1) dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8 dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria;*

*2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso n. 159 del 2012, dalla Regione Sardegna, con il ricorso n. 160 del 2012, e dalla Regione siciliana, con il ricorso n. 171 del 2012, nei confronti dei commi 1, 2, 3, 3-sexies, 8 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento all'art. 4 della*

*legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), agli artt. 3, comma 1, lettere a), b) e g), e 4, comma 1, lettere f) e g), 7 ed 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), agli artt. 14, lettere o) e p), 15 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed agli artt. 75, 117, secondo e terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 136 Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);*

*3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Campania, Sardegna e Puglia, con i ricorsi n. 153, n. 160 e n. 171 del 2012, in riferimento agli artt. 5, 75, 114, 117, 118 e 136 Cost., nonché agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nei confronti dei commi 1, 2, 3, 7 ed 8 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012;*

*4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, con ricorso n. 151 del 2012, in riferimento all'art. 117, quarto comma, ed agli artt. 118 e 119 Cost., nonché dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso n. 159 del 2012, in relazione all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) ed all'art. 117 Cost.;*

*5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Lazio, Veneto e Puglia, con i ricorsi n. 145, n.151 e n. 171 del 2012, in riferimento alle attribuzioni costituzionali degli enti locali, di cui agli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., nei confronti dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui si applicano agli enti locali;*

*6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, con ricorso n. 151 del 2012, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nonché dalla Regione Sardegna, con ricorso n. 160, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);*

*7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Veneto, con il ricorso n. 151 del 2012, dei commi 3 e 13 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.;*

*8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto, con il ricorso n. 151 del 2012, nei confronti del comma 8-bis dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, primo e quarto comma, 118 e 119 Cost.;*

*9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Puglia, con il ricorso n. 171 del 2012, nei confronti dei commi 1 ed 8 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento agli artt. 41, 42, 43 e 77 Cost.;*

*10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto, con il ricorso n. 151 del 2012, nei confronti del comma 14 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 3 e 97 Cost., nonché dei commi 1, 3, 3-sexies, 7 ed 8 del medesimo art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. “*

**Sent. n. 230:** giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione autonoma Sardegna

**Dispositivo:**

*“1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 19, secondo periodo, del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «sentite le regioni interessate», le parole «e d'intesa con la Regione Sardegna»;*

*2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 19, primo periodo, del d.l. n. 95 del 2012, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione nonché agli artt. 3, primo comma, lettera p), 4, primo comma, lettere f) e g), 6 e 53 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso in epigrafe.”*

Sent. n. **234**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia

Dispositivo:

*“2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, con le relative tabelle, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.”*

Sent. n. **236**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Lazio e Veneto e dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna

Dispositivo:

*“1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;*

*2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;*

*3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;*

*4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera p), terzo, quarto e sesto, 118, 119 e 123 della Costituzione, dalle Regioni Lazio e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*5) dichiara non fondate – nei sensi di cui in motivazione – le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo e quarto, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.”*

Sent. n. **239**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Basilicata

Dispositivo:

*“1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134,*

*promossa dalla Regione Basilicata, in riferimento agli artt. 114 e 123 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 134 del 2012, promossa dalla Regione Basilicata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe."*

**Sent. n. 254:** giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto

Dispositivo:

*"1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134;*

*2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 1, lettera b), del medesimo d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 134 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 75 e 136 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe."*

**Sent. n. 263:** giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento

Dispositivo:

*"dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, comma 3-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134."*

**Sent. n. 273:** giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Veneto

Dispositivo:

*"1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16-bis del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e degli articoli 1, commi 2 e 3, 7, comma 1, e 32, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), con il ricorso registrato al n. 151 del 2012;*

*2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promosse dalla Regione Veneto, per violazione degli articoli 3 e 97 Cost., con il ricorso registrato al n. 34 del 2013;*

*3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, con il ricorso registrato al n. 34 del 2013;*

*4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, commi 1, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione Veneto,*



*per violazione dell'articolo 120 Cost. e del principio di leale collaborazione, con il ricorso registrato al n. 34 del 2013.”*

Sent. n. **274**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Veneto e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento

Dispositivo:

*“1) dichiara l’illegittimità costituzionale, dell’art. 16, comma 10-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;*

*2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis del medesimo decreto-legge non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principi in esso contenuti;*

*3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-undecies, commi 4 e 6, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012, promossa, in relazione all’art. 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.”*

Sent. n. **301**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Trento

Dispositivo:

*“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione;*

*2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del medesimo d.l. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nella parte in cui non prevede che «nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico»;*

*3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo d.l. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all’art. 9, numero 10), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.”*

## Anno 2013

### GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

#### Elenco delle leggi statali impugnate

- decreto-legge 6 luglio **2011, n. 98** (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

*art. 35, comma 6 (Sent. 68).*

*art. 35, comma 7 (Sent. 68)*

...

- decreto legislativo 6 settembre **2011, n. 149** (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

*art. 1 (Sent. 219)*

*art. 2 (Sent. 219)*

*art. 3 (Sent. 219)*

*art. 4 (Sent. 219)*

*art. 5 (Sent. 219)*

*art. 6 (Sent. 219)*

*art. 7 (Sent. 219)*

*art. 13 (Sent. 219)*

...

- decreto-legge 6 dicembre **2011, n. 201** (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

*art. 23, comma 4 (Sent. 220)*

*art. 23, comma 14 (Sent. 220)*

*art. 23, comma 15 (Sent. 220)*

*art. 23, comma 16 (Sent. 220)*

*art. 23, comma 17 (Sent. 220)*

*art. 23, comma 18 (Sent. 220)*

*art. 23, comma 19 (Sent. 220)*

*art. 23, comma 20 (Sent. 220)*

*art. 23, comma 20-bis (Sent. 220)*

*art. 23, comma 21 (Sent. 220)*

*art. 23, comma 22 (Sent. 220)*

*art. 35 (Sent. n. 20)*

...

- decreto-legge 24 gennaio **2012, n. 1** (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27

*art. 1, comma 4 (Sent. n. 8)*

*art. 2, comma 4 (Sent. 42)*

*art. 25, comma 1, lett. a) (Sent. n. 46)*

*art. 35, comma 7 (Sent. n. 8)*

*art. 36, comma 1, lett. a) (Sent. 41)*

*art. 66, comma 9, secondo periodo (Sent. n. 63)*

...

- decreto-legge 9 febbraio **2012, n. 5** (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35

*art. 29 (Sent. n. 62)*

*art. 40 (Sent. n. 62)*

*art. 41 (Sent. n. 62)*

*art. 50, comma 1 (Sent. n. 62)*

*art. 53, comma 7 (Sent. n. 62)*

*art. 60 (Sent. n. 62)*

*art. 61, comma 3 (Sent. n. 39)*

...

- decreto legge 2 marzo **2012, n. 16** (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

*art. 3, comma 10 (Sent. n. 121)*

*art. 4, comma 2 (Sent. n. 97)*

*art. 4, comma 10 (Sent. n. 97)*

...

- decreto legislativo 18 aprile **2012, n. 61** (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale)

*art. 12, comma 1 (Ord. n. 164)*

*art. 12, comma 3 (Ord. n. 164)*

...

- decreto-legge 22 giugno **2012, n. 83** (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134

*art. 16, comma 10-bis (Sent. n. 274)*

*art. 17-ter, comma 5 (Sent. n. 274)*

*art. 17-undecies, commi 4 (Sent. n. 274)*

*art. 17-undecies, comma 6 (Sent. n. 274)*

*art. 38, comma 1 (Sent. n. 239)*

*art. 53, comma 1, lett. b) (Sent. n. 254)*

*art. 64, comma 1 (Sent. n. 254)*

*art. 64, comma 2 (Sent. n. 254)*

*art. 69, comma 3-bis (Sent. n. 263)*

...

- decreto-legge 6 luglio **2012, n. 95** (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

*art. 4, comma 1 (Sent. n. 229)*

*art. 4, comma 2 (Sent. n. 229)*

*art. 4, comma 3 (Sent. n. 229)*

*art. 4, comma 3-sexies (Sent. n. 229)*

*art. 4, comma 4 (Sent. n. 229)*

*art. 4, comma 5 (Sent. n. 229)*

*art. 4, comma 6 (Sent. n. 229)*

*art. 4, comma 7 (Sent. n. 229)*

*art. 4, comma 8 (Sent. n. 229)*

*art. 4, comma 8-bis (Sent. n. 229)*

*art. 4, comma 9 (Sent. n. 229)*

*art. 4, comma 10 (Sent. n. 229)*

*art. 4, comma 11 (Sent. n. 229)*

*art. 4, comma 12 (Sent. n. 229)*

*art. 4, comma 13 (Sent. n. 229)*

*art. 4, comma 14 (Sent. n. 229)*

*art. 5, comma 7 (Sent. n. 225)*

*art. 6 comma 19 (Sent. n. 230)*

*art. 9, commi 1 (Sent. n. 236)*

*art. 9, commi 1-bis (Sent. n. 236)*

*art. 9, commi 2 (Sent. n. 236)*

*art. 9, commi 3 (Sent. n. 236)*

*art. 9, commi 4 (Sent. n. 236)*

*art. 9, commi 5 (Sent. n. 236)*

*art. 9, commi 6 (Sent. n. 236)*

*art. 14, comma 16 (Sent. n. 215)*

*art. 16-bis (Sent. n. 273)*  
*art. 17 (Sent. n. 220)*  
*art. 18 (Sent. n. 220)*  
*art. 23-ter, comma 1, lett. g) (Sent. n. 205)*

...

- decreto legislativo 7 settembre **2012, n. 155** (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148)

*art. 1 (Sent. n. 234)*  
*art. 2, comma 1, lett. a) (Sent. n. 234)*  
*art. 3, comma 1 (Sent. n. 234)*

...

- decreto-legge 13 settembre **2012, n. 158** (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189.

*art. 2, comma 1, lett. b) (Sent. n. 301)*  
*art. 2, comma 1, lett. c) (Sent. n. 301)*  
*art. 2, comma 1, lett. h) (Sent. n. 301)*  
*art. 12, comma 10 (Sent. n. 301)*

...

- decreto-legge 10 ottobre **2012, n. 174** (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

*art. 1-bis, comma 1 (Sent. n. 219)*  
*art. 1-bis, comma 4 (Sent. n. 219)*

...

- legge 24 dicembre **2012, n. 228** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013)

*art. 1, comma 301 (Sent. n. 273)*

***II. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dallo Stato***

- Analisi quantitativa complessiva e per ente
- Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titolo e massime
- Le non fondatezze: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titolo e massime

## Anno 2013

### GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLO STATO

#### Analisi quantitativa

I giudizi che hanno deciso ricorsi avverso leggi regionali sono stati complessivamente **126**.

Nell'ambito di tali giudizi sono stati adottati 311 capi di dispositivo, relativi a **356** dichiarazioni, così ripartiti:

- 200 capi di dispositivo con **223** dichiarazioni di illegittimità costituzionale;
- 43 capi di dispositivo con **57** dichiarazioni di non fondatezza della questione;
- 8 capi di dispositivo con **10** dichiarazioni di estinzione del giudizio;
- 12 capi di dispositivo con **12** dichiarazioni di cessazione della materia del contendere;
- 48 capi di dispositivo con **54** dichiarazioni di inammissibilità della questione.

Le illegittimità costituzionali rappresentano circa il **62,5%**; le non fondatezze circa il **16%**; le inammissibilità circa il **15%**; le cessazioni del contendere circa il **3,5%**; le estinzioni circa il **3%**.

Complessivamente i dispositivi di merito rappresentano il **78,5%**; i dispositivi processuali il **21,5%**.

Il contenzioso, dal punto di vista quantitativo, è così ripartito (numero delle decisioni):

Abruzzo (13)  
Campania (11)  
Veneto (10)  
Provincia di Bolzano (9)  
Liguria, Sardegna (8)  
Molise (7)  
Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Provincia di Trento (6)  
Basilicata, Sicilia, Valle d'Aosta (5)  
Lazio (4)  
Marche, Puglia (3)  
Piemonte, Umbria (2)  
Trentino-Alto Adige (1)  
Emilia Romagna (0)

Le dichiarazioni di illegittimità sono così ripartite (quantità):

Campania, Friuli-Venezia Giulia (27)  
Abruzzo, Provincia di Bolzano (22)  
Molise, Sardegna (16)  
Liguria, Veneto (12)  
Calabria, Toscana (10)  
Lombardia, Provincia di Trento (8)  
Basilicata (7)

Marche, Puglia, Valle d'Aosta (5)  
Sicilia, Piemonte (3)  
Lazio, Umbria (2)  
Trentino-Alto Adige (1)

### **Analisi quantitativa distinta per ente (dichiarazioni)**

#### **Abruzzo**

Sent. n.50 ill. cost. (3) + non fond. (1)  
Sent. n. 104 ill. cost. (1)  
Sent. n. 105 ill. cost. (1)  
Sent. n. 142 ill. cost. (1)  
Ord. n. 173 man. inamm. (1)  
Sent. n. 182 ill. cost. (2)  
Sent. n. 211 ill. cost. (1)  
Sent. n. 212 ill. cost. (1) + inamm. (1)  
Sent. n. 241 ill. cost. (4) + cessaz. (1)  
Sent. n. 250 ill. cost. (3) + inamm. (1)  
Ord. n. 269 man. inamm (1)  
Sent. n. 289 ill. cost. (1)  
Sent. n. 299 ill. cost. (4)

Totale 13 decisioni contenenti:

22 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
1 dichiarazione di non fondatezza della questione  
1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere  
2 dichiarazioni di inammissibilità della questione  
2 dichiarazioni di manifesta inammissibilità della questione

---

#### **Basilicata**

Sent. n. 72 ill. cost. (2)  
Sent. n. 117 ill. cost. (1)  
Sent. n. 209 ill. cost. (2)  
Sent. n. 290 ill. cost. (2)  
Ord. n. 325 man. inamm. (1)

Totale 5 decisione contenente:

7 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
1 dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione

---

#### **Calabria**

Sent. n. 4 ill. cost. (1) + inamm. (1)  
Sent. n. 18 estinz. (1) + cessaz.(1) + ill. cost (7) + inamm. (2)  
Ord. n. 54 manif. inamm. (1)  
Sent. n. 131 ill. cost. (1)  
Sent. n.159 ill. cost. (1)  
Ord. n. 257 manif. inamm. (1)



Totale 6 decisioni contenenti:

10 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
1 dichiarazione di estinzione del giudizio  
3 dichiarazioni di inammissibilità della questione  
2 dichiarazioni di manifesta inammissibilità della questione  
1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere

---

### **Campania**

Sent. n. 28     ill. cost (8) + estinz. (2) + non fond. (1)  
Sent. n.70     ill. cost. (1)  
Sent. n.79     ill. cost. (3)  
Sent. n. 91     ill. cost. (1)  
Sent. n. 118   ill. cost. (1)  
Sent. n. 132   ill. cost. (1) + inamm. (1)  
Sent. n. 152   ill. cost. (1)  
Ord. n. 177    manif. inamm. (1)  
Sent. n. 180   ill. cost. (3)  
Ord. n. 294    inamm. (1)  
Sent. n. 303   ill. cost. (8) + non fond. (1)

Totale 11 decisioni contenenti:

27 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
2 dichiarazioni di non fondatezza della questione  
2 dichiarazioni di estinzione del giudizio  
2 dichiarazioni di inammissibilità della questione  
1 dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione

---

### **Emilia-Romagna**

Nessuna decisione

---

### **Friuli-Venezia Giulia**

Sent. n. 3     ill. cost (6) + cessaz. (1) + inamm. (1) + non fond. (1)  
Sent. n. 218   ill. cost. (3) + cessaz. (3) + inamm. (1)  
Sent. n. 222   ill. cost (3) + non fond. (3) + inamm. (1)  
Sent. n. 227   ill. cost. (1)  
Sent. n. 298   ill. cost. (11) + non fond. (6) + inamm. (1) + cessaz. (1)  
Sent. n. 300   ill. cost. (3) + non fond. (1)

Totale 6 decisioni contenenti:

27 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
11 dichiarazioni di non fondatezza della questione  
5 dichiarazioni di cessazione della materia del contendere  
4 dichiarazioni di inammissibilità della questione

---

## **Lazio**

Sent. n. 66      ill. cost. (1)  
Sent. n. 162    ill. cost. (1) + inamm. (2)  
Ord. n. 195    man. inamm. (1)  
Sent. n. 276    inamm. (1)

Totale 4 decisioni contenenti:

2 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
3 dichiarazioni di inammissibilità della questione  
1 dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione

---

## **Liguria**

Sent. n. 19      ill. cost. (1)  
Sent. n. 22      non fond. (3) + estinz. (1) + inamm. (1) + cessaz. (1)  
Sent. n.141      inamm. (1) + non fond. (2) + ill. cost. (3)  
Sent. n.171      ill. cost. (1)  
Sent. n.178      ill. cost. (4)  
Sent. n.189      non fond. (1)  
Sent. n.245      ill. cost. (1)  
Sent. n.286      ill. cost. (2) + cessaz. (1) + estinz. (1)

Totale 8 decisioni contenenti:

12 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
6 dichiarazioni di non fondatezza della questione  
2 dichiarazioni di estinzione del giudizio  
2 dichiarazioni di cessazione della materia del contendere  
2 dichiarazioni di inammissibilità della questione

---

## **Lombardia**

Sent. n. 76      ill. cost. (1)  
Sent. n.98      ill. cost. (3) + non fond. (1)  
Sent. n.102      ill. cost. (1)  
Sent. n.167      ill. cost. (1)  
Sent. n.193      ill. cost. (1)  
Sent. n.194      ill. cost. (1)

Totale 6 decisione contenenti:

8 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
1 dichiarazione di non fondatezza della questione

---

## **Marche**

Sent. n. 6      ill. cost. (1)  
Sent. n. 93      ill. cost. (4) + non fond. (10)  
Sent. n. 312    estinz. (1) + inamm. (1)

Totale 3 decisioni contenenti:

5 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

10 dichiarazioni di non fondatezza della questione  
1 dichiarazione di estinzione del giudizio  
1 dichiarazione di inammissibilità della questione

---

### **Molise**

Sent. n. 138 ill. cost. (1) + inamm. (3)  
Sent. n. 181 ill. cost. (3)  
Sent. n. 228 ill. cost. (4)  
Sent. n. 264 ill. cost. (1)  
Sent. n. 266 ill. cost. (5) + inamm. (1)  
Sent. n. 272 ill. cost. (1) + inamm. (2)  
Sent. n. 287 ill. cost. (1)

Totale 7 decisioni contenenti:

16 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
6 dichiarazioni di inammissibilità della questione

---

### **Piemonte**

Sent. n. 130 ill. cost. (1)  
Sent. n. 137 ill. cost. (2)

Totale 2 decisioni contenenti:

3 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

---

### **Puglia**

Sent. n. 73 ill. cost. (1) + cessaz. (1)  
Sent. n. 292 ill. cost. (1) + cessaz. (1)  
Sent. n. 307 ill. cost. (3) + non fond. (5) + inamm. (1)

Totale 3 decisioni contenenti:

5 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
5 dichiarazioni di non fondatezza della questione  
2 dichiarazioni di cessazione della materia del contendere  
1 dichiarazione di inammissibilità della questione

---

### **Sardegna**

Sent. n. 26 ill. cost. (3) + inamm. (1) + non fond. (1)  
Sent. n. 36 ill. cost. (3) + non fond. (2)  
Sent. n. 81 non fond. (1) + man. inamm. (1)  
Ord. n. 147 man. inamm. (1)  
Sent. n. 188 ill. cost. (1)  
Sent. n. 277 ill. cost. (7) + non fond. (1)  
Sent. n. 288 inamm. (1)  
Sent. n. 308 ill. cost. (2) + non fond. (1) + inamm. (1)

Totale 8 decisioni contenenti:

16 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
6 dichiarazioni di non fondatezza della questione  
3 dichiarazioni di inammissibilità della questione  
2 dichiarazioni di manifesta inammissibilità della questione

---

### **Sicilia**

Sent. n.51      ill. cost. (1)  
Sent. n.80      inamm. (1)  
Sent. n.106     ill. cost. (1)  
Sent. n. 109    non fond. (1)  
Sent. n.265     ill. cost. (1)

Totale 5 decisioni contenenti:  
3 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
1 dichiarazione di non fondatezza della questione  
1 dichiarazione di inammissibilità della questione

---

### **Toscana**

Sent. n. 27     ill. cost. (2)  
Sent. n. 90     ill. cost. (3)  
Sent. n.101     ill. cost. (3)  
Sent. n.153     non fond. (1)  
Sent. n.161     ill. cost. (2)  
Sent. n.282     non fond. (1)

Totale 6 decisioni contenenti:  
10 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
2 dichiarazioni di non fondatezza della questione

---

### **Trentino-Alto Adige**

Sent. n. 133    ill. cost. (1) + estinz. (1)

Totale 1 decisione contenente:  
1 dichiarazione di illegittimità costituzionale  
1 dichiarazione di estinzione del giudizio

---

### **Provincia autonoma di Bolzano**

Sent. n. 2      ill. cost. (7)  
Sent. n. 38     ill. cost. (3)  
Sent. n. 77     ill. cost. (3) + estinz. (2) + inamm. (3)  
Sent. n. 114    non fond. (1) + inamm. (2)  
Ord. n. 176    man. inamm. (1)  
Sent. n. 221    ill. cost. (1) + inamm. (1)  
Sent. n. 255    ill. cost. (3) + 1 man. infond.  
Sent. n. 309    ill. cost. (5) + inamm. (1)

Sent. n. 311 inamm. (1)

Totale 9 decisioni contenenti:

22 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
1 dichiarazione di non fondatezza della questione  
1 dichiarazione di manifesta infondatezza della questione  
2 dichiarazioni di estinzione del giudizio  
8 dichiarazioni di inammissibilità della questione  
1 dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione

---

### **Provincia autonoma di Trento**

Sent. n.145 non fond. (1)  
Sent. n. 172 ill. cost. (2)  
Sent. n. 187 ill. cost. (5) + estinz. (1)  
Ord. n. 206 man. inamm. (1)  
Sent. n.233 non fond. (1)  
Sent. n.255 ill. cost. (1) + inamm. (1)

Totale 6 decisioni contenenti:

8 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
2 dichiarazioni di non fondatezza della questione  
1 dichiarazione di estinzione del giudizio  
1 dichiarazione di inammissibilità della questione  
1 dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione

---

### **Umbria**

Sent. n. 246 non fond. (1) + inamm. (1)  
Sent. n. 259 ill. cost. (2) + inamm. (1)

Totale 2 decisioni contenenti:

2 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
1 dichiarazione di non fondatezza della questione  
2 dichiarazioni di inammissibilità della questione

---

### **Valle d'Aosta**

Sent. n. 238 ill. cost. (3)  
Sent. n. 256 ill. cost. (1) + inamm. (1)  
Sent. n. 260 non fond. (1)  
Sent. n. 285 ill. cost. (1) + inamm. (1)  
Sent. n. 315 inamm. (1)

Totale 5 decisioni contenenti:

5 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
3 dichiarazioni di inammissibilità della questione  
1 dichiarazione di non fondatezza della questione

---

## **Veneto**

Ord. n.31	man. infond. (1) + cessaz. (1)
Sent. n. 58	ill. cost. (1) + non fond. (1)
Sent. n. 64	ill. cost. (1)
Sent. n. 65	ill. cost. (1) + non fond. (1)
Sent. n. 67	ill. cost. (3)
Ord. n. 111	man. inamm. (1)
Sent. n. 139	ill. cost. (3)
Sent. n.141	non fond. (1)
Sent. n.193	ill. cost. (2)
Sent. n.251	ill. cost. (1) + non fond. (2)

Totale 10 decisioni contenenti:

12 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

5 dichiarazioni di non fondatezza della questione

1 dichiarazione di manifesta infondatezza della questione

1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere

1 dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione

---

## **Anno 2013**

### **GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLO STATO**

#### **Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale**

##### **Bilancio regionale**

- *Violazione dei principi costituzionali in materia di bilancio (copertura finanziaria, unità di bilancio, pareggio, equilibrio tendenziale)* (Sent. n. 212) (Sent. n. 241) (Sent. n. 250) (Sent. n. 18) (Sent. n. 28) (Sent. n. 181) (Sent. n. 266) (Sent. 307) (Sent. n. 26)
- *Sanità pubblica - Copertura finanziaria dei debiti contratti dalla regione nei confronti di soggetti affetti da particolari patologie - Interferenza con l'esercizio delle funzioni del commissario ad acta - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 18)

##### **Lesione della competenza legislativa statale esclusiva**

- *Servizio idrico integrato - Programmazione e gestione del servizio nel territorio regionale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua* (Sent. n. 50)
- *Calendario venatorio - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 142) (Sent. n. 90)
- *Paesaggio - Procedimento di verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali al Piano Regionale Paesistico - Violazione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 211)
- *Zootecnia - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di profilassi internazionale - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 72)
- *Agricoltura - Sostegno al consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 209)
- *Sanità pubblica - Strutture accreditate al Servizio sanitario regionale - Inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 290)
- *Prescrizione e decadenza - Recupero dell'imposta sui carburanti per autotrazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di prescrizione e decadenza dei diritti - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 18)
- *Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del consiglio regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua* (Sent. n. 18)
- *Obbligazioni - Cessioni dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 131)
- *Contratto, atto e negozio giuridico - Norma di interpretazione autentica - Violazione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 159)

- Appalti pubblici - Bandi di gara effettuati con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 28)
- Acque - Regolamento regionale disciplinante il conferimento a terzi di concessioni di derivazioni idriche cessate - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 28)
- Consiglieri regionali - Sospensione di diritto dalla carica - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 118)
- Caccia - Autorizzazione agli appostamenti fissi, protezione della fauna selvatica, addestramento dei cani, divieto di caccia in zone colpite da incendi - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua (Sent. n. 303)
- Impiego pubblico - Personale regionale assegnato agli uffici unici - Attribuzione di un trattamento economico accessorio/incentivo - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 218)
- Energia - Atto di programmazione regionale (APR) - Invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale (Sent. n. 298)
- Energia - Nuovi impianti di tipologia stazione di servizio - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua (Sent. n. 298)
- Ambiente - Regime delle esenzioni dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale/ disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 300)
- Responsabilità civile - Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale - Illegittimità costituzionale in parte qua (Sent. n. 162)
- Impiego pubblico - Trasferte effettuate dal personale dirigente e dipendente - Utilizzo del mezzo proprio - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 19) (Sent. 228) (Sent. n. 36)
- Ambiente - Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua (Sent. n. 178)
- Ambiente - Procedura di verifica preordinata ad accertare la necessità di espletare la valutazione di impatto ambientale (Via) - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua (Sent. n. 178)
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 245)
- Impiego pubblico - Disciplina delle ferie - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 286)



- Istruzione - Reclutamento del personale docente con incarico annuale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 76)
- Commercio - Criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 98)
- Commercio - Requisiti per l'accesso alla attività lavorativa commerciale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 98)
- Caccia - Attività di allenamento e addestramento dei cani - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 193)
- Beni culturali - Reperti mobili e cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 194)
- Edilizia e urbanistica - Edifici aventi impianto edilizio preesistente, con evidenti caratteristiche di non completezza. Violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 6)
- Ambiente - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 93)
- Servizio idrico integrato - Affidamento diretto della gestione all'Azienda speciale regionale Molise Acque, Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 228)
- Lavori pubblici - Collaudo di opere pubbliche - Violazione competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 137)
- Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Dismissione di immobili sdemanializzati
- Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 36)
- Lavori pubblici - Partecipazione agli appalti - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 36)
- Energia - Impianti minieolici - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua (Sent. n. 188)
- Personale dell'Amministrazione regionale in servizio o a riposo – Competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione - Esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva statutaria in materia di stato giuridico ed economico del personale - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 265)
- Commercio – Orari di apertura - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 27) (Sent. n. 38) (Sent. n. 65)
- Attività venatoria - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 90)

- *Amministrazione pubblica - Istituzione della "consulta provinciale per l'immigrazione" - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 2)*
- *Straniero - Requisiti per il ricongiungimento familiare - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell'immigrazione - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 2)*
- *Commercio - Limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive - Previsione che il commercio al dettaglio - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 38)*
- *Imposte e tasse - Possibilità per i comuni di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 77)*
- *Impiego pubblico - Incarichi dirigenziali - Ammissibilità del cumulo - Violazione competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 77)*
- *Circolazione stradale - Disciplina sulla revisione dei veicoli - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 77)*
- *Volontariato - Servizio civile - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di difesa e sicurezza dello Stato - Illegittimità costituzionale parziale (Sent. n. 309)*
- *Appalti pubblici - Lavori pubblici di interesse provinciale - Determinazione dei compensi per attività professionali e degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 187)*
- *Appalti pubblici - Iniziative a favore di imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale parziale (Sent. n. 259)*
- *Edilizia e urbanistica - Autorizzazione paesaggistica - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Illegittimità costituzionale parziale (Sent. n. 238)*
- *Rifiuti - Ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 285)*
- *Edilizia e urbanistica - Pianificazione territoriale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale (Sent. n. 58)*
- *Servizio idrico integrato - Tariffe - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 67)*

- *Paesaggio - Appostamenti per la caccia - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua* (Sent. n. 139)

- *Commercio al dettaglio su area privata - Assoggettabilità delle strutture di vendita a verifiche di compatibilità ambientale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua* (Sent. n. 251)

### **Contrasto con principi fondamentali adottati dal legislatore statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica**

- *Corresponsione, in favore dei cittadini affetti da patologie oncologiche, di rimborsi con relativa assunzione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale - Contrasto con la competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 104)

- *Impiego pubblico - Disposizioni per il contenimento delle spese per il personale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 289)

- *Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del consiglio regionale - Contrasto con la normativa statale, costituente principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua* (Sent. n. 18)

- *Commissione per il contrasto dell'evasione e dell'elusione dei tributi erariali in materia fiscale e contributiva - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 28)

- *Impiego pubblico - Personale in posizione di comando presso l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (arpac) - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 28)

- *Impiego pubblico - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania - Autorizzazione ad utilizzare la graduatoria esistente - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 28)

- *Sanità pubblica - Registro tumori - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 79)

- *Sanità pubblica - Distribuzione dei posti letto programmati violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 180)

- *Impiego pubblico - Personale non dirigenziale in servizio presso le province e personale regionale contrattualizzato - Stabilizzazione, proroghe contratti, riconoscimento di benefici economici - Violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale* (sent. n. 3)

- *Consigliere regionale di parità – Attribuzione di una indennità aggiuntiva mensile - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 218)*
- *Bilancio e contabilità pubblica - Redazione del rendiconto finanziario - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 138)*
- *Impiego pubblico - Facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato, condizionata unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 287)*
- *Impiego pubblico - Contratti di collaborazione che non comportano un aggravio per il bilancio regionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 130)*
- *Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua (Sent. n. 26)*
- *Impiego pubblico – Stabilizzazione/ prolungamento durata dei contratti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale (Sent. 277)*
- *Bilancio e contabilità pubblica - Promozione della ricerca sanitaria - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 51)*
- *Impiego pubblico - Incarichi dirigenziali - Ammissibilità del cumulo - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 77)*
- *Bilancio e contabilità pubblica - Incarichi di consulenza, studio e ricerca, di collaborazione coordinata e continuativa - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 221)*
- *Sistema di tesoreria unica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale (Sent. n. 256)*

### **Contrasto con altri principi fondamentali adottati dal legislatore statale nell'ambito di una materia concorrente**

- *Localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 182)*
- *Energia - Conferimento di nuovi titoli minerari - Violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 117)*
- *Professioni - Avvocatura regionale - Abilitazione a svolgere attività di consulenza e a patrocinare in giudizio per gli enti strumentali della Regione - Violazione della competenza*

*legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 91)*

*- Sanità pubblica - Accredimento con il servizio sanitario regionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 132)*

*- Energia - Impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Realizzazione di elettrodotti - Infrastrutture energetiche lineari - Installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici - Autorizzazione unica per le reti degli scambi transfrontalieri - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua (Sent. n. 298) (Sent. 307)*

*- Calamità pubbliche e protezione civile - Interventi edilizi in zona sismica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 300) (Sent. n. 64)*

*- Farmaci - Disciplina delle modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 141)*

*- Professioni - Ridefinizione delle attività di estetista e di operatore bio-naturale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 98)*

*- Edilizia e urbanistica - Potenziamento dell'aeroporto di Montichiari - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 102)*

*- Edilizia e urbanistica - Approvazione degli strumenti attuativi degli strumenti urbanistici generali - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua (Sent. n. 272)*

*- Edilizia e urbanistica - Calamità pubbliche e protezione civile - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Illegittimità costituzionale (Sent. 101)*

*- Farmacia - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale parziale (Sent. n. 255)*

*- Disciplina dell'attività di movimento dei giovani cani - Ammissibilità del sistema di identificazione dei cani mediante tatuaggio - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale in parte qua (Sent. n. 193)*

### **Potestà sostitutiva statale**

*- Sanità pubblica - Violazione della potestà sostitutiva dello stato - Illegittimità costituzionale - (Sent. n. 289) (Sent. n. 79) (Sent. n. 180) (Sent. n. 228)*

## **Contrasto con parametri costituzionali non competenziali**

- *Impiego pubblico - Incarichi di dirigente di servizio violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 105)
- *Impiego pubblico - Lavoratori impegnati in attività socialmente utili - Violazione del giudicato costituzionale - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 72)
- *Straniero - Fondo per la non autosufficienza - Accesso limitato - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua* (Sent. n. 4)
- *Impiego pubblico - Personale in posizione di comando presso l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (Arpac) - Violazione del principio dell'accesso ai pubblici uffici attraverso concorso pubblico, e dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 28)
- *Energia - Impianti eolici - Esercizio manifestamente irrazionale della discrezionalità legislativa - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 70)
- *Servizio sanitario regionale - Nuova disciplina per la nomina dei direttori generali delle Asl - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale* (Sent. n. 152)
- *Impiego pubblico - Stabilizzazione - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 3) (Sent. n. 227) (Sent. 277)
- *Bilancio e contabilità pubblica - Obbligo di contribuzione a titolo di solidarietà e perequazione - Scadenze per la presentazione da parte degli enti locali di dati di bilancio all'amministrazione regionale - Assunzione nuovi mutui - Violazione del principio di leale collaborazione e dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 3)
- *Assistenza - Erogazione di prestazioni sociali - Ineguaglianza e manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale* (Sent. n. 222)
- *Energia - Infrastrutture energetiche - Violazione del principio di buon andamento per l'ingiustificato aggravamento del procedimento - Illegittimità costituzionale parziale* (Sent. n. 298)
- *Impiego pubblico - Inquadramento del personale nei ruoli regionali sulla base di una prova attitudinale riservata - Violazione dei canoni di ragionevolezza e del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 167)
- *Impiego pubblico - Espletamento di concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato - Violazione del principio del pubblico concorso, con riguardo ai principi di eguaglianza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 137)
- *Impiego pubblico - Enti del servizio sanitario regionale - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 73)
- *Impiego pubblico - Enti del servizio sanitario regionale - Violazione del giudicato costituzionale - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 73)

- *Energia –Energia da fonti rinnovabili –Violazione della riserva di legge prevista dalla Costituzione per l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali - Illegittimità costituzionale parziale* (Sent. n. 307)
- *Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Dismissione di immobili sdemanializzati - Irragionevole disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 36)
- *Impiego pubblico - Stabilizzazione - Violazione del principio del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 277)
- *Impiego pubblico - Pubblici concorsi - Riserva di posti - Irragionevole disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua* (Sent. n. 106)
- *Edilizia popolare - Riscatto dell'immobile – Irragionevole disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 161)
- *Straniero - Assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati - Discriminazione arbitraria - Illegittimità costituzionale parziale* (Sent. n. 133)
- *Straniero - Accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi natura economica - Violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 2)
- *Straniero - Agevolazioni/ sovvenzioni - Violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza - Violazione del diritto allo studio - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 2)
- *Volontariato - Servizio civile – Irragionevole disparità di trattamento – Illegittimità costituzionale parziale* (Sent. n. 309)
- *Straniero - Tutela delle persone non autosufficienti - Assegno di cura - Violazione del canone di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua* (Sent. n. 172)

### **Contrasto con normativa comunitaria**

- *Servizio idrico integrato – “Controllo analogo” svolto dall'ERSI (ente regionale per il servizio idrico) sui gestori in house – Contrasto con il diritto dell'Unione europea - Illegittimità costituzionale nel testo vigente prima della abrogazione* (Sent. n. 50).
- *Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo – Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara – Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 299)
- *Marchio regionale di qualità - Effetto restrittivo sulla circolazione delle merci - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 66)
- *Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Proroga automatica delle concessioni per il demanio marittimo - Violazione dei principi della concorrenza e della libertà di stabilimento - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 171)
- *Ambiente - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Contrasto con la normativa europea - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 93)
- *Trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti - Violazione dell'obbligo di osservanza del diritto comunitario - Illegittimità costituzionale* (Sent. n. 264)

- Appalti pubblici - Norme per il sostegno dei gruppi acquisto solidale (gas) - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale in parte qua (Sent. n. 292)

- Paesaggio - Norma di interpretazione autentica –Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti da norme internazionali - Illegittimità costituzionale (Sent. n. 308)

Disciplina dell'attività di movimento dei giovani cani - Ammissibilità del sistema di identificazione dei cani mediante tatuaggio - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale in parte qua (Sent. n. 193)



## **Elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione**

### **Regione Abruzzo**

- Sent. n. **50**; Sent. n. **104**; Sent. n. **105**; Sent. n. **142**; Sent. n. **182**; Sent. n. **211**; Sent. n. **212**; Sent. n. **241**; Sent. n. **250**; Sent. n. **289**; Sent. n. **299**

### **Regione Basilicata**

- Sent. n. **72**; Sent. n. **117**; Sent. n. **209**; Sent. n. **290**

### **Regione Calabria**

- Sent. n. **4**; Sent. n. **18**; Sent. n. **131**; Sent. n. **159**

### **Regione Campania**

- Sent. n. **28**; Sent. n. **70**; Sent. n. **79**; Sent. n. **91**; Sent. n. **118**; Sent. n. **132**; Sent. n. **152**; Sent. n. **180**; Sent. n. **303**

### **Regione Friuli-Venezia Giulia**

- Sent. n. **3**; Sent. n. **218**; Sent. n. **222**; Sent. n. **227**; Sent. n. **298**; Sent. n. **300**

### **Regione Lazio**

- Sent. n. **66**; Sent. n. **162**

### **Regione Liguria**

- Sent. n. **19**; Sent. n. **141**; Sent. n. **171**; Sent. n. **178**; Sent. n. **245**; Sent. n. **286**

### **Regione Lombardia**

Sent. n. **76**; Sent. n. **98**; Sent. n. **102**; Sent. n. **167**; Sent. n. **193**; Sent. n. **194**;

### **Regione Marche**

- Sent. n. **6**; Sent. n. **93**

### **Regione Molise**

- Sent. n. **138**; Sent. n. **181**; Sent. n. **228**; Sent. n. **264**; Sent. n. **266**; Sent. n. **272**; Sent. n. **287**

**Regione Piemonte**

- Sent. n. **130**; Sent. n. **137**

**Regione Puglia**

- Sent. n. **73**; Sent. n. **292**; Sent. n. **307**

**Regione Sardegna**

- Sent. n. **26**; Sent. n. **36**; Sent. n. **188**; Sent. n. **277**; Sent. n. **308**

**Regione Sicilia**

- Sent. n. **51**; Sent. n. **106**; Sent. n. **265**

**Regione Toscana**

- Sent. n. **27** Sent. n. **90**; Sent. n. **101**; Sent. n. **161**

**Regione Trentino –Alto Adige**

- Sent. n. **133**

**Provincia di Bolzano**

- Sent. n. **2**; Sent. n. **38**; Sent. n. **77**; Sent. n. **221**; Sent. n. **255**; Sent. n. **309**

**Provincia di Trento**

- Sent. n. **172**; Sent. n. **187**; Sent. n. **255**

**Regione Umbria**

- Sent. n. **259**

**Regione Valle d'Aosta**

- Sent. n. **238**; Sent. n. **256**; Sent. n. **285**

**Regione Veneto**

- Sent. n. **58**; Sent. n. **64**; Sent. n. **65**; Sent. n. **67**; Sent. n. **139**; Sent. n. **193**; Sent. n. **251**

**Anno 2013**

**GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI  
DALLO STATO**

**Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale**

**ABRUZZO**

**SENTENZA N. 50**

*1) Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo – Servizio idrico integrato - Programmazione e gestione del servizio nel territorio regionale, realizzata mediante un ambito territoriale unico (ATUR) e un unico soggetto d'ambito (ente regionale per il servizio idrico – ERSI) – Prevista istituzione dell'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione, avente competenza ad esprimere pareri obbligatori e vincolanti per l'ERSI – Contrasto con la normativa statale di riferimento e vanificazione del suo intento razionalizzatore ed efficientistico - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 11 e 14 dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente alle parole «e vincolanti» nel comma 11 e alle parole «e vincolante» nel comma 14, per contrasto con l'art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006, quale norma interposta, rispetto all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Infatti, la presenza attiva dei Comuni nell'organizzazione e nell'esercizio delle funzioni dell'ente regionale non può privare quest'ultimo della potestà di decidere in via definitiva, operando una sintesi delle diverse istanze e dei concorrenti, e in ipotesi divergenti, interessi delle singole comunità territoriali sub-regionali. In effetti, l'art. 149, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che «Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione», esprime la natura necessariamente unitaria del piano d'ambito affidato alla competenza dell'ente regionale, che si pone in contrasto con l'effetto vincolante attribuito dalle norme regionali impugnate ai pareri espressi dall'Assemblea dei sindaci, portatori di istanze potenzialmente frammentarie, di cui si deve tener conto nella redazione del piano regionale, ma che non possono condizionare in modo insuperabile l'attività programmatoria e pianificatoria dell'ente regionale attributario del servizio.

*2) Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo – Servizio idrico integrato - Programmazione e gestione del servizio nel territorio regionale, realizzata mediante un ambito territoriale unico (ATUR) e un unico soggetto d'ambito (ente regionale per il servizio idrico – ERSI) – Prevista istituzione dell'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione, avente competenza ad esprimere pareri obbligatori e vincolanti per l'ERSI – Dichiarazione di illegittimità costituzionale limitatamente alle parole “e vincolante” – Altra disposizione contenente la medesima locuzione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 15, della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente alle parole «e vincolante», per gli stessi motivi per i quali sono stati dichiarati incostituzionali i commi 10 e 14 dello stesso art. 1. Infatti, la presenza attiva dei Comuni nell'organizzazione e nell'esercizio delle funzioni dell'ente regionale non può privare quest'ultimo della potestà di decidere in via definitiva, operando una sintesi delle diverse istanze e dei concorrenti, e in ipotesi divergenti, interessi delle singole comunità territoriali sub-regionali. In effetti, l'art. 149, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che «Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione», esprime la natura necessariamente unitaria del piano d'ambito affidato alla competenza dell'ente regionale, che si pone in contrasto con l'effetto vincolante attribuito dalle norme regionali impugnate ai pareri espressi dall'Assemblea dei sindaci, portatori di istanze potenzialmente frammentarie, di cui si deve tener conto nella redazione del piano regionale, ma che non possono condizionare in modo insuperabile l'attività programmatoria e pianificatoria dell'ente regionale attributario del servizio.

*3) Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo – Servizio idrico integrato – “Controllo analogo” svolto dall'ERSI (ente regionale per il servizio idrico) sui gestori in house – Previsione che debba essere esercitato attraverso parere (solo) obbligatorio sugli atti fondamentali del soggetto gestore e nel rispetto della sua autonomia gestionale – Mancata previsione di un controllo effettivo e strutturale - Contrasto con il diritto dell'Unione europea, che consente l'affidamento in house solo in via eccezionale e a condizione che l'autorità pubblica concedente abbia una “possibilità di influenza determinante” – Ius superveniens abrogativo delle modalità di controllo censurate – Possibilità di applicazione medio tempore - Illegittimità costituzionale nel testo vigente prima della abrogazione – Assorbimento delle ulteriori censure.*

Va dichiarato illegittimo il comma 16 dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011 per violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. e), Cost., in quanto le previsioni – contenute nella norma impugnata - del rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto affidatario in house e la prescrizione di pareri obbligatori, ma non vincolanti, sugli atti fondamentali del soggetto gestore, delineano un sistema che aggira il divieto di affidamento del servizio “in house” solo in via eccezionale e i principi generali del diritto comunitario della concorrenza, tra cui la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza.

...

#### **SENTENZA N. 104**

*Sanità pubblica - Norme della regione Abruzzo - Corresponsione, in favore dei cittadini affetti da patologie oncologiche, di rimborsi con relativa assunzione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale - Attribuzione ai residenti della regione Abruzzo di livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello*

*nazionale e in contrasto con gli obiettivi di risanamento imposti dal piano di rientro - Contrasto con il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria espressione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Interferenza con le funzioni e le attività del commissario ad acta, con lesione della potestà sostitutiva riconosciuta al governo - Illegittimità costituzionale.*

Va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 3, della legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33, che prevede la corresponsione, in favore dei cittadini affetti da patologie oncologiche, di rimborsi con relativa assunzione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché disponendo l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e inoltre poiché introducendo un livello di assistenza aggiuntivo non contemplato nel Piano di rientro, interferisce con le funzioni e le attività del commissario *ad acta* nella specie nominato dal Governo (ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, conv. Con modificazioni dalla l. n. 222 del 2007), con violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.

...

#### **SENTENZA N. 105**

*Impiego pubblico - norme della Regione Abruzzo - Dirigenza - Incarichi di dirigente di servizio nelle more della copertura a tempo indeterminato - Conferibilità esclusivamente ai dipendenti regionali in servizio presso la direzione interessata, secondo modalità non chiaramente precisate e in quantità doppia rispetto alla quota stabilita dallo stato - Contrasto con i principi fondamentali che disciplinano l'organizzazione degli uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni posti dalla normativa statale - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16, nella parte in cui sostituisce l'art. 22, comma 5, della legge regionale n. 77 del 1999. La norma censurata - prevedendo la possibilità di conferire incarichi di dirigente di servizio ai dipendenti regionali appartenenti alla qualifica impiegatizia di categoria D entro il limite del 10 per cento, che va ad aggiungersi ad un ulteriore 10 per cento, previsto da altra disposizione regionale, attribuibile a soggetti esterni all'ente regionale con contratto a tempo determinato - contrasta con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Fermo restando il principio generale per cui le funzioni dirigenziali devono essere attribuite a soggetti muniti di adeguate competenze e che abbiano avuto accesso a seguito di apposita selezione comparativa, sono ammissibili deroghe purché simili deviazioni dalla regola generale siano contenute entro limiti quantitativi ristretti e i soggetti in questione siano individuati in maniera tale da assicurare il possesso della necessaria professionalità. La normativa regionale censurata, invece, prevedendo il ricorso al

conferimento di incarichi dirigenziali in misura addirittura doppia rispetto alla disciplina stabilita dalla normativa statale di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001, si pone in contrasto col menzionato parametro costituzionale (Resta assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale sollevato in riferimento all'art. 3 Cost.).

...

#### **SENTENZA N. 142**

*Caccia - norme della regione Abruzzo - Calendario venatorio 2011-2012 - Previsione di un unico comparto regionale in luogo di quelli di dimensioni sub provinciali prescritti dalla legge statale, per assicurare la naturale omogeneità degli ambienti venatori - Omessa considerazione delle peculiarità ambientali, naturalistiche e umane afferenti ai singoli contesti territoriali - Deroga non consentita alla regolamentazione della caccia alle specie migratorie contenuta nella legislazione statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.*

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, co. 2, lett. s) Cost., delle norme dell'art. 43, commi 6, 6-bis e 6-ter della legge regionale n. 10/2004 della Regione Abruzzo, che prevedono un unico comparto regionale in luogo di quelli di dimensioni sub provinciali prescritti dalla legge statale, per assicurare la naturale omogeneità degli ambienti venatori. Al riguardo, l'omessa considerazione delle peculiarità ambientali, naturalistiche e umane afferenti ai singoli contesti territoriali rappresenta una deroga non consentita alla regolamentazione della caccia alle specie migratorie contenuta nella legislazione statale e, dunque, viola la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

...

#### **SENTENZA N. 182**

*1) Energia - Norme della Regione Abruzzo - Localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti - previsione che la localizzazione e realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni è incompatibile nelle aree sismiche classificate di prima categoria - Carattere unilaterale della dichiarazione regionale, in contrasto con la normativa statale di settore che riserva allo stato le funzioni amministrative e autorizzatorie in materia di impianti costituenti parte della rete energetica nazionale, previa intesa con la regione - Violazione del principio di leale collaborazione - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.*

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale per la violazione dell'art. 117, co. 3 e dell'art. 118, co. 1 Cost., delle norme dell'art. 3, co. 1 della legge regionale n. 28/2012 della Regione Abruzzo, che prevedono l'incompatibilità nelle aree sismiche classificate di prima categoria della localizzazione e realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni, per il

carattere unilaterale della dichiarazione regionale, in contrasto con la normativa statale di settore che riserva allo stato le funzioni amministrative e autorizzatorie in materia di impianti costituenti parte della rete energetica nazionale, previa intesa con la Regione. Tale previsione, dunque, costituisce non solo una violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ma anche, e soprattutto, del principio di leale collaborazione. Tutti gli ulteriori profili di incostituzionalità sono assorbiti.

*2) Energia - Norme della Regione Abruzzo - Localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti ricadenti nelle zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria - previsione che "la regione nega l'intesa con lo stato e si applicano le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52-quinquies del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327" - Previsione che "la regione nega, altresì, l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il piano regionale di tutela della qualità dell'aria, approvato con delibera del consiglio regionale n. 79/4 del 25 settembre 2007" - contrasto con la procedura di cooperazione individuata dal legislatore statale, quale presupposto necessario ai fini del temperamento degli interessi dei diversi livelli territoriali di governo - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.*

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale per la violazione dell'art. 117, co. 3 e dell'art. 118, co. 1 Cost., delle norme dell'art. 3, commi 2 e 3 della legge regionale n. 28/2012 della Regione Abruzzo, che, prescindendo dalle concrete e differenziate valutazioni da compiere caso per caso, impongono il ricorso generalizzato e sistematico alla procedura aggravata, prevista dal comma 6 dell'art. 52-quinquies del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, che, invece, dovrebbe applicarsi soltanto in caso di mancato conseguimento dell'intesa. Pertanto, le norme regionali impugnate finiscono con il determinare una procedura di cooperazione - segnata dalla prevalente volontà di una parte - distinta dall'intesa, individuata invece in via ordinaria dal legislatore statale quale presupposto necessario ai fini del temperamento degli interessi dei diversi livelli territoriali di governo, e conseguentemente violano l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione. Restano assorbiti gli ulteriori profili.

...

## **SENTENZA N. 211**

*Paesaggio - Norme della Regione Abruzzo - Procedimento di verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali al Piano Regionale Paesistico - Esclusa partecipazione degli organi ministeriali - Possibilità per le amministrazioni locali di proporre "aggiustamenti" e "varianti", che la Regione approva, senza alcuna forma di condivisione con gli organi dello Stato - Contrasto con l'obbligo di pianificazione congiunta imposto dal codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.*

E' costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e con gli artt. 135, 143, 145, comma 5, e 156 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – l'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 28 agosto 2012, n. 46, in quanto stabilisce un *iter* procedimentale di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione che si rivela non conforme ai principi stabiliti dal legislatore statale. La censurata normativa disciplina due distinte ipotesi nelle quali le previsioni proposte negli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali, rispettivamente, si limitano ad un mero recepimento del Piano Regionale Paesistico (PRP) ovvero si configurano come variante al predetto Piano. In entrambe le ipotesi è palesemente esclusa ogni forma di partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, in evidente contrasto con la normativa statale interposta (art. 145, comma 5, del Codice) la quale, in linea con le prerogative riservate allo Stato dalla disposizione costituzionale evocata a parametro, specificamente impone che la Regione adotti la propria disciplina assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al relativo procedimento. La circostanza che non risulti ancora adottato un PRP adeguato alle disposizioni del Codice finisce per rendere ancor più acuta la vulnerazione delle prerogative statali, considerato che, in relazione a quelle che saranno le concrete previsioni dello stesso piano, dovranno poi essere verosimilmente ridisciplinate, dalla legge regionale, le procedure di adeguamento degli altri strumenti di pianificazione.

Sulle prerogative dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, riconosciute da una costante giurisprudenza costituzionale, v., *ex multis*, la citata sentenza n. 235/2011.

...

## SENTENZA N. 212

*Ricerca scientifica - Norme della Regione Abruzzo – Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) – Attribuzione all'ORSA del compito di coordinare e programmare corsi di formazione professionale assieme all'Istituto zoo profilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, che ne sostiene la spesa – Mancata quantificazione delle spese e omessa indicazione delle risorse cui attingere – Violazione dell'obbligo di copertura delle leggi di spesa - Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 3, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44, il quale prevede che, al fine di assicurare la competenza professionale del personale coinvolto nelle attività di sperimentazione, l'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) coordina e programma corsi di formazione assieme all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, che ne sostiene la spesa. La norma impugnata – contraddicendo la previsione d'invarianza finanziaria posta dal successivo art. 4 che esclude nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle disposizioni della medesima legge regionale – stabilisce che i costi dell'attività di programmazione e coordinamento dei



corsi di formazione facenti capo all'ORSA e all'Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise siano sostenuti da quest'ultimo; tuttavia, le spese relative ai corsi da programmare non sono quantificate, né viene indicato ove debbano essere reperite le risorse necessarie per sostenerle (Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura).

Sui requisiti essenziali prescritti per tutte le leggi di spesa dalla giurisprudenza costituzionale, che esige l'indicazione della misura, e la copertura, dell'impegno finanziario richiesto affinché le disposizioni possano trovare attuazione, v., *ex plurimis*, la citata sentenza n. 214/2012.

...

#### **SENTENZA N. 241**

*Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo – Bilancio dell'esercizio finanziario 2013 - Finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico – Destinazione degli importi già iscritti nel bilancio 2012 per il rimborso dell'anticipazione di liquidità finalizzata al pagamento dei debiti sanitari di cui all'art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009 – Violazione del divieto di utilizzazione di un'economia di stanziamento, proveniente da precedente esercizio – Lesione del principio di tutela degli equilibri di bilancio – Lesione del principio dell'unità di bilancio - Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore censura.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 7, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», operando la riprogrammazione di un importo – iscritto nel bilancio 2012 e non utilizzato – nell'esercizio di competenza 2013. Infatti, il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell'art. 81, quarto comma, Cost. impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo, dato che tale regola è posta a presidio della sana gestione finanziaria e dal momento che la sottrazione di componenti attive quali le economie di spesa (intrinsecamente incompatibili con il concetto di riprogrammazione) dall'aggregato complessivo il quale determina il risultato di amministrazione rende incerto e mutevole il risultato stesso, con ciò pregiudicando intrinsecamente la stabilità del bilancio; inoltre la disposizione censurata entra in collisione anche con un principio desumibile dall'art. 81, quarto comma, Cost., quello dell'unità di bilancio, esplicitato dall'art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e prescrive che il bilancio non può essere articolato in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura di determinate e specifiche spese, salvi i casi di espresso vincolo disposti dalla legge per alcune tipologie di entrate (tributi di scopo, mutui destinati all'investimento, fondi strutturali di provenienza comunitaria, etc.); sicché, se tale principio risulta indefettibile nell'ambito del singolo esercizio di competenza, a maggior ragione esso preclude che economie di spesa di esercizi precedenti possano essere trasferite a quello successivo attraverso una sorta di vincolo postumo, privo di qualsiasi fondamento normativo.

In senso analogo, citata sentenza n. 192 del 2012.

*2) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo – Contributo di euro 26.400, 00 a favore del Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie (CRAB), con onere a carico del capitolo 101584, U.P.B. 07.01.004, del bilancio regionale 2013 – Posta priva di stanziamento – Violazione dell’obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore censura.*

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 16 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», il quale, nel prevedere un contributo di euro 26.400,00 a favore del Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie (CRAB), pone il relativo onere a carico del capitolo 101584, U.P.B. 07.01.004, del bilancio regionale 2013. Essendo incontrovertibile che la disposizione impugnata comporti un onere, la cui esistenza «si desume dall’oggetto della legge e dal contenuto di essa», ed i cui pertinenti stanziamenti di bilancio risultano assenti o incapienti, sussiste il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità della stessa per contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost.

In senso analogo, citate sentenze n. 115 del 2012 e n. 30 del 1959.

Circa la violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., sia attraverso disposizioni di copertura della spesa, v. citate sentenze n. 115 del 2012 e n. 272 del 2011, sia attraverso norme fonte di spesa, v. citate sentenze n. 26 del 2013, n. 214 del 2012 e n. 212 del 2012; peraltro, anche ove il vizio investa la componente finanziaria della legge, esso è estensibile alle disposizioni sostanziali generatrici della spesa, v. citate sentenze n. 51 del 2013 e n. 214 del 2012.

*3) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo – Contributo in favore dell’Associazione On The Road Onlus di Pescara – Omessa indicazione del capitolo di bilancio su cui l’onere dovrebbe gravare - Violazione dell’obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore censura.*

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 27 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», che determina, nella misura di euro 45.000,00, un contributo in favore dell’Associazione On The Road Onlus di Pescara, senza indicare il capitolo di bilancio su cui l’onere dovrebbe gravare. Essendo incontrovertibile che la disposizione impugnata comporti un onere, la cui esistenza «si desume dall’oggetto della legge e dal contenuto di essa», ed i cui pertinenti stanziamenti di bilancio risultano assenti o incapienti, sussiste il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità della stessa per contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost.

*4) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo – Contributo straordinario per la certificazione della gestione forestale sostenibile, con onere a carico del capitolo 111416, U.P.B. 07.01.002, del bilancio regionale 2013 – Posta priva di stanziamento - Violazione dell’obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore censura.*

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 28 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e

pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», che quantifica in euro 50.000,00 un contributo straordinario per la certificazione della gestione forestale sostenibile, ponendolo a carico del capitolo 111416, U.P.B. 07.01.002, del bilancio regionale 2013. Essendo incontrovertibile che la disposizione impugnata comporti un onere, la cui esistenza «si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa», ed i cui pertinenti stanziamenti di bilancio risultano assenti o incipienti, sussiste il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità della stessa per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.

...

## **SENTENZA N. 250**

*1) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo – Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – Utilizzo di quota parte del “saldo finanziario presunto” alla chiusura dell'esercizio 2012 a copertura di stanziamenti di spese non vincolate, in particolare quelle relative alla riassegnazione dei residui passivi perenti in conto capitale e di parte corrente iscritte rispettivamente ai capitoli 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002) – Mancanza del necessario presupposto dell'accertamento dell'avanzo di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio nel quale l'avanzo medesimo si è formato – Sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente disponibili - Violazione del principio di equilibrio del bilancio – Violazione del principio di copertura delle spese - Illegittimità costituzionale parziale, nella parte inerente all'imputazione della spesa ai capitoli 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002) del bilancio di previsione 2013 – Assorbimento di ulteriore questione.*

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 13 comma 1, e 14, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015) nella parte inerente all'imputazione della spesa ai capitoli 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002) del bilancio di previsione 2013, e dunque limitatamente alla parte del comma 1 di detti articoli che determina le modalità di copertura della spesa, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., sotto il profilo della lesione dell'equilibrio del bilancio. Entrambe le norme impugate sono incompatibili con i precetti desumibili dall'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto comportano: a) l'indebita utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto per fronteggiare le obbligazioni perfezionate negli esercizi precedenti e scadute o in scadenza nell'esercizio 2013; b) la creazione di uno squilibrio nel bilancio dovuto all'allargamento delle autorizzazioni di spesa della Regione a seguito di tale operazione. Quanto alla prima censura, è evidente, da un lato, che la copertura della spesa è viziata per effetto della non consentita imputazione all'avanzo di amministrazione presunto, entità giuridicamente ed economicamente inesistente, e, dall'altro, che il principio di unità, prescrivendo «che il bilancio non può essere articolato in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura di determinate e specifiche spese, salvi i casi di espresso vincolo disposti dalla legge per alcune tipologie di entrate (tributi di scopo, mutui destinati all'investimento, fondi strutturali di provenienza comunitaria, etc.)», non consente la correlazione vincolata tra la

posta di entrata e la spesa, dal momento che nella fattispecie in esame non esiste alcuna specifica disposizione legittimante tale deroga. Quanto alla seconda censura, le descritte violazioni dei principi della copertura e dell'unità concorrono a rendere il bilancio dell'esercizio 2013 privo di equilibrio nel suo complesso, poiché determinano il sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente disponibili. Inoltre, nella fattispecie in esame viene a mancare la necessaria contestualità dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime.

In tema di perenzione amministrativa, v. citata sentenza n. 70 del 2012.

Sul principio di unità del bilancio, v. citata sentenza n. 241 del 2013.

In tema di art. 81, quarto comma, Cost., circa la necessaria contestualità dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime, v. citata sentenza n. 213 del 2008.

Sul principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, come precetto dinamico della gestione finanziaria, v. citate sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966.

Sull'utilizzo, a copertura di oneri finanziari, dell'avanzo di amministrazione presunto, v. citate sentenze n. 309 e n. 70 del 2012.

*2) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – Contabilizzazione sul versante dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, dell'avanzo di amministrazione presunto nella misura di euro 9.000.000,00, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli artt. 13 e 14 alla riassegnazione dei residui passivi in conto capitale e di parte corrente - Violazione del principio di equilibrio del bilancio – Violazione del principio di copertura delle spese - Illegittimità costituzionale in via consequenziale, nella parte in cui è contabilizzato, nell'entrata del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, il saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 9.000.000,00.*

A seguito della declaratoria di parziale illegittimità degli artt. 13, comma 1, e 14, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, va dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della medesima legge regionale nella parte in cui contabilizzano, rispettivamente, sul versante dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto nella misura di euro 9.000.000,00, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli articoli 13 e 14 alla riassegnazione dei residui passivi in conto capitale e di parte corrente.

*3) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – Applicazione al bilancio di previsione 2013 dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012, nella misura di euro 9.000.000,00, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli artt. 13 e 14 alla riassegnazione dei residui passivi in conto capitale e di parte corrente - Violazione del principio di equilibrio del bilancio – Violazione del principio di copertura delle spese - Illegittimità costituzionale in via consequenziale, nella parte in cui è applicato al bilancio di previsione 2013 il saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro*

9.000.000,00.

A seguito della declaratoria di parziale illegittimità degli artt. 13, comma 1, e 14, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, va dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della medesima legge regionale, nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 9.000.000,00, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli artt. 13 e 14 alla riassegnazione dei residui passivi in conto capitale e di parte corrente. L'evidente correlazione con le suddette disposizioni comporta, infatti, un rapporto di chiara consequenzialità con la decisione assunta in ordine alle stesse.

...

#### **SENTENZA N. 289**

*Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo – Disposizioni per il contenimento delle spese per il personale, adottate in esecuzione di norme statali che pongono obiettivi di riequilibrio - Previsione di una deroga per le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale - Contrasto con norme statali costituenti principi fondamentali – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48. La disposizione censurata - nel dare attuazione agli artt. 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9, del d.l. n. 78 del 2010 che prevedono per le amministrazioni pubbliche la possibilità di avvalersi di personale con eterogenee tipologie di contratti di collaborazione occasionale nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 – ha limitato la portata della suddetta previsione statale escludendo dal conteggio della spesa, le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale. Proprio tale deroga determina il contrasto con le ricordate norme interposte le quali costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio.

Sulla spesa per il personale quale importante aggregato della spesa di parte corrente, v. le citate sentenze nn. 262/2012, 69/2011, 169/2007.

Con specifico riferimento alle spese degli uffici di diretta collaborazione di organi politici regionali, v. la citata sentenza n. 130/2013.

...

#### **SENTENZA N. 299**

*1) Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo – Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara*

*attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro – Aiuto di Stato - Mancata sottoposizione preventiva del progetto alla Commissione europea – Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori censure.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, che attribuisce un finanziamento a favore dell'aeroporto d'Abruzzo di euro 5.500.000,00, senza notifica del progetto di legge alla Commissione ed in assenza di previo parere favorevole di quest'ultima, in ossequio al combinato disposto degli artt. 108, par. 3, TFUE e 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012. La norma impugnata, infatti, prevede un'agevolazione senz'altro riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato, in concreto, nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l'intervento può essere qualificato «*de minimis*» e, quindi, sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea, all'adempimento delle quali è soggetta anche la Regione Abruzzo. [Restano assorbite le ulteriori censure nei confronti della stessa disposizione, sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.].

Nel senso che ai giudici nazionali spetta solo l'accertamento dell'osservanza dell'art. 108, n. 3, TFUE, e cioè dell'avvenuta notifica dell'aiuto, e che, quindi, essi hanno una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto e se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche di competenza della Commissione europea, v. la citata sentenza n. 185/2011.

*2) Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo – Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro – Ius superveniens non satisfattivo dell'interesse del ricorrente – Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 determina, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1987, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 2 della legge regionale n. 33 del 2013, in considerazione della stretta connessione con la norma impugnata.

Nel senso che le leggi di interpretazione autentica hanno la funzione di chiarire il senso della norma preesistente, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, nonché di eliminare eventuali incertezze interpretative della disposizione che interpretano o di rimediare ad esegesi giurisprudenziali divergenti dall'orientamento del legislatore, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 397/1994, 6/1994, 424/1993, 163/1991, 413/1988.

Sull'impossibilità di trasferire la questione di legittimità costituzionale su una norma sopravvenuta, in considerazione della sua eterogeneità rispetto a quella asseritamente interpretata, v. le citate sentenze nn. 133/2010 e 121/2010.

*3) Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto*

*d'Abruzzo – Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro – Copertura finanziaria – Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 determina, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale del successivo art. 2 della medesima legge regionale, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2013, in considerazione dell'inscindibile connessione esistente con la norma impugnata, alla cui copertura economica provvede.

Nel senso che la delibera del Consiglio dei ministri ad impugnare, stante la natura politica del ricorso, delimita l'oggetto del giudizio e determina in modo inderogabile l'ambito in cui l'Avvocatura dello Stato è chiamata ad esercitare la relativa difesa tecnica, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 149/2012 e 278/2010.

Nel senso che la copertura della spesa realizzata attraverso economie di bilancio, quando queste costituiscono estrapolazione dalle risultanze degli esercizi precedenti di singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo, contrasta con l'art. 81, quarto comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 241/2013 e 192/2012, relative a fattispecie riguardanti la Regione Abruzzo.

*4) Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo – Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro – Entrata in vigore della legge - Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 determina, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale del successivo art. 3, concernente l'entrata in vigore della medesima legge.

## BASILICATA

### SENTENZA N. 72

*1) Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Lavoratori impegnati in attività socialmente utili (asu) e lavoratori ex lsu con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Contributo regionale per la stabilizzazione - Rifinanziamento delle procedure per la stabilizzazione del medesimo personale, già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 67 del 2011 - Violazione del giudicato costituzionale - Illegittimità costituzionale - assorbimento delle ulteriori censure.*

È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 136 Cost., per violazione di giudicato costituzionale (sentenza n. 67 del 2011), l'articolo 19 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26, in quanto la disposizione denunciata, nel richiamare analoghe finalità di norme regionali già dichiarate incostituzionali, prevede un contributo regionale per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) e che siano utilizzati da almeno tre anni presso i Comuni e gli altri enti pubblici, nonché per la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU che abbiano intrattenuto rapporti contrattuali di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere, senza anche prevedere che questi debbano superare un pubblico concorso.

*2) Zootecnica - Norme della Regione Basilicata - Animali delle specie bovina e ovicaprina - movimentazione per motivi di compravendita - Documentazione di scorta - Soppressione della vidimazione del servizio veterinario ufficiale della asl competente in ordine alla avvenuta vaccinazione - Contrasto con la normativa statale e comunitaria di settore - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di profilassi internazionale - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 117, primo comma, e 117, secondo comma, lettere q) ed s), della Costituzione, l'articolo 32 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26, il quale prevede che, per motivi di compravendita, è consentita la movimentazione di animali domestici della specie bovina ed ovicaprina con documentazione di scorta priva della vidimazione del Servizio Veterinario ufficiale della ASL competente in ordine alla avvenuta vaccinazione dei medesimi animali. Difatti la normativa statale che prevede il controllo sanitario della ASL competente sul bestiame in transito – in linea con quanto previsto in sede comunitaria e UE (si veda, da ultimo, il reg. CE 30 maggio 2012, n. 456/2012, Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale) – è destinata ad assicurare, anche in relazione al profilo delle procedure (ad esempio in tema di programmi di prevenzione o di controllo e vigilanza), oltre che a quello strettamente sanzionatorio, una indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio per le esigenze della profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione.



...

#### **SENTENZA N. 117**

*Energia - Norme della Regione Basilicata - Conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa, al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile - Contrasto con la ratio del principio di leale collaborazione che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative - Violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.*

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme della Regione Basilicata, secondo le quali la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio ed al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, non avrebbe rilasciato l'intesa, prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all'accordo del 24 aprile 2001, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Infatti, la preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa si pone in aperto contrasto con la *ratio* stessa del principio di leale collaborazione, che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative, vanificando la bilateralità della relativa procedura, che deve sempre trovare sviluppo nei casi concreti. Pertanto, le disposizioni impugnate violano la competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio, assorbendo gli ulteriori profili di incostituzionalità.

...

#### **SENTENZA N. 209**

*1) Agricoltura – Commercio - Norme della Regione Basilicata – Sostegno al consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero – Previsione che l'utilizzo di prodotti agricoli di origine lucana costituisca titolo preferenziale per l'aggiudicazione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva – Previsto obbligo per i comuni di riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti di origine regionale almeno il venti per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche – Prevista assegnazione di un contrassegno con lo stemma della regione, da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale, a favore delle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico operanti sul territorio regionale che utilizzino in misura almeno del trenta per cento prodotti agricoli di origine lucana "a chilometri zero" – Misure con effetti anticoncorrenziali - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori censure.*

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., gli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, e 4, commi 2 e 4, della legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero), in quanto ledono la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza». Il comma 1 dell'art. 2 – nel prevedere che l'utilizzo di prodotti agricoli di origine lucana costituisca titolo preferenziale per l'aggiudicazione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva – impone all'amministrazione appaltante un criterio di scelta del contraente diverso e ulteriore rispetto alle previsioni della legislazione statale (artt. 81 e seguenti del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163): criterio che non solo non favorisce la concorrenza, ma chiaramente la altera, risolvendosi in un *favor* per gli imprenditori che impiegano prodotti provenienti da una certa area territoriale (quella lucana), così da poter vantare il titolo preferenziale in questione. Il comma 1 del successivo art. 3 – con l'imporre ai Comuni di riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti di origine regionale almeno il venti per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche – determina effetti anticoncorrenziali, in danno degli imprenditori che non vendano derrate agricole di origine lucana. Infatti, la previsione di restrizioni ulteriori alla possibilità di accesso degli operatori alle concessioni di posteggi su aree pubbliche, in un contesto nel quale l'esercizio del commercio è condizionato dalla disponibilità di spazi appositamente definiti, si risolve in un ostacolo alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale. Infine, i commi 2 e 4 dell'art. 4 – nel prevedere l'assegnazione di un contrassegno con lo stemma della Regione, da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale, a favore delle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico operanti sul territorio regionale che utilizzino in misura almeno del trenta per cento prodotti agricoli di origine lucana «a chilometri zero» – incidono su plurimi interessi (dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza), interferendo, correlativamente, su una molteplicità di materie. Tale interferenza può essere composta facendo ricorso al criterio della prevalenza, che impone di ricondurre dette disposizioni alla materia, riservata alla legislazione dello Stato, della «tutela della concorrenza» (sono assorbite le ulteriori censure prospettate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.).

*2) Agricoltura – Commercio - Norme della Regione Basilicata – Contrassegno regionale - Modalità di documentazione circa l'approvvigionamento dei prodotti di origine regionale – Disposizione meramente strumentale ad altra già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

È costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero), che detta una disposizione meramente strumentale a quella del precedente comma 2 (già dichiarato illegittimo in via diretta) poiché stabilisce le modalità con le quali, ai fini dell'ottenimento del contrassegno regionale, deve essere documentato l'approvvigionamento dei prodotti di origine regionale nella percentuale richiesta.

## SENTENZA N. 290

*1) Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata – Strutture accreditate al Servizio sanitario regionale – Inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti – Previsto intervento sostitutivo da parte delle aziende sanitarie regionali – Disciplina modificativa che interviene nei rapporti di natura privatistica tra l'azienda committente, il soggetto convenzionato e i creditori di quest'ultimo – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori censure.*

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1 della legge della Regione Basilicata 23 novembre 2012, n. 22, secondo cui, qualora le strutture private accreditate del Servizio sanitario regionale siano inadempienti nel pagamento delle retribuzioni dovute al proprio personale, le aziende sanitarie locali (ASL), previa diffida a pagare, sospendono i pagamenti dovuti ai soggetti convenzionati e, nel caso in cui permanga tale situazione, si sostituiscono agli stessi, provvedendo direttamente al pagamento dei lavoratori nei limiti delle somme dovute a qualsiasi titolo. Dalla formulazione della norma appare in modo inequivoco che esso prevede una disciplina modificativa dei rapporti di natura privatistica intercorrenti tra l'azienda sanitaria, la struttura convenzionata ed i soggetti creditori di quest'ultima, invadendo in tal modo la materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato, già regolata dal legislatore statale all'art. 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, che costituisce disposizione di carattere generale – a sua volta operante in regime di specialità rispetto al codice civile – per i contratti pubblici, attraverso la quale lo Stato, in virtù della propria potestà legislativa esclusiva, ha già disposto una tutela necessariamente uniforme sul territorio nazionale per i prestatori che rimangono vittime delle inadempienze dei soggetti affidatari di commesse pubbliche.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 282 del 2004.

*2) Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata – Strutture accreditate al Servizio sanitario regionale – Inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti – Dichiarazione di illegittimità dell'intervento sostitutivo da parte delle aziende sanitarie regionali – Disposizioni che hanno finalità di attuazione del principio surrogatorio - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

Va dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Basilicata n. 22 del 2012, dal momento che tutte le disposizioni successive al caducato articolo 1 della medesima legge hanno quale finalità l'attuazione del principio surrogatorio, da parte delle aziende sanitarie locali (ASL) per l'inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti delle strutture accreditate del Servizio sanitario regionale, in esso contenuto, così invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

## CALABRIA

### SENTENZA N. 4

*Straniero - Norme della Regione Calabria - Cittadini di stati non appartenenti all'unione europea - Fondo per la non autosufficienza - Accesso limitato ai soli soggetti che, oltre a risiedere in Calabria, siano in possesso di "regolare carta di soggiorno" - Requisito discriminatorio privo di ragionevole collegamento con le condizioni di bisogno e di disagio che le provvidenze mirano a fronteggiare - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Calabria 20 dicembre 2011, n. 44, nella parte in cui prevede che i cittadini extracomunitari, per beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, debbano essere in possesso di «regolare carta di soggiorno». Al legislatore, sia statale che regionale, è consentito, infatti, attuare una disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente, purché i canoni selettivi adottati rispondano al principio di ragionevolezza, in quanto «è consentito [...] introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una "causa" normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria» (sentenza n. 432 del 2005). Nella specie, è stato, invece, introdotto un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la condizione di accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni assistenziali in questione e le situazioni di bisogno o disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale. Non è possibile, infatti, presumere in modo aprioristico che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - in quanto già presenti in precedenza sul territorio nazionale in base a permesso di soggiorno protratto per cinque anni - versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri che, sebbene anch'essi regolarmente presenti nel territorio nazionale, non possano vantare analogo titolo legittimante. Come già affermato da questa Corte, mentre è possibile subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni sociali, non dirette a rimediare a gravi situazioni di urgenza, alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero alla permanenza nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, una volta che il diritto a soggiornare alle predette condizioni non sia in discussione, l'accesso a una misura sociale non può essere differenziato in ragione della «necessità di uno specifico titolo di soggiorno» (sentenza n. 61 del 2011) o di «particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale» (sentenza n. 40 del 2011).

## SENTENZA N. 18

*1) Prescrizione e decadenza - Norme della Regione Calabria - Recupero dell'imposta sui carburanti per autotrazione - Termine di prescrizione quinquennale - Previsione che l'esercizio dell'azione penale costituisce causa di interruzione della decorrenza del termine - Intervento del legislatore regionale in materia di prescrizione e decadenza dei diritti, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello stato - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 3, della legge della Regione Calabria il quale prevede, tra l'altro, che l'esercizio dell'azione penale costituisce causa di interruzione della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale previsto per il recupero dell'imposta sui carburanti per autotrazione, in quanto la norma è chiaramente riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale – l'ordinamento civile e penale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. – in cui la Regione non può emanare alcuna normativa, anche meramente riproduttiva di quella statale.

*2) Regioni (in genere) - Norme della Regione Calabria - Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del consiglio regionale - Previsione che il trattamento economico dei dirigenti di area funzionale è definito dall'ufficio di presidenza - Intervento del legislatore regionale in materia di rapporti di pubblico impiego privatizzato regolati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge della Regione Calabria, nella parte in cui novella l'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 8 del 1996 con un nuovo testo, nel quale è previsto: «Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza», poiché la disciplina del trattamento economico dei dirigenti di area funzionale deve essere ritenuta compresa nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

*3) Regioni (in genere) - Norme della Regione Calabria - Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del consiglio regionale - Previsione che le strutture speciali del segretariato generale e della direzione generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due anche esterne alla pubblica amministrazione - Contrasto con la normativa statale, Costituente principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica, che pone limiti alla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato e alla assunzione di personale a tempo indeterminato - illegittimità costituzionale in parte qua - assorbimento di ulteriore questione.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge della Regione Calabria, nella parte in cui novella l'art. 7-bis della legge regionale n. 8 del 1996 con un nuovo testo, nel quale si stabilisce: «Le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione», poiché il legislatore regionale, novellando l'art. 7-bis della legge reg. Calabria n. 8 del 1996, ha stabilito che le strutture speciali del Segretariato generale e della

Direzione generale del Consiglio regionale siano composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione, ha determinato un aumento dell'organico del personale del Consiglio regionale, prevedendo ulteriori tre unità di personale, così prescindendo dal rispetto dei vincoli posti dalle norme statali (art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e art. 2, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 del 2007, ripetutamente modificato), espressive di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

*4) Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Contratti di collaborazione del personale in servizio presso il dipartimento turismo - previsione che la giunta regionale possa concedere il rinnovo fino a tutto il 2012, a domanda degli interessati - Intervento del legislatore regionale in materia di rapporti di pubblico impiego regolati dal codice civile - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 52, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011, che autorizza la Giunta regionale a «rinnovare fino al 31.12.2012, a domanda dell'interessato, i contratti di collaborazione al personale già assegnato all'Osservatorio del Turismo, attualmente in servizio presso il Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili per la gestione del sistema informativo turistico», in quanto la disciplina impugnata rientra nella materia dell'ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

*5) Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili - Termine finale per l'attuazione - posticipazione dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2014 - Contrasto con la normativa statale sulla stabilizzazione dei lavoratori precari, costituente principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 55, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 che modifica il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili, precedentemente previsto per il 31 dicembre 2011, posticipandolo al 31 dicembre 2014, in quanto le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

*6) Regioni (in genere) - Norme della Regione Calabria - Autorità regionale denominata "stazione unica appaltante" - Incremento da una a tre delle "sezioni tecniche" con assegnazione ad ognuna di un dirigente equiparato a quello di servizio della giunta regionale - Omessa quantificazione degli oneri relativi e mancata individuazione dei relativi mezzi di copertura - Illegittimità costituzionale .*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 32 della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 che apportando modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 26 del 2007 prevede: l'incremento da una a tre delle "sezioni tecniche" della Stazione unica appaltante (SUA); introduce il comma 4-bis nel medesimo art. 1, disponendo che «per ogni sezione tecnica è

[...] previsto un dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale»; introduce l'ulteriore comma 4-ter, il quale dispone che «Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante è autorizzato ad apportare le relative modifiche al regolamento di organizzazione, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2». Infatti la previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, contenuta nel comma 1 della disposizione impugnata, costituisce una mera clausola di stile, priva di sostanza, in quanto né il testo della disposizione né la difesa regionale forniscono alcuna spiegazione del modo in cui si potranno affrontare le inevitabili spese derivanti da un aumento di organico, senza incidere sul bilancio; con ciò contravvenendo alle caratteristiche che devono qualificare la copertura di nuove spese che deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri; a ciò deve aggiungersi che la mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa.

*7) Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Copertura finanziaria dei debiti contratti dalla regione nei confronti di soggetti affetti da particolari patologie - Incidenza sul bilancio regionale della spesa sanitaria - Interferenza con l'esercizio delle funzioni del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo stato e la Regione Calabria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 50 della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 in quanto la norma censurata, assicurando la copertura finanziaria di debiti pregressi contratti dalla Regione, incide sul già deficitario bilancio regionale della spesa sanitaria, con ciò interferendo in modo evidente con l'operato del Commissario *ad acta*, nominato ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost. ed incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione Calabria con ciò violando il predetto art. 120, secondo comma, Cost.

...

### **SENTENZA N. 131**

*Obbligazioni - Norme della Regione Calabria - Cessioni dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione - Previsione che le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della Regione Calabria qualora siano alla stessa notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa - Interferenza con la specifica regolamentazione di diritto privato speciale - violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.*

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria). La suindicata disposizione disciplina le cessioni di credito, prevedendo che la cessioni di credito siano efficaci nei confronti della Regione qualora alla stessa siano state notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa. La cessione dei crediti è

un istituto proprio del diritto civile e trova la sua prima fonte di disciplina nel relativo codice (artt. da 1260 a 1267). Essa rientra nel novero delle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato attivo e risponde all'esigenza di regolare le fattispecie nelle quali si debba trasferire non una cosa ma un diritto di credito. Dalla stessa esigenza è nata la possibilità di incorporare il credito in un documento, attuando la cessione con la semplice dazione del documento stesso: è il caso dei titoli di credito e, segnatamente, della cambiale. A fianco della citata disciplina generale del codice, l'ordinamento civile prevede varie normative speciali, dirette a regolare determinate categorie di crediti (come accade per i crediti d'impresa per i quali la cessione è disciplinata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, le cui disposizioni sono richiamate dall'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e per la cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, disciplinata dall'articolata regolamentazione statale richiamata dall'attuale remittente). Questa Corte ha più volte affermato che l'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamento civile, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione (*ex plurimis*: sentenze n. 123 del 2010, n. 295 e n. 160 del 2009, n. 326 e n. 51 del 2008). La disposizione censurata, introducendo – per le cessioni di credito vantate nei confronti della Regione Calabria – una apposita disciplina, supera il suddetto limite dell'ordinamento civile e, quindi, viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

...

#### **SENTENZA N. 159**

*Contratto, atto e negozio giuridico - Norme della Regione Calabria - Norma di interpretazione autentica dell'art. 43 della legge regionale n. 8 del 2002 - Inefficacia dei provvedimenti, dei contratti, degli accordi che comportano spese a carico della regione, inclusi i deliberati delle assemblee delle società a partecipazione regionale, sino a che non esista autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione - Disciplina concernente l'efficacia giuridica dei rapporti contrattuali, appartenente al diritto civile - Esorbitanza dalla disciplina dell'ordinamento contabile della regione - Violazione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 16, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 il quale prevede che i provvedimenti, i contratti, gli accordi che comportano spese a carico della Regione, ivi inclusi i deliberati delle assemblee delle società a partecipazione regionale, sono inefficaci, e comunque non impegnano l'Amministrazione, sino a che non esista autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione. La disposizione censurata, venendo ad incidere sull'efficacia del contratto (art. 1372 cod. civ.), viola il suddetto parametro che ha codificato il limite del "diritto privato", consolidatosi già nella giurisprudenza anteriore alla riforma costituzionale del 2001. Né può ritenersi che la norma censurata sia una disposizione di natura



contabile, destinata ad operare nel quadro dei principi di contabilità pubblica e, come tale, non idonea a ledere il limite del diritto privato, in quanto essa nel suo inequivoco significato non consente una interpretazione restrittiva, bensì si presta ad essere riferita anche e soprattutto all'inefficacia civile.

## CAMPANIA

### SENTENZA N. 28

*1) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Commissione per il contrasto dell'evasione e dell'elusione dei tributi erariali in materia fiscale e contributiva - Potere di formulare proposte per l'impiego di una quota delle somme derivanti dal recupero dell'evasione, prevedendo che le relative spese non siano considerate ai fini del computo del patto di stabilità - contrasto con la disciplina statale del patto di stabilità interno, che non prevede per gli enti locali alcuna possibilità di escludere somme dal calcolo delle spese finali determinate ai fini del rispetto del patto di stabilità, e che, per quanto riguarda il riutilizzo del gettito derivante dal recupero fiscale, consente alle regioni di escludere dal patto solo le somme effettivamente incassate al 30 novembre di ogni anno, utilizzate per spese in conto capitale e acquisite in apposito capitolo di bilancio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 11, comma 4, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, il quale autorizza la Commissione da esso istituita a formulare proposte per l'impiego delle somme recuperate all'evasione, prevedendo che tali spese non siano considerate ai fini del computo relativo al Patto di stabilità, al cui rispetto è tenuto l'intero sistema delle autonomie, così contrastando con le norme statali relative al Patto di stabilità, espressive della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che non consentono alle Regioni di sottrarre, ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese che devono essere contenute entro un tetto massimo stabilito nella stessa legge, quelle finanziate con il gettito derivante dal recupero dell'evasione, se non alla condizione che tali uscite si riferiscano a spese in conto capitale, che il relativo ammontare sia limitato a quanto effettivamente riscosso entro il 30 novembre di ogni anno e che siano iscritte a bilancio separatamente. Inoltre, il testo censurato si presta ad essere applicato anche nei confronti degli enti locali, verso i quali la legislazione statale in tema di Patto di stabilità è ancor più rigorosa, dal momento che, in relazione a detti enti la legislazione statale non consente di sottrarre alcuna somma dal computo dei saldi relativi al rispetto del Patto di stabilità, senza eccezioni.

*2) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Stanziamento di spese per complessivi 2.500.000 euro, gravanti per almeno un milione di euro sul fondo di riserva per le spese impreviste, upb 7.28.135, incapiente rispetto alle spese previste - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale.*

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 22, 37 e 50 della legge della Regione Campania n. 1 del 2012 - i quali riguardano l'istituzione di una «società di scopo per azioni, denominata Campania Ambiente e Servizi spa, per lo svolgimento di funzioni in materia ambientale e di prevenzione, nonché di manutenzione del patrimonio immobiliare della Regione, degli enti regionali e del servizio sanitario regionale nonché in materia di servizi strumentali degli enti predetti» (art. 22), l'istituzione del «fondo per la gestione delle crisi e dei processi di sviluppo», con un onere, per il 2012, pari a 1 milione di euro (art. 27) nonché

l'istituzione del fondo di finanziamento delle Università campane, autorizzando la spesa di 1 milione di euro (art. 50) - poiché l'unità previsionale di base su cui vengono fatte gravare le spese disposte dalle norme impugnate sono appostate risorse finanziarie di gran lunga inferiori (euro 868.000) all'ammontare delle spese complessivamente previste dalle tre disposizioni impugnate (la spesa prevista dall'art. 22 vi grava totalmente, quella derivante dall'art. 37 non è esattamente quantificata, in quanto il fondo per la gestione di crisi è finanziato anche mediante le «risorse liberate della programmazione 2000-2006», mentre il fondo di cui all'art. 50 vi fa riferimento per 500.000 euro), che risultano, perciò, prive di copertura finanziaria e dunque affette da illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., il quale esige che la copertura finanziaria sia indicata in maniera "credibile". Inoltre, sempre in violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., la medesima unità previsionale su cui gravano le spese disposte dalle norme impugnate contiene un «fondo di riserva per le spese impreviste» per l'anno 2012, in contrasto con le regole di contabilità, poiché in tal modo viene stabilito che determinate spese, inserite nel bilancio di previsione – e per ciò stesso "previste" – siano fatte gravare su un fondo per spese "impreviste", che è invece destinato ad evenienze non preventivabili, disciplina che peraltro contrasta con la legislazione della Regione Campania relativa alla contabilità (legge n. 7 del 2002), la quale esclude che su detto fondo possano essere appostate spese in fase di approvazione del bilancio di previsione.

*3) Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Personale in posizione di comando da almeno 24 mesi presso l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (arpac) - inquadramento nei ruoli dell'agenzia medesima mediante selezione pubblica - Contrasto con la norma statale che consente assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio dell'accesso ai pubblici uffici attraverso concorso pubblico, e dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 2, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, la quale stabilisce che il personale in posizione di comando da almeno ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore della legge impugnata e in servizio presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) transiti, mediante selezione pubblica, nei ruoli del suddetto ente, senza osservare le prescrizioni contenute nell'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, che pone vincoli alle assunzioni di personale. Infatti, tali vincoli in quanto principi fondamentali rientrano nella competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ex art. 117, terzo comma, Cost., e dispongono che si possa fare luogo ad assunzioni nel limite del venti per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio dell'anno precedente; la norma censurata viola anche l'obbligo del pubblico concorso quale strumento di selezione del personale da assumere, in linea con il principio di uguaglianza e i canoni di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione ex artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che la stabilizzazione del personale comandato avvenga tramite "selezione pubblica".

*4) Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania - Autorizzazione ad utilizzare la*

*graduatoria esistente alla data del 31 dicembre 2009 del concorso bandito per il profilo professionale di dirigente ambientale, per far fronte all'attività di vigilanza e monitoraggio del territorio - Contrasto con la normativa statale che pone vincoli in materia di assunzione di personale - Omessa indicazione dei mezzi di copertura della spesa - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 3, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, la quale autorizza l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania ad utilizzare le graduatorie per il profilo di dirigente ambientale, in essere al 31 dicembre 2009, per l'assunzione di personale da preporre allo svolgimento di attività di vigilanza e monitoraggio del territorio, in quanto consente di procedere ad assunzioni di nuovo personale, attingendo a graduatorie esistenti senza quantificare gli oneri che ne derivano e senza neppure individuare le necessarie coperture finanziarie, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. Inoltre l'autorizzazione, contenuta nella disposizione impugnata, ad utilizzare le graduatorie esistenti ignora i vincoli introdotti dal legislatore statale con l'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, la cui violazione si ripercuote sull'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato competenze legislative in materia di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

*5) Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Bandi di gara effettuati con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa - Parità di punteggio tra i concorrenti - Applicazione del criterio della preferenza delle "imprese che hanno la propria sede legale ed operative sul territorio campano, ovvero che svolgono almeno la metà della propria attività in territorio campano ovvero che impiegano almeno la metà dei lavoratori cittadini residenti in campania" - Contrasto con i principi statali in materia di procedure di affidamento e di criteri di valutazione dell'offerta - violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lettera b), della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, che introduce nella legislazione regionale in materia di lavori pubblici la previsione che i bandi di gara effettuati con il criterio dell'offerta più vantaggiosa debbano stabilire che, nel caso in cui l'esito della valutazione dia luogo ad una parità di punteggio tra più concorrenti, debbano essere preferite le imprese che sono caratterizzate da un radicamento nel territorio campano, in quanto la fase di aggiudicazione degli appalti attiene alla "tutela della concorrenza" e, pertanto, spetta al legislatore statale, in via esclusiva, disciplinare tanto le procedure di affidamento, quanto i criteri di valutazione dell'offerta, confermando in questo senso quanto espressamente stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ove si afferma che le Regioni «non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione [tra l'altro] ai criteri di aggiudicazione». Considerata nel suo contenuto, poi, la normativa censurata esprime una preferenza per le imprese radicate in uno specifico territorio e, dunque, anche sotto questo profilo è di ostacolo alla concorrenza, la cui tutela esige piuttosto di allargare la platea degli operatori economici (cosiddetta "concorrenza nel mercato") e, in ogni caso, impone la parità di trattamento di questi ultimi (cosiddetta "concorrenza per il mercato"); ne discende che la

disposizione oggetto di censura viola per molteplici aspetti l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., relativo alla competenza statale in ordine alla tutela della concorrenza.

*6) Acque - Norme della Regione Campania - Regolamento regionale disciplinante il conferimento a terzi di concessioni di derivazioni idriche cessate - Inapplicabilità alle richieste di riassegnazione inoltrate prima della sua entrata in vigore, con conseguente effetto di rinnovo automatico delle concessioni - Contrasto con la normativa statale che vieta la proroga delle concessioni giunte al termine, senza l'espletamento delle procedure previste per la scelta del concessionario e di quelle relative alla compatibilità ambientale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, la quale prevede che «le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 10 del 2010, che disciplinano il conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione, non si applicano alle istanze di riassegnazione delle concessioni dichiarate cessate, inoltrate antecedentemente all'entrata in vigore del predetto regolamento, in conformità al disposto dell'articolo 44, comma 18, della legge regionale n. 8 del 2008, secondo cui nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, non possono essere rilasciate nuove concessioni, fatte salve le riassegnazioni di quelle dichiarate cessate». Difatti, l'uso del termine "riassegnazione", congiunto all'esclusione dell'applicazione del regolamento induce a ritenere che, con la disposizione impugnata, si sia inteso consentire una proroga delle concessioni giunte al termine, senza l'espletamento delle procedure previste per la scelta del concessionario e neppure di quelle relative alla compatibilità ambientale, così consentendo l'automatica riassegnazione delle concessioni cessate, senza assicurare che siano effettuate, tra l'altro, la valutazione della garanzia del minimo deflusso vitale del corpo idrico *ex art.* 95, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la valutazione di impatto ambientale (VIA), garanzia che in quanto volta ad evitare l'esaurimento della fonte, deve ritenersi concernere la "conservazione" del bene acqua e non il mero utilizzo della stessa, con la conseguenza che la relativa disciplina deve considerarsi attratta nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., relativa alla tutela dell'ambiente.

*7) Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che la regione e le università definiscano uno specifico piano di riorganizzazione, anche in deroga alla programmazione vigente, per l'assetto, gli accorpamenti e l'integrazione di aziende ospedaliere universitarie - Contrasto con le previsioni dell'accordo sul piano di rientro dei disavanzi sanitari 2007-2009 stipulato tra lo stato e la regione - Interferenza con il mandato conferito al presidente della regione quale commissario ad acta per la realizzazione del piano medesimo - Violazione della potestà sostitutiva dello stato - illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 45, commi 1, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, il quale prevede uno specifico Piano di riorganizzazione su base pluriennale che, con provvedimenti anche in deroga alla programmazione vigente, disciplini l'assetto, gli accorpamenti e l'integrazione di Aziende ospedaliere universitarie. Infatti, la previsione

regionale contestata interferisce con il punto 1, lettera i), del mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, in relazione all'attuazione del Programma operativo della Regione Campania 2011-2012 e perciò viola l'art. 120, secondo comma, Cost.

*8) Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Individuazione dei finanziamenti che la regione garantisce in applicazione del piano di riorganizzazione per le aziende ospedaliere universitarie - Interferenza con il mandato conferito al presidente della regione quale commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari 2007-2009 stipulato tra lo stato e la regione - Violazione della potestà sostitutiva dello stato - illegittimità costituzionale - assorbimento degli ulteriori motivi di censura.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 3, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, il quale prevede la definizione di finanziamenti che la Regione garantisce per l'attuazione del predetto Piano di riorganizzazione per le Aziende ospedaliere universitarie. Infatti, la previsione regionale contestata interferisce con il punto 1, lettera i), del mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, in relazione all'attuazione del Programma operativo della Regione Campania 2011-2012 e perciò viola l'art. 120, secondo comma, Cost.

...

#### **SENTENZA N. 70**

*Energia - Norme della regione Campania - Impianti eolici - Previsione che la costruzione di nuovi aerogeneratori sia autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato - Differimento del relativo termine dal 29 febbraio 2012 al 30 giugno 2012 - Normativa introdotta attraverso la reviviscenza di una norma già abrogata, modificata e nuovamente abrogata - Esercizio manifestamente irrazionale della discrezionalità legislativa, che può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori questioni.*

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Campania, la quale, posticipando l'effetto abrogativo del divieto della realizzazione di aerogeneratori che non rispettino una distanza minima di 800 metri da altri analoghi impianti dal 29 febbraio 2012 al 30 giugno 2012, determina la riviviscenza del divieto e la lesione del principio di leale collaborazione, in quanto la Regione Campania aveva indotto lo Stato a rinunciare al primo ricorso per poi "surrettiziamente" reintrodurre la norma che ne costituiva l'oggetto. Tale esercizio della discrezionalità legislativa è manifestamente irragionevole, traducendosi in un cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione.

...

## SENTENZA N. 79

*1) Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Registro tumori della popolazione della Regione Campania - Gestione - Affidamento ad unità operative, appositamente istituite e strutturate presso ciascun dipartimento di prevenzione delle asl e della regione - Interferenza con le funzioni e le attività del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potestà sostitutiva legittimamente esercitata dallo stato - Inosservanza dei vincoli posti dal piano di rientro in materia di organizzazione sanitaria, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Illegittimità costituzionale.*

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5; art. 4, commi 6, 7 e 8; art. 5, comma 11; art. 6, comma 2, lettera c); art. 15, commi 6 e 13, della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania). Le norme impugnate dispongono che la gestione di ogni registro tumori sia affidata ad unità operative, dedicate e strutturate presso ciascun dipartimento di prevenzione delle ASL e della Regione, e istituiscono nuove strutture. Esse pertanto: 1) in primo luogo, si pongono in contrasto con l'art. 120, secondo comma, Cost. perché interferiscono con le funzioni e le attività del Commissario *ad acta*, cui compete di dare attuazione al Piano di rientro dal disavanzo sanitario, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, in base al quale «la semplice interferenza da parte del legislatore regionale con le funzioni del Commissario *ad acta*, come definite nel mandato commissariale, determina di per sé la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 28 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 2 del 2010); e in particolare, «ogni intervento che possa aggravare il disavanzo sanitario regionale “avrebbe l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano di rientro e, quindi, l'esecuzione del mandato commissariale [...]”» (sentenza n. 18 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 131 del 2012); 2) in secondo luogo violano l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto prevedendo l'istituzione di nuovi uffici e soprattutto dotandoli di aggiuntive risorse strumentali, umane e finanziarie, si pongono in contrasto con l'obiettivo del rientro nell'equilibrio economico-finanziario perseguito con l'Accordo sul Piano di rientro e con il Piano medesimo perché comportano spese ulteriori rispetto a quelle già stanziare, così ponendosi in contrasto anche con il principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria – espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica – e quindi con l'indicato art. 117, terzo comma, Cost. (*ex plurimis*: sentenze n. 260 del 2012, n. 131 del 2012 e n. 91 del 2012).

*2) Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Registro tumori della popolazione della Regione Campania - Nomina dei sette responsabili dei registri tumori provinciali e subprovinciali, del responsabile del registro tumori infantili e del funzionario del centro coordinamento - mancata individuazione delle procedure e, per i candidati, omessa indicazione del requisito dell'appartenenza al servizio sanitario regionale - Interferenza con le funzioni e le attività del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potestà sostitutiva legittimamente esercitata dallo stato - Inosservanza dei vincoli posti dal piano di rientro in materia di organizzazione sanitaria, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori*

*censure.*

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, lettera *a*), e comma 7, lettera *a*); art. 6, comma 2, lettera *d*); art. 15, comma 6, della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania). Le norme impugnate riservano all'assessorato regionale alla sanità la nomina dei sette responsabili dei registri tumori provinciali e subprovinciali, del responsabile del registro tumori infantili e del funzionario del centro di coordinamento, senza precisare le procedure attraverso le quali debbano essere effettuate tali nomine e se esse riguardino o meno il personale già dipendente dal servizio sanitario regionale. Esse, pertanto: 1) disponendo nuovi incarichi professionali e prevedendo l'istituzione di nuove strutture interferiscono con l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario affidata al Commissario *ad acta*, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.; 2) non rispettando i vincoli posti dal Piano stesso, prevedono spese ulteriori rispetto a quelle già stanziare e così si pongono in contrasto anche con il principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria – espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica – e quindi con l'indicato art. 117, terzo comma, Cost. (*ex plurimis*: sentenze n. 260 del 2012, n. 131 del 2012 e n. 91 del 2012).

*3) Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - registro tumori della popolazione della Regione Campania - Istituzione di nuovi uffici con dotazione di aggiuntive risorse strumentali, umane e finanziarie - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Disposizioni relative allo stanziamento finanziario, comportanti spese ulteriori rispetto a quelle già stanziare - Interferenza con le funzioni e le attività del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potestà sostitutiva legittimamente esercitata dallo stato - Inosservanza dei vincoli posti dal piano di rientro in materia di organizzazione sanitaria, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

Dichiarazione, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), della illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania). Infatti alla suindicata disposizione vanno estese le motivazioni che hanno portato all'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5; dell'art. 4, commi 6, 7 e 8; dell'art. 5, comma 11; dell'art. 6, comma 2, lettere *c*) e *d*); dell'art. 15, commi 6 e 13, della suindicata legge della Regione Campania n. 19 del 2012, per il profilo riguardante la rilevata violazione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria – espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica – e dell'art. 117, terzo comma, Cost.



...

## SENTENZA N. 91

*Professioni - Norme della Regione Campania - Avvocatura regionale - Abilitazione a svolgere attività di consulenza e a patrocinare in giudizio per gli enti strumentali della regione e per le società il cui capitale è interamente sottoscritto dalla regione - Previsione di apposite convenzioni per la regolamentazione delle modalità di richiesta dell'attività della avvocatura regionale e la quantificazione dei relativi oneri - Contrasto con la disciplina statale sulla professione di avvocato che prevede l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualunque impiego o ufficio retribuito a carico del bilancio dello stato o degli enti pubblici - Illegittima estensione delle ipotesi di deroga alle incompatibilità consentite dalla normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale.*

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1 - sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione - che abilita l'avvocatura regionale a svolgere attività di consulenza e a patrocinare in giudizio per gli enti strumentali della Regione e per le società il cui capitale è interamente sottoscritto dalla Regione e, allo scopo, consente la stipula di convenzioni tra la Giunta regionale da un lato, e gli enti strumentali e le singole società dall'altro perché in contrasto con la disciplina delle incompatibilità della professione forense, oggetto di legislazione statale sin dall'art. 3, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, che prevede che l'esercizio della professione di avvocato «è incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato [...] ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica». La disciplina delle professioni è infatti riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale: la legge regionale impugnata, riguardando il sistema delle incompatibilità professionali, si spinge in un ambito che non si presta a modulazioni sulla base di specificità territoriali.

...

## SENTENZA N. 118

*Regioni in genere - Norme della Regione Campania - Consiglieri regionali - Condanna non definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) - Sospensione di diritto dalla carica fino alla sentenza definitiva - Sovrapposizione alla più rigorosa disciplina statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale.*

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3, limitatamente alla lettera a) del comma 1, della legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16 L'art. 1 della legge impugnata, aggiungendo il comma 5 all'articolo 9 della legge regionale 2007, n. 1,

prevede che i consiglieri regionali che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-*bis* del codice penale restino sospesi dalla carica fino alla sentenza definitiva. I successivi artt. 2 e 3, modificando altre previgenti norme regionali, stabiliscono, rispettivamente, la sostituzione temporanea del consigliere sospeso e la sospensione della corresponsione della relativa indennità. Infatti, la materia su cui incide la legge regionale impugnata è disciplinata, a livello di legislazione statale, dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, i cui contenuti risultano attualmente trasfusi, per la parte che interessa, negli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. In particolare, l'art. 7, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo (corrispondente all'art. 15, comma 1, lettera *a*), della legge n. 55 del 1990) stabilisce che non possono essere candidati alle elezioni regionali coloro che hanno riportato condanna definitiva per una serie di delitti, tra cui, anzitutto, quello di associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* cod. pen.). La disciplina regionale, sovrapponendosi alla ricordata disciplina statale in tema di sospensione di diritto introduce una disciplina più rigorosa - a fronte della quale il consigliere regionale condannato con sentenza non definitiva per associazione di tipo mafioso resta sospeso dalla carica sino alla sentenza definitiva (e, dunque, potenzialmente *sine die*) – ma nella materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa statale esclusiva (art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost.): materia che, per costante giurisprudenza di questa Corte, si riferisce «all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quest'ultimo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (*ex plurimis*, sentenza n. 35 del 2011).

...

## SENTENZA N. 132

*Sanità pubblica - Norme della Regione Campania – Accredimento con il servizio sanitario regionale – Previsione che la Regione possa concedere l'accREDITamento definitivo ai soggetti che in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto provvisorio – Contrasto con la normativa statale sulla procedura di accREDITamento, articolata in una struttura bifasica nei confronti di un medesimo soggetto – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 237-*vicies quater*, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, poiché la previsione che la Regione possa concedere l'accREDITamento definitivo con il servizio sanitario regionale ai soggetti che, in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di accREDITamento provvisorio contrasta con la normativa statale sulla procedura di accREDITamento, articolata in una struttura bifasica (accREDITamento provvisorio e definitivo), nei confronti di un medesimo soggetto, e, dunque, lede la competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute.

...

## SENTENZA N. 152

*Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Servizio sanitario regionale - Nuova disciplina per la nomina dei direttori generali delle asl e degli istituti del servizio sanitario regionale, da adottarsi con disciplinare deliberato della giunta regionale - Previsione che i direttori generali nominati in attesa dell'adozione del disciplinare decadono dopo sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso - tipologia di figura dirigenziale che esercita funzioni di carattere gestionale e non è legata all'organo politico da un rapporto diretto - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.*

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 5, della legge della Regione Campania 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Campania 6 luglio 2012, n. 18 (Criteri di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), limitatamente alle parole «che decadono dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare». La suindicata disposizione – impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. – emanata in sede di modifica della normativa riguardante i criteri di nomina dei direttori generali delle ASL e degli Istituti del servizio sanitario regionale, prevede – seppur all'interno di una disciplina transitoria – un'ipotesi di decadenza automatica dall'incarico. Essa, trovando applicazione nei confronti della suddetta tipologia di figure dirigenziali – che esercita funzioni di carattere gestionale e non è legata all'organo politico da un rapporto diretto – viola l'art. 97 Cost. sotto i seguenti profili: 1) perché il meccanismo di decadenza automatica incide sulla continuità dell'azione amministrativa, garantita dal principio di buon andamento; 2) in quanto il carattere automatico della decadenza dall'incarico del il carattere automatico della decadenza dall'incarico dei direttori generali delle ASL e degli Istituti del servizio sanitario regionale, previsto dalla norma censurata, viola i principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, perché esclude una valutazione oggettiva dell'operato del funzionario; 3) perché l'introduzione, da parte della disposizione impugnata, di un'ipotesi di cessazione anticipata e automatica dall'incarico del direttore generale, dipendente da un atto dell'organo politico viola il principio di imparzialità dell'azione amministrativa; 4) in quanto la mancata previsione, da parte della disposizione regionale in oggetto, del «diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione» viola il principio del giusto procedimento. (sentenze n. 34 del 2010 e n. 390 del 2008). Restano assorbiti gli altri profili di censura.

...

## SENTENZA N. 180

*1) Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che "per l'anno 2012 l'entrata di euro 15.700.000,00, già finalizzata alla copertura*

*dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato, è rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla upb 1.82.227" - Elusione del vincolo di rispetto degli impegni finanziari assunti nel piano di rientro approvato con specifico accordo con lo stato - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della potestà sostitutiva statale - Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo il comma 1 dell'art. 44 della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, quale sostituito dal comma 4 dell'art. 2 della legge della stessa Regione 9 agosto 2012, n. 27, limitatamente alle parole «per l'anno 2012 l'entrata di euro 15.700.000,00, già finalizzata alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato, è rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227». Infatti, la Regione Campania, con la disposizione denunciata, in elusione del vincolo di rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato ai sensi del richiamato art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, nella specie, rifinalizza, ad altro scopo (finanziamento di mutui contratti dagli enti locali), per l'anno 2012, una parte (oltre 15 milioni di euro) dell'entrata destinata, a decorrere dal 2008 e per trent'anni, all'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005.

*2) Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Distribuzione dei posti letto programmati (500) nelle strutture pubbliche e private della provincia di Caserta, nelle more del completamento del policlinico universitario - Attribuzione al commissario ad acta del compito di emanare gli atti consequenziali - Interferenza nelle funzioni del commissario ad acta, come definite nel mandato commissariale - Violazione della potestà sostitutiva statale - Contrasto con i principi fondamentali che prevedono la vincolatività del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania n. 27 del 2012, in base al quale, nelle more del completamento del Policlinico universitario, si prevede la distribuzione nelle strutture pubbliche e private della Provincia di Caserta dei posti letti programmati (500), demandando al Commissario *ad acta* di provvedere alla emanazione degli atti consequenziali. Difatti, la semplice interferenza, da parte del legislatore regionale, nelle funzioni del Commissario *ad acta*, come definite nel mandato commissariale, determina, infatti, di per sé, la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Inoltre, poiché il piano di rientro non contempla la distribuzione dei posti letto nelle strutture della Provincia di Caserta, ne discende, per tale profilo, anche la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali di cui al richiamato art. 2, comma 95 (ed anche 80, secondo periodo), della legge n. 191 del 2009, per i quali «gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».

*3) Enti locali - Norme della Regione Campania - Incompatibilità della carica di presidente e assessore provinciale e della carica di sindaco e assessore comunale*

*con la carica di consigliere regionale, stabilita dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali - Esclusione di tali incompatibilità per i consiglieri regionali supplenti - Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Violazione dei principi fondamentali in materia di incompatibilità - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 5, della legge della Regione Campania n. 27 del 2012, avente ad oggetto la deroga alle previsioni di incompatibilità di cui all'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotta dall'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 27 del 2012, in ragione di ciò denunciata per contrasto con gli artt. 3 e 122, primo comma, Cost. Il "principio ispiratore", che sta a fondamento del richiamato art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000, consiste nell'esistenza di ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di presidente o assessore provinciale e di sindaco o assessore comunale con quella di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni. E con siffatto principio non è conciliabile la disposizione censurata, poiché, stante l'identità dei poteri attribuiti al consigliere regionale supplente rispetto a quelli previsti per il titolare della carica, anche nei confronti del primo si pongono, non diversamente che nei confronti del titolare, quelle medesime esigenze di efficienza e trasparenza in vista delle quali la richiamata normativa statale stabilisce che «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale».

...

### **SENTENZA N. 303**

*1) Caccia – Norme della Regione Campania – Autorizzazione agli appostamenti fissi – Previsione che le province «possono rilasciare autorizzazioni dando priorità alle domande di ultrasessantenni, di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante» - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui non prevede che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso possa essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si sia verificata una capienza, dagli ultrasessantenni – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 13, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso potesse essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata

venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si fosse verificata una capienza, dagli ultrasessantenni; ciò, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.). Tale disposizione normativa implica, infatti, che le autorizzazioni possano essere rilasciate a prescindere da specifici requisiti di legittimazione del richiedente, essendo le condizioni dianzi elencate semplici ragioni di «priorità» nell'ottenimento dell'autorizzazione: per questo verso, essa si pone in contrasto con l'art. 5, comma 4, della legge n. 157 del 1992, ove si stabilisce che l'autorizzazione agli appostamenti fissi può essere richiesta unicamente da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e che solo ove si verifichi una «possibile capienza» – in particolare, perché i titolari dell'autorizzazione nella predetta annualità non abbiano rinnovato la richiesta – la stessa può essere formulata da soggetti ultrasessantenni, nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali. In tal modo, la normativa statale – in una prospettiva di limitazione del ricorso alla forma di esercizio dell'attività venatoria di cui si discute – circoscrive l'area dei soggetti ai quali l'autorizzazione può essere rilasciata, individuando i relativi destinatari, da un lato, in una categoria “ad esaurimento” (i titolari dell'autorizzazione nell'annata venatoria 1989-1990), dall'altro, e in via residuale, nei soli cacciatori in età avanzata.

*2) Caccia – Norme della Regione Campania – Protezione della fauna selvatica - Previsione che sia destinata una quota del territorio agro-silvo-pastorale regionale non superiore al trenta per cento del totale - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui non prevede che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica debba essere non inferiore al venti per cento del totale - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, lett. a), della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica dovesse essere non inferiore al venti per cento del totale, in quanto, in violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), la disposizione regionale, non fissando una soglia minima inderogabile almeno eguale a quella stabilita dalla disciplina statale (art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992), determina un affievolimento dei livelli di tutela da questa prefigurati.

*3) Caccia - Norme della Regione Campania – Protezione della fauna selvatica - Possibilità di destinare anche le aree contigue dei parchi nazionali e regionali a forme di gestione programmata della caccia - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Necessità di espungere dalla disposizione impugnata le parole “ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali” - Illegittimità costituzionale parziale.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 9, comma 1, lett. c), della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) – che consente di destinare anche le aree contigue dei parchi nazionali e regionali a forme di gestione programmata della caccia, previste dagli artt. 36 e seguenti della legge regionale censurata, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013 –, limitatamente alle parole «ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali», poiché esso prevede soglie inferiori di tutela rispetto allo standard minimo e uniforme di protezione della fauna previsto dalla normativa statale (art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 394 del 1991), emanata nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 315 del 2010.

*4) Caccia – Norme della Regione Campania – Previsione che nel piano faunistico regionale, proposto dalla Giunta regionale al Consiglio, sia, tra l'altro, individuato l' "indice minimo di densità venatoria regionale" - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Necessità di espungere dalla disposizione censurata la parte in cui prevede che la Giunta regionale individui nel piano faunistico da essa proposto al Consiglio regionale anche l'indice minimo di densità venatoria regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 10, comma 5, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui prevedeva che la Giunta regionale individuasse nel piano faunistico da essa proposto al Consiglio regionale anche l'indice minimo di densità venatoria regionale. La disposizione denunciata è infatti incompatibile con l'art. 14, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che demanda, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali di stabilire con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia, che è costituito dal rapporto tra il numero di cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale ed indica il livello minimo di densità dei cacciatori per ettaro.

*5) Caccia – Norme della Regione Campania – Previsione che la Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possa autorizzare piani di abbattimento di esemplari "inselvaticiti di specie domestiche" - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui non prevede che la Giunta regionale possa autorizzare piani di abbattimento di animali inselvaticiti di specie domestiche solo previa verifica dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - Illegittimità*

*costituzionale in parte qua.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 16, comma 5, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che la Giunta regionale potesse autorizzare piani di abbattimento di animali inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Infatti, la fauna «inselvatichita» rientra nella nozione di «fauna selvatica» delineata, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dall'art. 2, comma 1, della legge n. 157 del 1992, in forza del quale fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela apprestata da detta legge statale, «le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale».

In senso analogo, v. citata sentenza n. 278 del 2012.

*6) Caccia - Norme della Regione Campania – Disposizione che consente l'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedì e venerdì - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), l'art. 24, comma 5, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, che consente l'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedì e venerdì. La disposizione impugnata consente l'attività di addestramento dei cani in periodi differenti da quelli stabiliti per l'esercizio dell'attività venatoria al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992 e senza le garanzie procedurali di cui all'art. 18 della medesima legge che costituiscono standard minimi e uniformi di tutela della fauna.

Sul tema, v. citate sentenze n. 193 del 2013 n. 44 del 2011, n. 165 del 2009 e n. 350 del 1991.

*7) Caccia – Norme della Regione Campania – Divieto di cacciare nelle zone colpite, in tutto o in parte, da incendio per i dodici mesi successivi a quest'ultimo - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui vieta di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per*



*i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), l'art. 25, comma 1, lett. l), della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui vietava di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio. La normativa statale (art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353), nella prospettiva di consentire la ricostituzione dell'area boschiva incendiata, prevede, infatti, un periodo di inibizione della caccia più ampio rispetto a quello stabilito in modo generale e indistinto dalla norma regionale censurata, la quale si risolve, perciò, in una riduzione della soglia minima di tutela.

*8) Caccia – Norme della Regione Campania – Disposizione che consente al cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale - Contrasto con la normativa statale che realizza uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio in cui è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), l'art. 36, comma 2, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui consentiva ad ogni cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione Campania l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale. La norma contrasta con l'art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992, il quale, nel prevedere che ogni cacciatore «ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione», realizza uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio in cui è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 4 del 2000.

## FRIULI - VENEZIA GIULIA

### SENTENZA N. 3

*1) Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale non dirigenziale in servizio presso le province con un rapporto di lavoro a tempo determinato - Stabilizzazione in presenza di requisiti concernenti la durata dell'esperienza lavorativa nel settore delle politiche del lavoro e della assunzione mediante procedure concorsuali - Contrasto con la normativa statale di riferimento che consente la stabilizzazione solo nel limite quantitativo del quaranta per cento di posti riservati rispetto a quelli messi a concorso - Violazione di principio fondamentale per il contenimento della spesa pubblica, espressivo della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.*

Va dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 13, comma 52, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui prevede processi di stabilizzazione non conformi alla normativa statale di riferimento, dal punto di vista del rispetto dei limiti quantitativi, per violazione della norma statale interposta, dell'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica. Tale norma interposta è stata infatti più volte qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, perché si ispira alla finalità del contenimento della spesa nello specifico settore del personale, al cui rispetto sono tenute anche le Regioni a statuto speciale. Tale principio risulterebbe menomato da procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente le possibilità di accesso dall'esterno.

*2) Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale regionale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 - Continue proroghe dei relativi contratti già scaduti, finalizzate a far rientrare i lavoratori in un piano di assunzioni a tempo indeterminato - Contrasto con la normativa statale di riferimento che non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate - Violazione di principio fondamentale per il contenimento della spesa pubblica, espressivo della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - illegittimità costituzionale.*

Va dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 15, comma 4, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011 che estende, dal punto di vista temporale, la disciplina prevista dall'art. 12, comma 19, della legge regionale n. 9 del 2008, esplicitamente richiamato nel testo della disposizione in esame, in base alla quale «la Regione può continuare ad avvalersi del personale, in servizio al 31 dicembre 2007, nonché alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo determinato, assunto mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale, anche in deroga alla scadenza delle graduatorie stesse, mediante proroghe dei rispettivi contratti, al fine di definire un piano di assunzioni a tempo indeterminato». La norma impugnata delinea, dunque, un processo di stabilizzazione di personale già in servizio

con contratto di lavoro a tempo determinato, prorogando indefinitamente contratti a termine già scaduti e più volte rinnovati ai sensi della normativa regionale previgente, con chiara elusione del principio del pubblico concorso previsto dall'art. 97 Cost. a garanzia dell'eguaglianza, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione - e dell'art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento all'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

*3) Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale regionale contrattualizzato - Riconoscimento di un beneficio economico, con diritto agli arretrati, condizionato al previo reperimento delle risorse previste dagli accordi integrativi - Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede che le progressioni in carriera e i passaggi tra le aree disposte negli anni 2011-2013, hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici - Violazione di principio fondamentale per il contenimento della spesa pubblica, espressivo della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .*

Va dichiarata fondata la questione legittimità costituzionale relativa all'art. 15, comma 10, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. per violazione della norma interposta di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010. Il comma censurato infatti, nel riconoscere un beneficio economico, con diritto agli arretrati, condizionato al previo reperimento delle risorse previste dagli accordi integrativi, si pone in netto contrasto con la norma statale interposta che prevede esplicitamente che «per il personale contrattualizzato le progressioni in carriera comunque denominate, ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».

*4) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Obbligo di contribuzione a titolo di solidarietà e perequazione, contratto dalla regione in base al protocollo d'intesa recepito dall'art. 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010 - Introduzione di una condizione aggiuntiva che subordina l'ottemperanza della regione alla piena ed effettiva attuazione dell'art. 119 cost. ed alla verifica che un omologo contributo venga richiesto a tutte le autonomie territoriali - Previsione unilaterale in violazione del principio di leale collaborazione e dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli altri motivi di doglianza.*

Va dichiarata fondata la questione legittimità costituzionale relativa all' art. 16, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. per violazione della norma interposta di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, che vincola anche le Regioni a statuto speciale. Con la disposizione impugnata, infatti, la Regione esige un'assicurazione «da parte dello Stato della piena ed effettiva attuazione dell'articolo 119 della Costituzione secondo i principi enunciati nella legge 5 maggio 2009, n. 42 e del coinvolgimento nel medesimo impegno di tutte le Regioni e Province autonome, Comuni e Province». Di conseguenza, l'amministrazione regionale risulta autorizzata ad effettuare la contribuzione prevista dall'art. 1, commi 152 e 153, della legge n. 220 del 2010, solo a condizione che lo Stato abbia effettuato tale «assicurazione»: la previsione unilaterale di una condizione ulteriore - la predetta

«assicurazione» da parte statale - costituisce violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 119 Cost.

*5) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Scadenze, già previste dalla legislazione regionale, per la presentazione da parte degli enti locali di dati di bilancio all'amministrazione regionale - Ulteriore richiesta di contestuale invio dei dati necessari per la costruzione del saldo di competenza mista - Conseguente impossibilità di rispettare le tempistiche stabilite dal legislatore nazionale, al fine di monitorare il patto di stabilità interno, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica a livello nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale.*

Va dichiarata fondata la questione relativa all'art. 18, comma 11, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, se è vero che la normativa regionale censurata sembrerebbe essere stata adottata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31, comma 20, della legge statale n. 183 del 2011 - che ha fissato al 31 marzo di ogni anno la scadenza per la presentazione, da parte degli enti locali, del saldo di competenza mista, ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno - tuttavia, è proprio alla luce dell'impegno assunto dalla Regione nei confronti dello Stato di monitorare l'andamento della finanza pubblica del sistema di autonomie inscritte nel territorio regionale e di garantirne la tenuta, che va dichiarata l'illegittimità della norma impugnata, nella parte in cui prevede che i dati necessari per la costruzione del saldo di competenza mista siano richiesti contestualmente all'invio delle informazioni di cui al comma 21 citato. Tale ultimo comma, infatti, include una pluralità di scadenze, tra le quali risulta difficile persino individuare quella che è fatta oggetto di specifico rinvio da parte della disposizione impugnata.

*6) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che gli enti locali possano assumere nuovi mutui a partire dal 2012 nel limite massimo del 12 per cento - Contrasto con la normativa statale di riferimento che ha previsto percentuali inferiori e progressivamente riducentisi - Violazione di principio fondamentale espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.*

Va dichiarata fondata la questione relativa all'art. 18, comma 24, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma impugnata consente l'assunzione di mutui entro limiti meno stringenti rispetto a quelli previsti dalla legge dello Stato. Vi è infatti un conflitto tra la normativa regionale e la legislazione statale, alla luce del fatto che la disposizione impugnata prevede che gli enti locali insistenti nella Regione possano assumere nuovi mutui a partire dal 2012 nel limite massimo del 12 per cento, laddove il legislatore statale ha previsto percentuali inferiori e progressivamente riducentisi, in base all'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, la succitata disposizione statale stabilisce il limite del 12 per cento per l'anno 2011, mentre per l'anno 2012 il limite si abbassa all'8 per cento, riducendosi ulteriormente al 6 per cento per l'anno 2013, fino a stabilizzarsi nella misura del 4

per cento a partire dall'anno 2014. La normativa regionale è dunque palesemente configgente con quella statale. Tale contrasto determina l'illegittimità costituzionale della norma regionale, considerato che la norma stabilita dal legislatore statale mira a contenere l'esposizione finanziaria degli enti locali, a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica e pertanto si configura quale principio di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., che le Regioni, anche a statuto speciale, sono tenute a rispettare.

...

## **SENTENZA N. 218**

*1) Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Personale regionale assegnato agli uffici unici – Attribuzione, quale remunerazione di specifiche prestazioni professionali, di un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 – Contrasto con la normativa statale che prevede che il trattamento economico dei dipendenti pubblici sia definito in sede di contrattazione collettiva – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale – Assorbimento dei restanti profili di censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 12, comma 15, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, che prevede l'attribuzione, quale remunerazione di specifiche prestazioni professionali, di un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997, al personale regionale assegnato agli uffici unici. Infatti, la disposizione regionale in esame, disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, invade la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile (Restano assorbiti i restanti profili di censura).

Sulla riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile della disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e, conseguentemente, disciplinato in sede di contrattazione collettiva, v. le citate sentenze nn. 36/2013, 290/ 2012 e 77/2011.

*2) Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Attribuzione di un incentivo in favore del personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio incaricato di svolgere attività di natura estimativa - Contrasto con la normativa statale che prevede che il trattamento economico dei dipendenti pubblici sia definito in sede di contrattazione collettiva – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale – Assorbimento dei restanti profili di censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 12, comma 19, lett. b), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, che prevede l'attribuzione di un incentivo economico in favore del personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio, incaricato di svolgere attività di natura estimativa. Infatti, la disposizione in

esame interviene in tema di trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato e, quindi, invade la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile (Restano assorbiti i restanti profili di censura).

*3) Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Consigliere regionale di parità – Attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di una indennità aggiuntiva mensile avente l'importo pari ad un nono della indennità di carica spettante ai consiglieri regionali – Contrasto con la normativa statale secondo cui, dal 1 gennaio 2011, le indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, e non possono essere aumentate sino al 31 dicembre 2013 - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 12, comma 31, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, che prevede l'attribuzione al Consigliere regionale di parità, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un'indennità aggiuntiva mensile avente l'importo pari ad un nono dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali. La norma in esame si pone in evidente contrasto con l'art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, espressivo di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, che dispone la riduzione automatica sino al 31 dicembre 2013 delle utilità, comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche amministrazioni; e, pertanto, trasmoda dai limiti competenziali fissati in detta materia alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, che sono opponibili anche alle Regioni ad autonomia differenziata (Restano assorbiti i restanti profili di censura).

Nel senso che l'art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010 esprime un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 211/2012.

Sull'opponibilità anche alle Regioni ad autonomia differenziata dei limiti fissati in materia di coordinamento della finanza pubblica, v., ex multis, le citate sentenze nn. 60/2013 e 3/2013.

...

## **SENTENZA N. 222**

*1) Assistenza - Straniero - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Erogazione di prestazioni sociali – Stranieri extracomunitari - Requisito della residenza in Italia da non meno di cinque anni – Ineguaglianza e manifesta irragionevolezza – Necessità di eliminare le parole «nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e» - Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, limitatamente alle parole «nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e». La norma suindicata, attraverso una previsione generale che accomuna prestazioni sociali di natura assai diversa, esige, per i soli stranieri, un requisito generale per accedere alle prestazioni sociali, rappresentato dalla residenza nel territorio nazionale da non meno di cinque anni, requisito che si cumula con quello della titolarità, quanto meno, del permesso di soggiorno di durata

non inferiore ad un anno, grazie al rinvio disposto dalla stessa norma impugnata a quella stabilita dall'art. 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. È indubbio che, entro i limiti consentiti dall'art. 11 della direttiva 25 novembre 2003, n. 2003/109/CE, cui ha dato attuazione il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 e comunque nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo assicurati dalla Costituzione e dalla normativa internazionale, il legislatore possa riservare talune prestazioni assistenziali ai soli cittadini e alle persone ad essi equiparate soggiornanti in Italia, il cui status vale di per sé a generare un adeguato nesso tra la partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica, e l'erogazione della provvidenza. Tuttavia, non è detto che un nesso a propria volta meritevole di protezione non possa emergere con riguardo alla posizione di chi, pur privo dello status, abbia tuttavia legittimamente radicato un forte legame con la comunità presso la quale risiede e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una prospettiva stabile di vita lavorativa, familiare ed affettiva, la cui tutela non è certamente anomala alla luce dell'ordinamento giuridico vigente (art. 8 della CEDU nonché art. 13, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998). In tali casi, il legislatore, per sottrarre eventuali restrizioni nell'accesso alle prestazioni sociali ad un giudizio di ineguaglianza e di manifesta irragionevolezza, è tenuto a rivolgere lo sguardo non soltanto, per il passato, alla durata della residenza sul territorio nazionale o locale oltre una soglia temporale minima, ma anche, in prospettiva, alla presenza o all'assenza di indici idonei a testimoniare il legame tendenzialmente stabile tra la persona e la comunità. La norma impugnata, attraverso una previsione generale che accomuna prestazioni di natura assai diversa, si limita viceversa ad esigere una residenza almeno quinquennale in Italia, nonostante il rinvio all'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale già prevede una soglia minima di legale permanenza sul territorio nazionale della durata di un anno soltanto. Ne consegue che essa si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., senza che rilevi, in senso contrario, la circostanza secondo cui il requisito in questione risponderebbe ad esigenze di risparmio, correlate al decremento delle disponibilità finanziarie conseguente alle misure statali di contenimento della spesa pubblica. Infatti, come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, nella suddetta materia, «le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse disponibili – debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza».

*2) Assistenza - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Erogazione di prestazioni sociali - Requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi - Manifesta irragionevolezza - Necessità di subordinare l'erogazione al solo requisito della residenza - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 2 e 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, nella parte in cui subordinano l'accesso – per cittadini e stranieri - alle prestazioni sociali ivi rispettivamente indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza. Dalla giurisprudenza costituzionale si desume che, nel caso di limitazioni all'accesso delle prestazioni di assistenza sociale riguardanti sia cittadini sia stranieri, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di discriminazioni introdotte tra cittadino e straniero, un elemento che caratterizza il giudizio di ragionevolezza è costituito dalla rilevanza che assume la dimensione regionale nella

concessione o nel diniego di una prestazione sociale. Ciò significa che, la Regione, in quanto ente esponentiale della comunità operante sul territorio, ben può favorire, entro i limiti della non manifesta irragionevolezza, i propri residenti, anche in rapporto al contributo che essi hanno apportato al progresso della comunità operandovi per un non indifferente lasso di tempo, purché tale profilo non sia destinato a soccombere, a fronte di provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona, piuttosto che al sostegno dei membri della comunità. Nella specie entrambe le provvidenze previste dalle suindicate disposizioni rientrano tra quelle legate ai bisogni primari della persona. Infatti, l'art. 2 disciplina le condizioni di accesso ad un fondo regionale (istituito dall'art. 9, comma 5, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9) per il «contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale» (destinato, come tale, a venire riservato ai casi di indigenza) e l'art. 8, comma 2, definisce i titolari del diritto a percepire assegni di studio ai sensi della legge regionale 24 aprile 1991, n. 14, tenendo conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari (e, quindi, prevede una misura di sostegno, ispirata ad una ragione giustificatrice, connessa al diritto allo studio, che non ha alcun rapporto con «la durata della residenza»).

*3) Assistenza - Straniero - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Erogazione di prestazioni sociali - Requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi - Manifesta irragionevolezza - Necessità di subordinare l'erogazione al solo requisito della residenza - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, nella parte in cui nella parte in cui subordina l'accesso alle prestazioni indicate dai precedenti artt. 2 e 8, comma 2, al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi. Dalla giurisprudenza costituzionale si desume che, nel caso di limitazioni all'accesso delle prestazioni di assistenza sociale riguardanti sia cittadini sia stranieri, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di discriminazioni introdotte tra cittadino e straniero, un elemento che caratterizza il giudizio di ragionevolezza è costituito dalla rilevanza che assume la dimensione regionale nella concessione o nel diniego di una prestazione sociale. Ciò significa che, la Regione, in quanto ente esponentiale della comunità operante sul territorio, ben può favorire, entro i limiti della non manifesta irragionevolezza, i propri residenti, anche in rapporto al contributo che essi hanno apportato al progresso della comunità operandovi per un non indifferente lasso di tempo, purché tale profilo non sia destinato a soccombere, a fronte di provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona, piuttosto che al sostegno dei membri della comunità. Nella specie entrambe le provvidenze previste dalle suindicate disposizioni rientrano tra quelle legate ai bisogni primari della persona. Infatti, l'art. 2 disciplina le condizioni di accesso ad un fondo regionale (istituito dall'art. 9, comma 5, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9) per il «contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale» (destinato, come tale, a venire riservato ai casi di indigenza) e l'art. 8, comma 2, definisce i titolari del diritto a percepire assegni di studio ai sensi della legge regionale 24 aprile 1991, n. 14, tenendo conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari (e, quindi, prevede una misura di sostegno, ispirata ad una ragione giustificatrice, connessa al diritto allo studio, che non ha alcun rapporto con «la durata della residenza»).



...

## SENTENZA N. 227

*Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Società gestione immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. in gestione liquidatoria - Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Previsione che sia trasferito nei ruoli dell'amministrazione regionale, previa verifica dei requisiti ed eventuale prova selettiva - Definizione dei criteri per la collocazione nelle categorie e posizioni economiche della regione e assegnazione alla direzione centrale competente in materia di patrimonio - Stabilizzazione senza concorso, in assenza delle condizioni che consentono deroghe eccezionali alla regola del concorso - Violazione del principio di eguaglianza e del principio del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 54 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16, che prevede che il personale della società Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell'Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, sia trasferito alla Regione, con deliberazione della Giunta regionale. Tale misura di stabilizzazione senza concorso, in assenza delle condizioni che consentono deroghe eccezionali alla regola del concorso, costituisce una violazione del principio di eguaglianza e del principio del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. In particolare, le scarse ed incerte garanzie approntate dalla norma impugnata (ricognizione dei requisiti per accedere ai ruoli regionali ed ipotetica prova selettiva) si palesano inadeguate ad assicurare una seria verifica delle capacità professionali dei lavoratori reclutati dalla Regione dall'esterno, seppure provenienti da una disciolta società in house. (Restano assorbite le ulteriori censure prospettate dal ricorrente)

Sul principio del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, v. le citate sentenze nn. 167/2013, 28/2013, 226/2012, 90/2012, 225/2010, 108/2011, 52/2011, 195/2010, 100/2010, 293/2009, 215/2009, e 203/2004.

Sullo specifico caso del trasferimento di personale, senza concorso pubblico, da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale, v. le citate sentenze nn. 62/2012, 310/2011, 299/2011 e 267/2010.

...

## SENTENZA N. 298

*1) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 – Prevista sottoposizione alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) “nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei” – Implicita esclusione negli altri casi – Invasione della competenza legislativa*

*esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente – Obbligatorietà della VAS per gli atti aventi natura di piano energetico, incluso l'APR predetto, disposta con norma statale - Illegittimità costituzionale parziale.*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 – il quale stabilisce che l'atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sottoposto alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) «nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei» (implicitamente escludendola negli altri casi) –, limitatamente alle parole «Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8». La norma regionale, nel perimetrare contenuto e finalità dell'APR, dispone che esso assicura uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti, definisce le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal provvedimento ministeriale e può individuare le aree e i siti del territorio non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, con evidente incidenza sulla programmazione energetica; sicché l'atto di programmazione in questione, rientrando nell'ambito applicativo della norma interposta di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, e dunque nel novero dei piani assoggettati alla VAS prevista dalla predetta fonte statale, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

*2) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 – Dichiarata incostituzionalità del comma 9 dell'art. 5 della legge regionale n. 19 del 2012 – Necessità di espungere dal comma 8 dello stesso articolo anche le parole “escluse le procedure relative alla VAS” - Illegittimità costituzionale parziale in via consequenziale.*

E' costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 5, comma 8, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, limitatamente alle parole «escluse le procedure relative alla VAS», trattandosi, appunto, di disposizione la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata in relazione al comma 9 del medesimo art. 5, dichiarato illegittimo in via diretta.

*3) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici - Interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi “anche in corso d'opera” su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica – Previsto assoggettamento alla procedura abilitativa semplificata – Contrasto con la normativa statale, espressiva di un principio fondamentale, che consente l'autorizzazione semplificata solo per gli impianti esistenti – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 12, comma 8, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 – che assoggetta alla procedura abilitativa semplificata, di cui all'art. 6 del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi «anche in corso d'opera» su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica –, nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi da realizzarsi relativamente a impianti e infrastrutture «esistenti». La norma regionale, estendendo l'autorizzazione semplificata anche agli interventi relativi ad impianti non necessariamente esistenti, si pone in contrasto con la normativa statale di principio fissata dal d.lgs. n. 28 del 2011 nella materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», cui va ricondotta la disposizione censurata, in particolare quanto alla necessità dell'esistenza (intesa come completa realizzazione) dell'impianto ai fini del ricorso alla procedura semplificata per le modifiche «non sostanziali».

In senso analogo, v. citate sentenze n. 275 e n. 99 del 2012.

*4) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili – Autorizzazione – Previsione che sia rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree – Contrasto con la normativa statale di principio che sancisce la natura libera dell'attività e richiede la mera disponibilità delle aree – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 6, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 – il quale prevede che l'autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sia rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree –, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per violazione di normativa statale di principio nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.). Infatti, la disposizione regionale individua i «soggetti dotati di idonei requisiti», disegnando una precisa, per quanto ampia, perimetrazione degli stessi e, pertanto, limitando il novero di coloro che possono produrre energia rinnovabile, ponendosi in contrasto con la norma interposta che prevede che l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sia «libera» (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999). Quanto alla dimostrazione del possesso di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree come presupposto per il rilascio dell'autorizzazione, emerge un chiaro contrasto anche con la norma interposta di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

*5) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Realizzazione di elettrodotti - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione – Mancata previsione delle misure di salvaguardia – Mancata previsione della portata unica dell'autorizzazione - Contrasto con principi fondamentali fissati dal legislatore statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori censure.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, nella

parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che «dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo» e nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che l'autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità con il progetto approvato». L'art. 1-sexies, comma 3, del d.l. n. 239 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003) costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che vincola le regioni in sede di disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche, esprimendo la volontà di incentivazione della produzione e distribuzione di energia elettrica; donde la mancata previsione delle misure di salvaguardia si pone in contrasto con un principio fondamentale fissato dal legislatore statale. Inoltre, il predetto art. 1-sexies, al comma 1, sancisce che l'autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire ed esercitare tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato» e anche tale disposizione va considerata quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione di energia»: la norma regionale, non specificando con chiarezza tale portata, deve ritenersi contrastante con il principio in questione.

*6) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Realizzazione degli elettrodotti (sia rientranti nella rete di trasmissione nazionale sia di spettanza regionale) - Autorizzazioni –Previsione della previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA, quanto alle emissioni elettromagnetiche - Contrasto con la normativa statale che prevede il principio della unicità del procedimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 14, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 – il quale prevede, riguardo alle autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti, la necessità della previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche –, nella parte in cui non prevede che il parere di ARPA sia acquisito in conferenza di servizi. Infatti, la materia cui è ascrivibile la norma in esame è la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica», nel cui ambito il comma 5 dell'art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003) dispone che le Regioni disciplinino i relativi procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche in conformità ai termini e ai principi da esso enunciati, in particolare a quello della unicità del procedimento. In contrasto con esso la norma impugnata prevede che sia acquisito il parere di ARPA al di fuori della conferenza di servizi; né, dal complesso della normativa regionale può desumersi che il parere sia acquisito nell'ambito

della conferenza di servizi, come si evince dalla disposizione censurata, la quale prevede che le autorizzazioni siano rilasciate «previa» espressione del parere di ARPA, nonché dalla mancata previsione di tale parere nell'Allegato A, cui rinvia l'art. 13, comma 1, della medesima legge regionale, richiamato dal successivo art. 14, comma 1, per individuare quali siano le amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi.

*7) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Infrastrutture energetiche lineari – Previsione che l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione non abbia di per sé effetto di variante urbanistica, e che, invece, sia necessario l'assenso del Comune, espresso in sede di conferenza di servizi sulla base del previo parere favorevole del Consiglio comunale – Introduzione di un passaggio ulteriore e superfluo nell'iter procedimentale dell'autorizzazione, in contrasto con la normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.*

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 14, comma 9, e 18, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, limitatamente alla disciplina delle infrastrutture energetiche lineari, nella parte in cui prevedono che il rilascio dell'autorizzazione sortisca l'effetto di variante urbanistica solo subordinatamente alla circostanza che, in sede di conferenza di servizi, il rappresentante del Comune esprima il suo assenso, sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale. E', infatti, evidente la difformità di tale disciplina rispetto a quella statale di principio nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 1-sexies, comma 2, lett. b, del d.l. n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003), poiché essa introduce un passaggio ulteriore e superfluo nell'iter procedimentale dell'autorizzazione.

*8) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici – Prevista applicabilità del regime della comunicazione di inizio lavori – Estensione del regime abilitativo oltre i limiti fissati dalla normativa statale di principio in ordine all'ubicazione e alla potenza degli impianti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua– Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 16, comma 2, lett. a), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, nella parte in cui non prevede che la possibilità di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), previa comunicazione dell'inizio dei lavori, sia limitata ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili «con potenza nominale fino a 50 kW» e agli impianti fotovoltaici «di qualunque potenza da realizzare sugli edifici». Infatti, la disposizione regionale censurata estende lo speciale regime

abilitativo oltre i limiti fissati dalla legge statale in ordine all'ubicazione e alla potenza degli impianti, violando la normativa statale di principio (art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011) nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

*9) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti – Previsione che, “in tal caso, l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione è subordinata alla stipula dell'accordo” - Contrasto con la normativa statale di riferimento espressiva di un principio fondamentale – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione del principio di buon andamento per l'ingiustificato aggravamento del procedimento - Illegittimità costituzionale parziale.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., l'art. 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 – il quale dispone che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative, ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti. In tal caso l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione nell'ambito delle funzioni riservate allo Stato ed esercitate d'intesa con la Regione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 è subordinata alla stipula dell'accordo –, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole «In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo». Infatti la disposizione denunciata viola la norma di principio nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, poiché, subordinando la stipula dell'intesa al raggiungimento dell'accordo, genera un ingiustificato aggravamento del procedimento. Sussiste, inoltre, la violazione dell'art. 97 Cost. a nulla rilevando, nel caso di specie, la potestà di autorganizzazione dell'esecutivo regionale, riconosciuta dallo statuto speciale (artt. 4, numero 1, e 12, comma 2), invocata dalla Regione.

*10) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Autorizzazione unica per le reti degli scambi transfrontalieri – Previsione che sia riservata una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale – Vulnus al sistema unitario nazionale di gestione dell'approvvigionamento energetico - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 18, comma 4, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che disciplina l'autorizzazione unica per le reti degli scambi transfontalieri, prevedendo che sia riservata una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno

energetico regionale. Tale disposizione si pone in evidente contrasto con la norma interposta di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), b) e c), della legge n. 239 del 2004, da ritenersi norma di principio della materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia»; infatti, la disposizione impugnata, subordinando il rilascio dell'autorizzazione unica alla sottrazione di una quota, peraltro non marginale, del totale dell'energia elettrica importata per destinarla al fabbisogno energetico regionale, comporta una chiara violazione delle condizioni puntualmente indicate dal legislatore nazionale; essa, in particolare, incide negativamente sulla libera circolazione dell'energia e impone un significativo onere idoneo a produrre rilevanti effetti economici, certamente non limitati all'ambito regionale.

*II) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Previsione che possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio – Introduzione di divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 35, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, nella parte in cui prevede che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio aventi le caratteristiche indicate nell'art. 34 della medesima legge regionale. La disposizione impugnata pone, infatti, divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

...

### **SENTENZA N. 300**

*I) Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Regime delle esenzioni dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale – Introduzione dell'esenzione relativa a « impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni » - Esenzione regionale che non soddisfa le condizioni stabilite nel codice dell'ambiente - Esorbitanza dalle competenze legislative regionali – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 175 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), nella parte in cui introduce il comma 1-*quinquies* nell'art. 5-bis della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione

Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale). La disposizione censurata, nella parte impugnata, stabilisce genericamente che siano esenti da verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale «gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne sul medesimo sito sono, in ogni caso, sottoposte alla verifica di assoggettabilità». Essa, pertanto, si limita a prevedere che gli impianti esenti siano mobili e abbiano una durata predeterminata nel tempo. Si tratta di una esenzione che non soddisfa le condizioni stabilite dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006 per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle ipotesi da sottrarre alla suddetta verifica. Infatti, il legislatore regionale ha omissis ogni riferimento alle categorie indicate nell'allegato IV del suddetto decreto, che sono le uniche all'interno delle quali è consentito ritagliare ipotesi esenti da verifica di assoggettabilità e che, in relazione ai rifiuti, sono particolarmente puntuali, traducendosi nella elencazione di numerose tipologie di impianti, suddivisi in varie classi tenendo conto, ad esempio, del tipo di rifiuti, della portata dell'impianto, delle modalità di trattamento e di smaltimento, della localizzazione, e così via (allegato IV, punto 7, lettere r), s), t), u), v), za) e zb).

*2) Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Interventi edilizi in zona sismica – Attribuzione a fonte regolamentare regionale del potere di individuare gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli artt. 65 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 – Disposizione che introduce una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale, in contrasto con il principio fondamentale che orienta tutta la legislazione statale, che esige una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico - Esorbitanza dalle competenze legislative regionali – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 5 dello statuto friulano e 117, terzo comma, Cost. – l'art. 171 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, che introduce una nuova lettera *c-bis*) all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2009, in base alla quale, in riferimento agli interventi edilizi in zona sismica, spetta ad un regolamento regionale individuare «gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001». La disciplina degli interventi edilizi in zona sismica, per la sua attinenza anche a profili di incolumità pubblica, rientra nella materia della «protezione civile», di competenza concorrente, e non in quella dell'«urbanistica». La disposizione regionale impugnata, innanzi tutto, si discosta illegittimamente dalla normativa statale rilevante perché introduce una categoria di interventi edilizi – quella degli “interventi di limitata importanza statica” – che è ignota alla legislazione statale. Ma ciò che è risolutivo è che la deroga alla normativa statale introdotta dall'art. 171 impugnato – pur formalmente limitata alle due specifiche previsioni degli artt. 65 (R) e 93 (R) del d.P.R. n. 380 del 2001 – ha, in realtà, una portata più radicale, tale da incidere, compromettendolo, sul principio fondamentale della necessaria vigilanza sugli interventi edilizi in zone sismiche. Infatti, i citati artt. 65 e 93 prescrivono gli obblighi minimi di



segnalazione allo sportello unico, cosicché il legislatore regionale, esentando alcuni tipi di interventi edilizi dall'assolvimento di tali obblighi minimi, in realtà li esenta da qualsivoglia obbligo, consentendo l'effettuazione di determinati interventi edilizi in zona sismica senza che la pubblica autorità ne sia portata a conoscenza, così precludendo a quest'ultima, *a fortiori*, qualunque forma di vigilanza su di essi. Eventuali deroghe al d.P.R. n. 380 del 2001 per interventi edilizi in zone sismiche possono essere previste solo con disposizioni statali, onde assicurare il rispetto dell'intervento unificatore della legislazione statale palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico.

*3) Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Introduzione di una disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri, in deroga alla normativa nazionale vigente e nelle more dell'adozione di una nuova regolamentazione statale – Preclusione di normative regionali cedevoli e sussidiarie in materia di competenza esclusiva statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – l'art. 199 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), che stabilisce una disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri, in deroga alla normativa nazionale vigente e nelle more dell'adozione di una nuova regolamentazione da parte del legislatore statale. La disposizione censurata attiene al trattamento dei residui di produzione e, dunque, è riconducibile alla «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il cui esercizio rappresenta un limite alla normativa che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie interferenti di loro competenza, nel senso tale ultima normativa non può in alcun modo peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. In materia di ambiente, le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal codice dell'ambiente. Ebbene, l'art. 266, comma 7, del codice sull'ambiente – per «la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni» – e l'art. 184-*bis* del codice stesso – con riguardo all'adozione di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti (cui la novella legislativa del 2013 riconduce il regime ordinario delle terre e delle rocce da scavo) e non rifiuti – riservano chiaramente allo Stato, e per esso a appositi decreti ministeriali, la competenza a dettare le anzidette discipline, senza contemplare, nel rispettivo ambito, alcun ruolo residuo – neppure a carattere cedevole – in capo alle Regioni e Province autonome. Di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 199 cit. che, invece, prevede, nel suddetto ambito, un intervento normativo del legislatore regionale, vietato dal codice dell'ambiente.

## LAZIO

### SENTENZA N. 66

*Marchi - Norme della Regione Lazio - Marchio regionale di qualità, destinato a contrassegnare determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio - Effetto restrittivo sulla circolazione delle merci - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale - Estensione della declaratoria all'intera legge - Assorbimento di ulteriore profilo.*

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari», per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e con l'articolo 120, primo comma, della Costituzione in quanto nella giurisprudenza della Corte di giustizia – che conforma in termini di diritto vivente le disposizioni degli articoli da 34 a 36 del TFUE, ed alla quale occorre far riferimento agli effetti della loro incidenza, come norme interposte, ai fini dello scrutinio di costituzionalità in relazione al parametro dell'art. 117 Cost. – la «misura di effetto equivalente» (alle vietate restrizioni quantitative) è costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari». Orbene, la legge della Regione Lazio qui impugnata – introducendo un marchio «regionale» di qualità destinato a contrassegnare determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini, anche dichiaratamente, promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio – è innegabilmente idonea a indurre il consumatore a preferire prodotti assistiti da siffatto marchio regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza, e, conseguentemente, a produrre, quantomeno «indirettamente» o «in potenza», gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, che anche al legislatore regionale è inibito perseguire per vincolo comunitario. In riferimento al precetto dell'art. 117, primo comma, Cost. (sui vincoli, all'esercizio della potestà legislativa di Stato e Regioni, derivanti dall'ordinamento comunitario) la questione è, dunque, fondata, con riferimento a tutte le norme specificamente censurate, assorbito rimanendo il profilo ulteriore di violazione dell'art. 120, primo comma, Cost.

...

### SENTENZA N. 162

*Responsabilità civile - Norme della Regione Lazio - Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo - Previsione di ipotesi di responsabilità in materia di sicurezza della pubblica incolumità, di uso del territorio e di tutela dell'ambiente per i piloti dei velivoli e ulteriori ipotesi a carico del gestore della aviosuperficie, per quanto riguarda le strutture facenti parte della stessa nella fase di decollo e di atterraggio dell'aeromobile - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale - Illegittimità costituzionale in parte qua .*

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme dell'art. 1, co. 3 della legge n. 9 del 2012 della Regione Lazio, che disciplinano la realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili, nella parte in cui tale norme prevedono l'ipotesi di responsabilità in materia di «sicurezza della pubblica incolumità», di uso del territorio e di tutela dell'ambiente per i piloti dei velivoli e ulteriori ipotesi a carico del gestore della aviosuperficie, per quanto riguarda le strutture facenti parte della stessa nella fase di decollo e di atterraggio dell'aeromobile. Infatti, tale previsione è chiaramente riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, quello dell'ordinamento civile e penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale non può essere inciso dal legislatore regionale.

## LIGURIA

### SENTENZA N. 19

*Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Trasferte effettuate dal personale dirigente e dipendente - Utilizzo del mezzo proprio - Condizioni per la rimborsabilità delle spese - Disciplina afferente ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale il cui rapporto d'impiego è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37, in quanto prevede che i dipendenti regionali possano essere autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio, ma le spese relative a tale utilizzo siano rimborsate solo nel caso vi sia la necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l'auto di servizio. La norma in esame afferisce ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale, il cui rapporto d'impiego è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva. La materia è pertanto riconducibile alla potestà del legislatore statale che ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni (rimangono assorbiti gli ulteriori profili).

...

### SENTENZA N. 141

*1) Farmaci - Norme della Regione Liguria - Disciplina delle modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche - Necessaria prescrizione da parte di medico specialista in anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia, per l'erogazione di derivati della cannabis, sotto forma di specialità medicinali o di preparati galenici magistrali - Necessaria prescrizione da parte dei medici di medicina generale, previa indicazione terapeutica formulata dai medici specialisti in anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia, per l'erogazione, a carico del servizio sanitario regionale, di farmaci cannabinoidi - Contrasto con principi fondamentali della normativa statale che qualificano e regolamentano la dispensazione dei farmaci, a garanzia della uniformità nel territorio nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l' art. 2, comma 1, della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26 della Regione Liguria, relativo alla disciplina delle modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche, nella parte in cui prevede la necessaria

prescrizione da parte dei medici di medicina generale, previa indicazione terapeutica formulata dai medici specialisti in anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia. Infatti, tale previsione costituisce una indebita interferenza nell'ambito di competenza statale della materia concorrente della tutela della salute, in quanto contrasta con i principi fondamentali della normativa statale che qualificano e regolamentano la dispensazione dei farmaci e l'individuazione degli specialisti abilitati a prescrivere i relativi impieghi terapeutici, a garanzia della uniformità nel territorio nazionale.

*2) Farmaci - Norme della Regione Liguria - Disciplina delle modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche - Possibilità di prescrizione estesa anche ai medici specialisti operanti nei centri di cure palliative pubblici e convenzionati - Inscindibile connessione con le disposizioni già dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 2, comma 3, e 3, comma 1, lett. b), della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26, che estendono la possibilità di prescrizione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi anche ai medici specialisti operanti nei centri di cure palliative pubblici e convenzionati. Infatti, tale previsione è inscindibilmente connessa con le altre disposizioni già dichiarate incostituzionali nella presente pronuncia.

*3) Farmaci - Norme della Regione Liguria - Disciplina delle modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche - Produzione e lavorazione di cannabis medicinale coltivata in Italia - Prevista attivazione di una convenzione della giunta regionale con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altro soggetto dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici - Contrasto con i principi fondamentali della normativa statale che disciplinano il procedimento di autorizzazione - Surrettizia introduzione di una autorizzazione ex lege - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 8 della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26, relativo alla prevista attivazione di una convenzione della Giunta regionale con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altro soggetto dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici. La previsione *de qua* non subordina la stipula della convenzione all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni prescritte dalla legislazione statale. Inoltre, il letterale riferimento alle "medesime" autorizzazioni induce ad ammettere che la Regione possa stipulare convenzioni con istituti sprovvisti della specifica autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

...

## **SENTENZA N. 171**

*Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Proroga automatica delle concessioni per il demanio marittimo a favore del*

*soggetto già titolare della concessione, senza alcuna determinazione della durata temporale - Disparità di trattamento tra operatori economici in violazione dei principi della concorrenza e della libertà di stabilimento - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Liguria 30 luglio 2012, n. 24, recante «Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate», in quanto la norma regionale impugnata prevede, a determinate condizioni, una proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo a favore del soggetto già titolare della concessione, senza nemmeno determinarne la durata temporale. Il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Al contempo, la disciplina regionale impedisce l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, ponendo barriere all'ingresso, tali da alterare la concorrenza.

...

#### **SENTENZA N. 178**

*1) Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Liguria - Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica - Previsione che piani e programmi e loro modifiche minori che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS nei casi indicati nell'allegato a, in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente - Introduzione di casi di esonero dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in contrasto con la disciplina statale e con riduzione del livello di tutela ambientale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, l'art. 3, comma 2, della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, sia nel testo originario che in quello modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 1 del 2013. La norma impugnata, insieme con l'allegato A cui rinvia, disciplina la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (detta anche *screening*), preordinata ad accertare i casi nei quali determinati piani o programmi devono essere sottoposti alla VAS, disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006 (in particolare, artt. 6, commi 3 e 3-bis, e 12), in attuazione della direttiva n. 2001/42/CE, concernente la materia «tutela dell'ambiente», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, interventi specifici del legislatore regionale sono conseguentemente «ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli

interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione» (tra le più recenti, sentenze n. 58 del 2013, n. 227 e n. 192 del 2011), sempre che non compromettano «un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato» (da ultimo, sentenza n. 145 del 2013). A detta materia è riconducibile, quindi, l'identificazione dei casi nei quali deve essere svolta la procedura di *screening* e questa Corte ha già ritenuto costituzionalmente illegittime le norme regionali che ne restringono l'ambito di esperibilità rispetto alla disciplina statale (sentenza n. 58 del 2013). Nella specie l'art. 3, comma 2, censurato si pone in contrasto con detti principi e quindi con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto limita la verifica di assoggettabilità alla VAS dei piani e dei programmi contemplati nel comma 1, «che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1» ai soli casi in cui essi «abbiano potenziali effetti sull'ambiente», in contrasto con l'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, recepita dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. Queste norme, prevedono, infatti, che la scarsa rilevanza dell'impatto ambientale possa giustificare l'esonero dalla procedura di VAS, e non piuttosto dalla valutazione di assoggettabilità a VAS, così come disposto dalla norma regionale censurata. Ne consegue che tale norma stabilisce una limitazione non prevista dalle norme dell'UE e dalle norme statali di riferimento, in violazione della competenza legislativa spettante alla Regione.

*2) Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Liguria - Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) - Previsione che fra i piani e programmi e loro modifiche minori che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale sono sicuramente soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS quelli indicati nell'allegato a in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente - Norma sopravvenuta avente contenuto sostanzialmente analogo alla previgente, già dichiarata illegittima - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, l'allegato A della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, nella parte in cui, nei numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità a VAS, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi. L'impugnato allegato A, nella parte suindicata individua i piani ed i programmi di scarso impatto ambientale, esclusi come tali ai sensi dell'art. 3, comma 2, della stessa legge ligure n. 32 del 2012, dalla procedura di assoggettabilità a VAS, non solo in base alla natura dell'area interessata, ma anche in base alle dimensioni quantitative dell'intervento. Esso, quindi, viola l'art. 117, primo comma, Cost. perché l'identificazione delle condizioni per l'espletamento della procedura con riguardo alle dimensioni quantitative dei progetti, come operata nei numeri 4, 5, 6 e 7 di detto allegato A, determina un'indebita commistione tra valutazione ambientale dei piani e dei progetti - in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che non consente di considerare isolatamente i singoli piani o progetti, ma impone di valutare anche gli effetti cumulativi che l'opera può produrre nel contesto territoriale in cui si inserisce - stabilendo, incongruamente, un artificioso nesso fra le proporzioni dell'opera e l'opportunità di svolgere valutazioni sul piano o programma. Dalla stessa formulazione dell'allegato in oggetto si desume che la previsione ivi contenuta ha l'effetto di far ritenere non necessaria la verifica di assoggettabilità nei casi nei quali non siano

superate le soglie quantitative e dimensionali nella stessa indicate e come, quindi, essa si ponga in contrasto con la normativa statale di riferimento (in particolare, artt. 6, commi 3 e 3-bis, e 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, di attuazione della direttiva n. 2001/42/CE) perché non tiene conto dell'esigenza di una valutazione complessiva dell'intervento, da operare anche nel contesto nel quale si inserisce, imprescindibile per accertarne le ricadute ambientali. Di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale del suindicato allegato A, nei suddetti termini.

*3) Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Liguria - Procedura di verifica preordinata ad accertare la necessità di espletare la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsione che una copia integrale della documentazione inerente alle istanze per la verifica di assoggettabilità a via sia depositata presso i comuni interessati - Omessa previsione che sia dato avviso della trasmissione nell'albo pretorio degli stessi comuni - Contrasto con la normativa statale sulla disciplina dell'avviso dell'avvenuta trasmissione della richiesta - Limitazione della pubblicità con riduzione del livello di tutela ambientale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, l'art. 10, comma 1-bis, primo periodo, della legge Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38, inserito dall'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2012, nella parte in cui non prevede che dell'avvenuta trasmissione della richiesta di assoggettamento del progetto a valutazione di impatto ambientale sia dato avviso a cura del proponente nell'albo pretorio dei comuni interessati. La normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la "sostenibilità ambientale" e, quindi, rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, sicché, seppure possano essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione del procedimento in esame, il titolo di legittimazione statale (sentenze n. 28 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010, n. 234 del 2009) ed il legislatore regionale non può ridurre lo standard di tutela fissato dal legislatore statale. Nella specie, è invece proprio questo l'effetto prodotto dalla limitazione della pubblicità prevista dalla norma regionale che, conseguentemente, va dichiarata costituzionalmente illegittima *in parte qua*. La sopravvenuta modifica alla norma impugnata, introdotta dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2013, poiché concerne il secondo periodo del citato art. 10, comma 1-bis, non ha rimosso il vizio denunciato e di essa neppure occorre occuparsi, in quanto lo stesso vizio è stato eliminato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo periodo, il solo impugnato dal ricorrente.

*4) Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Liguria - Procedura di verifica preordinata ad accertare la necessità di espletare la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsione che l'esito della procedura, comprese le motivazioni, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, nonché sul sito web della regione - Contrasto con la normativa statale che prevede che l'esito della procedura sia pubblicato in forma integrale sul sito web della regione - Limitazione della pubblicità con riduzione del livello di tutela ambientale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.*



È costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, l'art. 10, comma 5, della legge della Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38, nel testo sostituito dall'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 32 del 2012, nella parte in cui non prevede che l'esito della procedura sia pubblicato in forma integrale nel sito web della Regione. La norma impugnata disciplina la pubblicità «dell'esito della procedura» di verifica-*screening*; la norma statale evocata dal ricorrente e contenuta nell'art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 fa invece riferimento alla pubblicità del «provvedimento di assoggettabilità», ma le due locuzioni, alla luce della complessiva formulazione della prima, vanno ritenute coincidenti. Da siffatta identità consegue, in primo luogo, che la censura, riferita al testo originario del citato art. 18, comma 4, è meritevole di accoglimento. La disciplina in esame concerne, infatti, la materia «tutela dell'ambiente» e la norma regionale, riducendo il contenuto della pubblicità stabilita dalla legge statale, riduce il livello di tutela fissato da quest'ultima e, conseguentemente viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Pertanto, ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale nei suindicati termini. La sopravvenuta modifica della disposizione operata dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2013 non ha efficacia satisfattiva e neppure vi è prova della mancata applicazione della norma nel testo originario. In considerazione della coincidenza tra le locuzioni «provvedimento di assoggettabilità» ed «esito della procedura», rispettivamente contenute nella norma statale ed in quella regionale, ha invece efficacia satisfattiva la modifica di quest'ultima, da parte dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2013 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per il trasferimento della questione sulla norma regionale, nel testo novellato da detta legge.

...

#### **SENTENZA N. 245**

*Commercio - Norme della Regione Liguria - Commercio al dettaglio su aree pubbliche - assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche - Previsione che in attesa dell'adozione dei nuovi criteri recettivi della normativa comunitaria, vengano applicati i criteri regionali previgenti - Contrasto con la previsione del decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno, che esclude scelte unilaterali del legislatore regionale e prevede lo strumento dell'intesa - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 51, comma 1, della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23, secondo cui, in attesa dell'adozione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi per il commercio sulle aree pubbliche (ad opera della Giunta regionale ai sensi dell'intesa in sede di Conferenza unificata, come stabilito dall'art. 17 della stessa legge regionale), «continuano ad applicarsi i criteri regionali previgenti». La disposizione in esame viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, l'art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE, il quale dispone che, attraverso lo strumento dell'intesa, si adottino (anche in deroga) non solo i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ma anche le

disposizioni per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime. Invero, nel prevedere che continuano ad applicarsi criteri regionali previgenti in attesa dell'adozione dei nuovi criteri, la norma impugnata contrappone autonomamente scelte unilaterali del legislatore regionale, prese al di fuori di ogni procedimento partecipativo (resta assorbito l'ulteriore profilo di censura riferito all'art. 117, primo comma, Cost.).

Sulla possibilità di introdurre limiti all'esercizio delle attività economiche, se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, v. la citata sentenza n. 98/2013.

Nel senso che la tutela della concorrenza «si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche», v. la citata sentenza n. 291/2012.

Sulla preclusione per le Regioni di adottare interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato in materie di propria competenza esclusiva, «finanche in modo meramente riproduttivo della stessa», v. le citate sentenze nn. 18/2013, 271/2009, 153/2006 e 29/2006.

...

## **SENTENZA N. 286**

*1) Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria – Disciplina delle ferie – Dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con forma contrattuale diversa che comporti la cessazione o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico - Prevista possibilità di conversione delle ferie, previa intesa con il dipendente interessato, e con la garanzia dell'invarianza della spesa finale (c.d. monetizzazione) – Regolamentazione di aspetti inerenti al rapporto di lavoro dei lavoratori pubblici in regime contrattualizzato – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile – Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori censure.*

È costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con assorbimento di ogni altro profilo di censura – l'art. 8 della legge della Regione Liguria 28 giugno 2011 n. 15. La suddetta disposizione – il cui testo è stato poi sostituito dall'18, comma 1, della legge regionale, n. 38 del 2011 – disciplina il trattamento feriale del personale regionale in occasione della “prosecuzione” del rapporto di lavoro con l'ente territoriale in altra forma giuridica. In particolare, essa regola tutte quelle ipotesi in cui al rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente fra il singolo e la Regione si venga a sovrapporre, per effetto del conferimento di incarico e di conseguente collocamento in aspettativa del destinatario, un altro rapporto di lavoro a tempo determinato. In situazioni del genere, potrebbe verificarsi che il singolo lavoratore, già collocato in aspettativa in virtù del conferimento di un incarico a termine, non sia riuscito a fruire dell'intero periodo feriale cui avrebbe avuto diritto, e ciò in relazione alla disciplina riguardante il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato a seguito del predetto incarico prima della sua scadenza (“cessazione”). Oppure, all'opposto, che il dipendente regionale che venga destinato ad altro incarico non abbia goduto di tutte le ferie maturate, fino al momento dell'attribuzione di esso,

durante lo svolgimento del precorso rapporto di lavoro a tempo indeterminato (“collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico”). Per tali evenienze, la norma regionale impugnata istituisce un meccanismo di “conversione”, alla stregua del quale – previa intesa con il dipendente interessato e con la garanzia dell’invarianza della spesa finale (c.d. monetizzazione) – le ferie maturate e non fruite nel primo rapporto, ragguagliate al valore di esse nel nuovo regime, sono convertite (ricalcolate) nel numero di giornate che in tal modo ne risulta; così da poter essere godute nel corso dello svolgimento del secondo rapporto. L’istituto delle ferie è parte integrante del trattamento del prestatore di lavoro subordinato, pubblico o privato che sia. Inoltre, per effetto della intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche per il personale delle Regioni la materia è regolata dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da essa operato, dalla contrattazione collettiva. Ne risulta che la Regione Liguria, avendo legiferato in tema di ferie, ha invaso la sfera di esclusiva competenza legislativa dello Stato in materia di «ordinamento civile», di cui al citato art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

*2) Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria – Disciplina delle ferie – Dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con forma contrattuale diversa che comporti la cessazione o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico – Previsione che le ferie maturate e non fruite non possono essere monetizzate e sono convertite in un numero di giorni parametrato al valore economico della giornata lavorativa nell’ambito della nuova tipologia contrattuale - Regolamentazione di aspetti inerenti al rapporto di lavoro dei lavoratori pubblici in regime contrattualizzato – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.*

È costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con assorbimento di ogni altro profilo di censura – l’art. 18, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38. La suddetta disposizione – che ha sostituito il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 15 del 2011 - disciplina il trattamento feriale del personale regionale in occasione della “prosecuzione” del rapporto di lavoro con l’ente territoriale in altra forma giuridica. In particolare, essa regola tutte quelle ipotesi in cui al rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente fra il singolo e la Regione si venga a sovrapporre, per effetto del conferimento di incarico e di conseguente collocamento in aspettativa del destinatario, un altro rapporto di lavoro a tempo determinato. In situazioni del genere, potrebbe verificarsi che il singolo lavoratore, già collocato in aspettativa in virtù del conferimento di un incarico a termine, non sia riuscito a fruire dell’intero periodo feriale cui avrebbe avuto diritto, e ciò in relazione alla disciplina riguardante il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato a seguito del predetto incarico prima della sua scadenza (“cessazione”). Oppure, all’opposto, che il dipendente regionale che venga destinato ad altro incarico non abbia goduto di tutte le ferie maturate, fino al momento dell’attribuzione di esso, durante lo svolgimento del precorso rapporto di lavoro a tempo indeterminato (“collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico”). Per tali evenienze, la norma regionale impugnata istituisce un meccanismo di “conversione”, alla stregua del quale le ferie maturate e non fruite nel primo rapporto, ragguagliate al valore di esse nel nuovo regime, non possono essere monetizzate e sono obbligatoriamente convertite (ricalcolate) nel numero di giornate che in tal modo ne risulta; così da poter essere godute nel corso dello svolgimento del

secondo rapporto. . L'istituto delle ferie è parte integrante del trattamento del prestatore di lavoro subordinato, pubblico o privato che sia. Inoltre, per effetto della intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche per il personale delle Regioni, la materia è regolata dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da essa operato, alla contrattazione collettiva. Ne risulta che la Regione Liguria, avendo legiferato in tema di ferie, ha invaso la sfera di esclusiva competenza legislativa dello Stato in materia di «ordinamento civile», di cui al citato art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

## LOMBARDIA

### SENTENZA N. 76

*Istruzione - Norme della Regione Lombardia - Reclutamento del personale docente con incarico annuale - possibilità per le istituzioni scolastiche di organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, secondo le condizioni indicate - Interferenza della regione sull'assunzione di personale, quale quello docente, inserito nel pubblico impiego statale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori parametri.*

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2012, relativo alla possibilità per le istituzioni scolastiche di organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale, in quanto tale disciplina comporta una illegittima interferenza della Regione sull'assunzione di personale, quale quello docente, inserito nel pubblico impiego statale. Ciò costituisce una violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato, assorbendo gli ulteriori parametri.

...

### SENTENZA N. 98

*1) Professioni - Norme della Regione Lombardia - Ridefinizione delle attività di estetista e di operatore bio-naturale - Individuazione dei relativi profili e titoli abilitanti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale.*

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2012, recante «Disposizioni in materia di artigianato e commercio. La previsione regionale, infatti, da un lato, individua autonomamente le attività tipiche della professione di estetista (in modo oltretutto diverso da quanto indicato dal legislatore statale nell'art. 1, comma 1, della legge n. 1 del 1990); e, dall'altro lato, attraverso l'esclusione dai compiti, propri dell'estetista, delle attività esercitate dagli operatori bio-naturali iscritti al registro regionale, di fatto ridisegna (per sottrazione) la figura professionale dei primi (a tutto vantaggio delle competenze dei secondi), e contestualmente conferisce alla iscrizione nel predetto registro regionale un valore dirimente (quantomeno al fine di regolamentare i confini tra le due professioni), che trasmoda dalla originaria irrilevanza dell'iscrizione stessa rispetto all'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori (stabilita dall'art. 2, comma 3, della legge reg. n. 2 del 2005). Pertanto, in tema di regolamentazione da parte delle Regioni delle discipline bio-naturali la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà

regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali.

*2) Commercio - Norme della Regione Lombardia - Criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - Previsione di potere di deroga rispetto alla normativa nazionale che stabilisce la durata limitata delle autorizzazioni, ed esclude il rinnovo automatico e vantaggi in favore del prestatore uscente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.*

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2012, recante «Disposizioni in materia di artigianato e commercio, che, nel disciplinare i criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, prevede che «con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, vengono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie». Trattandosi infatti di regolamentazione normativa meramente riproduttiva di norma statale e indiscutibilmente riconducibile alla materia "tutela della concorrenza" è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

*3) Commercio - Norme della Regione Lombardia - Requisiti per l'accesso alla attività lavorativa commerciale - Attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale - Estensione dell'ambito di applicazione di disposizioni statali in materia di previdenza sociale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.*

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2012, norma che, in materia di attestazione degli adempimenti contributivi ai fini del riconoscimento del requisito professionale, prevede che: «L'avere prestato la propria opera, ai fini del riconoscimento del requisito di cui agli articoli 20, comma 6, lett. b), e 66, comma 1, lett. b), della L.R. 6/2010, per i motivi imperativi d'interesse generale di cui all'articolo 8, lettera h), del d.lgs. 59/2010 e in particolare per i motivi attinenti la tutela dei lavoratori e la protezione sociale dei lavoratori, deve essere comprovato, oltre che dalla iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale, dalla attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale». Ciò in quanto, la previsione, secondo la quale - affinché l'interessato possa ottenere il riconoscimento del requisito di cui agli articoli 20, comma 6, lettera b), e 66, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6 del 2010 (ossia dell'avvenuta prestazione della propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente nel settore commerciale *de quo*) -, il

possesso di detto requisito debba essere comprovato, oltre che dalla iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale, anche dalla attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale, esula dalla invocata competenza regionale in tema di tutela e protezione sociale dei lavoratori (evocata dalla resistente quale specifica *ratio* dell'intervento normativo).

...

## SENTENZA N. 102

*Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Potenziamento dell'aeroporto di Montichiari - Aree limitrofe all'aeroporto - Divieto di interventi edificatori, in via di salvaguardia, fino all'entrata in vigore del piano territoriale regionale d'area (PTRA) di Montichiari e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2011 - Termine finale (più volte reiterato) in contrasto con la normativa nazionale sulla durata massima delle misure di salvaguardia, costituente principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007), come risultante a seguito delle modifiche introdotte, successivamente, dall'art. 1, comma 8, lettera a), della legge della Regione Lombardia 31 marzo 2008, n. 5, dall'art. 4 della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2008, n. 33, e dall'art. 23 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7, il quale salvaguarda il potenziamento dell'aeroporto di Montichiari, stabilendo il divieto nell'ambito territoriale limitrofo all'aeroporto di interventi edificatori fino all'entrata in vigore del Piano territoriale regionale d'area (PTRA) di Montichiari e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2011, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Il termine finale, più volte reiterato dal legislatore regionale, è, infatti, in contrasto con il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, del necessario indennizzo nel caso di reiterazione di vincoli urbanistici che comportino l'inedificabilità e viola la competenza legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio. In particolare, la fattispecie normativa risulta essere affetta dai seguenti vizi: a) la violazione dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale in materia di attività edilizia (nel caso di specie il differimento temporale dello *ius aedificandi*, riconosciuto per un periodo di anni ben superiore a quello fissato dalla legislazione statale); b) l'indeterminatezza dei tempi dell'iter procedimentale (dato che i differimenti a volta a volta operati hanno indicato dei termini finali che venivano successivamente prorogati); c) l'adozione di misure non meramente sospensive, ma di divieto all'attività edificatoria.

...

## SENTENZA N. 167

*Impiego pubblico - Norme della Regione Lombardia - Trasferimento delle funzioni di due società in house della regione (Lombardia informatica s.p.a. e Cestec s.p.a.) a strutture organizzative regionali - Inquadramento del personale nei ruoli regionali sulla base di una prova attitudinale riservata - Mancanza di una procedura selettiva aperta al pubblico - Violazione dei canoni di ragionevolezza e del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Lombardia 24 dicembre 2012, n. 21 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - collegato ordinamentale 2013). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 12, commi 2 e 4, della suindicata legge della Regione Lombardia n. 12 del 2012. Nelle more del presente giudizio, la norma regionale, nei due commi censurati, è stata modificata dall'art. 1 della successiva legge della Regione Lombardia n. 21 del 2012 cit. La nuova disciplina - che ha abrogato l'originario comma 2 dell'indicato art. 12 - ha posto nel nulla, in modo definitivo e retroattivo, il contenuto dispositivo dei due commi originari, sicché è da escludere che residui alcuna possibilità che gli stessi abbiano avuto *medio tempore* attuazione. Nella sostanza, però, la normativa nuova è omogenea rispetto a quella sostituita, dato che anche la nuova disposizione autorizza il trasferimento di personale, in mancanza di concorso aperto al pubblico, esclusivamente sulla base di una prova attitudinale riservata al personale già assunto presso la società in house. Pertanto, non risultando la nuova disciplina regionale soddisfattiva rispetto alle doglianze sollevate dall'attuale ricorrente, va disposto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, il trasferimento della questione sulla nuova norma, quale risultante in seguito all'avvenuta abrogazione del comma 2 ed alla modificazione del comma 4 operata dall'art. 1 della legge della Regione Lombardia n. 21 del 2012. La questione - così delineata - è fondata in quanto la normativa censurata si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della derogabilità della regola del pubblico concorso per l'assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche. In base a tali principi, infatti, al suddetto fine, sono necessarie sia la specifica individuazione delle ragioni giustificatrici della deroga sul piano della funzionalità sia la previsione di meccanismi di verifica dell'attività professionale svolta dagli interessati, sia i limiti percentuali della prevista assunzione senza concorso. Ciò vale anche per il trasferimento da una società partecipata alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale, perché altrimenti il trasferimento senza concorso si risolve in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiarne, in violazione dell'art. 97 Cost. Infatti, ai fini della presunta valorizzazione delle esperienze professionali dei dipendenti, il rapporto di lavoro con tali società non è assimilabile ad un rapporto di lavoro pubblico, come risulta dalla modalità privatistica scelta dall'ente pubblico controllante per realizzare le proprie finalità, che connota tutta l'azione contrattuale posta in essere da tali società commerciali, ivi comprese le modalità di reclutamento del personale.



...

### SENTENZA N. 193

*Caccia - Norme della Regione Lombardia - Previsione che l'attività di allenamento e addestramento dei cani è disciplinata dalle province, è consentita sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e può essere esercitata, non prima del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì - Assimilabilità dell'attività cinofila venatoria alla caccia - contrasto con la normativa statale che stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale e con lo specifico parere dell'ispra del 22 agosto 2012 - Omessa osservanza della pianificazione faunistico-venatoria e delle relative garanzie procedurali imposte dalla disciplina statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15, secondo cui l'attività di allenamento e di addestramento dei cani è disciplinata dalle province, è consentita sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e può essere esercitata, non prima del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì. L'attività di addestramento dei cani da caccia è assimilabile a quella venatoria e, dunque, deve rispettare gli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale e le relative garanzie procedurali, tra le quali vi è la previa acquisizione del parere dell'ISPRA per le modifiche regionali dei calendari venatori. Pertanto l'omessa osservanza della pianificazione faunistico-venatoria e delle relative garanzie procedurali imposte dalla disciplina statale di settore viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, comma, 2 lett. s).

...

### SENTENZA N. 194

*Beni culturali - Norme della Regione Lombardia - Reperti mobili e cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale - Attribuzione alla regione delle attività e degli interventi di ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione - Prevista comunicazione del rinvenimento del bene al sindaco e successiva trasmissione alla competente direzione regionale - contrasto con il codice dei beni culturali che riserva le competenze in questione allo stato e stabilisce le procedure e i termini relativi alla denuncia della scoperta dei beni di interesse culturale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Illegittimità costituzionale.*

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, comma 2, 2 e 4, commi 1, 2, e 3, della legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 16, che attribuiscono alla Regione Lombardia «le attività e gli interventi di ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione» dei reperti mobili e dei cimeli storici che si trovano sul territorio regionale, prevedendo altresì che

del rinvenimento del bene sia data «comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio entro quindici giorni dal ritrovamento» e che il sindaco trasmetta le comunicazioni ricevute «alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia per gli atti di sua competenza, entro sessanta giorni dal ricevimento». Esse sono state impugnate per contrasto con l'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., in relazione agli artt. 10 e 88 del d.lgs n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (i quali stabiliscono che «le opere per il ritrovamento» di tutte le cose «che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico» spettano allo Stato e «sono riservate al Ministero per i beni e le attività culturali») nonché in riferimento all'art. 90 dello stesso codice (il quale, relativamente alla denuncia della scoperta dei beni d'interesse culturale, stabilisce una procedura e dei termini diversi da quelli stabiliti dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge impugnata). Il profilo di censura che assume particolare e decisivo rilievo - sul piano logico oltre che su quello pratico - è quello concernente l'accertamento o la verifica della effettiva sussistenza dell'interesse culturale che queste cose possono presentare e, dunque, di quel carattere dal quale consegue la loro sicura appartenenza al «patrimonio culturale». È, infatti, indubitabile che soltanto la disciplina statale - specialmente nel codice dei beni culturali - possa assicurare, in funzione di tutela (e, in considerazione della unitarietà del patrimonio culturale), le misure più adeguate rispetto a questo scopo: anzitutto per la previsione di specifici procedimenti e di dettagliate procedure di ricognizione e di riscontro delle caratteristiche dei beni e poi per l'attribuzione a competenti apparati di compiti che richiedono conoscenze altamente specializzate e l'impiego di criteri omogenei, da adottare, «sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero», «al fine di assicurare uniformità di valutazione» (art. 12, comma 2). Pertanto, se la legge regionale in oggetto avesse effettivamente inteso evitare di sovrapporsi alla disciplina dello Stato, avrebbe dovuto prevederlo in maniera inequivoca: non già solo, cioè, genericamente escludendo di riferirsi - con una formula destinata a risultare quasi di stile - ai beni di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali, ma piuttosto direttamente prevedendo di rivolgersi soltanto a quelle cose che, in quanto non riconosciute o non dichiarate di "interesse culturale", all'esito dei previsti procedimenti, risultassero, perciò, escluse, come previsto, dall'applicazione delle disposizioni del codice (art. 12, comma 4, e artt. 13 e seguenti del codice dei beni culturali), in quanto non ricomprensibili nel novero dei beni culturali di cui al predetto art. 10. La circostanza, infatti, che una specifica cosa non venga "classificata" dallo Stato come di «interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico», e dunque non venga considerata come «bene culturale», non equivale ad escludere che essa possa, invece, presentare, sia pure residualmente, un qualche interesse "culturale" per una determinata comunità territoriale: restando questo interesse ancorato, in ipotesi, a un patrimonio identitario inalienabile, di idealità e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunità. In tale contesto e solo entro tali limiti, la potestà legislativa delle Regioni può dunque legittimamente esercitarsi - al di fuori dello schema tutela/valorizzazione - non già in posizione antagonista rispetto allo Stato, ma in funzione di una salvaguardia diversa ed aggiuntiva: volta a far sì che, nella predisposizione degli strumenti normativi, ci si possa rivolgere - come questa Corte ha avuto modo di sottolineare (sentenza n. 232 del 2005) - oltre che ai «beni culturali» identificati secondo la disciplina statale, e rilevanti sul piano della memoria dell'intera comunità nazionale, eventualmente (e residualmente) anche ad altre espressioni di una

memoria "particolare", coltivata in quelle terre da parte di quelle persone, con le proprie peculiarità e le proprie storie.

## MARCHE

### SENTENZA N. 6

*Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche - Edifici aventi impianto edilizio preesistente, con evidenti caratteristiche di non completezza, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali approvati - Possibilità di ampliamento anche in deroga alle distanze e/o volume stabiliti dal d.m. n. 1444 del 1968, in base ad una procedura approvata dal consiglio regionale ed avente efficacia di piano particolareggiato - Esorbitanza dalla competenza regionale concorrente del governo del territorio - Interferenza con la disciplina delle distanze tra le costruzioni, rientrante nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale - Illegittimità costituzionale.*

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche n. 31 del 1979 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), poiché la norma regionale consente espressamente ai Comuni di derogare alle distanze minime fissate nel d.m. n. 1444 del 1968, senza rispettare le condizioni stabilite dal medesimo decreto ministeriale (le deroghe regionali devono essere inserite in appositi strumenti urbanistici, a garanzia dell'interesse pubblico relativo al governo del territorio), affinché la disciplina possa essere fatta rientrare nella materia concorrente del «governo del territorio». Il mancato rispetto di dette condizioni comporta la violazione della competenza legislativa statale in materia «ordinamento civile».

...

### SENTENZA N. 93

*1) Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Determinazione dei criteri per l'individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di via - Individuazione di mere soglie di tipo dimensionale al di sotto delle quali i progetti non sono assoggettabili alla procedura - Contrasto con la normativa europea che individua ulteriori criteri relativi ad altre caratteristiche del progetto, quali il cumulo con altri progetti, l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'inquinamento e i disturbi ambientali, la localizzazione - Illegittimità costituzionale, nella parte in cui gli allegati impugnati non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'allegato iii della direttiva n. 2011/92/ue, art. 4, paragrafo 3 - Dichiarazione relativa al periodo di applicabilità degli allegati, modificati da ius superveniens.*

Sono costituzionalmente illegittimi gli allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 – successivamente modificati da *ius superveniens* per il periodo in cui la normativa impugnata abbia avuto, *medio tempore*, applicazione – nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale

ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'allegato III della direttiva 2011/92/UE, come prescritto dall'art. 4, paragrafo 3, della medesima.

*2) Ambiente -Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Mancata previsione degli obblighi informativi a carico del proponente imposti dalla normativa comunitaria - Illegittimità costituzionale.*

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 8, comma 4, e l'art. 13 della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui non prevedono, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente, l'obbligo di specificare tutte le informazioni prescritte dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. Infatti le norme regionali impugnate, lungi dallo stabilire modalità dettagliate di attuazione dei predetti obblighi informativi, si limitano a prevedere che il proponente un progetto – il quale provvede, a proprie spese, a pubblicare nel BUR e nell'albo pretorio dei Comuni interessati, nonché su un quotidiano a diffusione regionale l'avviso contenente le informazioni da fornire al pubblico – indichi in tale avviso soltanto i propri dati identificativi, la localizzazione del progetto e una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento, i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto, nonché il termine entro il quale è possibile presentare osservazioni; sicché, omettendo di indicare, fra gli obblighi informativi oggetto del predetto avviso, quello di fornire una serie di ulteriori informazioni rilevanti, si pongono in contrasto con le indicazioni recate dalla norma della direttiva, violando in tal modo gli specifici obblighi che discendono da essa e vincolano il legislatore regionale come quello statale ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.

*3) Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (via) - Previsione che il proponente il progetto debba corredare la domanda da presentare all'autorità competente con la copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa - contrasto con il codice dell'ambiente che impone che la pubblicazione a mezzo stampa sia contestuale alla presentazione dell'istanza di via - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 1, lettera c), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui prevede che il proponente il progetto di lavori pubblici e privati possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda, ponendosi così in contrasto con l'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, che impone, invece, che la pubblicazione a mezzo stampa sia contestuale alla presentazione dell'istanza di VIA.

*4) Ambiente -Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Esclusione dei rilievi geofisici dalle tipologie progettuali relative alle attività di*

*ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale - Contrasto con il codice dell'ambiente che non prevede eccezioni in merito ai progetti riguardanti l'attività di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre alla verifica di assoggettabilità, di competenza delle regioni - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo l'allegato B1, punto 2h), alla legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici, in contrasto con quanto statuito dall'allegato IV, punto 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006 che non prevede eccezioni in merito ai progetti riguardanti l'attività di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre alla verifica di assoggettabilità, di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. La norma regionale si differenzia da quella statale in ragione del fatto che esenta dalla verifica di assoggettabilità regionale proprio i rilievi geofisici che sono, tuttavia, necessariamente funzionali e quindi ricompresi nei progetti (relativi all'industria energetica ed estrattiva) di attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, che il legislatore statale sottopone senza deroghe alla medesima verifica, in tal modo, violando non solo l'obbligo di adeguamento prescritto dall'art. 35 del codice, ma recando vulnus ad un preciso standard di tutela dell'ambiente individuato dal legislatore statale, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

## MOLISE

### SENTENZA N. 138

*Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Redazione del rendiconto finanziario - Contabilizzazione nel bilancio consuntivo di residui attivi senza il previo accertamento degli stessi - Contrasto con il corrispondente principio contenuto nella legge quadro in materia di finanza regionale, strettamente inerente ai concetti di certezza e attendibilità delle risultanze della gestione economica e finanziaria - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011), che contabilizza nel bilancio consuntivo una rilevante massa di residui attivi senza il previo accertamento degli stessi, previsto, tra l'altro, dall'art. 21 della legge quadro in materia di finanza regionale n. 76 del 2000. Infatti, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e della norma interposta costituita dall'art. 21 del d.lgs. n. 76 del 2000, la determinazione dell'ammontare dei residui attivi risulta avvenuta in assenza dei requisiti minimi dell'accertamento contabile quali la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, l'entità del credito e la sua scadenza; in tal modo vengono assunte quali attività del bilancio consuntivo una serie di valori non dimostrati, espressi attraverso un'aggregazione apodittica e sintetica, suscettibile di alterare le risultanze finali del conto, che a sua volta deve essere consolidato con quello delle altre pubbliche amministrazioni per le richiamate finalità di coordinamento della finanza pubblica.

...

### SENTENZA N. 181

*1) Bilancio e Contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma - Prevista copertura della spesa mediante "i fondi stanziati in sede di finanziamento della legge regionale n. 10/1985", e rinvio per gli anni successivi alle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale - Omessa quantificazione degli oneri finanziari con conseguente incertezza sull'adeguatezza dello stanziamento - Contrasto con la normativa statale specificativa del vincolo costituzionale - Violazione dell'obbligo di copertura della spesa - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 5, commi 1 (nel testo in vigore prima della sostituzione operata dall'art. 1, comma 2, lett. b), della legge della regionale n. 1 del 2013) e 2, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19 (Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma), in quanto senza prevedere una quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge, consistenti in contributi alle associazioni combattentistiche, si limita a fare riferimento al capitolo di bilancio richiamato dalla norma

stessa, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. e con l'art. 19 della legge n. 196 del 2009. Quest'ultima disposizione, specificando il cittaio paramentro, prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita.

*2) Bilancio e Contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma - Ius superveniens che sostituisce la disposizione sulla copertura della spesa con la dichiarazione che "la presente legge non comporta oneri per l'esercizio finanziario 2012" - Modifica normativa che, fermi restando gli interventi sostanziali previsti dalla legge regionale, elimina il relativo stanziamento per il 2012 - Violazione dell'obbligo di copertura della spesa - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 5, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 1 del 2013, in quanto la disposizione censurata, nella sostanza, riproduce la stessa norma nella versione originaria, legittimando conseguentemente il trasferimento della relativa impugnazione. Infatti occorre considerare che l'intera legge della Regione Molise n. 19 del 2012 disciplina interventi consistenti in contributi alle associazioni combattentistiche che comportano tutti oneri a carico del bilancio per la loro attuazione; sicché, anche il comma in questione, come riformulato dalla disposizione regionale nel frattempo intervenuta, la quale ne ha azzerato lo stanziamento per l'esercizio 2012, non ha alcun utile effetto nel contesto legislativo in cui si colloca, essendosi limitato a cancellare per l'esercizio 2012 le risorse necessarie a realizzare gli interventi previsti dalla legge regionale.

*3) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma - Inscindibile connessione delle disposizioni sostanziali con le disposizioni sulla copertura della spesa già dichiarate incostituzionali - Impossibilità di attuazione in carenza di finanziamento - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

Sono costituzionalmente illegittimi in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, gli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012 n. 19, stante l'inscindibile connessione esistente tra l'art. 5, dichiarato incostituzionale dalla presente pronuncia e le altre disposizioni della legge regionale, le quali prevedono una serie di interventi contributivi insuscettibili di attuazione in carenza di finanziamento.

...

## **SENTENZA N. 228**

*1) Impiego pubblico – Norme della Regione Molise - Personale con qualifica dirigenziale titolare di incarichi apicali, responsabili di programmi collegati all'utilizzo di fondi comunitari e nazionali, funzionari e dirigenti incaricati dell'esercizio di funzioni ispettive o di controllo e di patrocinio legale - Possibilità di utilizzare il mezzo proprio di trasporto in occasione delle trasferte di servizio,*



*in caso di impossibilità di utilizzo di idoneo mezzo dell'Amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto – Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente – Mancata dimostrazione che la disposizione non abbia avuto applicazione nel tempo precedente la sua abrogazione – Necessità di decidere la questione nel merito – Disposizione che attiene al rapporto di lavoro di pubblico impiego, disciplinato dalla contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore censura.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 18, commi 1 e 2, della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2 che riconosce «al personale con qualifica dirigenziale titolare di incarichi apicali, ai responsabili di programmi collegati all'utilizzo di fondi comunitari e nazionali, ai funzionari e dirigenti incaricati dell'esercizio di funzioni ispettive o di controllo e di patrocinio legale la possibilità di utilizzare il mezzo proprio di trasporto in occasione delle trasferte di servizio, in caso di impossibilità di utilizzo di idoneo mezzo dell'Amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto», in quanto la disciplina censurata va ricondotta nella materia dell'ordinamento civile, che appartiene alla potestà del legislatore statale, il quale ben può intervenire, come nel caso in esame, a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni.

In materia di “ordinamento civile”, v. citate sentenze n. 19 del 2013, n. 77 del 2011 e n. 95 del 2007.

Su disciplina analoga, v. citate sentenze n. 19 del 2013, n. 7 del 2011, n. 332 e n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007.

*2) Servizio idrico integrato - Norme della Regione Molise - Affidamento diretto della gestione all'Azienda speciale regionale Molise Acque, ente di diritto pubblico strumentale della Regione - Conseguente sottrazione al soggetto subentrato all'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) del potere di scelta delle modalità di affidamento della gestione del servizio idrico integrato – Contrasto con la normativa di settore adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori censure.*

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., l'art. 79 della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, che affida la gestione del servizio idrico integrato all'Azienda speciale regionale Molise Acque, ente di diritto pubblico, in quanto la disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato attiene alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 62 del 2012, n. 187 del 2011, n. 128 del 2011, n. 325 del 2010, n. 142 del 2010, n. 307 del 2009, n. 246 del 2009.

*3) Sanità pubblica - Norme della Regione Molise – Attuazione delle misure previste dal piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale - Conferimento ad organi regionali ordinari di compiti in materia di riorganizzazione sanitaria, in*

*tema di direttive all'ASREM, di riordino e rideterminazione dei distretti dell'unità sanitaria locale, di controllo sugli atti dell'ASREM, nonché di accreditamento istituzionale - Indebita interferenza con le funzioni espletate dal Commissario ad acta nominato dal Governo, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato - Violazione della potestà sostitutiva dello Stato – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 120, secondo comma, Cost., gli artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), e 69 della legge della Regione Molise n. 2 del 2012 nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria. Infatti, le funzioni attribuite alla Giunta regionale dalle disposizioni denunciate dagli artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), e 69, della legge regionale n. 2 del 2012, in tema di direttive all'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), di riordino e rideterminazione dei distretti dell'unità sanitaria locale, di controllo sugli atti dell'ASREM, nonché di accreditamento istituzionale, determinano, se non un contrasto un'interferenza rispetto a quelle assegnate al commissario *ad acta* in vista dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, interferenza che è idonea ad integrare una violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.

In tema di nomina di un commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, v. citate sentenze n. 104 e n. 28 del 2013; sentenze n. 78 del 2011, n. 20 e n. 2 del 2010, e n. 193 del 2007.

*4) Sanità pubblica - Norme della Regione Molise – Attuazione delle misure previste dal piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale – Previsione che “nel periodo di attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale nel settore sanitario e della sua prosecuzione, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, 67, 68 e 69 è attribuito al Commissario ad acta” - Indebita interferenza con le funzioni espletate dal Commissario ad acta nominato dal Governo, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato - Violazione della potestà sostitutiva dello Stato – Illegittimità costituzionale.*

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 120, secondo comma, Cost., l'art. 6 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 16, che, modificando la legge regionale n. 2 del 2012, ha aggiunto – dopo l'art. 69 – l'art. 69-bis che dispone: «1. Nel periodo di attuazione del Piano di rientro dal disavanzo regionale nel settore sanitario e della sua prosecuzione, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, 67, 68 e 69 è attribuito al Commissario *ad acta* nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222» e cioè al Presidente della Regione; infatti, la citata disposizione, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Regione funzioni che interferiscono con quelle affidate al nuovo commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei successivi programmi operativi, determina lo svuotamento dei poteri di quest'ultimo e quindi una violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.

...

## **SENTENZA N. 264**

*Trasporti - Norme della Regione Molise - Trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti - Requisiti richiesti per l'iscrizione - residenza in un comune compreso nel territorio della regione da almeno un anno e sede legale dell'impresa nel territorio regionale - Irragionevole discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di localizzazione - Violazione del principio comunitario di libertà di stabilimento - Violazione dell'obbligo di osservanza del diritto comunitario - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., l'art. 6, comma 1, lett. b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21), in quanto la previsione della necessità – al fine di ottenere l'iscrizione del richiedente in un ruolo che costituisce, a sua volta, requisito indispensabile per il rilascio dei titoli per l'esercizio della specifica attività – della residenza protratta per un anno nel territorio regionale, determina una palese discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di localizzazione. Tale elemento non trova, in sé, alcuna ragionevole giustificazione in rapporto alla esigenza di garantire e comprovare, anche a tutela dell'utenza, le specifiche idoneità tecniche e le attitudini morali del soggetto al corretto futuro svolgimento dell'attività in questione. Sicché, la previsione impugnata si traduce in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini dell'Unione europea, nonché dei cittadini italiani residenti in altre Regioni. Risulta palese, dunque, che la previsione impugnata determina un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e favorisce (per tale sola loro condizione) quei richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale, con ciò violando anche il principio di parità di trattamento, sotteso alla previsione dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di libertà di stabilimento.

...

## **SENTENZA N. 266**

*1) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise – Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 – Finanziamento della U.P.B. 922 inerente alla copertura degli artt. 11, 12 e 13 della stessa legge regionale - Utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto o “saldo finanziario presunto” relativo all'esercizio 2012 - Mancata preventiva verifica della effettiva e reale disponibilità delle risorse, che si ottiene solo in sede di approvazione del rendiconto - Violazione del principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio – Violazione dell'obbligo di copertura delle spese - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 6 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013/2015), nella parte in cui determina il finanziamento della U.P.B. 922 della parte spesa, alla quale sono imputati il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, il Fondo di riserva per le spese impreviste e le risorse per finanziare la reiscrizione delle partite debitorie afferenti alle obbligazioni scadute o in scadenza nel richiamato esercizio e già oggetto di perenzione amministrativa (inerente cioè alla copertura degli artt. 11, 12 e 13 della medesima legge di bilancio) attraverso l'impiego dell'avanzo di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2012. Infatti, l'avanzo di amministrazione presunto costituisce entità giuridicamente ed economicamente inesistente, in quanto tale inidonea ad assicurare copertura di spese. Peraltro, nel caso di specie la presunzione di avanzo utilizzata dal legislatore regionale non è neppure supportata dai caratteri della precisione, della concordanza e della prudenza poiché le risultanze dell'ultimo conto consuntivo, approvato dalla Regione Molise con la legge 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011), conducono a modalità di apprezzamento di opposto contenuto, dato che l'art. 7 di detta legge è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per ciò che concerne l'irregolare contabilizzazione di residui attivi; sicché per effetto della richiamata declaratoria, il risultato di amministrazione di quell'esercizio, originariamente quantificato in un avanzo di amministrazione (art. 4 della medesima legge regionale n. 23 del 2012), deve intendersi di segno negativo in conseguenza della cancellazione di tali residui dalle componenti attive del saldo finale.

Sull'inidoneità dell'avanzo di amministrazione quale fonte di copertura di nuovi o maggiori oneri finanziari, v. citate sentenze n. 250 del 2013 e n. 318 e n. 70 del 2012.

Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge di bilancio della Regione Molise n. 23 del 2012, v. citata sentenza n. 138 del 2013.

Circa l'impiego, a copertura finanziaria di oneri, di risorse provenienti da esercizi precedente, v. citate sentenze n. 241 del 2013 e n. 192 del 2012.

Sul principio dell'unità del bilancio, v. citata sentenza n. 241 del 2013.

Sul principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio quale «precetto dinamico della gestione finanziaria», v. citate sentenze n. 250 del 2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966.

*2) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise – Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Stanziamenti di spese obbligatorie ma non vincolate “relative al Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste e alla riassegnazione dei residui passivi perenti” - Imputazione alla U.P.B. 922 del bilancio di previsione 2013, finanziato attraverso l'avanzo di amministrazione presunto o “saldo finanziario presunto” relativo all'esercizio 2012 - Mancata preventiva verifica della effettiva e reale disponibilità delle risorse, che si ottiene solo in sede di approvazione del rendiconto - Violazione del principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio – Violazione dell'obbligo di copertura delle spese - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., gli artt. 11, 12 e 13 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (che prevedono stanziamenti di spese obbligatorie ma non vincolate "relative al fondo di riserva per spese

obbligatorie, al fondo di riserva per spese impreviste e alla riassegnazione dei residui passivi perenti", imputandoli alla U.P.B. 922 del bilancio di previsione 2013, finanziato attraverso l'avanzo di amministrazione presunto o "saldo finanziario presunto" relativo all'esercizio 2012), nella parte inerente all'imputazione della spesa alla U.P.B. 922 del bilancio di previsione 2013, poiché, a tal fine, utilizzano una risorsa aleatoria sotto il profilo economico ed inesistente sotto quello giuridico. I fondi di riserva per le spese obbligatorie e per quelle impreviste, di cui agli artt. 11 e 12 della medesima legge regionale, sono due poste di spesa di natura necessaria, così configurate dalla stessa normativa quadro di contabilità regionale (art. 13 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), e finalizzate ad assicurare l'equilibrio del bilancio in una prospettiva dinamica, costituendo un accantonamento di risorse destinate rispettivamente a fronteggiare, nel corso dell'esercizio di competenza, eventuali eccedenze di spese obbligatorie rispetto alla previsione annuale oppure nuove o maggiori spese necessarie, ma imprevedibili al momento dell'approvazione del bilancio. Anche il fondo di cui al successivo art. 13 appartiene alla categoria delle spese obbligatorie, essendo destinato all'adempimento di obbligazioni «scadute o in scadenza nell'esercizio di competenza»; ne consegue che l'allocazione nella parte spesa di bilancio delle tre poste contestate costituisce un obbligo indefettibile per la Regione Molise e deve avvenire secondo i canoni della sana gestione finanziaria, nel rispetto dei precetti discendenti dall'art. 81, quarto comma, Cost., attraverso le forme di copertura consentite dall'ordinamento. Nel caso di specie, al contrario, esse non sono conformi né ai parametri costituzionali di imputazione della spesa, né al principio dell'unità di bilancio, desumibile dall'art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica». Sotto il primo profilo, infatti, la risorsa impiegata per la copertura è «giuridicamente inesistente»; sotto il secondo, vincola indebitamente a spese della competenza una posta proveniente da esercizio precedente: le descritte violazioni dei principi della copertura e dell'unità concorrono a rendere il bilancio dell'esercizio 2013 privo di equilibrio nel suo complesso, poiché determinano il sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente disponibili. Il descritto schema elusivo del parametro costituzionale consente di dedicare risorse effettivamente disponibili a spese discrezionali ancora da assumere e comunque non pervenute alla fase del perfezionamento, anziché impiegarle in via prioritaria per la copertura di spese obbligatorie.

In relazione a fattispecie similare, v. citata sentenza n. 250 del 2013.

Sul principio dell'unità del bilancio, v. citata sentenza n. 241 del 2013.

In senso analogo, sull'utilizzo a copertura di un onere finanziario di risorse aleatorie sotto il profilo economico ed inesistenti sotto quello giuridico v. citate sentenze n. 318 e n. 70 del 2012.

*3) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise – Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Contabilizzazione nell'entrata del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli articoli 11, 12 e 13 al finanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste ed alla riassegnazione dei residui passivi perenti - Inscindibile connessione con le norme già dichiarate illegittime - Illegittimità costituzionale in parte qua, in via consequenziale.*

E' costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 1 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 nella parte in cui contabilizza, nell'entrata del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01 pari alla sommatoria degli importi destinati dagli artt. 11, 12 e 13 della medesima legge al finanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste ed alla riassegnazione dei residui passivi perenti, stante la inscindibile connessione esistente con le norme impugnate e dichiarate anch'esse costituzionalmente illegittime: tale disposizione, infatti, consente l'indebito allargamento delle autorizzazioni di spesa ed il conseguente squilibrio del bilancio di previsione 2013.

*4) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise – Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Contabilizzazione nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli articoli 11, 12 e 13 al finanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste ed alla riassegnazione dei residui passivi perenti - Inscindibile connessione con le norme già dichiarate illegittime - Illegittimità costituzionale in parte qua, in via consequenziale.*

E' costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 2 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, nella parte in cui contabilizza, nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01 pari alla sommatoria degli importi destinati dagli artt. 11, 12 e 13 della medesima legge al finanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste ed alla riassegnazione dei residui passivi perenti, stante la inscindibile connessione esistente con le norme impugnate e dichiarate anch'esse costituzionalmente illegittime: detta disposizione, infatti, consente l'indebito allargamento delle autorizzazioni di spesa ed il conseguente squilibrio del bilancio di previsione 2013.

*5) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise – Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 – Applicazione al bilancio di previsione 2013 dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01 - Inscindibile connessione con le norme già dichiarate illegittime - Illegittimità costituzionale in parte qua, in via consequenziale.*

E' costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 8 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01, stante la «evidente correlazione» con le norme impugnate e dichiarate anch'esse costituzionalmente illegittime.

...

## SENTENZA N. 272

*Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise – Approvazione degli strumenti attuativi degli strumenti urbanistici generali - Attribuzione in via definitiva alla Giunta comunale – Contrasto con la norma statale, espressiva di principio fondamentale, che, nel quadro della semplificazione delle procedure urbanistiche, esclude l'approvazione regionale per la formazione dei piani urbanistici attuativi, e configura l'obbligo del Comune di invio del piano alla Regione per eventuali osservazioni, che successivamente l'ente locale è tenuto a prendere in considerazione – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio - Necessità di introdurre la previsione i Comuni trasmettano alla Regione copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l'approvazione regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18, nel testo vigente anteriormente all'aggiunta del comma 1-bis, inserito dall'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione. Premesso che l'ambito materiale su cui incide la norma impugnata è ascrivibile al «governo del territorio», ed è quindi oggetto di legislazione concorrente, la disposizione impugnata, nello stabilire che i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico siano approvati in via definitiva dalla Giunta comunale, senza che essa sia tenuta a trasmetterli alla Regione, si pone in contrasto con la norma interposta di cui all'art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985; donde la mancata previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico, per i quali non è richiesta l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione.

Sulla materia concorrente del «governo del territorio», cfr. citate sentenze n. 102 e n. 6 del 2013, n. 309 e n. 192 del 2011; n. 340 del 2009; nonché sentenze n. 196 del 2004 e n. 362 del 2003.

Sui rapporti tra normativa di principio e di dettaglio, v. citate sentenze n. 211 e n. 139 del 2012, n. 182 del 2011, n. 326 del 2010, n. 297, n. 237 e 200 del 2009, n. 430 del 2007, n. 336 e n. 50 del 2005.

Sull'art. 24 della legge n. 47 del 1985 quale norma interposta, cfr. sent. n. 343 del 2005.

...

## SENTENZA N. 287

*Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato, condizionata unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica - Contrasto con il principio fondamentale statale che pone limiti alle assunzioni di personale, in vista del contenimento dei costi ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna -*

*Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2, nella parte in cui condiziona la facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica. Infatti, la disposizione regionale contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, stabilito dall'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, il quale, nell'ottica di contenere i costi per il personale ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno, prevede che «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente».

Sulla qualificazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 in termini di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 148/2012.

Sulla possibilità per le Regioni di procedere ad assunzioni di personale senza tener conto dei limiti fissati dalla legislazione statale di principio, v. le sentenze nn. 130/2013 e 28/2013.



## PIEMONTE

### SENTENZA N. 130

*Impiego pubblico - Norma della Regione Piemonte - Contratti di collaborazione che non comportano un aggravio per il bilancio regionale e contratti di collaborazione a tempo determinato analiticamente indicati - Prevista derogabilità del divieto, previsto dalla normativa statale, di assumere personale oltre il limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, l'art. 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, relativo a una serie eterogenea di contratti di collaborazione occasionale o a tempo determinato che non comportano un aggravio per il bilancio regionale, in quanto rappresenta una deroga al divieto, previsto dalla normativa statale, di assumere personale oltre il limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

...

### SENTENZA N. 137

*1) Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Espletamento di concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato - Personale precario in servizio nel ruolo della giunta regionale alla data del 1° giugno 2012 e assunto mediante avvisi di selezione pubblica per esami o per titoli ed esami - Riserva di una percentuale di posti, da determinarsi dalla giunta, non inferiore al 40 per cento dei posti da coprire - Violazione del principio del pubblico concorso, con riguardo ai principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 46, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, che introduce una forma di assunzione riservata a personale interno, senza predeterminare la quota massima dei posti a loro destinati (ed anzi prevedendo esplicitamente un solo limite minimo del 40%) e senza prevedere una specifica ragione giustificatrice di tale deroga. Tali norme infatti si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., sia con riferimento al principio del pubblico concorso, sia con riguardo ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione, e ciò in quanto il principio del pubblico concorso ha un ampio ambito di applicazione tale da ricomprendere non solo le ipotesi di assunzione di soggetti in precedenza estranei all'amministrazione, ma anche casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati *ab origine* mediante concorso, in rapporti di ruolo, per cui deroghe a tale principio sono legittime solo in quanto siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

*2) Lavori pubblici - Norme della Regione Piemonte - Collaudo di opere pubbliche - Disciplina regionale sui criteri di scelta dei soggetti preposti ad effettuare il collaudo - Contrasto con il codice degli appalti - Fase della stipulazione ed esecuzione dei contratti, riconducibile alla materia dell'ordinamento civile - Violazione della corrispondente competenza legislativa statale esclusiva - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, che detta un'autonoma disciplina in materia di collaudo di opere pubbliche, con particolare riguardo all'individuazione, selezione e nomina dei soggetti chiamati a svolgere l'attività di collaudo. Infatti le norme attinenti alla fase dell'esecuzione del contratto privatistico rientrano nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale ad eccezione delle sole disposizioni di tipo meramente organizzativo o contabile.

# PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

## SENTENZA N. 2

*1) Amministrazione pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione della "consulta provinciale per l'immigrazione" - Componenti - Inclusione di "una persona in veste di rappresentante unico della questura di Bolzano e del commissariato del governo per la provincia di Bolzano" e previsione che detto rappresentante possa essere sostituito da una persona da esso delegata - Attribuzione unilaterale di funzioni obbligatorie ad organi statali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.*

Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., dell'art. 6, comma 3, lettera c), e comma 6, limitatamente al richiamo della lettera «c)» della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), che include tra i componenti della «Consulta provinciale per l'immigrazione» - istituita dal comma 1 dello stesso articolo - anche «una persona in veste di rappresentante unico della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano»; nonché il successivo comma 6, nella parte in cui prevede che detto rappresentante possa essere sostituito da una persona da esso delegata. Tale disposizione, attribuendo unilateralmente funzioni obbligatorie ad organi statali, viola il suindicato parametro costituzionale, che demanda alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali». Né, d'altra parte, le forme di coordinamento con lo Stato che la Provincia sostiene di aver inteso realizzare, seppure auspicabili, trovano «il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati», come invece sarebbe necessario alla luce della giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 30 del 2006 e n. 134 del 2004).

*2) Straniero - Assistenza - Norme della Provincia di Bolzano - Cittadini di stati non appartenenti all'unione europea - Accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi natura economica - requisito di "un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in Provincia di Bolzano" - Accesso alle prestazioni "che vanno oltre le prestazioni essenziali", condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata - Violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.*

Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 3, lettera g), secondo periodo, limitatamente alle parole «e alla relativa durata», e dell'art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), nelle parti in cui rispettivamente prevedono: a) l'art. 10, comma 2, che, per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi «natura economica», è richiesto ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea «un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano»; b) l'art. 1, comma 3, lettera g), secondo periodo, ultima parte - al quale il citato art.

10, comma 2, si correla - che, in via generale, che per gli stranieri in questione «l'accesso alle prestazioni, che vanno oltre le prestazioni essenziali, può essere condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata». Infatti, in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, questa Corte ha già avuto modo di affermare che mentre la residenza (o... la «dimora stabile») costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale (nella specie, provinciale), "un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio" (sentenza n. 432 del 2005, cit.), non altrettanto può dirsi quanto alla residenza (o «dimora stabile») protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale), quale è richiesta dalla normativa impugnata. La previsione di un simile requisito non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», che non possono trovare giustificazione nel fatto che si tratta di prestazioni di natura economica eccedenti quelle essenziali e che si tratta di scelte operate per contenere la spesa pubblica. Tanto l'una che l'altra circostanza non escludono, infatti, "che le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse disponibili - debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza" (sentenze n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005).

*3) Straniero - Assistenza - Norme della Provincia di Bolzano - Cittadini di stati non appartenenti all'unione europea - Accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi natura economica - Requisito di "un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano" - Accesso alle prestazioni "che vanno oltre le prestazioni essenziali", condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata - Dichiarata illegittimità costituzionale - Necessità di rimuovere una disposizione rimasta priva di significato - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), effettuata in via consequenziale in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sul rilievo che la disciplina derogatoria rispetto a quella dettata dal precedente art. 10, comma 2 per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi «natura economica» da parte degli stranieri prevista dal suddetto comma 3 resta priva di significato dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione del comma 2, cui esso si riferisce.

*4) Straniero - Norme della Provincia di Bolzano - Cittadini di stati non appartenenti all'unione europea - Requisiti per il ricongiungimento familiare - Riferimento ai medesimi requisiti igienico-sanitari, di idoneità abitativa degli alloggi e di reddito minimo annuo applicati per i cittadini residenti nel territorio provinciale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell'immigrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.*

Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera b), Cost., dell'art. 12, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), il quale stabilisce che «i requisiti igienico-sanitari, quelli di idoneità abitativa degli alloggi, nonché i requisiti

inerenti al reddito minimo annuo richiesti, all'atto della domanda, ai fini del ricongiungimento familiare delle cittadine e dei cittadini stranieri di Stati non appartenenti all'Unione europea, sono quelli applicati per le cittadine e i cittadini residenti nel territorio provinciale». La suindicata disposizione, stabilendo specifici requisiti di reddito e di alloggio necessari affinché uno straniero possa stabilirsi nel territorio della Provincia di Bolzano a titolo di ricongiungimento familiare, verrebbe a determinare in via diretta le condizioni di operatività di tale istituto, attinente alle sole famiglie composte integralmente da cittadini extracomunitari, di cui uno residente in Italia e gli altri residenti all'estero, in contrasto con il suddetto parametro costituzionale che attribuisce all'esclusiva competenza statale la legislazione in materia di immigrazione. Non può dubitarsi, infatti, che la determinazione dei requisiti per il ricongiungimento familiare attenga alla disciplina del flusso migratorio degli stranieri nel territorio nazionale, che esula dell'ambito di competenza della potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome in materia di stranieri. Tale potestà, infatti, non può riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, ma altri ambiti, quali, ad esempio, il diritto allo studio o all'assistenza sociale, nei quali possa esercitarsi la competenza legislativa delle stesse Regioni o Province autonome (sentenze n. 299 e n. 134 del 2010, n. 50 del 2008, n. 156 del 2006, tutte cit.). Ne consegue che legiferare specificamente su tali requisiti, seppure solo per equipararli a quanto richiesto per gli altri residenti nella Provincia di Bolzano, si risolve nel regolare indebitamente un aspetto significativo del ricongiungimento, con conseguente lesione del parametro invocato.

*5) Straniero - Norme della Provincia di Bolzano - Cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea - Previsione secondo cui «la Provincia promuove, per quanto di sua competenza, l'attuazione sul suo territorio della direttiva 2005/71/ce relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di convenzioni di accoglienza e la conseguente parità di trattamento» - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell'immigrazione - Illegittimità costituzionale.*

Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera b), Cost., dell'art. 13, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), nella parte in cui stabilisce che «la Provincia promuove, per quanto di sua competenza, l'attuazione sul suo territorio della direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di convenzioni di accoglienza e la conseguente parità di trattamento». La materia trattata, con tutta evidenza, rientra nella politica di programmazione dei flussi migratori, di esclusiva competenza statale. Infatti, la normativa dell'Unione e quella statale di recepimento della direttiva, dettata con il d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 17 (Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica), hanno prefigurato una particolare procedura di immigrazione, mediante rilascio di uno speciale permesso di soggiorno riservato ai soli ricercatori scientifici di Paesi terzi. In particolare, l'art. 1 del d.lgs. n. 17 del 2008 ha inserito nel titolo III del d.lgs. n. 286 del 1998 (disciplinante l'ingresso per motivi di lavoro) l'art. 27-ter che tra l'altro, consente l'immigrazione temporanea di ricercatori qualificati, in sovrannumero rispetto alle quote

massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, previste dall'art. 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo. Stante l'inesistenza in materia di competenze legislative della Provincia di Bolzano, l'illegittimità dell'intervento normativo attuato non è esclusa - come prospettato dalla resistente - dalla clausola «per quanto di sua competenza», contenuta nella disposizione impugnata.

*6) Straniero - Assistenza - Norme della Provincia di Bolzano - Cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea - Accesso alle «agevolazioni per la frequenza di una scuola fuori della provincia di Bolzano» e alle «prestazioni di natura economica per il diritto allo studio universitario» - Necessità del requisito di un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta nel territorio provinciale - Violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza - Violazione del diritto allo studio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.*

Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 34 Cost., delle seguenti disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri) delle seguenti disposizioni in materia di misure di sostegno allo studio in favore degli stranieri: 1) art. 14, commi 3 e 5, della suddetta legge; 2) art. 3, comma 1, lettera e), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 31 agosto 1974, n. 7 (Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio), lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale n. 12 del 2011 cit., limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»; 3) art. 2, comma 1, lettera e), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 novembre 2004, n. 9 (Diritto allo studio universitario), lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 4, della stessa legge provinciale n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «da cinque anni»; 4) art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1987, n. 5 (Incentivazione della conoscenza delle lingue), come sostituito dall'articolo 16, comma 2, della medesima legge provinciale n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «ininterrottamente per un anno». In analogia con quanto disposto dal precedente art. 10, comma 2, della stessa legge provinciale attraverso il generico riferimento alle prestazioni assistenziali di natura economica, il legislatore provinciale ha dunque utilizzato il dato della residenza qualificata per diversificare l'accesso degli stranieri alle prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale destinate al sostegno allo studio, sia scolastico che universitario. E, anche in questo caso, come per l'art. 10, comma 2, cit., «il criterio utilizzato contrasta con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. D'altra parte, le misure di sostegno in questione trovano il loro fondamento nell'art. 34 Cost., che, per assicurare a tutti il diritto allo studio, sancisce che «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi», prevedendo, altresì, che le borse di studio, gli assegni alle famiglie e le altre provvidenze necessarie per rendere «effettivo questo diritto» siano attribuite per concorso». Orbene, «se la necessità del concorso rende legittima la previsione di forme di graduazione tra gli aventi diritto, esse devono tuttavia sempre avere un nesso con il bisogno e la meritevolezza dello studente: il che non può dirsi per la durata della residenza in Provincia».

*7) Straniero - Assistenza - Norme della Provincia di Bolzano - Cittadini dell'unione europea - Sovvenzioni per i corsi di lingue straniere - Necessità del requisito della residenza ininterrotta per un anno nella Provincia di Bolzano -*

*Violazione del principio di ragionevolezza e del principio di eguaglianza per disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani - Illegittimità costituzionale - assorbimento delle ulteriori censure.*

Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 16, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), il quale, sostituendo il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 5 del 1987, n. 5, prevede che i cittadini dell'Unione europea, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, possono usufruire delle sovvenzioni previste per l'apprendimento delle lingue straniere solo se residenti ininterrottamente per un anno nella Provincia di Bolzano. La suindicata disposizione introduce solo per i cittadini dell'Unione europea il requisito della residenza minima annuale nella Provincia di Bolzano per ottenere le sovvenzioni per i corsi di apprendimento delle lingue straniere. Pertanto, esso prevede un canone di selezione per diversificare l'accesso alle prestazioni incompatibile con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, dato che la mera durata della residenza non può essere ritenuta una circostanza idonea a differenziare in modo ragionevole le posizioni dei potenziali interessati alla provvidenza in questione.

...

#### **SENTENZA N. 38**

*1) Commercio - Norme della Provincia Autonoma di Bolzano - Limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive - Previsione che il commercio al dettaglio nelle zone produttive sia ammesso solo come eccezione, per le categorie merceologiche indicate nella legge medesima e per i relativi accessori determinati ed ammessi da una successiva deliberazione della giunta provinciale - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Esorbitanza dalle attribuzioni statutarie in materia di commercio - Illegittimità costituzionale.*

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 (Liberalizzazione dell'attività commerciale) secondo cui «il commercio al dettaglio nelle zone produttive è ammesso solo quale eccezione». La censurata disciplina normativa provinciale - che, nelle zone destinate all'esercizio di attività produttive, vieta in generale il commercio al dettaglio, ammettendolo eccezionalmente solo per un ben circoscritto catalogo di merci - contrasta con il principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio stabilito dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 secondo il quale «costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente».

*2) Commercio - Norme della Provincia Autonoma di Bolzano - Limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive -*

*Possibilità di continuare l'attività per le strutture di vendita al dettaglio già autorizzate o già in esercizio all'entrata in vigore della legge, con divieto di ampliamento, trasferimento o concentrazione - Decadenza di tale possibilità, se l'attività stessa viene a cessare - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, del libero svolgimento e sviluppo delle imprese commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura.*

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 5, commi 4 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, il quale contrasta con il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio stabilito dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. Infatti, il comma 4 dell'art. 5 impugnato, pur consentendo nelle zone produttive la prosecuzione delle attività di vendita al dettaglio già autorizzate o già iniziate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 7 del 2012, vieta che le relative strutture destinate alla vendita al dettaglio possano essere ampliate, trasferite o concentrate, mentre il comma 7 prevede la decadenza dalla possibilità di esercitare l'attività di cui al comma 4 in caso di cessazione, così precludendo ogni forma di conversione imposta o giustificata dall'andamento del mercato. Entrambi i precetti introducono consistenti restrizioni alla concorrenza, imponendo vincoli al libero svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio nelle zone produttive, andando ad incidere sulle prospettive di sviluppo delle imprese commerciali, che si vedono impedire la possibilità di adeguare le proprie aziende alle esigenze del mercato sia con il divieto di ampliare o trasferire la sede, sia con la decadenza comminata per il caso di cessazione dell'attività.

*3) Commercio - Norme della Provincia Autonoma di Bolzano - Previsione che la Giunta provinciale possa emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, che esclude limitazioni agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.*

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, che contrasta con il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio stabilito dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. La norma impugnata, infatti, stabilendo che «La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio» reintroduce limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, così invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

...



## SENTENZA N. 77

*1) Imposte e tasse - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Possibilità per i comuni di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa - Contrasto con il principio di contestualità tra bilancio di previsione degli enti locali e fissazione di aliquote e tariffe - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario - Esorbitanza dalla competenza legislativa provinciale in materia di tributi - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, che ha introdotto, nell'ambito della riformulazione dell'art. 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, il seguente inciso (terzo periodo): «Fermo restando il termine previsto dall'ordinamento regionale per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni, questi possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa», in quanto la norma impugnata consente, anche senza vincoli quantitativi, la modifica di aliquote e tariffe oltre i termini di approvazione del bilancio di previsione, con ciò vulnerando gli artt. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per violazione del principio di contestualità tra bilancio di previsione degli enti locali e fissazione di aliquote e tariffe desumibile dal comma 16 dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000.

*2) Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Incarichi dirigenziali conferiti dalla provincia e da enti strumentali della stessa - Ammissibilità del cumulo - Contrasto con la normativa statale di settore, riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale - Contrasto con la normativa statale sul trattamento economico complessivo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2011-2013, espressivo di un principio fondamentale della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 – a tenore del quale «Ai fini di un migliore coordinamento e snellimento della gestione delle materie di competenza di un componente di Giunta e dei compiti attribuiti nell'ambito di tali materie a enti strumentali della Provincia o a società controllate dalla stessa, è consentito il cumulo tra incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso tali enti e società, salvo il rispetto delle particolari disposizioni per la copertura delle rispettive posizioni dirigenziale» –, in quanto la disciplina del rapporto lavorativo dell'impiego pubblico privatizzato è rimessa alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (ordinamento civile), in quanto riconducibile alla materia «ordinamento civile», che vincola anche gli enti ad autonomia differenziata (cfr. sentenza n. 151 del 2010; sentenza n. 95 del 2007). Risulta altresì violato l'art. 117, terzo comma, Cost., stante la violazione del principio fondamentale della finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010, sul

trattamento economico complessivo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2011, 2012 e 2013.

*3) Circolazione stradale - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disciplina sulla revisione dei veicoli - Affidamento in concessione per i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate - Contrasto con la normativa statale che consente la revisione in concessione per i veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 34 della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, che inserisce, nel testo della precedente legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, l'art. 22-bis, il quale stabilisce che «Al fine di completare e ottimizzare l'organizzazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi la Provincia può autorizzare le imprese altamente specializzate a svolgere il prescritto controllo tecnico, nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia, anche per i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (...)». Infatti, la disciplina della circolazione stradale appartiene alla competenza esclusiva statale sotto vari profili: sicurezza, ordinamento civile, ambiente.

...

#### **SENTENZA N. 221**

*Bilancio e Contabilità pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Previsione che le spese della provincia per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonché per le attività di formazione, i concorsi e i premi comunque denominati non possano superare l'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 - Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede che la riduzione deve avvenire in misura pari all'80 per cento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.*

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Legge finanziaria 2011) – secondo cui le spese della Provincia autonoma per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonché per le attività di formazione, i concorsi e i premi comunque denominati non possono superare l'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 –, in quanto la disposizione impugnata confligge con le norme statali di cui agli artt. 6 e 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, espressive di principi generali di coordinamento della finanza pubblica, che prevedono una riduzione di quattro categorie di spese in misura inferiore rispetto a quanto stabilito dalla disposizione censurata, e che trovano applicazione anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

Sulla qualificazione delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 quali principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. citata sentenza n. 262 del 2012; con specifico riferimento all'art. 6, v. citate sentenze n. 211, n. 161, n. 148 e n. 139 del 2012, e n. 182 del 2011; con specifico riferimento all'art. 9, v. citate sentenze n. 18 del 2013, n. 259, n. 212 e n. 173 del 2012.

Sull'art. 79 dello statuto della Provincia autonoma di Bolzano, che non modifica l'obbligo di adeguare la sua legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica, al quale sono sottoposte anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, v. citate sentenze n. 30 del 2012, n. 229 del 2011, n. 120 del 2008 e n. 169 del 2007.

...

## SENTENZA N. 255

*1) Farmacia – Norme della Provincia di Bolzano - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche - Attribuzione alla Provincia del compito di determinare il numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni e identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie – Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale, che attribuisce la competenza ai Comuni – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Necessità di espungere dal comma 1 della disposizione censurata le parole “nonché le zone ove collocare le nuove farmacie”- Illegittimità costituzionale parziale.*

Sono costituzionalmente illegittimi: a) l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 21, limitatamente alle parole «e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie»; b) l'art. 4 della stessa legge prov. Trento n. 21 del 2012, nella parte in cui introduce il comma 1 dell'art. 59-bis della legge prov. n. 29 del 1983, nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall'art. 56 della legge prov. n. 25 del 2012. Le norme impugnate, che dettano disposizioni in tema di organizzazione dei servizi farmaceutici, violano gli artt. 117, comma terzo, Cost., e 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige in quanto modificano la distribuzione delle funzioni tra i due livelli di governo, quello provinciale e quello comunale, stabilita in sede nazionale, e contrastano con le norme di principio statali che regolano la competenza di decidere in ordine alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche. La violazione dei detti parametri, in particolare, deriva dal fatto che le disposizioni censurate assegnano alla Provincia autonoma sia il compito di determinare il numero delle farmacie, sia quello di individuare le zone nelle quali collocarle. Il primo compito non è attribuito dalle norme di principio statali ad uno specifico soggetto pubblico; il secondo è invece chiaramente assegnato ai Comuni dall'art. 11, commi 1 e 2, del d.l. n. 1 del 2012, a garanzia, soprattutto, dell'«accessibilità del servizio farmaceutico» ai cittadini. La scelta del legislatore statale risponde a due esigenze: 1) quella di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività: l'art. 11, comma 1, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012 fa riferimento, infatti, alla finalità di «assicurare un'equa distribuzione sul territorio» e per questo motivo l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche – nel rispetto della proporzione stabilita dalla legge statale – sono assegnate ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini e connesse ai compiti di

pianificazione urbanistica; 2) quella di attribuire l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche, da una parte, e la funzione di revisione della pianta organica (art. 5, comma 1, della legge n. 362 del 1991) e il potere sostitutivo (comma 9 dell'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012), dall'altra, a enti diversi, mentre la legge provinciale finisce per attribuire queste attività allo stesso soggetto.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole «nonché le zone ove collocare le nuove farmacie», e comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, recante norme in materia di organizzazione dei servizi farmaceutici. Le suddette disposizioni provinciali, infatti, modificano la distribuzione delle funzioni tra i due livelli di governo, quello provinciale e quello comunale, stabilita in sede nazionale, e contrastano con le norme di principio statali che regolano la competenza di decidere in ordine alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche. Ne deriva la violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost. e dell'art. 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige. In particolare, le norme impugnate assegnano alla Provincia autonoma sia il compito di determinare il numero delle farmacie, sia quello di individuare le zone nelle quali collocarle. Il primo compito non è attribuito dalle norme di principio statali ad uno specifico soggetto pubblico; il secondo è invece chiaramente assegnato ai Comuni dall'art. 11, commi 1 e 2, del d.l. n. 1 del 2012, a garanzia, soprattutto, dell'«accessibilità del servizio farmaceutico» ai cittadini. La scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde a due esigenze: 1) quella di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività: l'art. 11, comma 1, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012 fa riferimento, infatti, alla finalità di «assicurare un'equa distribuzione sul territorio» e per questo motivo l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche – nel rispetto della proporzione stabilita dalla legge statale – sono assegnate ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini e connesse ai compiti di pianificazione urbanistica; 2) quella di attribuire l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche, da una parte, e la funzione di revisione della pianta organica (art. 5, comma 1, della legge n. 362 del 1991) e il potere sostitutivo (comma 9 dell'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012), dall'altra, a enti diversi, mentre la legge provinciale finisce per attribuire queste attività allo stesso soggetto.

*2) Farmacia – Norme della Provincia di Bolzano – Organizzazione dei servizi farmaceutici - Disciplina del procedimento concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione - Attribuzione alla Giunta provinciale del compito di determinare i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari - Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale, che individua i requisiti medesimi - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Necessità di espungere dalla disposizione impugnata le parole “i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari” - Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, Cost., e 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 4, comma 1, della legge prov. Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, in materia di organizzazione dei servizi

farmaceutici, limitatamente alle parole «i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari», nella parte in cui non rinvia ai requisiti stabiliti dall'art. 4, comma 2, della legge n. 362 del 1991. Tale disposizione statale – che reca: «Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande» - costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute, perché «risponde alla esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse nazionale, al cui rispetto sono pienamente tenute anche le Province autonome». La disposizione censurata, nel rimettere alla Giunta provinciale la disciplina del procedimento concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, stabilendo che la Giunta stessa determini, tra i vari aspetti, «i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari», consente all'organo provinciale di formulare criteri eventualmente in contrasto con quelli essenziali stabiliti dalla predetta norma statale.

*3) Farmacia - Norme della Provincia di Bolzano – Organizzazione dei servizi farmaceutici – Previsione che, fatte salve le norme penali, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali e dei preparati galenici che vende o mette in commercio prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro - Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale, che riserva allo Stato la disciplina relativa ai medicinali quali prodotti industriali - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Necessità di espungere dalla disposizione impugnata le parole “di specialità medicinali e” - Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, Cost., e 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 13, comma 2, della legge prov. Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, recante norme in materia di organizzazione dei servizi farmaceutici, limitatamente alle parole «di specialità medicinali e». La censurata disposizione provinciale – che reca: «Fatte salve le disposizioni penali, il o la titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali e dei preparati galenici che vende o mette in commercio in provincia di Bolzano questi prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo, è soggetto o soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro» - contrasta con il comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 219 del 2006, in base al quale «Salvo che il fatto costituisca reato, se un medicinale è posto o mantenuto in commercio con etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dall'AIFA, ovvero con etichetta o foglio illustrativo non modificati secondo le disposizioni impartite dalla stessa Agenzia, ovvero sia privo del bollino farmaceutico previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 540, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da diecimila euro a sessantamila euro». Il parametro interposto invocato risulta violato nella parte in cui la norma censurata sanziona la vendita o la messa in commercio «di specialità medicinali». Queste ultime, infatti, a differenza dei preparati galenici, rientrano nell'ambito di applicazione della norma di principio invocata, trattandosi di prodotti industriali e, in quanto tali, soggetti all'applicazione

delle norme e delle sanzioni del d.lgs. n. 219 del 2006, in virtù dell'art. 2, comma 1, dello stesso d.lgs. Infatti, alla legge regionale e provinciale «non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale», perché in tal modo si verifica «un'indebita ingerenza in un settore, [...], costituente principio fondamentale della materia».

...

### SENTENZA N. 309

*1) Volontariato - Norme della Provincia di Bolzano – Servizio civile – Previsione che anche il servizio civile nazionale, al pari del servizio civile provinciale, realizzi la finalità di contribuire “alla valorizzazione dei servizi volontari nonché alla promozione delle forme peculiari dell’impegno civile della popolazione provinciale, avvalendosi, per il raggiungimento di questo fine, delle risorse della società civile e del volontariato, nonché dei propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero” – Disposizione che assegna al servizio civile nazionale le finalità perseguite dalla legislazione provinciale e lo assimila con il servizio civile provinciale – Disciplina che esorbita dalla competenza provinciale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di difesa e sicurezza dello Stato – Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo – per contrasto con gli artt. 52 e 117, secondo comma, lett. d), Cost. – l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale), limitatamente alle parole: «nonché tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64». La norma impugnata prevede che anche il servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64 del 2001, al pari del servizio civile provinciale, realizzi le finalità di contribuire «alla valorizzazione dei servizi volontari nonché alla promozione delle forme peculiari dell’impegno civile della popolazione provinciale, avvalendosi, per il raggiungimento di questo fine, delle risorse della società civile e del volontariato, nonché dei propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero». La disciplina del servizio civile nazionale (richiamata dalla legge provinciale censurata) rientra nella nozione di difesa ai sensi dell'art. 52 Cost. e, pertanto, è ascrivibile alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost. Infatti, l'art. 52 Cost., il quale configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare, visto che quest'ultimo ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere di cui al detto parametro costituzionale, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato. Peraltro, alle Regioni e alle Province autonome sono riservati precisi spazi in cui svolgere attività sia nell'ambito del servizio civile nazionale, sia in settori da esso differenziati ma contigui. In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto, la riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale non esclude che le relative funzioni amministrative siano per legge allocate tanto a livello centrale, presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, quanto a livello regionale, il che si traduce in un coinvolgimento diretto delle Regioni nella gestione del servizio civile nazionale. Tale coinvolgimento, tuttavia, non può incidere sugli aspetti organizzativi e procedurali del servizio né può consentire alle Regioni di

rovesciare il rapporto logico-giuridico che esiste tra le due legislazioni, imponendo esse prescrizioni al legislatore statale. Per ciò che riguarda il secondo aspetto, alle Regioni ed alle Province autonome è attribuita la possibilità di istituire e disciplinare, nell'autonomo esercizio della propria competenza legislativa, un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto da quello nazionale, che ha peraltro natura sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, non essendo riconducibile al dovere di difesa. La disposizione censurata non ha ad oggetto né la partecipazione della Provincia autonoma all'attuazione del servizio civile nazionale né la sua competenza a istituire un proprio servizio civile, ma detta una disciplina che si indirizza al servizio civile nazionale, pretendendo di subordinarne il funzionamento alle decisioni legislative provinciali.

*2) Volontariato - Norme della Provincia di Bolzano – Servizio civile – Trattamento economico dei volontari del servizio civile nazionale impiegati nel servizio civile provinciale – Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a) della medesima legge provinciale, che assimila il servizio civile nazionale a quello provinciale – Inscindibile nesso tra le due disposizioni - Disciplina che esorbita dalla competenza provinciale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di difesa e sicurezza dello Stato – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 9, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale). Tale disposizione dispone che, «Se il servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è svolto ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, ai volontari e alle volontarie spetta l'assegno per il servizio civile di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comprese le eventuali indennità. Non spetta loro il rimborso spese di cui al comma 2». Essa, pertanto, si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui il servizio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), sia svolto dai volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64 del 2001. Risulta, quindi, evidente il nesso che lega l'art. 6, comma 9, in argomento con l'art. 3, comma 1, lettera a), già dichiarato illegittimo. Ne consegue necessariamente l'illegittimità costituzionale della citata disposizione per gli stessi motivi, sinteticamente costituiti dal contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost., derivante dal prevedere una disciplina che si indirizza al servizio civile nazionale, pretendendo di subordinarne il funzionamento alle decisioni legislative della Provincia.

*3) Volontariato - Norme della Provincia di Bolzano – Servizio civile – Coperture assicurative dei volontari del servizio civile nazionale impiegati nel servizio civile provinciale – Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a) della medesima legge provinciale, che assimila il servizio civile nazionale a quello provinciale – Inscindibile nesso tra le due disposizioni - Disciplina che esorbita dalla competenza provinciale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di difesa e sicurezza dello Stato - Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento di ulteriori profili di censura.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari

in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale), limitatamente alla parte in cui si riferisce anche all'ipotesi in cui il servizio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), della medesima legge, sia svolto dai volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64. La disposizione impugnata prevede che ai volontari e alle volontarie di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), siano garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio infortuni e la responsabilità civile. Il legislatore provinciale ha disciplinato un aspetto del servizio civile nazionale, come ha fatto con altre norme contenute nella medesima legge provinciale già dichiarate costituzionalmente illegittime. Infatti, tale norma si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost., perché detta una disciplina che si indirizza al servizio civile nazionale, pretendendo di subordinarne il funzionamento alle decisioni legislative della Provincia. Sono assorbiti gli altri profili di censura.

*4) Volontariato - Norme della Provincia di Bolzano – Servizio civile – Previsione che i volontari del servizio civile nazionale impiegati nel servizio civile provinciale vengano retribuiti con le modalità previste dagli artt. 70 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 – Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a) della medesima legge provinciale, che assimila il servizio civile nazionale a quello provinciale – Inscindibile nesso tra le due disposizioni - Disciplina che esorbita dalla competenza provinciale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di difesa e sicurezza dello Stato – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale), limitatamente alla parte in cui si riferisce anche all'ipotesi in cui il servizio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), della medesima legge, sia svolto dai volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64. Nella parte suindicata, infatti, il legislatore provinciale ha disciplinato anche un aspetto del servizio civile nazionale, come ha fatto con altre norme contenute nella medesima legge provinciale già dichiarate costituzionalmente illegittime. La norma censurata si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost., perché detta una disciplina che si indirizza al servizio civile nazionale, pretendendo di subordinarne il funzionamento alle decisioni legislative della Provincia. Sono assorbiti gli altri profili di censura.

*5) Volontariato – Straniero - Norme della Provincia di Bolzano – Servizio sociale volontario provinciale – Partecipazione degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato – Esclusione - Irragionevole disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 15, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale), nella parte in cui esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilità di prestare servizio sociale volontario. La norma in esame non disciplina il servizio civile volontario provinciale, ma si riferisce esclusivamente alla diversa ipotesi del servizio



sociale volontario provinciale definito dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), come «il servizio [...] svolto da persone adulte a partire dall'età di 29 anni, per una durata massima di 32 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, grazie al quale i volontari e le volontarie conseguono i crediti e i benefici di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 5 e 6». Ne consegue che è irragionevole subordinare la possibilità di accedere al servizio sociale volontario al possesso della cittadinanza italiana o di altro stato dell'Unione europea, in quanto si tratta di prestazioni personali effettuate spontaneamente a favore di altri individui o della collettività, che rappresentano la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità. Pertanto, deve essere riconosciuta anche agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano la possibilità di partecipare al servizio sociale volontario, quale espressione del principio solidaristico di cui si è detto. Dette ragioni valgono, in questo caso, anche a rafforzare quelle esigenze di integrazione nella comunità e di pieno sviluppo della persona che devono essere assicurate dalla legislazione in materia di trattamento dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. Infatti al legislatore è consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri stabilendo nei loro confronti particolari limitazioni né per il godimento dei diritti fondamentali della persona, né nell'esercizio dei doveri di solidarietà previsti dalla Costituzione.

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### SENTENZA N. 172

*1) Straniero - Norme della Provincia di Trento - Tutela delle persone non autosufficienti - Assegno di cura - Necessario possesso della titolarità della carta di soggiorno - Mancanza di correlazione tra il requisito richiesto e la situazione di bisogno della persona non autosufficiente - Violazione del canone di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione dell'assegno di cura agli stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento. In base alla disposizione impugnata l'assegno di cura erogato dalla Provincia in favore di cittadini italiani e stranieri è, per i cittadini extracomunitari, erogabile soltanto in favore di coloro che siano in possesso dello specifico titolo costituito dalla "carta di soggiorno" (art. 9, comma 1). Premesso che la carta di soggiorno è stata sostituita, a far data dal 2007, con il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a norma dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (vedi, per tutte: sentenza n. 40/2013), va sottolineato che il criterio di limitazione del novero dei fruitori della provvidenza in esame adottato, sul punto, dalla norma censurata, deve ritenersi lesivo dell'art. 3 Cost. (sentenza n. 4/2013), non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la condizione di accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni assistenziali in questione e le situazioni di bisogno o disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità dell'assegno di cura. Va ribadito, infatti, che non è possibile presumere in modo aprioristico che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso per soggiornanti di lungo periodo - in quanto già presenti in precedenza sul territorio nazionale in base a permesso di soggiorno protratto per cinque anni - versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri che, sebbene anch'essi regolarmente presenti nel territorio nazionale, non possono vantare analogo titolo legittimante. Infatti, ciò che assume valore dirimente agli effetti del sindacato di costituzionalità, non è la denominazione o l'inquadramento formale della singola provvidenza, quanto, piuttosto, il concreto atteggiarsi di questa nel panorama delle varie misure e dei benefici di ordine economico che il legislatore (statale o regionale) ha predisposto quali strumenti di ausilio ed assistenza in favore di categorie "deboli". La compatibilità costituzionale delle scelte legislative va dunque affermata se ed allorquando, «alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale», la misura presa in considerazione integri un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento di "bisogni primari" inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare (sentenze nn. 329/2011 e 187/2010). Condizione questa che certamente si configura relativamente alla provvidenza in esame, che è espressamente destinata a coinvolgere e salvaguardare beni e valori tutti di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona non autosufficiente anche con riferimento al contesto familiare in cui è inserita. Senza pertanto che valga l'eccezione mossa dalla resistente in ragione del fatto che l'assegno *de quo* è «misura integrativa dell'indennità di accompagnamento», giacché la classificazione del

beneficio va operata imprescindibilmente con riferimento alla natura e alla portata teleologica che ne caratterizzano la predisposizione e la prestazione.

*2) Straniero - Norme della Provincia di Trento - Tutela delle persone non autosufficienti - Assegno di cura - Necessario possesso del requisito della residenza da almeno tre anni continuativi nel territorio provinciale - Mancanza di correlazione tra il requisito richiesto e la situazione di bisogno della persona non autosufficiente - Violazione del canone di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.*

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), limitatamente alle parole «da almeno tre anni continuativi». In base alla disposizione impugnata l'attribuibilità dell'assegno di cura erogato dalla Provincia in favore di cittadini italiani, cittadini comunitari, apolidi e stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è, fra l'altro, subordinato al requisito della residenza nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni continuativi. Va ribadito che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale - se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili (da ultimo sentenza n. 133/2013) e che quello della residenza costituisce «un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio» (sentenza n. 432/2005) - tuttavia la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza, in quanto l'introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la *ratio* (sentenze nn. 133/2013, 2/2013, 40/2011 e 432/2005). Mentre, nella specie, non è dato riscontrare proprio tale ragionevole correlazione tra l'impugnato presupposto di ammissibilità al beneficio (residenza protratta nel tempo) e gli altri peculiari requisiti (situazione di bisogno e di disagio anche economico riferibili direttamente alla persona non autosufficiente in quanto tale), che costituiscono le condizioni di fruibilità della provvidenza in esame. Sicché l'indicata previsione realizza una discriminazione.

...

#### **SENTENZA N. 187**

*1) Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Prevista possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di continuare ad utilizzare, in via transitoria, le tariffe professionali abrogate - Contrasto con la normativa statale di derivazione comunitaria, che persegue la progressiva eliminazione delle tariffe fisse e la liberalizzazione dei mercati - Violazione della competenza legislativa statale*

*esclusiva nella materia della tutela della concorrenza - Esorbitanza dai limiti posti dallo statuto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici di interesse provinciale di continuare ad utilizzare in via transitoria le abrogate tariffe professionali per i compensi per attività professionali relative a servizi di architettura ed ingegneria. In presenza di specifica attribuzione statutaria in tale ambito materiale, non contemplando il titolo V della parte seconda della Costituzione la materia «lavori pubblici», trova applicazione - secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - la specifica previsione statutaria, in quanto norma di maggior favore per l'ente dotato di autonomia speciale. Ciò implica, tuttavia, che il parametro di maggior favore - quello statutario - venga applicato nella sua interezza, con il corollario, cioè, dei limiti previsti dallo stesso statuto di autonomia. Ne consegue che la legislazione regionale o provinciale degli enti dotati di autonomia particolare non è libera di esplicarsi senza vincoli, atteso che gli stessi statuti speciali prevedono limiti che si applicano anche alle competenze legislative primarie. La norma impugnata, rinviando alla disciplina sulle tariffe professionali abrogata dall'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 (invocato a parametro interposto), ha l'effetto di determinare la perdurante applicazione di disposizioni lesive dei principi di tutela della concorrenza di derivazione comunitaria, violando, in tal modo, l'art. 4 dello statuto di autonomia. Infatti, la norma interposta viene a concretare limiti opponibili anche al legislatore dotato di autonomia speciale, costituendo legittima esplicazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Ne consegue la sussistenza del censurato contrasto tra l'art. 11, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 2012 e la norma invocata a parametro interposto; sicché va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012, per violazione degli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670 del 1972 e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti).

*2) Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Rinvio, per quanto non previsto dalla normativa statale, all'elenco prezzi della legge provinciale sui lavori pubblici - Contrasto con la normativa statale di derivazione comunitaria, più stringente sull'utilizzazione dei prezziari - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza - Esorbitanza dai limiti posti dallo statuto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 1, lett. c), della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, che, relativamente alla determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, rinvia, per quanto non previsto dalla normativa statale, all'elenco prezzi della legge provinciale sui lavori pubblici. La disposizione impugnata si discosta dalla disciplina statale utilizzando un elenco prezzi previsto dalla legge provinciale sui lavori pubblici alla stessa stregua delle tariffe, quale

riferimento per stabilire i compensi per attività professionali, determinando, in tal modo, il censurato contrasto con la disciplina statale, in quanto lesiva della «tutela della concorrenza» "per" il mercato (art. 117 co. 2, Cost. lett. e). [Gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti].

*3) Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto - Attribuzione alla competenza della giunta provinciale, previo parere del consiglio delle autonomie locali, sulla base di bandi-tipo approvati dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Preclusione per il legislatore provinciale ad intervenire in un ambito materiale che non tollera, per esigenze unitarie, deroghe alla normativa statale di derivazione comunitaria - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza - Esorbitanza dai limiti posti dallo statuto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 4 e 8 dello statuto della Regione Trentino Alto-Adige e 117, secondo comma, lettera e), Cost., l'art. 30, comma 3-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (introdotto dall'art. 16, comma 1, lett. a) della legge provinciale n. 18 del 2012 e modificato dall'art. 68, comma 1, lett. a), della legge provinciale n. 25 del 2012, che demanda alla Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, l'adozione di schemi-tipo di bandi, di inviti a presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure di scelta del contraente, sulla base di bandi-tipo approvati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture». L'art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) attribuisce all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il compito di approvare i "bandi-tipo", previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate. Il bando-tipo costituisce pertanto lo schema di riferimento e detta criteri univoci ai fini della redazione del bando di gara: in questo senso, è stato definito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici come «quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara». Ne consegue la preclusione per il legislatore provinciale, ancorché dotato di autonomia speciale, ad intervenire in tale ambito materiale riconducibile alla «tutela della concorrenza» In questa prospettiva, il rapporto tra le funzioni dell'Autorità di vigilanza nell'approvazione dei bandi-tipo e l'obbligo di adeguamento delle stazioni appaltanti risponde ad esigenze unitarie, che non tollerano alcun margine di discrezionalità "intermedio" riservato alla Giunta provinciale: il legislatore provinciale risulta pertanto privo del titolo competenziale ad intervenire in *subiecta materia*. Quanto al rapporto tra il riparto di competenze legislative tra Stato ed enti territoriali e le funzioni svolte dalle Autorità di regolazione, queste ultime sono funzionali a garantire la tutela e la promozione della concorrenza e la realizzazione di mercati concorrenziali. In tale contesto, in specifico riferimento ai bandi-tipo approvati dalle Autorità, la Corte ha affermato che, fermo restando il residuo margine di discrezionalità delle amministrazioni nell'elaborazione in dettaglio dei bandi delle gare, le Autorità stesse sono competenti a stabilirne i criteri fondamentali di redazione, senza che l'esercizio delle loro funzioni possa produrre alcun tipo di alterazione dei criteri costituzionali di riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali, costituendone anzi presupposto e supporto. L'adeguamento della disciplina

provinciale alla norma interposta invocata nel presente giudizio non è previsto soltanto «sulla base» - come asserisce la difesa provinciale e come dispone la norma impugnata - ma con riguardo al complesso dei puntuali e articolati criteri previsti nei bandi-tipo adottati dall'Autorità, permanendo comunque la facoltà delle stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, di motivare espressamente in ordine ad eventuali deroghe. Queste ultime rimangono pur sempre ammissibili tanto per le stazioni appaltanti delle amministrazioni statali, quanto per quelle regionali e per quelle degli enti territoriali dotati di autonomia speciale, sorrette dalle peculiari condizioni dello statuto di autonomia (gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti).

*4) Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto - Determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Disciplina che proroga norme dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

È costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 11, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18 che proroga l'efficacia delle norme concernenti la determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto e dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria dichiarate incostituzionali con la presente pronuncia

*5) Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto - Disciplina che rinvia integralmente a norme dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

È costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 16, commi 1, lett. b), e 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, trattandosi di disposizione che rinvia integralmente a norme dichiarate incostituzionali con la presente pronuncia, quanto alla procedura relativa all'adozione di schemi-tipo di bandi da parte della Giunta provinciale ai fini della scelta del contraente.

...

## **SENTENZA N. 255**

*Farmacia - Norme della Provincia di Trento – Organizzazione dei servizi farmaceutici – Individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche - Attribuzione alla Provincia del compito di determinare il numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni e identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie – Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale, che attribuisce la competenza ai Comuni – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Necessità di espungere dalla disposizione censurata le parole “e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie” - Illegittimità costituzionale parziale*

Sono costituzionalmente illegittimi: a) l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 21, limitatamente alle parole «e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie»; b) l'art. 4 della stessa legge prov. Trento n. 21 del 2012, nella parte in cui introduce il comma 1 dell'art. 59-*bis* della legge prov. n. 29 del 1983, nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall'art. 56 della legge prov. n. 25 del 2012. Le norme impugnate, che dettano disposizioni in tema di organizzazione dei servizi farmaceutici, violano gli artt. 117, comma terzo, Cost., e 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige in quanto modificano la distribuzione delle funzioni tra i due livelli di governo, quello provinciale e quello comunale, stabilita in sede nazionale, e contrastano con le norme di principio statali che regolano la competenza di decidere in ordine alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche. La violazione dei detti parametri, in particolare, deriva dal fatto che le disposizioni censurate assegnano alla Provincia autonoma sia il compito di determinare il numero delle farmacie, sia quello di individuare le zone nelle quali collocarle. Il primo compito non è attribuito dalle norme di principio statali ad uno specifico soggetto pubblico; il secondo è invece chiaramente assegnato ai Comuni dall'art. 11, commi 1 e 2, del d.l. n. 1 del 2012, a garanzia, soprattutto, dell'«accessibilità del servizio farmaceutico» ai cittadini. La scelta del legislatore statale risponde a due esigenze: 1) quella di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività: l'art. 11, comma 1, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012 fa riferimento, infatti, alla finalità di «assicurare un'equa distribuzione sul territorio» e per questo motivo l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche – nel rispetto della proporzione stabilita dalla legge statale – sono assegnate ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini e connesse ai compiti di pianificazione urbanistica; 2) quella di attribuire l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche, da una parte, e la funzione di revisione della pianta organica (art. 5, comma 1, della legge n. 362 del 1991) e il potere sostitutivo (comma 9 dell'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012), dall'altra, a enti diversi, mentre la legge provinciale finisce per attribuire queste attività allo stesso soggetto.

## PUGLIA

### SENTENZA N. 73

*Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Enti del servizio sanitario regionale - autorizzazione, nelle more delle procedure per la copertura dei posti vacanti, ad avvalersi del personale selezionato in esito a procedure di stabilizzazione dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 42 del 2011 - Violazione del principio del pubblico concorso - violazione del giudicato costituzionale - Illegittimità costituzionale - Monito al legislatore regionale - Assorbimento delle ulteriori censure.*

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11, che prevede che gli enti del servizio sanitario regionale, nelle more del completamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti, si avvalgano, a tempo determinato e senza oneri aggiuntivi rispetto al livello di spesa sostenuto per la medesima voce di costo nell'esercizio 2011, del personale selezionato in base all'esito delle procedure indicate all'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 2011. Il legislatore regionale, infatti ha previsto l'avvalimento a tempo determinato di personale selezionato in base ad una procedura dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 97 Cost., con la conseguenza che i vizi di tale procedura si ripercuotono anche sulla disposizione oggetto del presente giudizio. La Regione Puglia continua ad approvare disposizioni legislative contrastanti con gli artt. 3 e 97 Cost., senza ottemperare ai giudicati costituzionali e ha posto in essere una violazione del giudicato costituzionale *ex art. 136 Cost.* Infatti, il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, "anche se indirettamente", esiti corrispondenti, come avviene nel caso in esame, in cui la legislazione regionale, pur non riproducendo formalmente la procedura di stabilizzazione già dichiarata illegittima, ne utilizza gli esiti in spregio ai principi enunciati da questa Corte. Restano assorbite le ulteriori ragioni di censura.

...

### SENTENZA N. 292

*Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Norme per il sostegno dei gruppi acquisto solidale (gas) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità - Affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici - Priorità attribuita ai gestori che si riforniscono da aziende agricole locali, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse al trasporto - Misura ad effetto equivalente, costituente ostacolo agli scambi intracomunitari e alla concorrenza - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale in parte qua*



È costituzionalmente illegittima – per violazione dell’obbligo di osservanza dei vincoli comunitari sancito dal primo comma dell’art.117 Cost. – la disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, nella parte in cui include tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce priorità nell’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici anche i prodotti trasportati all’interno del territorio regionale, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto. La suddetta «priorità» - diversamente da quella accordata ai soggetti che utilizzano beni il cui trasporto determina una ridotta quantità di emissioni nocive, che è giustificata dai benefici che la limitazione di tali emissioni reca in termini di tutela dell’ambiente – costituisce una misura ad effetto equivalente vietata dall’art. 34 del TFUE – che ricomprende ogni normativa commerciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari – e non giustificata ai sensi dell’art. 36 del medesimo Trattato. Infatti, il mero riferimento al trasporto all’interno della Regione e, dunque, alla provenienza locale dei prodotti agricoli, a prescindere dalla quantità di emissioni prodotte, non soddisfa nessuna delle esigenze oggetto del regime derogatorio, ma si risolve in un incentivo per gli imprenditori ad impiegare determinati beni solo perché provenienti da una certa area territoriale, così da poter vantare l’anzidetto titolo preferenziale. A differenza dell’impiego dei prodotti pugliesi, infatti, l’utilizzo di quelli trasportati da altre località, ancorché con un pari o minore livello di emissioni nocive – e, dunque, con un equivalente o inferiore impatto ambientale – non conferisce analogo titolo preferenziale nell’aggiudicazione degli appalti dei servizi di ristorazione collettiva e subisce, di conseguenza, degli effetti discriminatori. A fronte di tale situazione è del tutto influente la circostanza secondo cui le merci di provenienza locale non esaurirebbero il fabbisogno della ristorazione collettiva, la quale dovrebbe comunque attingere anche ad altri prodotti agroalimentari con diversa provenienza. Al riguardo è, infatti, dirimente il rilievo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia: 1) un provvedimento nazionale non si sottrae al divieto di cui agli artt. 34 e 35 del TFUE per il solo fatto che l’ostacolo è di scarsa importanza e che esistono altre possibilità di scambio del prodotto importato (sentenza 14 marzo 1985, C-269/83, Commissione contro Francia; sentenza 5 giugno 1986, C-103/84, Commissione contro Italia); 2) un provvedimento nazionale può costituire una misura ad effetto equivalente anche se è applicabile ad un’area limitata del territorio nazionale (sentenza 3 dicembre 1998, C-67/97, Bluhme).

...

#### **SENTENZA N. 307**

*1) Energia – Norme della Regione Puglia – Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti – Previsione che «le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure semplificate previste per la realizzazione di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, a condizione che il punto di connessione alla rete rimanga invariato e che non sia modificata la tipologia di elettrodotto (aereo o sotterraneo)» - Contrasto con il principio fondamentale che impone l’autorizzazione unica per le opere connesse e le infrastrutture*

*indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7, comma 5, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, nella parte in cui dispone che «le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25». Infatti la norma regionale assoggetta le «variazioni di tracciato» degli elettrodotti e le «variazioni di posizionamento» delle cabine di trasformazione, «pur se costituenti modifiche sostanziali», ad una procedura abilitativa semplificata, in deroga all'autorizzazione unica, con ciò violando l'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 che costituisce un principio fondamentale vincolante le Regioni nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

*2) Energia – Norme della Regione Puglia – Energia da fonti rinnovabili – Istituzione dell'archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili - Mancata indicazione dei mezzi per far fronte alla spesa correlata - Illegittimità costituzionale.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 16, comma 2, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, nella parte in cui istituisce l'archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili; infatti, la norma regionale impugnata, istitutiva dell'archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili, pur comportando, almeno in via potenziale, spese, non fornisce alcuna indicazione circa la copertura finanziaria delle stesse, venendo così meno a quell'obbligo di indicazione, nella stessa legge, dei mezzi per far fronte alle spese implicate dall'attuazione della norma.

Sull'obbligo del legislatore regionale di non sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira, v. citate sentenze n. 131 del 2012, n. 272 e n. 106 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 386 del 2008 e n. 359 del 2007.

Sulla copertura di nuovi oneri finanziari che «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri», v. citate sentenze n.131 del 2012, n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008.

Sulla stretta correlazione tra previsione di spesa e relativa copertura finanziaria che deve essere indicata nella medesima legge di spesa, v. citata sentenza n. 106 del 2011.

*3) Energia – Norme della Regione Puglia – Energia da fonti rinnovabili – Previsione che la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di autorizzazione unica avviene con provvedimento della Giunta regionale – Mancata indicazione dei criteri cui deve ispirarsi la Giunta nello svolgimento di tale compito – Violazione della riserva di legge prevista dalla Costituzione per l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali - Illegittimità costituzionale parziale– Assorbimento di ulteriore censura.*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, ove prevede che «la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di autorizzazione unica» avviene con provvedimento della Giunta regionale, senza fornire alcuna ulteriore indicazione volta a fissare i criteri cui deve ispirarsi detto organo nello svolgimento di tale compito, con ciò violando la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., che impone al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa.

Sull'art. 23 Cost., che impone al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, v. citate sentenze n. 33 del 2012 e n. 350 del 2007.

## SARDEGNA

### SENTENZA N. 26

*1) Previdenza - Norme della Regione Sardegna - Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell'amministrazione regionale (FITQ) - Erogazione di un contributo specifico della regione finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio finanziario del fondo - Contrasto con la normativa statale di riferimento che richiede l'indicazione espressa delle risorse necessarie relativamente ad ogni esercizio interessato al riequilibrio, nonché la previa definizione di una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione delle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni, ed una dettagliata relazione tecnica funzionale all'individuazione della copertura finanziaria - Violazione dell'obbligo di copertura delle nuove e maggiori spese - illegittimità costituzionale.*

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, recante «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)». Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato la suddetta disposizione in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. in relazione a due profili: 1) la mancata copertura della spesa in questione, invocando quale norma interposta l'art. 17 della legge n. 196 del 2009, il quale prescrive che ogni legge comportante nuovi o maggiori oneri quantifichi espressamente le previsioni di spesa per ciascun anno, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime; 2) il disposto rinvio della copertura finanziaria a successiva disposizione. Entrambi i suddetti profili di censura sono fondati. Quanto al primo profilo, si deve precisare che la norma in esame non è ascrivibile, come sostenuto dalla Regione resistente, alla categoria delle spese continuative e ricorrenti (caratterizzate da una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari), ma, al contrario, deve essere catalogata tra le spese pluriennali aventi una consistenza variabile e circoscritta nel tempo, secondo il concreto fabbisogno che le esigenze di riequilibrio del fondo pensionistico comportano. Per questo motivo la disposizione in oggetto, come ciascuna legge che produce nuovi o maggiori oneri, avrebbe dovuto indicare espressamente, per ciascun esercizio coinvolto, il limite di spesa e la specifica clausola di salvaguardia finalizzata a compensare gli effetti eccedenti le previsioni iniziali. In particolare, essendo una disposizione in materia pensionistica, avrebbe dovuto essere accompagnata da «un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari» (in base all'art. 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, le cui modalità sono estese alle Regioni e alle Province autonome dal successivo art. 19, comma 2) e non semplicemente da una stima apodittica dei conseguenti oneri, oltretutto con rinvio alla successiva legge finanziaria. D'altra parte, anche l'articolazione di tale non consentita copertura *ex post* non corrisponde all'affermata congruità delle risorse impiegate per la specifica finalità del riequilibrio. Infatti, l'invocata copertura in sede di legge finanziaria (legge regionale n. 6 del 2012), che condurrebbe - ad avviso della Regione - alla cessazione

della materia del contendere, non corrisponde, neppure sotto il profilo contabile, alla spesa contestata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

*2) Previdenza - Norme della Regione Sardegna - Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell'amministrazione regionale (FITQ) - Erogazione di un contributo specifico della regione finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio finanziario del fondo - Rinvio, per la copertura del relativo onere, a successivi provvedimenti da assumere con legge finanziaria - Questione strettamente connessa con quella avente ad oggetto l'art. 4, comma 2, già dichiarato incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, recante «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)», strettamente connesso con il precedente art. 4, comma 2, della medesima legge, già dichiarato costituzionalmente illegittimo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., il suddetto art. 4, comma 2, fra l'altro per il disposto rinvio della copertura finanziaria della spesa previdenziale da esso prevista a successiva disposizione. L'art. 16, comma 2, in oggetto stabilisce che agli oneri di riequilibrio di cui all'impugnato art. 4, comma 2, si provveda con successiva legge finanziaria. Esso, pertanto, deve essere dichiarato, in via consequenziale, ugualmente dichiarato costituzionalmente illegittimo.

*3) Previdenza - Norme della Regione Sardegna - Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Liquidazione delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale secondo le modalità stabilite dall'emanando regolamento di gestione - Omessa menzione del limite del 50% all'esercizio di detta opzione, prescritto dalla normativa statale di riferimento espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, recante «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)», nella parte in cui non prevede, per il dipendente beneficiario della prestazione pensionistica integrativa, che la facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale sia limitata alla misura del 50% del montante finale accumulato. La suddetta disposizione è stata impugnata, in riferimento alla materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., ed in relazione alla norma interposta costituita dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, il quale prescrive in via generale il limite del 50% alla possibilità di liquidare direttamente in capitale il montante accumulato dal beneficiario della prestazione pensionistica. Il precetto statale - invocato dal ricorrente quale disposizione interposta - esprime un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che risulta violato dalla norma in esame, la quale consente di chiedere la liquidazione della pensione integrativa

in forma di capitale, secondo le modalità stabilite dall'emanando regolamento di gestione, senza menzionare il limite del 50% all'esercizio di detta opzione prescritto dal suindicato art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005. Né va dimenticato che l'art. 11, comma 3 cit., esprime altresì un principio di favore nei riguardi dell'opzione per il vitalizio rispetto a quella per la liquidazione una tantum del montante, almeno nella forma radicale del 100% delle competenze spettanti e - in quanto tale - è ascrivibile anche all'esercizio della potestà concorrente dello Stato in materia di previdenza complementare e integrativa, sicché, in ragione di tale valenza binaria del principio espresso dalla norma interposta, non è rilevante che il Presidente del Consiglio dei ministri non abbia invocato l'articolo 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia concorrente «previdenza complementare e integrativa», essendo a tal fine sufficiente l'invocazione del richiamato principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

...

### SENTENZA N. 36

*1) Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Sardegna - Dismissione di immobili sdemanializzati - Immobili che siano stati sdemanializzati e che siano detenuti da privati cittadini i quali abbiano presentato istanza di sdemanializzazione - Previsto ricorso alla trattativa diretta - Attribuzione di un irragionevole privilegio lesivo della concorrenza sul mercato dei beni immobili - Irragionevole disparità di trattamento in favore del soggetto detentore, che non è portatore di un interesse qualificato meritevole di tutela rafforzata, in danno della generalità dei potenziali acquirenti dell'immobile - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2012 (sostitutivo dell'art. 1, comma 8, lett. d), della legge della Regione Sardegna n. 35 del 1995), in quanto prevedendo la trattativa diretta a beneficio di coloro che detengano beni immobili che siano stati sdemanializzati e che siano detenuti da privati cittadini i quali abbiano presentato istanza di sdemanializzazione - peraltro senza che la legge regionale precisi a quale titolo - e che abbiano presentato istanza di sdemanializzazione, attribuisce un privilegio irragionevole a tali soggetti, con riferimento a beni che, pur dichiarati dalla norma «non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva», possono comunque costituire oggetto di un mercato competitivo, restringendo la concorrenza sul mercato dei beni immobili non funzionalmente utilizzabili dalla Regione e non adibiti ad abitazione, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Alla stessa conclusione di fondatezza della questione si perviene in relazione alla censura relativa alla violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., poiché il soggetto che detenga il bene e che abbia presentato istanza di sdemanializzazione non è portatore di un interesse qualificato, meritevole di una tutela rafforzata, che valga a giustificare un trattamento privilegiato rispetto alla generalità dei potenziali acquirenti dell'immobile, diversamente dal soggetto locatario dell'immobile adibito ad uso abitativo, stante la rilevanza costituzionale del diritto all'abitazione.

*2) Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Missioni dei dipendenti regionali - autorizzazione all'uso del mezzo proprio - Previsione relativa al*

*trattamento economico dei dipendenti pubblici, privatizzato e disciplinato da contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2012 che consente di autorizzare il personale regionale all'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di missioni, in quanto tale disposizione, da ricondurre ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale, il cui rapporto di impiego è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, interferisce con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

*3) Lavori pubblici - Norme della Regione Sardegna - partecipazione agli appalti - Prevista proroga di regime transitorio che consente alle imprese regionali di partecipare "pur non essendo in possesso della prescritta qualificazione attestata in conformità alla disciplina nazionale vigente in materia" - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - esorbitanza dalla competenza legislativa primaria in materia di "lavori pubblici di esclusivo interesse della regione" - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 48, della legge regionale n. 6 del 2012 che proroga i termini dell'art. 35 della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002 e consente alle imprese regionali di partecipare ai lavori pubblici «pur non essendo in possesso della prescritta qualificazione attestata in conformità alla disciplina nazionale vigente in materia». Come gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 14 del 2002, dichiarati illegittimi con sentenza n. 328 del 2011, anche l'ulteriore proroga della disciplina transitoria prevista dal citato art. 35, che, dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 163 del 2006, consente alle imprese - seppure in via provvisoria - di partecipare ad appalti di lavori pubblici effettuati nel territorio della Regione Sardegna in assenza dei requisiti di qualificazione previsti dalla disciplina nazionale, interferisce con la tutela della concorrenza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Peraltro, la disposizione in esame, discostandosi da quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 circa i requisiti di qualificazione delle imprese per la parte in cui sono correlate all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ed alla materia "tutela della concorrenza" - da ascrivere all'area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché alle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea -, non rispetta i limiti posti dallo Statuto speciale (art. 3, lettera e) all'esercizio della competenza legislativa primaria della Regione autonoma.

...

## **SENTENZA N. 188**

*Energia - Norme della Regione Sardegna - Impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kw - Previsione che debbano essere considerati minieolici e non debbano essere assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale - Contrasto con la normativa statale che*

*impone inderogabilmente la procedura di valutazione di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale. Tale previsione, infatti, contrasta con la normativa statale che impone inderogabilmente la procedura di valutazione di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici e pertanto viola la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

...

### **SENTENZA N. 277**

*1) Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna – Stabilizzazione a domanda - Inquadramento riservato di personale assunto a tempo determinato – Estensione a figure professionali reclutate mediante selezioni precedentemente non comprese e non rigorosamente rispondenti ai caratteri di stretta concorsualità pubblica previsti dalla normativa di riferimento del 2007 – Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici impieghi – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno, n. 13, che ha integrato l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012, aggiungendo alle procedure selettive ivi contemplate e finalizzate agli inquadramenti di cui all'art. 36, comma 2, della legge regionale, n. 2 del 2007, in attuazione del "Piano regionale sul precariato" ivi previsto, «le selezioni effettuate con modalità analoghe attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011». Se infatti il citato art. 36, comma 2, con alcune esclusioni, disponeva la stabilizzazione del personale con trenta mesi di lavoro precario all'attivo, sempreché fosse stato assunto con procedure selettive concorsuali pubbliche, l'impugnato art. 2 integra le categorie di personale destinatarie d'inquadramento a domanda con ulteriori figure professionali e le identifica con quelle reclutate mediante selezioni (analoghe a quelle specifiche già introdotte dall'art. 4 della legge regionale n. 12 del 2012 nella sua formulazione originaria) precedentemente non comprese e non rigorosamente rispondenti ai caratteri di stretta concorsualità pubblica previsti dalla normativa di riferimento del 2007. In tal modo, la disposizione censurata, disponendo la stabilizzazione di personale precario delle pubbliche amministrazioni senza prevedere la necessità del superamento di un concorso pubblico, viola gli artt. 3, 51 e 97 Cost.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 51 del 2012, n. 7 del 2011, n. 235 del 2010.

Sulla inidoneità del requisito del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale



successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere, v. citate sentenze n. 127 del 2011, n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009.

*2) Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda - Inquadramento riservato di personale assunto a tempo determinato – Proroga al 30 giugno 2011 del termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione – Contrasto con i limiti temporali previsti dalla normativa statale per la stabilizzazione – Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici impieghi – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, che ha ulteriormente modificato il precedente testo dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012 riguardo al termine ultimo del periodo di lavoro temporaneo utile per l'assunzione in pianta stabile di personale precedentemente selezionato mediante procedure non rigorosamente rispondenti ai caratteri di stretta concorsualità pubblica. La disposizione *de qua* viola altresì il principio fondamentale di coordinamento di finanza pubblica che si evince dalla normativa statale in tema di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006. Infatti, la citata normativa statale ammetteva alla stabilizzazione soltanto personale non dirigenziale che avesse già maturato tre anni di servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 296 del 2006 (in servizio in quel momento o alla luce del lavoro svolto nell'ambito del quinquennio precedente), ovvero che fosse destinato a maturarli in forza di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006 e quindi, al massimo, tenuto conto del triennio di servizio necessario, entro il 28 settembre 2009. Per converso, la stabilizzazione del personale regionale in esame, ricomprendendo lavoratori che abbiano svolto il periodo utile di lavoro precario sino al 30 giugno 2011, sfiora il limite previsto dall'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, in spregio all'art. 117, terzo comma, Cost.

Sulla qualificazione delle norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 18 del 2013 e n. 310 del 2011.

*3) Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda - Inquadramento riservato di personale assunto a tempo determinato – Proroga al 30 giugno 2011 del termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione – Contrasto con i limiti temporali previsti dalla normativa statale per la stabilizzazione – Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori profili.*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 il quale, nel modificare l'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, proroga al 30 giugno 2011 il termine (precedentemente fissato al 18

agosto 2009) per l'acquisizione dei requisiti che consentono ai lavoratori precari, assunti con contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, di partecipare alle procedure di stabilizzazione previste dal piano pluriennale per il superamento del precariato di cui all'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2007. Difatti, la norma in esame, di stabilizzazione del personale regionale, interessa tutti i lavoratori i quali abbiano svolto il periodo prescritto di lavoro precario sino al 30 giugno 2011; in tal modo, però, essa supera il limite previsto dall'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 e si pone in non sanabile contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto «le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica».

In senso analogo, v. citate sentenze n. 18 del 2013 e n. 310 del 2011.

*4) Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda dei lavoratori precari presso l'amministrazione regionale – Parificazione delle attività lavorative e dei periodi lavorativi di tirocinio formativo retribuito presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni – Attività non omogenee - Violazione del principio di eguaglianza – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale – Assorbimento dell'ulteriore censura.*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 che ricomprende tra i requisiti utili ai fini della stabilizzazione nei ruoli regionali «sia i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito, sia le altre attività lavorative eventualmente svolte in precedenza presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni». Infatti, con la norma impugnata il legislatore regionale ha parificato ai periodi di lavoro utile ai fini della stabilizzazione regolata dall'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007, svolti secondo quanto da esso previsto in forza di contratto di lavoro a termine, o di forme contrattuali flessibili o atipiche, presso l'amministrazione regionale, gli enti o le agenzie regionali rientranti nel comparto di contrattazione regionale di cui alla legge regionale n. 31, del 1998, i periodi lavorativi di tirocinio formativo retribuito e le pregresse attività lavorative presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni. Gli uni e gli altri, però, non sono omogenei rispetto al lavoro precario prestato presso l'amministrazione regionale: i periodi di lavoro in tirocinio, perché non sono equivalenti a quelli di lavoro reso, ancorché in posizione precaria, a beneficio della suddetta amministrazione, presentando una significativa componente formativa che è nell'esclusivo interesse del lavoratore tirocinante; i periodi di lavoro presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni, perché non vi è alcuna garanzia che siano utilmente spendibili nel preconizzato svolgimento in pianta stabile di funzioni di competenza regionale. In entrambi i casi si tratta dunque di esperienze non assimilabili per qualità e pregnanza a quelle direttamente maturate presso l'amministrazione regionale sarda, la cui equiparazione risulta lesiva dei principi di parità di trattamento e di buon andamento dell'attività regionale desumibili dagli artt. 3 e 97 Cost.

*5) Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna – Contratti di lavoro a tempo determinato presso CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo locale, non rinnovati dalle sopresse province sarde - Prolungamento dei termini di durata mediante stipulazione immediata ad iniziativa dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie*

*competenti in materia di personale – Contrasto con il tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno 2012, n. 13, che sancisce il prolungamento dei termini di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16 del 2011, in quanto non rinnovati dalle sopresse Province sarde, prescrivendone la stipulazione immediata ad iniziativa dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale. Avendo la sentenza n. 212 del 2012 ravvisato l'illegittimità della norma che aveva rimesso alle Province la stipulazione di rinnovi contrattuali (cioè il menzionato art. 6, comma 8), con la conseguenza della sopravvenuta invalidità di quelli sottoscritti nelle more, altrettanto deve dirsi della norma in esame, che ribadisce un ulteriore prolungamento della loro durata presso le gestioni provvisorie; e ciò, in violazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, espressivo di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 173 del 2012.

*6) Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna – Operatori di tutela ambientale già in servizio presso le amministrazioni provinciali - Prolungamento dei termini di durata del contratto mediante stipulazione immediata ad iniziativa dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale – Contrasto con il tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 che ha esteso agli operatori di tutela ambientale già in servizio presso le amministrazioni provinciali le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 13 del 2012. E ciò perché, al pari della predetta norma, e per gli stessi vizi denunciati a suo carico, la disposizione in oggetto viola l'art. 117, terzo comma, Cost., con l'interposizione del principio fondamentale di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

*7) Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna – Stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le Agenzie di sviluppo locale - Contrasto con il tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 (recante, tra l'altro, finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro, dei Centri servizi inserimento lavorativo e delle Agenzie di sviluppo locale) che ha introdotto il nuovo disposto dell'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16 del 2011, già caducato per effetto della sentenza n. 212 del 2012.

Milita, infatti, a favore della sussistenza del vizio denunciato anche a carico della nuova disposizione, il dato decisivo che la spesa da essa stanziata è la stessa della norma previgente caducata e che essa incide anche stavolta sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione. Sicché, anche a prescindere dall'esposizione al sospetto di una (non espressamente denunciata) elusione del giudicato costituzionale, la norma impugnata non esclude e, dunque, consente che la spesa ivi autorizzata possa essere tuttora utilizzata per attingere lavoratori a termine o con altre tipologie di lavoro flessibile, ma una volta di più senza richiamare il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. In tale prospettiva, la possibilità che ne deriva alla Regione, di procedere ad assunzioni a tempo determinato comportanti una spesa superiore a quella massima stabilita dalla legislazione statale di principio, determina una patente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

...

### SENTENZA N. 308

*1) Paesaggio - Norme della Regione Sardegna – Norma di interpretazione autentica – Previsione che la Giunta regionale assuma una deliberazione di interpretazione autentica dell'art. 17, comma 3, lettera g) delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale “nel senso che la fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia è da riferirsi esclusivamente, come in tali disposizioni già stabilito, ai laghi naturali e agli invasi artificiali e non si applica alle zone umide” – Norma sopravvenuta dotata di efficacia sostanzialmente retroattiva, che ha inteso interferire nei giudizi in corso ed ha inteso eliminare gli effetti di una decisione irrevocabile dell'autorità giudiziaria - Contrasto con le norme CEDU, come applicate dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti da norme internazionali - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 12 ottobre 2012, n. 20 (Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici), modificato dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2013. Con la norma impugnata, che si autoqualifica di interpretazione autentica, il legislatore regionale è intervenuto, a distanza di sei anni dall'entrata in vigore del Piano paesaggistico regionale (PPR), adottato con deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006, per imporre alla Giunta regionale di assumere una deliberazione di interpretazione autentica con cui stabilire, con effetto ricondotto all'entrata in vigore del predetto PPR, che l'art. 17, comma 3, lettera g), delle norme tecniche di attuazione del PPR deve essere inteso nel senso che la fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia non si applica alle zone umide, ma solo ai laghi naturali ed agli invasi artificiali, con conseguente esclusione della predetta fascia dal regime di autorizzazione paesaggistica imposto dall'art. 18. La disposizione impugnata, dal contenuto sostanzialmente provvedimentale, è stata adottata pochi mesi dopo il deposito della sentenza n. 2188 del 2012, con la quale il Consiglio di Stato aveva applicato il predetto art. 17, comma 3, lettera g), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, nel senso che anche alle zone umide si applica la cosiddetta fascia di rispetto di 300 metri dalla battigia, ed aveva su questa base annullato una concessione edilizia rilasciata in assenza della previa autorizzazione paesaggistica proprio in prossimità di una zona umida. Ne deriva che la norma

regionale di cui si tratta non è riconducibile all'ipotesi delle norme retroattive volte a rimediare ad «una imperfezione tecnica della legge interpretata, ristabilendo un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore», in quanto, nella specie, la volontà del legislatore sia statale sia regionale deve ravvisarsi nell'assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio, in primo luogo attraverso lo strumento del Piano paesistico regionale. L'effetto prodotto dalla norma regionale impugnata, all'opposto, risulta essere quello di una riduzione dell'ambito di protezione riferita ad una categoria di beni paesaggistici, le zone umide, senza che ciò sia imposto dal necessario soddisfacimento di preminenti interessi costituzionali. E ciò, peraltro, in violazione di quei limiti che la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato alla portata retroattiva delle leggi, con particolare riferimento al rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario.

*2) Paesaggio - Norme della Regione Sardegna - Previsione che “i comuni e gli altri enti competenti, in conformità alla deliberazione di interpretazione autentica della Giunta regionale di cui al comma 1, sono tenuti ad adottare i necessari atti conseguenti con riferimento ai titoli abilitativi rilasciati a decorrere dal 24 maggio 2006, data di adozione del Piano paesaggistico regionale” - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 20 del 2012 – Norma (comma 2) divenuta priva di presupposto e quindi inapplicabile - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

È costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, rispetto alla già dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 2012 - l'art. 1, comma 2, della medesima legge regionale poiché, nel disporre che «I comuni e gli altri enti competenti, in conformità alla deliberazione di interpretazione autentica della Giunta regionale di cui al comma 1, sono tenuti ad adottare i necessari atti conseguenti con riferimento ai titoli abilitativi rilasciati a decorrere dal 24 maggio 2006, data di adozione del Piano paesaggistico regionale», risulta strettamente ed inscindibilmente connesso a quanto statuito nel comma 1, non solo perché ne conferma la portata retroattiva, ma anche in quanto ne presuppone l'applicazione.

## SICILIA

### SENTENZA N. 51

*Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione siciliana - Promozione della ricerca sanitaria - Funzionamento dei programmi operativi - Previsione che l'assessore regionale alla salute possa utilizzare una quota a valere sull'1 per cento del fondo sanitario regionale, non inferiore a un milione di euro e non superiore a tre milioni di euro - Utilizzo di risorse già interamente vincolate dal piano di rientro dal disavanzo regionale della sanità, concordato con lo stato - Tecnica di copertura non conforme alle modalità indicate dalla legge di contabilità e finanza pubblica, espressive di un principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica - illegittimità costituzionale - Estensione alla intera legge di spesa - Assorbimento di ulteriore questione.*

È costituzionalmente illegittima la delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 (Promozione della ricerca sanitaria), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, in quanto detto disegno di legge prevede interventi in materia sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e l'art. 8 non individua risorse aggiuntive utilizzabili per tale finalità, ponendosi perciò in contrasto con disposizioni statali espressive di principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e specificazione del principio di copertura della spesa (art. 81, quarto comma, Cost.).

...

### SENTENZA N. 106

*Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana - Pubblici concorsi - Riserva di posti a favore di partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge n. 67 del 1988 - Riammissione al beneficio della riserva, retroattivamente, di partecipanti già impegnati per almeno centottanta giorni e cessati nel periodo 31 ottobre 1995-1° gennaio 1996 - Irragionevole disparità di trattamento in base ad un termine arbitrario - Necessità di eliminare la condizione relativa alla presenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995 - Illegittimità costituzionale in parte qua - assorbimento di ulteriori profili di censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 27, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 25 del 1993, e successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 24 del 1996, nella parte in cui prevede, ai fini del riconoscimento della riserva a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 1988, n. 67, la condizione, contemplata dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre n. 85 del 1995, che detti soggetti fossero in servizio alla data del 31 ottobre 1995. La disposizione regionale censurata prevede, al fine di favorire l'occupazione giovanile, una riserva di posti, nei pubblici concorsi, per determinate categorie di soggetti, in particolare, tra gli altri, anche a favore di chi, in possesso del prescritto titolo di

studio, avesse partecipato per un periodo non inferiore a 180 giorni a specifici progetti di utilità collettiva previsti dall'articolo 23 della legge n. 67 del 1988. A tale disciplina, più volte modificata, la legge regionale n. 25 del 1993 ha inserito, quale ulteriore condizione per usufruire della riserva dei posti, quella dell'essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995. Proprio tale ultima previsione risulta costituzionalmente illegittima in quanto - pur potendo il legislatore in astratto fissare un termine certo per delimitare l'ambito soggettivo di applicazione di una disciplina, specialmente con riferimento alla riserva di posti nei pubblici concorsi, sempre a condizione che tale termine non disperda il patrimonio di professionalità formato sia con fondi statali, sia con fondi regionali - il termine puntuale del 31 ottobre 1995, introdotto dal legislatore quando i sopramenzionati progetti di utilità collettiva erano già conclusi, dà luogo a una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che dovrebbero trovarsi nella eguale possibilità di usufruire di una disciplina diretta a favorire l'occupazione.

...

### **SENTENZA N. 265**

*Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana - Personale dell'Amministrazione regionale in servizio o a riposo - Competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione - Ritardata corresponsione - Previsione del cumulo degli interessi in misura legale e della rivalutazione monetaria - Inosservanza del limite del diritto privato, fondato sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole che disciplinano i rapporti privatistici, valevoli anche per le autonomie speciali - Esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva statutaria in materia di stato giuridico ed economico del personale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14, lett. q), dello statuto speciale di autonomia, l'art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11, che riconosce al personale dipendente dell'amministrazione regionale in servizio o a riposo il diritto di percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria nel caso di tardiva corresponsione delle competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione. Il legislatore siciliano non si è attenuto ai limiti statutariamente imposti alla propria competenza esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del personale e derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali. Infatti, nell'attribuire il suddetto diritto al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, le censurate disposizioni, con un intervento precluso alla legge regionale, hanno disciplinato il profilo, prettamente civilistico, dell'adempimento di un particolare tipo di obbligazione pecuniaria e delle conseguenze del suo inadempimento, ed hanno così travalicato il limite del diritto privato, fondato sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole che disciplinano i rapporti privatistici e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale.

Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore siciliano nella determinazione del trattamento economico da accordare ai dipendenti regionali, v. la citata sentenza n. 19/1989.

Per l'affermazione che sono preclusi al legislatore regionale interventi tesi ad incidere sulle regole civilistiche relative all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e alle conseguenze dell'inadempimento delle stesse, v. la citata sentenza n. 82/1998.

Sulla sottoposizione anche delle Regioni a statuto speciale alle regole che disciplinano i rapporti privatistici, quale corollario del precetto costituzionale di uguaglianza su cui si fonda il limite del diritto privato, v. la citata sentenza n. 189/2007.



## TOSCANA

### SENTENZA N. 27

*1) Commercio - Norme della Regione Toscana - Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa - introduzione di nuovi limiti agli orari - Limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere e reintroduzione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - Contrasto con la normativa statale che ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.*

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80 della legge della Regione Toscana n. 28 del 2005 (Codice del Commercio), come sostituito dall'articolo 88 della legge della Regione Toscana n. 66 del 2011, norma che si rivolge agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in relazione ai quali reintroduce l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo limitate deroghe, e prescrive il limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere, salvo la possibilità di introdurre deroghe da parte dei comuni, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera *e*), in quanto risulta palese il contrasto tra la normativa regionale impugnata e l'art. 3, comma 1, lettera *d-bis*), del d.l. n. 223 del 2006, come novellato dall'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», che ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali.

*2) Commercio - Norme della Regione Toscana - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - introduzione di nuovi limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico, da determinarsi dai comuni previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore e le associazioni dei consumatori - Contrasto con la normativa statale che ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.*

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 28 del 2005, come sostituito dall'articolo 89 della legge regionale n. 66 del 2011, norma che reintroduce limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da determinarsi da parte dei Comuni previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera *e*), in quanto risulta palese il contrasto tra la normativa regionale impugnata e l'art. 3, comma 1, lettera *d-bis*), del d.l. n. 223 del 2006, come novellato dall'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», che ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali.

...

## SENTENZA N. 90

*1) Caccia - Norme della Regione Toscana - Calendario venatorio - Approvazione con legge regionale anziché con atto amministrativo - Contrasto con la normativa statale di settore - violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.*

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002 della Regione Toscana, relativo all'approvazione del calendario venatorio con una legge regionale, anziché con un atto amministrativo, in quanto, la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di stabilire che la pubblicazione del calendario venatorio, e contestualmente del "regolamento" sull'attività venatoria, con l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, ha la natura tecnica del provvedere; si deve quindi trattare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento. Pertanto, la disciplina regionale lede la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, con l'assorbimento delle ulteriori censure.

*2) Caccia - Norme della Regione Toscana - Calendario venatorio - Approvazione con legge regionale anziché con atto amministrativo - Disposizione nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge regionale n. 29 del 2012 - Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.*

Per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002 della Regione Toscana, perché il calendario venatorio è stato adottato con legge anziché con regolamento, perciò su di essa non può influire l'abrogazione del comma 5 e la sostituzione del comma 6 di tale articolo. Infatti, il competente tribunale amministrativo è chiamato a giudicare sulla richiesta di annullamento di un atto della Giunta provinciale regolante l'attività della caccia in un periodo ben definito, vale a dire nell'annata 2010-2011, in cui erano in vigore le norme impugnate, sicché è evidente che la rilevanza della questione relativa a tali norme non è venuta meno.

*3) Caccia - Norme della Regione Toscana - Attività venatoria nelle aziende agrituristiche venatorie - possibilità di esercizio senza il possesso dell'apposito tesserino - Questione rilevante per il periodo precedente l'abrogazione della disposizione impugnata - Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.*

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme della Regione Toscana, che consentono l'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende agrituristiche venatorie senza il possesso dell'apposito tesserino, in quanto la disposizione statale che ne prevede il possesso obbligatorio deve essere considerata un elemento costitutivo di una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale, concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, con la conseguenza che la disciplina regionale

di esonero dal possesso del tesserino nelle aziende agrituristiche venatorie viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

...

### **SENTENZA N. 101**

*1) Edilizia e urbanistica - Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Toscana - opere edilizie realizzate nei comuni già classificati sismici, in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto deposito - Possibilità di ottenere l'accertamento di conformità in sanatoria - Disciplina dei requisiti - Principio statale della doppia conformità, finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità - Inosservanza - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 5, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4, che consente la possibilità di ottenere l'accertamento di conformità in sanatoria per le opere edilizie realizzate nei comuni già classificati sismici, in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto deposito, che risultano conformi alla normativa tecnico-sismica vigente soltanto al momento della loro realizzazione ovvero al momento dell'inizio dei lavori. Infatti, ciò contrasta con il principio statale della doppia conformità di cui all'art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001, finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità e, pertanto, viola la competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile.

*2) Edilizia e urbanistica - Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Toscana - Procedimento per accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità - Disposizioni in stretta correlazione con quelle già dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale.*

Sono costituzionalmente illegittime, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., le norme di cui all'art. 6 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4, che regolamentano il procedimento per l'accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e in quelle a bassa sismicità, in quanto non si tratta di norme tecniche di costruzione, bensì di disposizioni in stretta correlazione con quelle già dichiarate incostituzionali. Infatti, la Corte costituzionale ha già avuto modo di stabilire che le norme sismiche dettano una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale.

*3) Edilizia e urbanistica - Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della regione toscana - salvezza delle disposizioni contenute nel nuovo testo della legge*

*regionale n. 1 del 2005, per il governo del territorio - Conseguente separazione e autonomia dell'accertamento di conformità relativo alle norme sismiche dal generale accertamento di conformità relativo alle norme edilizie e urbanistiche - Contrasto con il principio fondamentale della doppia conformità - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4, che, facendo salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo testo dell'art. 118 della legge regionale n. 1 del 2005, sancisce la separazione e l'autonomia dell'accertamento di conformità relativo alle norme sismiche dal generale accertamento di conformità relativo alle norme edilizie ed urbanistiche, garantendo l'effetto voluto dalla Regione con la normativa impugnata, ma che risulta lesivo del principio fondamentale della doppia conformità e quindi viola la competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile.

...

#### **SENTENZA N. 161**

*1) Edilizia popolare - Norme della Regione Toscana - Riscatto dell'immobile - Cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo - Diritto di acquistare gli alloggi di edilizia residenziale popolare di cui siano assegnatari in base all'art. 17 della legge n. 137 del 1952, con applicazione del prezzo di acquisto di maggior favore riservato dalla legge statale ai profughi assegnatari in base all'art. 18 della stessa legge - Irragionevole estensione di una disciplina di privilegio propria di una specifica categoria di profughi, in ragione del canone di locazione maggiorato da essi pagato - Irragionevole trattamento di maggior favore rispetto agli assegnatari ordinari - Illegittimità costituzionale.*

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59. Le disposizioni regionali impugnate riconoscono a tutti i cittadini italiani (e ai loro familiari a carico) in possesso della qualifica di "profugo" il diritto di acquistare gli alloggi di edilizia residenziale popolare loro assegnati, beneficiando di «condizioni di miglior favore» rispetto agli assegnatari ordinari. Esse stabiliscono, inoltre, regimi di deroga rispetto ai criteri generali, diversi da quelli dalla normativa statale in materia. Dalla ricostruzione del quadro normativo in materia di provvidenze abitative previste in favore dei cittadini italiani in possesso della qualifica di "profugo", si evince che - come osservato dal remittente - le disposizioni regionali impugnate violano l'art. 3 Cost. per due motivi. In primo luogo, perché equiparano irragionevolmente, ai fini dell'acquisto dell'immobile, il trattamento dei profughi assegnatari degli alloggi realizzati in base all'art. 18 della legge n. 137 del 1952 e il trattamento degli altri profughi assegnatari di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 17 della legge n. 137 del 1952 e all'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763. Mentre i primi, a differenza degli altri, sono assoggettati ad un canone calmierato, privo di componenti forfettarie calcolate in base ai costi di costruzione e gestione dell'immobile condotto in locazione, che ha giustificato la previsione, da parte del legislatore statale, di agevolazioni nell'acquisto degli alloggi popolari

(con l'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993), privilegiato e derogatorio rispetto al regime generale ed accordato proprio in considerazione del pagamento del suddetto canone di locazione più oneroso di quello ordinario, non per il possesso della qualifica di profughi. In secondo luogo, le norme impugnate differenziano irragionevolmente il trattamento degli assegnatari di alloggi popolari in possesso della qualifica di profughi da quello degli ordinari assegnatari di alloggi popolari di edilizia residenziale pubblica, senza considerare che entrambe le suddette categorie di conduttori si trovano, ai fini dell'acquisto in proprietà dell'immobile, nella medesima condizione.

*2) Edilizia popolare - Norme della Regione Toscana - Riscatto dell'immobile - Cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo - Diritto di acquistare gli alloggi di edilizia residenziale popolare di cui siano assegnatari in base all'art. 17 della legge n. 137 del 1952, con applicazione del prezzo di acquisto di maggior favore riservato dalla legge statale ai profughi assegnatari in base all'art. 18 della stessa legge - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Inscindibile connessione delle disposizioni dichiarate illegittime e le altre disposizioni della stessa legge - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

Sono costituzionalmente illegittimi, in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, n. 87) - rispetto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi) di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 - Assistenza a favore dei profughi, ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 - Normativa organica per i profughi - gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Toscana n. 59 del 2005. Infatti, i suindicati artt. 2 e 4 sono inscindibilmente connessi con gli impugnati artt. 1 e 3 della Regione Toscana n. 59 del 2005, dichiarati costituzionalmente illegittimi in via principale.

## TRENTINO – ALTO ADIGE

### SENTENZA N. 133

*Straniero - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati - Erogazione agli stranieri extracomunitari subordinata al possesso del requisito della residenza nella regione da almeno cinque anni - Discriminazione arbitraria per l'assenza di ragionevole correlazione tra il requisito della residenza e le condizioni di bisogno - illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori censure.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art.3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2011, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni». La suindicata disposizione è stata censurata nella parte relativa alla previsione della possibilità di attribuzione dell'assegno regionale al nucleo familiare per figli ed equiparati ai cittadini stranieri extracomunitari solo se essi sono possesso della residenza in Regione da almeno cinque anni. Nella consolidata giurisprudenza di questa Corte si è, fra l'altro, sottolineato che, in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, «un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio» (sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla previsione di un requisito differenziale basato sulla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). Infatti, la previsione di un simile requisito non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011). Non è, infatti, possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale «da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni» (sentenza n. 2 del 2013; in prospettiva simile, sentenza n. 4 del 2013). (le censure riferite all'art. 117, secondo comma, lett. b), Cost. restano assorbite).

## UMBRIA

### SENTENZA N. 259

*1) Impresa e imprenditore - Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Iniziative a favore di imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata - Potestà della giunta regionale di attribuire posizioni preferenziali nei bandi, oltreché per la concessione di finanziamenti pubblici, anche per l'affidamento di contratti con la regione e con gli enti, aziende e società regionali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - necessità di espungere dal testo della disposizione impugnata le parole "e per l'affidamento di contratti con la regione e con gli enti, aziende e società regionali" - Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, limitatamente alle parole «e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali», in quanto l'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, in capo allo Stato. In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza, di parità di trattamento, di non discriminazione. Nel caso di specie, la norma censurata non si conforma alla disciplina statale e, segnatamente, all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, in forza del quale le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella del detto codice, in relazione (tra gli altri) alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento ed ai criteri di aggiudicazione. Essa, infatti, consente alla Giunta regionale di adottare, in uno specifico ambito territoriale, misure e criteri per attribuire a determinate imprese «posizioni preferenziali» nei bandi per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli altri soggetti nella norma medesima individuati. In tal guisa operando, si introduce per dette imprese un criterio preferenziale destinato inevitabilmente a risolversi in un'alterazione del libero gioco della concorrenza, andando così ad incidere in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

*2) Impresa e imprenditore - Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Iniziative a favore di imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata - Potestà della giunta regionale di attribuire posizioni preferenziali per l'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 10, comma 2, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, il quale attribuisce alla Giunta regionale la potestà di adottare posizioni preferenziali per le imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata per l'affidamento di contratti di cottimo

fiduciario. Invero, il carattere generico e ambiguo della formula adottata la rende poco coerente con l'art. 125, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, che, nel disciplinare la procedura per l'affidamento mediante cottimo fiduciario, chiarisce che questo avviene nel rispetto (tra gli altri) del principio di parità di trattamento, che deve ritenersi in contrasto con un affidamento «prioritario». In tal modo operando, la norma altera il libero gioco della concorrenza, andando così ad incidere in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Sulla riconducibilità delle procedure ad evidenza pubblica alla tutela della concorrenza, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 28/2013, 339/2011, 186/2010, 283/2009 e 401/2007.



## VALLE D'AOSTA

### SENTENZA N. 238

*1) Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle D'Aosta - Autorizzazione paesaggistica - Inserimento nell'art. 4 della legge regionale n. 18 del 1998 del comma 1, lettere g), h), k), q) ed r), contenente elencazione di interventi esenti dall'obbligo del rilascio di autorizzazione paesaggistica - Potenziale idoneità di tali interventi ad alterare lo stato dei luoghi protetti da vincolo paesaggistico - Contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio e con il relativo regolamento di attuazione sul procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, che consentono l'esenzione solo per gli "interventi di consolidamento statico e di restauro conservativo di modesta entità" - Lesione degli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale, da considerarsi norme fondamentali di riforma economico-sociale della repubblica, che la regione autonoma è tenuta a rispettare - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Violazione dello statuto regionale - Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. m) ed s), Cost. e 2 dello statuto speciale di autonomia, l'art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 1° agosto 2012, n. 27, nella parte in cui, sostituendo l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994, vi inserisce le lettere g), h), k), q) ed r). L'impugnata disposizione amplia il numero degli interventi per i quali non viene richiesta dalla Regione autonoma l'autorizzazione paesaggistica, risultando così in contrasto con l'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in cui sono previsti, tra quelli esenti da autorizzazione paesaggistica, gli «interventi di consolidamento statico e di restauro conservativo di modesta entità». Infatti, gli interventi previsti dal denunciato art. 3 non rientrano nella riferita tipologia stabilita dal legislatore statale, essendo potenzialmente idonei ad alterare lo stato dei luoghi protetti da vincolo paesaggistico, in quanto presuppongono, proprio nell'indicazione dell'attività che autorizzano, una modifica dell'«aspetto esteriore» dell'edificio oggetto dell'opera edilizia.

Sul riparto di competenze in materia di tutela paesaggistica, v. le citate sentenze nn. 207/2012, 66/2012, 226/2009, 164/2009, 232/2008 e 51/2006. con cui sono state dichiarate costituzionalmente illegittime norme regionali che si ponevano in contrasto con disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, qualificate norme di grande riforma economico-sociale.

*2) Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle D'Aosta - Autorizzazione paesaggistica - Previsione che la giunta regionale possa stabilire "limiti qualitativi e quantitativi ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 3" della medesima legge regionale - Interventi espunti dalla legge regionale per effetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. m) ed s), Cost. e 2 dello statuto speciale di autonomia, l'art. 10 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 1° agosto 2012, n. 27, limitatamente ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere g), h), k), q) ed r) dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994. Infatti, la previsione degli anzidetti interventi, potenzialmente idonei ad alterare lo stato dei luoghi protetti da vincolo paesaggistico, é già stata espunta dalla legge regionale per effetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale; ne deriva la conseguenziale impossibilità per la Giunta regionale di stabilire limiti «qualitativi e quantitativi» di ammissibilità di tali tipi di intervento o ogni altra prescrizione ad essi relativa.

*3) Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle D'Aosta - Autorizzazione paesaggistica - Previsione che la commissione regionale per il paesaggio possa esprimere pareri vincolanti in merito alle istanze relative alla conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie - Contrasto con la normativa del codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo la quale l'autorità competente si pronuncia previo parere vincolante della soprintendenza - Lesione degli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale, da considerarsi norme fondamentali di riforma economico-sociale della repubblica, che la regione autonoma è tenuta a rispettare - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Violazione dello statuto regionale - Necessità di espungere dalla norma censurata l'aggettivo «vincolanti» - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori doglianze.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. m) ed s), Cost. e 2 dello statuto speciale di autonomia, l'art. 9 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 1° agosto 2012, n. 27., nella parte in cui inserisce l'art. 11-bis nella legge regionale n. 18 del 1994, limitatamente all'aggettivo "vincolanti" presente nel secondo comma di quest'ultimo. La disposizione impugnata - nel prevedere che la Commissione regionale per il paesaggio possa esprimere pareri vincolanti in merito alle istanze relative alla conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie - contrasta con la normativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo la quale l'autorità competente si pronuncia previo parere vincolante della soprintendenza. Pertanto, risultano lesi gli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale, da considerarsi norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che la Regione autonoma è tenuta a rispettare.

Per l'affermazione secondo cui l'autorizzazione paesaggistica deve essere annoverata «tra gli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale», v. le citate sentenze nn. 101/2010 e 232/2008.

...

## **SENTENZA N. 256**

*Enti locali - Norme della Regione Valle D'Aosta - Sistema di tesoreria unica previsto in via temporanea dall'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del d.l. n. 1 del 2012 - Esclusa applicabilità agli enti locali della regione - Contrasto con la disciplina*

*prevista dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello stato ordinamento e dell'unità economica nazionale - violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e», in quanto la disposizione denunciata, sottraendo gli enti locali della Regione all'applicazione del sistema di tesoreria unica previsto dall'art. 35, comma 8, del d.l. n. 1 del 2012, lede un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica previsto dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell'unità economica nazionale, così violando gli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 311 del 2012 e n. 334 del 2009.

...

#### **SENTENZA N. 285**

*Rifiuti - Norme della Regione Valle D'Aosta - Ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi - Divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull'intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione) - Norma che eccede la competenza regionale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. unico della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33 il quale, con riferimento al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, prevede un divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull'intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione). La disciplina della gestione dei rifiuti, rientrando nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva statale, è regolata dal d.lgs. n. 152 del 2006, che riserva allo Stato numerose competenze quali il potere di localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale e l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (art. 195), e prevede, col successivo art. 196, una serie di poteri di competenza delle Regioni, tra i quali la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nel rispetto di criteri e procedure stabiliti a livello statale. La disposizione censurata - imponendo un divieto generale di realizzazione e utilizzo di determinati impianti su tutto il territorio regionale - non contiene un criterio né di localizzazione, né di idoneità degli impianti, ma prevede un limite assoluto,

che si traduce in una aprioristica determinazione dell'inidoneità di tutte le aree della Regione a ospitare i predetti impianti, con ciò eccedendo la competenza regionale in materia.

Sulla disciplina della gestione dei rifiuti quale materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, v., *ex multis*, le citate sentenze nn. 54/2012, 244/2011, 33/2011, 331/2010, 278/2010, 61/2009 e 10/2009.

Sulla competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze nn. 54/2012 e 61/2009.

Sulle limitazioni alla localizzazione di impianti, si vedano le citate sentenze nn. 224/2012, 192/2011, 278/2010 e 62/2005.

## VENETO

### SENTENZA N. 58

*Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Pianificazione territoriale - Piano urbanistico attuativo di un piano urbanistico generale non soggetto a VAS - Prevista necessità di sottoposizione a VAS "solo nel caso" in cui lo strumento attuativo preveda progetti o interventi per i quali è prescritta la via - Arbitraria riduzione del campo di applicazione della disciplina statale in materia di VAS - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 13 del 2012, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008 il quale regola il caso in cui il piano urbanistico attuativo non sia preceduto da un piano urbanistico generale soggetto a valutazione ambientale strategica (VAS). La disposizione impugnata, limitando l'esperibilità della VAS ai soli casi di obbligatorietà previsti dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed escludendola in ogni altro caso, e dunque anche quando il piano possa produrre impatti significativi sull'ambiente, pur non definendo il quadro di riferimento di un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA), contrasta con l'art. 117, secondo comma lett. s) Cost. atteso che la VAS attiene alla materia della "tutela dell'ambiente" di competenza esclusiva dello Stato e che in tale materia interventi specifici del legislatore regionale, ammessi allorché espressivi di una competenza propria, non possono giungere fino ad invertire le scelte del legislatore statale, le quali sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea.

...

### SENTENZA N. 64

*Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Interventi edilizi nelle zone classificate sismiche - "progetti e opere di modesta complessità strutturale", privi di rilevanza per la pubblica incolumità, Individuati dalla giunta regionale - Mancata previsione del previo rilascio delle autorizzazioni del competente ufficio tecnico regionale - Contrasto con la normativa statale che prevede, in relazione alle zone sismiche, che non si possa cominciare alcun lavoro senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione - Violazione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio e di protezione civile - Lesione della competenza legislativa statale in materie di competenza concorrente - Illegittimità costituzionale.*

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme della Regione Veneto, concernenti la realizzazione nelle zone sismiche di progetti e opere di modesta complessità strutturale, individuati dalla giunta regionale, per i quali non è previsto il previo rilascio delle autorizzazioni del competente ufficio tecnico regionale, essendo ritenuti privi di rilevanza per la pubblica incolumità. Tale disciplina è, infatti, in contrasto con il principio fondamentale fissato dalla normativa statale che prevede, in relazione alle zone sismiche, che non si possa

cominciare alcun lavoro senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. Pertanto, le norme della regione veneto ledono la competenza legislativa statale nelle materie del governo del territorio e della protezione civile.

...

#### **SENTENZA N. 65**

*Commercio - Norme della Regione Veneto - Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa - introduzione di nuovi limiti agli orari e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - Contrasto con la normativa statale di settore, che ha eliminato vincoli e limiti agli orari e alle giornate di chiusura - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.*

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio), sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in quanto la norma impugnata, dettando una serie di rilevanti limitazioni e restrizioni degli orari e delle giornate di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di commercio al dettaglio, si pone in contrasto con la disciplina statale in materia di concorrenza e in particolare di orari e giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, ossia con l'art. 3, comma 1, lettera *d-bis*), del d.l. 14 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come modificato dall'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, che ha stabilito che le attività commerciali siano svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.

...

#### **SENTENZA N. 67**

*1) Servizi pubblici locali - Norme della Regione Veneto - Servizio idrico integrato - Approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti - Attribuzione alla competenza dei consigli di bacino - Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - assorbimento di ulteriore profilo di censura.*

Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., gli articoli 4, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, i quali attribuendo ai Consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato, si pongono in contrasto con gli artt. 154 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, che riservano allo Stato la determinazione di tali tariffe, nonché con l'art. 10, comma 14, lettera e), del d.l. n. 70 del 2011, secondo il quale l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di

acqua (ora sostituita dall'Autorità per l'energia elettrica e gas) «approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti», invadendo in tal modo le materie statali della tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza (rimane assorbito l'ulteriore profilo riferito all'impugnato art. 7, comma 4, circa l'articolazione di tale tariffa per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo).

*2) Servizi pubblici locali - Norme della Regione Veneto - Servizio idrico integrato - Introiti della tariffa - Attribuzione ai consigli di bacino del compito di determinare una quota di investimento non inferiore al 3% per la realizzazione di interventi a tutela dell'assetto idrogeologico - Contrasto con la normativa statale che attribuisce allo stato la determinazione delle componenti di costo delle tariffe - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 7, comma 5, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, in quanto, attribuendo ai Consigli di bacino il compito di determinare una quota di investimento non inferiore al 3% degli introiti della tariffa per la realizzazione di interventi a tutela dell'assetto idrogeologico, ed incidendo in tal modo sulle componenti tariffarie, invade le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*), Cost.), ponendosi in contrasto con gli artt. 154 e 161 del Codice dell'ambiente, nonché con l'art. 10, comma 14 del d.l. n. 70 del 2011, che attribuiscono allo Stato la determinazione delle componenti di costo delle tariffe.

*3) Servizi pubblici locali - Norme della Regione Veneto - Servizio idrico integrato - Inerzia dei consigli di bacino nell'approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti - Attribuzione al presidente della giunta regionale del potere sostitutivo, mediante la nomina di un commissario ad acta - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 11, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, in quanto, attribuendo al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di bacino nell'approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti, si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*), Cost., perché invasivo delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza, tenuto anche conto che l'art. 10, comma 14, del d.l. n. 70 del 2011, espressamente attribuisce il potere sostitutivo all'Autorità statale, prevedendo che la stessa «nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità competenti (...) provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni».

...

## SENTENZA N. 139

*1) Paesaggio - Norme della Regione Veneto - Appostamenti per la caccia al colombaccio, realizzati con particolari accorgimenti secondo gli usi e le consuetudini locali - Introduzione di deroga all'obbligo di autorizzazione paesaggistica - Riduzione dello standard di protezione assicurato dalla normativa dello stato - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell' art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25, che introduceva una deroga all'obbligo di autorizzazione paesaggistica per gli appostamenti per la caccia al colombaccio, ancorché realizzati con particolari accorgimenti secondo gli usi e le consuetudini locali. Al riguardo, è stato ribadito che la riduzione dello *standard* di protezione assicurato dalla normativa dello Stato viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in quanto la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può soltanto ampliarlo, ma non ridurlo.

*2) Paesaggio - Norme della Regione Veneto - Appostamenti fissi per la caccia - Introduzione di deroga all'obbligo di autorizzazione paesaggistica - Riduzione dello standard di protezione assicurato dalla normativa dello stato - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25, che introduceva una deroga all'obbligo di autorizzazione paesaggistica relativamente agli appostamenti fissi per la caccia, poiché non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione, rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina l'esecuzione di un intervento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Pertanto, l'impatto prodotto nelle aree tutelate dagli appostamenti venatori destinati a cacciare i colombacci comporta la necessità di una preventiva valutazione di compatibilità, mediante il ricorso all'autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale si ha una violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, causata dalla riduzione dello standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato.

*3) Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Appostamenti fissi per la caccia - introduzione di deroga all'obbligo di titolo abilitativo edilizio - Contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale, secondo cui tali manufatti sono soggetti a permesso di costruire - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 2, comma 1 della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25, che introduceva una deroga all'obbligo di dotare dell'idoneo titolo abilitativo edilizio gli appostamenti venatori. Infatti, la giurisprudenza costituzionale ha già affermato che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio, e l'indicazione dei casi in cui



essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale del governo del territorio, che vincola la legislazione regionale di dettaglio, con la conseguenza che le norme impugnate, avendo ad oggetto manufatti per i quali la normativa dello Stato esige il permesso di costruire, hanno ecceduto dalla sfera di competenza concorrente assegnata dall'art. 117, terzo comma, Cost.

...

### **SENTENZA N. 193**

*1) Caccia - Norme della Regione Veneto - Disciplina sul movimento e addestramento dei giovani cani - Previsione che i cani di qualsiasi razza, ivi compresi quelli da destinare all'attività venatoria, possano essere addestrati secondo lo stile di razza su tutto il territorio regionale ove non è vietata la caccia, anche durante i periodi in cui l'esercizio venatorio è vietato - Assimilabilità dell'attività cinofila venatoria alla caccia - Contrasto con la normativa statale che stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale, e con lo specifico parere dell'Ispira del 22 agosto 2012 - Omessa osservanza della pianificazione faunistico-venatoria e delle relative garanzie procedurali imposte dalla disciplina statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. s), Cost., l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31, nella parte in cui prevede che le attività di movimento di giovani cani da esso consentite possano riguardare i giovani cani da destinare all'esercizio dell'attività venatoria. La censurata disciplina viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, poiché l'attività di addestramento dei cani da caccia è assimilabile a quella venatoria e, dunque, deve rispettare gli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale e le relative garanzie procedurali, tra i quali figurano l'osservanza della pianificazione faunistico-venatoria e la previa acquisizione del parere dell'ISPRA per le modifiche regionali dei calendari venatori, che nel caso in argomento sono stati, invece, omessi.

*2) Animali - Norme della Regione Veneto - Disciplina dell'attività di movimento dei giovani cani - ammissibilità del sistema di identificazione dei cani mediante tatuaggio - Contrasto con la normativa europea che consente il solo sistema di identificazione elettronico cosiddetto microchip - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi primo e terzo, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31, nella parte in cui, rinviando all'art. 4 della legge regionale n. 60 del 1993, consente che si possa procedere all'identificazione dei giovani cani mediante tatuaggio. La disposizione censurata contrasta con quanto previsto dalla normativa europea che consente il solo sistema di identificazione

elettronico cosiddetto microchip, violando, pertanto, l'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute.

...

### SENTENZA N. 251

*Commercio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Commercio al dettaglio su area privata - Assoggettabilità delle strutture di vendita a verifiche di compatibilità ambientale - Previsione che le grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati sono assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (via), e che le grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 sono assoggettate alla procedura di verifica - Contrasto con il codice dell'ambiente che prevede la verifica di assoggettabilità a via per tutti i centri commerciali - Illegittima restrizione del campo di applicazione della disciplina della via - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 22 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilità per i centri commerciali di medie dimensioni. La normativa regionale - prevedendo che le grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati siano assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e che le grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati siano assoggettate alla procedura di verifica o *screening* - si pone in contrasto con la normativa statale che richiede che le medesime procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità riguardino tutti i «centri commerciali». La disposizione regionale, pertanto, comportando una illegittima restrizione del campo di applicazione della disciplina della VIA, di esclusiva competenza statale, viola il ricordato parametro costituzionale.

Sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) quale materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 221/2010 e 234/2009.

**Anno 2013**

## **GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSE DALLO STATO**

### **Le dichiarazioni di non fondatezza**

#### **Leggi regionali che non ledono la competenza esclusiva statale**

- *Servizio idrico integrato – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Insussistenza (Sent. n. 50)*
- *Dirigenza della giunta regionale - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Insussistenza (Sent. n. 28)*
- *Disciplina dei “mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria” – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Insussistenza (Sent. n. 303)*
- *Costruzione di impianti - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Insussistenza (Sent. n. 298)*
- *Costruzione di impianti - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Insussistenza (Sent. n. 298)*
- *Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili –Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Insussistenza (Sent. n. 298)*
- *Regime delle esenzioni dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale – Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente – Insussistenza (Sent. n. 300)*
- *Demanio regionale - Beni del demanio marittimo che sono esclusi dal trasferimento agli enti territoriali - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza (Sent. n. 22)*
- *Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Attribuzione alla regione di un potere di autotutela amministrativa - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza (Sent. n. 22)*
- *Provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Insussistenza (Sent. n. 189)*
- *Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina dei casi in cui l'intervento soggetto alla procedura di via deve acquisire anche l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Asserito contrasto con l'obbligo di coordinamento delle procedure e di unicità della consultazione del pubblico, di cui al codice dell'ambiente - Insussistenza (Sent. n. 93)*
- *Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Documenti da allegare alla domanda per l'avvio della fase di consultazione con l'autorità e i soggetti competenti in materia ambientale - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente - Insussistenza (Sent. n. 93)*

- *Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Esenzione dalla sottoposizione a via regionale delle piccole utilizzazioni locali - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente - Insussistenza (Sent. n. 93)*
- *Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (via) - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente - Insussistenza (Sent. n. 93)*
- *Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti a impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente - Insussistenza (Sent. n. 93)*
- *Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Previsione che il provvedimento di Via comprende l'autorizzazione paesaggistica ove necessaria – Asserito in contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio - Insussistenza (Sent. n. 93)*
- *Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Liquidazione delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia esclusiva del sistema tributario e contabile dello stato - Insussistenza (Sent. n. 26)*
- *Autorizzazione all'assessore al bilancio ad integrare il fondo per la non autosufficienza - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – Insussistenza (Sent. n. 36)*
- *Paesaggio – Previsione che la Giunta regionale assuma una deliberazione di interpretazione autentica – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali – Insussistenza (Sent. n. 308)*
- *Misure per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tributi - Insussistenza (Sent. n. 153)*
- *Modalità di accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre Regioni e Stati - Asserita lesione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza – Insussistenza (Sent. n. 282)*
- *Autorizzazione all'attività di cava - Possibilità di proroghe - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza (Sent. n. 145)*
- *Servizio idrico integrato - Modelli tariffari del ciclo idrico - Asserito violazione della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza - Insussistenza (Sent. n. 233)*
- *Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva - Possibilità di proroga - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Insussistenza (Sent. n. 246)*
- *Pianificazione territoriale - Sottoposizione del piano urbanistico a Vas - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza (Sent. n. 58)*
- *Commercio al dettaglio su area privata - Esercizi di vicinato e strutture di vendita di dimensioni medie e grandi - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza (Sent. n. 251)*
- *Commercio al dettaglio su area privata - Interventi sulle strutture di vendita a rilevanza regionale ritenuta possibilità di effettuare varianti anche ai piani paesaggistici - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela del paesaggio - Insussistenza (Sent. n. 251)*

### **Leggi regionali che non ledono principi fondamentali statali in materie concorrenti**

- *Costruzione di impianti - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità – Asserita esorbitanza dalla competenza regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – Insussistenza (Sent. n. 298)*
- *Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – Insussistenza (Sent. n. 298)*
- *Infrastrutture energetiche - Asserito contrasto con la normativa statale - Insussistenza (Sent. n. 298)*
- *Disciplina delle modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Insussistenza (Sent. n. 141)*
- *Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza (Sent. n. 307)*
- *Autorizzazione all'assessore al bilancio ad integrare il fondo per la non autosufficienza - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente in materia di assistenza pubblica - Insussistenza (Sent. n. 36)*
- *Sanzioni per il mancato rispetto di norme in tema di comunicazione e buona preparazione dei medicinali in farmacia - Asserito contrasto con normativa statale - Insussistenza (Sent. n. 255)*

### **Leggi regionali che non ledono principi fondamentali statali nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica**

- *Progressiva riduzione del debito degli enti locali - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e in violazione dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza (Sent. n. 3)*
- *Energia da fonti rinnovabili – Costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione – Asserito contrasto con la competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Insussistenza (Sent. n. 307)*
- *Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Liquidazione delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale - Asserita violazione della materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Insussistenza (Sent. n. 26)*
- *Missioni dei dipendenti regionali – Riduzione della spesa annua - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza (Sent. n. 36)*
- *Utilizzazione di professionisti intellettuali con contratti di lavoro autonomo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica – Insussistenza (Sent. n. 277)*
- *Contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza (Sent. n. 260)*
- *Determinazione del numero dei consiglieri regionali in ragione della popolazione residente – Disciplina transitoria – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Insussistenza (Ord. n. 31)*

## **Leggi regionali che non ledono principi costituzionali estranei al riparto delle competenze**

- *Assegni di sostegno alla natalità - Requisito della residenza da almeno ventiquattro mesi nel territorio – Asserita irragionevolezza – Insussistenza (Sent. n. 222)*
- *Prestazioni economiche destinate alle famiglie per l'accesso ad abitazioni in locazione - Requisito della residenza da almeno ventiquattro mesi nel territorio - Asserita irragionevolezza – Insussistenza (Sent. n. 222)*
- *Interventi di edilizia convenzionata ed agevolata - Requisito della residenza da almeno ventiquattro mesi nel territorio - Asserita irragionevolezza – Insussistenza (Sent. n. 222)*
- *Attribuzione alla giunta regionale, anziché ai dirigenti della regione, del potere decisionale in ordine alla valutazione di impatto ambientale - Asserita violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Insussistenza (Sent. n. 81)*
- *Impianti alimentati da fonti rinnovabili di minore dimensione - Asserita irragionevolezza - Insussistenza (Sent. n. 114)*
- *Elezioni - Dipendenti comunali con contratto a tempo determinato eletti nel Consiglio circoscrizionale - Possibilità di collocamento in aspettativa non retribuito - Asserita violazione del diritto di esercitare l'elettorato passivo - Insussistenza (Sent. n. 109)*
- *Determinazione del numero dei consiglieri regionali in ragione della popolazione residente – Disciplina transitoria - Asserito pregiudizio delle competenze della corte costituzionale - Insussistenza (Ord. n. 31)*

## **Leggi regionali che non ledono norme comunitarie**

- *Regolamentazione dell'accesso di extracomunitari ad attività commerciali - Asserita violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario – Insussistenza (Sent. n. 98)*
- *Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Definizione del progetto e determinazione dei criteri per l'individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di Via - Asserito contrasto con la normativa europea – Insussistenza (Sent. n. 93)*
- *Impianti alimentati da fonti rinnovabili di minore dimensione - Asserita violazione dei principi comunitari di non discriminazione e tutela della produzione dell'energia elettrica e della libertà di stabilimento – Insussistenza (sent. n. 114)*
- *Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva - Possibilità di proroga - Asserita violazione del vincolo di osservanza degli obblighi comunitari - Insussistenza (Sent. n. 246)*
- *Nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata - Asserita violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Sent. n. 65)*

## **Bilancio regionale**

- *Utilizzazione di professionisti intellettuali con contratti di lavoro autonomo - Asserita violazione dell'obbligo di copertura della spesa – Insussistenza (Sent. n. 277)*

## **ELENCO DELLE SENTENZE RELATIVE A CIASCUNA REGIONE**

### **Regione Abruzzo**

- Sent. n. **50**

### **Regione Campania**

- Sent. n. **28**; Sent. n. **303**

### **Regione Friuli-Venezia Giulia**

- Sent. n. **3**; Sent. n. **222**; Sent. n. **298**; Sent. n. **300**

### **Regione Liguria**

- Sent. n. **22**; Sent. n. **141**; Sent. n. **189**

### **Regione Lombardia**

- Sent. n. **98**

### **Regione Marche**

- Sent. n. **93**

### **Regione Puglia**

- Sent. n. **307**

### **Regione Sardegna**

- Sent. n. **26**; Sent. n. **36**; Sent. n. **81**; Sent. n. **277**; Sent. n. **308**

### **Regione Toscana**

- Sent. n. **153**; Sent. n. **282**

### **Provincia di Bolzano**

- Sent. n. **114**; Sent. n. **255**

### **Provincia di Trento**

- Sent. n. **145**; Sent. n. **233**

### **Regione Umbria**

- Sent. n. **246**

### **Regione Valle d'Aosta**

- Sent. n. **260**

### **Regione Veneto**

- Ord. n. **31**; Sent. n. **58**; Sent. n. **65**; Sent. n. **141**; Sent. n. **251**

**Anno 2013**

**GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI  
DALLO STATO**

**Le dichiarazioni di non fondatezza**

**ABRUZZO**

**SENTENZA N. 50**

*Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo – Servizio idrico integrato - Programmazione e gestione del servizio nel territorio regionale, realizzata mediante un ambito territoriale unico (ATUR) e un unico soggetto d'ambito (ente regionale per il servizio idrico – ERSI) – Prevista istituzione dell'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione “per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale” – Asserto violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente per contrasto con la normativa statale di riferimento - Insussistenza – Organizzazione conforme ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza – Non fondatezza della questione.*

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Deve infatti considerarsi che la Regione Abruzzo, avvalendosi degli spazi di autonomia ad essa riconosciuti dalla legge statale (art. 2, comma 186-*bis*, della legge n. 191 del 2009) e dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 128 del 2011), ha previsto (art. 1, comma 5, della legge reg. n. 9 del 2011), per il servizio idrico integrato, un ambito territoriale unico regionale (ATUR), coincidente con l'intero territorio regionale, ed un unico soggetto d'ambito competente (ente regionale per il servizio idrico – ERSI), al quale sono attribuite tutte le funzioni già assegnate alle sopresse Autorità d'ambito. La norma impugnata istituisce l'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione, «per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale»: il rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, richiamati dal citato art. 2, comma 186-*bis*, della legge n. 191 del 2009, implica pertanto che non possa essere trascurato il ruolo degli enti locali, allo scopo di mantenere un costante rapporto tra programmazione e gestione del servizio su scala regionale ed esigenze dei singoli territori compresi nell'ambito complessivo dell'ERSI.



## CAMPANIA

### SENTENZA N. 28

*Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Dirigenza della giunta regionale - Riduzione del 50 per cento delle posizioni dirigenziali prive di titolarità alla data del 1° gennaio 2010 - Corrispondente riduzione dell'apposito fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, per un importo pari alla somma delle retribuzioni accessorie delle posizioni soppresse - Ricorso del governo - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, per l'incidenza della norma impugnata sul trattamento economico della dirigenza, rimesso alla contrattazione collettiva - insussistenza - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012 - che sopprime il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali prive di titolare dal 1° gennaio 2010 e contestualmente prevede la riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza, in misura corrispondente alla somma delle retribuzioni accessorie delle posizioni soppresse - la disposizione impugnata non incide affatto sul trattamento economico del personale, ma si limita ad adeguare il bilancio di previsione alla mutata consistenza numerica del personale dirigenziale; sicché la disposizione denunciata appare aderente a quanto disposto dal legislatore statale, il quale aveva già previsto – con l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito – la riduzione delle poste per il trattamento accessorio in funzione della riduzione del personale in servizio, così non interferendo con la materia dell'“ordinamento civile”, di competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., né contravvenendo al vincolo di destinazione delle risorse per le retribuzioni aggiuntive della dirigenza, di cui all'art. 28, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 dicembre 1999 per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto Regioni - Autonomie Locali.

...

### SENTENZA N. 303

*Caccia – Norme della Regione Campania – Disciplina dei “mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria” – Mancata previsione che il cacciatore debba recuperare i bossoli delle cartucce, conformemente a quanto stabilito dalla normativa statale - Ricorso del Governo – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Insussistenza – Rinvii operati dalla legge regionale alla norma statale conferente, che consentono di ritenerla operante - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 20 della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, in quanto, nel disciplinare i mezzi per l'esercizio dell'attività

venatoria, non prevede che i bossoli delle cartucce debbano essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul suolo di caccia, come stabilito dall'art. 13, comma 3, della legge n. 157 del 1992. La disposizione denunciata richiama espressamente il menzionato art. 13; inoltre, l'art. 42, comma 5, della legge regionale impugnata stabilisce che «Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge 157/1992».

## FRIULI – VENEZIA GIULIA

### SENTENZA N. 3

*Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Introduzione per l'anno 2012 dell'obiettivo della progressiva riduzione del debito degli enti locali, secondo modalità dettagliatamente stabilite e con previsione di esenzioni - Ricorso del governo - Asserita previsione di criteri di riduzione del debito difforni da quelli previsti dallo stato, in violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e in violazione dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Applicabilità dei criteri statali asseritamente lesi, solo a partire dal 2013 - Non fondatezza della questione.*

Va dichiarata non fondata la questione relativa all'art. 18, commi 3, 7 e 8, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. I tre commi censurati, introdotti in sostituzione rispettivamente dei commi 6, 12 e 13 della legge regionale n. 17 del 2008, impongono agli enti locali della Regione di ridurre, a partire dal 2012, lo *stock* di debito, mentre per i Comuni minori la riduzione è solo consigliata. Gli obiettivi di riduzione vengono individuati in una percentuale più elevata nel 2012, che poi si stabilizza a partire dal 2013. L'art. 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante, secondo la giurisprudenza costituzionale anche per le Regioni ad autonomia speciale e pertanto per la Regione Friuli-Venezia Giulia e che lo scopo di riduzione del debito complessivo non può che essere perseguito dal legislatore nazionale attraverso norme capaci d'imporsi all'intero sistema delle autonomie, senza eccezioni, e in base a parametri comuni, ugualmente non soggetti a deroghe, allo scopo di garantire la confrontabilità dei risultati in termini di risanamento della finanza pubblica. Tuttavia, la riduzione del debito prevista dal legislatore statale non si applica che a partire dal 2013, laddove il legislatore regionale ha già introdotto norme di contenimento e riduzione del debito a partire dal 2012, anche a fronte della responsabilità che la Regione ha assunto nei confronti dello Stato quanto alla tenuta finanziaria di tutti gli enti locali rientranti nella propria sfera territoriale, con la creazione di un sistema regionale integrato, *ex art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010.*

...

### SENTENZA N. 222

*1) Assistenza - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Assegni di sostegno alla natalità, in caso di nascita ed adozione - Requisito della residenza da almeno ventiquattro mesi nel territorio - Ricorso del Governo – Asserita irragionevolezza – Insussistenza - Misura che eccede il nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona umana - Non fondatezza delle questioni.*

Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16. L'art. 3 ha ad oggetto gli assegni di sostegno alla natalità, in caso di nascita ed adozione ed individua gli aventi diritto mediante rinvio materiale all'art. 12-bis, comma 1, della legge

regionale 7 luglio 2006, n. 11. Il legislatore friulano, in tal caso, non viene incontro ad un bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale, ma appronta misure che eccedono il nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona umana, e che premiano, non arbitrariamente, il contributo offerto dalla famiglia al progresso morale e materiale della comunità costituita su base regionale.

Sul principio secondo cui le leggi regionali possono prevedere limitazioni – per cittadini e stranieri - all'accesso delle provvidenze di assistenza sociale erogate dalla Regione derivanti dalla residenza nel territorio regionale per un certo periodo protratto e continuativo soltanto se si tratta di benefici connessi al sostegno dei membri della comunità regionale e non per le provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona: sentenze n. 172 del 2013; n. 40 del 2011; n. 187 del 2010 nonché sentenza n. 2 del 2013.

*2) Assistenza - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Prestazioni economiche destinate alle famiglie per l'accesso ad abitazioni in locazione, per il sostegno in caso di contrazione del reddito familiare, per l'erogazione della “Carta Famiglia” e di vouchers per il reinserimento lavorativo - Requisito della residenza da almeno ventiquattro mesi nel territorio - Ricorso del Governo - Asserita irragionevolezza – Insussistenza - Misura che eccede il nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona umana - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16. L'art. 5 in oggetto individua i destinatari di alcune provvidenze a favore delle famiglie e a sostegno della genitorialità nei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risiede nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi e sia cittadino italiano, cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea, oppure straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Si tratta, in particolare, dell'accesso ad abitazioni in locazione (art. 8-ter della legge regionale n. 11 del 2006), del sostegno in caso di contrazione del reddito familiare (art. 9 della legge regionale n. 11 del 2006), della fruizione di beni e servizi, e dell'eventuale riduzione di imposte e tasse, per mezzo della “Carta Famiglia” (art. 10 della legge regionale n. 11 del 2006), e per mezzo di *vouchers* volti a favorire il reinserimento lavorativo dei genitori (art. 11 della legge regionale n. 11 del 2006). Come si vede si tratta di interventi finanziari finalizzati a valorizzare, con misure eccedenti i livelli essenziali delle prestazioni, il contributo offerto alla comunità dal nucleo familiare, con adeguata costanza; ciò rende non manifestamente irragionevole il fatto che vengano indirizzati in favore dei nuclei già attivi da tempo apprezzabile nella comunità regionale, che perciò stesso ne sono parti vitali.

Sul principio secondo cui le leggi regionali possono prevedere limitazioni – per cittadini e stranieri - all'accesso delle provvidenze di assistenza sociale erogate dalla Regione derivanti dalla residenza nel territorio regionale per un certo periodo protratto e continuativo soltanto se si tratta di benefici connessi al sostegno dei membri della comunità regionale e non per le provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona: sentenze n. 172 del 2013; n. 40 del 2011; n. 187 del 2010 nonché sentenza n. 2 del 2013.

*3) Assistenza - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Interventi di edilizia*

*convenzionata ed agevolata, di sostegno alle locazioni, di assegnazione di edilizia convenzionata - Requisito della residenza da almeno ventiquattro mesi nel territorio - Ricorso del Governo - Asserita irragionevolezza – Insussistenza - Coerenza del collegamento tra bisogni abitativi e garanzie di stabilità - Non fondatezza della questione.*

Non sono fondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, 7 e 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16. Concernenti rispettivamente, interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, e di sostegno alle locazioni, e l'indicazione dei beneficiari dell'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata, in riferimento, agli artt. 12 e 18 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6. È stato già affermato, nella giurisprudenza costituzionale, che «il requisito della residenza continuativa, ai fini dell'assegnazione, risulta non irragionevole quando si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire». Il suddetto principio va qui ribadito in quanto le politiche sociali delle Regioni legate al soddisfacimento dei bisogni abitativi ben possono prendere in considerazione un radicamento territoriale ulteriore rispetto alla sola residenza, purché contenuto entro limiti non palesemente arbitrari ed irragionevoli.

Sul principio secondo cui «il requisito della residenza continuativa, ai fini dell'assegnazione, risulta non irragionevole quando si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire»: sentenza n. 432 del 2005 e ordinanza n. 32 del 2008.

...

## **SENTENZA N. 298**

*1) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica – Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità – Ricorso del Governo - Asserito contrasto (nella parte relativa a strutture diverse dalle reti elettriche, impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali, gasdotti e reti di trasporto di fluidi termici) con l'art. 1-sexies del decreto legge n. 239 del 2003, concernente la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica - Insussistenza - Inconferenza del parametro evocato - Asserita esorbitanza dalla competenza regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – Insussistenza - Disciplina regionale coerente con la disciplina statale - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., 4 e 5 dello statuto friulano - dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che disciplina i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica alla costruzione di impianti energetici prevedendo oneri amministrativi appena di improcedibilità. E' infatti, inconferente, per diversità di oggetto, il parametro interposto (art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003, convertito con modificazione dalla legge n. 290 del 2003) della questione relativa all'art. 13, commi 2 e 3, per la parte in cui riguardano impianti e strutture diverse dalle reti elettriche;

comma 4, che riguarda impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali; comma 5, per la parte in cui disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di trasporto di fluidi termici. Infatti, la citata norma statale disciplina la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica (comma 1) e, al comma 5, precisa che «Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo». Inoltre, la prevista allegazione del progetto definitivo – e non di quello preliminare – all'istanza di autorizzazione unica è, nella specie, finalizzata alla convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale devono essere valutati in modo definitivo tutti gli interessi pubblici coinvolti: essa, infatti, si conclude con il rilascio dell'autorizzazione unica che «sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce a tutti gli effetti titolo a costruire ed esercire gli impianti e le infrastrutture relative, in aderenza e in conformità al progetto tecnico approvato» (art. 12, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2012). Ebbene, ciò richiede necessariamente che sia presentato un progetto definitivo, quale indispensabile supporto delle valutazioni da effettuare; sicché la norma regionale si riferisce all'apertura della conferenza di servizi decisoria e dunque non contraddice la richiesta di un progetto definitivo.

Sulla inconferenza di parametro interposto, v. citate sentenze n. 255 del 2013 e n. 263 del 2012; ordinanze n. 31 del 2013, n. 84 del 2011, n. 286 e n. 77 del 2010.

*2) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica – Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità – Ricorso del Governo – Asserito contrasto con i principi statali in materia di procedimento amministrativo e di semplificazione, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Insussistenza - Inconferenza della normativa statale evocata – Estraneità alla semplificazione amministrativa della previsione dell'avvio della conferenza di servizi in assenza di un progetto definitivo - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. m), Cost., 4 e 5 dello statuto friulano - dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che disciplina i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica alla costruzione di impianti energetici prevedendo oneri amministrativi appena di improcedibilità. E' infatti inconferente, per diversità di oggetto, il richiamo del parametro interposto (art. 1-sexies del d.l. n. 229 del 2003) della questione relativa all'art. 13, commi 2 e 3, per la sola parte in cui essi riguardano impianti e strutture diverse dalle reti elettriche; comma 4 (che riguarda impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali); comma 5, per la parte in cui disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di trasporto di fluidi termici. Quanto alla censura riferita all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., sebbene le norme di semplificazione amministrativa siano state ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non può ritenersi che rientri nel concetto di semplificazione amministrativa la previsione dell'avvio della conferenza di servizi in assenza di un progetto definitivo.

Sulla riconducibilità di norme di semplificazione amministrativa nella materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, v. citata sentenza n. 62 del 2013.

*3) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica – Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità – Ricorso del Governo – Asserito contrasto con il codice dei contratti pubblici in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Insussistenza - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, impugnato dal Governo, un riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l), Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, in quanto disciplina i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica alla costruzione di impianti energetici prevedendo oneri amministrativi appena di improcedibilità. Nella disposizione impugnata il riferimento a elaborati della progettazione definitiva delle opere pubbliche non concreta un'applicazione della disciplina di cui agli artt. 93 e 94 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), ma solo un espediente di tecnica redazionale per indicare in forma sintetica una serie di documenti, rimandando ad un'altra fonte normativa che già li descrive analiticamente; del resto, la norma regionale non richiama tutti gli elaborati tecnici che devono accompagnare il progetto per la realizzazione di un'opera pubblica indicati nei predetti articoli.

*4) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili – Previsione che contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, debba essere effettuata una comunicazione alle competenti Soprintendenze - Ricorso del Governo – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Insussistenza – Obbligo di comunicazione previsto dalle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, dell'art. 14, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che, relativamente alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, impone al proponente, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, di effettuare, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, una comunicazione alle competenti Soprintendenze. La norma regionale, infatti, si limita a riprendere il contenuto delle linee guida adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre

2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le quali, al punto 13.3., dispongono l'obbligo di comunicazione alle soprintendenze, disciplinandolo in maniera sostanzialmente sovrapponibile alla norma in esame.

*5) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti – Asserito contrasto con il principio fondamentale statale, secondo cui gli accordi sarebbero funzionali alla tutela del solo interesse ambientale - Insussistenza – Inesatta ricostruzione della normativa statale, che non esclude la possibilità per le Regioni di prendere in considerazione altri interessi, ove non espressamente vietati - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, impugnato dal Governo, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, nella parte in cui consente alla Regione di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale anche diverse dagli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica. Infatti, la norma regionale non contrasta con il principio fondamentale di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 – per cui gli accordi sono funzionali alla tutela del solo interesse ambientale, con la conseguente esclusione della possibilità per le regioni di prendere in considerazione altri interessi, come quelli indicati dal comma 2 dell'impugnato art. 17 – poiché la predetta norma statale non esprime un principio che esclude la possibilità di stipulare accordi che si riferiscano ad altri ambiti, ove non espressamente vietati e ove gli interessi che vengono in rilievo siano ragionevolmente correlati all'opera da realizzare.

*6) Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti – Asserito contrasto con la normativa statale, secondo cui gli accordi sono da stipularsi nei modi stabiliti con decreto ministeriale, da adottarsi entro sei mesi - Insussistenza – Contrasto solo ipotetico, in mancanza del decreto ministeriale che disciplini le modalità di stipula degli accordi - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, impugnato dal Governo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, nella parte in cui consente alla Regione di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale anche diverse dagli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica. La norma regionale non contrasta con l'art. 34, comma 16, del d.l. n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), poiché, in mancanza del decreto ministeriale previsto dalla



predetta disposizione, che disciplini le modalità di stipula degli accordi, il contrasto è solo ipotetico, ben potendo la normativa statale prevedere modalità del tutto compatibili con quelle della disposizione regionale.

...

### SENTENZA N. 300

*Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Regime delle esenzioni dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale – Introduzione dell'esenzione relativa a «sistemazioni idraulico-forestali che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti» - Ricorso del Governo – Asserita esorbitanza dalle competenze legislative regionali – Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente – Insussistenza – Progetti ricompresi nell'Allegato IV del codice dell'ambiente, al punto 7, lettera o), per i quali l'esenzione è permessa - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) promossa, in riferimento agli articoli 4 e 5 dello statuto della Regione e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il ricorrente richiama come norma interposta l'art. 6, comma 9, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), nella parte in cui prevede che: «Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità». La disposizione impugnata soddisfa tutte le anzidette condizioni, come interpretate dalla giurisprudenza costituzionale. Essa, infatti, prevede l'esenzione dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per le sistemazioni idraulico-forestali, di cui all'art. 54 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2007, «che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti». Si tratta, pertanto, di progetti ricompresi nell'allegato IV, al punto 7, lettera o), «opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque», per i quali l'esenzione è permessa. Inoltre, i progetti esentati da verifica di assoggettabilità non solo sono descritti con precisione nelle loro caratteristiche essenziali da parte del legislatore regionale, ma si qualificano per il fatto di avere come finalità «il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo

interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua», in vista della conservazione e della difesa del suolo, a beneficio della tutela ambientale.

## LIGURIA

### SENTENZA N. 22

*1) Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Beni appartenenti al demanio marittimo - Possibilità di assegnazione in consegna a comuni, province ed enti del settore regionale allargato per usi di pubblico interesse - Ricorso del governo - asserita devoluzione alla regione di esorbitanti attribuzioni dominicali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Erroneità della premessa interpretativa - Non fondatezza delle questioni.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Tale disposizione stabilisce che: «I beni appartenenti al demanio marittimo possono essere assegnati in consegna ai sensi dell'art. 34 cod. nav. e 36 del regolamento per la navigazione marittima a comuni, province ed enti del settore regionale allargato per usi di pubblico interesse». Il ricorrente lamenta che la Regione avrebbe indebitamente ecceduto dalla sua competenza nella disciplina di una materia esclusivamente riservata allo Stato, in quanto la norma in esame sarebbe destinata a interessare il profilo dominicale del demanio marittimo. Tuttavia, tale assunto non è condivisibile, muovendo da una erronea premessa interpretativa. La norma impugnata non può essere interpretata come devolutiva alla Regione di esorbitanti attribuzioni "dominicali" o di funzioni non ancora trasferite, atteso che la disposizione transitoria di cui all'art. 51, comma 5, della legge in discorso esclude espressamente che le funzioni statali esercitate sui beni di cui al d.lgs. n. 85 del 2010 possano essere esercitate dalla Regione prima dell'emanazione dei previsti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. D'altra parte, l'art. 2, comma 1, della legge impugnata, come modificato dalla legge regionale n. 15 del 2012 (art. 4, comma 5), ha anch'esso espressamente limitato l'applicabilità della propria disciplina al demanio e al patrimonio della Regione Liguria e al demanio marittimo «qualora acquisito a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85».

*2) Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Demanio regionale - Beni del demanio marittimo che, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 85 del 2010, sono esclusi dal trasferimento agli enti territoriali - Ricorso del Governo - Asserita deroga ai divieti di trasferimento statali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Erroneità della premessa interpretativa - Non fondatezza delle questioni.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera c), della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Il ricorrente censura la disciplina prevista dalla suindicata disposizione con riferimento a quei beni del demanio marittimo che, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 85 del 2010, sono esclusi dal trasferimento agli enti territoriali.

L'assunto muove da una erronea premessa interpretativa. Infatti, nell'individuare i diversi beni destinati a comporre il «demanio regionale» (locuzione, questa, che già di per sé permette di escludere dal perimetro normativo beni assoggettati ad un diverso regime dominicale), la disposizione censurata chiaramente puntualizza che gli stessi entrano a far parte di quel regime soltanto «se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo». È, pertanto, evidente che non potranno considerarsi "appartenenti" al demanio regionale quei beni che, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 85 del 2010 ivi richiamato, sono esclusi dal trasferimento alle Regioni.

*3) Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Attribuzione alla regione di un potere di autotutela amministrativa - Ricorso del governo - Asserita devoluzione alla regione di esorbitanti attribuzioni dominicali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Erroneità della premessa interpretativa - Non fondatezza delle questioni.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 14 della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. L'impugnativa del Governo muove da una erronea premessa ermeneutica. Infatti, l'interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione censurata rende evidente che le misure ivi stabilite a tutela dei beni, fra le quali quelle adottabili in sede di autotutela, si riferiscono esclusivamente ai beni del «demanio regionale», vale a dire a quelli che a questo demanio possano considerarsi acquisiti.

...

## SENTENZA N. 141

*1) Farmaci - Norme della Regione Liguria - Disciplina delle modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche - Omessa indicazione se con "preparazioni galeniche" si intenda riferirsi alle "formule magistrali" - Ricorso del governo - Asserito contrasto con la normativa statale di settore - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. b), della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26, concernenti la disciplina delle modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche. Infatti, l'omessa *specificazione* del fatto che con "preparazioni galeniche" si intenda riferirsi alle "formule magistrali" può essere risolta secondo i canonici strumenti interpretativi. Pertanto, non è ravvisabile nessuna violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute.

*2) Farmaci - Norme della Regione Liguria - Disciplina delle modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche - Prescrizione su ricettari di colore diverso, cui corrisponde una diversa attribuzione dell'onere - Ricorso del governo - Asserito contrasto con la normativa statale secondo cui la prescrizione medica deve essere effettuata con ricetta da rinnovare volta per volta, nonché con il decreto ministeriale che regola le modalità di compilazione del ricettario - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26, concernente la prescrizione su diversi ricettari, rispettivamente quello del Servizio Sanitario Regionale e quello bianco, al fine dell'attribuzione dell'onere. La disposizione non riguarda la ripetibilità della prescrizione medica e, dunque, non viola i principi fondamentali della normativa statale in materia di tutela della salute.

...

#### **SENTENZA N. 189**

*Caccia - Norme della Regione Liguria - Provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio - Possibilità da parte della giunta di approvare, sentita la commissione consiliare competente per materia, un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo - Ricorso del governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - disciplina adottata a seguito della sentenza n. 105 del 2012, non avente finalità elusiva delle prescrizioni statali - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27 promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. La normativa impugnata - adottata a seguito della sentenza n. 105 del 2012 con la quale la Corte ha sancito che l'approvazione del calendario venatorio avvenga con atto di normazione secondaria e non con legge, dovendo disciplinare l'eventualità che il calendario venatorio, in quanto atto normativo secondario, possa essere sospeso dal giudice della tutela cautelare - autorizza la Giunta regionale ad approvare un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso nel caso in cui intervenga un provvedimento di sospensione dell'efficacia del calendario stesso durante la stagione venatoria. Al riguardo non è ravvisabile alcuna violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in quanto la norma censurata non esclude che prima della adozione del nuovo calendario occorre acquisire il parere dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). In altri termini, la norma impugnata - limitandosi a prevedere che la Giunta deve considerare e far venire meno il motivo di illegittimità per il quale è intervenuta la sospensione del calendario - comporta che, nel caso in cui il vizio di illegittimità dell'atto è connesso con il parere dell'ISPRA, quest'ultimo deve essere nuovamente richiesto; negli altri casi, invece, l'adozione del nuovo calendario può avvenire sulla base del parere già rilasciato per il calendario di cui è stata disposta la sospensione.

## LOMBARDIA

### SENTENZA N. 98

*Straniero - Norme della Regione Lombardia - Regolamentazione dell'accesso di extracomunitari ad attività commerciali - Requisiti professionali - Possesso, in via alternativa, di un certificato di conoscenza della lingua italiana, di un titolo di studio conseguito presso una scuola italiana legalmente riconosciuta, di un attestato di frequenza di un corso professionale regionale relativo al settore merceologico di riferimento - Ricorso del governo - Asserita violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Asserita lesione dell'assetto concorrenziale del mercato - insussistenza - Carattere alternativo dei requisiti che esclude la configurabilità di effetti discriminatori - Non fondatezza della questione.*

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 19 della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2012 - proposta in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, Cost. - che prevedono che nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione Europea, nella comunicazione di avvio dell'attività deve essere altresì attestata, da parte del soggetto che esercita effettivamente l'attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, la conoscenza di base della lingua italiana. Infatti, alla esclusione dell'asserito effetto discriminatorio derivante (direttamente o indirettamente) dalla cittadinanza dell'operatore (che viene posto a base delle singole censure mosse dal ricorrente alla normativa impugnata), si perviene, dunque, muovendo dalla constatazione che la conoscenza della lingua italiana non è dal legislatore regionale prevista quale unico imprescindibile requisito (imposto agli stranieri) richiesto per avviare l'attività commerciale, giacché la stessa norma prevede che l'interessato possa in alternativa attestare anche la frequenza ed il superamento del corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico di riferimento. Dunque, il carattere meramente alternativo del requisito, fa sì che esso, in quanto tale, sia inidoneo ad incidere negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, ovvero sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, ovvero infine sui vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

## MARCHE

### SENTENZA N. 93

*1) Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Definizione del progetto quale "insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi" - Ricorso del governo - Asserito contrasto con la normativa europea che qualifica il progetto come "la realizzazione dei lavori di costruzione, di impianti od opere" ovvero di "altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo" - Insussistenza - Definizione regionale, generale e astratta, che implicitamente include le fattispecie delle norme comunitarie - non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui, definendo il progetto quale «insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi», si porrebbe in contrasto con la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE, art.1, paragrafo 2. Infatti, la definizione di progetto recata dalla norma regionale impugnata, in quanto generale ed astratta, risulta compatibile con la definizione comunitaria, nella parte in cui, qualificando come “progetto” l’«insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi», implicitamente include, nel generico riferimento agli interventi, sia la realizzazione di lavori di costruzione, riconducibili alle opere, che quella di interventi sull’ambiente naturale e sul paesaggio.

*2) Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (via) - Determinazione dei criteri per l'individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di via - Previsione che per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati b1 e b2 sono incrementate del 30% nei casi specificamente indicati - Ricorso del governo - Lamentata considerazione di soli criteri dimensionali, in contrasto con la normativa europea che individua ulteriori criteri relativi ad altre caratteristiche del progetto, quali il cumulo con altri progetti, la sostenibilità ambientale delle aree geografiche e il loro impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica - Insussistenza - fattispecie riferita a casi specifici per i quali il legislatore regionale ha già tenuto conto dei criteri comunitari - Non fondatezza della questione - Dichiarazione relativa al periodo di applicabilità della norma censurata, modificata da i us superveniens.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 – successivamente modificati da ius superveniens per il periodo in cui la normativa impugnata abbia avuto, medio tempore, applicazione –, nella parte in cui stabilisce che «per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30% nei seguenti casi: a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio

2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate); b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit; c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001». Deve, infatti, ritenersi che il legislatore regionale, nell'individuare i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA all'interno delle tre specifiche categorie contemplate dall'art. 3, comma 4, abbia tenuto conto non solo delle dimensioni dei medesimi, ma anche di tutti gli altri criteri indicati dalla citata direttiva comunitaria, elevando le soglie dimensionali fissate, in generale, dagli allegati B1 e B2, per tutte le altre attività produttive, proprio in considerazione delle specifiche caratteristiche ambientali dei medesimi progetti ivi indicati.

*3) Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina dei casi in cui l'intervento soggetto alla procedura di via deve acquisire anche l'autorizzazione integrata ambientale (aia) e le autorità competenti per le due procedure coincidono - Ricorso del governo - Asserito contrasto con l'obbligo di coordinamento delle procedure e di unicità della consultazione del pubblico, di cui al codice dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata – in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. art. 10, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui prevede che «sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette» affinché «la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della VIA» siano considerate «valide anche ai fini della procedura di AIA»: infatti la disposizione censurata lungi dal determinare la violazione dell'obbligo di unicità della consultazione del pubblico – imposto dalla normativa statale – assolve proprio al fine di assicurare in concreto il più corretto adempimento di quell'obbligo, imponendo che il pubblico sia reso consapevole che la consultazione unica avrà efficacia ai fini di entrambi i provvedimenti integrati nel provvedimento di VIA.

*4) Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Documenti da allegare alla domanda per l'avvio della fase di consultazione con l'autorità e i soggetti competenti in materia ambientale - Elenco riferito alle sole autorizzazioni ambientali - Ricorso del governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente che prescrive che sia allegato "l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto" - Insussistenza di riduzioni degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.*



Non è fondata – in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all’art. 21, comma 1, secondo periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, lettera d), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui, limitando l’elenco dei documenti da allegare alla domanda per l’avvio della fase di consultazione con l’autorità e i soggetti competenti in materia ambientale, alle sole autorizzazioni ambientali, si porrebbe in contrasto con l’art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, che prescrive, invece, che sia allegato «l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto». Infatti, la norma regionale impugnata indica, tra i documenti che il proponente il progetto deve allegare alla domanda per l’avvio della fase di consultazione con l’autorità e i soggetti competenti in materia ambientale, l’elenco di tutte le «autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto»: anche ove si volesse sostenere che essa escluda dal novero degli atti da inserire nell’elenco gli assensi comunque denominati non pertinenti alla materia ambientale, non si determinerebbe alcuna riduzione degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale e quindi alcuna violazione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente, potendo detta norma regionale al più incidere su materie e competenze diverse.

*5) Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Elenco dei documenti da allegare alla domanda di via - Ricorso del governo - Asserita limitazione alle sole autorizzazioni ambientali, in contrasto con il codice dell'ambiente che prescrive che sia allegato "l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento" - Insussistenza di riduzioni degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, sollevata in quanto, limitando l’elenco dei documenti da allegare alla domanda di VIA alle sole autorizzazioni ambientali, si porrebbe in contrasto con l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che viceversa prescrive che sia allegato «l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento». Infatti, la disposizione impugnata stabilisce che «ai fini dello svolgimento della procedura di VIA», il proponente allegghi alla domanda tutte le «autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento e dei relativi soggetti competenti in materia ambientale». Anche a ritenere che la norma regionale in esame non ricomprenda nel novero degli atti da inserire nell’elenco gli assensi comunque denominati non pertinenti alla materia ambientale, non si determinerebbe alcuna riduzione degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale e quindi alcuna violazione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente, potendo detta norma regionale eventualmente incidere su materie e competenze diverse.

*6) Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Esenzione dalla sottoposizione a via regionale delle piccole utilizzazioni locali quali "gli impianti di potenza inferiore a 1 mw ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche - Ricorso del governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente che annovera, tra i progetti per cui la via è obbligatoria, tutti quelli riguardanti "le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche", all'interno dei quali si collocherebbero le piccole utilizzazioni locali - Insussistenza - Previsione del codice dell'ambiente riferita solo a specifici progetti, puntualmente individuati - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'allegato A1, punto n), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, il quale esenta dalla sottoposizione a VIA regionale «le piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 2011» e cioè «gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche», sollevata per asserito contrasto con la lettera v) dell'allegato III alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, che annovera, tra i progetti per cui la VIA è obbligatoria, tutti quelli riguardanti «le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche», all'interno dei quali si collocherebbero le piccole utilizzazioni locali. Infatti, il legislatore regionale, con la norma impugnata, escludendo, non la semplice verifica di assoggettabilità, ma la sottoposizione a VIA obbligatoria dei predetti impianti, prescritta in via generale dal legislatore statale solo in relazione a specifici progetti, puntualmente individuati, che si ritiene abbiano necessariamente un rilevante impatto ambientale, non arreca alcun vulnus agli standard di tutela dell'ambiente apprestati dal legislatore statale.

*7) Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Inclusione, tra quelle da sottoporre a via, della classe di progetto "elettrodotti per il trasporto di energia elettrica superiore a 100 kv con tracciato di lunghezza superiore a 10 km" - Ricorso del governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente che circoscrive l'obbligo di procedura di via ai soli progetti riguardanti "elettrodi aerei con tensione nominale superiore a 100 kv con tracciato di lunghezza superiore a 10 km" - Insussistenza - Estensione della via anche agli elettrodotti interrati, con determinazione di forme più elevate di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'allegato A2, punto h), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, censurato nella parte in cui include, tra quelle da sottoporre a VIA provinciale, la classe di progetto «elettrodotti per il trasporto di energia elettrica superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km», sollevata per asserito contrasto con l'allegato III, lettera z), del d.lgs. n. 152 del 2006 che circoscrive l'obbligo di procedura di VIA ai soli progetti riguardanti «elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km». Infatti, detta

norma regionale, che concerne la realizzazione di tutti gli elettrodotti (anche non aerei, ma interrati) ed incide, pertanto, contestualmente, sulle materie dell'energia e del governo del territorio, non solo non viola i livelli di tutela dell'ambiente posti dallo Stato con la disposizione di cui alla citata lettera z) dell'allegato III alla parte II del codice, che costituiscono limite anche all'esercizio delle competenze regionali, ma, estendendo la previsione della procedura di VIA anche agli elettrodotti interrati, finisce con il determinare, sia pure in via indiretta, attraverso la disciplina di settori di competenza regionale, eventualmente forme più elevate di tutela ambientale.

*8) Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti a impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi - Esclusione dalla categoria degli "impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno" - Ricorso del governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente non ammetterebbe alcuna esclusione in merito a siffatta classe progettuale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'allegato B2, punto 7p), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, censurato nella parte in cui esclude dalla categoria dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti a «impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, ponendosi in contrasto con la lettera za) del punto 7 dell'allegato IV alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 che non ammette alcuna esclusione in merito a siffatta classe progettuale. Infatti, a norma regionale impugnata, nell'esentare dalla verifica di assoggettabilità a VIA gli «impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno», ha dato attuazione al disposto del citato comma 9 dell'art. 6, posto che si riferisce a specifiche categorie progettuali, cioè a quelle inerenti ai soli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti, ed individua i criteri e le condizioni della esclusione dalla verifica di assoggettabilità nella particolare localizzazione di tali impianti presso i produttori stessi dei diluenti e solventi esausti, oltre che nella circostanza che le quantità trattate non superino i 100 l/giorno.

*9) Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti a impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10/t giorno - Esclusione degli "impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione" - Ricorso del governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente non ammetterebbe alcuna eccezione in relazione alla predetta tipologia di impianti - Insussistenza - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'allegato B2, punto 7q), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, censurato nella parte in cui esclude dalle

tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti agli «impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10/t giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006», «gli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione», poiché, in tal modo, esso si porrebbe in contrasto con l'allegato IV alla parte II, punto 7, lettera *z*b), del d.lgs. n. 152 del 2006, che non pone eccezioni di sorta in relazione alla predetta tipologia di impianti. Nella specie, infatti, la disposizione è coerente con l'art. 6, comma 9, del codice dell'ambiente, esentando dalla predetta verifica di assoggettabilità quella specifica categoria di progetti inerenti alla realizzazione di impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi, a condizione che si tratti di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione e che tale recupero avvenga nello stesso luogo in cui siffatti rifiuti sono prodotti, così da rivelarne il ridotto impatto ambientale.

*10) Paesaggio - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsione che il provvedimento di via comprende l'autorizzazione paesaggistica ove necessaria e che in tal caso la documentazione sia integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia - Ricorso del governo - Asserita soppressione del parere statale vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 10, della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui stabilisce: «il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, ove necessaria. In tal caso la documentazione è integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia», sollevata per ritenuto contrasto con quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, all'art. 146, attribuisce allo Stato la competenza ad esprimere parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione, funzione che nella norma regionale verrebbe eliminata, in violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia paesaggistica. Nella specie, la norma regionale impugnata, in linea con l'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, ha dato attuazione a quanto prescritto dal citato art. 26, comma 4: essa, infatti, lungi dall'aver derogato alla previsione dell'autorizzazione paesaggistica (il cui rilascio appartiene peraltro alla competenza regionale ai sensi del medesimo art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004), stabilendo che il provvedimento di VIA “comprende” l'autorizzazione paesaggistica, ha provveduto a realizzare quella forma di “coordinamento” da parte della VIA di tutte le autorizzazioni in materia ambientale (fra le quali vi è anche l'autorizzazione paesaggistica) proprio prescritte al fine di assicurare un livello uniforme di protezione ambientale, in una prospettiva di semplificazione amministrativa.

## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

### SENTENZA N. 114

*Energia - Norme della Provincia di Bolzano - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Impianti di minore dimensione - Acquisizione in via bonaria della disponibilità dell'area, nella ritenuta assenza di un interesse prevalente che giustifichi una procedura ablativa - Asserita irragionevolezza di una disciplina che disincentiverebbe la produzione di energia ponendo ostacoli alla realizzazione di impianti idroelettrici - Asserita violazione del ritenuto "principio fondamentale" per cui le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti - Asserita violazione dei principi comunitari di non discriminazione e tutela della produzione dell'energia elettrica - Asserita violazione della libertà di stabilimento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2, e dell'art. 24, comma 1, della legge della stessa Provincia 21 dicembre 2011, n. 15, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003, e in riferimento agli artt. 34, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle direttive comunitarie 2003/54 CE e 2001/77 CE. Infatti, la scelta del legislatore provinciale - di richiedere per gli impianti di minore dimensione, che la disponibilità dell'area venga acquisita bonariamente, nella ritenuta assenza di un interesse prevalente che giustifichi la compressione del diritto del proprietario del fondo attraverso l'introduzione di una procedura ablativa - riflette una scelta politica legittimamente esercitata nel quadro della sua competenza legislativa primaria in tema di «espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale», (art. 8, n. 22 del d.P.R. 31 agosto 1996, n. 670, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) tra cui anche quella, appunto, delle piccole derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, n. 9, dello statuto stesso).

...

### SENTENZA N. 255

*Farmacia – Norme della Provincia di Bolzano - Sanzioni per il mancato rispetto di specifici obblighi di comunicazione e per l'inosservanza delle norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia - Ricorso del Governo – Asserito contrasto con il comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 219 del 2006 - Errata indicazione del parametro interposto - Manifesta infondatezza della questione.*

È manifestamente infondata – per errata indicazione del parametro interposto – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16 (Assistenza farmaceutica), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. n. 670 del 1972. Secondo il ricorrente la disposizione provinciale contrasterebbe con il comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 219 del 2006 – recante «Attuazione della direttiva

2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» – che sanziona il commercio di medicinali con modalità difformi dalla legge. Tale parametro è del tutto inconferente rispetto all'impugnato art. 13, comma 1, lett. *a*), che sanziona il mancato rispetto di specifici obblighi di comunicazione nei casi indicati dall'art. 7 della stessa legge provinciale, e lett. *b*), che sanziona l'inosservanza delle norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia i quali ultimi, per espressa previsione dell'art. 3, lett. *a*) e *b*), del d.lgs. n. 219 del 2006, sono sottratti all'ambito di applicazione di tale normativa statale.

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### SENTENZA N. 145

*Miniere e cave - Norme della Provincia di Trento - Autorizzazione all'attività di cava - Possibilità di due proroghe per il completamento dei lavori di coltivazione autorizzati, per un periodo complessivo di massimo tre anni - Ricorso del governo - Asserita elusione della osservanza della normativa di via, lesiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Scelta in sé non censurabile e non incongrua - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.*

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 8, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e. 117, secondo comma, lett. s), Cost. La potestà legislativa primaria della Provincia autonoma di Trento in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere trova un limite nella competenza affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., di disciplinare l'ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica. Alla Provincia, pertanto, è consentito, in tale assetto di attribuzioni, soltanto di eventualmente incrementare i livelli della tutela ambientale, laddove ciò avvenga nell'esercizio di una propria competenza legislativa e non comprometta un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato. Non è, perciò, censurabile la scelta del legislatore provinciale che modifica esclusivamente il numero delle proroghe consentite per il completamento dei lavori di coltivazione autorizzati (portate da una a due) e la lunghezza complessiva del periodo totale di proroga (elevato da uno ad un massimo di tre anni), in quanto è prevista una posticipazione della durata dell'autorizzazione all'attività di cava per «un tempo che deve ritenersi non incongruo». Nel caso di specie, poi, essendosi in presenza di un mero allungamento dei termini per il completamento delle attività autorizzate, non ricorre né una ipotesi di proroga automatica, atta ad eludere l'osservanza nell'esercizio della attività di cava della normativa di VIA, né di un rinnovo, che non potrebbe essere disposto, anche in virtù di quanto previsto dalla legislazione provinciale vigente, se non previa riedizione del procedimento di VIA, tutte ipotesi che, al contrario, hanno indotto la Corte in passato a dichiarare l'illegittimità delle norme che le prevedevano. Per le medesime ragioni deve ritenersi non fondata la questione riguardante l'impugnato art. 13, comma 2, che ha come fine quello di garantire parità di condizioni e di trattamento, evitando discriminazioni ingiustificate, e di ricomprendere sotto la stessa disciplina tutti i rapporti suscettibili di essere considerati come non esauriti, ovviamente sempre nel rispetto delle richieste procedure di valutazione di impatto ambientale.

...

## SENTENZA N. 233

*Servizi pubblici locali - Norme della Provincia di Trento - Servizio idrico integrato - Previsione che "la giunta provinciale, d'intesa con il consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga" " - Salvezza della potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore del comma censurato - Ricorso del governo - Asserito contrasto con la disciplina statale delle tariffe valida sull'intero territorio nazionale, espressione della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza - Insussistenza - Normativa provinciale adottata nell'ambito della competenza legislativa primaria, coerente con la normativa statale e la normativa europea - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 30 luglio 2012, n. 17, impugnato in riferimento agli artt. 8 e 9, n. 9 e n. 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ed all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost., nella parte in cui, introducendo il comma 01 nell'art. 35 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 riconosce alla Giunta provinciale il potere di «definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga"». Dalla verifica delle attribuzioni statutarie, infatti, emerge l'esistenza di una competenza provinciale in materia di organizzazione del servizio idrico - nell'esercizio della quale la Provincia autonoma di Trento ha delineato minuziosamente il quadro organizzatorio del servizio idrico integrato provinciale – che non si limita alla sola organizzazione e programmazione del servizio, ma comprende anche l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, le quali ultime costituiscono il "corrispettivo del predetto servizio". La normativa impugnata, stabilendo che la Giunta provinciale deve definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura «tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga"», non ha fatto altro che adeguare i criteri di determinazione della tariffa a quanto stabilito sul punto dal legislatore statale nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), all'art. 154, nonché alla normativa dell'Unione europea (art. 9 direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque).

Sulla competenza della Provincia autonoma di Trento in materia di organizzazione del servizio idrico, v. le citate sentenze n. n. 357/2010, n. 335/2008 e n. 412/1994.



## PUGLIA

### SENTENZA N. 307

*1) Energia – Norme della Regione Puglia – Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti – Previsione di misure compensative in favore dei Comuni interessati, da stabilirsi con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, se previste - Ricorso del Governo - Asserita esclusione della partecipazione dei Comuni, in contrasto con l'obbligo di ponderazione concertata imposto dalle linee guida ministeriali – Asserita violazione di principio fondamentale espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 15, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto stabilisce che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili può prevedere misure compensative in favore dei Comuni interessati, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida statali di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, e che dette misure vengono stabilite con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, se previste. La norma regionale, imponendo espressamente il rispetto di quanto previsto nell'Allegato 2 delle Linee guida statali, si limita a prevedere, in linea con la normativa statale ed in attuazione di essa, che, nell'ambito del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, allorquando sia richiesta anche la valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità a VIA, le misure compensative vengano determinate, in sede di riunione della conferenza di servizi, tramite la quale si svolge il procedimento unico (14.1. delle Linee guida) e nella quale confluiscono i provvedimenti di VIA (14.13. delle Linee guida), congiuntamente con i predetti provvedimenti, tenendo conto delle misure di mitigazione eventualmente adottate in quella sede (Allegato 2, punto 2, lett. g, delle Linee guida).

*2) Energia – Norme della Regione Puglia – Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti – Subordinazione della convocazione della conferenza dei servizi alla presentazione del piano economico e finanziario – Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il principio fondamentale, espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, secondo cui la conferenza dei servizi deve essere convocata entro trenta giorni senza alcuna condizione - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 18, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento

all'art.117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che «la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è subordinata alla produzione da parte del proponente di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruità». Infatti, la stessa norma regionale impugnata deve essere letta alla luce del comma 9 del medesimo art. 5 che espressamente stabilisce che l'istanza di autorizzazione unica deve essere corredata da quanto indicato al paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida statali e quindi anche da quanto prescritto alla lett. j) dello stesso, che impone di presentare all'atto dell'avvio dei lavori «una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa»; sicché l'obbligo di presentare il citato piano economico e finanziario, imposto dall'impugnato art. 5, comma 18, si aggiunge e non si sostituisce a quanto prescritto dalla lett. j) del paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida; neppure sussiste il preteso contrasto con i principi fondamentali di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003, poiché in ossequio al paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida, le Regioni possono prevedere che l'istanza – da cui si fanno decorrere i trenta giorni per la convocazione della conferenza dei servizi – sia corredata da documenti ulteriori rispetto a quelli di cui al paragrafo 13 delle richiamate Linee guida. Anche la dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. non sussiste, in quanto la stessa normativa statale (paragrafo 6. e paragrafo 13. dell'Allegato alle Linee guida) attribuisce alle Regioni il potere di prevedere che l'istanza di autorizzazione venga corredata da ulteriore documentazione e che tale onere aggiuntivo è imposto dalla legge regionale nei confronti di tutti i soggetti che propongano l'istanza, senza discriminazioni a livello regionale; la previsione regionale non determina, quindi, alcuna artificiosa alterazione della concorrenza, costituendo legittimo esercizio da parte della Regione della propria competenza legislativa concorrente.

*3) Energia – Norme della Regione Puglia – Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti – Previsione che la procedura abilitativa semplificata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, trovi applicazione anche per gli impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1MWe - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il principio fondamentale, espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, secondo cui gli impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW rientrano nel novero delle opere soggette alla procedura di assoggettabilità a VIA di competenza regionale - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. f), della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che la procedura abilitativa semplificata «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] trova applicazione anche per gli [...] impianti idroelettrici di taglia

non superiore a 1 MWe». Quanto alla denunciata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., i principi fondamentali in materia di energia che si assumono violati dalla norma regionale, che estende la procedura abilitativa semplificata per la realizzazione degli impianti di energia agli impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MW, vengono individuati dal ricorrente nell'Allegato IV, punto 2, lett. m), alla Parte seconda del d.lgs n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente); ma quest'ultimo, lungi dallo stabilire principi in materia di energia ed in specie in tema di procedure autorizzatorie per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, individua gli impianti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni e delle Province autonome, includendovi quelli «per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW»; sicché il vincolo in esso contemplato riguarda la mera assoggettabilità a VIA degli impianti di produzione di energia idroelettrica, costituendo, quindi, parametro inconferente nella specie, considerato che la sottoposizione alla procedura abilitativa semplificata, stabilita dalla norma regionale impugnata, non esclude l'applicazione della procedura di assoggettabilità a VIA imposta dalle citate norme del d.lgs. n. 152 del 2006, in specie dai commi 2, ultimo periodo, e 5 del richiamato art. 6. Quanto alla questione promossa in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., la norma regionale impugnata nella parte in cui estende la procedura abilitativa semplificata agli impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe, per i quali è prescritta la verifica di assoggettabilità a VIA, costituisce applicazione di quanto stabilito dal comma 9 dell'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, posto che quest'ultimo non solo non obbliga le Regioni, ma anzi attribuisce loro il potere di decidere in quali casi, pur trattandosi dei predetti impianti, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di amministrazioni diverse dai Comuni, la realizzazione e l'esercizio degli stessi e delle opere connesse devono rimanere assoggettate all'autorizzazione unica.

Sulla facoltà per le Regioni di estendere la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata, v. citata sentenza n. 275 del 2012.

*4) Energia – Norme della Regione Puglia – Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti – Previsione che le modifiche non sostanziali e le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate sono soggette alla procedura abilitativa semplificata - Ricorso del Governo – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, per contrasto con principi fondamentali statali - Insussistenza – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che «le modifiche non sostanziali sono soggette alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui all'articolo 6» e che sono, altresì, soggette alla procedura abilitativa semplificata dell'art. 6 «le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate» perfezionatesi, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 e dell'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008, anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 119 del 2010. Infatti, il comma 3 dell'impugnata disposizione recepisce tutte le precisazioni di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, cosicché le varianti, per gli interventi da realizzare sugli

impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, che ricadono nell'ambito della procedura abilitativa semplificata, indicate nell'impugnato comma 6 del medesimo art. 7, sono precisamente quelle consentite dal legislatore statale.

*5) Energia – Norme della Regione Puglia – Energia da fonti rinnovabili – Previsione secondo cui la Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri - Ricorso del Governo – Asserito contrasto con la norma statale che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, stabilisce il divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 Cost. - Insussistenza – Evocazione quale norma interposta di una disposizione che non si rivolge alle Regioni - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui dispone che la Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri. Infatti, l'art. 9, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), che si assume violato nella parte in cui pone il divieto agli enti locali «di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione», è norma espressamente ed esclusivamente riferita agli enti locali, finalizzata alla riduzione dei costi relativi agli enti strumentali degli enti locali nella misura almeno del 20 per cento, anche mediante la soppressione o l'accorpamento dei medesimi; essa, quindi, non si rivolge alle Regioni.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 236 del 2013.

## SARDEGNA

### SENTENZA N. 26

*Previdenza - Norme della Regione Sardegna - Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Liquidazione delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale - Ricorso del governo - Asserita applicazione di un regime di imposizione produttivo di minori entrate fiscali, in violazione della competenza legislativa statale nella materia esclusiva del sistema tributario e contabile dello Stato e nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Censura riferita ad una disposizione che non reca alcuna norma in materia di trattamento fiscale - Non fondatezza della questione.*

Dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, recante «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)», sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e 117, terzo comma, Cost. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata, consentendo la liquidazione in forma di capitale delle prestazioni pensionistiche, determinerebbe l'applicazione di un regime di imposizione fiscale più favorevole ai beneficiari, produttivo di minori entrate fiscali con conseguente pregiudizio per la finanza pubblica, così violando l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce al legislatore statale la competenza esclusiva nella materia «sistema tributario e contabile dello Stato» e l'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, sia la collocazione della norma sia la sua intrinseca formulazione non consentono di attribuirle natura e implicazioni di carattere tributario. Essa ha per oggetto esclusivamente le modalità di erogazione di una delle prestazioni complementari corrisposte dal FITQ, senza alcun riferimento al relativo regime fiscale, che segue le regole generali della materia poste dallo Stato. La diversificazione del trattamento fiscale è un mero effetto riflesso, inidoneo ad influenzare la classificazione della norma, trasferendola nell'ambito competenziale del «sistema tributario e contabile dello Stato», riservato in via esclusiva al legislatore statale. In particolare, va escluso che la norma di cui si tratta e la legge regionale in cui essa è inserita nel suo complesso introducano disposizioni in materia di trattamento fiscale, in relazione al quale rimane applicabile il regime previsto, per la fattispecie in esame, dalla legislazione statale all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, il quale - peraltro - non esprime affatto un trattamento impositivo più favorevole per la liquidazione in capitale.

...

### SENTENZA N. 36

*1) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Autorizzazione all'assessore al bilancio ad integrare il fondo per la non autosufficienza, prelevando risorse fino a 10 milioni di euro dal fondo sanitario regionale - Ricorso del governo - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e*

*sociali - Asserita violazione dello statuto speciale per esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente in materia di assistenza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 6 del 2012 in materia di fondo sanitario regionale e di fondo per la non autosufficienza, in quanto il titolo di legittimazione dell'intervento statale riferito alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni «è invocabile in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione», prestazioni che, nel caso in esame, non risultano individuate dal ricorrente. Inoltre, non vi è un rapporto automatico tra ammontare del fondo sanitario regionale e rispetto dei livelli essenziali di assistenza: il soddisfacimento di tali livelli non dipende solo dallo stanziamento di risorse, ma anche dalla loro allocazione e utilizzazione. Infine, la disposizione impugnata, prevedendo che parte dei finanziamenti provenienti dal fondo sanitario siano destinati al fondo per la non autosufficienza, non determina una lesione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma, al contrario, è funzionale alla loro attuazione. Parimenti non fondata è la censura riferita all'art. 4, lettera *h*), dello Statuto speciale della Regione Sardegna, secondo la quale la disposizione impugnata eccederebbe la competenza legislativa concorrente in materia di assistenza pubblica, in quanto dopo la riforma di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, l'ambito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, fatta salva la potestà legislativa esclusiva statale nel determinarne i livelli essenziali, rientra nella competenza residuale delle Regioni.

*2) Regioni (in genere) - Norme della Regione Sardegna - Limite di costo per le missioni dei dipendenti regionali - Previsione che, a partire dal 2012, la spesa annua per le missioni non possa essere superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 - Ricorso del governo - Asserito contrasto con la norma statale che prevede una riduzione del 50 per cento di dette spese, in violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Limite globale e complessivo liberamente attuabile dalle regioni con il solo vincolo del risultato complessivo pari a quello indicato dalla legge statale - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 6, della legge della Regione Sardegna n. 6 del 2012, secondo cui, a partire dal 2012, la spesa annua per le missioni non può essere superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, poiché la disposizione denunciata si uniforma all'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica nel senso di limite globale, complessivo, al punto che ciascuna Regione deve ritenersi libera di darvi attuazione, nelle varie leggi di spesa, relativamente ai diversi comparti, in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale, in quanto l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento indicate dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 è assicurato dalla Giunta regionale anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dal medesimo articolo 6.

...

## SENTENZA N. 81

*Attività amministrativa - Norme della Regione Sardegna - Attribuzione alla giunta regionale, anziché ai dirigenti della regione, del potere decisionale in ordine alla valutazione di impatto ambientale - Asserita violazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa, espressione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Insussistenza - Ragionevolezza della scelta di attribuire alla giunta regionale il potere decisionale, prevedendo espressamente che debba tener conto dell'attività istruttoria svolta dai dirigenti regionali - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2006 - il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a deliberare in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), sulla base dell'attività istruttoria svolta dai dirigenti regionali - censurato in riferimento all'art. 97 Cost. per violazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa. Poiché spetta al legislatore individuare l'esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell'organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa con l'unico limite di non compiere scelte che ledano l'imparzialità della pubblica amministrazione, nel caso di specie, la scelta operata dal legislatore regionale di assegnare alla Giunta il potere decisionale in ordine alla VIA non appare irragionevole tenuto conto del fatto che comunque tale valutazione deve avvenire sulla base dell'attività istruttoria svolta dai dirigenti, nonché della circostanza che a verifiche di natura tecnica circa la compatibilità ambientale del progetto possono affiancarsi e intrecciarsi complesse valutazioni che coinvolgono una pluralità di interessi che assumono particolare rilievo politico

...

## SENTENZA N. 277

*Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Utilizzazione di professionisti intellettuali con contratti di lavoro autonomo - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dell'obbligo di copertura della spesa - Insussistenza - Prevista invarianza del numero e del costo dei contratti - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 81 Cost. - dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, il quale si limita ad ampliare ai contratti di lavoro autonomo le tipologie degli incarichi per prestazioni d'opera intellettuale che i gruppi consiliari possono affidare, per oggetti determinati e durata non superiore a quella della legislatura, senza con ciò incrementarne il numero e il costo. Così intesa, non si tratta di una norma di spesa, ma di organizzazione, ergo rientrante nella materia dell'«ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed

economico del personale», di competenza esclusiva della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), dello statuto speciale. In tale prospettiva, oltre tutto, la norma in oggetto si presta ad un'interpretazione rigorosamente aderente ai vincoli posti dall'art. 117, terzo comma, Cost., con l'interposizione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, e dall'art. 81, quarto comma, Cost.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 7 del 2011.

...

### **SENTENZA N. 308**

*Paesaggio - Norme della Regione Sardegna – Previsione che la Giunta regionale assuma una deliberazione di interpretazione autentica dell'art. 17, comma 3, lettera g) delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale “nel senso che la fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia è da riferirsi esclusivamente, come in tali disposizioni già stabilito, ai laghi naturali e agli invasi artificiali e non si applica alle zone umide” – Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma fondamentale di riforma economico-sociale che impone il principio di pianificazione congiunta dei beni paesaggistici – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali – Insussistenza – Esercizio della competenza legislativa primaria riconosciuta dallo statuto speciale - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 12 ottobre 2012, n. 20, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2013, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, attribuendo alla sola Giunta regionale, senza alcun coinvolgimento (né preventivo, né successivo) dei competenti organi statali, il compito di interpretare unilateralmente l'art. 17, comma 3, lettera g), delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale, violerebbe il principio di pianificazione congiunta dei beni paesaggistici, contenuto negli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004. Il ricorrente muove chiaramente dall'assunto che le aree di cui all'art. 17, comma 3, lettera g), delle norme tecniche di attuazione siano soggette alla procedura collaborativa prescritta dall'art. 135 del d.lgs. n. 42 del 2004. Viceversa, dall'esame delle norme statali rilevanti, considerate anche nella loro successione cronologica, si desume chiaramente l'inesistenza di un simile obbligo di pianificazione congiunta, per i beni paesaggistici individuati dall'art. 17, comma 3, lettera g), delle norme tecniche ed in specie per le cosiddette zone umide. Queste ultime rientrano, infatti, fra i beni paesaggistici «tipizzati e individuati nella cartografia del PPR di cui all'art. 5 e nella tabella di cui all'allegato 2, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera i), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157» (art. 17, comma 3, delle norme tecniche di attuazione del PPR), per i quali non opera il suddetto obbligo imposto dal legislatore statale. Pertanto, la Regione ben poteva, nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria, intervenire sulla regolamentazione paesaggistica dei suddetti beni, anche attraverso una norma di interpretazione autentica, non essendo vincolata a coinvolgere, né in via preventiva, né in via successiva, i competenti organi statali.



## SICILIA

### SENTENZA N. 109

*Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Dipendenti comunali con contratto a tempo determinato eletti nel consiglio circoscrizionale - Possibilità di collocamento in aspettativa non retribuito - esclusione - Asserita disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato - Asserita violazione del diritto di esercitare l'elettorato passivo - Insussistenza - Disciplina conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità per la peculiare natura del lavoro a tempo determinato - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione - che esclude l'applicabilità dell'aspettativa per motivi elettorali ai rapporti di lavoro a tempo determinato: tale scelta del legislatore è infatti ragionevole, in quanto giustificata dall'incompatibilità dell'istituto con la natura di tale tipologia di contratto di lavoro, connotato dalla prefissione di un termine, in diretta connessione con le specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che debbono essere precisate in sede di pattuizione contrattuale e che giustificano la diversità di disciplina del rapporto. Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 51, terzo comma, Cost., la norma esprime l'interesse costituzionale alla possibilità che tutti i cittadini concorrano alle cariche elettive in posizione di eguaglianza, anche impedendo, se occorre, la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego, con giustificato, ragionevole sacrificio dell'interesse dei privati datori di lavoro: la norma tuttavia ha effettuato un non irragionevole bilanciamento tra il conflitto di interessi che lo stato di dipendente dell'ente locale inevitabilmente determina con la carica di consigliere dell'ente locale medesimo ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed ha, perciò, individuato, quale punto di equilibrio, l'attuale disciplina.

## TOSCANA

### SENTENZA N. 153

*Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Misure per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio - Introduzione di un credito di imposta Irap a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dall'anno 2013 - Ricorso del governo - Asserita integrazione della disciplina di un tributo dello stato, in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge statale, lesiva della competenza esclusiva statale in materia di tributi - Insussistenza - Esistenza di norma statale che consente alle regioni ordinarie di ridurre le aliquote e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi stabiliti - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 31 luglio 2012, n. 45, promossa perché, introducendo un credito d'imposta IRAP (tributo proprio derivato, istituito e regolato da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni), avrebbe posto in essere un'integrazione della disciplina di un tributo dello Stato, in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge statale. Infatti, proprio l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, con riferimento all'IRAP consente alle Regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati. Anche il limite temporale risulta osservato, perché l'art. 8 della legge regionale stabilisce che le disposizioni di essa si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013 - hanno cioè la decorrenza fissata nella menzionata norma statale - salvo quanto previsto dall'art. 5 della norma regionale stessa, concernente il regolamento attuativo e la convenzione con l'Agenzia delle entrate, cioè attività di tipo preparatorio. Infine, non si potrebbe sostenere che il credito d'imposta non trova specifica previsione nell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, poiché la detta norma statale va oltre tale previsione e senz'altro la comprende, riconoscendo alle Regioni la potestà di ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle.

...

### SENTENZA N. 282

*Professioni - Norme della Regione Toscana - Modalità di accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre regioni e stati - Iscrizione nell'albo professionale regionale della toscana, previa verifica da parte del collegio regionale dei maestri di sci della permanenza dei requisiti - Ricorso del governo - Ritenuta necessità di sostenere nuovamente l'esame di abilitazione presso la regione toscana - Ritenuta sussistenza di un conflitto di interessi in capo al collegio competente per la verifica - Asserita lesione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza, per l'introduzione di un ostacolo ingiustificato e sproporzionato alla libera prestazione del servizio - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.*

Non é fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e concernente le modalità di accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre Regioni e Stati. Infatti, la normativa in esame precisa che l'albo professionale è regionale ed è tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale dei maestri di sci; inoltre, stabilisce che il maestro di sci abilitato presso altra Regione o Provincia autonoma, che intende esercitare stabilmente la professione in Toscana, deve richiedere l'iscrizione nell'albo toscano, ma ciò non significa che essa esiga altresì, a titolo di condizione preliminare, la frequenza del corso professionale regionale e il superamento dell'esame conclusivo. In definitiva, il collegio regionale si limita ad una mera attività di accertamento volta ad acclarare se il maestro di sci sia già in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e, in particolare, dell'abilitazione professionale, senza, pertanto, violare la competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza.

## UMBRIA

### SENTENZA N. 246

*Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Umbria - Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva - Possibilità di proroga rispetto ai termini biennali previsti dalle leggi regionali n. 2 del 2000 e n. 9 del 2010, senza la prescritta autorizzazione ambientale via - Ricorso del governo - Asserito contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in materia ambientale - Asserita violazione del vincolo di osservanza degli obblighi comunitari - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Possibilità di interpretazione costituzionalmente conforme - Fattispecie consistente in un mero allungamento dei termini per il completamento delle attività già autorizzate e non già in una proroga automatica o rinnovo - Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate, per erroneità della premessa interpretativa, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., in quanto la prevista possibilità di prorogare ulteriormente l'attività estrattiva rispetto ai termini biennali previsti dalle leggi regionali nn. 2 del 2000 (art. 8, comma 4) e 9 del 2010 (art. 4, comma 1) consentirebbe l'attività di estrazione di materiale di scavo senza la prescritta autorizzazione. Invero, le norme impugnate possono essere inquadrare, e doverosamente lette in senso costituzionalmente conforme, nel contesto della complessiva normativa regionale in tema di regolamentazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale e dell'attività di cava. In particolare, le contestate proroghe risultano espressamente ed esclusivamente riferite alle autorizzazioni disciplinate dall'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2000, per le quali la legge vuole che sia stata già espletata la procedura, con esito positivo, di valutazione di impatto ambientale (ovvero la verifica di assoggettabilità), anch'essa espressamente prevista quale condizione per la definizione del procedimento per l'approvazione del relativo progetto. Né può ritenersi censurabile la scelta del legislatore regionale (in una materia, le cave, di competenza residuale) di disporre una mera posticipazione della durata dell'autorizzazione, per un tempo che deve ritenersi non incongruo ove commisurato alle contingenti reali esigenze degli operatori del settore, in considerazione della crisi economica congiunturale che ha portato a drastiche riduzioni nella produzione di materiali considerato anche l'attuale periodo di contrazione del mercato. La previsione di un mero allungamento dei termini per il completamento delle attività già autorizzate risulta rispondente ai livelli di tutela ambientale perseguita dal d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla disciplina comunitaria.

Per la necessaria ricorrenza, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, del duplice requisito del carattere satisfattivo delle sopravvenute modifiche normative e della mancata applicazione *medio tempore* delle norme censurate, v. le citate sentenze nn. 93/2013, 22/2013 3/2013, 300/2012, nonché l'ordinanza n. 31/2013.

Sulla sottoposizione della potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di cave al limite della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze nn. 145/2013, 66/2012 e 225/2009.

In relazione a discipline regionali o provinciali concernenti proroghe di autorizzazioni all'esercizio di cave, v. le citate sentenze nn. 145/2013, 114/2012 e 67/2010.

## VALLE D'AOSTA

### SENTENZA N. 260

*Impiego pubblico - Norme della Regione Valle D'Aosta - Contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali - Previsione che non possa superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 - Ricorso del governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per contrasto con la normativa statale di principio che pone il limite del 50 per cento - Asserita esorbitanza dai limiti statutari - Insussistenza - Evocazione di norma interposta non applicabile alla regione autonoma - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 10 dicembre 2010, n. 40, il quale – mirando a disciplinare il concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica - stabilisce che «Per l'anno 2011, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, la quale non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009». La disposizione regionale non contrasta con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 - che fissa nel 50 per cento il limite della suddetta spesa, previsione estesa anche agli enti locali ai sensi dell'art. 4, comma 102, lett. b), della legge n. 183 del 2011 - poiché la suddetta norma interposta non è applicabile alla Regione. La legge n. 220 del 2010, infatti, assoggetta al principio dell'accordo, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le modalità di partecipazione della Regione a statuto speciale alle misure statali di coordinamento della finanza pubblica, metodo esteso anche alla finanza locale. Il suddetto accordo, anche con riferimento agli enti locali, è stato raggiunto l'11 novembre 2010, ovvero anteriormente alla pubblicazione della norma censurata, la quale a propria volta è entrata in vigore posteriormente alla legge n. 220 del 2010. Da ciò consegue che dalla conclusione dell'accordo in questione e dalla successiva approvazione dei suoi obiettivi finanziari ad opera della citata legge n. 220 del 2010 il concorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica fissate dalla normativa statale è rimesso, per le annualità successive al 2010, alle misure previste nell'accordo stesso e nella legge che lo recepisce. L'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, pertanto, non trova diretta applicazione nei confronti della Regione autonoma, e non può, quindi, violarne l'autonomia legislativa e finanziaria, essendo ad essa applicabile solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell'accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato.

Sull'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, si veda la citata sentenza n. 173/2012.

Sull'accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, sottoscritto l'11 novembre 2012, si veda la citata ordinanza n. 267/2012.

## VENETO

### ORDINANZA N. 31

*Regioni (in genere) - Norme della Regione Veneto - Consiglio regionale - Determinazione del Numero dei consiglieri regionali in ragione della popolazione residente - Disciplina transitoria in sede di prima applicazione - Previsione che il numero dei consiglieri sia stabilito nel numero di quarantanove - Ricorso del governo - Asserito contrasto con la normativa statale di riferimento costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Asserito pregiudizio delle competenze della Corte costituzionale - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 5 del 2012 atteso che con riguardo alle censure riferite agli articoli 117, terzo comma, Cost., e 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138 del 2011 la Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 198 del 2012, mentre riguardo alla censura relativa alla violazione dell'art. 134 Cost. il parametro invocato è in conferente, in quanto tale articolo disciplina le competenze della Corte costituzionale, che non sono in alcun modo pregiudicate dall'esercizio della funzione legislativa da parte del Consiglio regionale.

...

### SENTENZA N. 58

*Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Pianificazione territoriale - Piano urbanistico attuativo di un piano urbanistico generale già soggetto a VAS - Sottoposizione a VAS qualora contenga la realizzazione di progetti o interventi non previsti o valutati in sede di approvazione del piano urbanistico generale - Ricorso del governo - Asserita introduzione di una nuova ipotesi di VAS non prevista dalla normativa statale - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Ammissibilità di un intervento regionale, nell'ambito della sua competenza nella materia concorrente del governo del territorio, ampliativo del livello di protezione accordato agli interessi ambientali - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost., dell'art. 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 13 del 2012, nella parte in cui aggiunge la lettera b) del comma 1-bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008. Tale disposizione, nel sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) i piani urbanistici generali già assoggettati a VAS, quand'anche avesse l'effetto di introdurre una nuova ipotesi di valutazione strategica ambientale per una fattispecie in cui non è contemplata dalla legge statale, si risolverebbe in una previsione a vantaggio dell'ambiente e disposta nell'ambito della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio, ben potendo il legislatore regionale incrementare gli standard di tutela dell'ambiente, nell'ambito delle materia di propria competenza legislativa



e senza compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte individuato da norme dello Stato.

...

#### **SENTENZA N. 65**

*Commercio - Norme della Regione Veneto - Adozione della nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata - Prevista sospensione, nelle more dell'approvazione e al massimo per un anno, dei procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali - Ricorso del governo - Asserito contrasto con la normativa europea e nazionale, che consentono limitazioni all'accesso ad un'attività di servizio, solo per motivi imperativi di interesse generale e ove non sia applicabile una misura meno restrittiva - Asserita violazione del principio di proporzionalità - Insussistenza - Sussistenza di un interesse generale alla salvaguardia di altri interessi coinvolti, quali quelli urbanistici, edilizi, di viabilità e ambientali - Ragionevolezza della limitazione all'iniziativa economica privata per un tempo certo e proporzionato - Non fondatezza della questione.*

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Veneto n. 30 del 2011 - che ha sospeso, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e, comunque, entro e non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della stessa legge, i procedimenti amministrativi, per il rilascio di autorizzazioni commerciali, relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali - sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione perché è la stessa normativa statale a rendere necessario l'intervento del legislatore regionale in materia, intervento funzionalmente e temporalmente collegato all'esigenza di adeguare la normativa regionale ai principi dettati dal legislatore statale con le riforme di liberalizzazione succedutesi in un arco temporale molto limitato.

...

#### **SENTENZA N. 141**

*Farmaci - Norme della Regione Veneto - Disciplina delle modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche - Previsione che la giunta regionale è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con il centro per la ricerca per le colture industriali di Rovigo, con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre medicinali cannabinoidi - Ricorso del governo - Ritenuto contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla normativa statale sul regime autorizzatorio per la produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. b), della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26, concernenti la disciplina delle modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche. Infatti, l'omessa specificazione del fatto che con "preparazioni galeniche" si intenda riferirsi alle "formule magistrali" può essere risolta secondo i canonici strumenti interpretativi. Pertanto, non è ravvisabile nessuna violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute.

...

## SENTENZA N. 251

*1) Commercio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Commercio al dettaglio su area privata - esercizi di vicinato e strutture di vendita di dimensioni medie e grandi - Previsione che l'apertura, i mutamenti di superficie, di settore, la trasformazione, il trasferimento di sede e il sub ingresso siano soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) o ad autorizzazione, da presentare o richiedere allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) - Ricorso del governo - Ritenuta elusione della disciplina statale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Disposizioni che non investono profili edilizi, urbanistici o ambientali, adottate nell'esercizio della competenza legislativa regionale residuale in materia di commercio - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18 e 19 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in quanto prevedono che l'apertura, i mutamenti di superficie, di settore, la trasformazione, il trasferimento di sede e il subingresso rispettivamente degli esercizi di vicinato (art. 17) e delle strutture di vendita di dimensioni medie (art. 18) e grandi (art. 19), sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) o ad autorizzazione, da presentare o richiedere allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Le suddette disposizioni regionali, adottate nell'esercizio della competenza residuale in materia di commercio, si limitano a distinguere i casi in cui un'attività commerciale può essere avviata o modificata sulla base di una SCIA, da quelli in cui è invece necessaria un'autorizzazione, senza occuparsi in alcun modo dei profili edilizi, urbanistici o ambientali dei procedimenti relativi agli esercizi commerciali, i quali rimangono soggetti a specifica disciplina. La normativa regionale, pertanto, non abilita l'amministrazione procedente ad omettere la valutazione ambientale strategica (VAS), o le altre valutazioni ambientali, laddove richieste, tenendo peraltro conto che essa si configura come fase interna ai procedimenti di formazione dei piani e dei programmi e, dunque, non attiene alle modalità di presentazione al SUAP di richieste relative al singolo esercizio commerciale.

Sulla competenza residuale in materia di commercio, v., *ex multis*, le citate sentenze nn. 18/2012, 150/2011 e 288/2010.

*2) Commercio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Commercio al dettaglio su area privata - Previsione che gli interventi sulle strutture di vendita*

*a rilevanza regionale sono soggetti a un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d'area - Ricorso del governo - Ritenuta possibilità di effettuare varianti anche ai piani paesaggistici, in contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela del paesaggio - Insussistenza - Necessità di interpretare il riferimento ai piani territoriali in senso stretto, ad esclusione dei profili paesaggistici eventualmente in essi contenuti - Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell' art. 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, il quale prevede che gli interventi sulle strutture di vendita a rilevanza regionale sono soggetti a un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000 anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d'area. La normativa regionale - limitandosi a stabilire che gli accordi di programma che riguardano gli interventi sulle strutture di vendita di interesse regionale possano determinare varianti ai piani territoriali o d'area - va interpretata in senso stretto, in modo da non consentire di effettuare varianti anche ai piani paesaggistici , con la conseguenza che non sussiste lesione della competenza legislativa statale in materia di paesaggio.

***I. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dalle Regioni e dalle Province autonome***

- Analisi quantitativa
- Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, titoletti e massime
- Le non fondatezze: analisi dei contenuti, titoletti e massime
- Elenco delle decisioni e relativi capi di dispositivo
- Elenco delle leggi statali impugnate

## Anno 2014

### GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

#### Analisi quantitativa

I giudizi che hanno deciso ricorsi avverso leggi statali sono stati complessivamente **28**.

Nell'ambito di tali giudizi sono stati adottati **142** capi di dispositivo, relativi a **153** dichiarazioni, così ripartiti:

- 21 capi di dispositivo con **20** dichiarazioni di illegittimità costituzionale (*sent. nn. 39, 44, 79, 88, 144, 145, 169, 207*)
- 72 capi di dispositivo con **82** dichiarazioni di non fondatezza (*sent. nn. 22, 23, 26, 28, 39, 44, 61, 72, 88, 89, 99, 121, 127, 145, 175, 237*)
- 37 capi di dispositivo con **39** dichiarazioni di inammissibilità (*sent. nn. 23, 36, 39, 44, 61, 79, 88, 145, 175, 217, 256*)
- 3 capi di dispositivo con **3** dichiarazioni di manifesta inammissibilità (*sent. nn. 28, 138*)
- 6 capi di dispositivo con **6** dichiarazioni di cessazione della materia del contendere (*sent. nn. 44, 129, 144*)
- 1 capo di dispositivo con **1** dichiarazione di estinzione del giudizio (*ord. n. 268*)
- 2 capi di dispositivo con **2** dichiarazioni di rinvio a nuovo ruolo (*ord. nn. 257, 284*)

Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale rappresentano il **13,07%** del totale; le non fondatezze il **53,60%**; le inammissibilità (anche manifeste) il **27,45%**; le cessazioni della materia del contendere il **3,92%**; le estinzioni lo **0,65%**; i rinvii a nuovo ruolo l'**1,31%**.

Complessivamente i dispositivi di merito rappresentano il **66,67%**; i dispositivi processuali il **33,33%**.

## **Anno 2014**

### **GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME**

#### **Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale**

##### **Finanza regionale**

- *Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi delle Regioni – Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno – Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» – Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria – Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei Consigli regionali – Previsione che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato decada, per l'anno in corso (quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale – Obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti (Sent. n. 39)*
- *Concorso finanziario delle Regioni al patto di stabilità – Ammontare determinato in relazione alle spese da ciascuna sostenute per i consumi intermedi – Adozione di apposito decreto ministeriale "entro il 15 febbraio di ciascun anno" – Previsione che i trasferimenti statali sono maggiormente ridotti a carico delle Regioni che abbiano sostenuto maggiori spese per i consumi intermedi, ritenute una manifestazione di "ricchezza", fino all'obbligo di restituzione di risorse già acquisite (Sent. n. 79)*
- *Rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo – Destinazione delle maggiori entrate per l'anno 2013 all'incremento della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del d.l. n. 282 del 2004 – Riserva allo Stato del maggior gettito tributario riscosso nel territorio della Regione siciliana (Sent. n. 145)*
- *Maggiori uscite derivanti dall'incremento di alcune autorizzazioni di spesa e di oneri derivanti da agevolazioni fiscali – Prevista copertura mediante corrispondente utilizzo di maggiori entrate e di minori spese – Acquisizione al bilancio statale di entrate tributarie riscosse nel territorio della Regione siciliana (Sent. n. 207)*

##### **Lesione della competenza legislativa regionale residuale**

- *Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi – Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, avanzano alla Regione una proposta di*

*aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva Unione - Previsione che il Consiglio adotta lo statuto dell'Unione con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'Unione - Previsione che i consiglieri sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'Unione, in tutti i Comuni che sono membri dell'Unione dai rispettivi Consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni (Sent. n. 44)*

### **Lesione della competenza statutaria degli enti ad autonomia differenziata**

*- Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei Consigli regionali – Attribuzione di competenze al Presidente della Giunta regionale circa la trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti – Individuazione del Presidente della Giunta quale destinatario degli eventuali rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in esito ai riscontri sui rendiconti dei gruppi consiliari (Sent. n. 39)*

*- Acque – Grandi dighe per le quali sia accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico – Interventi necessari e urgenti – Individuazione rimessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con le Regioni e le Province di Trento e Bolzano (Sent. n. 169)*

### **Lesione della competenza legislativa degli enti ad autonomia differenziata**

*- Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge, a talune disposizioni dichiarate illegittime (Sent. n. 39)*

*- Enti locali – Controlli esterni – Attribuzione al Ministero dell'economia del potere di attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali, qualora emergano, anche attraverso le rilevazioni SIOPE (sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori – Attribuzione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti del potere di attivare la procedura di verifica ispettiva del Ministero dell'economia sul complesso delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali (Sent. n. 39)*

### **Contrasto con parametri costituzionali non competenziali**

*- Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi delle Regioni – Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno – Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» – Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (Sent. n. 39)*

### **Potestà regolamentare statale**

*- Disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali – Previsione che i criteri e le modalità di attuazione siano definiti mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Sent. n. 88)*

### **Attrazione in sussidiarietà**

*- Nuove iniziative produttive – Applicazione, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale, della disciplina delle zone a burocrazia zero, già prevista con riferimento al "Meridione d'Italia" – Adozione dei provvedimenti demandata all'ufficio locale del Governo istituito in ciascun capoluogo di provincia (Sent. n. 144)*

### **Leale collaborazione**

*- Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 – Misure per la sostenibilità del debito pubblico – Concorso delle Regioni e gli enti locali, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria, "sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica" (Sent. n. 88)*



## SENTENZA N. 39

*L) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi delle Regioni – Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 – Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno – Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Violazione della potestà legislativa regionale – Introduzione di un sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, cui è affidato in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione – Illegittimità costituzionale in parte qua – Dichiarazione effettuata in relazione a parametro costituzionale – Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano – Assorbimento di ulteriori questioni.*

È costituzionalmente illegittimo, per lesione dei parametri costituzionali e statutari posti a garanzia della potestà legislativa regionale, l'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni. Il predetto comma disciplina gli interventi che gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti, ivi comprese le Regioni, sono tenuti a porre in essere in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate - ove vengano rilevati squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, cioè, nella specie, l'obbligo di modificare la legge di approvazione del bilancio o del rendiconto mediante i necessari provvedimenti, anch'essi legislativi. Dall'omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo in ordine agli stessi, deriva la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ciò che equivale, nella sostanza, all'attribuzione, a tali omissioni e verifica negativa, di un vero e proprio effetto impeditivo dell'efficacia della legge regionale in base alla quale dovevano essere realizzati i

programmi di spesa la cui attuazione è interdetta. La disposizione impugnata conferisce, dunque, alle pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo l'effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare le proprie leggi di bilancio, dall'altro, di inibire l'efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo. Tali effetti non possono, tuttavia, essere fatti discendere da una pronuncia della Corte dei conti, le cui funzioni di controllo non possono essere spinte sino a vincolare il contenuto degli atti legislativi o a privarli dei loro effetti. Le funzioni di controllo della magistratura contabile trovano infatti un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull'efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale). La Corte dei conti, d'altro canto, è organo che – come, in generale, la giurisdizione e l'amministrazione – è sottoposto alla legge (statale e regionale); la previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo possa avere l'effetto di inibire l'efficacia di una legge si configura, perciò, come palesemente estranea all'ordinamento costituzionale e lesiva della potestà legislativa regionale. Inoltre, il controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sulle leggi regionali con le quali sono approvati i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni è diretto alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Tale controllo ha, dunque, come parametro, almeno in parte, norme costituzionali, quali gli artt. 119, sesto comma, e 81 Cost., che costituisce la garanzia costituzionale dei menzionati equilibri economico-finanziari. Il giudizio in esame si configura quindi, almeno per la parte in cui si svolge alla stregua di norme costituzionali, come un sindacato di legittimità costituzionale delle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, al quale l'impugnato comma 7 riconnette la possibile inibizione dell'efficacia di dette leggi. Tale disposizione ha così introdotto una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, alla quale l'art. 134 Cost. affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione (anche regionale) attraverso pronunce idonee a determinare la cessazione dell'efficacia giuridica delle leggi dichiarate illegittime. La dichiarazione di illegittimità costituzionale *in parte qua* della norma censurata, essendo fondata anche sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia per tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché per le Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite).

Sul principio di unicità della giurisdizione costituzionale, che non tollera deroghe o attenuazioni di alcun genere, v. le citate sentenze nn. 6/1970, 31/1961, 21/1959 e 38/1957.

*Z) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei Consigli regionali – Attribuzione di competenze al Presidente della Giunta regionale circa la trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione*

*regionale di controllo della Corte dei conti – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Ribaltamento del rapporto intercorrente tra il Presidente e il Consiglio regionale, come delineato nelle rispettive discipline statutarie – Necessità di espungere dal primo periodo del comma censurato le parole "che lo trasmette al presidente della Regione" – Necessità di espungere dal secondo periodo del comma censurato le parole "al presidente della Regione per il successivo inoltro" – Illegittimità costituzionale parziale.*

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 12 dello statuto friulano, 15 e 35 dello statuto sardo, il primo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione» ed il secondo periodo del medesimo comma, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro». Il comma impugnato attribuisce funzioni al Presidente della Giunta regionale circa la trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in violazione degli evocati parametri statutari, poiché il legislatore statale non può individuare l'organo della Regione titolare di determinate funzioni, ancorché, nel caso in esame, al solo fine di raccolta e trasmissione degli atti in parola. Da ciò consegue l'illegittimità costituzionale parziale del primo periodo del comma 10, nella parte in cui prevede il coinvolgimento del Presidente della Giunta nella procedura relativa alla trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; e del secondo periodo, nella parte in cui prevede il coinvolgimento del Presidente della Giunta nella procedura relativa alla trasmissione delle delibere riguardanti i controlli effettuati dal giudice contabile sui gruppi consiliari, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro».

Sull'impossibilità per il legislatore statale di individuare l'organo della Regione titolare di determinate funzioni, ancorché al solo fine di raccolta e trasmissione di atti, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 22/2012, 201/2008 e 387/2007.

In senso conforme alla presente decisione, v., *ex multis*, le citate sentenze nn. 50/2013, 52/2012, 217/2011, 269/2007 e 85/1990.

*AA) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei Consigli regionali – Individuazione del Presidente della Giunta quale destinatario degli eventuali rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in esito ai riscontri sui rendiconti dei gruppi consiliari – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Sussistenza del nesso di ausiliarietà della Corte dei conti, specie nell'esercizio delle funzioni di "controllo referto", nei confronti delle assemblee elettive, anche in specifico riferimento alle autonomie speciali – Necessità di sostituire le parole "presidente della regione" con le parole "presidente del consiglio regionale" – Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 12 dello statuto friulano, 15 e 35 dello statuto sardo, il primo periodo del comma 11 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012 in

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui, nell'individuare il destinatario degli eventuali rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in esito ai riscontri sui rendiconti dei gruppi consiliari, prevede «il presidente della regione», anziché «il presidente del consiglio regionale». Infatti, le fonti di autonomia e gli evocati parametri statutari, nonché le norme dei regolamenti consiliari, individuano nel Presidente del Consiglio regionale l'unico organo legittimato alla rappresentanza dell'assemblea elettiva, tra l'altro quale garante dell'autonomia consiliare. Inoltre, per costante giurisprudenza costituzionale, vi è un nesso di ausiliarietà della Corte dei conti, specie nell'esercizio delle funzioni di "controllo referto", nei confronti delle assemblee elettive, anche delle autonomie speciali. Pertanto, il legislatore statale ben può legittimamente individuare il Presidente del Consiglio regionale quale organo titolare di funzioni inerenti alla trasmissione del rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Sul nesso di ausiliarietà della Corte dei conti, specie nell'esercizio delle funzioni di "controllo referto", nei confronti delle assemblee elettive, anche delle autonomie speciali, v., *ex multis*, la citata sentenza n. 267/2006.

*DD) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei Consigli regionali – Previsione che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato decada, per l'anno in corso (quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Sanzione ex lege potenzialmente in grado di pregiudicare il fisiologico funzionamento dell'assemblea regionale – Lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni – Illegittimità costituzionale – Dichiarazione effettuata in relazione a parametri costituzionali – Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano – Assorbimento di ulteriori questioni.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., l'art. 1, comma 11, terzo periodo, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato decada, per l'anno in corso (quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La disposizione *de qua* introduce una misura repressiva di indiscutibile carattere sanzionatorio che consegue *ex lege*, senza neppure consentire che la Corte dei conti possa graduare la sanzione stessa in ragione del vizio riscontrato nel rendiconto, né che gli organi controllati possano adottare misure correttive. Ciò non consente di preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo e attività

amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso, posta dalla giurisprudenza costituzionale a fondamento delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti. Avuto riguardo alla qualificazione dei gruppi consiliari, proiezione dei partiti politici in assemblea regionale, come organi del consiglio ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio, la norma impugnata - introducendo una sanzione che preclude qualsiasi finanziamento e rischia potenzialmente di compromettere le funzioni pubbliche affidate ai gruppi consiliari - è suscettibile di pregiudicare il fisiologico funzionamento dell'assemblea regionale stessa, anche in ragione di marginali irregolarità contabili, pur in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi assegnati. La dichiarazione di illegittimità, essendo fondata sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia con riguardo all'applicazione della norma in esame a tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite).

Sulla necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo, posta a fondamento della conformità a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti, v., tra le tante, la citata sentenza n. 179/2007.

Per la qualificazione dei gruppi consiliari come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio, v. le citate sentenze nn. 187/1990 e 1130/1988.

*EE) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei Consigli regionali – Obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo periodo del censurato comma 11 – Conseguenziale necessità di prevedere che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate consegue non alla «decadenza di cui al presente comma», ma all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11 – Illegittimità costituzionale parziale – Dichiarazione effettuata in relazione a parametri costituzionali – Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano – Assorbimento di ulteriori questioni.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., l'art. 1, comma 11, quarto periodo, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui prevede che l'obbligo del gruppo consiliare di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11. Tale dichiarazione consegue alla ritenuta incostituzionalità della sanzione di decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale nell'esercizio successivo a quello rendicontato, prevista a carico del gruppo consiliare che ometta di regolarizzare il rendiconto in caso di irregolarità riscontrate dalla sezione regionale

di controllo della Corte dei conti; e, essendo fondata sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia con riguardo all'applicazione della norma in esame a tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite).

*FF) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali – Decadenza e obbligo di restituzione delle somme ricevute "di cui al comma 11", in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo periodo del censurato comma 11 – Conseguenziale necessità di sostituire la locuzione "la decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono" con la locuzione "l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue" – Illegittimità costituzionale parziale – Dichiarazione effettuata in relazione a parametri costituzionali – Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano – Assorbimento di ulteriori questioni.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., l'art. 1, comma 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), là dove dispone che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono», anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue». Tale dichiarazione consegue alla ritenuta incostituzionalità della sanzione di decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale nell'esercizio successivo a quello rendicontato, prevista a carico del gruppo consiliare che ometta di regolarizzare il rendiconto in caso di irregolarità riscontrate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; e, essendo fondata sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia con riguardo all'applicazione della norma in esame a tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite).

*II) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge – Dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune delle disposizioni verso cui è rivolto l'obbligo di adeguamento – Conseguente necessità di escludere l'obbligo di adeguamento in riferimento alle disposizioni: a) del comma 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; b) del comma 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della regione»; c) del comma 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; d) del comma 11, terzo periodo; e) del comma 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme*

*ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; f) del comma 12, là dove prevede che «la decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue» – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue». Tale declaratoria consegue alla ritenuta incostituzionalità delle summenzionate disposizioni che non possono, dunque, costituire legittimo oggetto dell'obbligo di adeguamento imposto agli enti ad autonomia differenziata.

**MM)** *Bilancio e contabilità pubblica – Enti locali – Controlli esterni – Attribuzione al Ministero dell'economia del potere di attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali, qualora emergano, anche attraverso le rilevazioni SIOPE (sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Intervento legislativo che eccede il limite circoscritto all'obbligo di trasmissione da parte degli uffici regionali di notizie ritenute sensibili e attribuisce al governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali – Violazione della potestà normativa primaria delle Regioni autonome ricorrenti – Illegittimità costituzionale – Efficacia limitata alle Regioni autonome ricorrenti – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 4, numero 1-bis), dello statuto friulano, 3, comma 1, lett. b), e 46 dello statuto sardo, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, l'art. 148, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il potere di attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali qualora emergano, anche attraverso le rilevazioni SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori. La disposizione *de qua* eccede i limiti del

legittimo intervento del legislatore statale, circoscritto alla facoltà di disciplinare obblighi di trasmissione da parte degli uffici regionali delle notizie ritenute sensibili, in quanto attribuisce non già ad un organo magistratuale terzo quale la Corte dei conti, bensì direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, sottraendolo, in tal modo, illegittimamente all'ambito riservato alla potestà normativa di rango primario delle ricorrenti. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, essendo fondata sugli evocati parametri statutari e sulle relative norme di attuazione, ha efficacia, con riguardo all'applicazione della norma impugnata, limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna (gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti).

Sulla legittimità di interventi del legislatore statale volti ad acquisire dagli enti territoriali dati e informazioni utili, soprattutto a fini di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione agli enti territoriali dotati di autonomia particolare, v., tra le tante, le citate sentenze nn. 35/2005, 425/2004, 36/2004 e 376/2003.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, che attribuiva al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato poteri di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti territoriali analoghi a quelli previsti dalla norma impugnata, v. la citata sentenza n. 219/2013.

*NN) Bilancio e contabilità pubblica – Enti locali – Controlli esterni – Attribuzione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti del potere di attivare la procedura di verifica ispettiva del Ministero dell'economia sul complesso delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, prevista dal comma 2 della disposizione censurata – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Dichiarazione di illegittimità costituzionale della procedura prevista dal comma 2 della disposizione censurata – Illegittimità costituzionale – Efficacia limitata alle regioni autonome ricorrenti.*

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 4, numero 1-bis), dello statuto friulano, 3, comma 1, lett. b), e 46 dello statuto sardo, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, l'art. 148, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale consente alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di attivare le procedure ministeriali, previste dal precedente comma 2, di verifica della regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali qualora emergano situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori. Tale declaratoria consegue alla ritenuta incostituzionalità del menzionato comma 2 e, essendo fondata sugli evocati parametri statutari e sulle relative norme di attuazione, ha efficacia, con riguardo all'applicazione della norma impugnata, limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

...



## SENTENZA N. 44

*V) Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi – Previsione che «i Comuni di cui al comma 1, con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla Regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva Unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la Regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le Unioni del proprio territorio, come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La Regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo» - Previsione che "ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla Regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva Unione" – Disposizioni che, parzialmente, attengono all'ambito dell'ordinamento delle Unioni e che esulano dalla materia del coordinamento della finanza pubblica – Lesione delle attribuzioni regionali – Necessità di espungere da entrambe le disposizioni le parole «, a maggioranza dei componenti,» - Illegittimità costituzionale parziale.*

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 16, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del 6 luglio 2012, n. 95, limitatamente alle parole «a maggioranza dei componenti», e l'art. 19, comma 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, limitatamente alle parole «a maggioranza dei componenti» - impugnati dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. - che prevedono che i Comuni avanzano alla Regione una proposta di aggregazione con deliberazione a maggioranza dei componenti del Consiglio comunale. Infatti, l'indicazione della maggioranza necessaria per la deliberazione esula dalla materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto attiene esclusivamente all'ambito dell'ordinamento dei predetti organismi.

Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006.

Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005.

Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008.

Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi

le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005.

Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010.

Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004.

Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006.

Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005.

Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008.

Sulla compatibilità del carattere specifico di una prescrizione con il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione, vedi la citata sentenza n. 430/2007.

Sulla inapplicabilità del principio di leale collaborazione al procedimento di formazione delle leggi, v. le citate sentenze nn. 33/2011 e 326/2010.

*AA) Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Previsione che «lo statuto dell'Unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il Consiglio adotta lo statuto dell'Unione con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'Unione» - Disposizione che, parzialmente, attiene all'ambito dell'ordinamento delle Unioni e che esula dalla materia del coordinamento della finanza pubblica – Lesione delle attribuzioni regionali – Necessità di espungere le parole «, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti,» - Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 10, limitatamente alle parole «con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti», nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnato dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. - che prevede che il Consiglio adotta lo statuto dell'Unione con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti. Infatti, l'indicazione della maggioranza necessaria per la deliberazione esula dalla materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto attiene esclusivamente all'ambito dell'ordinamento dei predetti organismi.

Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006.

Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005.

Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008.

Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005.

Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010.

Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004.

Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006.

Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005.

Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008.

Sulla compatibilità del carattere specifico di una prescrizione con il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione, vedi la citata sentenza n. 430/2007.

Sulla inapplicabilità del principio di leale collaborazione al procedimento di formazione delle leggi, v. le citate sentenze nn. 33/2011 e 326/2010.

*SS) Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi – Previsione che «il Consiglio è composto da tutti i Sindaci dei Comuni che sono membri dell'Unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'Unione in tutti i Comuni che sono membri dell'Unione dai rispettivi Consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del Presidente dell'Unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'Unione esercita tutte*

*le funzioni di competenza dell'Unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al Consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo» – Disposizione che, parzialmente, attiene all'ambito dell'ordinamento delle Unioni e che esula dalla materia del coordinamento della finanza pubblica – Lesione delle attribuzioni regionali – Necessità di espungere le parole «, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni» - Illegittimità costituzionale parziale – Assorbimento dell'istanza di sospensione cautelare.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 7, del d.l. 13 agosto 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle parole «con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni» - impugnato in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - che contiene disposizioni in tema di organi dell'unione. Infatti, la parte della disposizione che prevede la garanzia dell'appartenenza alle opposizioni di uno dei due consiglieri cui si fa riferimento esula dal coordinamento della finanza pubblica, attenendo all'ambito dell'ordinamento dell'unione. La decisione assorbe l'istanza di sospensione cautelare.

...

## **SENTENZA N. 79**

*C) Bilancio e contabilità pubblica – Concorso finanziario delle Regioni al patto di stabilità – Ammontare determinato in relazione alle spese da ciascuna sostenute per i consumi intermedi – Adozione di apposito decreto ministeriale "entro il 15 febbraio di ciascun anno" – Misura finalizzata a sanzionare e ad imporre alle Regioni il contenimento della spesa corrente, non complessivamente considerata, ma con specifico riguardo alla categoria dei consumi intermedi – Misura che eccede il limite del coordinamento della finanza pubblica laddove prevede che la restrizione abbia durata illimitata – Violazione dell'autonomia finanziaria regionale – Violazione dell'autonomia organizzativa ed amministrativa regionale – Necessità di apporre un termine finale, individuato nell'anno 2015 – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost., l'art. 16, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze «è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno», «sino all'anno 2015». La disposizione censurata, infatti - nel determinare l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna Regione al patto di stabilità, prevede che in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente la determinazione di tale concorso è effettuata esclusivamente «in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi». Così disponendo, essa non soddisfa la condizione, richiesta da un consolidato orientamento della Corte, della necessaria "transitorietà" delle misure restrittive in quanto

contempla l'adozione di tali misure non per un limitato periodo di tempo per fronteggiare una situazione contingente, ma a tempo indeterminato, prevedendo l'adozione del decreto ministeriale «entro il 15 febbraio di ciascun anno». Il suddetto *dies ad quem*, che non può essere dedotto discrezionalmente per non sostituirsi a scelte che competono al legislatore, va ricavato dal complesso della normativa, ed è individuabile con l'anno 2015.

Sulla riconducibilità della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali nella finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004.

Sulla possibilità per il legislatore nazionale di imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 52/2010, 237/2009 e 139/2009.

Sulla possibilità per il legislatore statale di imporre limiti alla spesa di enti pubblici regionali, che si configurano quali principi di «coordinamento della finanza pubblica» e che toccano singole voci di spesa che comunque corrispondono a un importante aggregato della spesa di parte corrente, come nel caso delle spese per il personale, v. le citate sentenze nn. 287/2013 e 169/2007.

Sulla possibilità per il legislatore statale di imporre limiti alla spesa di enti pubblici regionali, che si configurano quali principi di «coordinamento della finanza pubblica» e che il relativo contenimento sia comunque «transitorio», in quanto necessario a fronteggiare una situazione contingente, v. le citate sentenze nn. 23/2014, 22/2014, 236/2013, 256/2013, 229/2013, 205/2013, 193/2012, 169/2007.

Sulla necessità di un termine finale delle misure di contenimento imposte dal legislatore statale alla spesa di enti pubblici regionali, in modo da assicurare la natura transitoria di tali misure senza stravolgere gli equilibri della finanza pubblica, specie in relazione all'anno finanziario in corso, v. la citata sentenza n. 193/2012.

*D) Bilancio e contabilità pubblica – Concorso finanziario delle Regioni al patto di stabilità – Ammontare determinato in relazione alle spese da ciascuna sostenute per i consumi intermedi – Previsione che i trasferimenti statali sono maggiormente ridotti a carico delle Regioni che abbiano sostenuto maggiori spese per i consumi intermedi, ritenute una manifestazione di "ricchezza", fino all'obbligo di restituzione di risorse già acquisite – Perequazione non calibrata sulla capacità fiscale dei territori e non realizzata a carico dello Stato ed in vista della necessità di garantire risorse aggiuntive – Necessità di espungere dal quarto periodo della disposizione censurata le parole "e del terzo periodo" – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 119 Cost., il quarto ed il quinto periodo dell'art. 16, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135) che contengono previsioni volte a disciplinare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Più in particolare, tali disposizioni impongono il taglio dei trasferimenti statali in favore delle Regioni ad autonomia ordinaria (taglio che, tuttavia, non tocca le risorse relative al servizio sanitario ed al trasporto pubblico locale), commisurandolo all'ammontare delle spese sostenute dalle Regioni per i consumi intermedi, nel senso di imporre maggiori riduzioni a quelle Regioni che abbiano effettuato maggiori spese per i

suddetti consumi intermedi, fino al punto di costringere quelle Regioni che abbiano effettuato spese molto elevate per i consumi intermedi, superiori ai trasferimenti statali dovuti, a restituire al bilancio dello Stato le somme residue. Le disposizioni censurate contrastano col ricordato parametro costituzionale in quanto non contengono alcun indice da cui possa trarsi la conclusione che le risorse in tal modo acquisite siano destinate ad un fondo perequativo indirizzato ai soli «territori con minore capacità fiscale per abitante» (art. 119, terzo comma, Cost.), né che esse siano volte a fornire quelle «risorse aggiuntive», che lo Stato - dal quale, peraltro, dovrebbero provenire - destina esclusivamente a «determinate» Regioni per «scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» (art. 119, quinto comma, Cost.), con riferimento a specifici ambiti territoriali e/o a particolari categorie svantaggiate.

Sulla necessità che gli interventi statali fondati sulla differenziazione tra Regioni, volti a rimuovere gli squilibri economici e sociali, seguano le modalità fissate dall'art. 119, quinto comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 46/2013 e 284/2009.

Sull'obbligo per tutti gli enti del settore pubblico allargato di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, v., *ex plurimis*, sentenza n. 52/2010.

Sulla necessità che la perequazione degli squilibri economici in ambito regionale rispetti le modalità previste dalla Costituzione, v. le sentenze nn. 254/2013 e 176/2012.

Sull'art. 119, quinto comma, Cost. v., *ex plurimis*, sentenze nn. 273/2013, 451/2006, 107/2005, 423/2004, 320/2004, 49/2004 e 16/2004.

...

## SENTENZA N. 88

*B) Bilancio e contabilità pubblica – Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 – Disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali – Previsione che i criteri e le modalità di attuazione siano definiti mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trento – Prospettate censure di illegittimo intervento di una fonte secondaria statale in un ambito di competenza regionale e di violazione della riserva di legge stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 – Superamento delle censure attraverso il riconoscimento della natura meramente tecnica del decreto – Necessità di introdurre la parola "tecnica" dopo le parole "criteri e modalità di attuazione" e prima delle parole "del presente articolo" – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., e all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale n. 1 del 2012 - che stabilisce che i criteri e le modalità di attuazione della disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui non prevede la parola «tecnica» dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo». Infatti, affidare una disciplina di carattere meramente tecnico a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non comporta una violazione dell'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale n. 1 del 2012, che non può esigere che la legge rinforzata esaurisca i profili

meramente tecnici, né dell'art. 117, sesto comma, Cost., perché il decreto in questione non rappresenta esercizio di potestà regolamentare.

Sull'esclusione della natura regolamentare di un decreto che si limita a scelte di carattere essenzialmente tecnico, senza disciplinare con norme generali e astratte rapporti giuridici, e sulla esclusione della violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., da parte della legge statale che lo prevede, vedi le citate sentenze nn. 139/2012 e 278/2010.

Sulla possibilità per le Regioni di esperire, in ipotesi di lesione della propria autonomia, i rimedi consentiti dall'ordinamento, tra cui il conflitto di attribuzioni, vedi le sentenze nn. 121/2007 e 376/2003.

*F) Bilancio e contabilità pubblica – Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 – Misure per la sostenibilità del debito pubblico – Concorso delle Regioni e gli enti locali, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria, "sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica" – Violazione del principio di leale collaborazione – Necessità di sostituire il periodo «il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica» con il periodo «il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni» – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato in riferimento al principio di leale collaborazione - nella parte in cui prevede che, ai fini della definizione della misura del concorso delle Regioni e degli enti locali, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia adottato sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, anziché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Infatti, essendovi l'esigenza di un contemperamento tra le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni attribuite alle autonomie, è indispensabile garantire il pieno coinvolgimento di queste, tramite la Conferenza unificata e la forma dell'intesa. Peraltro, non sussiste il rischio di stallo decisionale, visto che, in caso di dissenso, la determinazione finale può essere adottata dallo Stato.

Sul contemperamento tra le ragioni di un esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, vedi le citate sentenze nn. 139/2012, 165/2011, 27/2010.

Sulle procedure atte a superare le divergenze, nell'ambito dell'intesa, vedi le citate sentenze nn. 179/2012, 121/2010, 24/2007, 339/2005.

Sull'adozione della determinazione finale da parte dello Stato, in caso di dissenso, vedi le citate sentenze nn. 239/2013, 179/2012, 165/2011 e 33/2011.

## SENTENZA N. 144

*B) Impresa e imprenditore – Nuove iniziative produttive – Applicazione, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale, della disciplina delle zone a burocrazia zero, già prevista con riferimento al "Meridione d'Italia" – Adozione dei provvedimenti demandata all'ufficio locale del Governo istituito in ciascun capoluogo di provincia – Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Assoluta carenza di una qualsiasi esplicitazione sia dell'esigenza di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni, sia della congruità, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, di detta avocazione rispetto al fine, sia dell'impossibilità che le funzioni amministrative possano essere adeguatamente svolte agli ordinari livelli inferiori – Lesione delle attribuzioni della Regione Valle d'Aosta nella parte in cui la normativa impugnata è destinata ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza primaria e integrativa/attuativa della Regione medesima – Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, comma 1, lett. a), p), q) e t), 3, comma 1, lett. a) ed e), 4 dello statuto valdostano, l'art. 14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza primaria ed integrativa/attuativa della Regione autonoma Valle d'Aosta. Infatti, la disposizione impugnata richiama l'art. 43 del d.l. n. 78 del 2010 - che ha previsto, con normativa del tutto analoga, la possibilità di istituzione e la relativa regolamentazione delle "zone a burocrazia zero" nel "Meridione d'Italia" - già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 232 del 2011, nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente o residuale. Ne deriva che l'intera normativa censurata, che estende espressamente, fino al 31 dicembre 2013, all'intero territorio nazionale la medesima disciplina prevista dal menzionato art. 43, è viziata dagli stessi profili di incostituzionalità della disposizione richiamata, in ragione della assoluta carenza di una qualsiasi esplicitazione sia dell'esigenza di assicurare l'esercizio unitario perseguito attraverso funzioni amministrative attribuite a livello centrale, sia della congruità, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, di tale avocazione rispetto al fine voluto e ai mezzi predisposti per raggiungerlo, sia dell'impossibilità che le medesime funzioni non possano essere adeguatamente svolte agli ordinari livelli inferiori. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura)

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale *in parte qua* dell'art. 43 del d.l. n. 78 del 2010, che prevede l'istituzione e la relativa regolamentazione «nel Meridione d'Italia» di «zone a burocrazia zero», v. la citata sentenza n. 232/2011.

Nel senso che, a differenza del giudizio in via incidentale, quello in via principale ben può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, soprattutto nei casi in cui sulla legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e



irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose, v. le citate sentenze nn. 278/2010 e 249/2005.

Sulla necessità del carattere effettivamente e plausibilmente controverso della questione, v. la citata ordinanza n. 342/2009.

Per l'affermazione che la valutazione della necessità del conferimento di una funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore rispetto a quello comunale deve essere effettuata dall'organo legislativo almeno del livello territoriale interessato e che deve essere giustificata in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 232/2011, 278/2010, 76/2009, 165/2007, 88/2007, 214/2006 e 151/2005.

Sulle condizioni di legittimità costituzionale di una legge statutale che attribuisca funzioni amministrative a livello centrale e ne regoli l'esercizio, v. la citata sentenza n. 232/2011.

...

#### **SENTENZA N. 145**

*B) Imposte e tasse – Rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo – Destinazione delle maggiori entrate per l'anno 2013 all'incremento della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del d.l. n. 282 del 2004 – Ricorso della Regione siciliana – Destinazione che non può considerarsi specifica, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione – Necessità di espungere dalla disposizione impugnata la norma che riserva allo Stato il maggior gettito tributario derivante dai commi 3 e 5 riscosso nell'anno 2013 nell'ambito del territorio della Regione siciliana – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 43 dello statuto della Regione Sicilia e del principio di leale collaborazione, l'art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario - derivante dalla rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo - riscosso nell'anno 2013 nell'ambito del territorio della Regione siciliana. Infatti, dalla lettura congiunta dei commi 4 e 5 dell'art. 7-bis emerge la destinazione al fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'art. 10, comma 5, del d.l. n. 282 del 2004, destinazione questa che non può essere riconosciuta come specifica. Non è integrata, pertanto, una delle tre condizioni (la natura tributaria, la novità e la specifica destinazione dell'entrata) richieste dall'art. 36, primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, affinché eccezionalmente si possa riservare allo Stato il gettito delle entrate tributarie.

Sull'art. 36 dello statuto siciliano, v. la citata sentenza n. 241/2012.

Sul riconoscimento del carattere della novità di una entrata per il solo fatto di derivare da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale essa non si sarebbe verificata, rilevando la novità del provento e non la novità del tributo, v., *ex plurimis*, le sentenze nn. 265/2012, 241/2012, 143/2012, 348/2000, 198/1999 e 49/1972.

...

## SENTENZA N. 169

*Acque – Grandi dighe per le quali sia accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico – Interventi necessari e urgenti – Individuazione rimessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con le Regioni e le Province di Trento e Bolzano – Interferenza di organi statali in un complesso di funzioni di competenza della ricorrente Provincia di Trento, in base allo statuto e alle norme di attuazione statutaria – Necessità di escludere l'applicazione della disposizione impugnata alla ricorrente Provincia di Trento – Illegittimità costituzionale in parte qua – Estensione degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità anche alla Provincia di Bolzano.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 8, comma 1, n. 13, 9, comma 1, n. 9, e 14 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, nonché dell'art. 4 del d.P.R. n. 115 del 1973 e degli artt. 5 e 8 del d.P.R. n. 381 del 1974, l'art. 43, comma 8, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui - nel prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha il compito di individuare, d'intesa con le Regioni e con le Province autonome, le grandi dighe per le quali siano necessarie e urgenti l'adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi - si applica anche alla Provincia di Trento. Infatti, in tema di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, e di utilizzazione delle acque pubbliche, esistono delle competenze delle Province autonome, rispetto alle quali il legislatore non può attribuire ad organi statali funzioni amministrative. Una tale interferenza non può essere giustificata neanche dall'esigenza di coordinamento e collaborazione tra Stato e Province autonome a fini di tutela dai rischi idrogeologici, in quanto tale ultima esigenza è già sottesa alla disciplina del procedimento di adozione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, il quale contempla modalità di collaborazione specifiche e paritarie. Gli effetti della pronuncia si estendono alla Provincia di Bolzano.

Sulla tempestività del ricorso, nei casi di delibera adottata in via d'urgenza dalla Giunta, v. la citata sentenza n. 142/2012.

Sull'affidamento nella tempestività del ricorso ingenerato prima della sentenza n. 142/2012, v. le citate sentenze nn. 138/2014, 99/2014, 89/2014, 72/2014, 61/2014.

Sulla competenza delle Province autonome in materia di utilizzazione delle acque, v. la citata sentenza n. 412/1994.

Sulla competenza primaria delle Province autonome in materia di attività relative alla difesa del suolo, anche con riguardo alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, v. la citata sentenza n. 109/2011.

...

## SENTENZA N. 207

*Bilancio e contabilità pubblica – Maggiori uscite derivanti dall'incremento di alcune autorizzazioni di spesa e di oneri derivanti da agevolazioni fiscali – Prevista copertura "mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 14, 16, 19 e 20*

*dello stesso decreto-legge" – Ricorso della regione siciliana – Acquisizione al bilancio statale delle entrate tributarie previste dagli artt. 14 e 16 riscosse nel territorio della Regione siciliana – Carenza delle condizioni, previste dallo statuto speciale, che consentono di derogare al principio di attribuzione alla Regione siciliana di tutte le imposte statali riscosse nell'isola – Violazione della speciale autonomia finanziaria garantita alla Regione – Necessità di escludere i tributi riscossi nella Regione siciliana dall'aumento di gettito derivante dalle misure previste dagli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013 – Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 36 e 37 dello statuto siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, l'art. 21, comma 3, alinea e lett. a), del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90), nella parte in cui ricomprensive nell'aumento di gettito derivante dalle misure previste dagli artt. 14 e 16 del medesimo d.l. (rispettivamente, innalzamento e proroga del regime di detrazione fiscale per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici; e proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di immobili) anche i tributi riscossi nella Regione siciliana. L'impugnata disciplina, priva di una clausola di salvaguardia che ne sancisca l'inapplicabilità agli enti ad autonomia differenziata in caso di contrasto con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, viola l'autonomia finanziaria garantita alla Regione siciliana perché – nel disporre che l'aumento di gettito in questione confluisca nel bilancio statale, includendovi anche quello relativo a tributi riscossi nel territorio siciliano – non rispetta una delle condizioni stabilite dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 per derogare al principio di attribuzione alla Regione di tutte le imposte statali riscosse nell'isola, vale a dire la novità dell'entrata tributaria da riservare allo Stato. Infatti, nella nozione di nuova entrata tributaria non rientra il maggior gettito previsto come effetto indotto delle misure di cui ai citati artt. 14 e 16, risultante dalla differenza tra il costo delle agevolazioni fiscali ivi introdotte e i maggiori introiti per imposte dirette ed IVA conseguenti all'incremento delle attività economiche derivante dalla loro agevolazione. Si tratta di tributi già dovuti in base alla precedente normativa fiscale, il cui gettito non muta per il mutare della norma ma aumenta (*rectius*, potrebbe aumentare) per l'ipotizzato effetto incentivante sugli investimenti nei settori specifici interessati dalle norme.

Per il costante insegnamento secondo cui il giudizio in via principale, a differenza di quanto accade per il giudizio in via incidentale, può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, v. le citate sentenze nn. 255/2013, 228/2003, 412/2001, 244/1997 e 242/1989.

Sul principio della necessaria allegazione del danno lamentato dalla parte ricorrente nei giudizi in via principale, v. la citata sentenza n. 246/2012.

Sulla necessità che l'entrata tributaria da riservare allo Stato, in deroga al principio di attribuzione alla Regione siciliana di tutte le imposte statali riscosse nell'isola, sia destinata a finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate dalla legge, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 135/2012.

Per l'orientamento secondo cui può essere considerata nuova entrata tributaria anche la maggiore entrata derivante da disposizioni legislative che aumentano le aliquote di tributi preesistenti, v. le citate sentenze nn. 97/2013, 143/2012 e 348/2000.

Sull'esclusione del carattere di novità dell'entrata tributaria relativamente a somme già dovute in base alla precedente normativa fiscale, v. la citata sentenza n. 241/2012.

Per l'affermazione che l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 assicura alla Regione siciliana il gettito derivante dalla «capacità fiscale» che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria, v. la citata sentenza n. 306/2004.

## **Anno 2014**

### **GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME**

#### **Le dichiarazioni di non fondatezza**

##### **Finanza regionale**

- *Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Sanzioni a carico delle Regioni che non adottano i provvedimenti richiesti – Taglio dell'ottanta per cento dei trasferimenti erariali, nonché taglio della metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali – Istituzione di un collegio di revisori dei conti in raccordo con la Corte dei conti (Sent. n. 23)*
- *Imposte IRES, IRPEF ed IRAP – Previsione di deduzioni (Sent. n. 26)*
- *Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Previsione che il rendiconto generale della Regione sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli artt. 39 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (Sent. n. 39)*
- *Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 – Misure per la sostenibilità del debito pubblico – Istituzione di un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, alimentato "dalle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato", e destinato ad essere ripartito tra tutti gli enti territoriali – Previsione che le Regioni e gli enti locali contribuiscano, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria (Sent. n. 88)*
- *Rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo – Destinazione delle maggiori entrate nel periodo 2014-2019 a copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo – Destinazione delle maggiori entrate per il periodo successivo all'esercizio 2019 a copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo (Sent. n. 145)*

## **Competenza esclusiva statale**

- *Enti locali – Funzioni fondamentali dei Comuni – Nuova elencazione, adottata ai sensi della lettera p) dell'art. 117, secondo comma, Cost., sostitutiva di quella contenuta nel comma 27 dell'articolo 14 del d.l. n. 78 del 2010 (Sent. n. 22)*
- *Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Istituzione di un sistema informativo sul finanziamento dell'attività dei gruppi politici, pubblicato sul sito istituzionale e disponibile alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti – Disposizione riconducibile alla materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di competenza esclusiva dello Stato (Sent. n. 23)*
- *Appalti pubblici – Gare per l'affidamento di concessioni nel settore idroelettrico – Disciplina delle procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare e al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara – Disciplina volta a tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, riconducibile alla competenza legislativa statale esclusiva in materia della tutela della concorrenza (Sent. n. 28)*
- *Impiego pubblico – Trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni – Previsione che sino al 31 dicembre 2013 non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare – Previsione che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi – Previsione che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell'articolo impugnato – Disposizioni riconducibili alla materia dell'ordinamento civile (Sent. n. 61)*
- *Legge c.d. "rinforzata" attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 – Misure per la sostenibilità del debito pubblico – Concorso delle Regioni e gli enti locali, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria – Previsione che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce il fondo sia adottato «sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», anziché previa intesa nell'ambito della Conferenza unificata – Intervento riconducibile alla competenza esclusiva statale nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (Sent. n. 88)*
- *Procedimento amministrativo – Iniziativa economica – Intrapresa di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia – Previsione che la disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) sostituisca direttamente quella sulla*

*"denuncia di inizio attività" (DIA), recata da ogni normativa statale e regionale (Sent. n. 121)*

### **Norme statali di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica**

*- Enti locali – Gestione associata delle funzioni fondamentali – Previsione che i Comuni con popolazione entro un certo limite demografico esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante Unioni di Comuni o convenzione, la quasi totalità delle funzioni fondamentali – Unione di Comuni montani – Istituzione e disciplina (Sent. n. 22)*

*- Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, per il contenimento della spesa pubblica – Misure volte al contenimento della spesa per il funzionamento del sistema politico – Sanzioni a carico delle Regioni che non adottano i provvedimenti richiesti (Sent. n. 23)*

*- Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Istituzione di una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale – Obbligo di tener conto, ai fini della verifica predetta, anche delle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale – Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale – Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno – Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» – Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria – Competenza dello Stato a prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali – Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge (Sent. n. 39)*

*- Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL – Unioni di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi – Disposizioni risultanti a seguito di declaratorie di illegittimità costituzionale – Ridefinizione, sulla base delle soglie demografiche, del numero degli organi e dei loro componenti rispetto ai Comuni fino a diecimila abitanti, e previsione che quelli fino a 1.000 abitanti hanno*

*solo Consiglio e Sindaco – Modalità temporali e di svolgimento delle sedute degli organi collegiali dei Comuni fino a quindicimila abitanti (Sent. n. 44)*

*- Impiego pubblico – Trattamento economico complessivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, negli anni 2011, 2012 e 2013 – Previsione che non possa superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010 – Previsione che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio – Previsione che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 – Previsione che, per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009 – Previsione che tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale (Sent. n. 61)*

*- Disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi – Previsione che le disposizioni non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Previsione che l'obbligo di versamento al bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa non abbia applicazione per gli "enti territoriali e gli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché per le associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" (Sent. n. 72)*

*- Economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici – Titolari di cariche elettive – Gratuità di qualsiasi incarico conferito dalla pubblica amministrazione, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, salvo il rimborso delle spese sostenute, e la limitazione a 30 euro di eventuali gettoni di presenza (Sent. n. 99)*

*- Disciplina statale che impone a tutti gli enti pubblici, anche economici, e agli organismi pubblici che gli organi di amministrazione e di controllo siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti – Responsabilità erariale e nullità degli atti adottati, quali sanzioni per il caso di mancato adeguamento – Obbligo di adeguamento alla predetta disciplina, entro un anno, delle Regioni, Province autonome ed enti locali, con riferimento alle agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza (Sent. n. 127)*

*- Debito pubblico degli enti territoriali – Riduzione, a tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, secondo modalità di attuazione da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia, sentita la*



*Conferenza unificata – Specificazione in senso più favorevole per le autonomie speciali della misura percentuale di indebitamento per l'anno 2011 (Sent. n. 175)*

### **Il potere sostitutivo statale**

*- Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi – Previsione che, al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dagli artt. 2, comma 186, lett. e), della legge n. 191 del 2009 e 14, comma 32, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010; e che, nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso inutilmente il quale, trova applicazione l'art. 8, commi 1, 2, 3 e 5, della legge n. 131 del 2003 (Sent. n. 44)*

### **Il potere regolamentare statale**

*- Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei Consigli regionali – Disciplina del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari e della relativa articolazione, con previsione che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, recepite con d.P.C.m. 21 dicembre 2012, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (Sent. n. 39)*

*- Disposizioni in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni, contenute nell'art. 4, commi 6, 7, 8 e 9, del d.l. n. 101 del 2013 – Previsione che "le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5" (Sent. n. 237)*

### **Leggi statali che non ledono disposizioni costituzionali estranee al riparto delle competenze**

*- Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Istituzione di un collegio di revisori dei conti in raccordo con la Corte dei conti – Istituzione di un sistema informativo sul finanziamento dell'attività dei gruppi politici, pubblicato sul sito istituzionale e disponibile alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti – Previsione che il mancato adeguamento alle disposizioni dell'intero art. 2 determina "una grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, della costituzione", con*

*conseguente scioglimento del Consiglio regionale e contestuale rimozione del Presidente della Regione (Sent. n. 23)*

*- Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Generale clausola di salvaguardia per gli enti ad autonomia speciale, secondo cui "le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione" – Istituzione di una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale – Obbligo di tener conto, ai fini della verifica predetta, anche delle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale – Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale – Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno – Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» – Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria – Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei Consigli regionali (Sent. n. 39)*

*- Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL (Sent. n. 44)*

### **La leale collaborazione**

*- Imposte IRES, IRPEF ed IRAP – Previsione di deduzioni (Sent. n. 26)*

*- Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 – Disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali – Previsione secondo cui «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo» – Misure per la sostenibilità del debito pubblico – Istituzione di un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, alimentato "dalle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato", e destinato ad essere ripartito tra tutti gli enti territoriali – Previsione che*

*le Regioni e gli enti locali contribuiscano, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria – Previsione che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce il fondo sia adottato «sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», anziché previa intesa nell'ambito della Conferenza unificata (Sent. n. 88)*

### **Leggi statali che non ledono le prerogative degli enti ad autonomia differenziata**

*- Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo, nonché dei rimborsi e delle spese dei gruppi politici – Previsione che il mancato adeguamento alle disposizioni dell'intero art. 2 determina "una grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, della costituzione", con conseguente scioglimento del Consiglio regionale e contestuale rimozione del Presidente della Regione (Sent. n. 23)*

*- Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Istituzione della relazione semestrale della sezione regionale della Corte dei conti ai Consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri – Previsione che "il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e che "la relazione è, altresì, inviata al Presidente del Consiglio regionale" – Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei Consigli regionali – Disciplina del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari e della relativa articolazione, con previsione che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, recepite con d.P.C.m. 21 dicembre 2012, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità – Disciplina delle modalità di svolgimento dei controlli della sezione regionale sui rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari – Obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti – Enti locali – Previsione che le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino periodicamente la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale mediante una procedura che vede il coinvolgimento del Sindaco e del Presidente della Provincia e, ove previsto, del direttore generale, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, sulla base delle "linee guida" deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, e che prevede l'invio dei referti altresì al Presidente del Consiglio comunale o provinciale – Previsione che le sezioni regionali della Corte*

*dei conti procedano all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica di specifici elementi suscettibili di pregiudicare gli squilibri economico-finanziari degli enti, tenendo conto anche delle partecipazioni societarie dell'ente locale il cui fatturato prevalentemente derivi da attività strumentali all'ente o dallo svolgimento di servizi pubblici – Previsione che in caso di mancata adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le riscontrate irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio sia preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria – Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti – Disciplina delle funzioni di analisi della spesa pubblica degli enti locali – Previsione che venga fornita comunicazione dei dati acquisiti al Commissario per la revisione della spesa, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio e alla sezione autonomie, al fine di consentire l'elaborazione e una più proficua applicazione delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali – Previsione che la sezione delle autonomie della Corte dei conti definisca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, affidando, poi, alle sezioni regionali il compito di effettuare i relativi controlli, e, in presenza di criticità della gestione, quello di assegnare alle amministrazioni interessate un termine per l'adozione delle necessarie misure correttive, riferendo successivamente al parlamento gli esiti dei controlli effettuati – Attribuzione alla sezione delle autonomie della Corte dei conti della possibilità di adottare una "delibera di orientamento" per il controllo sugli enti locali (Sent. n. 39)*

*- Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 – Disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali (Sent. n. 88)*

*- Impiego pubblico – Assunzioni a tempo determinato – Possibilità di superare il limite imposto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, a condizione che siano reperite risorse aggiuntive attraverso misure di riduzione e di razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno – Accordata priorità ai lavoratori a tempo determinato in regime di proroga, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti (Sent. n. 89)*

### **Clausole di salvaguardia degli statuti speciali**

*- Istituzione obbligatoria di Unioni di Comuni – Disciplina della struttura organizzativa e delle funzioni (Sent. n. 22)*

*- Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Concorso delle autonomie speciali – Clausola di salvaguardia secondo cui le autonomie speciali provvedono ad adeguare i propri ordinamenti compatibilmente con i propri statuti di autonomia e norme di attuazione – Fissazione del numero massimo dei consiglieri regionali – Previsione che il numero degli assessori regionali deve essere pari o*

*inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale – Determinazione del trattamento economico dei consiglieri regionali (Sent. n. 23)*

*- Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Generale clausola di salvaguardia per gli enti ad autonomia speciale, secondo cui "le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione" (Sent. n. 39)*

*- Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL (Sent. n. 44)*

*- Spesa per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT – Ulteriore decurtazione, per gli anni 2014 e 2015, rispetto ai limiti derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 – Visite ispettive, affidate ad organi ministeriali, per verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa – Conseguente denuncia alla Corte dei conti delle irregolarità riscontrate - Disposizioni in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni, contenute nell'art. 4, commi 6, 7, 8 e 9, del d.l. n. 101 del 2013 – Previsione che "le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5" (Sent. n. 237)*

## SENTENZA N. 22

*A) Enti locali – Istituzione obbligatoria di Unioni di Comuni – Disciplina della struttura organizzativa e delle funzioni – Ricorso della Regione Sardegna – Asserita soppressione dei Comuni e sostituzione con un nuovo tipo di ente territoriale, in violazione della autonomia legislativa regionale esclusiva in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" – Insussistenza – Applicazione della clausola di salvataggio inserita nel decreto legge impugnato – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, con specifica attinenza al comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 3, primo comma, lett. b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed all'art. 117, quarto comma, Cost. - che istituisce obbligatoriamente unioni di Comuni, delineandone la struttura organizzativa e le funzioni. Infatti, in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, le disposizioni del decreto stesso sono applicabili agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che ciò avvenga nel rispetto degli statuti speciali, derivandone, in caso di contrasto, la non fondatezza della questione.

Sulla clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 225/2013 e 215/2013.

*B) Enti locali – Funzioni fondamentali dei Comuni – Nuova elencazione, adottata ai sensi della lettera p ) dell'art. 117, secondo comma, Cost., sostitutiva di quella contenuta nel comma 27 dell'articolo 14 del d.l. n. 78 del 2010 – Ricorsi delle Regioni Campania, Puglia, Lazio – Asserita lesione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni – Insussistenza – Elencazione attributiva di funzioni fondamentali che non interferisce con la potestà dell'ente intestatario della materia di disciplinare la funzione – Non fondatezza della questione.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. a), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalle Regioni Lazio, Campania e Puglia in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost. - il quale, modificando l'art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, ridefinisce le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. Infatti, allo Stato spetta individuare e attribuire le funzioni fondamentali dei Comuni, alle quali non sono estranee le funzioni che attengono ai servizi pubblici locali, mentre la disciplina e l'organizzazione di tali funzioni appartengono alla competenza di chi - Stato o Regione - è intestatario della materia cui la funzione stessa si riferisce. Pertanto, la competenza regionale, nelle materie ad essa riservate, non viene incisa dalla disposizione in esame, essendo la legge statale soltanto attributiva di funzioni fondamentali.

Sull'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., v. la citata sent. n. 220/2013.

Sulla riconducibilità alla legge, statale o regionale, della concreta collocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale ai Comuni o in deroga ad essa per esigenze di esercizio unitario, a livello sovracomunale, delle funzioni medesime, v. la citata sent. n. 43/2004.

Sull'esclusione delle modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dall'ambito delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, v. le citate sentenze nn. 325/2010 e 272/2004.

Sulle competenze comunali in ordine al servizio idrico come funzioni fondamentali degli enti locali, v. la citata sentenza n. 307/2009.

Sulla impossibilità di invocare la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., in riferimento alle comunità montane, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 397/2006, 456/2005 e 244/2005.

Sulla non lesività delle competenze legislative e amministrative delle Regioni da parte del richiamo all'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, contenuto nell'art. 14, comma 27, del d.l. n. 78/2010, v. la citata sentenza n. 148/2012.

*C) Enti locali – Gestione associata delle funzioni fondamentali – Previsione che i Comuni con popolazione entro un certo limite demografico, da definirsi con le modalità previste, esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante Unioni di Comuni o convenzione, la quasi totalità delle funzioni fondamentali - Ricorsi delle Regioni Campania, Puglia, Lazio, Veneto – Asserita violazione dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali – Insussistenza – Normativa finalizzata al contenimento della spesa pubblica – Legittimo esercizio della potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza della questione.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b), c), d), e), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalle Regioni Campania, Puglia, Lazio e Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p), terzo e quarto comma, 118, 123, primo e quarto comma, Cost. - che prevede l'esercizio obbligatorio in forma associata della quasi totalità delle funzioni fondamentali per i Comuni la cui popolazione rientri entro un certo limite. Infatti, le norme denunciate costituiscono un legittimo esercizio della potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto sono orientate ad un contenimento della spesa pubblica, creando un sistema virtuoso di gestione associata di funzioni tra Comuni, che mira ad un risparmio di spesa sul piano dell'organizzazione amministrativa e politica. Rimane, in ogni caso, alle Regioni l'esercizio contiguo della competenza materiale ad esse garantita, senza incidere sulla riserva dell'art. 123, quarto comma, Cost.

Sulle comunità montane e la loro riconducibilità alla competenza legislativa residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 244/2005, 237/2009, 456/2005.

Sulla ravvisabilità di un titolo di legittimazione statale per intervenire nell'ambito delle comunità montane nei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 151/2012, 91/2011, 326/2010, 27/2010, 237/2009.

Sulla legittimità di un intervento del legislatore statale che imponga alle Regioni e agli enti locali vincoli alle politiche di bilancio, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 193/2012, 151/2012, 182/2011, 207/2010, 297/2009.

*D) Enti locali – Unione di Comuni montani – Istituzione e disciplina – Ricorso delle Regioni Campania, Puglia, Lazio, Veneto – Asserita violazione*

*dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali – Insussistenza – Normativa finalizzata al contenimento della spesa pubblica – Legittimo esercizio della potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza della questione.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 3 e 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalle Regioni Campania, Puglia, Lazio, Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p), terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e sesto comma, Cost. - che, dettando una disciplina in tema di unione di Comuni montani, contiene, tra l'altro, previsioni relative agli organi dell'unione ed alle modalità della loro costituzione, ai vincoli di spesa ed agli introiti. Le norme denunciate costituiscono un legittimo esercizio della potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Non può ravvisarsi neppure la violazione dell'art. 119 Cost., non solo in quanto è legittimo incidere sulle risorse degli enti territoriali, purché non si determini uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa e pregiudizievole per l'esercizio delle funzioni ad essi riservate, ma anche perché l'attribuzione alle unioni di Comuni di introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi riguarda i servizi ad esse affidati, per cui non vengono sottratte risorse per l'esercizio di funzioni da parte di enti che non fanno parte dell'unione stessa.

Sulla legittimità di un intervento statale che incide sulle risorse degli enti territoriali, v. le citate sentenze nn. 298/2009, 381/2004 e 437/2001.

...

### **SENTENZA N. 23**

*A) Finanza regionale – Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Concorso delle autonomie speciali – Clausola di salvaguardia secondo cui le autonomie speciali provvedono ad adeguare i propri ordinamenti compatibilmente con i propri statuti di autonomia e norme di attuazione – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Asserita violazione della autonomia finanziaria differenziata per il mancato richiamo alla procedura concertata di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 – Insussistenza – Derogabilità della procedura concertata, avente rango di legge ordinaria, in un contesto di grave crisi economica – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 12, 13, comma 2, 19, 41, 48, 49, 54, 63 e 65 dello statuto friulano, e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 35, 50 e 54 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che prevede l'operatività, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, delle disposizioni del comma 1 in materia di finanza e di funzionamento degli enti locali compatibilmente con i propri statuti e le relative norme di attuazione. Infatti, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria, il legislatore, specie in un contesto di grave crisi economica, può discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle misure di finanza pubblica, prefigurato dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale previsto dall'art. 119 Cost.,



che, pur ponendo una vera e propria riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria di dette autonomie, ha pur sempre il rango di legge ordinaria, in quanto tale derogabile da atto successivo avente la medesima forza normativa. Pertanto, la clausola di salvaguardia di cui al comma 4 censurato non può essere considerata lesiva delle prerogative autonomistiche solo perché non prevede una procedura concertata, dal momento che quest'ultima non è costituzionalmente necessitata.

Sull'ammissibilità, nei giudizi in via principale, di questioni prospettate in termini dubitativi, v. le citate sentenze nn. 62/2012, 412/2001, 244/1997.

Per l'affermazione che, a mezzo della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012 i parametri statutari evocati assumono la "funzione di generale limite" per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel senso che tale clausola ha la funzione di rendere queste ultime applicabili agli enti ad autonomia differenziata, «solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel "rispetto" degli statuti speciali», v. le citate sentenze nn. 215/2013, 241/2012, 64/2012 e 152/2011.

Per l'affermazione che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 pone una vera e propria riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, così da configurarsi quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 71/2012.

Sulla possibilità per il legislatore, specie in un contesto di grave crisi economica, dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, fermo il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria, v. le citate sentenze 198/2012 e 193/2012.

*B) Finanza regionale – Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Sanzioni a carico delle Regioni che non adottano i provvedimenti richiesti – Taglio dell'ottanta per cento dei trasferimenti erariali, nonché taglio della metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria differenziata, in relazione alle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali – Insussistenza – Interpretazione conforme a costituzione secondo cui sono escluse dall'espressione "trasferimenti erariali" le spettanze finanziarie previste in sede statutaria – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., 48, 49, 54 e 63, quinto comma, dello statuto friulano, anche in relazione agli artt. 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010 e 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, e 3, 4, 5, 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), i quali prevedono, a carico delle Regioni che non adottano i provvedimenti ivi contemplati, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale), e, quale ulteriore sanzione, un taglio pari alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio

e della Giunta regionali. In mancanza di una specificazione legislativa dei trasferimenti erariali soggetti al taglio, un'interpretazione costituzionalmente conforme di tali norme impone di ritenere che ne siano escluse le spettanze finanziarie previste in sede statutaria, dovendosi, altrimenti, ritenere l'illegittimità costituzionale dell'ipotizzata inclusione, dal momento che il legislatore ordinario non può imporre limiti o condizioni ad una fonte di rango costituzionale.

Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano soddisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.

Sull'insegnamento - espresso soprattutto nei giudizi incidentali, ma che vale, per ciò che attiene alle decisioni di merito, anche nei giudizi in via principale - che una disposizione legislativa non si pronuncia l'illegittima costituzionale quando se ne potrebbe dare un'interpretazione in violazione della Costituzione, ma quando non se ne può dare un'interpretazione conforme a Costituzione, v. le citate sentenze nn. 46/2013 e 21/2013 e le citate ordinanze nn. 215/2012, 287/2011 e 110/2010.

Sull'impossibilità per il legislatore ordinario di imporre limiti o condizioni ad una fonte di rango costituzionale, v. la citata sentenza n. 198/2012.

*E) Finanza regionale – Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, per il contenimento della spesa pubblica – Ricorso della Regione Sardegna – Asserita adozione di norme di minuto dettaglio, in violazione dei limiti propri della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – Insussistenza – Meccanismo ispirato alla logica premiale e sanzionatoria previsto dalla legge n. 42 del 2009, quale criterio direttivo generale nell'esercizio della delega al governo in materia di federalismo fiscale – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede, a titolo di sanzione, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale), e, quale ulteriore sanzione, un taglio pari alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali. In particolare, la norma impugnata - ispirata alla logica premiale e sanzionatoria già delineata dal legislatore all'art. 2, comma 2, lett. z), della legge n. 42 del 2009 - pur contenendo previsioni puntuali, le configura come oneri, non come obblighi. Essa, dunque, non utilizza la tecnica tradizionale d'imposizione di vincoli di spesa, ma un meccanismo indiretto che lascia alle Regioni la scelta se adeguarsi o meno, prevedendo, in caso negativo, la conseguenza sanzionatoria del taglio dei trasferimenti erariali. Pertanto, il meccanismo così delineato realizza il duplice obiettivo di indurre a tagli qualitativamente determinati e di garantire il contenimento della spesa pubblica. In linea di principio, dunque, la norma censurata non esorbita dai limiti della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano soddisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.

Per le affermazioni che, nell'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, lo Stato deve limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il loro perseguimento, in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale e che i vincoli posti da tali norme possono «considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa"» e che la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 326/2010, 297/2009, 289/2008 e 169/2007.

*F) Finanza regionale – Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Misure volte al contenimento della spesa per il funzionamento del sistema politico – Sanzioni a carico delle Regioni che non adottano i provvedimenti richiesti – Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia – Asserita irragionevole compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ad autonomia speciale – Insussistenza – Scelta espressiva di un principio di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), m) ed n), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 3 Cost., il quale prevede, a titolo di sanzione, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale), e, quale ulteriore sanzione, un taglio pari alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali. Infatti, la norma impugnata, introdotta nel quadro di necessario rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dell'equilibrio di bilancio, prevede una serie di risparmi relativi al funzionamento del sistema politico, che possono senza dubbio essere ricondotti ad una scelta di fondo del legislatore nazionale da considerare come principio di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, le prescrizioni di cui al citato art. 2, comma 1, in quanto espressione di detto principio, essendo ad esso legate da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione, non possono considerarsi una irragionevole limitazione dell'autonomia finanziaria regionale.

Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano soddisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.

Sulla riconducibilità dei risparmi relativi al funzionamento del sistema politico ad una «scelta di fondo» del legislatore nazionale, v. la citata sentenza n. 151/2012.

Per l'affermazione che la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tener conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia, v. la citata sentenza n. 16/2010.

Per l'affermazione che la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione, v. le citate sentenze nn. 16/2010, 237/2009 e 430/2007.

Per l'affermazione che possono essere ricondotti all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede la possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali», v. le citate sentenze nn. 52/2010, 237/2009 e 417/2005.

*H) Finanza regionale – Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Istituzione di un collegio di revisori dei conti in raccordo con la Corte dei conti – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Asserita irragionevolezza – Asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti – Insussistenza – Norma posta dal legislatore nazionale in attuazione di un precetto costituzionale, a tutela dell'unità economica della repubblica, dell'equilibrio finanziario e dell'osservanza del patto di stabilità interno – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lett. e), del d.l. n. 138 del 2011, che istituisce un Collegio di revisori dei conti in raccordo con la Corte dei conti. Infatti, il controllo esterno così configurato è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, e con esso concorre alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno. Tale attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata.

Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano soddisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.

Sull'ascrivibilità del controllo esterno alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che concorre alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno, v. le citate sentenze nn. 198/2012 e 179/2007.

Per l'affermazione che l'art. 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138 del 2011 consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento, il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l'unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.) ed assicurare, da parte

dell'amministrazione controllata, il "riesame" diretto a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile, v. le citate sentenze nn. 198/2012, 179/2007, 267/2006 e 29/1995.

*I) Finanza regionale – Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Istituzione di un sistema informativo sul finanziamento dell'attività dei gruppi politici, pubblicato sul sito istituzionale e disponibile alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Asserita irragionevolezza – Asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti – Insussistenza – Disposizione riconducibile alla materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di competenza esclusiva dello stato – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. l), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che istituisce un sistema informativo sul finanziamento dell'attività dei gruppi politici, pubblicato sul sito istituzionale e disponibile per via telematica al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. La norma impugnata è da ricondurre, infatti, alla materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost., di competenza esclusiva statale.

Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano soddisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.

*L) Finanza regionale – Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Fissazione del numero massimo dei consiglieri regionali – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Asserita lesione dell'autonomia statutaria – Insussistenza – Applicazione della clausola di salvaguardia – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 13 dello statuto friulano e 16 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138 del 2011, che fissa il numero massimo dei consiglieri regionali. In particolare, lo statuto friulano prevede che «il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento», mentre quello sardo fissa direttamente in sessanta il numero dei consiglieri regionali. Ne consegue che nei confronti della disposizione censurata opera la clausola di salvaguardia di cui al successivo 4 comma.

Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano soddisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.

*M) Finanza regionale – Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, per il contenimento della spesa pubblica – Previsione che il numero degli assessori regionali deve essere pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Asserita lesione dell'autonomia statutaria – Insussistenza – Materia disciplinata da una legge (cosiddetta statutaria) regionale rinforzata – Applicazione della clausola di salvaguardia – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 12 dello statuto friulano e 15 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lett. b), del d.l. n. 138 del 2011, il quale stabilisce che il numero degli assessori regionali deve essere pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. Entrambi gli statuti speciali, al riguardo, rinviando ad una legge (cosiddetta statutaria) regionale rinforzata, avente ad oggetto la determinazione della forma di governo, che, in quanto integrante lo statuto nella definizione degli aspetti fondamentali dell'organizzazione interna delle Regioni, deve ritenersi, con riferimento al suo contenuto necessario, ricompresa nell'ambito della salvaguardia prevista dal comma 4.

Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano soddisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.

Relativamente alla legge statutaria sarda n. 1 del 2008, v. la citata sentenza n. 149/2009.

*N) Finanza regionale – Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, per il contenimento della spesa pubblica – Determinazione del trattamento economico dei consiglieri regionali – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Asserita lesione dell'autonomia statutaria – Insussistenza – Materia disciplinata da una legge (cosiddetta statutaria) regionale rinforzata – Applicazione della clausola di salvaguardia – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 19 dello statuto friulano e 26 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. a) "nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lett. d), del d.l. n. 138 del 2011", b), c), d), e) e n) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), riguardanti la determinazione del trattamento economico dei consiglieri regionali e la percezione di indennità o di altri emolumenti comunque denominati. Gli statuti si limitano a prevedere la fissazione, mediante legge regionale, di una indennità di carica (art. 26 della

statuto sardo) o di presenza (art. 19 dello statuto friulano), tacendo sulla loro misura e su altre eventuali spettanze. Pertanto, deve ritenersi operante la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012.

Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano soddisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.

*O) Finanza regionale – Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo, nonché dei rimborsi e delle spese dei gruppi politici – Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia – Asserita lesione dell'autonomia statutaria – Insussistenza – Materia non disciplinata dallo statuto né dalla legge statutaria – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 12 dello statuto friulano - dell'art. 2, comma 1, lett. f), g) e h), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo e i rimborsi e le spese dei gruppi politici. Tale materia, infatti, non è regolamentata né dall'art. 12 invocato né dalla legge statutaria a cui esso fa rinvio, con conseguente esclusione della violazione dello statuto.

Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano soddisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.

*P) Finanza regionale – Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Previsione che il mancato adeguamento alle disposizioni dell'intero art. 2 determina "una grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, della costituzione", con conseguente scioglimento del Consiglio regionale e contestuale rimozione del Presidente della Regione – Ricorso della Regione Sardegna – Asserita lesione dell'autonomia regionale – Insussistenza – Censura di disposizione che è applicabile alle sole Regioni ordinarie – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 126 Cost., nonché 15, 35 e 50 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui prevede che il mancato adeguamento delle Regioni alle disposizioni dell'intero art. 2 determina «una grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione», con conseguente scioglimento del Consiglio regionale e contestuale rimozione del Presidente della Regione. Infatti, la norma impugnata richiama l'art. 126 Cost., che è pacificamente applicabile alle sole Regioni ordinarie, mentre la disciplina dello scioglimento dei Consigli regionali delle autonomie speciali è contenuta nei rispettivi statuti.

Per l'affermazione che l'art. 126 Cost. si riferisce esclusivamente alle Regioni a statuto ordinario, v. la citata sentenza n. 219/2013.

...

## SENTENZA N. 26

*Finanza regionale – Imposte IRES, IRPEF ed IRAP – Previsione di deduzioni – Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia – Lamentata riduzione della base imponibile e conseguente diminuzione del gettito destinato pro quota o interamente alla Regione – Lamentata mancanza di misure compensative – Asserita alterazione del rapporto tra finanza statale e finanza regionale, in danno della Regione ricorrente – Asserita lesione della autonomia finanziaria speciale – Asserita lesione del principio di leale collaborazione – Insussistenza – Questione già decisa – Non fondatezza.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 1 a 8, e 2, commi 1 e 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), impugnati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, Cost., nonché agli artt. 49 e 63 dello Statuto friulano e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui, stabiliscono - senza prevedere alcun meccanismo compensativo - deduzioni che vanno ad abbassare la base imponibile delle imposte IRES, IRPEF e IRAP, con l'effetto di diminuirne il gettito, destinato *pro quota* o interamente alla Regione. Non sussiste la denunciata alterazione del rapporto tra finanza statale e finanza regionale, in quanto, come già statuito nella sentenza n. 155 del 2006, avente ad oggetto lo stesso *thema decidendum*, sono possibili, a seguito di manovre di finanza pubblica, riduzioni della disponibilità finanziaria delle Regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e non rendano insufficienti i mezzi finanziari necessari per l'adempimento dei propri compiti. Ma tale evenienza non è stata dimostrata dalla Regione ricorrente, la quale non ha fornito alcun dato quantitativo concreto, dal quale poter desumere l'effettiva incidenza negativa della diminuzione del gettito derivante dalle norme impugunate rispetto allo svolgimento delle sue funzioni costituzionali di ente dotato di autonomia speciale. Non sussiste neppure la prospettata violazione del principio di leale collaborazione in quanto le procedure collaborative tra Stato e Regioni, salva diversa disposizione costituzionale, non trovano applicazione nell'attività legislativa esclusiva dello Stato, per cui non vi è concorso di competenze diversamente allocate né ricorrono i presupposti per la chiamata in sussidiarietà.

Sulla disciplina dei tributi che rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., che consente al legislatore statale di variarne la disciplina, incidendo sulle aliquote, e persino di sopprimerli, v. la citata sentenza n. 97/2013. Sulla circostanza che ogni intervento su un tributo, che comporti un minor gettito per le Regioni, debba essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale, la quale, altrimenti, verrebbe depauperata, v. le citate sentenze nn. 298/2009, 155/2006 e 431/2004.



Sul principio di invarianza del gettito per la Regione in caso di modifica di tributi erariali, che si traduca nella garanzia quantitativa di disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute nel passato, v. la citata sentenza n. 241/2012.

Nel senso che la riduzione delle disponibilità finanziarie della Regione, a seguito di manovre di finanza pubblica, non debbano comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e che quindi non rendano insufficienti i mezzi finanziari a disposizione della Regione, v. le citate sentenze n. 97/2013, 241/2012, 298/2009 e 256/2007.

Nel senso che le procedure collaborative tra Stato e Regioni non trovano applicazione nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, per cui non ricorrono né concorso di competenza né chiamata in sussidiarietà, v. le citate sentenze nn. 121/2013, 8/2013 e 207/2011.

Nel senso che l'esclusione delle procedure collaborative Stato-Regione vale, a maggior ragione, con riguardo al decreto legge, la cui adozione è subordinata, in forza dell'art. 77, secondo comma, Cost., alla mera occorrenza di "casi straordinari di necessità ed urgenza", v. le citate sentenze nn. 79/2011 e 298/2009.

...

## SENTENZA N. 28

*C) Appalti pubblici – Gare per l'affidamento di concessioni nel settore idroelettrico – Disciplina delle procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare e al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara – Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano – Asserita violazione delle competenze provinciali – Insussistenza – Disciplina volta a tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, riconducibile alla competenza legislativa statale esclusiva in materia della tutela della concorrenza – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 2012, n. 134), sollevate dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento agli artt. 116, primo e secondo comma, 117, terzo comma, Cost. (in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), agli artt. 8, nn. 3), 5), 6), 13), 15), 17), 21) e 24), 9, nn. 9) e 10), 12, 13, 14, 16, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, al d.P.R. n. 115/1973, al d.P.R. n. 381/1074, al d.P.R. n. 235/1977 ed agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 266/1992. Infatti, le impugnate previsioni, che disciplinano le procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare ed al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, non ledono le competenze provinciali, bensì rientrano nella materia «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva statale in quanto volte a tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

Sulla potestà legislativa dello Stato in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, v. le sentenze, nn. 383/2005 e 1/2008.

Sulla riconducibilità alla materia «tutela della concorrenza» dell'intera disciplina delle procedure di gara pubblica, v. le citate sentenze nn. 1/2008, 283/2009, 339/2011, 28/2013, 46/2013.

Sulla promozione della concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale tramite la disciplina delle procedure di gara pubblica, v. le sentenze nn. 401/2007, 1/2008, 339/2011.

Sull'inapplicabilità del d.lgs. n. 22 del 1996 nelle ipotesi in cui venga in rilievo una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, v. le sentenze nn. 308/2003, 45/2010, 112/2011, 183/2012.

*D) Appalti pubblici – Gare per l'affidamento di concessioni nel settore idroelettrico – Disciplina delle procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare e al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara – Ricorso della Provincia autonoma di Trento – Asserita violazione delle competenze provinciali – Insussistenza – Disciplina volta a tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, riconducibile alla competenza legislativa statale esclusiva in materia della tutela della concorrenza – Non fondatezza della questione.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 2012, n. 134), sollevate dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., agli artt. 8, nn. 18), 79, 80, 81 e 103, dello statuto speciale del Trentino Alto Adige, al d.lgs. n. 268/1992 ed al d.P.R. n. 526/1987. Infatti, le censurate previsioni, che disciplinano le procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare ed al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, non ledono le competenze provinciali, bensì rientrano nella materia «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva statale, essendo volte a tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Inoltre, la stessa normativa di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, ex art. 1-bis, commi 2 e 16, del d.P.R. n. 235 del 1977, indica le materie di competenza esclusiva statale quale limite alla legislazione provinciale sulle grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico e sulle relative concessioni.

Sulla potestà legislativa dello Stato in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, v. le sentenze, nn. 383/2005 e 1/2008.

Sulla riconducibilità alla materia «tutela della concorrenza» dell'intera disciplina delle procedure di gara pubblica, v. le citate sentenze nn. 1/2008, 283/2009, 339/2011, 28/2013, 46/2013.

Sulla promozione della concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale tramite la disciplina delle procedure di gara pubblica, v. le sentenze nn. 401/2007, 1/2008, 339/2011.

Sull'inapplicabilità del d.lgs. n. 22 del 1996 nelle ipotesi in cui venga in rilievo una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, v. le sentenze nn. 308/2003, 45/2010, 112/2011, 183/2012.

## SENTENZA N. 39

*B) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Generale clausola di salvaguardia per gli enti ad autonomia speciale, secondo cui "le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione" – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Asserita inidoneità della clausola a salvaguardare effettivamente la particolare autonomia delle Regioni ricorrenti – Asserita violazione del principio di ragionevolezza – Insussistenza – Erroneo presupposto interpretativo – Esclusione che la disposizione censurata imponga di attuare disposizioni in contrasto con gli statuti speciali e relative norme di attuazione – Non fondatezza della questione.*

Non é fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-*bis* del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - in riferimento agli artt. 3, 116, 117, 118 e 119 Cost., al principio di ragionevolezza, agli artt. 4, numeri 1) e 1-*bis*), 12, 13, 19, 41 e 65 dello statuto friulano e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 33, 34, 35, 46, 50 e 54 dello statuto sardo - in quanto, omettendo di richiamare, oltre alle forme, i limiti imposti dalle fonti di autonomia all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge da parte degli enti ad autonomia differenziata, nonché prescrivendo che questi ultimi attuino le disposizioni anziché i principi del medesimo decreto, o tralasciando di prevedere espressamente la salvezza degli ambiti di competenza delle Regioni a statuto speciale, disporrebbe che l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge debba avvenire anche nel caso in cui le stesse contrastino con gli statuti delle ricorrenti o con le relative norme di attuazione, con la conseguente inidoneità della censurata clausola di salvaguardia a tutelare effettivamente le autonomie speciali. Invero, la norma *de qua* stabilisce l'inapplicabilità delle disposizioni del decreto-legge agli enti ad autonomia speciale, fatta eccezione per i soli casi in cui singole disposizioni statuiscono espressamente in senso contrario. Tale interpretazione, col sancire la piena idoneità dell'art. 11-*bis* a garantire le prerogative degli enti ad autonomia differenziata, esclude che esso imponga alle ricorrenti di attuare disposizioni che contrastino con i loro statuti o con le relative norme di attuazione.

Sull'interpretazione dell'impugnato art. 11-*bis* del d.l. n. 174 del 2012, v. la citata sentenza n. 219/2013.

*F) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Ricorso della Regione Sardegna – Asserita introduzione unilaterale da parte dello Stato di nuove forme di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Regione, senza il ricorso alle procedure di modificazione dello statuto o di adozione delle norme di attuazione – Insussistenza – Riconoscimento alle norme impugnate della natura di principio fondamentale nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento*

*della finanza pubblica", valevole nell'intero territorio nazionale – Competenza dello Stato a prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 119 Cost., 54 e 56 dello statuto sardo, in combinato disposto con gli artt. 10 del d.P.R. n. 902 del 1978 e 116 Cost., in quanto, nel rafforzare le attribuzioni della Corte dei conti, avrebbe introdotto unilateralmente nuove forme di controllo sulla gestione finanziaria della Regione, senza il ricorso alle procedure di modificazione dello statuto o di adozione delle norme di attuazione. Le censurate disposizioni, che perseguono la duplice finalità del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, si collocano nell'ambito materiale di legislazione concorrente della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, opponibili anche agli enti ad autonomia differenziata, la cui finanza è parte della finanza pubblica allargata. Le attribuzioni della Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche, del resto, trovano fondamento, oltre che nell'art. 100, secondo comma, Cost. (il cui riferimento al controllo sulla gestione del bilancio dello Stato deve oggi intendersi esteso al controllo sui bilanci di tutti gli enti che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata), nella tutela dei principi del buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), della responsabilità dei funzionari pubblici (art. 28 Cost.), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e del coordinamento della finanza delle Regioni con quella dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119 Cost.), cioè di principi che sono anch'essi riferiti a tutti gli enti che fanno parte della finanza pubblica allargata. Ciò conferma che dette attribuzioni debbono imporsi, in modo uniforme - naturalmente nei termini propri di una normativa di principio – nell'intero territorio nazionale, senza che esse possano incontrare i limiti peculiari dell'autonomia speciale. Pertanto, lo Stato, nell'esercizio della propria competenza a dettare i principi fondamentali nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», ben può prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Peraltro, nella specie, non si ravvisa alcun contrasto con la normativa statutaria o di attuazione degli statuti.

Sull'opponibilità dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica anche agli enti ad autonomia differenziata, ricompresi nell'ambito della finanza pubblica allargata, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 219/2013, 60/2013, 198/2012 e 179/2007.

Sull'esigenza costituzionale che le attribuzioni della Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione finanziaria delle pubbliche amministrazioni si impongano in modo uniforme nell'intero territorio nazionale, senza che possano incontrare i limiti peculiari dell'autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 219/2013 e 198/2012.

*G) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento*

*della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Istituzione della relazione semestrale della sezione regionale della Corte dei conti ai Consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri – Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale, nel quale sarebbero esaustivamente indicati i controlli attribuiti alla Corte dei conti nell'ordinamento della Regione – Insussistenza – Strumento che ha fondamento costituzionale e riveste natura collaborativa, funzionale a prevenire squilibri di bilancio – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 116 Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano, nonché all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 - dell'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale introduce la relazione semestrale della sezione regionale della Corte dei conti ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. L'istituto disciplinato dalla norma impugnata trova fondamento costituzionale e, ancorché obbligatoriamente previsto, riveste natura collaborativa, risultando funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di "autocorrezione" nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative, e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio.

Sulla libertà del legislatore di assegnare alla Corte dei conti, anche in relazione agli enti ad autonomia differenziata, qualsiasi altra forma di controllo, purché avente fondamento costituzionale e natura collaborativa, stante la posizione di indipendenza e neutralità del giudice contabile al servizio dello Stato-ordinamento, quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso e della corretta gestione delle risorse, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 29/1995.

Sulla possibilità che i controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni stimolino l'attivazione di processi di "autocorrezione" nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative e prevengano squilibri di bilancio, v. le citate sentenze nn. 250/2013, 70/2012, 179/2007 e 29/1995.

**H)** *Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Istituzione di una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale – Obbligo di tener conto, ai fini della verifica predetta, anche delle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale – Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia – Asserita invasione di un ambito riservato alla normativa di attuazione dello statuto speciale – Asserita natura coercitiva del controllo – Insussistenza – Riconoscimento alle dette attribuzioni*

*della Corte dei conti della natura di principio fondamentale nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", valevole nell'intero territorio nazionale – Competenza dello Stato a prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali – Controllo di natura collaborativa – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 116 Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano ed all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 - dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), i quali, rispettivamente, introducono una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN), ed impongono che i predetti rendiconti tengano altresì in considerazione le partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati definitivi della gestione degli enti del SSN. Lo Stato può prevedere, nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» e al fine di realizzare interessi costituzionalmente protetti, forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, salvo il limite che esse non contrastino, in modo puntuale, con le fonti di autonomia. Nella specie, tale limite non risulta superato, atteso che il controllo successivo sulla gestione finanziaria regionale previsto dalle disposizioni impugnate si colloca su un piano palesemente distinto rispetto sia al controllo sulla gestione in senso stretto sia al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione. Inoltre, il controllo sui bilanci e sui rendiconti delle Regioni e degli enti del SSN - considerato in sé ed a prescindere da quanto previsto esclusivamente dal comma 7 circa gli obblighi discendenti dalla pronuncia del giudizio di controllo e le conseguenze del mancato rispetto degli stessi - consiste nel mero esame di tali bilanci e rendiconti da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per le indicate finalità di verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Tale esame è idoneo a evidenziare le disfunzioni eventualmente rilevate ma non implica, di per sé, alcuna coercizione dell'attività dell'ente sottoposto al controllo.

Sulla distinzione tra controllo successivo sulla gestione finanziaria regionale e controllo sulla gestione in senso stretto, v. la citata sentenza n. 179/2007.

Nel senso che un esame idoneo ad evidenziare eventuali disfunzioni non implichi di per sé alcuna coercizione dell'attività dell'ente sottoposto al controllo, v. la citata sentenza n. 179/2007.

*I) Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria*

*delle Regioni – Istituzione di una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale – Obbligo di tener conto, ai fini della verifica predetta, anche delle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Asserita invasione della competenza della Corte costituzionale quale unico organo titolare del sindacato di costituzionalità delle leggi regionali - Insussistenza – Controllo collaborativo finalizzato alla mera segnalazione di disfunzioni – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 127 e 134 Cost. - dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), i quali, rispettivamente, introducono una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN), ed impongono che i predetti rendiconti tengano altresì in considerazione le partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati definitivi della gestione degli enti del SSN. Un dubbio in ordine alla sussistenza delle denunciate violazioni potrebbe insorgere solo laddove il sindacato sulle leggi regionali di approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni assegnato alla Corte dei conti fosse suscettibile di produrre effetti giuridici impeditivi dell'efficacia di tali leggi, così come è proprio del controllo di costituzionalità delle leggi regionali introdotto dal ricorso del Governo. Tuttavia, le censurate disposizioni, in sé considerate, prevedono un esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni che, avendo come esito la mera segnalazione delle disfunzioni eventualmente rilevate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, non è in grado di incidere sull'efficacia delle leggi regionali con le quali detti bilanci e rendiconti sono approvati. Pertanto, gli impugnati commi 3 e 4, in quanto tali, non introducono un sindacato di legittimità delle leggi di approvazione dei bilanci regionali idoneo ad alterare il regime del controllo di costituzionalità delle leggi regionali definito dagli artt. 127 e 134 Cost. e le competenze della Corte costituzionale.

***M)** Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale – Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 – Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno – Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o*

*l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria – Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia – Asserita preclusione per lo Stato di prevedere controlli diversi da quelli definiti dalla vigente normativa di attuazione statutaria – Insussistenza – Disciplina costituente principio fondamentale nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", valevole nell'intero territorio nazionale – Competenza dello Stato a prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 116 e 117, terzo comma, Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano ed all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il comma censurato disciplina gli interventi che i predetti enti, assoggettati al controllo della Corte dei conti, sono tenuti a porre in essere in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate - ove vengano rilevati squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Dall'omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo in ordine agli stessi, deriva la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Invero, lo Stato, nell'esercizio della propria competenza a dettare i principi fondamentali nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» e al fine di realizzare interessi costituzionalmente protetti, ben può prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, salvo che esse contrastino, in modo puntuale, con le fonti di autonomia. Tale contrasto è, nella specie, insussistente, poiché il controllo successivo sulla gestione finanziaria degli enti del SSN si colloca su un piano palesemente distinto rispetto sia al controllo sulla gestione in senso stretto sia al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.

*N) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale – Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 – Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il*



*patto di stabilità interno – Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Asserita natura coercitiva del controllo, avente conseguenze sanzionatorie e repressive – Insussistenza – Disciplina volta ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'interesse della legalità costituzionale-finanziaria e della tutela dell'unità economica della Repubblica, anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, 118 e 119 Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano, all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 ed agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 dello statuto sardo, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti del SSN va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. Per l'effettivo conseguimento di tale scopo, l'impugnato comma 7 ha stabilito che l'accertamento, da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, delle carenze di maggiore gravità ivi elencate (squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno), fa sorgere l'obbligo, in capo all'ente controllato, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia, i provvedimenti di modificazione del bilancio o del rendiconto necessari per la rimozione delle irregolarità e il ripristino degli equilibri di bilancio. Lo stesso comma prevede poi che l'inosservanza di detto obbligo, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Si tratta, dunque, di effetti – attribuiti dalla disposizione impugnata alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti nei riguardi degli enti del SSN e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, *pro parte*, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati. Siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del SSN sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Essi comportano, in tutta evidenza, una limitazione dell'autonomia dei predetti enti, che, tuttavia, si giustifica in forza dell'interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito in

riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost., anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea. La ragionevolezza, in funzione della tutela dell'indicato interesse, degli esiti del controllo finanziario della Corte dei conti sui bilanci degli enti del SSN comporta l'infondatezza delle doglianze avanzate dalle ricorrenti in ordine al carattere «coercitivo» e «sanzionatorio e repressivo» degli stessi. Tale conclusione, del resto, è ancor più valida a seguito dell'imposizione a tutte le pubbliche amministrazioni, ad opera della legge costituzionale n. 1 del 2012, della fondamentale regola dell'equilibrio dei bilanci (art. 97, primo comma, Cost.), del cui rispetto la copertura e la sostenibilità finanziaria della spesa costituiscono essenziali presidi.

Sull'ascrivibilità del controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, v. le citate sentenze nn. 60/2013, 198/2012 e 179/2007.

Sulla rilevanza dell'interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost., anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea, v. la citata sentenza n. 60/2013.

*O) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale – Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 – Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno – Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria – Ricorso della Regione Sardegna – Asserita natura di norma di dettaglio della disposizione censurata – Asserita violazione della competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica – Insussistenza – Disciplina che regola gli effetti delle pronunce della Corte dei conti a conclusione del giudizio di controllo – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il comma censurato disciplina gli interventi che i predetti enti, assoggettati al controllo della Corte dei conti, sono tenuti a porre in essere in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti consegue l'obbligo per le amministrazioni

interessate - ove vengano rilevati squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Dall'omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo in ordine agli stessi, deriva la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Invero, il legislatore statale, nell'esercizio della propria competenza a determinare i principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», può prevedere forme di controllo finanziario della Corte dei conti sugli enti territoriali e sugli enti del SSN, le quali trovino fondamento, come nella specie, negli artt. 28, 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, e 119 Cost. Tale competenza legislativa dello Stato comprende anche la determinazione degli esiti dei predetti controlli e, in particolare, la disciplina degli effetti delle pronunce adottate dalla Corte dei conti a conclusione del giudizio di controllo, in quanto parte integrante del medesimo. La Corte dei conti, del resto, è un Istituto che, ancorché posto al servizio dello Stato-ordinamento e non già soltanto dello Stato-apparato, appartiene pur sempre all'ordinamento statale: ciò esclude che il contenuto e gli effetti delle sue pronunce possano essere disciplinati dal legislatore regionale. L'impugnato comma 7, pertanto, stabilendo gli esiti del controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti del SSN, costituisce un principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica».

Sulla possibilità per il legislatore statale di prevedere, nell'esercizio della propria competenza a determinare i principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», forme di controllo finanziario della Corte dei conti sugli enti territoriali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, le quali trovino fondamento negli artt. 28, 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, e 119 Cost., v. le citate sentenze nn. 219/2013, 60/2013, 198/2012, 179/2007, 267/2006 e 29/1995.

Sulla posizione ordinamentale della Corte dei conti, v. le citate sentenze nn. 60/2013, 198/2012, 267/2006, 224/1999 e 29/1995.

*P) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale – Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 – Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno – Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria – Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia – Ritenuta assenza di strumenti di tutela giurisdizionale avverso le pronunce della Corte dei conti di accertamento delle irregolarità e di*

*verifica negativa dei provvedimenti regionali – Asserita violazione del diritto di agire in giudizio – Insussistenza – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il comma censurato disciplina gli interventi che i predetti enti, assoggettati al controllo della Corte dei conti, sono tenuti a porre in essere in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate - ove vengano rilevati squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Dall'omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo in ordine agli stessi, deriva la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. La norma *de qua*, allo scopo di assicurare l'effettività dei controlli finanziari della Corte dei conti, ha attribuito alle pronunce di accertamento delle sezioni regionali di controllo, da essa previste, effetti non meramente collaborativi - come quelli che rimettono agli stessi enti controllati l'adozione delle misure necessarie a rimuovere le irregolarità o le disfunzioni segnalate - ma imperativi nei riguardi degli enti del SSN e, nel caso di inosservanza degli obblighi imposti, inibitori dell'azione amministrativa degli stessi enti, con conseguente possibilità di una lesione delle loro situazioni giuridiche soggettive che esige la garanzia della tutela dinanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio dell'art. 24 Cost. Resta, perciò, in discussione, non già l'*an*, ma soltanto il *quomodo* di tale tutela. L'identificazione di tale tutela costituisce, tuttavia, un problema interpretativo della normativa vigente la cui risoluzione esula dall'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale. La disposizione impugnata non comporta alcun *vulnus* al diritto di agire in giudizio, da ritenere, invece, garantito.

Nel senso che il fondamentale principio dell'art. 24 Cost. assicura la garanzia della tutela innanzi al giudice, v. la citata sentenza n. 470/1997.

*Q) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Istituzione di una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale – Obbligo di tener conto, ai fini della verifica predetta, anche delle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici, nonché dei*

*risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale – Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia – Asserita violazione della potestà legislativa primaria nella materia dell'ordinamento degli uffici, comprensiva della contabilità regionale, ovvero della competenza legislativa regionale residuale – Insussistenza – Censura rivolta verso disposizione costituente norma di principio in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica, opponibile anche al legislatore dotato di autonomia speciale – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 117, quarto comma, Cost. e 4, numero 1), dello statuto friulano - dell'art. 1, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale stabilisce che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai fini della verifica sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN), accertino altresì che detti rendiconti prendano in considerazione anche le partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati definitivi della gestione degli enti del SSN. Le disposizioni dell'art. 1 del d.l. in esame costituiscono norme di principio in materia di «armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica», opponibili anche al legislatore dotato di autonomia particolare. Conseguentemente, il legislatore statale ben può, legittimamente, dettare norme di principio le quali prevedono che le introdotte verifiche sui rendiconti includano anche le partecipazioni in società controllate, alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati della gestione degli enti del SSN, senza con ciò invadere l'ambito di competenza riservato alla potestà legislativa primaria della Regione. Ciò risponde anzitutto all'esigenza di porre quei principi funzionali a garantire l'armonizzazione dei bilanci e dei conti degli enti territoriali che trovano espresso radicamento nel titolo competenziale individuato dall'art. 117, terzo comma, Cost., e sono pertanto opponibili anche al legislatore dotato di autonomia particolare. Pertanto quest'ultimo non risulta, al di là di detti principi, vincolato nelle modalità di redazione del rendiconto stesso, né leso in ambiti di competenza riservati alla sua potestà legislativa primaria. Detta armonizzazione risulta altresì funzionale a garantire il raffronto tra i bilanci pubblici degli enti territoriali, specie per prevenire squilibri di bilancio in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. e assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica cui partecipano anche le autonomie speciali.

Sulla partecipazione delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 60/2013 e 425/2004.

**R)** *Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Previsione che il rendiconto generale della Regione sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli artt. 39 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Asserita violazione dell'autonomia regionale – Insussistenza – Esclusione di un obbligo di adeguamento da parte delle Regioni*

*ricorrenti, che hanno già introdotto un modulo procedimentale sostanzialmente analogo a quello introdotto dalla disposizione censurata – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 e 119 Cost., al Titolo IV dello statuto friulano, agli artt. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, 7 e 8 dello statuto sardo e 10 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che il rendiconto generale della Regione sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli artt. 39 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il r.d. n. 1214 del 1934. Infatti, le Regioni ricorrenti hanno già a suo tempo adottato un modulo procedimentale sostanzialmente analogo a quello introdotto dalla norma in esame. Pertanto, nei confronti delle ricorrenti non sussiste alcun obbligo di adeguamento alla censurata disposizione.

*S) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Previsione che "il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e che "la relazione è, altresì, inviata al Presidente del Consiglio regionale" – Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia – Asserita lesione della competenza legislativa statutaria in materia di ordinamento degli uffici – Asserita lesione dell'autonomia organizzativa regionale – Insussistenza – Interpretazione della disposizione censurata nel senso che le linee guida non riguardano il sistema dei controlli interni, ma la relazione annuale del presidente alla regione – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, numero 1), dello statuto friulano e 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975 - dell'art. 1, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale dispone che il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione (inviata anche al Presidente del Consiglio regionale) sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto. L'impugnato comma 6 è stato attuato con la delibera della Corte dei conti, sezione delle autonomie, n. 5 dell'11 febbraio 2013, recante «Linee guida per la relazione annuale del Presidente della regione sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni». La disposizione censurata deve, pertanto, essere interpretata nel senso

che le "Linee guida" non riguardano il sistema dei controlli interni, ma la relazione annuale del Presidente della Regione, in conformità, del resto, ai lavori preparatori. Inoltre, tale relazione, lungi dal sovrapporsi ad ambiti competenziali preservati dalle fonti di autonomia, costituisce istituto funzionale a garantire il raccordo tra controlli interni ed esterni, finalizzati ad assicurare il rispetto dei parametri costituzionali e di quelli posti dal diritto dell'Unione europea, estensibili anche alle autonomie speciali.

Sulla finalizzazione dei controlli esterni a garantire il rispetto dei parametri costituzionali e di quelli posti dal diritto dell'Unione europea, estensibili anche alle autonomie speciali, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 60/2013, 179/2007, 267/2006, 181/1999, 470/1997 e 29/1995.

*U) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei Consigli regionali – Disciplina del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari e della relativa articolazione, con previsione che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, recepite con d.P.C.m. 21 dicembre 2012, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Asserita lesione dell'autonomia regionale, di cui il Consiglio costituisce la principale espressione rappresentativa – Insussistenza – Controlli esterni e di natura documentale non lesivi dell'autonomia politica – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., 16, 18 e 21 dello statuto friulano, 5 della legge statutaria friulana n. 17 del 2007, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 dello statuto sardo e 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 9, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale disciplina il rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con d.P.C.m. 21 dicembre 2012, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti). Il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato

istituzionale. I parametri evocati dalle ricorrenti preservano un ambito competenziale rimesso a fonti di autonomia che non risulta in alcun modo leso dall'introdotta tipologia di controlli che sono meramente "esterni" e di natura documentale.

Sulla diversità di posizione e funzioni degli organi del Parlamento nazionale rispetto a quelli delle altre assemblee elettive, v., *ex multis*, le citate sentenze nn. 306/2002 e 106/2002.

Sull'impossibilità di considerare estesa ai consigli regionali «la deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, che si è ritenuto operare, per ragioni storiche e di salvaguardia della piena autonomia costituzionale degli organi supremi, nei confronti delle Camere parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale», v. la citata sentenza n. 292/2001, ove sono richiamate le sentenze nn. 110/1970 e 129/1981.

Per il principio secondo cui le assemblee elettive delle Regioni si differenziano, anche sul piano dell'autonomia organizzativa e contabile, dalle assemblee parlamentari, v. le citate sentenze nn. 292/2001, 81/1975 e 143/1968.

*V) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei Consigli regionali – Disciplina del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari e della relativa articolazione, con previsione che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, recepite con d.P.C.m. 21 dicembre 2012, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità – Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia – Asserita violazione del "divieto di fonti secondarie statali nelle materie regionali" – Insussistenza – D.P.C.m. privo di contenuto normativo, avente il solo scopo di indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare le esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto, nel disciplinare il rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali, affida la determinazione della relativa struttura a "Linee guida", deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con d.P.C.m., così demandando a tali organi l'esercizio di un potere sostanzialmente normativo in materie regionali. La norma impugnata ha avuto attuazione con il d.P.C.m. 21 dicembre 2012, il quale risulta, invero, privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a garantire un'omogenea redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari. Le esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti; in particolare, la codificazione di parametri standardizzati è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della



finanza pubblica, inscindibilmente connessa alla disciplina delle regole di natura contabile che nell'ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi.

Sulle esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili, strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti, v., *ex multis*, la citata sentenza n. 138/2013.

Sulla necessità per lo Stato di disporre di strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 309/2012, 176/2012 e 52/2010.

**BB)** *Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei Consigli regionali – Disciplina delle modalità di svolgimento dei controlli della sezione regionale sui rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Asserita lesione dell'autonomia regionale – Insussistenza – Controllo di natura meramente documentale – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., 16, 18 e 21 dello statuto friulano, 5 della legge statutaria friulana n. 17 del 2007, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 dello statuto sardo e 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 11, primo e secondo periodo, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che disciplina le modalità di svolgimento dei controlli della sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari. Infatti, le disposizioni impugnate rimangono nell'alveo tracciato dalla giurisprudenza costituzionale circa il necessario carattere collaborativo ed il fondamento costituzionale delle attribuzioni del giudice contabile, a cui è riconducibile anche il controllo meramente documentale sui rendiconti dei gruppi consiliari.

**CC)** *Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei Consigli regionali – Obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Asserita lesione dell'autonomia regionale – Insussistenza – Principio generale delle norme di contabilità pubblica – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., 16, 18 e 21 dello statuto friulano, 5 della legge statutaria friulana n. 17 del 2007, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 dello statuto sardo e 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui introduce l'obbligo di

restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari. L'obbligo di restituzione può ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica, poiché risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari. Detto obbligo è poi circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione e risulta riconducibile alla procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore.

*GG) Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei Consigli regionali – Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia – Asserita lesione dell'autonomia del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari, sotto il profilo della mancanza di idonei strumenti di tutela giurisdizionale contro la comunicazione di irregolarità e la delibera di non regolarità, e la conseguente decadenza dal diritto all'erogazione del contributo – Insussistenza – Impossibilità di interpretare la norma come escludente il diritto di agire in giudizio – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 11 e 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto - nel disciplinare i controlli sui gruppi consiliari dei consigli regionali - non garantirebbe idonei strumenti di tutela giurisdizionale contro la comunicazione di irregolarità e la delibera di non regolarità del rendiconto del gruppo, e la conseguente decadenza dal diritto all'erogazione del contributo a carico del bilancio del consiglio. Infatti, l'eventuale pregiudizio immediato e diretto arrecato alle posizioni giuridiche soggettive non può che determinare, nel silenzio della norma, la facoltà dei soggetti controllati di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dalla legge in base alle fondamentali garanzie costituzionali assicurate dagli artt. 24 e 113 Cost., costituenti principi supremi dell'ordinamento. Pertanto, in relazione alle norme impugnite non può essere esclusa, per i gruppi consiliari, la garanzia della tutela dinanzi al giudice, restando in discussione, non già l'an, ma soltanto il *quomodo* di tale tutela: problema interpretativo della normativa vigente la cui definizione esula, ovviamente, dall'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale. La disposizione impugnata non comporta dunque alcun *vulnus* al diritto di agire in giudizio, da ritenere, invece, garantito.

Sulla qualificazione delle fondamentali garanzie costituzionali previste dagli artt. 24 e 113 Cost. come principi supremi dell'ordinamento, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 26/1999, 526/2000, 266/2009, 10/1993, 232/1989, 18/1982 e 98/1965.

Per l'affermazione che il fondamentale principio degli artt. 24 e 113 Cost. assicura la garanzia della tutela dinanzi al giudice, v. la citata sentenza n. 470/1997.

**HH)** *Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Asserita necessità, ai fini di tale adeguamento, dell'adozione di una normativa di attuazione statutaria, da determinare in modo paritetico e non unilateralmente da parte dello Stato e senza imposizione di termini, o comunque di una normativa concordata – Asserita necessità, ai fini di tale adeguamento, di fare riferimento ai soli principi ricavabili dalle disposizioni di cui all'articolo 1 – Insussistenza – Adeguamento rivolto verso disposizioni costituenti norma di principio in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica e opponibile anche al legislatore dotato di autonomia speciale – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35, 54 e 56 dello statuto sardo, alle prerogative costituzionali della regione friulana, al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano, agli artt. 27 della legge n. 42 del 2009, 116, 117 e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (per quest'ultimo limitatamente al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale) riguardanti il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. Infatti, le disposizioni alle quali l'impugnato comma 16 impone di adeguare gli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale costituiscono esercizio della competenza dello Stato a dettare i principi fondamentali nelle materie «armonizzazione dei bilanci pubblici» e «coordinamento della finanza pubblica»; e sono opponibili anche agli enti ad autonomia differenziata, la cui finanza è parte della finanza pubblica allargata.

**LL)** *Bilancio e contabilità pubblica – Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge – Ricorso della Regione Sardegna – Riferimento alle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quest'ultimo limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, dell'articolo 1 del decreto censurato, le quali sono state oggetto di questioni promosse dalla stessa Regione e dichiarate non fondate – Asserita lesione delle rispettive prerogative costituzionali – Insussistenza – Non fondatezza della questione in parte qua.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35, 54 e 56 dello statuto sardo, 116, 117 e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (per quest'ultimo limitatamente al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale) riguardanti il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. Tale declaratoria consegue al rigetto delle questioni proposte dalla Regione avverso le disposizioni costituenti oggetto del censurato obbligo di adeguamento.

*PP) Bilancio e contabilità pubblica – Enti locali – Previsione che le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino periodicamente la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale mediante una procedura che vede il coinvolgimento del Sindaco e del Presidente della Provincia e, ove previsto, del direttore generale, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, sulla base delle "linee guida" deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, e che prevede l'invio dei referti altresì al Presidente del Consiglio comunale o provinciale – Ricorso della Regione Sardegna – Assertita lesione delle attribuzioni regionali – Insussistenza – Verifiche finalizzate al raccordo tra controlli esterni e controlli interni, volte a consentire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dei parametri costituzionali sugli equilibri di bilancio e dei vincoli comunitari, estensibili anche alle autonomie speciali – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, comma 1, lett. b), 6 e 46 dello statuto sardo - dell'art. 148, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino periodicamente la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, mediante una procedura che vede il coinvolgimento del sindaco e del presidente della provincia e, ove previsto, del direttore generale, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, sulla base delle "linee guida" deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, e che prescrive l'invio dei referti altresì al presidente del consiglio comunale o provinciale. La disposizione censurata si limita infatti a disciplinare procedure di raccordo tra i controlli interni funzionali ad assicurare il rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale e i controlli esterni di natura collaborativa intestati alle sezioni regionali della Corte dei conti, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dei parametri costituzionali sugli equilibri di bilancio e dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea, estensibili anche alle autonomie speciali. I controlli di cui alla norma impugnata si pongono pertanto su un piano distinto rispetto a

quello disciplinato dagli invocati parametri statutari e dalle relative norme di attuazione: i primi sono infatti svolti in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81 e 119 Cost.), anche in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), distinti dai parametri in riferimento ai quali si svolgono i controlli disciplinati nell'ambito competenziale riservato alle norme di attuazione statutaria. Interpretata in questi termini, la norma *de qua* non è lesiva degli evocati parametri statutari, inidonei a delimitare l'ambito dei controlli legittimamente attribuibili dal legislatore statale alla Corte dei conti, atteso che ben si giustifica l'attribuzione dei suddetti controlli ad un organo terzo ed imparziale - quale si configura la suddetta Corte - che rappresenta lo Stato-ordinamento.

Sulla riconducibilità delle verifiche periodiche della Corte dei conti sulla legittimità e regolarità della gestione economico-finanziaria all'ambito dei controlli esterni di natura collaborativa, v. la citata sentenza n. 179/2007.

In relazione al fondamentale raccordo tra controlli esterni e controlli interni, volti a garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, i parametri costituzionali sugli equilibri di bilancio e i vincoli posti dal diritto dell'Unione europea, estensibili anche alle autonomie speciali, v. le citate sentenze nn. 60/2013, 179/2007, 267/2006, 181/1999, 470/1997 e 29/1995.

Sulla distinzione tra controlli esterni e controlli interni sulla gestione economico-finanziaria degli enti territoriali, v. la citata sentenza n. 60/2013.

*QQ) Bilancio e contabilità pubblica – Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali – Previsione che le sezioni regionali della Corte dei conti procedano all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica di specifici elementi suscettibili di pregiudicare gli squilibri economico-finanziari degli enti, tenendo conto anche delle partecipazioni societarie dell'ente locale il cui fatturato prevalentemente derivi da attività strumentali all'ente o dallo svolgimento di servizi pubblici – Previsione che in caso di mancata adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le riscontrate irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio sia preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria – Ricorso della Regione Sardegna – Asserita lesione delle attribuzioni regionali – Insussistenza – Controlli finalizzati ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, anche ad autonomia speciale, distinti dai controlli disciplinati dalle fonti speciali di autonomia – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, comma 1, lett. b), 6 e 46 dello statuto sardo - dell'art. 148-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che le sezioni regionali della Corte dei conti procedano all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica di specifici elementi suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti, tenendo

conto anche delle partecipazioni dell'ente locale in società il cui fatturato prevalentemente derivi da attività strumentali all'ente o dallo svolgimento di servizi pubblici, e che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le riscontrate irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, sia preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Innanzitutto, l'estensione delle introdotte verifiche alle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente è funzionale, da un lato, a garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio. Più in generale, l'attività di controllo della Corte dei conti, rivolta alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è finalizzata ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali (inclusi quelli dotati di autonomia speciale), ponendosi conseguentemente su un piano distinto rispetto ai controlli disciplinati dalle fonti "speciali" di autonomia: il giudice contabile esercita un sindacato di legalità e di regolarità, ascrivibile alla categoria dei controlli di natura preventiva volti ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, complementare al controllo sulla gestione amministrativa.

Per l'affermazione che i controlli finanziari attribuiti alla Corte dei conti sono finalizzati ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali (inclusi quelli dotati di autonomia speciale), ponendosi conseguentemente su un piano distinto rispetto ai controlli disciplinati dalle fonti "speciali" di autonomia, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 60/2013, 179/2007 e 267/2006.

Sulle ulteriori tipologie di controllo attribuite alla Corte dei conti dagli artt. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, v. le citate sentenze nn. 60/2013 e 179/2007.

**RR)** *Bilancio e contabilità pubblica – Enti locali – Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti – Disciplina delle funzioni di analisi della spesa pubblica degli enti locali – Previsione che venga fornita comunicazione dei dati acquisiti al Commissario per la revisione della spesa, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio e alla sezione autonomie, al fine di consentire l'elaborazione e una più proficua applicazione delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e della Provincia autonoma di Trento – Asserita lesione della competenza degli enti ricorrenti in ordine ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale – Insussistenza – Interventi aventi carattere collaborativo, funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3, 116 e 117, quarto comma, Cost., al Titolo IV ed agli artt. 4, numeri 1) e 1-bis), 60 e 63, comma 5, dello statuto friulano, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, 27 della legge n. 42 del 2009, 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010, 3, comma 1, lett. b), 6, 46, 54 e 56 dello statuto sardo, 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, 79, 80, 81 e 104 dello statuto trentino, 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 e 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che, nel disciplinare le funzioni di analisi della spesa pubblica degli enti locali, prevede la comunicazione dei dati acquisiti, anche a mezzo dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, al Commissario per la revisione della spesa pubblica, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla sezione autonomie, al fine di consentire l'elaborazione ed una più proficua applicazione delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Invero, le norme censurate non risultano lesive dell'autonomia regionale e provinciale, in quanto non determinano misure repressive e sanzionatorie sugli enti controllati, rimettendo alle amministrazioni interessate l'adozione delle misure correttive in esito alle eventuali situazioni critiche della gestione rilevate dalle sezioni regionali della Corte dei conti. Pertanto, la disciplina in esame rimane nell'alveo dei controlli di natura collaborativa, in quanto limitati all'applicazione di metodologie di controllo della spesa pubblica degli enti territoriali - peraltro di carattere episodico - funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea. Inoltre, i parametri evocati dalle ricorrenti non valgono ad esaurire l'ambito dei controlli e delle verifiche che il legislatore statale può legittimamente attribuire alla Corte dei conti; né le modalità positivamente determinate mediante le quali la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obiettivi di finanza pubblica ed esercitano le relative funzioni di coordinamento e di vigilanza sulla finanza degli enti locali attribuiscono alla Regione ad autonomia differenziata e alla Provincia autonoma alcun titolo di esclusività nello svolgimento delle pertinenti funzioni di controllo e vigilanza. Infatti, i controlli e le verifiche disciplinati dalle norme impugnate si pongono su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alle parti ricorrenti, non potendosi desumere dalle invocate norme statutarie e di attuazione alcun titolo esclusivo nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza sugli obiettivi di finanza pubblica, a cui sono dichiaratamente rivolte le procedure di analisi sulla spesa pubblica in esame. Il metodo delle analisi «su campione», che le norme impugnate affidano ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato (comunque funzionali ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti), pur di carattere non sistematico, rientra tra le metodologie necessarie che caratterizzano il controllo sulla gestione in senso stretto, mediante il quale non possono estendersi verifiche sulla generalità delle

pubbliche amministrazioni, bensì si può indirizzare l'esame alle materie, ai settori e alle gestioni ritenuti cruciali. Infine, le norme scrutinate rinviano all'art. 14 della legge n. 196 del 2009 e alle relative verifiche dei Servizi ispettivi della Ragioneria al solo scopo di allargare il potere di vigilanza fino all'impiego dei predetti servizi, dotando gli organi dell'amministrazione centrale di un più penetrante potere che, tuttavia, trova il proprio sbocco naturale nell'attivazione delle attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti.

Sull'ininfluenza di modifiche normative che lascino inalterata la sostanza normativa delle disposizioni impugnate, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 193/2012 e 147/2012.

In materia di controlli funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 219/2013, 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 425/2004.

Per l'affermazione che l'accordo è lo strumento per conciliare e regolare in modo negoziato il concorso alla manovra di finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 60/2013, 118/2012 e 82/2007.

Nel senso che le modalità positivamente determinate con cui gli enti ad autonomia differenziata concordano con lo Stato gli obiettivi di finanza pubblica ed esercitano le relative funzioni di coordinamento e di vigilanza sulla finanza locale non attribuiscono a tali enti alcun titolo di esclusività nello svolgimento delle pertinenti funzioni di controllo e vigilanza, v. la citata sentenza n. 60/2013.

In relazione al controllo sulla gestione in senso stretto, v. la citata sentenza n. 29/1995.

Con riferimento all'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011 (nel testo introdotto dall'art. 1-*bis*, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012) che attribuisce al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato poteri ispettivi e verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), della legge n. 196 del 2009, v. la citata sentenza n. 219/2013.

*SS) Bilancio e contabilità pubblica – Enti locali – Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti – Previsione che la sezione delle autonomie della Corte dei conti definisca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, affidando, poi, alle sezioni regionali il compito di effettuare i relativi controlli, e, in presenza di criticità della gestione, quello di assegnare alle amministrazioni interessate un termine per l'adozione delle necessarie misure correttive, riferendo successivamente al parlamento gli esiti dei controlli effettuati – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e della Provincia autonoma di Trento – Asserita lesione della competenza degli enti ricorrenti in ordine ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale – Insussistenza – Interventi aventi carattere collaborativo, funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di*



*governo dei conti pubblici concordati in sede europea – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3, 116 e 117, quarto comma, Cost., al Titolo IV ed agli artt. 4, numeri 1) e 1-bis), 60 e 63, comma 5, dello statuto friulano, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, 27 della legge n. 42 del 2009, 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010, 3, comma 1, lett. b), 6, 46, 54 e 56 dello statuto sardo, 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, 79, 80, 81 e 104 dello statuto trentino, 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 e 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 6, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che la sezione delle autonomie della Corte dei conti definisca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, affidando, poi, alle sezioni regionali il compito di effettuare i relativi controlli, e, in presenza di criticità della gestione, quello di assegnare alle amministrazioni interessate un termine per l'adozione delle necessarie misure correttive, riferendo successivamente al Parlamento gli esiti dei controlli effettuati. La disciplina posta dalla disposizione impugnata - che, in base al suo tenore letterale e per considerazioni di ordine logico-sistematico, deve intendersi applicabile anche alle amministrazioni regionali - è strumentale a più tipi di attività di controllo e rimane nell'alveo dei controlli di natura collaborativa e di quelli di legittimità-regolarità istituiti per assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, in quanto limitati all'applicazione di metodologie di controllo della spesa pubblica degli enti territoriali funzionali a garantire, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Per l'affermazione che l'interpretazione di una legge o di alcune sue disposizioni in un determinato significato non può discendere soltanto da affermazioni formali del legislatore stesso, ma deve avere una puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti di altre norme dell'ordinamento, v., tra le tante, le citate sentenze nn. 200/2012, 164/2012 e 85/1990.

In materia di controlli di natura collaborativa e di legittimità-regolarità istituiti per assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, in quanto limitati all'applicazione di metodologie di controllo della spesa pubblica degli enti territoriali funzionali a garantire, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 219/2013, 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 425/2004.

*TT) Bilancio e contabilità pubblica – Enti locali – Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti – Attribuzione alla sezione delle autonomie della Corte dei conti della possibilità di adottare una "delibera di orientamento" per il controllo sugli enti locali – Ricorso della Regione Sardegna – Asserita attribuzione alla sezione predetta di funzioni normative, lesive della competenza dell'ente ricorrente in ordine ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale – Insussistenza – Attribuzione alla sezione delle autonomie della Corte dei conti di una funzione nomofilattica in caso di interpretazioni discordanti tra sezioni regionali della Corte dei conti, non lesiva dell'autonomia regionale – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 3, comma 1, lett. b), 6, 46, 54 e 56 dello statuto sardo e 1 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che attribuisce alla sezione delle autonomie della Corte dei conti la possibilità di adottare una delibera di orientamento per il controllo sugli enti locali alla quale si conformano le sezioni regionali in presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva. La disposizione impugnata non é lesiva dell'autonomia regionale, poiché non affida alcun potere normativo sul controllo degli enti locali alla sezione delle autonomie della Corte dei conti ma solo una funzione nomofilattica in caso di interpretazioni discordanti tra le sezioni regionali.

...

#### **SENTENZA N. 44**

*T) Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL - Ricorso della Regione Toscana – Lamentata introduzione di una disciplina di dettaglio che comprime i margini di autonomia dei piccoli Comuni, dando luogo, di fatto, ad una sostanziale fusione degli stessi, con conseguente modifica delle relative circoscrizioni – Lamentato intervento sull'ordinamento degli enti locali, in una materia ricadente nella competenza residuale delle Regioni – Asserito contrasto con la previsione costituzionale che stabilisce gli enti territoriali che sono elementi costitutivi della Repubblica – Asserito contrasto con la previsione costituzionale che consente l'istituzione e le variazioni territoriali dei Comuni – Insussistenza – Intervento legislativo che non comporta fusioni, e che riguarda solo le modalità di esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici – Non fondatezza delle questioni.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011,

nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, commi 6, 9 e 10 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, commi 17, lett. a), 19, 20 e 21 del d.l. n. 138 del 2011 - impugnati dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 114, 117, quarto comma, 133, secondo comma, Cost. - che prevedono, con una disciplina di dettaglio, che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, la normativa impugnata non prevede la fusione e l'estinzione dei piccoli Comuni, con conseguente modifica delle circoscrizioni territoriali, bensì l'esercizio delle funzioni amministrative in forma associata. Inoltre, la previsione di un vincolo soltanto per una categoria di Comuni non è incompatibile con l'art. 114 Cost., che non obbliga il legislatore statale a sottoporre tutti i Comuni alla medesima disciplina, indipendentemente dalle caratteristiche numeriche della popolazione.

Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006.

Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005.

Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008.

Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005.

Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010.

Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004.

Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006.

Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005.

Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008.

*U) Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL – Ricorso della Regione Toscana – Asserita lesione della competenza legislativa regionale residuale – Asserito carattere specifico ed autoapplicativo della disciplina censurata – Insussistenza – Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 6 e 9, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnato dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, Cost. - che prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, una disposizione statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, e determinare una - sia pur parziale - compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative delle Regioni. Inoltre, il carattere specifico delle prescrizioni non esclude il carattere di principio di una norma, qualora risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione, come avviene nel caso di specie. Infine, il principio di leale collaborazione non si applica al procedimento di formazione delle leggi.

Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006.

Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005.

Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008.

Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005.

Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010.

Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004.

Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006.

Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005.

Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008.

Sulla compatibilità del carattere specifico di una prescrizione con il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione, vedi la citata sentenza n. 430/2007.

Sulla inapplicabilità del principio di leale collaborazione al procedimento di formazione delle leggi, v. le citate sentenze nn. 33/2011 e 326/2010.

*Z) Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi – Disposizione risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità, secondo cui "i Comuni di cui al comma 1, con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla Regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva Unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la Regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le Unioni del proprio territorio, come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La Regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo" – Disposizione risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità, secondo cui "ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla Regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva Unione" – Ricorso della Regione Toscana – Asserita violazione del principio di leale collaborazione – Insussistenza – Disposizioni necessarie per il funzionamento delle Unioni, coesenziali al principio di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza della questione .*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 5, 6, 9 e 10 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnati dalla Regione Toscana in relazione al principio di leale collaborazione - che dettano disposizioni in tema di unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. Infatti, il contenuto precettivo deve ritenersi coesenziale al principio di coordinamento della finanza pubblica, perché

disciplina modalità procedurali necessarie per il funzionamento delle unioni. Inoltre, il principio di leale collaborazione non si applica al procedimento di formazione delle leggi.

Sulla inapplicabilità del principio di leale collaborazione al procedimento di formazione delle leggi, vedi le citate sentenze nn. 33/2011 e 326/2010.

***BB)** Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi – Ridefinizione, sulla base delle soglie demografiche, del numero degli organi e dei loro componenti rispetto ai Comuni fino a diecimila abitanti, e previsione che quelli fino a 1.000 abitanti hanno solo Consiglio e Sindaco – Modalità temporali e di svolgimento delle sedute degli organi collegiali dei Comuni fino a quindicimila abitanti – Ricorso della Regione Toscana – Asserita lesione delle funzioni amministrative che la Regione ha attribuito ai Comuni e dell'autonomia organizzativa degli stessi – Insussistenza – Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 17, lett. a), 19, 20 e 21 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, ultima parte, Cost. - che ridefinisce, sulla base delle soglie demografiche, il numero degli organi e dei loro componenti rispetto ai Comuni fino a diecimila abitanti, e prevede che quelli fino a 1.000 abitanti hanno solo Consiglio e Sindaco, e prevede modalità temporali e di svolgimento delle sedute degli organi collegiali dei Comuni fino a quindicimila abitanti. Infatti, la normativa statale impugnata è finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica.

Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006.

Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005.

Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008.

Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005.

Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010.

Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004.

Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006.

Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005.

Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008.

*CC) Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi – Previsione che «al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131» – Ricorso della Regione Toscana – Asserita previsione di un potere sostitutivo da parte dello Stato con riguardo alla materia dell'ordinamento degli enti locali, di competenza esclusiva regionale – Insussistenza – Disposizione finalizzata ad assicurare che i principi fissati dal legislatore statale, nel quadro della manovra di coordinamento della finanza pubblica, non restino inattuati, così compromettendo le prospettive di risanamento del bilancio pubblico ed incorrendo anche in violazione della normativa comunitaria – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 28, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120, secondo comma, Cost. - nella parte in cui autorizza il Prefetto ad accertare che gli enti territoriali abbiano attuato tempestivamente quanto stabilito dall'art. 2, comma 186, lett. e) della legge 191 del 2009, e dall'art. 14, comma 32, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, e ad assegnare, in caso di inattuazione, un termine perentorio per provvedere, decorso il quale trova applicazione l'art. 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge n. 131 del 2003. Infatti, la norma censurata è finalizzata ad assicurare che i principi fissati dal legislatore statale non restino inattuati, così compromettendo le prospettive di risanamento del bilancio pubblico e causando una violazione della normativa comunitaria.

*DD) Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle*

*funzioni comunali – Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi – Ricorso della Regione Puglia – Lamentata introduzione di una disciplina di dettaglio che comprime i margini di autonomia dei piccoli Comuni – Lamentato intervento sull'ordinamento degli enti locali, in una materia ricadente nella competenza residuale delle Regioni – Insussistenza – Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, dell'art. 19, comma 5 del d.l. n. 95 del 2012, dell'art. 16, commi 6 e 9, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, del d.l. n. 138 del 2011 - impugnati dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 114, 117 e 118, Cost. - che recano disposizioni in tema di ordinamento di unioni di Comuni. Infatti, la normativa statale impugnata rientra nella materia del coordinamento della finanza pubblica.

Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006.

Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005.

Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008.

Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005.

Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010.

Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004.

Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006.

Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005.

Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008.



Sulla legittima incidenza di una normativa volta alla riduzione della spesa pubblica corrente sull'autonomia di spesa delle Regioni e su ogni tipo di potestà legislativa regionale, vedi le citate sentenze nn. 91/2011, 27/2010, 456/2005 e 244/2005, 326/2010 e 237/2009.

Sull'esclusione della possibilità di giustificare l'intervento legislativo dello Stato sulla base dell'art. 117, secondo comma, lett. p), nella parte relativa a "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, quando il suddetto intervento non concerne uno degli enti indicati tassativamente nella previsione costituzionale, vedi la citata sentenza n. 237/2009.

*FF) Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL – Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Umbria – Asserita lesione della competenza legislativa regionale residuale – Asserito carattere specifico ed autoapplicativo della disciplina censurata – Insussistenza – Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, commi 2 e 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, e dell'art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnati dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Umbria in riferimento agli artt. 114, primo e secondo comma, 117, primo e secondo comma, lett. p), 118 e 133, Cost. - che prevedono, tra l'altro, che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, le disposizioni censurate sono finalizzate al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica.

Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006.

Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005.

Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008.

Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005.

Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di

coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010.

Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004.

Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006.

Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005.

Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008.

Sulla legittima incidenza di una normativa volta alla riduzione della spesa pubblica corrente sull'autonomia di spesa delle Regioni e su ogni tipo di potestà legislativa regionale, vedi le citate sentenze nn. 91/2011, 27/2010, 456/2005 e 244/2005, 326/2010 e 237/2009.

Sull'esclusione della possibilità di giustificare l'intervento legislativo dello Stato sulla base dell'art. 117, secondo comma, lett. p), nella parte relativa a "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, quando il suddetto intervento non concerne uno degli enti indicati tassativamente nella previsione costituzionale, vedi la citata sentenza n. 237/2009.

*GG) Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL – Ricorso della Regione Veneto – Asserita lesione delle attribuzioni regionali – Insussistenza – Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 6 e 9, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnati dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p), sesto comma, e 118, Cost. - che prevedono che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, le disposizioni censurate sono finalizzate al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica.

Sul principio per cui la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, vedi le citate sentenze nn. 207/2010, 237/2009, 430/2007, 165/2007 e 447/2006.

Sulla necessità di individuare l'ambito materiale prevalente nei casi di normative interferenti con più materie, attribuite alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 334/2010, 237/2009 e 50/2005.

Sull'applicazione del principio di leale collaborazione, qualora non sia possibile individuare l'ambito materiale prevalente, in caso di normative interferenti con più materie, v. la citata sentenza n. 50/2008.

Sulla possibile incisione di una disposizione statale di principio su una o più materie di competenza regionale, con conseguente compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni, e sulla peculiare verifica, in tal caso, del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 159/2008, 430/2007, 181/2006, 417/2005.

Sulla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore statale, con una disciplina di principio, di vincoli alle politiche di bilancio per Regioni ed enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 207/2010 e 128/2010.

Sull'appartenenza della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004.

Sull'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, v. la citata sentenza n. 267/2006.

Sulla riconduzione all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. la citata sentenza n. 417/2005.

Sulla riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica di disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 297/2009 e 289/2008.

Sulla legittima incidenza di una normativa volta alla riduzione della spesa pubblica corrente sull'autonomia di spesa delle Regioni e su ogni tipo di potestà legislativa regionale, vedi le citate sentenze nn. 91/2011, 27/2010, 456/2005 e 244/2005, 326/2010 e 237/2009.

Sull'esclusione della possibilità di giustificare l'intervento legislativo dello Stato sulla base dell'art. 117, secondo comma, lett. p), nella parte relativa a "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, quando il suddetto intervento non concerne uno degli enti indicati tassativamente nella previsione costituzionale, vedi la citata sentenza n. 237/2009.

*II) Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi – Previsione che «al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al*

*primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131» – Ricorso della Regione Veneto – Asserita previsione di un potere sostitutivo da parte dello Stato con riguardo alla materia dell'ordinamento degli enti locali, di competenza esclusiva regionale – Insussistenza – Disposizione finalizzata ad assicurare che i principi fissati dal legislatore statale (nel quadro della manovra di coordinamento della finanza pubblica qui in esame) non restino inattuati, così compromettendo le prospettive di risanamento del bilancio pubblico ed incorrendo anche in violazione della normativa comunitaria – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 28, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost. - che prevede che al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto da determinate disposizioni di legge, e assegna, in caso di inattuazione, un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso inutilmente il quale trova applicazione l'art. 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge n. 131 del 2003. Infatti, la disposizione censurata è finalizzata ad assicurare che i principi fissati dal legislatore statale, nel quadro della manovra di coordinamento della finanza pubblica, non restino inattuati, così compromettendo le prospettive di risanamento del bilancio pubblico ed incorrendo anche in violazione della normativa comunitaria.

*MM) Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL – Ricorso della Regione Sardegna – Asserita lesione delle attribuzioni regionali – Insussistenza – Censura di norme non applicabili alla regione al di fuori delle particolari procedure contemplate dallo statuto, stante la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 19-bis del d.l. censurato – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - impugnato dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 117, sesto comma, Cost., e 3, primo comma, lett. b), dello statuto della Regione Sardegna - che contiene disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali. Infatti, la normativa censurata non può ritenersi applicabile alla Regione al di fuori delle particolari procedure contemplate dallo Statuto, stante la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 19-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, che ha ampliato l'ambito applicativo dell'art. 16, comma 29 del medesimo d.l.

Sulla portata dell'art. 27, comma 1, della legge 42 del 2009, e dell'art. 16, comma 29, del d.l. n. 138 del 2011, vedi la citata sentenza n. 193/2012.

Sull'art. 19-bis del d.l. n. 138 del 2011, vedi la citata sentenza n. 241/2012.

*QQ) Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla*

*rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL – Ricorso della Regione Veneto – Asserita lesione della competenza amministrativa della Regione – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 118, primo e secondo comma, Cost. - che prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, l'art. 118, primo comma, Cost., non è violato perché la mancata previsione dell'unione tra gli enti cui attribuire le funzioni amministrative non postula affatto il divieto di modificarne con legge le modalità di esercizio delle funzioni. Invece, con riguardo all'art. 118, secondo comma, Cost., si deve osservare che lo stesso dettato normativo espressamente dispone che i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, così ribadendo la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.

**RR)** *Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL – Ricorso della Regione Veneto – Asserita lesione della potestà legislativa regionale – Insussistenza – Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117 Cost. - che prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, le disposizioni che richiedono ai Comuni con ridotto numero di abitanti la gestione in forma associata di servizi e funzioni pubbliche perseguono l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica corrente per il funzionamento di tali organismi e, pertanto, sono riconducibili alla materia del coordinamento della finanza pubblica, assumendo il rango di normativa di principio. Da ciò discende la legittimità dell'incidenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale. La disposizione che prevede le modalità procedurali necessarie per il funzionamento delle unioni è in larga parte coesistente al principio di coordinamento della finanza pubblica.

Sulla legittimità dell'incidenza dell'art. 16, del d.l. n. 138 del 2011, su ogni tipo di potestà legislativa regionale, vedi le citate sentenze nn. 326/2010 e 237/2009.

**TT)** *Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla*

*rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi – Ricorso della Regione Campania – Asserita lesione delle prerogative regionali nell'esercizio delle funzioni amministrative – Insussistenza – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Campania in riferimento all'art. 118 Cost. - che detta una disciplina in tema di unioni di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. Infatti, la mancata previsione dell'unione tra gli enti cui attribuire le funzioni amministrative non postula affatto il divieto di modificare con legge le modalità di esercizio delle funzioni stesse, disponendo che esse siano esercitate in forma associata.

*UU) Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi – Ricorso della Regione Campania – Asserita lesione della potestà legislativa regionale – Insussistenza – Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 2, 3, 8, 11, 12 e 13, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 - impugnato dalla Regione Campania in riferimento all'art. 117 Cost. - che prevede un'unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. Infatti, si tratta di una normativa di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica, per cui ne risulta legittima l'incidenza sull'autonomia di spesa delle Regioni e su ogni tipo di potestà legislativa regionale, compresa quella residuale in materia di unione di Comuni.

Sulla legittimità dell'incidenza di una normativa di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica sull'autonomia di spesa delle Regioni, vedi le citate sentenze nn. 91/2011, 27/2010, 456 e 244/2005.

*VV) Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi – Ricorso della Regione Sardegna – Asserita lesione della potestà legislativa regionale – Insussistenza – Norme non immediatamente applicabili alle regioni ad autonomia speciale – Previsione di una procedura garantita – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, Cost., e 3, primo comma, lett. b) dello statuto della Regione Sardegna - che pone una disciplina in tema di unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. Infatti, in ragione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, la normativa del d.l. n. 95 del 2012 non è immediatamente applicabile alle Regioni ad autonomia speciale, ma richiede il recepimento tramite le apposite procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria.

Sulla clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, vedi le citate sentenze nn. 236/2013 e 229/2013.

*ZZ) Enti locali – Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali – Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi – Ricorso della Regione Puglia – Asserita violazione della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria regionale – Insussistenza – Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, impugnati dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p), terzo e quarto comma, 118, secondo comma, 119, primo, secondo e sesto comma, Cost., che pongono una disciplina in tema di unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. Infatti, la normativa statale impugnata costituisce normativa di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica, che può incidere sulle materie di competenza regionale e determinare una compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative, nonché una limitazione di autonomia impositiva, di entrata e di risorse patrimoniali.

...

#### SENTENZA N. 61

*A) Impiego pubblico – Trattamento economico complessivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, negli anni 2011, 2012 e 2013 – Previsione che non possa superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010 – Ricorso della Provincia di Bolzano – Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia – Asserito contrasto con lo statuto regionale per l'imposizione di limiti a minute voci di spesa e la previsione delle specifiche modalità di contenimento delle stesse – Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale – Insussistenza – Norma che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, emanata dallo stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. ed all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto esso stabilisce che, negli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010. La norma impugnata, infatti, è stata legittimamente

emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica».

Sull'ammissibilità di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge proposte solo successivamente alla conversione in legge, v. le sentenze nn. 215/2012 e 173/2012.

Sulla produzione in giudizio degli atti di ratifica dei Consigli provinciali non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012; nonché sulla scusabilità dell'errore determinato dalla mancata tempestività della ratifica e del relativo deposito per i ricorsi promossi prima della sentenza n. 142 del 2012, v. le citate sentenze nn. 202/2012, 203/2012, 142/2012, 178/2012 e 219/2013.

Sulla riconducibilità della previsione di cui all'art. 9, primo comma, del d.l. n. 78 del 2010 alla materia «coordinamento della finanza pubblica», v. la citata sentenza n. 215/2012.

*C) Impiego pubblico – Trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni – Previsione che sino al 31 dicembre 2013 non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare – Ricorso della Provincia di Bolzano – Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della provincia – Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale – Insussistenza – Disposizione riconducibile alla materia dell'ordinamento civile – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, quarto periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, n. 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare. Infatti, tale disposizione, attenendo alla retribuzione spettante a lavoratori il cui rapporto è contrattualizzato, è riconducibile alla materia dell'«ordinamento civile». La norma, pertanto, è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva attribuitagli dall'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

Sulla riconducibilità del trattamento economico dei dirigenti pubblici alla materia dell'«ordinamento civile», v. la sentenza n. 18/2013.

*D) Impiego pubblico – Dipendenti delle pubbliche amministrazioni – Previsione che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio – Ricorso della Provincia di Bolzano – Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia – Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale – Insussistenza –*



*Disposizione che introduce un limite per un settore rilevante della spesa, costituente principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, n. 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto dispone che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Infatti, tale norma è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa concorrente nella materia di «coordinamento della finanza pubblica» ed ha natura di principio fondamentale poiché introduce un limite per un settore rilevante della spesa per il personale, costituito dalle voci del trattamento accessorio.

Sulla natura di principio fondamentale della materia dell'art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. n. 78 del 2010, v. la sentenza n. 215/2012.

*E) Impiego pubblico – Dipendenti delle pubbliche amministrazioni – Previsione che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi – Ricorso della Provincia di Bolzano – Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia – Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale – Insussistenza – Disposizione riconducibile alla materia dell'ordinamento civile – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, num. 1), ed al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige. Tale norma, stabilendo che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi, è riconducibile alla materia dell'«ordinamento civile». Essa, peraltro, rafforza il principio già espresso dall'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il trattamento economico corrisposto ai dirigenti pubblici remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi attribuito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

Sulla riconducibilità dei rapporti di impiego del personale dirigenziale regionale e provinciale alla materia «ordinamento civile», v. la sentenza n. 173/2012.

Sui vincoli discendenti dalla competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile» sugli enti ad autonomia differenziata, anche con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, v. la sentenza n. 77/2013.

*G) Impiego pubblico – Previsione che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 – Previsione che, per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009 – Previsione che tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale – Ricorso della Provincia di Bolzano – Asserita esorbitanza dalla competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, per la previsione di specifiche voci di spesa e misure di dettaglio – Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia – Insussistenza – Disposizione che introduce un limite per un settore rilevante della spesa, costituente principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2011, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che, per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Infatti, tale norma, legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica», si limita a porre, quale principio fondamentale della materia, un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa al personale, lasciando alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previsti.

Sul «coordinamento della finanza pubblica», v. le citate sentenze n. 173/2012, 18/2013.

*H) Partecipazioni pubbliche – Previsione che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell'articolo impugnato – Ricorso*

*della Provincia di Bolzano – Asserita esorbitanza dalla competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, per la previsione di specifiche voci di spesa e misure di dettaglio – Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia – Insussistenza – Disposizione riconducibile alla materia dell'ordinamento civile – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 29, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. Invero, tale norma è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» là dove essa prevede che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell'articolo impugnato. La disciplina delle assunzioni è estranea ai profili strettamente connessi con lo svolgimento dell'attività amministrativa e deve essere ricondotta anche per tali profili alla normativa in tema di ordinamento delle società di capitali, oggetto di norme di diritto privato.

Sulla riconducibilità della disciplina in tema di regime giuridico delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni alla materia dell'«ordinamento civile», v. la sentenza n. 326/2008.

Sulla riconducibilità della disciplina delle assunzioni di cui all'art. 9, comma 29, del d.l. n. 78/2010 alla materia dell'«ordinamento civile», v. la citata sentenza n. 173/2012.

...

## **SENTENZA N. 72**

*A) Bilancio e contabilità pubblica – Disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi – Previsione che le disposizioni non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica – Ricorso della Provincia di Bolzano – Lamentata previsione di limiti puntuali a specifiche voci di spesa – Asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle autonomie speciali – Asserita lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Insussistenza – Obbligo anche per le autonomie differenziate di rispettare i vincoli legislativi derivanti da principi di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 - impugnato dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., e al Titolo VI dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige - che, contenendo disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, prevedono che esse non si applichino in via diretta alla Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Infatti, poiché l'art. 6 impugnato stabilisce principi di coordinamento della

finanza pubblica, l'autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale non risulta lesa, in quanto anche gli enti ad autonomia differenziata sono soggetti ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei suddetti principi. L'art. 79 dello statuto speciale riguarda il solo patto di stabilità interno, mentre per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome si conformano alle disposizioni legislative statali.

Sulla ravvisabilità nell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 di principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 221/2013 e 36/2013, 262/2012, 217/2012, 211/2012 e 139/2012.

Sull'assoggettamento degli enti ad autonomia differenziata al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 139/2012.

Sulla riferibilità dell'art. 79 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige al solo patto di stabilità interno, e sulla necessità che la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome si conformino alle disposizioni statali, per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 221/2013.

Sulla necessità che, in caso di giudizi promossi sulla base di una delibera adottata in via d'urgenza dalla Giunta, gli atti di ratifica dei rispettivi Consigli intervengano e siano prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012.

Sull'irrelevanza della tempestività della ratifica del Consiglio provinciale e del relativo deposito, per i ricorsi promossi prima della sentenza 142/2012, in quanto sussistono gli estremi dell'errore scusabile, v. le citate sentenze nn. 219/2013, 203/2012, 202/2012, 178/2012 e 142/2012.

Sulla possibilità per la Regione di riservare l'impugnazione di un decreto-legge a dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, v. la citata sentenza n. 139/2012.

*B) Bilancio e contabilità pubblica – Disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi – Previsione che le disposizioni non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica – Previsione che l'obbligo di versamento al bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa, non abbia applicazione per gli "enti territoriali e gli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché per le associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" – Ricorso della Provincia di Bolzano – Lamentata assenza di un esplicito esonero degli enti e degli organismi strumentali facenti capo all'ordinamento provinciale – Asserita lesione dell'autonomia finanziaria speciale – Insussistenza – Erroneità del presupposto interpretativo – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 20, primo periodo, in combinato disposto con i commi 5, 6 e 11, e dell'art. 6, comma 21, secondo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 - impugnato dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 119 Cost., al Titolo VI dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, agli artt. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, e 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - che, contenendo previsioni concernenti la riduzione dei costi degli

apparati amministrativi, stabilisce che esse non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, costituendo disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ed esclude dall'obbligo di versamento al bilancio dello Stato gli enti territoriali e gli enti, di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché le associazioni di cui all'art. 270 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, i citati commi 20 e 21 vanno intesi nel senso che le disposizioni dell'art. 6 non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali.

Sull'operatività delle disposizioni dell'art. 6 non in via diretta, ma quali disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali, v. la citata sentenza n. 139/2012.

Sulla necessità che, in caso di giudizi promossi sulla base di una delibera adottata in via d'urgenza dalla Giunta, ai sensi dell'art. 44, n. 5), dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, gli atti di ratifica dei rispettivi Consigli intervengano e siano prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012.

Sull'irrelevanza della tempestività della ratifica del Consiglio provinciale e del relativo deposito, per i ricorsi promossi prima della sentenza 142/2012, in quanto sussistono gli estremi dell'errore scusabile, v. le citate sentenze nn. 219/2013, 203/2012, 202/2012, 178/2012 e 142/2012.

Sulla possibilità per la Regione di riservare l'impugnazione di un decreto-legge a dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, v. la citata sentenza n. 139/2012.

...

## **SENTENZA N. 88**

*A) Bilancio e contabilità pubblica – Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 – Disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali – Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trento – Lamentata introduzione di disciplina dettagliata già regolata in maniera più favorevole dai rispettivi statuti – Asserita violazione della competenza legislativa regionale in materia di finanza locale – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale – Asserita violazione del principio consensualistico – Insussistenza – Disciplina conforme all'art. 5, comma 2, lettera b) della legge costituzionale n. 1 del 2012, che prescrive l'adozione di una normativa attuativa non limitata ai soli principi generali, a garanzia dell'omogeneità per tutte le autonomie – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento a plurimi parametri statutari e legislativi - che stabilisce una disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali. Infatti, prevedendo l'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale n. 1 del 2012 l'adozione di una disciplina statale attuativa non limitata ai principi generali, ma avente un contenuto eguale per tutte le autonomie, la circostanza che la normativa censurata abbia un contenuto dettagliato e più rigoroso di quello degli statuti delle ricorrenti non comporta violazione degli invocati

parametri. Non sussiste, altresì, la violazione del principio consensualistico, in quanto la disciplina attuativa dei limiti all'indebitamento posti dall'art. 119, sesto comma, Cost., trova applicazione nei confronti di tutte le autonomie, anche speciali, senza che sia necessario ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria.

Sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica prima della modifica operata con la legge costituzionale n. 1 del 2012, vedi la citata sentenza n. 17/2004.

Sulla riconducibilità dell'indebitamento delle autonomie territoriali al coordinamento della finanza pubblica, pur essendo connessa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, vedi le citate sentenze nn. 284/2009, 285/2007, 320/2004, 376/2003, 70/2012.

Sul vincolo di carattere generale apportato dai principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, vedi la citata sentenza n. 425/2004.

Sulla necessaria uniformità dei vincoli in materia di indebitamento, vedi la citata sentenza n. 425/2004.

Sul coinvolgimento, da parte dei vincoli imposti alla finanza pubblica, di tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione del bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni, vedi le citate sentenze nn. 40/2014, 39/2014, 138/2013, 425/2004 e 36/2004.

Sul carattere fondante dei principi di uguaglianza e di solidarietà, vedi la citata sentenza n. 264/2012.

Sull'applicabilità a tutte le autonomie della disciplina attuativa dei limiti all'indebitamento posti dall'art. 119, sesto comma, Cost., senza dover ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria, vedi la citata sentenza n. 425/2004.

*C) Bilancio e contabilità pubblica – Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 – Disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali – Previsione secondo cui «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo» - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trento – Lamentata adozione del decreto d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, anziché con la Conferenza unificata – Asserita adozione di una garanzia procedimentale insufficiente, lesiva del principio di leale collaborazione – Insussistenza – Decreto avente natura meramente tecnica – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento al principio di leale collaborazione - che prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri venga adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Infatti, la previsione dell'intesa con tale organo rappresenta una garanzia procedimentale in sé sufficiente del coinvolgimento delle autonomie, attesa l'opportunità della scelta di una sede connotata anche da competenze tecniche.

Sulle garanzie procedimentali delle autonomie, vedi le citate sentenze nn. 121/2007 e 376/2003.

*E) Bilancio e contabilità pubblica – Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 – Misure per la sostenibilità del debito pubblico –*

*Istituzione di un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, alimentato "dalle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato", e destinato ad essere ripartito tra tutti gli enti territoriali – Previsione che le Regioni e gli enti locali contribuiscano, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria – Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trento – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria delle ricorrenti, per la sottrazione di una parte delle risorse previste dagli statuti – Asserita violazione del principio consensualistico che governa il concorso finanziario delle autonomie speciali – Insussistenza – Disciplina ispirata ai principi di solidarietà e di eguaglianza, anche in un'ottica di equità intergenerazionale, rivolta a tutti i cittadini – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge costituzionale n. 1 del 2012 e ad altri parametri statutari e legislativi - che istituiscono un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, alimentato dalle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato, e destinato ad essere ripartito tra tutti gli enti territoriali, prevedendo che le Regioni e gli enti locali contribuiscano, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria. Infatti, le previsioni trovano la ragion d'essere, in particolare, nei principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza, alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nell'ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico. Non si ravvisa la violazione dell'art. 5, comma 2, lett. c), della legge costituzionale n. 1 del 2012, in quanto la formula usata per indicare il contenuto della legge rinforzata è tale da comprendere anche l'*an* e il *quantum* della contribuzione, senza che operi il limite del principio consensualistico, visto che la disciplina opera nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali.

**G) Bilancio e contabilità pubblica – Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 – Misure per la sostenibilità del debito pubblico – Concorso delle Regioni e gli enti locali, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria – Previsione che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce il fondo sia adottato «sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», anziché previa intesa nell'ambito della Conferenza unificata – Asserita violazione del principio di leale collaborazione – Insussistenza – Intervento riconducibile alla competenza esclusiva statale nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto**

*il territorio nazionale – Non necessarietà di un particolare coinvolgimento delle autonomie – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Provincia di Trento in riferimento al principio di leale collaborazione - che prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce il fondo per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali sia adottato sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, anziché previa intesa nell'ambito della Conferenza unificata. Infatti, l'intervento censurato è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato *ex art. 117, secondo comma, lett. m)*, Cost., per cui non è richiesto un particolare coinvolgimento delle autonomie.

Sulla competenza dello Stato *ex art. 117, secondo comma, lett. m)*, Cost., vedi le citate sentenze nn. 62/2013, 299/2012, 293/2012 e 234/2012.

...

### **SENTENZA N. 89**

*Impiego pubblico – Autonomie speciali – Assunzioni a tempo determinato – Possibilità di superare il limite imposto dall'art. 9, comma 28, dello stesso decreto, a condizione che siano reperite risorse aggiuntive attraverso misure di riduzione e di razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno – Accordata priorità ai lavoratori a tempo determinato in regime di proroga, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti – Ricorso della Provincia di Bolzano – Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di organizzazione degli uffici e del personale e di finanza locale – Insussistenza – Disposizioni più favorevoli per le autonomie speciali all'interno di una disciplina espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 24-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) - impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 8, primo comma, n. 1), e al Titolo VI dello Statuto trentino - in quanto stabilisce che le Regioni speciali e gli enti territoriali facenti parte di tali Regioni, in caso di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, possono superare il limite imposto dall'art. 9, comma 28, del suddetto decreto a condizione che reperiscano risorse aggiuntive attraverso misure di riduzione e di razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno, e prevede, altresì, un criterio di priorità per le assunzioni dei lavoratori a tempo determinato in regime di proroga. Infatti, la censurata disposizione contempla un regime di favore per la Provincia autonoma perché consente ad essa, come a tutti gli altri enti ad autonomia differenziata, di procedere a nuove assunzioni nella misura in cui riescano a reperire le necessarie risorse, in deroga ai limiti posti dal citato art. 9, comma 28, qualificato dalla giurisprudenza costituzionale come principio di coordinamento della finanza pubblica. Peraltro, con specifico riguardo al criterio di "priorità" rispetto ai lavoratori da assumere, il legislatore statale non pone vincoli rigidi, ma lascia alle singole amministrazioni la scelta in ordine alle assunzioni da operare, con la sola richiesta di motivazione, ove necessitino di



profili professionali specifici. Non si tratta, quindi, di una norma di dettaglio, ma di una norma che prescrive un criterio generale derogabile con adeguata motivazione.

Nel senso che la Regione, qualora ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto legge, può riservare l'impugnazione successivamente all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, perché soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e la questione di legittimità costituzionale non rischia di essere vanificata dalla mancata conversione, v., *ex plurimis*, la citata sentenza n. 232/2011.

Nel senso che gli atti di ratifica da parte del Consiglio provinciale delle delibere di impugnazione adottate in via d'urgenza dalla Giunta devono intervenire ed essere prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012.

Sulla scusabilità dell'errore circa il mancato rispetto del termine per il deposito della ratifica consiliare della deliberazione della Giunta provinciale a proporre ricorso, v. le citate sentenze nn. 219/2013, 203/2012, 2012/2012, 178/2012 e 142/1012.

Nel senso che il principio *salus rei publicae suprema lex esto* non può essere invocato al fine di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla Costituzione, per cui lo Stato deve affrontare l'emergenza finanziaria attraverso rimedi che siano consentiti dall'ordinamento costituzionale, v. la citata sentenza n. 151/2012.

Per la qualificazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come principio di coordinamento della finanza pubblica, v., da ultimo, la citata sentenza n. 61/2014.

...

## SENTENZA N. 99

*Finanza regionale – Economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici – Titolari di cariche elettive – Gratuità di qualsiasi incarico conferito dalla pubblica amministrazione, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, salvo il rimborso delle spese sostenute, e la limitazione a 30 euro di eventuali gettoni di presenza – Ricorso della Provincia di Bolzano – Asserita imposizione di un vincolo puntuale relativo ad una singola voce di spesa, lesiva della competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica e dell'autonomia finanziaria della Provincia – Insussistenza – Disposizione costituente principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – Espresso vincolo statutario all'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e agli artt. 79 e 104, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nella parte in cui prevede per i titolari di cariche elettive la gratuità di qualsiasi incarico conferito dalla pubblica amministrazione, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, salvo il rimborso delle spese sostenute, e la limitazione a 30 euro di eventuali gettoni di presenza. La norma impugnata, infatti, va qualificata come principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», ascrivibile alla competenza legislativa dello Stato,

ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Il comma denunciato, inoltre, nell'introdurre il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), comporta che i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, e a tale principio risponde anche la previsione che gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta, posta l'esiguità di tale limite. Non è ravvisabile, altresì, alcuna violazione dei menzionati parametri statutari in quanto la Provincia autonoma di Bolzano, per espressa previsione dell'art. 79, comma 4 dello statuto, è tenuta ad adeguare la propria legislazione ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Nel caso di specie, in particolare, la normativa statale censurata introduce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che costituisce un limite applicabile alla legislazione provinciale, senza necessità che venga previamente attivata la procedura legislativa concordata tra Governo e Provincia, prevista dall'art. 104, primo comma, dello statuto medesimo per la modifica delle misure amministrative finalizzate ad assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, adottate dalla Provincia in applicazione dell'accordo tra Provincia autonoma e Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'art. 79 del medesimo statuto. Al riguardo, va sottolineato che il comma 3 del richiamato art. 79 - in base al quale la Provincia autonoma di Bolzano concorda con lo Stato gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo - detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno; per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome si conformano alle disposizioni legislative statali, legiferando entro i limiti stabiliti dallo statuto, in particolare agli articoli 4 e 5.

Sulla qualificazione dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», v. la citata sentenza n. 151/2012.

Sul principio dell'accordo quale strumento per regolare la partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente rafforzata, v., *ex plurimis*, sentenze nn. 118/2012, 82/2007 e 353/2004.

Sull'art. 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, v. la citata sentenza n. 221/2013.

...

## SENTENZA N. 121

*Procedimento amministrativo – Iniziativa economica – Intrapresa di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia – Previsione che la disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) sostituisca direttamente quella sulla "denuncia di inizio attività" (DIA), recata da ogni normativa statale e regionale – Qualificazione della disciplina come attinente alla tutela della concorrenza e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – Ricorso della Provincia di Bolzano – Asserito contrasto con la disciplina provinciale nelle specifiche materie di competenza statutaria, e particolarmente nelle materie dell'urbanistica e dei piani regolatori – Asserita violazione dell'autonomia statutaria speciale che non consente ipotesi di*

*sostituzione automatica delle disposizioni provinciali incompatibili con quelle statali – Insussistenza – Censura di disposizione già oggetto di scrutinio da parte della Corte nelle sentenze n. 164 e 203 del 2012 – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4-ter, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122), impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, primo comma, n. 5, e 9 dello Statuto trentino, e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nella parte in cui qualifica la disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) come attinente alla tutela della concorrenza, ne ribadisce la qualificazione come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dispone che la disciplina sulla SCIA sostituisca direttamente quella della "dichiarazione di inizio attività" (DIA), recata da ogni normativa statale e regionale. Invero, come già affermato nella sentenza n. 203 del 2013, la SCIA si pone in rapporto di continuità con la DIA, che dalla prima è stata sostituita, e che perseguiva lo scopo di rendere più semplici le procedure amministrative, alleggerendo il carico di adempimenti gravanti sul cittadino. In tale quadro, si iscrive anche la SCIA, parimenti finalizzata alla semplificazione dei procedimenti di abilitazione all'esercizio di attività per le quali sia necessario un controllo della pubblica amministrazione. Il richiamo operato dal legislatore alla tutela della concorrenza, oltre ad essere privo di efficacia vincolante, è anche inappropriato poiché la disciplina della SCIA, con il principio di semplificazione ad essa sotteso, ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini, essendo riferita ad "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale", e per il quale "non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale". Al contrario, la disciplina della SCIA si presta ad essere ricondotta al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., che permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione. Infatti - premesso che l'attività amministrativa può assurgere alla qualifica di "prestazione", della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati - la normativa censurata prevede che gli interessati, in condizioni di parità su tutto il territorio nazionale, possano iniziare una determinata attività, previa segnalazione all'amministrazione competente. Si tratta, quindi, di una prestazione specifica, circoscritta all'inizio della fase procedimentale strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica, tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima. Infine, non risulta pertinente il richiamo all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto l'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. postula tutele necessariamente uniformi sul tutto il territorio nazionale e tale risultato non può essere assicurato dalla Regione, ancorché ad autonomia differenziata, la cui potestà legislativa è pur sempre circoscritta all'ambito territoriale dell'ente.

Nel senso che, soltanto con la legge di conversione, il decreto legge assume stabilità e che, quindi, la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 203/2012, 298/2009, 443/2007, 407/2005 e 25/1996.

Per l'affermazione che l'atto consiliare di ratifica della delibera ad impugnare adottata dalla Giunta provinciale in via d'urgenza debba essere prodotto in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012.

Sulla scusabilità dell'errore circa il mancato rispetto del termine per il deposito della ratifica consiliare della delibera della Giunta provinciale a proporre ricorso, v. le citate sentenze nn. 203/2012, 202/2012, 178/2012 e 142/2012.

Per la non fondatezza di questioni aventi ad oggetto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), v. le citate sentenze nn. 203/2013 e 164/2012.

Sulla semplificazione quale principio fondamentale dell'azione amministrativa, v. le citate sentenze nn. 282/2009 e 336/2005.

Nel senso che, per individuare la materia alla quale vanno ascritte le disposizioni oggetto di censura, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro *ratio* e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l'interesse tutelato, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 207/2010, 1/2008, 169/2007, 447/2006, 406/2005 e 29/1995.

Nel senso che l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost. si riferisce alla determinazione degli *standard* strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi di diritto, v. le citate sentenze nn. 322/2009, 165/2008, 50/2008 e 387/2007.

Nel senso che il titolo di legittimazione dell'intervento statale è invocabile in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione e che con esso è stato attribuito al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto, v. le citate sentenze nn. 10/2010, 322/2009, 328/2006, 134/2006, 285/2005 e 120/2005.

In tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali configurabile, non tanto come una "materia" in senso stretto, ma come una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, in relazione alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare in modo generalizzato sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle, v. le citate sentenze nn. 322/2009 e 282/2002.

Nel senso che il parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost. costituisce la base giuridica anche della previsione e della diretta erogazione di una determinata provvidenza, oltre che della fissazione del livello strutturale e qualitativo di una data prestazione, al fine di assicurare più compiutamente il soddisfacimento dell'interesse ritenuto meritevole di tutela, quando ciò sia reso necessario da peculiari circostanze e situazioni, quale

una fase di congiuntura economica eccezionalmente negativa, v. le citate sentenze nn. 10/2010, 248/2006, 383/2005 e 285/2005.

...

## SENTENZA N. 127

*Amministrazione pubblica – Disciplina statale che impone a tutti gli enti pubblici, anche economici, e agli organismi pubblici che gli organi di amministrazione e di controllo siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti – Responsabilità erariale e nullità degli atti adottati, quali sanzioni per il caso di mancato adeguamento – Obbligo di adeguamento alla predetta disciplina, entro un anno, delle Regioni, Province autonome ed enti locali, con riferimento alle agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza – Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, e delle Province di Trento e di Bolzano – Asserita introduzione di un limite ad una voce minuta di spesa, lesiva della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle ricorrenti – Asserita lesione del principio di leale collaborazione – Insussistenza – Disposizioni statali espressive di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, diretto a realizzare una riduzione dei costi degli apparati amministrativi – Legittima prevalenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità - promosse in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., agli artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, agli artt. 4, primo comma, n. 1), 8, primo comma, n. 1), 16, 79, 80, 103, 104 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001 - dell'art. 22, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 che, in conformità con l'art. 6, comma 5, del d.l. n. 78 del 2010, impone a tutti gli enti pubblici, anche economici, e agli organismi pubblici che gli organi di amministrazione e di controllo siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. La norma prevede, inoltre, l'obbligo di adeguamento alla predetta disciplina, entro un anno, delle Regioni, Province autonome ed enti locali, con riferimento alle agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza, prevedendo, in caso di mancato adeguamento, un'ipotesi di responsabilità erariale e di nullità degli atti adottati. Infatti, posto che entrambe le disposizioni menzionate sono espressioni di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, non è violato l'art. 117, terzo comma, Cost., proprio perché la norma impugnata è frutto del legittimo esercizio, da parte dello Stato, della sua potestà legislativa concorrente in tale materia. Non è configurabile, inoltre, la lesione dei parametri statuari citati che attribuiscono alla Regione e alla Provincia autonoma competenza legislativa primaria in materia di organizzazione amministrativa (compresa quella degli enti collegati), di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto nonché di finanza locale, poiché dall'accertata natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di una norma consegue la legittima prevalenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale. Con riferimento più specifico all'art. 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), esso non modifica l'obbligo della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di adeguare

la loro legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica. Infatti, la suddetta norma statutaria detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno, mentre per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica (tra le quali rientra quella oggetto del presente giudizio) la Regione e le Province autonome si conformano alle disposizioni legislative statali.

Sulla natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, vedi le sentenze nn. 218/2013, 161/2012, 139/2012 e 182/2011.

Sulla natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica dell'art. 22, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, vedi la sentenza n. 23/2014.

Sull'art. art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972 che introduce per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e per le Province autonome specifiche modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, relativamente al solo patto di stabilità interno, vedi le sentenze nn. 99/2014 e 221/2013.

...

#### **SENTENZA N. 145**

*C) Imposte e tasse – Rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo – Destinazione delle maggiori entrate nel periodo 2014-2019 a copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo – Ricorso della Regione siciliana – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria per carenza dei requisiti che consentono la devoluzione del maggior gettito riscosso nella Regione Siciliana allo Stato – Insussistenza – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, impugnato dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 43 dello statuto e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui prevede che il maggior gettito derivante dall'aumento dell'imposta fissa di bollo - realizzato nel periodo 2014-2019 nell'ambito del territorio della Regione siciliana - sia destinato alla concessione di contributi statali ai privati per la ricostruzione, riparazione o acquisto sostitutivo di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati o distrutti nel sisma che ha colpito l'Abruzzo nel 2009. Infatti, emergendo con chiarezza dalla lettura congiunta dei commi 1 e 5 della predetta disposizione che tale entrata presenta il requisito della specifica destinazione, sono rispettate le tre condizioni richieste dall'art. 36, primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, per l'eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate tributarie, cioè quella della natura tributaria, della novità e, appunto, della sua specifica destinazione.

Sull'art. 36 dello statuto siciliano, v. la citata sentenza n. 241/2012.

Sul riconoscimento del carattere della novità di una entrata per il solo fatto di derivare da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale essa non si sarebbe verificata, rilevando la novità del provento e non la novità del tributo, v., *ex plurimis*, le sentenze nn. 265/2012, 241/2012, 143/2012, 348/2000, 198/1999 e 49/1972.

*D) Imposte e tasse – Rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo – Destinazione delle maggiori entrate per il periodo successivo all'esercizio 2019 a copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo – Ricorso della Regione siciliana – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria per carenza dei requisiti che consentono la devoluzione del maggior gettito riscosso nella Regione siciliana allo Stato – Insussistenza – Erroneo presupposto interpretativo – Esclusione che per il periodo successivo al 2019 il maggior gettito continui ad essere riservato allo Stato – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata, per erroneità del presupposto ermeneutico, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui non indica per il periodo successivo all'esercizio 2019 la destinazione del maggior gettito derivante dall'aumento dell'imposta fissa di bollo riscosso nell'ambito del territorio della Regione siciliana. Infatti, non emergendo dalle disposizioni impugnate che tale maggior gettito continui ad essere riservato allo Stato anche dopo l'esercizio 2019, per quella data non opererà più il regime derogatorio alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, ma la suddetta regola generale si riespanderà automaticamente, senza necessità di un'esplicita previsione, in applicazione dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, secondo cui «Le leggi [...] che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre [...] i tempi in esse considerati».

Sull'art. 36 dello statuto siciliano, v. la citata sentenza n. 241/2012.

Sul riconoscimento del carattere della novità di una entrata per il solo fatto di derivare da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale essa non si sarebbe verificata, rilevando la novità del provento e non la novità del tributo, v., *ex plurimis*, le sentenze nn. 265/2012, 241/2012, 143/2012, 348/2000, 198/1999 e 49/1972.

...

### **SENTENZA N. 175**

*A) Bilancio e contabilità pubblica – Debito pubblico degli enti territoriali – Riduzione, a tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, secondo modalità di attuazione da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata – Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Asserita inapplicabilità della disposizione alle autonomie speciali e operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 2000 – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale – Asserita violazione del principio di leale collaborazione – Asserita violazione della competenza amministrativa regionale in carenza dei presupposti per l'attrazione in sussidiarietà – Insussistenza – Applicabilità alle autonomie speciali della disciplina sulla riduzione dell'indebitamento, quale principio di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - impugnato dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118, 119 e 120, Cost., 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, 2, comma 1, lett. b) e 3, comma 1, lett. f) dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, nonché 11 della legge n. 690 del 1981 - il quale prevede, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione dell'entità del debito pubblico degli enti territoriali, secondo modalità di attuazione da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia, sentita la Conferenza unificata. Infatti, la disposizione censurata, includendo anche le autonomie speciali, costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica, che in quanto tale è vincolante anche per le Regioni ad autonomia speciale, ragion per cui non possono reputarsi violati né i parametri statutari, né quelli relativi al nuovo Titolo V della parte II della Costituzione. Non è violato, altresì, l'art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, in relazione all'art. 48-bis dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, e, pertanto, alcun *vulnus* è recato al principio di leale collaborazione, poiché la norma censurata non comporta alcuna variazione dello statuto per la Regione Valle d'Aosta.

Sulla vincolatività dell'art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011 anche per le Regioni ad autonomia speciale, v. la citata sentenza n. 3/2013.

Sull'applicabilità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, v. la citata sentenza n. 39/2014.

Sulla funzionalità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica al rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica, v. le citate sentenze nn. 104/2013, 79/2013, 51/2013, 28/2013, 78/2011.

Sulla funzionalità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica alla prevenzione di squilibri di bilancio, v. la citata sentenza n. 60/2013.

Sulla compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, e della loro stessa autonomia di spesa, derivante da un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, v. le citate sentenze nn. 159/2008, 169/2007, 162/2007, 353/2004, 36/2004.

Sulla natura non regolamentare del decreto ministeriale determinativo delle modalità attuative della riduzione dell'entità del debito da parte degli enti territoriali, v. la citata sentenza n. 3/2013.

***B) Bilancio e contabilità pubblica – Debito pubblico degli enti territoriali – Riduzione, a tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, secondo modalità di attuazione da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia, sentita la conferenza unificata – Ricorso della Provincia di Trento – Asserita inapplicabilità della disposizione alle autonomie speciali e operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 2000 – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale – Asserita violazione della competenza amministrativa regionale - insussistenza – Applicabilità alle autonomie speciali della disciplina sulla riduzione dell'indebitamento, quale principio di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza della questione.***



Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - impugnato dalla Provincia di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119, Cost., 74, 79 e 80, comma 1, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nonché 17, comma 3, del d.lgs. n. 268 del 1992, e 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 - il quale prevede, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione dell'entità del debito pubblico degli enti territoriali, secondo modalità di attuazione da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia, sentita la Conferenza unificata. Infatti, la disposizione censurata, includendo anche le autonomie speciali, costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica, che in quanto tale è vincolante anche per le Regioni ad autonomia speciale, ragion per cui non possono reputarsi violati né i parametri statutari, né quelli relativi al nuovo Titolo V della parte II della Costituzione; in particolare, non è violato l'art. 79 dello Statuto, che detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno, né l'art. 80 dello Statuto - integrato dall'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 268 del 1992 - che prevede la competenza legislativa concorrente della Provincia autonoma in materia di finanza locale, né degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto, poiché la norma censurata non comporta alcuna variazione dello statuto. Il legislatore regionale, quindi, è tenuto ad adeguarsi al criterio statale stabilito nel decreto ministeriale non regolamentare determinativo delle modalità attuative della riduzione dell'entità del debito da parte degli enti territoriali.

Sulla vincolatività dell'art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011 anche per le Regioni ad autonomia speciale, v. la citata sentenza n. 3/2013.

Sull'applicabilità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, v. la citata sentenza n. 39/2014.

Sulla funzionalità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica al rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica, v. le citate sentenze nn. 104/2013, 79/2013, 51/2013, 28/2013, 78/2011.

Sulla funzionalità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica alla prevenzione di squilibri di bilancio, v. la citata sentenza n. 60/2013.

Sulla compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, e della loro stessa autonomia di spesa, derivante da un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, v. le citate sentenze nn. 159/2008, 169/2007, 162/2007, 353/2004, 36/2004.

Sulla natura non regolamentare del decreto ministeriale determinativo delle modalità attuative della riduzione dell'entità del debito da parte degli enti territoriali, v. la citata sentenza n. 3/2013.

Sulle specifiche modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, v. le citate sentenze nn. 99/2014 e 221/2013.

Sulla competenza legislativa concorrente della Provincia autonoma di Trento in materia di finanza locale, di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 670 del 1972, v. la citata sentenza n. 151/2012.

*E) Bilancio e contabilità pubblica – Riduzione del debito pubblico degli enti territoriali – Specificazione in senso più favorevole per le autonomie speciali della misura percentuale di indebitamento per l'anno 2011 – Ricorso della*

*Provincia di Trento – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale – Insussistenza – Applicabilità alle autonomie speciali della disciplina sulla riduzione dell'indebitamento, quale principio di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2, del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - impugnato dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost., 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, 74, 79, 103, 104 e 107 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, nonché 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - il quale specifica per le autonomie speciali la misura percentuale di indebitamento per l'anno 2011. Infatti, la disposizione che esso introduce nell'art. 8 della legge n. 183 del 2011 si innesta all'interno della disciplina sul contenimento del debito pubblico degli enti territoriali - con una previsione più favorevole per le autonomie speciali - partecipando alla complessiva regolamentazione avente natura di principio di coordinamento della finanza pubblica.

...

#### **SENTENZA N. 237**

*A) Bilancio e contabilità pubblica – Spesa per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT – Ulteriore decurtazione, per gli anni 2014 e 2015, rispetto ai limiti derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 – Ricorso della Provincia di Trento – Asserita violazione della procedura rinforzata, prevista dallo statuto speciale, per l'introduzione di una misura di coordinamento della finanza pubblica – Asserita natura di dettaglio della norma impugnata – Insussistenza – Impugnazione di disposizione non applicabile alle autonomie speciali, per effetto di apposita clausola di salvaguardia – Non fondatezza delle questioni.*

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 - impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1), 16, 79, 80, 81 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 17 del d. lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d. lgs. n. 266 del 1992 e agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost. - il quale prevede per gli anni 2014 e 2015 una decurtazione della spesa per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche rientranti nell'elenco ISTAT ulteriore rispetto ai limiti derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010. La normativa censurata, infatti, avendo natura di disposizione di principio, non ha applicazione diretta alla Provincia autonoma in base alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 12-bis del medesimo decreto ma, piuttosto, impone ad essa un obbligo di adeguamento alle suddette previsioni. Inoltre, poiché la disposizione impugnata presenta un contenuto normativo analogo e funzionalmente connesso al menzionato art. 6, comma 7, valgono anche per essa i principi già affermati dalla Corte su tale ultima norma, ed in particolare l'affermazione in base alla quale essa stabilisce principi di coordinamento della

finanza pubblica, in base all'art. 117, terzo comma, Cost. e non lede l'autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale.

Sull'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 quale norma che stabilisce principi di coordinamento della finanza pubblica, in base all'art. 117, terzo comma, Cost., e che non lede l'autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 72/2014, 221/2013, 36/2013, 262/2012, 217/2012, 211/2012 e 139/2012.

*B) Bilancio e contabilità pubblica – Visite ispettive, affidate ad organi ministeriali, per verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa – Conseguente denuncia alla Corte dei conti delle irregolarità riscontrate – Ricorso della provincia di Trento – Asserita violazione del sistema di rapporti delineato dallo statuto speciale – Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia – Asserita violazione del principio di ragionevolezza – Insussistenza – Impugnazione di disposizione non applicabile alle autonomie speciali, per effetto di apposita clausola di salvaguardia – Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.*

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 - impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1), 79, comma 4, 87 e 88 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al Titolo VI dello statuto speciale, al d.P.R. n. 305 del 1988, all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. nonché al principio di ragionevolezza - il quale prevede visite ispettive di organi ministeriali almeno una volta l'anno, anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa introdotti dalla stessa disposizione, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. La disposizione impugnata, infatti, non è applicabile alla provincia in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 12-bis dello stesso decreto che fa salve le potestà attribuite alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione (comma 2). È bensì vero che l'impugnato art. 1, comma 8, circoscrive tali verifiche al rispetto, da parte della Provincia autonoma, dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa previsti dal d.l. n. 101 del 2013 e non le estende all'intero spettro dell'attività amministrativa e finanziaria della ricorrente; nondimeno, tale disposizione, ove applicata alla Provincia autonoma, sarebbe in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, ai sensi del quale, nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

Sull'illegittimità costituzionale di norme che attribuiscono ad apparati ispettivi dell'amministrazione centrale poteri di verifica sul complesso delle attività amministrative e finanziarie degli enti territoriali, v. le citate sentenze nn. 39/2014 e 219/2013.

Sulla spettanza alle Province autonome di Trento e di Bolzano del potere ispettivo sulle Unità sanitarie locali, in quanto riconducibile al più ampio potere di vigilanza, con la conseguente esclusione di un controllo aggiuntivo da parte del Ministero del tesoro, v. le sentenze nn. 182/1997 e 228/1993.

*C) Impiego pubblico – Disposizioni in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni, contenute nell'art. 4, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge impugnato – Previsione che "le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5" – Ricorso della Provincia di Trento – Asserita lesione dell'autonomia legislativa in materia di organizzazione amministrativa, nonché dell'autonomia amministrativa e di spesa della Provincia autonoma – Insussistenza – Obbligo della Provincia, ai sensi della clausola di cui all'art. 12-bis, di adeguarsi ai commi richiamati costituenti disposizioni di principio – Asserita violazione del divieto di fonti secondarie statali nelle materie provinciali – Insussistenza – Rinvio al d.P.C.m. non operante nei confronti delle autonomie speciali, per effetto di apposita clausola di salvaguardia – Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.*

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 - impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1), 16, 79, comma 3, 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo comma, Cost. - il quale stabilisce che «Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5». La disposizione censurata, in particolare, richiama alcuni commi del medesimo articolo che dettano una disciplina volta a ridurre il precariato, limitando l'utilizzo di personale temporaneo e favorendone, con procedure parzialmente riservate, la stabilizzazione. Poiché tali commi costituiscono disposizioni di principio sia per le finalità perseguite, relative alla stabilizzazione dei lavoratori precari, sia per il loro collegamento con norme espressive della potestà statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 12-bis del medesimo decreto, la Provincia ha l'obbligo di adeguarsi, mediante la predisposizione delle fonti legislative e regolamentari necessarie alla loro attuazione alle suddette disposizioni. Non è fondata, infine, neppure la censura - basata sull'asserita violazione del divieto di fonti secondarie statali nelle materie provinciali - relativa al richiamato comma 5 che rimette ad un d.P.C.m. la definizione dei criteri di razionale distribuzione delle risorse che consentano alle pubbliche amministrazioni le assunzioni finalizzate alla stabilizzazione dei precari. Infatti, sempre alla luce della clausola di salvaguardia di cui all'art. 12-bis del decreto, la Provincia di Trento deve adeguarsi alla sola fonte legislativa e cioè al predetto art. 4, comma 10 e non al d.P.C.m. (che fra l'altro non risulta neppure adottato) e deve assolvere a tale obbligo di adeguamento fissando con proprio atto interno i criteri di razionale distribuzione delle risorse.

Sui commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 4 del d.l. n. 101 del 2013, quali previsioni aventi natura di disposizioni di principio, v. le citate sentenze nn. 89/2014, 61/2014, 277/2013, 18/2013 e 310/2011.

## Anno 2014

### GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

#### Elenco delle decisioni rese su leggi statali e relativi capi di dispositivo

Sent. n. 22: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Lazio, Veneto, Campania, Sardegna e Puglia

“Dispositivo”:

*“1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso in epigrafe;*

*2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera a), promossa in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso in epigrafe;*

*3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettere da a) a d), del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Lazio con il ricorso in epigrafe;*

*4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettere da b) a d), del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso in epigrafe;*

*5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettere d) ed e), del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), e quarto comma, 118 e 123, primo e quarto comma, Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso in epigrafe;*

*6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 1, lettere da b) ad e), e 3, del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe;*

*7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 3 e 4, del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, e 118 Cost., dalle Regioni Lazio, Veneto e Campania con i ricorsi in epigrafe;*

*8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 119, primo, secondo e sesto comma Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso in epigrafe;*

*9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento all’art. 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed all’art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso in epigrafe”.*

Sent. n. 23: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna

“Dispositivo”:

*“1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, del medesimo d.l. n. 174 del 2012, promosse, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all’art. 116 della Costituzione ed agli artt. 12, 13, comma 2, 19, 41 48, 49, 54, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, 116, 117, 119 e 126 Cost., e agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 35, 50 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 174 del 2012, nella parte relativa alle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali, promosse, in riferimento agli artt. 48, 49, 54 e 63, quinto comma, della legge cost. n. 1 del 1963, anche in relazione agli artt. 1, comma 152, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011), e 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) ed n), e 2, del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, e, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 4, del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento all’art. 116 Cost. e agli artt. 12, 13, comma 2, 19, 41, 48, 49, 54, 63 e 65 della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16 e 26, primo comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 126 Cost., nonché agli artt. 15, 35 e 50 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 174 del 2012, nella parte relativa ai trasferimenti erariali diversi dalle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali, promosse, in riferimento agli artt. 48, 49, 54 e 63, quinto comma, della legge cost. n. 1 del 1963, anche in relazione agli artt. 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010, e 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., nonché agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera i), del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma*

*Sardegna, e, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe".*

Sent. n. 26: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia

“Dispositivo”:

*“dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 1 ad 8, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossa – in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) ed al principio di leale collaborazione – dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il medesimo ricorso”.*

Sent. n. 28: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento

“Dispositivo”:

*“1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.l. n. 83 del 2012, promosse, in riferimento ai principi di leale collaborazione e dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 83 del 2012, promossa, in riferimento ai principi di ragionevolezza e di certezza del diritto, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;*

*3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 83 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 116, primo e secondo comma, 117, terzo comma, della Costituzione – in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – agli artt. 8, numeri 3), 5), 6), 13), 15), 17), 21) e 24), 9, numeri 9) e 10), 12, 13, 14, 16, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale), e agli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;*

*4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 83 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., agli artt. 8, numero 18), 79, 80, 81 e 103, del d.P.R. n. 670 del 1972, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle*

*disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe”.*

Sent. n. 36: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Piemonte

“Dispositivo”:

*“1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nel testo sostituito dall’art. 8, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, dall’art. 1, comma 121, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dall’art. 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, promosse, per violazione degli artt. 5, 117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse, per violazione degli artt. 5, 97, 117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost., e del principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe”.*

Sent. n. 39: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, nonché dalla Provincia autonoma di Trento

“Dispositivo”:

*“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni;*

*2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»;*

*3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»;*

*4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»;*

*5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012;*

*6) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, quarto periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui prevede che l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all’omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11;*

*7) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 174 del 2012, là dove prevede che «La decadenza e l’obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L’obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»;*

*8) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di*



*Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltrare»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegua alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegua»;*

*9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificati dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, con efficacia nei confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna;*

*10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del decreto-legge n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, con il ricorso n. 20 del 2013;*

*11) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 174 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. e agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, con il ricorso n. 20 del 2013;*

*12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento alle proprie «prerogative costituzionali», nonché al principio secondo cui la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni o le Province ad autonomia differenziata spetta allo statuto speciale, oppure alle norme di attuazione statutaria o, comunque, all'accordo tra lo Stato e detti enti ad autonomia differenziata, con il ricorso n. 18 del 2013;*

*13) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948, con il ricorso n. 20 del 2013;*

*14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, per violazione degli artt. 3, 116, 117, 118 e 119 Cost. e del principio di ragionevolezza, nonché degli artt. 4, numero 1) e numero 1-bis), 12, 13, 19 e 41 del Titolo IV, e dell'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 33, 34, 35, 46, 50 e 54 della legge cost. n. 3 del 1948, con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;*

*15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 174 del 2012 promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per violazione dell'art. 116 Cost., del Titolo IV e dell'art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963, e dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso n. 17 del 2013;*

*16) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012 promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in*

*richiamato all'art. 117, quarto comma, Cost. e all'art. 4, numero 1), della legge cost. n. 1 del 1963, con il ricorso n. 17 del 2013;*

*17) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012 promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 116 e 119 Cost., al Titolo IV della legge cost. n. 1 del 1963, all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948 e dell'art. 10 del d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione), con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;*

*18) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012 promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4, numero 1), della legge cost. n. 1 del 1963, e all'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, con il ricorso n. 17 del 2013;*

*19) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del decreto-legge n. 174 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 119 Cost., 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948, in combinato disposto con l'art. 10 del d.P.R. n. 902 del 1978 e con l'art. 116 Cost., con il ricorso n. 20 del 2013;*

*20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento al Titolo IV e all'art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963, agli artt. 33 e 36 del d.P.R. n. 902 del 1975, all'art. 33 della legge cost. n. 3 del 1948 e agli artt. 116, 127 e 134 Cost., con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;*

*21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, per violazione degli artt. 24, 113, 116, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., del Titolo IV e dell'art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963, dell'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, , degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948, dell'art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978, con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;*

*22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 174 del 2012 promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., agli artt. 16, 18 e 21 della legge cost. n. 1 del 1963, all'art. 5 della legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948 e agli artt. 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978, con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;*

*23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui disciplinano le modalità di redazione e controllo relative ai rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., agli artt. 16, 18 e 21 della legge cost. n. 1 del 1963, all'art. 5 della legge statutaria n. 17 del 2007, agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948 e agli artt. 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978, con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;*

*24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, per quest'ultimo limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in*

riferimento agli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948, alle «prerogative costituzionali» della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al Titolo IV e all'art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963 e all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), nonché agli artt. 116, 117 e 119 Cost., con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;

25) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948, con il ricorso n. 20 del 2013;

26) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 148-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, per violazione degli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948, con il ricorso registrato al n. 20 del 2013;

27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 174 del 2012, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3, 116 e 117, quarto comma, Cost., agli artt. 4, numero 1) e numero 1-bis), del Titolo IV e agli artt. 60, 63, comma 5, della legge cost. n. 1 del 1963, agli artt. 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), all'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e al principio dell'accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali; all'art. 1, commi 154 e 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011), agli artt. 3, comma 1, lettera b), 6, 46, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948, all'art. 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, agli artt. 79, 80, 81 e 104 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), all'art. 17 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con i ricorsi, rispettivamente, n. 17, n. 20 e n. 18 del 2013”.

Sent. n. 44: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia e Sardegna  
“Dispositivo”:

“1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,», nonché dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,

*limitatamente alle parole «, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti,»;*

*3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni»;*

*4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p) e quarto comma, in combinato disposto, agli artt. 118, 133, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione), nonché del principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 134 del 2011;*

*5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;*

*6) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;*

*7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 16, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 e al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, secondo comma,*

lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 147 del 2011;

8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost. con il ricorso n. 147 del 2011; dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118, in combinato disposto con gli artt. 117 e 119, quarto comma, Cost., con il ricorso n. 153 del 2011; dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, quarto comma, 133, secondo comma, e 120 Cost., con il ricorso n. 155 del 2011;

9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 114 e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;

10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il

ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo, quarto e sesto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo, quarto e sesto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo, quarto e sesto comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale collaborazione con il ricorso n. 147 del 2011;

11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;

12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 9, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;

13) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 11, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma,

lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost. con il ricorso n. 147 del 2011;

14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 12, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 114 e 118 Cost. con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;

15) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 15, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 114 e 118 Cost. con il ricorso n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;

16) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 17, lettera a), del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;

17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art. 16, commi 6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012,

*convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011;*

*18) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art. 16, commi 6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011;*

*19) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art. 16, commi 6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011;*

*20) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art. 16, commi 6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 97 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011;*

*21) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria, in riferimento agli artt. 5, 77, primo e secondo comma, 114 e 118, primo comma, Cost., con i ricorsi n. 144, 146 e 147 del 2011;*

*22) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., con il ricorso n. 145 del 2011;*

*23) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, quarto comma, e 133, secondo comma, Cost., con il ricorso n. 155 del 2011;*

*24) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promossa dalla Regione Lazio, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, Cost., con il ricorso n. 145 del 2012;*



25) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso n. 151 del 2012;

26) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 119 Cost., con il ricorso n. 151 del 2012;

27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012; dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012; dell'art. 16, commi 6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012; dell'art. 16, commi 17, lettera a), 19, 20, e 21, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 114, 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114 e 117, quarto comma, Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;

28) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;

29) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012; dell'art. 16, commi 6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento al principio di leale collaborazione, con il ricorso n. 133 del 2011;

30) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 17, lettera a), 19, 20 e 21, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, ultima parte, Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;

31) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 28, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120, secondo comma, Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;

32) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012; dell'art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011;

33) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012; dell'art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria, in riferimento agli artt. 114, primo e secondo comma, 117, primo, secondo comma, lettera p), 118 e 133 Cost. con i ricorsi n. 144, 146 e 147 del 2011;

34) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), secondo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011;

35) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 28, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011;

36) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e, limitatamente all'art. 16, comma 4, ultimo periodo, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948 e all'art. 117, sesto comma, Cost., con il ricorso n. 160 del 2011;

37) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 118, primo e secondo comma, Cost., con il ricorso n. 151 del 2012;

38) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 2, 3, 8, 11, 12 e 13, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117 Cost., con il ricorso n. 151 del 2012;

39) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promossa dalla Regione Campania, in riferimento all'art. 118 Cost., con il ricorso n. 153 del 2012;

40) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 2, 3, 8, 11, 12 e 13, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Campania, in riferimento all'art. 117 Cost., con il ricorso n. 153 del 2012;

41) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948, e all'art. 117, quarto e sesto comma, Cost., con il ricorso n. 160 del 2012;

42) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2011, promosse dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 118, secondo comma, e 119, primo, secondo e sesto comma, Cost., con il ricorso n. 172 del 2012".

Sent. n. **61**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano

“Dispositivo”:

“1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni,

*dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, in riferimento all'art. 119 della Costituzione e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;*

*2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010 promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;*

*3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;*

*4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;*

*5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;*

*6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;*

*7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;*

*8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 29, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe”.*

Sent. n. **72**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano

“Dispositivo”:

*“1) dichiara non fondate le questioni relative ai commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 19 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso indicato in epigrafe;*

*2) dichiara non fondata la questione relativa al comma 20, primo periodo, dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in combinato disposto con i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 19 dello stesso articolo, promossa, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e del Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*3) dichiara non fondata la questione relativa al comma 20, primo periodo, dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in combinato disposto con i commi 5, 6 e 11 dello stesso articolo, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione gli enti locali, gli organismi strumentali (ed in particolare modo il Servizio sanitario provinciale) e le società pubbliche, che fanno capo all'ordinamento provinciale in base al vigente assetto statutario, promossa, per violazione dell'art. 119 Cost.,*

*del Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché dell'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), con il ricorso indicato in epigrafe;*

*4) dichiara non fondata la questione relativa al comma 21, secondo periodo, dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promossa, per violazione dell'art. 119 Cost, del Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe”.*

**Sent. n. 79:** giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Lombardia

“Dispositivo”:

*“1) dichiara l’illegittimità costituzionale del terzo periodo del comma 2 dell’art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze «è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno», «sino all’anno 2015»;*

*2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 95 del 2012;*

*3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle parole «e del terzo periodo»;*

*4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, commi 1 e 2, del d.l. n. 95 del 2012, promosse, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione”.*

**Sent. n. 88:** giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento

“Dispositivo”:

*“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»;*

*2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, della legge n. 243 del 2012, nella parte in cui prevede che «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», anziché «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;*

*3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 243 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 4, comma 1, numero 1) e numero 1-bis), 48 e seguenti, 52 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché all’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), agli artt. 42 e seguenti della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia*

Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80, 81 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 31 della legge della Provincia autonoma di Trento 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), all'art. 25 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), dalla Provincia autonoma di Trento, nonché, con riferimento all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011) e alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge n. 243 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) e agli artt. 75 e 79, 104 e 109 del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 243 del 2012, promosse, con riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché agli artt. 48 e 49, della legge cost. n. 1 del 1963, all'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, agli artt. 42 e seguenti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2006, all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156, della legge n. 220 del 2010, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge n. 243 del 2012, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 243 del 2012, promosse, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe”.

Sent. n. **89**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano

“Dispositivo”:

“dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, in riferimento all'art. 8, primo comma, numero 1), e al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sent. n. **99**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano

“Dispositivo”:

*“dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli artt. 79 e 104, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe”.*

Sent. n. **121**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano

“Dispositivo”:

*“dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 4-ter, del citato d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse dalla ricorrente in riferimento all’art. 8, primo comma, numero 5, e all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in relazione all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento)”.*

Sent. n. **127**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano

“Dispositivo”:

*“dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), agli artt. 4, primo comma, numero 1), 8, primo comma, numero 1), 16, 79, 80, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe”.*

Sent. n. **129**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Trento

“Dispositivo”:

*“dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 90, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento all’art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, agli artt. 9, numero 10), e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e*

provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sent. n. **138**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano

“Dispositivo”:

*“dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 3, lettera b), e comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al principio di leale collaborazione, nonché agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, letti congiuntamente all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe”.*

Sent. n. **144**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Valle d’Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento

“Dispositivo”:

*“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), nella parte in cui era destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l’ambito delle materie di competenza primaria e integrativa/attuativa della Regione autonoma Valle d’Aosta;*

*2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 14, commi da 1 a 6, della legge n. 183 del 2011, promosse – in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 87, 88 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione; nonché all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe”.*

Sent. n. **145**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione siciliana

“Dispositivo”:

*“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) – convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 – nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario derivante da tali commi riscosso nell’anno 2013 nell’ambito del territorio della Regione siciliana;*

*2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. n. 43 del 2013 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013 – promossa dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all’art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) – convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – ed al principio di leale collaborazione”.*

Sent. n. **169**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Trento

“Dispositivo”:

*“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano”.*

Sent. n. **175**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Valle d’Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento

“Dispositivo”:

*“1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della Regione Valle d’Aosta), 5, 117, terzo comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con il ricorso in epigrafe;*

*2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 Cost., 74, 79, 80, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), 17, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 12 del 2012;*

*3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, promossa, in riferimento agli artt. 74, 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, 2 del citato d.lgs. n. 266 del 1992, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 74 del 2012;*

*4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, della legge n. 183 del 2011, promossa dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con il ricorso in epigrafe;*

*5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 8, comma 4, della legge n. 183 del 2011, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 12 del 2012”.*

Sent. n. **207**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione siciliana

“Dispositivo”:

*“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 3, alinea e lettera a), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90, nella parte in cui ricomprende nell’aumento di gettito derivante dalle misure previste dagli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013 anche i tributi riscossi nella Regione siciliana”.*



Sent. n. **217**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Trento

“Dispositivo”:

*“dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento – con deliberazione del 17 ottobre 2013, n. 2233, adottata d’urgenza ai sensi dell’art. 54, numero 7), dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo e ratificata dal Consiglio provinciale di Trento con delibera n. 4 del 18 dicembre 2013, depositata in data 2 gennaio 2014 – relativo all’art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto – IVA – e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99”.*

Sent. n. **237**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Trento

“Dispositivo”:

*“1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, 80, 81 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»); all’art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, della Costituzione;*

*2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2013, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 79, comma 4, 87 e 88 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; al Titolo VI dello statuto speciale; al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto); all’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.; al principio di ragionevolezza;*

*3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, del d.l. n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2013, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, comma 3, 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; all’art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992; all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo comma, Cost.”.*

Sent. n. **256**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano

“Dispositivo”:

*“dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e*

*pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»); al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Disposizioni di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474); all'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); agli artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)».*

Ord. n. **257**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, nonché dalla Regione siciliana

“Dispositivo”:

*“rinvia le cause a nuovo ruolo”.*

Ord. n. **268**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento

“Dispositivo”:

*“dichiara estinti i giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, rispettivamente promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe”.*

Ord. n. **284**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Trento

“Dispositivo”:

*“rinvia la causa a nuovo ruolo”.*

## Anno 2014

### GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

#### Elenco delle leggi statali impugnate

- Decreto-legge 31 maggio **2010, n. 78** (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122

*art. 5, comma 5 (sent. n. 99)*

*art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 (sent. n. 72)*

*art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29 (sent. n. 61)*

*art. 14, comma 24-bis (sent. n. 89)*

*art. 49, commi 3, lett. b, e 4 (sent. n. 138)*

*art. 49, comma 4-ter (sent. n. 121)*

...

- Decreto-legge 29 dicembre **2010, n. 225** (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10

*art. 2, comma 1-bis (ord. n. 268)*

...

- Decreto-legge 13 agosto **2011, n. 138** (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148

*art. 16 [in particolare, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, lett. a, 19, 20, 21 e 28] (sent. n. 44)*

...

- Legge 12 novembre **2011, n. 183** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012)

*art. 4, comma 90 (sent. n. 129)*

*art. 8, commi 3 e 4 (sent. n. 175)*

*art. 14, commi da 1 a 6 (sent. n. 144)*

*art. 32 (ord. n. 257)*

...

- Decreto-legge 6 dicembre **2011, n. 201** (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214

*art. 1, commi da 1 a 8 (sent. n. 26)*

*art. 2, commi 1 e 2 (sent. n. 26)*

*art. 22, comma 3 (sent. n. 127)*

*art. 43, comma 8 (sent. n. 169)*

...

- Decreto-legge 29 dicembre **2011, n. 216** (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14

*art. 27, comma 2 (sent. n. 175)*

...

- Decreto-legge 24 gennaio **2012, n. 1** (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27

*art. 17, comma 4, lett. c (ord. n. 284)*

...

- Decreto-legge 22 giugno **2012, n. 83** (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134

*art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8 (sent. n. 28)*

...

- Decreto-legge 6 luglio **2012, n. 95** (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135

*art. 16, commi 1 e 2 (sent. n. 79)*

*art. 16, commi 7 e 8 (sent. n. 36)*

*art. 19 [in particolare, commi 1, lett. da a ad e, 3 e 4] (sent. n. 22)*

*art. 19, commi 2, 5 e 6 (sent. n. 44)*

...

- Decreto-legge 10 ottobre **2012, n. 174** (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213

*art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16 (sent. n. 39)*

*art. 2, commi 1, 2, 4 e 5 (sent. n. 23)*

*art. 3, comma 1, lett. e (sent. n. 39)*

*art. 6 (sent. n. 39)*

*art. 11-bis (sent. n. 39)*

...

- Legge 24 dicembre **2012, n. 228** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013)

*art. 1, commi 82 e 83 (sent. n. 256)*

...

- Legge 24 dicembre **2012, n. 243** (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione)

*art. 9, commi 2 e 3 (sent. n. 88)*

*art. 10, commi 3, 4 e 5 (sent. n. 88)*

*art. 11 [in particolare, comma 3] (sent. n. 88)*

*art. 12 [in particolare, comma 3] (sent. n. 88)*

...

- Decreto-legge 26 aprile **2013, n. 43** (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71

*art. 7-bis, commi 3 e 5 (sent. n. 145)*

...

- Decreto-legge 4 giugno **2013, n. 63** (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90

*art. 21, comma 3, alinea e lett. a (sent. n. 207)*

...

- Decreto-legge 28 giugno **2013, n. 76** (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto – IVA – e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99

*art. 2, comma 5-ter (sent. n. 217)*

...

- Decreto-legge 31 agosto **2013, n. 101** (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125  
*art. 1, commi 5 e 8 (sent. n. 237)*  
*art. 4, comma 10 (sent. n. 237)*

***II. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dallo Stato***

- Analisi quantitativa complessiva e per ente
- Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titolo e massime
- Le non fondatezze: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titolo e massime

## **Anno 2014**

### **GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLO STATO**

#### **Analisi quantitativa**

I giudizi che hanno deciso ricorsi avverso leggi regionali sono stati complessivamente **63**.

Nell'ambito di tali giudizi sono stati adottati **143** capi di dispositivo, relativi a **177** dichiarazioni, così ripartiti:

- 69 capi di dispositivo con **91** dichiarazioni di illegittimità costituzionale
- 20 capi di dispositivo con **24** dichiarazioni di non fondatezza della questione
- 25 capi di dispositivo con **26** dichiarazioni di estinzione del giudizio
- 7 capi di dispositivo con **11** dichiarazioni di cessazione della materia del contendere
- 19 capi di dispositivo con **22** dichiarazioni di inammissibilità della questione, di cui 3 manifeste
- 1 capo di dispositivo con **1** dichiarazione di autorimessione di questione di legittimità costituzionale
- 1 capo di dispositivo con **1** dichiarazione di sospensione del giudizio
- 1 capo di dispositivo con **1** dichiarazione di non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione.

Le illegittimità costituzionali rappresentano il **51,42%** del totale; le non fondatezze il **13,56%**; le inammissibilità il **12,43%**; le cessazioni della materia del contendere il **6,22%**; le estinzioni il **14,69%**; le autorimessioni, le sospensioni e il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione lo **0,56%** ciascuno.

Complessivamente i dispositivi di merito rappresentano il **64,98%**; i dispositivi processuali il **35,02%**.

Il contenzioso, dal punto di vista quantitativo, è così ripartito (numero delle decisioni):

Abruzzo (8)  
Sardegna (7)  
Provincia di Bolzano (5)  
Calabria, Campania, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto (4)  
Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trento, Umbria (3)  
Liguria, Piemonte, Puglia (2)  
Lombardia, Marche, Molise, Sicilia, Trentino-Alto Adige (1)  
Emilia-Romagna, Lazio (0)

Le dichiarazioni di illegittimità sono così ripartite (quantità):

Campania (13)  
Toscana (12)  
Abruzzo (9)



Provincia di Bolzano, Umbria, Valle d'Aosta (8)  
Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trento (7)  
Sardegna (6)  
Calabria, Piemonte, Veneto (3)  
Basilicata, Molise (2)  
Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Trentino-Alto Adige (0)

### **Analisi quantitativa distinta per ente (dichiarazioni)**

#### **Abruzzo**

Sent. n. 17 inamm. (1) + ill. cost. (2)  
Sent. n. 68 ill. cost. (2)  
Ord. n. 78 estinz. (1)  
Sent. n. 85 estinz. (1) + non fond. (1) + inamm. (1) + ill. cost. (1)  
Sent. n. 108 estinz. (1) + non fond. (1)  
Sent. n. 119 ill. cost. (1)  
Sent. n. 167 ill. cost. (1)  
Sent. n. 249 ill. cost. (2)

Totale 8 decisioni contenenti:  
9 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
2 dichiarazioni di non fondatezza della questione  
2 dichiarazioni di inammissibilità della questione  
3 dichiarazioni di estinzione del giudizio

---

#### **Basilicata**

Ord. n. 31 man. inamm. (1)  
Sent. n. 134 ill. cost. (1) + non fond. (1)  
Sent. n. 189 inamm. (1) + ill. cost. (1)

Totale 3 decisioni contenenti:  
2 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
1 dichiarazione di non fondatezza della questione  
1 dichiarazione di inammissibilità della questione  
1 dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione

---

#### **Calabria**

Sent. n. 35 inamm. (1) + ill. cost. (2)  
Sent. n. 110 ill. cost. (1)  
Ord. n. 233 non luogo a provvedere istanza sospensione (1)  
Ord. n. 285 estinz. (1)

Totale 4 decisioni contenenti:  
3 dichiarazioni di illegittimità costituzionale  
1 dichiarazione di inammissibilità della questione  
1 dichiarazione di estinzione del giudizio

1 dichiarazione di non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione

---

### **Campania**

Ord. n. 38 estinz. (1)

Ord. n. 102 estinz. (1)

Sent. n. 141 estinz. (1) + cessaz. (5) + ill. cost. (11) + non fond. (2)

Sent. n. 209 estinz. (3) + ill. cost. (2) + non fond. (1)

Totale 4 decisioni contenenti:

13 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

3 dichiarazioni di non fondatezza della questione

6 dichiarazioni di estinzione del giudizio

5 dichiarazioni di cessazione della materia del contendere

---

### **Emilia-Romagna**

Nessuna decisione

---

### **Friuli-Venezia Giulia**

Sent. n. 4 inamm. (1) + ill. cost. (1)

Sent. n. 54 estinz. (1) + cessaz. (1) + ill. cost. (3)

Sent. n. 181 inamm. (1) + man. inamm. (1) + cessaz. (1) + ill. cost. (3)

Totale 3 decisioni contenenti:

7 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

2 dichiarazioni di inammissibilità della questione

1 dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione

1 dichiarazione di estinzione del giudizio

2 dichiarazioni di cessazione della materia del contendere

---

### **Lazio**

Nessuna decisione

---

### **Liguria**

Ord. n. 281 estinz. (1)

Ord. n. 282 estinz. (1)

Totale 2 decisioni contenenti:

2 dichiarazioni di estinzione del giudizio

---

### **Lombardia**

Sent. n. 260 cessaz. (1)

Totale 1 decisione contenente:

1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere

---

**Marche**

Ord. n. 118 estinz. (1)

Totale 1 decisione contenente:

1 dichiarazione di estinzione del giudizio

---

**Molise**

Sent. n. 27 ill. cost. (2)

Totale 1 decisione contenente:

2 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

---

**Piemonte**

Sent. n. 136 ill. cost. (1)

Sent. n. 197 estinz. (1) + ill. cost. (2)

Totale 2 decisioni contenenti:

3 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

1 dichiarazione di estinzione del giudizio

---

**Puglia**

Sent. n. 8 inamm. (1) + non fond. (1)

Sent. n. 62 inamm. (1) + non fond. (1)

Totale 2 decisioni contenenti:

2 dichiarazioni di non fondatezza della questione

2 dichiarazioni di inammissibilità della questione

---

**Sardegna**

Ord. n. 34 estinz. (1)

Sent. n. 87 ill. cost. (2)

Ord. n. 117 estinz. (1)

Ord. n. 160 cessaz. (1)

Ord. n. 196 estinz. (1)

Sent. n. 199 non fond. (2) + inamm. (1) + ill. cost (2)

Sent. n. 210 ill. cost. (2)

Totale 7 decisioni contenenti:

6 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

2 dichiarazioni di non fondatezza della questione

1 dichiarazione di inammissibilità della questione

3 dichiarazioni di estinzione del giudizio

1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere

---

---

## **Sicilia**

Ord. n. 114 autorimessione (1) + sospensione (1)

Totale 1 decisione contenente:

1 dichiarazione di autorimessione di questione di legittimità costituzionale

1 dichiarazione di sospensione del giudizio

---

## **Toscana**

Sent. n. 2 ill. cost. (1)

Sent. n. 11 non fond. (4) + ill. cost. (3) + inamm. (1)

Sent. n. 165 estinz. (1) + inamm. (1) + ill. cost. (8)

Ord. n. 246 estinz. (1)

Totale 4 decisioni contenenti:

12 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

4 dichiarazioni di non fondatezza della questione

2 dichiarazioni di inammissibilità della questione

2 dichiarazioni di estinzione del giudizio

---

## **Trentino-Alto Adige**

Ord. n. 103 estinz. (1)

Totale 1 decisione contenente:

1 dichiarazione di estinzione del giudizio

---

## **Provincia autonoma di Bolzano**

Sent. n. 19 cessaz. (1) + ill. cost. (3)

Sent. n. 40 estinz. (2) + inamm. (1) + ill. cost. (1)

Sent. n. 188 ill. cost. (1)

Sent. n. 190 ill. cost. (2) + inamm. (1) + non fond. (1)

Sent. n. 224 ill. cost. (1)

Totale 5 decisioni contenenti:

8 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

1 dichiarazione di non fondatezza della questione

2 dichiarazioni di inammissibilità della questione

2 dichiarazioni di estinzione del giudizio

1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere

---

## **Provincia autonoma di Trento**

Sent. n. 70 ill. cost. (1)

Sent. n. 86 estinz. (1) + ill. cost. (1)

Sent. n. 269 estinz. (1) + man. inamm. (1) + ill. cost. (5) + inamm. (2) + cessaz. (1) + non fond. (1)

Totale 3 decisioni contenenti:

7 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

1 dichiarazione di non fondatezza della questione

2 dichiarazioni di inammissibilità della questione

1 dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione

2 dichiarazioni di estinzione del giudizio

1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere

---

## **Umbria**

Sent. n. 97 ill. cost. (1)

Sent. n. 125 ill. cost. (3)

Sent. n. 178 ill. cost. (4) + non fond. (1)

Totale 3 decisioni contenenti:

8 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

1 dichiarazione di non fondatezza della questione

---

## **Valle d'Aosta**

Sent. n. 104 ill. cost. (5) + non fond. (1) + inamm. (1)

Sent. n. 111 estinz. (1) + ill. cost. (1)

Sent. n. 168 ill. cost. (1)

Sent. n. 173 ill. cost. (1) + non fond. (1)

Totale 4 decisioni contenenti:

8 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

2 dichiarazioni di non fondatezza della questione

1 dichiarazione di inammissibilità della questione

1 dichiarazione di estinzione del giudizio

---

## **Veneto**

Sent. n. 49 inamm. (1) + ill. cost. (2)

Sent. n. 107 non fond. (2) + ill. cost. (1)

Sent. n. 126 inamm. (1) + non fond. (1)

Sent. n. 259 inamm. (1) + non fond. (2)

Totale 4 decisioni contenenti:

3 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

5 dichiarazioni di non fondatezza della questione

3 dichiarazioni di inammissibilità della questione

---

## **Anno 2014**

### **GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLO STATO**

#### **Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale**

##### **Bilancio regionale**

- *Violazione dei principi costituzionali in materia di bilancio (necessaria previa copertura delle spese: Sent. nn. 190, 141, 68, 4; analitica copertura finanziaria: Sent. n. 224; equilibrio del bilancio e della finanza pubblica complessiva: Sent. n. 40; divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti: Sent. n. 188)*

##### **Lesione della competenza legislativa statale esclusiva**

- *Turismo – Guida turistica – Abilitazione conseguita presso altre Regioni – Accertamento della conoscenza del territorio, da parte della Provincia – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 178)*

- *Grandi strutture di vendita – Apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di vendita – Istanza allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) – Onere di effettuare analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi, di predisporre un bilancio dei rifiuti, di allegare progetti supplementari, di avanzare istanze per lo svolgimento di conferenze dei servizi – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 165)*

- *Grandi strutture di vendita – Introduzione di requisiti obbligatori relativi alle dotazioni energetiche, alla collaborazione con le associazioni di volontariato sociale, alla produzione, raccolta e gestione dei rifiuti, alla realizzazione di accordi sindacali di secondo livello – Necessaria dotazione di strutture per il lavaggio dei mezzi commerciali, fasce verdi per la protezione dall'inquinamento, bacini per la raccolta delle acque piovane, parcheggi per le biciclette e le auto elettriche, servizi di trasporto pubblico e privato, spazi per l'accoglienza del cliente e aree dedicate ai bambini – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 165)*

- *Grandi strutture di vendita – Subordinazione del rilascio dell'autorizzazione alla conformità del progetto ai requisiti già riconosciuti incostituzionali – Previsione che la procedura davanti allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) si svolga secondo le condizioni e le procedure già riconosciute incostituzionali – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 165)*

- *Introduzione della tipologia di esercizio commerciale definita "strutture di vendita in forma aggregata" – Qualificazione della tipologia attraverso l'elemento della distanza minima tra gli esercizi – Previsione di una distanza minima inferiore rispetto a quella ordinaria – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 165)*

- *Esercizi commerciali di vendita in "outlet" – Prevista esposizione del solo prezzo finale – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 165)*

- *Distribuzione di carburanti – Installazione di impianti dotati esclusivamente di apparecchiature "self-service" prepagato, condizionata alla presenza di una adeguata*

*sorveglianza – Funzionamento contestuale della modalità "servito" e della modalità "self-service" durante l'orario di apertura dell'impianto – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 165)*

*- Disciplina dei "poli commerciali" – Prevista attribuzione della qualifica di "polo commerciale" ad esercizi commerciali per il solo fatto che questi siano adiacenti o vicini e a prescindere dalla volontà degli esercenti di unirsi in un polo commerciale – Conseguente sottoposizione degli esercizi commerciali di vicinato, anziché alla SCIA, alla procedura autorizzatoria prevista per le grandi strutture di vendita – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 125)*

*- Apertura di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti – Previsione che i nuovi impianti erogino "benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, gpl, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo" – Installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore – Prevista condizione che l'impianto sia classificato di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q) della legge regionale n. 13 del 2013, e dunque che sia "l'unico impianto del comune o l'impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino anche se ubicato sul territorio di altro comune limitrofo" – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 125)*

*- Commercio – Attribuzione alla Giunta regionale del compito di individuare, sentite le associazioni delle imprese, gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, tenendo conto anche dell'interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all'accessibilità e alla convenienza dell'offerta – Disciplina delle medie e grandi strutture di vendita – Autorizzazione all'apertura subordinata all'attestazione di conformità agli indirizzi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, già dichiarato incostituzionale – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 104)*

*- Commercio – Previsione che le attività commerciali siano svolte senza il rispetto di orari di apertura o di chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata infrasettimanale, "fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica" – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 104)*

*- Commercio – Divieto nei centri storici di apertura e trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 104)*

*- Edilizia e urbanistica – Ricostruzione delle aree umbre colpite dal sisma del 15 dicembre 2009 – Estensione ai lavori privati del sistema di qualificazione rilasciato da società organismo di attestazione (SOA), previsto per gli appalti di lavori pubblici – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 97)*

*- Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime – Previsione che ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un Comune – Concessione del nulla osta comunale – Prevista applicazione dei criteri di selezione propri della diversa forma di attività commerciale con assegnazione dei posteggi su area pubblica – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 49)*

*- Trasporto pubblico locale su gomma – Disciplina delle modalità di affidamento in concessione – Possibilità per gli enti locali di reiterare la proroga dei contratti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, senza un termine finale – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 2)*

*- Impiego pubblico – Attribuzione alla Giunta provinciale della funzione di formulare direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per consentire la concessione di una aspettativa al personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la partecipazione a progetti di solidarietà internazionale – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 269)*

- Appalti pubblici – Aggiornamento dei prezzi di progetto – Condizione – Superamento della percentuale di aumento del 2,5 per cento dei prezzi medesimi, quali risultanti dagli elenchi ufficiali, intervenuto tra la data della delibera di contrarre e quella di indizione dell'appalto – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 269)
- Sanità pubblica – Previsione che "tutti i contratti assunti in contrasto con il piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, sono sanzionati con la nullità" – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 141)
- Edilizia e urbanistica – Ricostruzione delle aree umbre colpite dal sisma del 15 dicembre 2009 – Estensione ai lavori privati del sistema di qualificazione rilasciato da società organismo di attestazione (SOA), previsto per gli appalti di lavori pubblici – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 97)
- Responsabilità amministrativa del personale pubblico – Enti pubblici di cui all'art. 79 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige – Denuncia alla Corte dei conti – Previsione che non sia effettuata sino al raggiungimento della soglia valoriale prescritta – Competenza statale in materia di ordinamento civile e di giustizia amministrativa (Sent. n. 19)
- Responsabilità amministrativa – Conservatore dei libri fondiari – Previsione che nell'esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari sia responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare – Previsione che nel caso di accertata colpa lieve e di compensazione delle spese per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, le spese legali sostenute per la difesa in giudizio siano rimborsate dagli enti pubblici provinciali, ove ritenuto congruo dall'avvocatura provinciale – Competenza statale in materia di ordinamento civile e di giustizia amministrativa (Sent. n. 19)
- Impiego pubblico – Procedure per le eccedenze di personale – Dirigenti dei ruoli delle aziende per il diritto allo studio universitario (aziende DSU) – Mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico – Automatica collocazione in esubero e conseguente transito diretto nei ruoli regionali – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 17)
- Impiego pubblico – Assenza o impedimento del dirigente – Sostituzione temporanea da parte del funzionario di grado più elevato e con i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale – Attribuzione al sostituto del trattamento economico spettante al dirigente – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 17)
- Commercio – Disposizioni statali in materia di abbattimento delle barriere architettoniche – Prevista derogabilità da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore – Competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (Sent. n. 111)
- Polizia veterinaria – Abolizione delle certificazioni del veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente in materia di movimentazione del bestiame – Eliminazione della vigilanza sanitaria dell'ASL sugli allevamenti – Eliminazione dell'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali – Competenza statale in materia di profilassi internazionale (Sent. n. 173)
- Sportello unico per le attività produttive – Termine finale per l'attivazione – Proroga al 30 giugno 2011 – Competenza statale in materia di coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale (Sent. n. 54)
- Rifiuti – Sottoprodotti – Smaltimento di rifiuti non pericolosi – Smaltimento delle terre e rocce da scavo – Attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo – Sanatoria – Possibilità di consentire l'autorizzazione a posteriori – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 269)
- Usi civici – Piano straordinario di accertamento demaniale – Delega ai Comuni per la ricognizione generale degli usi civici esistenti sui rispettivi territori, con attribuzione di poteri che ne comportano la cessazione – Previsione che i Comuni, previa intesa tra le parti interessate, possano "attuare" processi di transazione giurisdizionale a chiusura di liti o



*cause legali in corso, invece che "proporre" tali processi – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio (Sent. n. 210)*

*- Acque – Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura – Previsione che l'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda e che, in caso di inadempienza, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 209)*

*- Miniere, cave e torbiere – Proroga automatica di titoli minerari e permessi di cava – Mancata esclusione dei titoli e permessi che non sono mai stati assoggettati a valutazione dell'impatto ambientale (o alla verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale) – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 199)*

*- Attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che comportano variante al piano regolatore generale (PRG) – Generale sottrazione delle varianti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) o di assoggettabilità – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 197)*

*- Procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale – Mancata partecipazione al procedimento di variante degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 197)*

*- Rifiuti – Disciplina del trattamento dei sottoprodotti – Previsione che il materiale litoide estratto nell'ambito di interventi eseguiti nei corsi d'acqua "costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e alle regole del d.m. 10 agosto 2012, n. 161" – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 181)*

*- Impianti per la produzione di energia termoelettrica – Obbligo di collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 141)*

*- Caccia – Esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette – Svolgimento nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 136)*

*- Fauna – Contenimento della fauna selvatica nei territori ove non è consentita la caccia – Esecuzione degli interventi necessari, quali l'impiego di metodi ecologici o il ricorso a piani di abbattimento – Individuazione delle persone idonee ad eseguire gli interventi – Inclusione dei cacciatori residenti nei relativi ambiti di caccia e comprensori alpini, in aggiunta alle persone tassativamente indicate nell'elenco di cui all'art. 19 della legge n. 157 del 1992 – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 107)*

*- Energia da fonti rinnovabili – Concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 – Possibilità di ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 86)*

*- Rifiuti – Gestione semplificata dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri – Cessazione della qualifica di rifiuto per effetto della apposita comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed ai Comuni in cui si trovano il sito di scavo e quello di destinazione, prima del trasporto fuori dal cantiere – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 70)*

## **Contrasto con principi fondamentali adottati dal legislatore statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica**

- *Impiego pubblico – Determinazione della spesa complessiva per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi – Specificazione che in tale spesa "non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore" (Sent. n. 269)*
- *Lavoro – Disciplina regionale per il contenimento della spesa per il personale degli enti locali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica – Esclusa rilevanza delle spese collegate all'utilizzo di lavoratori disoccupati nell'ambito di appositi "cantieri di lavoro" comunali, finanziati dalla Regione (Sent. n. 181)*
- *Impiego pubblico – Progressioni professionali del personale regionale, area non dirigenziale – Valutazione, ai fini dell'anzianità di servizio, anche dei periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato – Mancata previsione che il conferimento delle relative posizioni può avere esclusivamente effetti giuridici (Sent. n. 181)*
- *Istituzioni di fondi straordinari in ambiti riferiti a spese non obbligatorie (Sent. n. 141)*
- *Impiego pubblico – Personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie e ospedaliere – Disposizioni per la stabilizzazione, in costanza del piano di rientro dal disavanzo sanitario (Sent. n. 110)*
- *Impiego pubblico – "Cantieri comunali per l'occupazione" e "cantieri verdi" – Attribuzione della qualificazione di progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali miranti a fronteggiare l'emergenza socio-economica – Previsione che le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione della normativa statale di contenimento della spesa pubblica, di cui al comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 – Classificazione delle relative spese quali spese di investimento, nonché prevista applicazione delle norme sulle assunzioni di progetto di cui all'art. 1 della legge n. 9 del 2013, già dichiarate illegittime (Sent. n. 87)*
- *Anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi – Destinazione a finalità diverse da quelle sanitarie (Sent. n. 85)*
- *Impiego pubblico – Assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dall'Agenzia regionale del lavoro – Esonero dall'osservanza dei limiti stabiliti dal legislatore statale con il d.l. n. 78 del 2010 (Sent. n. 54)*
- *Impiego pubblico – Assunzioni di personale – Potere della Giunta regionale di autorizzare gli enti locali ad assunzioni in deroga al limite già stabilito dalla legislazione regionale (Sent. n. 54)*
- *Corte dei conti – Controlli sulla legittimità e regolarità delle gestioni degli enti locali, nonché sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio, previsti nell'art. 148 del testo unico enti locali (TUEL) – Controlli sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti, previsti nell'art. 148-bis del TUEL – Attribuzione dei controlli medesimi all'"organismo di valutazione per l'effettuazione dei controlli", istituito presso la direzione generale della Provincia (Sent. n. 40)*
- *Regioni in genere – Modifiche allo statuto – Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale da "50" a "40" – Riduzione del numero dei componenti della Giunta regionale – Previsione che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente (Sent. n. 35)*

- *Impiego pubblico – Enti sottoposti al patto di stabilità interno –Autorizzazione, in via transitoria, alla copertura della dotazione organica e del relativo fabbisogno triennale di personale (Sent. n. 27)*
- *Impiego pubblico – Personale che svolge le funzioni dirigenziali a titolo di reggenza – Trasformazione dell'indennità di funzione in assegno pensionabile – Previsione che la misura è raddoppiata con decorrenza dall'assunzione delle funzioni dirigenziali in atto (Sent. n. 19)*

### **Contrasto con altri principi fondamentali adottati dal legislatore statale nell'ambito di una materia concorrente**

- *Turismo – Direttore tecnico di agenzia di viaggio – Svolgimento dell'attività di gestione tecnica da parte dei titolari o legali rappresentanti delle agenzie di viaggio – Introduzione di diversi e ulteriori requisiti professionali rispetto a quelli previsti dal legislatore statale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio – Contrasto con i principi in materia di professioni (Sent. n. 178)*
- *Turismo – Formazione professionale per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa – Possibilità di sostituire il periodo previsto dal d.lgs. 206/2007 con un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo – Contrasto con i principi in materia di professioni (Sent. n. 178)*
- *Turismo – Impresa professionale di congressi – Disciplina dei requisiti e delle modalità per l'esercizio dell'attività da definirsi attraverso un regolamento regionale – Istituzione degli elenchi provinciali delle imprese, da tenersi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale – Contrasto con i principi in materia di professioni (Sent. n. 178)*
- *Acque – Attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente – Esercizio assoggettato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anziché ad autorizzazione – Contrasto con i principi in materia di tutela della salute (Sent. n. 11)*
- *Interventi edilizi in zone sismiche – Varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densità edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia – Prevista esclusione del parere di cui all'art. 89 del testo unico in materia edilizia, ove tale parere sia stato acquisito in sede di pianificazione generale – Contrasto con i principi in materia di protezione civile (Sent. n. 167)*
- *Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Possibilità di realizzare nuovi impianti eolici o di ampliare impianti esistenti, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi in determinate aree del territorio – Contrasto con i principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (Sent. n. 199)*
- *Installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili – Attribuzione al comitato tecnico paritetico Stato-Regioni del compito di esprimere un parere obbligatorio – Contrasto con i principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (Sent. n. 189)*
- *Localizzazione e realizzazione di centrali di compressione a gas al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale – Contrasto con i principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (Sent. n. 119)*
- *Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica – Previsione che l'installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati e l'installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico non necessitano di titolo abilitativo, laddove realizzati secondo le condizioni stabilite dal PEAR – Previsione che l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici, non necessita di titolo abilitativo, laddove realizzata secondo le*

*condizioni stabilite dal PEAR – Contrasto con i principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (Sent. n. 11)*

### **Contrasto con parametri costituzionali non competenziali**

- Edilizia residenziale pubblica – Requisiti di accesso – Residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente – Principi di ragionevolezza e di uguaglianza (Sent. n. 168)*
- Sanzioni amministrative – Commercio – Previsione che "le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 3, 4, 4-bis, 5, commi 1,2 e 4, 9 e 11-ter della legge regionale n. 12/99, come modificati, sostituiti o inseriti dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge" – Richiamo espresso all'art. 11-ter della legge regionale n. 12/99, che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative per omessa presentazione e omessa variazione della SCIA – Principio di irretroattività delle disposizioni che introducono sanzioni amministrative (Sent. n. 104)*
- Impiego pubblico – Trasferimento delle attività sanitarie della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (SIACP), all'azienda sanitaria di Potenza (ASP) – Subentro della stessa ASP "nei contratti di lavoro di diritto privato del personale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, senza che ciò costituisca l'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego" – Mancata previsione di un pubblico concorso ai fini della successione dell'ASP nei rapporti di lavoro del personale già dipendente della SIACP – Principi di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione (Sent. n. 134)*
- Sanità pubblica – Previsione secondo cui al termine della legislatura decadono tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale – Applicabilità della norma anche alle nomine dei direttori generali delle ASL – Principi di buon andamento della pubblica amministrazione e del giusto procedimento (Sent. n. 27)*

### **Contrasto con normativa comunitaria**

- Porti e aeroporti – Finanziamento, con diverse e successive tipologie di intervento, in favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto s.p.a. (SAGA) – Agevolazioni in astratto riconducibili alla categoria degli aiuti di stato – Violazione dell'obbligo di previa notifica del progetto alla Commissione europea (Sent. n. 249)*
- Impresa e imprenditore – Concessione di contributi ad emittenti e portali informativi on line – Requisito della sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio della Provincia – Violazione del principio della libertà di stabilimento garantito dai trattati europei (Sent. n. 190)*
- Edilizia residenziale pubblica – Requisiti di accesso – Residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente – Ingiustificata restrizione alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei e degli extracomunitari (Sent. n. 168)*
- Introduzione della tipologia di esercizio commerciale definita "strutture di vendita in forma aggregata" – Qualificazione della tipologia attraverso l'elemento della distanza minima tra gli esercizi – Previsione di una distanza minima inferiore rispetto a quella ordinaria – Contrasto con le direttive europee sulla liberalizzazione delle attività economiche (Sent. n. 165)*
- Impianti per la produzione di energia termoelettrica – Obbligo di collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico – Contrasto con le prescrizioni comunitarie di tutela ambientale (Sent. n. 141)*

- *Istituzione di una società finanziaria regionale per azioni, per l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione, nonché a supporto alle piccole e medie imprese (PMI) – Violazione dei principi di derivazione comunitaria sull'"affidamento in house" (Sent. n. 141)*
- *Acque – Attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente – Esercizio assoggettato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anziché ad autorizzazione – Contrasto con la direttiva comunitaria riguardante l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Sent. n. 11)*

## **Elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione**

### **Regione Abruzzo**

- Sent. n. **17**; Sent. n. **68**; Sent. n. **85**; Sent. n. **119**; Sent. n. **167**; Sent. n. **249**

### **Regione Basilicata**

- Sent. n. **134**; Sent. n. **189**

### **Regione Calabria**

- Sent. n. **35**; Sent. n. **110**

### **Regione Campania**

- Sent. n. **141**; Sent. n. **209**

### **Regione Friuli-Venezia Giulia**

- Sent. n. **4**; Sent. n. **54**; Sent. n. **181**

### **Regione Molise**

- Sent. n. **27**

### **Regione Piemonte**

- Sent. n. **136**; Sent. n. **197**

### **Regione Sardegna**

- Sent. n. **87**; Sent. n. **199**; Sent. n. **210**

### **Regione Toscana**

- Sent. n. **2**; Sent. n. **11**; Sent. n. **165**

### **Provincia di Bolzano**

- Sent. n. **19**; Sent. n. **40**; Sent. n. **188**; Sent. n. **190**; Sent. n. **224**

### **Provincia di Trento**

- Sent. n. **70**; Sent. n. **86**; Sent. n. **269**

### **Regione Umbria**

- Sent. n. **97**; Sent. n. **125**; Sent. n. **178**

**Regione Valle d'Aosta**

- Sent. n. **104**; Sent. n. **111**; Sent. n. **168**; Sent. n. **173**

**Regione Veneto**

- Sent. n. **49**; Sent. n. **107**

**Anno 2014**

**GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI  
DALLO STATO**

**Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale**

**ABRUZZO**

**SENTENZA N. 17**

*B) Impiego pubblico – Norme della Regione Abruzzo – Procedure per le eccedenze di personale – Dirigenti dei ruoli delle aziende per il diritto allo studio universitario (aziende DSU) – Mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico – Automatica collocazione in esubero e conseguente transito diretto nei ruoli regionali – Disciplina che attiene all'istituto della mobilità nel lavoro pubblico, riconducibile ai rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile e dai contratti collettivi – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71, secondo cui, in caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico, il personale dirigente presente nei ruoli delle Aziende per il diritto allo studio universitario è considerato in esubero e transita direttamente nei ruoli regionali. Ognuna di tali Aziende DSU, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 91 del 1994, dispone di personale proprio in base alla rispettiva pianta organica, anche direttamente assunto «con le modalità e le procedure di cui alla vigente normativa regionale». Ne consegue che la norma impugnata viene ad incidere su un istituto, quale è la mobilità, che certamente afferisce alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico (privatizzato), così invadendo una sfera di competenza legislativa che l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. riserva esclusivamente allo Stato. Inoltre, la disciplina dettata dalla disposizione censurata non è neppure coerente con il regime normativo di fonte statale e negoziale. Difatti, la mobilità d'ufficio cosiddetta obbligatoria - regolata dagli artt. 33 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dalle previsioni della pertinente contrattazione collettiva (art. 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza regionale sottoscritto il 22 febbraio 2006) - mira al riassorbimento delle eccedenze attraverso una procedura articolata, mentre la disposizione in oggetto, a fronte di una situazione, quella del dirigente di Azienda DSU sprovvisto d'incarico, che essa stessa definisce "in esubero", dispone il passaggio diretto nei ruoli regionali di tale dirigente "eccedentario", a prescindere dalla sussistenza, ed anzi anche in difetto, di una posizione lavorativa ivi effettivamente disponibile. L'inosservanza della disciplina di legge statale e di derivazione contrattuale collettiva in tema di esuberi e mobilità collettiva rende, dunque, ancora più evidente la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

Sul principio secondo cui vanno ricondotte alla materia dell'«ordinamento civile» le diverse forme e procedure di mobilità nel lavoro pubblico, v. le citate sentenze nn. 68/2011 e 324/2010.



Sul principio secondo cui è da escludere che la normativa statale sulla mobilità collettiva si ingerisca nelle scelte delle Regioni e degli enti locali circa le loro esigenze di munirsi di nuovo personale, trattandosi piuttosto, di «disciplina necessariamente di competenza dello Stato, in quanto solo lo Stato può emanarne una con efficacia vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e far sì in tal modo che gli elenchi del personale in mobilità (delle amministrazioni centrali e locali) non restino tra loro incomunicabili», v. la citata sentenza n. 388/2004.

*C) Impiego pubblico – Norme della Regione Abruzzo – Assenza o impedimento del dirigente – Sostituzione temporanea da parte del funzionario di grado più elevato e con i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale – Attribuzione al sostituto del trattamento economico spettante al dirigente – Disciplina che attiene all'istituto del mutamento provvisorio delle mansioni nel lavoro pubblico, riconducibile ai rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile e dai contratti collettivi – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, commi 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71, secondo cui, in caso di assenza o impedimento del dirigente, le funzioni di quest'ultimo sono svolte, per tutto il tempo dell'assenza o impedimento, dal funzionario con il grado più elevato che abbia i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, con riconoscimento al sostituto, per il periodo di svolgimento delle predette funzioni, del trattamento economico spettante al dirigente. La normativa in oggetto regola una specifica ipotesi di assegnazione di personale ad altre mansioni (nella specie di rango dirigenziale), che tipicamente attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne concreta, cioè, una modificazione temporanea con riguardo al contenuto della prestazione lavorativa. Trattandosi di un mutamento provvisorio di mansioni, la relativa disciplina rientra, dunque, nella materia del rapporto di lavoro e, per esso, dell'ordinamento civile, di competenza statale esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. Inoltre, la disciplina dettata dalla disposizione censurata - imponendo al funzionario di grado più elevato di assumere funzioni dirigenziali «in caso di assenza o impedimento del dirigente derivante da qualsiasi motivo» e riconoscendogli, al contempo, il più favorevole trattamento economico corrispondente indipendentemente dalla valutazione dell'impegno concreto, sotteso all'espletamento delle mansioni superiori, in termini di preminenza qualitativa, quantitativa e temporale – non è neppure coerente con il regime normativo di fonte statale e negoziale, dettato dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalle corrispondenti previsioni della contrattazione collettiva di riferimento (art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto il 14 settembre 2000), che consente l'assegnazione di mansioni superiori solamente in ipotesi predeterminate e per durate limitate e con una specifica disciplina anche per il trattamento economico. Infine, la stessa nozione di assenza o impedimento - che secondo la disposizione impugnata dà luogo al subentro del funzionario di grado più elevato in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza - si prospetta molto più ampia di quella prevista dalla normativa statale e dalla contrattazione collettiva di comparto.

Per il principio secondo cui la disciplina relativa ai mutamenti di mansioni, anche provvisori, rientra nella materia del rapporto di lavoro e, per esso, dell'ordinamento civile, di competenza statale esclusiva, v. le citate sentenze nn. 213/2013 e 215/2012.

...

## SENTENZA N. 68

*A) Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Previsione di un contributo regionale annuale al Comune di Treglio per il finanziamento della manifestazione d'arte "Treglio affrescata" – Omessa quantificazione dell'importo e della relativa copertura – Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata, medio tempore applicata – Violazione del principio di necessaria copertura delle spese – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore censura.*

È illegittimo l'art. 5, comma 3, della legge Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco) - la cui intervenuta abrogazione non consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in assenza di elementi probatori in ordine alla mancata applicazione della norma nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della suddetta legge e quella della legge regionale n. 49 del 2013 (Riconoscimento di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri "Paesi dipinto"), che l'ha integralmente sostituita - in quanto prevede la possibilità per la Regione di sostenere finanziariamente la manifestazione d'arte "Treglio affrescata" mediante elargizione al Comune gestore di un contributo anche annuale, omettendo la quantificazione e l'indicazione della copertura del summenzionato contributo in violazione del principio di necessaria copertura delle spese di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., nel testo in vigore sino all'esercizio finanziario 2013, posto che la norma impugnata ha cessato di avere efficacia il 27 dicembre 2013 (restano assorbite le ulteriori censure).

Sulla cessazione della materia del contendere per mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate, vedi le citate sentenze nn. 325/2011; 32/2012; 193/2012; 300/2012.

In merito alla declaratoria di illegittimità costituzionale di norme abrogate che, medio tempore, abbiano trovato applicazione v. le sentenze nn. 192/2012 e 11/2014.

Sulla necessità della stima e della copertura di bilancio in sede preventiva, per la salvaguardia della gestione finanziaria, vedi, tra le tante, le citate sentenze nn. 141/2010; 68/2011; 51/2013; 181/2013.

*B) Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Previsione di un contributo regionale annuale al Comune di Treglio per il finanziamento della manifestazione d'arte "Treglio affrescata" – Dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione per omessa quantificazione dell'importo e della relativa copertura – Ulteriori disposizioni strettamente connesse e collegate da un inscindibile legame funzionale – Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, va dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco), in quanto essi prevedono norme strettamente connesse all'art. 5, comma 3, già oggetto di declaratoria di

illegittimità costituzionale perché prevedeva la possibilità per la Regione di sostenere finanziariamente la manifestazione d'arte "Treglio affrescata" mediante elargizione al Comune gestore di un contributo annuale, omettendo la quantificazione e l'indicazione della copertura del summenzionato contributo.

Sull'illegittimità costituzionale in via consequenziale di norme "strettamente connesse" e avvinte da un "inscindibile legame funzionale" v., rispettivamente, le citate sentenze nn. 332/2010 e 138/2009.

...

## SENTENZA N. 85

*D) Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi – Destinazione a finalità diverse da quelle sanitarie – Violazione del principio di contenimento della spesa pubblica espresso dall'art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009 – Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica che, in costanza di piano di rientro, vietano l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, l'art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 che destina a finalità diverse da quelle sanitarie le anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi. La norma impugnata, infatti, si pone in aperta violazione del principio di contenimento della spesa pubblica espresso dall'art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), nonché dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» contenuti nell'art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006 e nell'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali, in costanza di piano di rientro, è preclusa alla Regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, anche in vista della funzione di valutazione e di monitoraggio attribuita ai tavoli tecnici dall'art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006.

Sui limiti all'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario, alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, v. la citata sentenza n. 193/2007.

Sull'imposizione alle Regioni di vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 91/2012, 163/2011 e 52/2010.

Sulla qualificazione dell'art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006 come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica», v. le citate sentenze nn. 163/2011, 123/2011, 141/2010 e 100/2010.

**SENTENZA N. 119**

*Energia – Norme della Regione Abruzzo – Localizzazione e realizzazione di centrali di compressione a gas al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale – Disposizione che produce l'effetto di limitare la realizzazione di impianti di interesse nazionale in determinate aree del territorio regionale, nonché di aggravare la procedura – Contrasto con le norme statali che attribuiscono allo Stato "l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» e «l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti» - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. dell'art.117, comma 3, Cost., l'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 che consente la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale. La normativa impugnata, in coerenza con precedenti decisioni della Corte, va ricondotta sia all'ambito materiale relativo «alla competenza legislativa concorrente della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" sia a quello relativa al "governo del territorio", materie entrambe riconducibili alla potestà legislativa concorrente. Da tale inquadramento deriva il contrasto della disposizione censurata con gli evocati parametri interposti di cui agli artt. 1, comma 7, lett. g) e comma 8, lett. b), n. 2), della legge n. 239 del 2004 e 52-*quinquies* del d.P.R. n. 327 del 2001 che, nel disciplinare il procedimento di localizzazione e realizzazione dei gasdotti e degli impianti di compressione a gas, riservano la relativa disciplina al legislatore, riconoscendo un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più vavevoli di fronte al rischio sismico. Infatti, da un lato la normativa impugnata produce l'effetto di limitare la realizzazione di impianti di interesse nazionale in determinate aree del territorio regionale; dall'altro, subordinando la localizzazione delle centrali di compressione a gas alla realizzazione del previo studio particolareggiato, interferisce illegittimamente con il procedimento di localizzazione e realizzazione degli impianti di interesse nazionale, ponendo un ulteriore aggravamento procedurale. Inoltre - posto che in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» le norme statali ispirate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, volte a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo, devono essere qualificate come principi fondamentali della materia - spetta soltanto al legislatore statale dettare norme di principio volte a contemperare l'indispensabile coinvolgimento dei diversi livelli territoriali di governo con le ricordate ragionevoli esigenze di semplificazione amministrativa e di certezza circa la conclusione dei procedimenti. (Rimangono assorbiti gli ulteriori profili di censura)

Sulla necessità di fare riferimento all'oggetto e alla disciplina stabilita dalla disposizione censurata per identificare la materia nella quale essa si colloca, tenendo conto della sua *ratio* e tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato, vedi, *ex plurimis*, sentenze nn. 300/2011, 430/2007 e 165/2007.

Sulla riconducibilità alla competenza legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di disposizioni regionali relative alla localizzazione e realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche, ancorché collocate in zone sismiche, vedi, *ex plurimis*, sentenze nn. 182/2013, 117/2013 e 383/2005.

Sulla riconducibilità alla competenza legislativa concorrente del «governo del territorio» di disposizioni regionali relative alla localizzazione e realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche, ancorché collocate in zone sismiche, vedi, *ex multis*, sentenze nn. 64/2013, 201/2012 e 254/2010.

Sulla necessità di riconoscere in materia di localizzazione e realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più vevoli di fronte al rischio sismico, vedi le sentenze nn. 182/2013, 124/2010, 282/2009 e 383/2005.

Sulla necessità, per giudicare la legittimità costituzionale della normativa impugnata, di considerarne la conformità non soltanto rispetto all'art. 117 Cost., ma anche all'art. 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, vedi, tra le tante, le sentenze nn. 331/2010 e 6/2004.

Sulla qualificazione come principi fondamentali della materia delle norme statali ispirate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, volte a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione, entro un termine definito, del procedimento autorizzativo, vedi, *ex plurimis*, sentenze nn. 282/2009, 364/2006 e 336/2005.

...

## SENTENZA N. 167

*Edilizia e urbanistica – Norme della Regione Abruzzo – Interventi edilizi in zone sismiche – Varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densità edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia – Prevista esclusione del parere di cui all'art. 89 del testo unico in materia edilizia, ove tale parere sia stato acquisito in sede di pianificazione generale – Deroga alla disposizione del testo unico, costituente principio fondamentale a tutela dell'incolumità pubblica – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore profilo di censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 10 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20, il quale prevede che non è necessaria l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), per le varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densità edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, ove tale parere sia stato acquisito in sede di pianificazione generale. Il citato art. 89 impone a tutti i Comuni di richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale

sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, nonché sulle loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio; ha come suo oggetto gli strumenti urbanistici e le costruzioni nelle zone ad alto rischio sismico e come sua ratio la tutela dell'interesse generale alla sicurezza delle persone. Esso, pertanto, costituisce principio fondamentale nella materia di competenza concorrente della «protezione civile», per i profili concernenti «la tutela dell'incolumità pubblica». La censurata norma regionale introduce una deroga al principio fondamentale espresso dall'evocato parametro interposto, non subordinando in alcun modo l'adozione delle varianti urbanistiche né all'acquisizione del previsto parere del competente ufficio tecnico regionale su tutti gli strumenti urbanistici, né al previo svolgimento dello studio di microzonazione sismica. (Resta assorbito l'ulteriore profilo di censura)

Per l'affermazione che l'identificazione della materia nella quale si colloca la disposizione censurata richiede di fare riferimento all'oggetto e alla disciplina stabilita dalla medesima, tenendo conto della sua ratio, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 119/2014, 300/2011, 430/2007 e 165/2007.

Sulla riconducibilità di disposizioni regionali che intervenivano sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche all'ambito materiale del «governo del territorio», nonché a quello relativo alla «protezione civile», per i profili concernenti «la tutela dell'incolumità pubblica», entrambe rientranti nella potestà legislativa concorrente, con conseguente spettanza allo Stato della fissazione dei principi fondamentali, v. le citate sentenze nn. 300/2013, 101/2013, 201/2012, 254/2010, 248/2009 e 182/2006.

Per l'affermazione che assumono valenza di "principio fondamentale" le disposizioni contenute nel Capo IV del d.P.R. n. 380 del 2001, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", che dispongono determinati adempimenti procedurali, a condizione che questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico, v. le citate sentenze nn. 300/2013, 101/2013, 64/2013, 201/2012, 254/2010, 248/2009 e 182/2006.

Sulla qualificazione di norme statali come principi fondamentali della materia di potestà concorrente «protezione civile», tali da assicurare l'"intento unificatore della legislazione statale", palesemente orientato a soddisfare quelle imprescindibili garanzie valevoli per tutti gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati con riguardo al rischio di calamità naturali, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 254/2010 e 182/2006.

Nel senso che l'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001 trascende l'ambito della materia del «governo del territorio» o altro ambito di competenza riservato al legislatore regionale, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica e della «protezione civile», v. le citate sentenze nn. 300/2013, 101/2013, 64/2013, 201/2012, 254/2010 e 182/2006.

Nel senso che l'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001 riveste una posizione "fondante" di un determinato settore dell'ordinamento, attesa la rilevanza del bene protetto, che involge i valori della tutela dell'incolumità pubblica, i quali non tollerano alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali, v. le citate sentenze nn. 282/2009, 364/2006 e 336/2005.

...

## SENTENZA N. 249

*A) Porti e aeroporti – Norme della Regione Abruzzo – Finanziamento, con diverse e successive tipologie di intervento, in favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto s.p.a. (SAGA) – Agevolazioni in astratto riconducibili alla categoria degli aiuti di stato – Omessa previa notifica del progetto alla Commissione europea – Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari – Illegittimità costituzionale.*

Sono costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) - gli artt. 38 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55, e 7 della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14, che prevedono un finanziamento regionale, con diverse e successive tipologie di intervento, di alcuni milioni di euro in favore della Società abruzzese gestione aeroporto s.p.a. (SAGA) per la promozione dell'Aeroporto d'Abruzzo. Le disposizioni censurate, infatti, prevedono un'agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato e la Regione, pur essendo tenuta alla notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012, ha attribuito il detto finanziamento in difetto della prescritta notificazione. In particolare, l'art. 38 citato prevede un'agevolazione (euro 5.573 milioni) senz'altro riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato, in concreto nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari), entro il quale l'intervento può essere qualificato «*de minimis*» e, pertanto, sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea, all'adempimento delle quali è tenuta anche la Regione Abruzzo. Il sopravvenuto art. 7 citato, abrogativo della disposizione impugnata ed a carattere non satisfattivo, nel prevedere un nuovo intervento a favore della SAGA (euro 5.972 milioni), presenta anch'esso i requisiti soggettivi ed oggettivi per la configurabilità dell'ipotesi di aiuto di Stato. Inoltre, le operazioni societarie ivi finanziate non appaiono conformi al criterio dell'investitore privato, di matrice comunitaria, secondo cui nei confronti delle imprese pubbliche la condotta imprenditoriale dello Stato e delle sue articolazioni territoriali deve uniformarsi a quella dell'imprenditore privato, secondo logiche di profitto.

Sulle condizioni richieste per la cessazione della materia del contendere, v., *ex multis*, le citate sentenze nn. 87/2014, 300/2012; 193/2012; 32/2012 e 325/2011.

Sul contenuto del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione e sul trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo, v. la citata sentenza n. 272/2009.

Sulla competenza dei giudici nazionali, limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto e se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche spettanti alla Commissione europea, v. le citate sentenze nn. 299/2013 e 185/2011.

Sui requisiti costitutivi della nozione di aiuto di Stato, individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, v. la citata sentenza n. 299/2013.

*B) Porti e aeroporti – Norme della Regione Abruzzo – Intervento normativo che*

*modifica la fonte di finanziamento per le erogazioni in favore della SAGA s.p.a. –  
Dichiarata illegittimità costituzionale delle erogazioni predette – Illegittimità  
costituzionale in via consequenziale.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 38 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55, e 7 della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14, determina, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34, il quale ha stabilito un diverso finanziamento dei caducati interventi previsti dal citato art. 7, in considerazione dell'inscindibile connessione con le norme già dichiarate incostituzionali.



## BASILICATA

### SENTENZA N. 134

*A) Impiego pubblico – Norme della Regione Basilicata – Trasferimento delle attività sanitarie della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (SIACP), all'azienda sanitaria di Potenza (ASP) – Subentro della stessa ASP "nei contratti di lavoro di diritto privato del personale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, senza che ciò costituisca l'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego" – Mancata previsione di un pubblico concorso ai fini della successione dell'ASP nei rapporti di lavoro del personale già dipendente della SIACP – Insussistenza di esigenze che possano giustificare una deroga alla regola del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni – Violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore profilo.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 27, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (nel testo sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 7 del 2013) che prevede il trasferimento delle attività sanitarie della Sezione Italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (SIACP) all'Azienda sanitaria di Potenza (ASP), con il subentro di quest'ultima nei contratti correnti di lavoro di diritto privato del personale, senza costituzione di alcun rapporto di pubblico impiego. Tale norma, infatti, non essendo giustificata da esigenze che possano comportare una deroga alla regola del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, viola i principi di uguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione. Né può indurre a diversa conclusione l'espressa esclusione, sancita dalla norma censurata, dell'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione non può che risolversi nell'insorgenza di un rapporto di impiego pubblico alle dipendenze di quest'ultima. (Resta assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità)

Nel senso che è illegittimo il mancato ricorso al concorso pubblico per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni in relazione a norme regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali, perché un simile trasferimento si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in quanto consente di prescindere - in violazione dell'art. 97 Cost. - dall'esigenza di pari condizioni di accesso di tutti i cittadini e di selezione dei migliori, v. le citate sentenze nn. 227/2013, 62/2012, 310/2011, 299/2011 e 267/2010.

Per l'affermazione che è possibile derogare eccezionalmente alla regola del concorso pubblico concorso, quando lo scostarsi dalla stessa si riveli a sua volta maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano straordinarie esigenze d'interesse pubblico, v. la citata sentenza n. 217/2012.

**SENTENZA N. 189**

*B) Energia – Norme della Regione Basilicata – Installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili – Attribuzione al comitato tecnico paritetico Stato-Regioni del compito di esprimere un parere obbligatorio – Introduzione di un adempimento non richiesto dalla normativa statale che disciplina il procedimento unico previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, preordinato al rilascio dell'autorizzazione unica, costituente principio fondamentale in funzione di celerità e semplificazione amministrativa – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili di censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 30 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18, nella parte in cui inserisce l'art. 4-bis della legge regionale n. 1 del 2010, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, in ragione del contrasto con l'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. La disposizione impugnata, nell'attribuire al Comitato tecnico paritetico Stato-Regioni il compito di esprimere un parere obbligatorio nell'ambito del procedimento unico previsto dal legislatore statale per l'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, introduce un adempimento non richiesto né da questa, né dalle Linee guida, così determinando un aggravio procedurale, in contrasto con le esigenze di celerità e semplificazione amministrativa. Il detto art. 12, infatti, nel regolare l'installazione di detti impianti attraverso un procedimento che si conclude con il rilascio di un'autorizzazione unica, reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale; tale norma, inoltre, è «ispirata a canoni di semplificazione» ed «è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa». (Restano assorbiti gli altri profili di censura)

Per la riconducibilità della disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili alla materia di competenza legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», v., *ex plurimis*, la citata sentenza n. 275/2012.

Per l'affermazione che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale ed è ispirato a canoni di celerità e semplificazione amministrativa, v. le citate sentenze nn. 224/2012, 192/2011, 344/2010, 124/2010 e 282/2009. Per il riconoscimento della medesima natura di «principi fondamentali» alle Linee guida previste dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, v. le citate sentenze nn. 275/2012 e 308/2011.

Sulla impossibilità, per il legislatore regionale, di introdurre, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale, v. la citata sentenza n. 344/2010.

## CALABRIA

### SENTENZA N. 35

*B) Regioni in genere – Norme della Regione Calabria – Modifiche allo statuto – Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale da "50" a "40" – Contrasto con la norma statale, espressiva di principio fondamentale, secondo cui il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, è uguale o inferiore a 30, per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Necessità di sostituire nel testo della disposizione impugnata il numero «40», con il numero «30» - Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria - concernente la riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale - approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30». La disciplina censurata contrasta con l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138 del 2011, il quale stabilisce che, per le Regioni la cui popolazione sia inferiore a due milioni di abitanti, il numero di consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, non deve essere superiore a trenta. La norma statale detta un principio di coordinamento della finanza pubblica e pone precetti di portata generale per il contenimento della spesa. In coerenza con il principio di eguaglianza, essa stabilisce criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati. In particolare, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. Secondo le rilevazioni ISTAT la popolazione della Regione Calabria nel periodo 2010-2013 è stata inferiore a due milioni di abitanti e pertanto il numero dei consiglieri non può essere superiore a trenta.

Sulla qualificazione l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138 del 2011, come principio di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 23/2014, 198/2012; ordinanze nn. 258/2013 e 31/2013.

Sull'applicazione del criterio di proporzione tra elettori, eletti e nominati per la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali quale garanzia del principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati, v. la citata sentenza n. 198/2012.

*C) Regioni in genere – Norme della Regione Calabria – Modifiche allo statuto – Riduzione del numero dei componenti della Giunta regionale – Previsione che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente – Contrasto con la norma statale, espressiva di principio fondamentale, secondo cui il numero massimo degli assessori regionali è pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Necessità di sostituire nel testo della disposizione impugnata la locuzione «un numero di*

*assessori non superiore a otto» con la locuzione «un numero di assessori non superiore a sei» - Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria - concernente la riduzione del numero dei componenti della Giunta regionale, approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, nella parte in cui prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a sei». La disciplina censurata contrasta con l'art. 14, comma 1, lett. b), del d.l. n. 138 del 2011 - il quale stabilisce che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale. La norma statale detta un principio di coordinamento della finanza pubblica e pone precetti di portata generale per il contenimento della spesa. In coerenza con il principio di eguaglianza, essa stabilisce criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati. In particolare, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. Inoltre, il principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati), sia perché, in base all'art. 123 Cost., "forma di governo" e "principi fondamentali di organizzazione e funzionamento" debbono essere in armonia con la Costituzione, sia perché l'art. 51 Cost. subordina al rispetto delle "condizioni di eguaglianza" l'accesso non solo alle cariche elettive, ma anche agli uffici pubblici (non elettivi). Essendo il numero dei consiglieri della Regione Calabria (stabilito sulla base delle rilevazioni ISTAT sulla popolazione regionale nel periodo 2010-2013) non superiore a trenta, ne consegue che il numero degli assessori debba essere non superiore a sei.

Sulla qualificazione l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138 del 2011, come principio di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 23/2014, 198/2012; ordinanze nn. 258/2013 e 31/2013.

Sull'applicazione del criterio di proporzione tra elettori, eletti e nominati per la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali quale garanzia del principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati, v. la citata sentenza n. 198/2012.

Sull'inerenza del principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti non solo al rapporto tra elettori ed eletti, ma anche a quello tra elettori e assessori, v. la citata sentenza n. 198/2012.

...

## **SENTENZA N. 110**

*Impiego pubblico – Norme della Regione Calabria – Personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie e ospedaliere – Disposizioni per la stabilizzazione, in costanza del piano di rientro – Indebita interferenza della legge regionale impugnata con l'attività e le funzioni del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione – Violazione della*

*competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per contrasto con principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria – Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori censure.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 120, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, commi 1, 2, e 3, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2013 che prevede la stabilizzazione (sia pure a certe condizioni) di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione, nonostante la stessa sia stata commissariata per non aver realizzato gli obiettivi previsti dal piano di rientro per i disavanzi nel settore sanitario. Considerato che le funzioni amministrative del Commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del Piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, le disposizioni censurate si pongono in evidente contrasto con le funzioni e le attività del commissario *ad acta*, così come delineate nella delibera del 30 luglio 2010 di attribuzione del mandato commissariale per la prosecuzione del piano di rientro - che prevede, al punto 3, lett. a), quali linee di intervento dell'operato dello stesso, «la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale» - e nello stesso piano di rientro. Sussiste, poi, anche la violazione del secondo parametro ricordato in quanto viene lesa la competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per contrasto con un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria. Da un lato, infatti, l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, essendo possibile per il legislatore statale imporre loro vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari. Dall'altro, va riconosciuto all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, invocato dal ricorrente come parametro interposto, la natura di principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria, ritenuto, come tale, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. (Restano assorbite le ulteriori censure)

Sull'attività e sulle funzioni del commissario *ad acta*, v. le citate sentenze nn. 79/2013, 28/2013, 18/2013, 131/201278/2011 e 2/2010.

Sulla possibilità che l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni incontri limiti nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario, alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, v. le citate sentenze nn. 79/2013, 91/2012 e 193/2007.

Sulla possibilità per il legislatore statale di imporre legittimamente alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 91/2012, 163/2011 e 52/2010.

Sul riconoscimento all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, della natura di principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria, ritenuto, come tale, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis, sentenze nn. 79/2013, 91/2012, 163/2011, 123/2011, 141/2010 e 100/2010.

## CAMPANIA

### SENTENZA N. 141

*C) Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Campania – Previsione che le maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, realizzate nel corso dell'esercizio finanziario, sono destinate ad incrementare il fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti e il fondo di riserva per spese impreviste – Surretizio aumento delle spese obbligatorie e impreviste, non altrimenti specificate e da determinarsi secondo un meccanismo eteronomo rispetto ad un evento futuro ed incerto – Violazione del principio della copertura della spesa – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 34, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che destina le maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, realizzate nel corso dell'esercizio finanziario, all'incremento del fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti e del fondo di riserva per spese impreviste [art. 28, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale n. 7 del 2002]. Infatti, la censurata disposizione si traduce in un surretizio aumento delle predette spese, non altrimenti specificate e senza che ne sia indicata preventivamente una copertura sufficientemente sicura, posto che essa è rimessa ad un meccanismo eteronomo di determinazione (ad opera di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e, dal 24 gennaio 2012, di una convenzione con l'Agenzia delle entrate) e rispetto ad un evento futuro ed incerto, quantomeno in riferimento all'ammontare.

Sul necessario grado di determinatezza della delibera dell'organo politico nell'individuazione delle disposizioni da impugnare, v. le citate sentenze nn. 309/2013, 246/2013 e 220/2013.

Sull'esigenza imposta dall'art. 81, quarto comma, Cost. della previa indicazione di una copertura sufficientemente sicura delle spese, v. le citate sentenze nn. 18/2013, 214/2012, 131/2012 e 70/2012.

*D) Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Campania – Previsione che le economie e le risorse di cui all'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2009, sono utilizzate, dagli enti delegati ai sensi della legge regionale n. 11 del 1996, a parziale finanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012, 2013, attuati nell'ambito della pianificazione regionale 2009-2013 – Mancata previsione dell'obbligo di certificazione con riferimento al conto consuntivo 2010, non ancora approvato, comprovante l'effettiva disponibilità delle economie – Violazione del principio della copertura della spesa – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 44, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, il quale prevede che le economie e le risorse di cui all'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2009 siano utilizzate dagli enti delegati ai sensi della legge regionale n. 11 del 1996 a parziale finanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012 e 2013, attuati nell'ambito della pianificazione regionale 2009-2013. In mancanza dell'approvazione

del rendiconto dell'esercizio precedente e della certificazione dell'avanzo di amministrazione, la censurata disposizione viene meno all'obbligo di comprovare l'effettiva disponibilità delle economie e si pone in contrasto con l'art. 44, comma 3, della legge regionale di contabilità n. 7 del 2002, il quale stabilisce che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Conseguentemente, la copertura del finanziamento dei piani di forestazione, tramite le menzionate economie e risorse, risulta illegittima.

Sulla possibilità di utilizzare, in sede di copertura delle spese, soltanto un avanzo di amministrazione certificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, v. la citata sentenza n. 70/2012.

*G) Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Campania – Stanziamento sulla UPB 12.42.82 della somma di euro 200.000,00 per prevenire le frodi sui fondi comunitari – Omessa indicazione di una chiara copertura finanziaria – Violazione del principio della copertura della spesa – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, commi secondo, lett. e), e terzo, Cost., l'art. 1, comma 123, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che stanziava sulla UPB 12.42.82 la somma di euro 200.000,00 per prevenire le frodi sui fondi comunitari. Per stessa ammissione della resistente, la predetta UPB non esiste e, in ogni caso, la spesa non indica una chiara copertura finanziaria.

*H) Ambiente – Norme della Regione Campania – Impianti per la produzione di energia termoelettrica – Obbligo di collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico – Contrasto con la normativa statale in materia di autorizzazione integrata ambientale, che prevede valutazioni da condurre caso per caso – Disciplina che assicura un livello di tutela ambientale meno avanzato di quello prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari internazionali – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore profilo.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 124, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che, relativamente agli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio regionale, prescrive, quale condizione per il rilascio o per il mantenimento dell'autorizzazione di esercizio, l'obbligatoria adozione di un sistema di monitoraggio dello stato della qualità dell'aria, attraverso la collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico. La materia implicata dalla disposizione *de qua* (che attiene alla tutela della qualità dell'aria per porre rimedio al relativo inquinamento) è da ricondursi alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale che, con il d.lgs. n. 152 del 2006, ha assoggettato ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) in sede statale i progetti relativi a centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, mentre ha previsto l'AIA in sede regionale per i progetti concernenti gli impianti di combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW. Alla

rispettiva autorità competente (statale o regionale) sono attribuiti il controllo sul rispetto delle condizioni dell'AIA (ivi comprese le misure di contenimento delle emissioni nell'ambiente) e la potestà sanzionatoria nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie. La norma impugnata, mancando di distinguere, tra i progetti soggetti ad AIA, quelli di competenza regionale da quelli di competenza statale, impone anche a quest'ultimi la dotazione del sistema di monitoraggio dell'aria, quale condizione per ottenere - o comunque mantenere - l'autorizzazione all'esercizio, con conseguente invasione della competenza statale in materia. Inoltre, il d.lgs. n. 155 del 2010 (che ha recepito la direttiva 2008/50/CE per un'aria più pulita in Europa), dopo aver stabilito che la valutazione della qualità dell'aria sia effettuata con metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale, delinea un sistema di valutazione e gestione della qualità dell'aria sulla base di standard qualitativi elevati ed omogenei al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale e di assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo analogo; e vieta l'uso di stazioni di misurazione non conformi per impedirne un inutile eccesso. In particolare, l'art. 5, comma 9, del suddetto decreto richiede che l'installazione o l'adeguamento di stazioni di misurazione della qualità dell'aria per impianti che producano emissioni in atmosfera siano disposte in sede di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di AIA, là dove la Regione consideri tali stazioni necessarie. Si tratta, dunque, di una valutazione caso per caso, che deve comunque condurre ad una stazione di misurazione conforme alle disposizioni dello stesso d.lgs. n. 155 del 2010. Ne consegue che in materia di competenza esclusiva statale, quale è quella ambientale, la norma denunciata ha previsto un'installazione di un sistema di monitoraggio dell'aria presso tutti i siti degli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio regionale in contrasto, quindi, anche con l'anzidetta disciplina dettata dalla legge statale di recepimento del diritto europeo. (Rimane assorbito l'ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost.)

Sulla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, v., tra le tante, le citate sentenze nn. 209/2011, 187/2011 e 225/2009.

*I) Partecipazioni pubbliche – Norme della Regione Campania – Istituzione di una società finanziaria regionale per azioni, per l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione, nonché a supporto alle piccole e medie imprese (PMI) – Previsione che la dotazione finanziaria sia definita con successivo provvedimento in misura di 5.200.000,00 appostati sulla relativa UPB per le spese di costituzione – Violazione dell'obbligo della copertura finanziaria delle spese – Violazione dei principi di derivazione comunitaria sull'"affidamento in house", per l'indeterminatezza dell'oggetto sociale lesiva della possibilità di "controllo analogo" – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, Cost., l'art. 1, commi da 135 a 138, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che prevede la costituzione, ad opera della Regione, di una Società finanziaria regionale per azioni, a totale o prevalente capitale pubblico (partecipata dalla Regione in misura non inferiore al 51%), avente ad oggetto sociale l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione stessa ed operante a supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI), abilitata, tra l'altro, ad acquisire partecipazioni o a costituire società per il raggiungimento del suo fine; e dispone che la dotazione finanziaria per le spese



di investimento ai fini dell'attuazione delle norme denunciate sia definita con successivo provvedimento in misura di 5.200.000,00 euro di cui 200.000,00 appostati sulla relativa UPB per le spese di costituzione. La legge di spesa non contempla la necessaria copertura finanziaria, né indica in modo specifico l'UPB di riferimento. Parimenti, sussiste la violazione dei principi sull'affidamento *in house*, non essendo il controllo analogo reso effettivo dall'oggetto sociale che consente, oltre alla generica attuazione di programmi regionali, ogni altra attività idonea a tale scopo, con la possibilità di acquisire partecipazioni in altre società e di operare a supporto delle PMI.

In relazione all'affidamento *in house*, v. le citate sentenze nn. 199/2012 e 325/2010.

*L) Impresa e imprenditore – Norme della Regione Campania – Incentivi alle imprese per nuovi investimenti con procedura valutativa – Agevolazioni di crediti di imposta e contributi in conto interessi – Inesistenza sulla pertinente UPB delle risorse finanziarie – Violazione del principio della copertura della spesa – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 1, commi da 142 a 154, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che disciplina incentivi alle imprese per nuovi investimenti produttivi mediante agevolazioni di crediti di imposta e contributi in conto interessi. Infatti, sulla UPB 2.83.243, di cui alla legge regionale n. 5 del 2011 (Bilancio di previsione per l'anno 2011 e per il triennio 2011 - 2013), non risulta l'«ambito 2 – Sviluppo economico – Funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale"», che in base all'art. 10 della legge regionale n. 12 del 2007 attuerebbe la copertura finanziaria per gli incentivi e le agevolazioni contemplati dalle disposizioni denunciate. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura) Sul necessario grado di specificazione delle censure proposte nel giudizio in via principale, v., tra le altre, la citata sentenza n. 3/2013.

*M) Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Campania – Economie risultanti all'UPB 4.16.41 – Autorizzazione ad utilizzarle per il finanziamento di attività di politiche sociali – Assenza di certificazione dell'avanzo di amministrazione e di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente – Violazione del principio della copertura della spesa – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 207, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che autorizza la Giunta regionale ad utilizzare le economie risultanti all'UPB 4.16.41 per il finanziamento delle attività di politiche sociali previste dalle leggi nn. 328 del 2000 e 431 del 1998, nonché dalla legge regionale n. 11 del 2007. Infatti, in assenza di certificazione dell'avanzo di amministrazione e di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, la copertura del finanziamento delle attività di cui alle leggi menzionate è assente; inoltre, la stessa legge di contabilità regionale richiede che le entrate con vincolo di destinazione siano già accertate.

Sulla necessità che le entrate con vincolo di destinazione siano già accertate, v. la citata sentenza n. 70/2012.

*N) Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Campania – Istituzione*

*del distretto industriale denominato Caianello-Capua per migliorare la mobilità ferro gomme dei Comuni interessati al predetto asse industriale – Previsione che "il relativo finanziamento di euro 150.000,00 è iscritto sulla relativa UPB" – Omessa indicazione sia della UPB, sia della relativa copertura finanziaria – Violazione del principio della copertura della spesa – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 263, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che prevede l'istituzione, ad opera della Regione, del distretto industriale denominato Caianello-Capua per migliorare la mobilità ferro gomme dei comuni interessati al predetto asse territoriale e dispone l'iscrizione del conseguente finanziamento di 150.000,00 euro sulla relativa UPB. Il finanziamento *de quo* effettivamente non prevede copertura finanziaria per farvi fronte, né indica la UPB su cui dovrebbe essere iscritto. Ciò in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., che richiede chiarezza nella previsione di spese, le quali devono essere presenti nella stessa disposizione che le contempla.

*O) Sanità pubblica – Norme della Regione Campania – Previsione che "tutti i contratti assunti in contrasto con il piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, sono sanzionati con la nullità" – Disposizione riproduttiva di quella statale che incide sulla materia del diritto civile, in un ambito riservato allo stato – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., l'art. 1, comma 27, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che sanziona con l'inefficacia tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario. La modifica apportata alla disposizione censurata dalla legge regionale n. 41 del 2012, che ha sostituito la sanzione di inefficacia con quella di nullità, non incide sostanzialmente sui termini della questione, con la conseguenza che, per un verso, la novellazione non è soddisfattiva delle ragioni del ricorrente e, per altro verso, lo scrutinio deve avere riguardo alla disposizione nel testo attualmente vigente. Infatti, non rileva che la norma regionale riproduca ora quella statale di riferimento (art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004). Ciò che conta è che la disposizione censurata vada ad incidere sulla materia del diritto civile, così ingerendosi in un ambito competenziale in cui la Regione non può emanare alcuna normativa, anche meramente riproduttiva di quella statale.

Sull'impossibilità per la Regione di emanare alcuna normativa, anche a carattere meramente riproduttivo, in ambiti competenziali rimessi alla legislazione esclusiva o concorrente dello Stato, v., tra le altre, le citate sentenze nn. 271/2009, 153/2006 e 29/2006.

*P) Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Campania – Istituzioni di fondi straordinari in ambiti riferiti a spese non obbligatorie – Contrasto con la normativa statale che pone il divieto di spese non obbligatorie, in grado di aggravare il disavanzo sanitario regionale, con l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano di rientro e l'esecuzione del mandato commissariale – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Omessa quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria, con riguardo alla disposizione di cui al comma 180 – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, commi da 164 a 166, da 176 a 191, e 203, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che istituisce fondi straordinari in ambiti riferiti a spese non obbligatorie. Le predette disposizioni sono state definanziate dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 14 del 2011; tuttavia, tale definanziamento opera per il corrente esercizio finanziario ed è rinviato ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente. Pertanto, rimanendo invariata la precettività delle norme di spesa, l'intervenuto definanziamento per il solo 2011 non ne elide la lesività denunciata dal ricorrente. A tal fine, rileva che tutte le norme anzidette prevedano, espressamente o implicitamente, spese non obbligatorie, in contrasto con il divieto posto dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, così da porre misure lesive della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in grado di aggravare il disavanzo sanitario regionale, con l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano di rientro e, quindi, l'esecuzione del mandato commissariale.

Sull'illegittimità costituzionale di norme regionali in grado di aggravare il disavanzo sanitario, perciò tali da ostacolare l'attuazione del piano di rientro e l'esecuzione del mandato commissariale, v. le citate sentenze nn. 180/2013, 79/2013, 18/2013 e 131/2012.

***R) Sanità pubblica – Norme della Regione Campania – Previsione che la Regione assicura le convenzioni a favore degli hospice mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa – Disposizione priva di copertura finanziaria – Violazione del principio della copertura della spesa – Illegittimità costituzionale.***

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 215, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che impegna la Regione ad assicurare le convenzioni a favore degli Hospice mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa. La disposizione in esame, oltre ad interferire con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario, è priva di copertura finanziaria.

...

#### **SENTENZA N. 209**

***D) Acque – Norme della Regione Campania – Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura – Previsione che l'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda e che, in caso di inadempienza, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca – Contrasto con la norma statale, adottata nell'ambito della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, secondo cui l'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda – Contrasto con la norma statale che statuisce l'inapplicabilità dell'istituto del silenzio-assenso alla materia ambientale – Normativa che appresta un livello di tutela ambientale inferiore a quello stabilito dalla legislazione statale – Illegittimità costituzionale in parte qua.***

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, nella

parte in cui prevede che «L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca». La disposizione impugnata viola la competenza esclusiva statale in materia di ambiente (alla quale va ascritta la disciplina degli scarichi in fognatura) in quanto determina livelli di tutela ambientale inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge statale, segnatamente dall'art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 - che fissa, invece, il termine perentorio di 90 giorni per la concessione dell'autorizzazione - e dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che esclude l'applicabilità del «silenzio-assenso» alla materia ambientale.

Sulla necessità che la delibera di autorizzazione all'impugnazione indichi, a pena di inammissibilità, le specifiche disposizioni di legge, v. la citata sentenza n. 134/2004.

Sulla possibilità che la delibera di autorizzazione all'impugnazione possa essere integrata *per relationem* attraverso il richiamo alla relazione ministeriale, acquisibile anche d'ufficio dalla Corte, v. le citate sentenze nn. 309/2013, 246/2013, 220/2013.

Sulla riconducibilità della disciplina degli scarichi in fognatura alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 187/2011 e 44/2011.

Sui limiti entro cui può svolgersi la potestà legislativa regionale nella materia della tutela dell'ambiente, specie se l'effetto è la diminuzione dei livelli di tutela stabiliti dallo Stato v., *ex plurimis*, la citata sentenza n. 225/2009.

Nel senso dell'illegittimità costituzionale di norme regionali che riducono i termini statali del silenzio-assenso, in quanto determinano livelli inferiori di tutela, nella specie in materia ambientale, v., *ex plurimis*, la citata sentenza n. 315/2009.

*E) Caccia – Norme della Regione Campania – Calendario venatorio della Regione – Prevista adozione con regolamento avente validità triennale – Contrasto con la norma statale, adottata nell'ambito della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, che prevede l'approvazione con cadenza annuale – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 19, lett. a), della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14, che dispone la validità triennale del calendario venatorio regionale. Infatti, la norma censurata viola l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, adottato nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, che «esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale», coerentemente con la ricorrenza delle stagioni di caccia e con la possibilità di adeguamento dello stesso con il mutare delle situazioni ambientali locali.

Nel senso della illegittimità del calendario venatorio regionale che viola l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, v. le citate sentenze nn. 116/2012 e 20/2012.

Sul regime di flessibilità che viene ad assicurare il calendario venatorio con cadenza annuale v. la citata sentenza n. 105/2012.

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

### SENTENZA N. 4

*B) Impiego pubblico – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Servizio sanitario regionale – Direttori generali – Decadenza dall'incarico – Diritto alla corresponsione di un compenso onnicomprensivo in contrasto con la normativa statale – Introduzione di una maggiore spesa priva di copertura finanziaria – Violazione del principio della previa copertura della spesa in sede legislativa, nella formulazione antecedente alla revisione costituzionale – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore censura.*

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., nella formulazione antecedente alla revisione costituzionale operata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, l'art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25, in quanto, stabilendo che ai direttori generali che decadono dall'incarico venga corrisposto il compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dello stesso, omette di indicare le modalità di copertura dei connessi oneri, in violazione del principio della previa determinazione della copertura finanziaria in sede legislativa. Tale principio, infatti, integrando una vera e propria clausola generale in grado di invalidare tutti gli enunciati normativi che non sono coerenti con i principi della sana gestione finanziaria e contabile, applicabile anche al legislatore regionale, impone di indicare i mezzi finanziari per fare fronte a qualunque onere nascente dal contenuto della legge. (Assorbimento di ulteriore profilo di censura).

Sul principio della previa copertura della spesa in sede legislativa, v. citate, ex plurimis, le sentenze nn. 68/2011, 192/2012 e 51/2013.

...

### SENTENZA N. 54

*C) Impresa e imprenditore – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Sportello unico per le attività produttive – Termine finale per l'attivazione – Proroga al 30 giugno 2011, in contrasto con la disciplina statale – Disciplina ascrivibile alla materia del coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost., l'art. 10, commi 68 e 69, lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, nella parte in cui le disposizioni impugnate sono intervenute sul termine previsto per l'attivazione degli sportelli unici per le attività produttive. La disciplina dello sportello unico per le attività produttive, infatti, riguarda non solo la regolamentazione dei compiti e del funzionamento, ma anche il termine entro cui deve essere attivato e rientra nella materia del «coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e

non è indicata dagli artt. 4 e 5 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia tra le materie di potestà legislativa regionale.

Sulla riconducibilità della disciplina dello sportello unico per le attività produttive alla materia del "coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale", vedi la citata sentenza n. 15/2010.

*D) Impiego pubblico – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dall'Agenzia regionale del lavoro – Esonero dall'osservanza dei limiti stabiliti dal legislatore statale con il d.l. n. 78 del 2010 – Disposizioni costituenti principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 12, commi 30 e 31, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, riguardante assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate dall'Agenzia regionale del lavoro. La disposizione censurata, infatti, contrasta con le disposizioni di cui all'art. 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28, del d.l. n. 78 del 2010, che hanno natura di principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», applicabili anche alla Regione autonoma Friuli-Venezia. L'art. 12, comma 30, della legge impugnata, infatti, pur richiamando espressamente gli obiettivi stabiliti dalle dette disposizioni statali, fissa, attraverso il rinvio alla legge regionale n. 24 del 2009, un limite diverso da quello in esse stabilito e contempla una serie di deroghe non individuate dal legislatore nazionale. Parimenti illegittimo è l'art. 12, comma 31, che, non sottoponendo l'Agenzia regionale del lavoro al limite per le assunzioni di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, introduce una deroga, non prevista dal legislatore statale, all'ambito soggettivo di applicazione di tale principio di coordinamento della finanza pubblica.

Sull'applicabilità alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dei principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale, v. da ultimo, le citate sentenze nn. 3/2013 e 217/2012).

Sulla natura di principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» delle disposizioni di cui al d.l. n. 78 del 2010, v., da ultimo, sentenza n. 289/2013.

Sulle modifiche che hanno interessato il d.l. n. 78 del 2010, peraltro senza alterarne la «sostanza normativa», v. la citata sentenza n. 148/2012.

*E) Impiego pubblico – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Assunzioni di personale – Potere della Giunta regionale di autorizzare gli enti locali ad assunzioni in deroga al limite già stabilito dalla legislazione regionale – Contrasto con le disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 che impongono alle pubbliche amministrazioni una riduzione delle spese per il personale e un limite alle assunzioni – Violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 14, commi 43 e 44, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2011). La disposizione censurata, infatti, aggiungendo nuove fattispecie a quelle già previste dalla legge regionale n. 24 del 2009 e attribuendo alla Giunta regionale il potere

di autorizzare ulteriori deroghe, contrasta con l'art. 14, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 78 del 2010, espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica. Tali ultimi principi - applicabili anche alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - impongono alle pubbliche amministrazioni una riduzione delle spese per il personale e un limite alle assunzioni, non consentendo l'incremento delle ipotesi di deroga a detto limite.

...

## SENTENZA N. 181

*D) Rifiuti – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Disciplina del trattamento dei sottoprodotti – Previsione che il materiale litoide estratto nell'ambito di interventi eseguiti nei corsi d'acqua "costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e alle regole del d.m. 10 agosto 2012, n. 161" – Disposizione abrogata di cui non può escludersi l'applicazione nel periodo di vigenza – Contrasto con la normativa statale di cui all'art. 185, comma 4, del codice dell'ambiente – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 3, comma 28, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, il quale prevede che il materiale litoide, estratto nell'ambito di interventi eseguiti nei corsi d'acqua costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime di cui all'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente). La censurata disposizione, dopo la presentazione del ricorso, è stata abrogata dalla legge regionale n. 6 del 2013. Essa, tuttavia, è rimasta in vigore per circa tre mesi e mezzo, nel corso dei quali la Regione non ha escluso che la norma stessa abbia avuto applicazione: ciò che impedisce di dichiarare cessata la materia del contendere. Detta disposizione regionale censurata, nel sottrarre una specifica materia all'ambito di applicazione del citato art. 184-bis, incide sulla disciplina dei rifiuti, invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, senza che il suo contenuto sia rivolto nell'unica direzione consentita dall'ordinamento al legislatore regionale, ovvero quella di innalzare, eventualmente, il livello di tutela dell'ambiente. Nella disciplina del trattamento dei sottoprodotti è precluso al legislatore regionale qualsiasi intervento normativo.

Per l'illegittimità costituzionale di una normativa provinciale invasiva della materia riservata all'esclusiva competenza statale della tutela dell'ambiente, mancante di un contenuto rivolto nell'unica direzione consentita dall'ordinamento al legislatore regionale, ovvero quello di innalzare, eventualmente, il livello di tutela dell'ambiente, v. la citata sentenza n. 86/2014.

Per l'affermazione che la disciplina del trattamento dei sottoprodotti costituisce un ambito nel quale «è precluso al legislatore regionale qualsiasi intervento normativo», v. le citate sentenze nn. 70/2014 e 300/2013.

*E) Lavoro – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Disciplina regionale per il contenimento della spesa per il personale degli enti locali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica – Esclusa rilevanza delle spese collegate all'utilizzo di lavoratori disoccupati nell'ambito di appositi "cantieri di*

*lavoro" comunali, finanziati dalla Regione – Contrasto con la normativa statale in materia di limiti alle assunzioni di personale, espressiva di principi di coordinamento della finanza pubblica direttamente applicabili alle Regioni a statuto speciale – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma Cost., in relazione agli artt. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 e 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, che sottraggono alla disciplina di contenimento della spesa per il personale degli enti locali, dettata dal legislatore regionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, la categoria delle spese collegate all'utilizzo di lavoratori disoccupati nell'ambito di appositi "cantieri di lavoro" comunali, finanziati dalla Regione. Infatti, le predette spese rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione delle citate norme statali indicate come parametri interposti, che pongono limiti all'assunzione di personale e costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, la deroga ai limiti posti dalla disciplina regionale alle spese di personale si risolve, almeno indirettamente, in un contrasto con i corrispondenti limiti posti dal legislatore statale.

Per l'affermazione che l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 e l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, che si applicano direttamente alle Regioni a statuto speciale e, segnatamente, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, v. le citate sentenze nn. 54/2014 e 289/2013.

Per l'affermazione che "l'utilizzo di prestazioni lavorative per il tramite dei cantieri di lavoro ricade *de plano* nell'ambito della disciplina di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, poiché rappresenta, comunque, una forma di lavoro temporaneo del quale l'amministrazione si avvale, anche indirettamente, per la realizzazione di opere o attività di interesse pubblico locale", v. la citata sentenza n. 87/2014.

*F) Impiego pubblico – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Progressioni professionali del personale regionale, area non dirigenziale – Valutazione, ai fini dell'anzianità di servizio, anche dei periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato – Mancata previsione che il conferimento delle relative posizioni può avere esclusivamente effetti giuridici – Contrasto con la normativa statale di riferimento, espressiva di principi di coordinamento della finanza pubblica direttamente applicabili alle Regioni a statuto speciale – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, l'art. 10, comma 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, il prevede che, in relazione alla necessità di valutare, ai fini dell'anzianità di servizio, anche i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato, la revisione delle graduatorie delle procedure attuative del disposto di cui all'art. 16 del contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale del personale regionale, e il conseguente conferimento delle relative posizioni avvengono salvaguardando, in ogni caso, quelle già conferite e comunque nell'ambito delle risorse



disponibili nel Fondo per la contrattazione collettiva integrativa. In particolare, la disposizione censurata viola e rientra nell'ambito di applicazione temporale del citato art. 9, comma 21, che si riferisce alle progressioni di carriera "disposte" nel triennio 2011-2013. Infatti, le posizioni economiche a cui si riferisce la norma regionale, pur se attraverso una revisione delle graduatorie relative ad anni precedenti, sono tuttavia disposte in tale periodo. La norma statale intende annullare l'effetto di incremento della spesa connesso a decisioni assunte nel periodo di riferimento: se fosse consentito al legislatore regionale disporre nuove progressioni su graduatorie pregresse, sarebbe facile eludere il principio di contenimento della spesa posto dal legislatore statale.

Per l'affermazione che, proprio con riguardo ad una disposizione legislativa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 "vincola le Regioni, anche a statuto speciale, nei suoi aspetti di dettaglio, senza alcuna possibilità di deroga", v. la citata sentenza n. 3/2013, pronunciata proprio nei riguardi della Regione.

## MOLISE

### SENTENZA N. 27

*A) Impiego pubblico – Norme della Regione Molise – Enti sottoposti al patto di stabilità interno – Autorizzazione, in via transitoria, alla copertura della dotazione organica e del relativo fabbisogno triennale di personale – Contrasto con la normativa statale, espressiva di un principio fondamentale, che impone a detti enti il contenimento della spesa per il personale e, in caso di inosservanza, il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., l'art. 12, comma 1, della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4 che consente ad alcuni enti, indicati in apposita tabella, di procedere a nuove assunzioni senza alcun riferimento ai limiti di spesa per essi previsti dalla normativa nazionale in materia di personale delle pubbliche amministrazioni. La norma censurata, infatti, si pone in chiaro contrasto con alcune disposizioni statali - aventi natura di principi generali di «coordinamento della finanza pubblica» e che, pertanto, le Regioni devono rispettare - quali l'art. 1, commi 557 e 557-ter, della legge n. 296 del 2006 che impongono agli enti sottoposti al patto di stabilità interno di ridurre le spese per il personale, vietando di procedere a nuove assunzioni nel caso di mancato rispetto di tali previsioni.

Sulla qualificazione quali principi di coordinamento della finanza pubblica dell'art. 1, commi 557 e 557-ter, della legge n. 296 del 2006, si vedano le sentenze nn. 148/2012, 108/2011, 69/2011 e 169/2007.

*B) Sanità pubblica – Norme della Regione Molise – Previsione secondo cui al termine della legislatura decadono tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale – Applicabilità della norma anche alle nomine dei direttori generali delle ASL – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sotto il profilo della continuità, dell'imparzialità e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa – Violazione del principio del giusto procedimento – Necessità di escludere dalla previsione gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 – Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento delle ulteriori censure.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 34, comma 1, della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4 nella parte in cui non esclude i direttori generali delle aziende sanitarie dalla previsione della decadenza, al termine della legislatura, di tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale. La disposizione impugnata - trovando applicazione nei confronti delle suddette figure dirigenziali che esercitano funzioni di carattere gestionale e che non sono legate all'organo politico da un rapporto diretto - si pone in contrasto con diversi principi costituzionali. Innanzitutto col principio di buon andamento perché il meccanismo di decadenza automatica incide sulla continuità dell'azione

amministrativa; con quello di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa perché esclude una valutazione oggettiva dell'operato del funzionario; con l' imparzialità dell'azione amministrativa, perché introduce un'ipotesi di cessazione anticipata e automatica dall'incarico del direttore generale dipendente da un atto dell'organo politico; infine col principio del giusto procedimento, perché non prevede il diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione.

Sull'illegittimità costituzionale di norme regionali che prevedevano la decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, vedi le citate sentenze nn. 152/2013, 228/2011, 304/2010, 224/2010, 34/2010 e 104/2007.

Sulla figura dei direttori generali delle ASL, vedi le decisioni nn. 152/2013, 34/2010 e 104/2007.

Sui principi di buon andamento, di efficienza e di efficacia, di imparzialità e del giusto procedimento, vedi anche le sentenze nn. 228/2011, 124/2011, 304/2010, 224/2010, 34/2010 e 390/2008.

## PIEMONTE

### SENTENZA N. 136

*Caccia – Norme della Regione Piemonte – Esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette – Svolgimento nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua – Contrasto con la più restrittiva normativa statale che esprime uno standard di tutela ambientale che si impone al legislatore regionale – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente – Necessità di espungere dalla norma censurata la parte precettiva che consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 - impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), e all'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 - nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche ai cacciatori non residenti nelle stesse. Infatti, la normativa impugnata, che detta una disciplina sull'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette, prevedendo lo svolgimento nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta, si pone in contrasto con l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, che, esprimendo uno standard di tutela ambientale che si impone al legislatore regionale, permette tale forma di caccia ai soli cacciatori residenti nei Comuni dell'area protetta e dell'area contigua.

Sulla ravvisabilità di uno standard di tutela ambientale che si impone al legislatore regionale nell'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, vedi la citata sentenza n. 315/2010.

...

### SENTENZA N. 197

*B) Ambiente – Edilizia e urbanistica – Norme della Regione Piemonte – Attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che comportano variante al piano regolatore generale (PRG) – Generale sottrazione delle varianti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) o di assoggettabilità – Arbitraria limitazione del campo di applicazione della disciplina statale della VAS attuativa di principi comunitari – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 33 della legge della Regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, nella parte in cui, sostituendo l'art. 16-bis, comma 6, della legge regionale n. 56 del 1977, esclude dal processo di valutazione ambientale strategica (VAS) le varianti di limitate dimensioni regolate dal medesimo articolo 16-bis nonché le specifiche varianti di cui alle lettere a), b) e c). La

disciplina della VAS - contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006 in attuazione dei principi comunitari contenuti nella direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE - attiene alla materia «tutela dell'ambiente» di competenze legislativa esclusiva dello Stato. Le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato. Specifici interventi del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione, fermo restando che tali interventi non possono giungere fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi e che, in ogni caso, sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione. La norma censurata, escludendo le ricordate varianti non sono dal processo di VAS ma anche dalla stessa verifica di assoggettabilità, contrasta con la tutela approntata dal d.lgs. 152 del 2006 in base al quale la necessità del ricorso alla procedura di VAS o di assoggettabilità dipende non già da un dato meramente quantitativo riferito alle dimensioni di interventi la cui inoffensività sull'ambiente sia aprioristicamente ed astrattamente affermata in ragione della loro modesta entità, bensì dalla accertata significatività dell'impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale che tali interventi (seppure non estesi) concretamente hanno capacità di produrre (come espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006). Non assume alcun rilievo, inoltre, l'inciso contenuto nel primo periodo della norma censurata, secondo cui, per le varianti che determinano l'uso a livello locale di aree di limitate dimensioni, resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di VIA (comma 6, primo periodo) in quanto è erroneo il convincimento dell'assoluta assimilazione di oggetto tra VAS e VIA. (Rimangono assorbiti gli ulteriori profili)

Sullo *ius superveniens* fortemente innovativo rispetto alla precedente normativa oggetto di censura e, pertanto, non soggetto ad un trasferimento della questione, vedi le citate sentenze nn. 87/2014, 44/2014 e 23/2014.

Sull'affermazione in base alla quale la verifica della conformità della norma impugnata alle regole di competenza interna è preliminare al controllo del rispetto dei principi comunitari, v. le citate sentenze nn. 245/2013, 127/2010 e 120/2010.

Sulla riconducibilità della disciplina della VAS nella materia «tutela dell'ambiente» di competenza esclusiva dello Stato, v. le sentenze n. 227/2011, 192/2011, 129/2011 e 33/2011.

Sulla possibilità per le Regioni, anche a statuto speciale, soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato, v. le citate sentenze nn. 300/2013, 145/2013, 58/2013, 66/2012 e 225/2009).

Sui limiti entro i quali le Regioni possono intervenire in materia ambientale, senza invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato, anche in quanto condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione, v. le sentenze nn. 58/2013 e 398/2006.

Sull'impossibilità di assimilare in modo assoluto gli istituti concettualmente distinti della VAS e della VIA, per quanto connessi, v. le sentenze nn. 58/2013 e 227/2011.

*Procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale – Mancata partecipazione al procedimento di variante degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali – Contrasto con la normativa statale che impone che lo Stato partecipi alla verifica di conformità al PPT della variante al PRG, al fine di escludere che successive varianti al piano regolatore generale, non vagliate dalla soprintendenza, possano disallineare lo strumento urbanistico rispetto alle prescrizioni del piano paesaggistico – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 34 della legge della Regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, che sostituisce l'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 56 del 1977, nella parte in cui non prevede la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale, comunale e intercomunale. L'esclusione della partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale dall' iter procedimentale di approvazione delle varianti e revisioni dei menzionati piani, si pone in evidente contrasto con la normativa statale (art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004) la quale impone, da un lato, che lo Stato partecipi alla verifica di conformità al PPT della variante al PRG, in linea con le prerogative ad esso riservate dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., e, dall'altro, che la Regione adotti la propria disciplina di conformazione assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo. Infatti, l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale. Al contrario, la generale esclusione della partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di adozione delle varianti, nella sostanza, finisce per degradare la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica.

Sulla necessità che lo Stato partecipi alla verifica di conformità al PPT della variante al PRG, v. le citate sentenze nn. 235/2011 e 211/2011.

Sul principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, dettato dall'art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, v. le sentenze nn. 193/2010, 272/2009 e 182/2006.

Sulla degradazione della tutela paesaggistica da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica, v. la sentenza n. 437/2008.

## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

### SENTENZA N. 19

*B) Impiego pubblico – Norme della Provincia di Bolzano – Personale che svolge le funzioni dirigenziali a titolo di reggenza – Trasformazione dell'indennità di funzione in assegno pensionabile – Previsione che la misura è raddoppiata con decorrenza dall'assunzione delle funzioni dirigenziali in atto – Contrasto con la norma statale che impone che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, del pubblico impiego, compreso il trattamento accessorio, non possa superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 – Violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., l'art. 5, comma 9, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 il quale dispone che «per il personale svolgente funzioni dirigenziali a titolo di reggenza, la misura prevista per la trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale e pensionabile è raddoppiata con decorrenza dall'assunzione delle funzioni dirigenziali». La norma impugnata, infatti, si pone in evidente contrasto con l'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2011 - avente natura di disposizione di coordinamento della finanza pubblica e, come tale, applicabile oltre che alle Regioni anche alle Province autonome - che prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti del pubblico impiego, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio, non possa superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.

Sulla natura di norma di coordinamento della finanza pubblica dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, v. le citate sentenze nn. 217/2012 e 215/2012.

Sul rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica oltre che dalle Regioni anche dalle Province autonome, vedi la citata sentenza n. 190/2008.

*C) Responsabilità amministrativa – Norme della Provincia di Bolzano – Enti pubblici di cui all'art. 79 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige – Responsabilità amministrative del personale pubblico – Denuncia alla Corte dei conti – Previsione che non sia effettuata sino al raggiungimento della soglia valoriale prescritta – Introduzione di un'ipotesi di esenzione di responsabilità amministrativa per effetto della mancata denuncia – Esorbitanza dalle competenze statutarie – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di giustizia amministrativa – Violazione dei principi ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità, necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. 1), Cost., l'art. 7, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 il quale - prevedendo che la denuncia alla Corte dei conti relativa ad ipotesi di responsabilità amministrative del personale pubblico non vada effettuata, sino al raggiungimento della soglia valoriale prescritta nella legge - introduce un'ipotesi di esenzione di responsabilità

amministrativa per effetto della mancata denuncia. In tema di responsabilità amministrativa e contabile, infatti, nessuna fonte regionale potrebbe introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia non disciplinata dagli statuti di autonomia speciale e riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost.

Sul divieto di introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa da parte di fonti regionali, vedi la citata sentenza n. 337/2009.

*D) Responsabilità amministrativa – Norme della Provincia di Bolzano – Conservatore dei libri fondiari – Previsione che nell'esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari sia responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare – Previsione che nel caso di accertata colpa lieve e di compensazione delle spese per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, le spese legali sostenute per la difesa in giudizio siano rimborsate dagli enti pubblici provinciali, ove ritenuto congruo dall'avvocatura provinciale – Esorbitanza dalle competenze statutarie – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di giustizia amministrativa – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost., l'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 il quale prevede che il conservatore dei libri fondiari, nell'esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari, è responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare e che, anche nel caso di accertata colpa lieve e di compensazione delle spese per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, le spese legali sostenute per la difesa in giudizio sono rimborsate dagli enti pubblici provinciali. La Provincia autonoma, infatti, con la disposizione censurata eccede dalle proprie competenze statutarie in quanto - oltre ad introdurre una limitazione della responsabilità del conservatore incidendo sulla materia «ordinamento civile» e «giustizia amministrativa», di esclusiva competenza dello Stato - disciplina, peraltro in senso difforme dalla normativa statale, il regime delle condizioni alla presenza delle quali le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.

...

#### **SENTENZA N. 40**

*D) Bilancio e contabilità pubblica – Corte dei conti – Norme della Provincia di Bolzano – Controlli della Corte dei conti sulla legittimità e regolarità delle gestioni degli enti locali, nonché sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio, previsti nell'art. 148 del testo unico enti locali (TUEL) – Controlli della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti, previsti nell'art. 148-bis del TUEL – Attribuzione dei controlli medesimi all'organismo di valutazione per*



*l'effettuazione dei controlli", istituito presso la direzione generale della Provincia – Lesione delle competenze della Corte dei conti a tutela dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva – Violazione del principio dell'equilibrio del bilancio – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Esorbitanza dalle competenze statutarie – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore censura.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 - impugnato in riferimento all'art. 81, quarto comma, 117, terzo comma, 97 Cost., e agli artt. 8, 9 e 79 dello Statuto del Trentino-Alto Adige - che attribuisce all'Organismo di valutazione per l'effettuazione dei controlli, istituito presso la Direzione generale della Provincia, i controlli previsti negli artt. 148 e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e spettanti, secondo queste ultime previsioni, alla Corte dei Conti. Infatti, esso sottrae alla Corte dei Conti, organo a ciò deputato dal legislatore statale, il sindacato sulla legittimità e regolarità dei bilanci degli enti locali della Provincia autonoma, finalizzato a verificare il rispetto dei limiti e degli equilibri complessivi di finanza pubblica, e lo attribuisce alla sfera funzionale della Provincia, in assenza di previsione statutaria. Rimangono assorbite le censure relative all'art. 97 Cost.

Sulla natura politica del ricorso e la determinazione dell'ambito della difesa tecnica da parte della delibera da impugnare, vedi le citate sentenze nn. 278/2010 e 149/2012.

Sulla incompressibilità del ruolo della Corte dei Conti di garante dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva da parte della competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di istituire forme di sindacato sugli enti locali, vedi la citata sentenza n. 267/2006.

Sui vincoli di finanza pubblica che obbligano l'Italia al contenimento della spesa, vedi le citate sentenze n. 138/2013, 425/2004 e 36/2004.

Sul carattere cogente dei controlli delle sezioni regionali della Corte dei Conti nei confronti dei destinatari, vedi la citata sentenza n. 60/2013.

Sulle modalità di conformazione dei rapporti finanziari tra Stato ed autonomie speciali, vedi la citata sentenza n. 425/2004.

Sul sindacato uniforme e generale sui conti degli enti locali ai fini del rispetto dei limiti complessivi di finanza pubblica, vedi le citate sentenze nn. 60/2013, 198/2012 e 267/2006.

Sulla preclusione della disciplina del contenuto e degli effetti delle pronunce della Corte dei Conti al legislatore regionale, vedi la citata sentenza n. 39/2014.

Sui poteri della Corte dei Conti atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali, vedi le citate sentenze nn. 39/2014, 266/2013, 250/2013 e 60/2013.

Sull'esito dicotomico del controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei Conti, vedi le citate sentenze nn. 179/2007 e 60/2013.

Sulla mancanza di interferenza del sindacato di legittimità e regolarità sui conti con la particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie, vedi la citata sentenza n. 39/2014.

...

## SENTENZA N. 188

*Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Provincia di Bolzano – Possibilità per l'assessore provinciale alle finanze di avvalersi di altri istituti di credito, diversi dal tesoriere unico, per l'assunzione di anticipazioni di cassa, in misura illimitata e da contabilizzarsi nelle partite di giro – Elusione delle condizioni che legittimano l'assunzione di anticipazioni di cassa, sotto il profilo della misura, della durata e dei soggetti abilitati a concederla – Violazione della regola costituzionale del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti – Vincolo valevole sull'intero territorio nazionale, funzionale all'osservanza delle regole europee e del c.d. patto europeo di stabilità e crescita (PSC) – Illegittimità costituzionale.*

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 119, sesto comma, Cost., l'art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18, che consente all'assessore provinciale alle finanze di avvalersi di altri istituti di credito, diversi dal tesoriere unico, per l'assunzione di anticipazioni di cassa, in misura illimitata e da contabilizzarsi nelle partite di giro. Il valore costituzionalmente protetto del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti - che trova espressa enunciazione nel predetto parametro, ma viene declinato, in modo assolutamente coerente ed integrato secondo esigenze meritevoli di disciplina uniforme, attraverso altre disposizioni costituzionali, quali gli artt. 81 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. - ha consistenza di clausola generale in grado di colpire direttamente (indipendentemente dall'esistenza di norme applicative nella pertinente legislazione di settore) tutti gli enunciati normativi che vi si pongono in contrasto. Premesso che i concetti di indebitamento e di investimento devono essere univoci sull'intero territorio nazionale e per questo motivo la loro emanazione è di competenza dello Stato, la norma impugnata viola l'invocato principio perché: a) prevede una competenza a determinare e quantificare l'anticipazione secondo la mera discrezione dell'assessore alle finanze con assenza di qualsiasi limite; b) estende la possibilità di approvvigionamento finanziario ad altri istituti di credito; c) prevede l'allocazione delle anticipazioni di cassa in partite di giro, sottraendone la corretta rappresentazione economica e contabile ai fini della verifica del rispetto dei limiti consentiti per tali categorie di operazioni. La Provincia di Bolzano non solo ha ommesso ogni riferimento alla disciplina nazionale di settore attinente alle anticipazioni di cassa, ma ha adottato una normativa che collide direttamente con l'art. 119, sesto comma, Cost. per la sua contrarietà alle regole della breve durata, della limitazione quantitativa e dell'inutilizzabilità delle anticipazioni ai fini della copertura della spesa (art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003). In generale, l'anticipazione di cassa è negozio caratterizzato da una causa giuridica nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere; nel caso di specie, il carattere di finanziamento a breve termine ascrive l'anticipazione di cassa alla categoria dell'indebitamento mentre l'altra funzione è di fatto assente. Le anticipazioni in questione non risultano finalizzate a finanziare investimenti e costituiscono forme illegittime di indebitamento.

Sull'inidoneità di un mero *lapsus calami*, nell'indicazione della norma censurata, a precludere l'identificazione della questione e a pregiudicare il diritto di difesa della parte resistente, v. le citate sentenze nn. 67/2011, 447/2006 e 224/2004.

Sulla cosiddetta "regola aurea" del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti, enunciata dall'art. 119, sesto comma, Cost., v. la citata sentenza n. 425/2004.

Sulla immediata precettività dei parametri costituzionali inerenti agli equilibri di bilancio ed alla sana gestione finanziaria, v. la citata sentenza n. 70/2012.

Nel senso che l'autoqualificazione legislativa non ha carattere precettivo e vincolante, v., *ex plurimis*, la citata sentenza n. 164/2012.

...

## SENTENZA N. 190

*A) Impresa e imprenditore – Norme della Provincia di Bolzano – Concessione di contributi ad emittenti e portali informativi on line – Requisito della sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio della Provincia – Trattamento discriminatorio a svantaggio delle società con sede legale fuori dalla Provincia, che esercitano il proprio diritto di stabilimento secondario tramite una succursale, filiale o agenzia – Violazione del principio della libertà di stabilimento garantito dai trattati europei – Necessità di espungere dal testo le parole "sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale" – Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio della libertà di stabilimento previsto dall'art. 49 TFUE, l'art. 20, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11, limitatamente alle parole "sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale". Infatti, la norma impugnata autorizza la Giunta provinciale a erogare contributi finanziari alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi *online*, richiedendo che i beneficiari dei contributi abbiano la sede legale e redazione principale nel territorio della Provincia di Bolzano, disponendo, così, misure di favore per le società aventi sede legale nel territorio provinciale, a scapito di quelle radicate in altre zone del territorio nazionale o in altri Stati membri dell'Unione europea.

*C) Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Provincia di Bolzano – Previsione che "alla copertura degli oneri di 1.000.000,00 euro derivanti dall'art. 20 si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull'unità previsionale di base 27203 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche" – Inosservanza del divieto di copertura delle spese mediante ricorso a fondi di riserva – Contrasto con la normativa di cui all'art. 17 della legge n. 196 del 2009, costituente specificazione tecnica del principio dell'equilibrio di bilancio – Violazione dell'obbligo di copertura della spesa – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., in relazione all'art. 17 della legge n. 196 del 2009, l'art. 21, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11, il quale, prevedendo che alla copertura degli oneri

di 1.000.000,00 euro derivanti dal precedente art. 20 si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull'unità previsionale di base 27203 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale n. 22 del 2012, viola il divieto di copertura delle spese mediante ricorso a fondi di riserva. Infatti, la formulazione del citato art. 17 - che stabilisce le modalità di copertura finanziaria delle leggi statali, estese dal successivo art. 19 a tutte le Regioni e Province autonome e, per pacifica giurisprudenza costituzionale costituisce specificazione tecnica del principio di equilibrio di bilancio - fa sì che la legge provinciale di Bolzano n. 11 del 2013, in quanto latrice di nuovi oneri, debba individuare i mezzi finanziari per la sua attuazione, attenendosi ad una delle modalità ivi indicate. Tra queste non è annoverata la riduzione per equivalente importo del fondo di riserva per le spese impreviste. L'utilizzo del fondo per le spese impreviste, a copertura di nuovi oneri previsti dalla legislazione approvata in corso di esercizio, da un lato, rischia di vanificarne la finalità, in quanto così facendo esso potrebbe venire eccessivamente impoverito e, dunque, non essere poi in grado di assolvere alle finalità per le quali è stato istituito; dall'altro, finisce per svuotare la *ratio* della disposizione costituzionale, specie nell'attuazione datane dal legislatore del 2009.

Per l'affermazione che anche la Provincia autonoma di Bolzano, non diversamente dalle altre autonomie speciali, è soggetta alla normativa di cui all'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e la sua inosservanza da parte delle leggi provinciali determina una violazione dell'art. 81 Cost., v. la citata sentenza n. 115/2012.

Per l'affermazione che gli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 costituiscono una mera specificazione del principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., v. la citata sentenza n. 26/2013.

Per l'affermazione che la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste esclude che le risorse di tale fondo possano essere utilizzate per coprire spese intenzionalmente pianificate dal legislatore provinciale e del tutto svincolate dall'accadere di eventi che sfuggono al suo controllo, v. la citata sentenza n. 28/2013.

...

## **SENTENZA N. 224**

*Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Provincia di Bolzano – Disposizioni di riordino di varie e rilevanti funzioni amministrative dell'ente territoriale – Nuovi oneri – Copertura mediante stanziamenti di spesa già disposti in bilancio e autorizzati per altri interventi poi abrogati, nonché rinvio alla legge finanziaria annuale per la definizione della spesa a carico degli esercizi finanziari successivi – Generica e non quantificata asserzione di economie inerenti ad una sola delle funzioni interessate al riordino legislativo – Violazione dell'obbligo di analitica copertura finanziaria – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 25 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 10, che dispone la riorganizzazione di una serie di varie e rilevanti di funzioni amministrative, senza determinarne gli effetti finanziari attivi e passivi e la loro influenza complessiva sul bilancio di competenza e sugli esercizi futuri. Invero, il principio di analitica copertura finanziaria -

espresso dall'art. 81, quarto comma, Cost., e ora sostanzialmente riprodotto nell'art. 81, terzo comma, Cost., come formulato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, e previsto dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 - ha natura di precetto sostanziale cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili. Nel caso di norme a regime, come quelle di specie, tali operazioni devono essere riferite sia all'esercizio di competenza che a quelli successivi in cui le norme esplicheranno effetti.

Per l'affermazione che la legge provinciale, in quanto nuova e latrice di oneri, deve individuare, sia pure in via presuntiva, i mezzi finanziari necessari per la sua attuazione e deve provare la copertura delle spese derivanti dalla sua adozione, ogniqualvolta siano in essa previsti, ancorchè sotto forma di riorganizzazione delle strutture esistenti, nuovi servizi e nuove dotazioni di risorse umane e tecniche, v. le citate sentenze nn. 115/2012 e 141/2010.

Nel senso che la mancanza o l'esistenza di un onere non si desume dall'indicazione nella legge della cosiddetta "copertura", ma dal contenuto della legge stessa, v. la citata sentenza n. 30/1959.

Nel senso che la generica e non qualificata asserzione di economie inerenti ad una sola delle funzioni interessate al riordino legislativo non è idonea ad assicurare una copertura credibile quando nella posta di bilancio interessata convivono, in modo promiscuo ed indistinto sotto il profilo della pertinente quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi regionali, v. la citata sentenza n. 115/2012.

Nel senso che la riduzione compensativa di autorizzazioni derivanti da disposizioni di legge modificate deve essere espressa e analiticamente quantificata, in quanto finalizzata a compensare gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa, v. la citata sentenza n. 115/2012.

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### SENTENZA N. 70

*Rifiuti – Norme della Provincia di Trento – Gestione semplificata dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri – Cessazione della qualifica di rifiuto per effetto della apposita comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed ai Comuni in cui si trovano il sito di scavo e quello di destinazione, prima del trasporto fuori dal cantiere – Deroga alla disciplina dettata dal legislatore statale nella materia della tutela dell'ambiente di sua esclusiva competenza – Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4, che ha inserito l'art. 85-ter nel d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl., limitatamente alle lett. d) ed e) del suo comma 2, nella parte in cui si stabilisce che a determinare la cessazione della qualifica di rifiuto sia sufficiente la mera comunicazione - eseguita dal titolare dell'autorizzazione prima del trasporto all'esterno del cantiere - in ordine alla compatibilità ambientale ed alla rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici specifici del materiale recuperato. Le disposizioni censurate attengono, infatti, al trattamento dei residui di produzione, non riferibile a nessuna competenza propriamente regionale o provinciale, né statutaria, né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ma si colloca, viceversa, nell'ambito della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma, lett. s), del citato art. 117 Cost. In particolare, l'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 riserva chiaramente allo Stato la competenza a dettare la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo in capo alle Regioni e Province autonome e, a sua volta, l'art. 184-bis del Codice dell'ambiente, relativo al trattamento dei sottoprodotti «prevede che ben possano essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti». Ma anche all'adozione di tali criteri può provvedere, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, solo un decreto ministeriale, senza che residui alcuno spazio per la fonte regionale. La disciplina statale dei rifiuti, pertanto, costituisce anche in attuazione degli obblighi comunitari, uno standard di tutela uniforme in materia ambientale che si impone sull'intero territorio nazionale, venendo a funzionare come un limite alla disciplina che Regioni e Province autonome possono dettare in altre materie di loro competenza.

Sulla collocazione del trattamento dei residui di produzione nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", v. le citate sentenze nn. 127/2010, 249/2009 e 61/2009.

Sulla disciplina statale sui rifiuti quale standard di tutela uniforme in materia ambientale che si impone su tutto il territorio nazionale, anche in attuazione degli obblighi comunitari, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 300/2013, 127/2010, 249/2009, 62/2008 e 378/2007.

Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale di analoga normativa della Regione Friuli-Venezia Giulia, dettata, al pari di quella impugnata, a fini della semplificazione

amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, avente, peraltro, carattere dichiaratamente suppletivo e temporaneo, v. la citata sentenza n. 300/2013.

...

#### **SENTENZA N. 86**

*B) Energia – Norme della Provincia di Trento – Energia da fonti rinnovabili – Concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 – Possibilità di ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale – Sopravvenuta modifica soddisfattiva della norma impugnata, medio tempore applicata – Necessità di scrutinare la norma originaria – Norma che interviene in materia di tutela ambientale riducendo il livello di protezione fissato dalla legge statale – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20, nella sua formulazione originaria, in quanto prevede la possibilità, per i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000, di ottenere l'aumento della portata massima derivabile «prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque». La disposizione censurata, infatti, risulta lesiva della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, oltre che priva di un contenuto rivolto a innalzarne il livello di tutela, in quanto è in contrasto con l'art. 12-*bis* del r.d. n. 1775 del 1933 - come modificato dall'art. 96, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 - il quale, a sua volta, dispone che il provvedimento di concessione può essere rilasciato solo ove siano garantiti il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bacino idrico, valutazioni, queste ultime, previste proprio nell'ambito del citato art. 8, comma 16.

Per il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale è consentito alle Regioni ed alle Province autonome soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., v., *ex plurimis*, la citata sentenza n. 151/2011.

...

#### **SENTENZA N. 269**

*C) Bilancio e contabilità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Provincia di Trento – Determinazione della spesa complessiva per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi – Specificazione che in tale spesa "non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore" – Contrasto con la*

*normativa statale, costituente principio fondamentale vincolante anche per le Regioni a statuto speciale, secondo cui vanno incluse nel patto di stabilità interno tutte le spese per il personale, a qualsiasi titolo sostenute – Violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 16, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, il quale, nel determinare la spesa complessiva per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi, specifica che in tale spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore. La disposizione de qua (che, sebbene abrogata dall'art. 25, comma 3, della legge provinciale n. 25 del 2012, ha comunque ricevuto applicazione limitatamente al 2012) viola il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per gli enti ad autonomia speciale, posto dall'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, il quale fissa il livello massimo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ancorandolo a quanto percepito nel 2010 e producendo l'effetto di predeterminare l'entità complessiva degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale, sì da imporre un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale. L'esclusione di alcune categorie di dipendenti e contrattisti dall'ammontare complessivo della spesa per il personale, disposta dal legislatore provinciale, non rispetta il vincolo generale di spesa legittimamente imposto con legge dello Stato a tutte le Regioni per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, a loro volta condizionati anche dagli obblighi comunitari.

Sull'inidoneità di un'indicazione soltanto parziale dei parametri interposti (nella deliberazione del Consiglio dei ministri) a determinare l'inammissibilità di una censura, ben potendo la difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, integrare i motivi di doglianza, v., *ex plurimis*, la citata sentenza n. 290/2009.

Sulla riferibilità della normativa oggetto del giudizio in via principale ad una pluralità di ambiti materiali e competenziali e sulla possibilità che gli stessi limiti evocati dagli statuti speciali siano ribaditi in leggi dello Stato approvate nell'esercizio di competenze attribuite dall'art. 117, commi secondo e terzo, Cost., v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 187/2013 e 114/2011.

Per l'ammissibilità nei giudizi in via principale di questioni prospettate in termini dubitativi o alternativi, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 187/2013, 289/2008 e 447/2006; ordinanza n. 342/2009.

Sulle condizioni costantemente richieste dalla giurisprudenza costituzionale per addivenire alla cessazione della materia del contendere in caso di modifica delle disposizioni impugnate, vale a dire il carattere pienamente satisfattivo della nuova disciplina e la mancata applicazione medio tempore delle norme previgenti, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 97/2014, 272/2013, 266/2013 e 228/2013.

Sulla qualificazione dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 221/2013, 217/2012 e 215/2012.



*E) Impiego pubblico – Norme della Provincia di Trento – Attribuzione alla Giunta provinciale della funzione di formulare direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per consentire la concessione di una aspettativa al personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la partecipazione a progetti di solidarietà internazionale – Intervento normativo che modifica decisioni assunte in sede di contrattazione collettiva – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, nella parte in cui, introducendo il comma 10-bis nell'art. 44 della legge provinciale n. 16 del 2010, affida alla Giunta provinciale la funzione di formulare direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per consentire all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di concedere un'aspettativa non retribuita e utile a ogni altro fine, per un periodo massimo di novanta giorni ogni biennio, con oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e del dipendente versati dall'Azienda medesima, per favorire la partecipazione del proprio personale a progetti di solidarietà internazionale approvati o sostenuti dalla Provincia. La disposizione impugnata, infatti, ancorché formulata come volta a indirizzare il potere di direttiva che la Giunta provinciale esercita nei confronti dell'APRAN, in realtà definisce con precisione un nuovo tipo di aspettativa, specificandone la causa, la durata massima, il regime degli oneri previdenziali. Il rilevato sconfinamento nell'ambito dell'ordinamento civile riservato alla competenza legislativa statale non è escluso dalla circostanza che la suddetta aspettativa sia rivolta al solo personale della Provincia autonoma.

Sulla riferibilità della normativa oggetto del giudizio in via principale ad una pluralità di ambiti materiali e competenziali e sulla possibilità che gli stessi limiti evocati dagli statuti speciali siano ribaditi in leggi dello Stato approvate nell'esercizio di competenze attribuite dall'art. 117, commi secondo e terzo, Cost., v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 187/2013 e 114/2011.

Per l'ammissibilità nei giudizi in via principale di questioni prospettate in termini dubitativi o alternativi, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 187/2013, 289/2008 e 447/2006; ordinanza n. 342/2009.

Per l'affermazione della spettanza allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, v. le citate le sentenze nn. 61/2014 e 77/2013, entrambe riferite alla Provincia autonoma di Bolzano.

*G) Appalti pubblici – Norme della Provincia di Trento – Aggiornamento dei prezzi di progetto – Condizione – Superamento della percentuale di aumento del 2,5 per cento dei prezzi medesimi, quali risultanti dagli elenchi ufficiali, intervenuto tra la data della delibera di contrarre e quella di indizione dell'appalto – Contrasto con le previsioni del codice degli appalti in materia di aggiornamento dei prezzi – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 51, comma 12, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, nella parte in cui, sostituendo il comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale n. 26 del

1993, subordina l'aggiornamento dei prezzi di progetto al superamento della percentuale di aumento del 2,5 per cento dei medesimi prezzi, quali risultanti dagli elenchi ufficiali, intervenuto tra la data della delibera di contrarre e quella di indizione dell'appalto. La disposizione *de qua* si pone, infatti, in contrasto con la disciplina sull'aggiornamento annuale dei prezzi delle stazioni appaltanti e con il principio di adeguamento continuo dei prezzi posti a base di gara, per come affermati dall'art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, interferendo con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. La disciplina dell'adeguamento dei prezzi - anche se nella specie riguarda la fase pubblicistica delle procedure di appalto, essendo riferita al periodo che intercorre tra la data di delibera a contrarre e quella di indizione dell'appalto - si ripercuote, in realtà, su tutte le fasi successive, comprese quelle della stipulazione del contratto e della sua esecuzione. Essa produce un effetto condizionante sull'autonomia negoziale, sia della stazione appaltante, sia delle imprese interessate, dal momento che impedisce a queste ultime di tenere conto degli incrementi di costo fino a quando questi non abbiano superato la percentuale del 2,5 per cento.

Sull'inidoneità di un'indicazione soltanto parziale dei parametri interposti (nella deliberazione del Consiglio dei ministri) a determinare l'inammissibilità di una censura, ben potendo la difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, integrare i motivi di doglianza, v., *ex plurimis*, la citata sentenza n. 290/2009.

Sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di appalti pubblici, v. la citata sentenza n. 45/2010 ove è sottolineato che la competenza legislativa primaria delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di lavori pubblici di interesse provinciale non è libera di esplicarsi senza alcun vincolo, dovendo trovare applicazione le disposizioni di principio contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006.

Per l'affermazione che «la competenza della Provincia autonoma di Trento nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale è perimetrata innanzitutto dall'art. 4 dello statuto, che annovera, tra gli altri, il limite del rispetto dei "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica"», e che «tale limite include anche i principi dell'ordinamento civile», v. la citata sentenza n. 74/2012, ove è altresì precisato che i principi della «disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alle fasi di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto [...] devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, in ragione dell'esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza».

Sulla spettanza allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, v. le citate sentenze nn. 74/2012, 53/2011, 45/2010 e 401/2007.

*H) Rifiuti – Norme della Provincia di Trento – Smaltimento di rifiuti non pericolosi – Attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo – Sanatoria – Possibilità di consentire l'autorizzazione a posteriori – Contrasto con la specifica disciplina del codice dell'ambiente – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 57, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, nella parte in cui, introducendo l'art. 86-ter nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl), prevede una sanatoria per le violazioni

commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, consentendo l'autorizzazione *a posteriori* di attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo. In tema di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, l'art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce, a prescindere dall'applicazione di norme sanzionatorie, quali siano le conseguenze dell'infrazione in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, prevedendo che l'autorità competente proceda, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, con eventuale sospensione dell'autorizzazione, o alla revoca dell'autorizzazione. Trattandosi di una disciplina adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia ambientale, il legislatore provinciale (o regionale) non può introdurre deroghe, né dettare una diversa disciplina. (Resta assorbito ogni altro profilo di censura)

Per l'affermazione che la disciplina dei rifiuti «si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali», v. le citate sentenze nn. 244/2011 e 249/2009, nonché, in senso analogo, le citate sentenze nn. 285/2013 e 62/2008.

*I) Rifiuti – Norme della Provincia di Trento – Sottoprodotti – Smaltimento delle terre e rocce da scavo – Attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo – Sanatoria – Possibilità di consentire l'autorizzazione a posteriori – Contrasto con la specifica disciplina del codice dell'ambiente – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 57, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, nella parte in cui, introducendo l'art. 86-*quater* nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl), prevede, per il settore dello smaltimento di rifiuti non pericolosi, consentendo l'autorizzazione *a posteriori* di attività svolte in carenza del prescritto titolo. Gli artt. 266, comma 7, e 184-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006 prevedono, relativamente al trattamento dei sottoprodotti (a cui il sopravvenuto art. 41-*bis* del d.l. n. 69 del 2013 riconduce il regime delle terre e delle rocce da scavo), che siano appositi decreti ministeriali a fissare la disciplina per la semplificazione amministrativa dell'utilizzazione dei materiali da scavo e a individuare i criteri in base ai quali alcune sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti, anziché rifiuti. Trattandosi di una disciplina adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia ambientale, il legislatore provinciale (o regionale) non può sovrapporsi in alcun modo. (Devono quindi ritenersi assorbiti gli altri motivi di censura)

Sull'inidoneità di un'indicazione soltanto parziale dei parametri interposti (nella deliberazione del Consiglio dei ministri) a determinare l'inammissibilità di una censura, ben potendo la difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, integrare i motivi di doglianza, v., *ex plurimis*, la citata sentenza n. 290/2009.

Sulla riconducibilità della disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da scavo all'ambito materiale della tutela dell'ambiente, affidata in via esclusiva alle competenze dello Stato, v. le citate sentenze nn. 232/2014, 70/2014 e 300/2013.

## SARDEGNA

### SENTENZA N. 87

*A) Impiego pubblico – Norme della Regione Sardegna – "Cantieri comunali per l'occupazione" e "cantieri verdi" – Attribuzione della qualificazione di progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali – Previsione che le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione della normativa statale di contenimento della spesa pubblica, di cui al comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 – Riconducibilità delle assunzioni predette alla fattispecie dei lavori socialmente utili, rientranti nell'ambito di applicazione della norma statale di contingentamento – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, comma 3, e 119 Cost., l'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 - sia nel testo originario, sia come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2013, n. 9 - che esclude le assunzioni di personale a progetto da impiegare nei "cantieri comunali per l'occupazione" e nei "cantieri verdi" dai limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. Infatti, tale norma interposta - in base alla quale «a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 [...]» - costituisce un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», ritenuto applicabile, più di una volta, alla stessa Regione autonoma Sardegna come altre disposizioni statali ponenti vincoli stringenti *in subiecta materia* ad altre Regioni a statuto speciale. Essa, inoltre, ha, un ambito di applicazione talmente ampio da poterci ricondurre anche i lavori socialmente utili evocati dalla norma regionale censurata, i quali, pur presentando tratti di specialità, rappresentano, comunque, una forma di lavoro temporaneo del quale l'Amministrazione si avvale, anche indirettamente, per la realizzazione di opere o attività di interesse pubblico locale. La disposizione impugnata, poi, non rientra nella deroga prevista per gli interventi nel settore sociale dallo stesso art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 poiché dall'esame del complesso normativo in tema di "cantieri comunali", si ricava che la loro destinazione, lungi dall'essere circoscritta alle funzioni del settore sociale riconosciute agli enti locali, ricomprende tutta una serie di opere e attività non riconducibili alla deroga richiamata. La denunciata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., sussiste anche per l'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2013, n. 9 che ha sostituito il testo della disposizione regionale impugnata sancendo *a priori* l'inerenza al settore sociale dei «progetti speciali» in esame e delle «assunzioni» ivi previste. Il dettato del suddetto art. 1, infatti, è troppo generico, anche alla luce del quadro normativo complessivo in tema di «cantieri comunali», per contenere le «assunzioni di progetto» di cui si controverte nell'alveo ristretto delle assunzioni eccezionalmente concesse agli enti locali fuori dai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 solo perché assolutamente indispensabili per lo svolgimento

di peculiari funzioni, come quelle, per quanto qui rileva, del settore sociale. (È assorbita l'ulteriore questione per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.).

Sulla qualificazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», v. le decisioni nn. 289/2013, 18/2013, 262/2012 e 173/2012.

Sull'applicabilità dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», alla Regione autonoma Sardegna come altre disposizioni statali ponenti vincoli stringenti *in subiecta materia* ad altre Regioni a statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 277/2013, 3/2013, 217/2012 e 212/2012.

*B) Impiego pubblico – Norme della Regione Sardegna – "cantieri comunali per l'occupazione" e "cantieri verdi" – Attribuzione della qualificazione di progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali miranti a fronteggiare l'emergenza socio-economica – Classificazione delle relative spese quali spese di investimento, nonché prevista applicazione delle norme sulle assunzioni di progetto di cui all'art. 1 della legge n. 9 del 2013, già dichiarate illegittime – Aggiramento del limite invalicabile di spesa evocato a parametro interposto – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale in via consequenziale.*

È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 21, impugnato in riferimento all'art. 117, comma 3, Cost., che, successivamente alla proposizione del ricorso ha stabilito che i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, il cui onere è finanziato con risorse regionali, costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali miranti a fronteggiare l'emergenza socio-economica, classificando le relative spese come spese di investimento. Infatti, per un verso, esso richiama per le assunzioni previste nei progetti speciali attuati ai sensi dell'art. 24 della legge reg. n. 4 del 2000 le già ritenute illegittime disposizioni di cui all'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2013. Per altro verso, perché, distinguendo immotivatamente gli interventi omogenei regolati dall'art. 94 della legge reg. n. 11 del 1988 (e successive modifiche e integrazioni), qualifica genericamente «di investimento» tutte le relative spese. In tal modo, la disposizione regionale censurata classifica come tali anche i costi delle risorse umane coinvolte nei progetti in esame, finendo per aggirare il limite invalicabile di spesa evocato dal Governo a parametro interposto.

...

## SENTENZA N. 199

*B) Energia – Norme della Regione Sardegna – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Possibilità di realizzare nuovi impianti eolici o di ampliare impianti esistenti, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi in determinate aree del territorio – Contrasto con le norme statali, espressione di principio fondamentale, che consentono solo di indicare i siti "non idonei" e non anche di individuare i siti*

*"idonei" – Esorbitanza dai limiti statutari – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e delle linee guida ministeriali, l'art. 8, comma 2, della legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25, il quale consente la realizzazione di nuovi impianti eolici o ampliamenti di impianti esistenti, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi in determinate aree del territorio. Infatti, la disposizione censurata - nell'individuare i siti idonei alla realizzazione degli impianti - si pone in contrasto con le richiamate linee guida statali, in quanto circoscrive le aree disponibili alla realizzazione di impianti eolici senza alcuna ragione giustificatrice rispetto alla specifica competenza primaria in materia paesaggistica della Regione Sardegna e, senza adeguate e concrete ragioni di tutela paesaggistica, inverte il rapporto regola-eccezione, imposto dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, che determina la generale disponibilità, anche degli ambiti di paesaggio costieri, alla installazione degli impianti.

Sull'onere del ricorrente di identificare la questione nei suoi termini normativi nei giudizi in via principale, v. le citate sentenze nn. 39/2014, 114/2013, 114/2011, 40/2007, 139/2006, 450/2005, 360/2005, 213/2003, e la citata ordinanza n. 123/2012.

Sulla materia "produzione, trasporto e distribuzione dell'energia", v. le citate sentenze nn. 165/2011 e 383/2005.

Sulla finalizzazione del ricorso da parte dello Stato avverso leggi regionali alla tutela dell'interesse obiettivo all'eliminazione delle leggi incostituzionali, v. le citate sentenze nn. 437/1994 e 8/1967.

Sulla riconducibilità di leggi regionali su fonti di energia rinnovabili all'ambito materiale relativo alla tutela dell'ambiente e a quello relativo alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, v. le citate sentenze nn. 308/2011, 192/2011, 107/2011, 67/2011, 44/2011, 366/2010, 119/2010 e 282/2009.

Sulla spettanza della conservazione ambientale e paesaggistica alla cura esclusiva dello Stato, pur con le necessarie peculiarità derivanti dagli statuti speciali per gli enti territoriali dotati di autonomia particolare, v. le citate sentenze nn. 226/2009, 367/2007, 378/2007.

Sull'equilibrio tra valori costituzionali raggiunto nell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, v. le citate sentenze nn. 224/2012, 308/2011, 275/2011, 192/2011, 107/2011, 67/2011, 44/2011, 366/2010, 168/2010, 124/2010 e 282/2009.

Sul principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, v. la citata sentenza n. 224/2012.

Sulla minore ampiezza delle competenze statutarie delle autonomie speciali in materia di energia rispetto a quelle riconosciute alle Regioni ordinarie, v. la citata sentenza n. 383/2005.

Sul limite competenziale alla puntuale applicazione delle "Linee guida" statali costituito dalla tutela del paesaggio, e sull'irrelevanza della competenza regionale in materia urbanistica ed edilizia, v. le citate sentenze nn. 224/2012, 275/2011 e 165/2011.

Sull'applicabilità delle linee guida statali anche alle Regioni a statuto speciale, v. la citata sentenza n. 168/2010.

Sul divieto per il legislatore regionale di adottare misure volte a precludere in maniera generalizzata la realizzazione degli impianti eolici in assenza delle linee guida statali, v. le citate sentenze nn. 44/2011, 119/2010, 344/2010, 166/2009, 364/2006.

Sul contrasto del divieto posto dall'art. 112, comma 2, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico della Regione Sardegna con la giurisprudenza della Corte sulle norme regionali in tema di localizzazione degli impianti antecedenti all'approvazione delle linee guida nazionali, v. la citata sentenza n. 168/2010.

*E) Miniere, cave e torbiere – Norme della Regione Sardegna – Proroga automatica di titoli minerari e permessi di cava – Mancata esclusione dei titoli e permessi che non sono mai stati assoggettati a valutazione dell'impatto ambientale (o alla verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale) – Elusione della normativa statale in tema di VIA – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente – Esorbitanza dalla competenza statutaria – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost., e 4, lett. a), dello Statuto sardo, l'art. 18 della legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25, nella parte in cui, disciplinando i titoli minerari e i permessi di cava, proroga anche i titoli ed i permessi che non sono mai stati assoggettati a valutazione dell'impatto ambientale (o alla verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale). Infatti, a fronte di una proroga automatica riguardante tutti i titoli minerari e i permessi indicati, la garanzia che gli stessi siano stati sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale (o alla verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale) sussiste soltanto per alcuni di essi; pertanto, in relazione alla proroga di titoli e permessi mai soggetti a VIA o alla verifica dell'assoggettabilità a VIA, la disciplina regionale elude la normativa statale in tema di VIA, dettata nell'esercizio della potestà di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Sull'ascrivibilità delle discipline relative alla valutazione di impatto ambientale alla materia della tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze nn. 667/2010, 1/2010, 234/2009 e 225/2009.

Sul rapporto tra la disciplina statale nella materia della tutela dell'ambiente e le discipline delle Regioni e delle Province autonome in altre materie di loro competenza, vedi le citate sentenze nn. 67/2010, 246/2013 e 145/2013.

Sull'incostituzionalità di una disciplina regionale che, in modo sicuramente contrario all'effetto utile della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, proroga automaticamente autorizzazioni rilasciate in assenza di procedure di VIA, vedi le citate sentenze nn. 67/2013, 145/2013 e 246/2013.

...

## **SENTENZA N. 210**

*B) Usi civici – Norme della Regione Sardegna – Piano straordinario di accertamento demaniale – Delega ai Comuni per la ricognizione generale degli usi civici esistenti sui rispettivi territori, con attribuzione di poteri che ne comportano la cessazione – Possibile sostanziale progressiva sdemanializzazione degli usi civici sul territorio sardo in assenza di procedure che consentano allo Stato di far valere gli interessi di cui è portatore nella fase della formazione del piano straordinario di accertamento demaniale – Esorbitanza dalle competenze*



*statutarie – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio – Necessità di inserire nella disposizione impugnata la previsione di "tempestiva comunicazione del piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, affinché, lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti e l'apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del piano paesaggistico regionale" – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., 3, primo comma, lett. n) dello statuto sardo e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, l'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 19, nella parte in cui non prevede la tempestiva comunicazione del Piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, affinché lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l'apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale. La norma censurata disciplina una sostanziale progressiva sdemanializzazione degli usi civici sul territorio sardo, attraverso il Piano straordinario di accertamento demaniale e la delega al Comuni per la ricognizione generale degli usi civici esistenti sui rispettivi territori, prevedendo una possibile cessazione degli stessi. Per quanto riguarda la Regione autonoma Sardegna, gli usi civici sono soggetti a due distinte potestà legislative, regionale e statale. In particolare, lo statuto speciale e la normativa di attuazione attribuiscono alla Regione, rispettivamente, la competenza legislativa primaria in materia di usi civici e la conseguente potestà amministrativa, e funzioni relative ai beni culturali e ambientali, nonché quelle relative alla redazione e all'approvazione dei piani territoriali paesistici. La competenza statale per la conservazione ambientale e paesaggistica, ricompresa nella tutela dell'ambiente, trova attualmente la sua espressione nell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), le cui disposizioni si impongono al rispetto del legislatore sardo, siccome recanti norme di grande riforma economico-sociale. Pertanto, la coesistenza di due ambiti competenziali - statale e regionale - impone la ricerca di un modello procedimentale che permetta la conciliazione degli interessi in gioco. A tal riguardo, vengono in rilievo l'intesa stipulata tra la Regione, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'Ambiente, per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, e l'accordo di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990. Tuttavia, la tutela dell'interesse ambientale esige l'anticipazione dell'intervento statale alla fase della formazione del piano di accertamento straordinario previsto dalla disposizione censurata, in quanto gli usi civici - al pari di altre fattispecie, quali le università agrarie, i parchi e le riserve - non trovano la loro fonte nel dato puramente geografico, oggetto di mera rilevazione nel piano paesaggistico, bensì in precedenti atti amministrativi, cosicché è in questa fase a monte che si consuma la scelta ambientale. Il piano di accertamento straordinario ha, dunque, la funzione di confermare o negare la qualificazione delle aree, con effetti definitivi sulla relativa tutela. Pertanto, per un'efficace tutela del paesaggio e dell'ambiente non è sufficiente un intervento successivo alla soppressione degli usi civici, ma occorre che lo Stato possa far valere gli interessi di cui è portatore sin dalla formazione del piano straordinario di accertamento

demaniale, concorrendo a verificare se sussistano o meno le condizioni per la loro stessa conservazione.

Per l'affermazione che la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, con la conseguenza che tale titolo competenziale riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, fermo restando il rispetto degli statuti speciali di autonomia, v. le citate sentenze nn. 378/2007 e 367/2007.

Per l'affermazione che è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che costituisce di per sé un valore costituzionale, v. la citata sentenza n. 367/2007.

Per l'affermazione che le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio sono norme di grande riforma economico-sociale, che si impongono al rispetto anche degli enti ad autonomia differenziata, v. le citate sentenze nn. 207/2012, 66/2012, 226/2009, 164/2009, 51/2006.

Nel senso che «la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di "una integrazione tra uomo e ambiente naturale"», v. la citata sentenza n. 46/1995.

*C) Usi civici – Norme della Regione Sardegna – Piano straordinario di accertamento demaniale – Delega ai Comuni per la ricognizione generale degli usi civici esistenti sui rispettivi territori – Previsione che i Comuni, previa intesa tra le parti interessate, possano "attuare" processi di transazione giurisdizionale a chiusura di liti o cause legali in corso, invece che "proporre" tali processi – Esorbitanza dalle competenze statutarie – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., 3, primo comma, lett. n), dello statuto sardo e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, l'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 19, nella parte in cui prevede che i Comuni, previa intesa tra le parti interessate, possano "attuare" processi di transazione giurisdizionale a chiusura di liti o cause legali in corso, invece che "proporre" tali processi. Infatti, tale previsione, incidendo sulla ricognizione oggetto del Piano straordinario di accertamento degli usi civici esistenti, lede l'interesse statale alla conservazione ambientale e paesaggistica, con specifico riguardo alla verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione degli stessi usi civici.

## TOSCANA

### SENTENZA N. 2

*Servizi pubblici locali – Norme della Regione Toscana – Trasporto pubblico locale su gomma – Disciplina delle modalità di affidamento in concessione – Possibilità per gli enti locali di reiterare la proroga dei contratti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, senza un termine finale – Alterazione del corretto svolgimento della concorrenza, con disparità di trattamento tra operatori economici – Violazione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori censure.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64, nella parte in cui, inserendo il comma 1-bis nell'art. 82 della legge regionale n. 65 del 2010, stabilisce la possibilità, per gli enti locali, di reiterare la proroga dei contratti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, senza l'indicazione di un termine finale di cessazione dei medesimi. Infatti, poiché è solo con l'affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedura concorsuale che si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici, la norma in esame opera una distorsione nel concetto di concorrenza, ponendosi in contrasto con i principi generali stabiliti dalla legislazione statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. (Restano assorbite le censure sollevate nei confronti del medesimo art. 2 in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.)

Nel senso che la normativa regionale in materia di proroga delle precedenti concessioni relative al trasporto pubblico locale, senza limiti di tempo, non è riconducibile alla competenza legislativa residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., bensì alla competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza", tenuto conto della sua incidenza sul mercato, v. le citate sentenze nn. 46/2013 e 222/2005.

Nel senso che le materie di competenza esclusiva e nel contempo "trasversali" dello Stato, come la tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - stante il loro carattere finalistico - «possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano», v. le citate sentenze nn. 291/2012, 18/2012, 150/2011, 288/2010, 430/2007, 401/2007, 67/2007 e 80/2006.

Nel senso che la disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato e perché strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 46/2013, 62/2012, 32/2012, 339/2011, 320/2011, 187/2011, 128/2011 e 325/2010.

Per l'affermazione che il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l'art. 117, primo comma, Cost., per il contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in

tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., v. la citata sentenza n. 173/2013.

Per l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali, che prevedono la possibilità di proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale, ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali, v. le citate sentenze nn. 123/2011 e 80/2011.

Per l'affermazione che la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e di parità di trattamento, posto che la gara pubblica costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, v. le citate sentenze nn. 339/2011, 1/2008 e 401/2007.

...

## **SENTENZA N. 11**

*B) Acque – Norme della Regione Toscana – Attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente – Esercizio assoggettato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anziché ad autorizzazione – Contrasto con la disciplina statale di principio sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, attuativa di una direttiva comunitaria – Violazione della competenza statale nella materia concorrente in materia di tutela della salute – Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 17 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 - impugnato in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, Cost., agli artt. 6 e 22 del d.lgs. n. 176 del 2011 e alla direttiva CE 18 giugno 2009, n. 54 - che prevede che l'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente sia assoggettato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Infatti, la disposizione censurata contrasta con gli artt. 6 e 22 del d.lgs. n. 176 del 2011 di recepimento della direttiva suddetta, i quali fissano, quale principio fondamentale della materia della salute, il requisito della previa autorizzazione, ai fini dell'utilizzazione delle acque minerali e dell'immissione in commercio delle acque di sorgente.

Sulla cessazione della materia del contendere per l'intervento di *ius superveniens*, vedi le citate sentenze nn. 17/2013, 18/2013, 300/2012 e 193/2012.

Sulla qualificazione come disciplina di principio della materia delle disposizioni della legge di recepimento della direttiva 2009/54/CE, vedi la citata sentenza n. 244/2012.

*D) Energia – Norme della Regione Toscana – Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica – Previsione che l'installazione di*

*pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati e l'installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico non necessitano di titolo abilitativo, laddove realizzati secondo le condizioni stabilite dal PEAR – Contrasto con la normativa statale sul regime semplificato – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 - impugnato in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e all'art. 7, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 28 del 2011 - nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lett. a) e b), della legge della Regione Toscana n. 39 del 2005, prevedendo che l'installazione di pannelli solari con certe caratteristiche non necessita di titolo abilitativo, purché sia realizzata in conformità al Piano ambientale ed energetico regionale (PAER). Infatti, la Regione, nell'estendere il regime semplificato della mera comunicazione ad interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, ha violato il principio fondamentale nella materia dell'energia costituito dalla disciplina del regime dei titoli abilitativi dettata dall'art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2011.

Sulla riconducibilità del d.lgs. n. 28 del 2011 alla competenza statale in materia di energia, vedi la citata sentenza n. 272/2012.

Sulla finalizzazione della disciplina statale che prevede l'autorizzazione unica a consentire il vaglio dei molteplici interessi coinvolti, e sull'incostituzionalità di disposizioni regionali che o assoggettavano a DIA o deregolamentavano interventi che avrebbero dovuto essere assoggettati ad autorizzazione unica, vedi la citata sentenza n. 313/2010.

*E) Energia – Norme della Regione Toscana – Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica – Previsione che l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici, non necessita di titolo abilitativo, laddove realizzata secondo le condizioni stabilite dal PEAR – Contrasto con la normativa statale di settore, come integrata dalle "linee guida" per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69,- impugnato in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., all'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011, e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 - nella parte in cui modifica l'art.17, co.2, lett. f), della l.reg. n.39 del 2005, prevedendo che l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici non necessita di titolo abilitativo, laddove realizzata secondo le condizioni del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER). Infatti, a causa del contrasto con la normativa statale di settore, come integrata dalle "Linee Guida" per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - le quali costituiscono, in un ambito esclusivamente tecnico, il completamento del principio contenuto nella disposizione legislativa - la Regione ha violato la competenza legislativa statale nella materia dell'energia. In particolare, mentre la normativa statale stabilisce che gli impianti alimentati da biomassa che hanno una capacità di

generazione massima fino a 3.000 kWt sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata (PAS), la disposizione regionale assoggetta gli impianti con capacità di produzione fino a 500 kWt ad un regime diverso rispetto a quello previsto dalle disposizioni statali, richiedendo la semplice comunicazione.

Sul completamento del principio contenuto nella disposizione legislativa da parte di Linee guida nazionali vedi le citate sentenze nn. 62/2013, 275/2011, 344/2010 e 168/2010.

...

## **SENTENZA N. 165**

*C) Commercio – Norme della Regione Toscana – Apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita – Istanza allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) – Onere di effettuare analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi, di predisporre un bilancio dei rifiuti, di allegare progetti supplementari, di avanzare istanze per lo svolgimento di conferenze dei servizi – Aggravamento degli oneri documentali e delle attività supplementari previsti dalla legislazione statale – Ostacolo effettivo alla libera concorrenza intraregionale e interregionale – Contrasto con il principio generale dell'ordinamento nazionale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili.*

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., gli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 che - introducendo *ex novo* nel codice del commercio di cui alla legge reg. n. 28 del 2005 gli artt. 18-ter, 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies - aggravano gli oneri di produzione documentale e le attività supplementari a carico di chi presenta istanza al SUAP per aprire, ampliare o trasferire una grande struttura di vendita. Le disposizioni censurate, infatti, rappresentano un ostacolo effettivo alla libera concorrenza nella Regione Toscana, sotto un duplice profilo, interregionale e intraregionale, poiché gli esercenti che intendono operare nel territorio toscano si trovano esposti a maggiori oneri rispetto ai competitori di altre Regioni, ma anche rispetto a chi già svolge un'attività commerciale nello stesso territorio regionale. Deriva, pertanto, la violazione del menzionato parametro costituzionale in quanto, anche se la normativa statale contenuta nell'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 prevede la possibilità di contemperare la liberalizzazione del commercio con l'esigenza di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali, essa comunque deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato, all'esito di un bilanciamento che deve compiere il soggetto competente nelle materie implicate, tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio.

(Restano assorbiti gli ulteriori profili).

Sulla necessità di contemperare la liberalizzazione del commercio con l'esigenza di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali, vedi le citate sentenze nn. 85/2013, 38/2013, 299/2012 e 264/2012.

*D) Commercio – Norme della Regione Toscana – Grandi strutture di vendita – Introduzione di requisiti obbligatori relativi alle dotazioni energetiche, alla collaborazione con le associazioni di volontariato sociale, alla produzione, raccolta e gestione dei rifiuti, alla realizzazione di accordi sindacali di secondo livello – Necessaria dotazione di strutture per il lavaggio dei mezzi commerciali, fasce verdi per la protezione dall'inquinamento, bacini per la raccolta delle acque piovane, parcheggi per le biciclette e le auto elettriche, servizi di trasporto pubblico e privato, spazi per l'accoglienza del cliente e aree dedicate ai bambini – Contrasto con il principio generale dell'ordinamento nazionale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali – Ostacolo effettivo alla libera concorrenza – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili.*

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., gli artt. 17 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 e 2 della legge reg. 5 aprile 2013, n. 13 che, introducendo *ex novo* l'art. 18-septies nel codice del commercio della Toscana di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, prevede che le grandi strutture di vendita soddisfino alcuni requisiti obbligatori, relativi tra l'altro alle dotazioni energetiche, alla collaborazione con le associazioni di volontariato sociale, alla produzione, raccolta e gestione dei rifiuti, alla realizzazione di accordi sindacali di secondo livello nonché alle strutture per il lavaggio dei mezzi commerciali, alle fasce verdi per la protezione dall'inquinamento, ai bacini per la raccolta delle acque piovane, ai parcheggi per le biciclette e le auto elettriche (con i relativi punti di ricarica), ai servizi di trasporto pubblico e privato, agli spazi per l'accoglienza del cliente e alle aree dedicate ai bambini. Infatti, l'introduzione di tali ulteriori requisiti per le grandi strutture commerciali da parte del legislatore regionale - benché ispirata a ragioni di protezione dell'ambiente, della salute e di altre esigenze sociali che ai sensi della legislazione statale vigente, e in particolare dell'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, potrebbero giustificare un limite alla liberalizzazione - ha l'effetto diretto di rendere più onerosa, rispetto agli operatori di altre Regioni e agli operatori già attivi nella stessa Regione Toscana, l'esercizio dell'attività economica, con evidente disparità concorrenziale e conseguente lesione del menzionato parametro costituzionale. La tutela dei predetti valori è effettivamente considerata dal legislatore statale quale valida ragione di deroga al principio generale della liberalizzazione delle attività commerciali; tuttavia, i predetti valori non possono essere tutelati dal legislatore regionale attraverso l'esercizio della competenza residuale del commercio, che incontra un limite nella natura trasversale e prevalente della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato.

(Restano assorbiti gli ulteriori profili).

*E) Commercio – Norme della Regione Toscana – Grandi strutture di vendita – Subordinazione del rilascio dell'autorizzazione alla conformità del progetto ai requisiti già riconosciuti incostituzionali perché costituenti ostacolo effettivo alla libera concorrenza – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di*

*tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 18 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 che introduce l'art. 18-*octies* nel codice del commercio della Toscana di cui alla legge reg. n. 28 del 2005. Tale norma, infatti, prevede che il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita è subordinato alla conformità del progetto ai requisiti di cui all'art. 18-*septies* della medesima legge reg. n. 28 del 2005, norma dichiarata incostituzionale in quanto determina una disparità concorrenziale, con conseguente lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

(Restano assorbiti gli ulteriori profili).

*F) Commercio – Norme della Regione Toscana – Grandi strutture di vendita – Previsione che la procedura davanti allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) si svolga secondo le condizioni e le procedure già riconosciute incostituzionali perché costituenti ostacolo effettivo alla libera concorrenza – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento di ulteriori profili.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 12 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, nella parte in cui, modificando l'art. 18, comma 1, del codice del commercio della Toscana di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, stabilisce che l'autorizzazione alle grandi strutture di vendita sia rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive «secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18-*ter* a 18-*octies*». Tali ultime disposizione, infatti - che aggravano gli oneri di produzione documentale e le attività supplementari a carico di chi presenta istanza al SUAP per aprire, ampliare o trasferire una grande struttura di vendita - sono state dichiarate incostituzionali in quanto determinano una disparità concorrenziale, con conseguente lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. (Restano assorbiti gli ulteriori profili).

*G) Commercio – Norme della Regione Toscana – Introduzione della tipologia di esercizio commerciale definita "strutture di vendita in forma aggregata" – Qualificazione della tipologia attraverso l'elemento della distanza minima tra gli esercizi – Previsione di una distanza minima inferiore rispetto a quella ordinaria – Contrasto con le normative statali attuative di direttive europee sulla liberalizzazione delle attività economiche – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili.*

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. e), Cost., gli artt. 20 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 e 6 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 13 che, innovando il codice del commercio della Toscana di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, introducono una procedura aggravata per i casi di strutture di vendita in forma aggregata, cioè per quelle «strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari». Le



disposizioni censurate, infatti, assumendo la distanza minima tra gli esercizi quale elemento qualificante di tale tipologia di esercizio commerciale, si pongono in contrasto con l'art. 34, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e con l'art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, i quali, nel recepire le prescrizioni della direttiva 2006/123/CE, abrogano le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite e vietano, in particolare, l'imposizione di distanze minime tra le sedi di esercizio di un'attività economica. Le disposizioni regionali, quindi, vanificano le finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche perseguite dalla direttiva citata con conseguente illegittima limitazione della libertà di concorrenza, in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., e invasione della relativa competenza esclusiva dello Stato *ex art. 117, secondo comma, lett. e)*, Cost., esercitata con le ricordate norme statali. (Restano assorbiti gli ulteriori profili).

Sulle finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche perseguite dalla direttiva 2006/123/CE, vedi, *ex plurimis*, la sentenza n. 291/2012.

*H) Commercio – Norme della Regione Toscana – Esercizi commerciali di vendita in "outlet" – Prevista esposizione del solo prezzo finale – Ostacolo effettivo alla libera concorrenza – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 5 della legge della Regione Toscana. 5 aprile 2013, n. 13 che, modificando l'art. 19-*quater* del codice del commercio di cui alla legge regionale n. 28 del 2005, esige che gli esercizi commerciali di vendita in "outlet" espongano il solo prezzo finale di vendita. Una simile imposizione restringe la libertà imprenditoriale nella comunicazione dei prezzi praticati, così da ostacolare il libero esercizio della concorrenza in violazione del menzionato parametro costituzionale. L'asserita finalità perseguita, cioè quella di tutelare il consumatore, anche laddove esistente, in ogni caso attiene a materie di competenza esclusiva dello Stato (segnatamente alla materia del diritto civile), posto che le norme statali con finalità di liberalizzazione non possono interpretarsi come attributive di nuove competenze regionali in materie che loro non competono in base ai principi costituzionali.

(Restano assorbiti gli ulteriori profili).

*I) Commercio – Norme della Regione Toscana – Distribuzione di carburanti – Installazione di impianti dotati esclusivamente di apparecchiature "self-service" prepagato, condizionata alla presenza di una adeguata sorveglianza – Ostacolo effettivo alla libera concorrenza – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 16 della legge della Regione Toscana. 5 aprile 2013, n. 13 che, sostituendo l'art. 54-*bis*, comma 1, del codice del commercio di cui alla legge regionale n. 28 del 2005, condiziona alla presenza di una adeguata sorveglianza la possibilità di installare nuovi impianti di distribuzione del carburante dotati esclusivamente di apparecchiature "self-service" prepagato senza la presenza del gestore. Tale disposizione contrasta con l'obiettivo di

liberalizzazione contenuto nell'art. 28, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modifiche. Infatti, il maggiore onere economico e organizzativo imposto ai gestori toscani di impianti di distribuzione dei carburanti e, tra questi, a quelli che li intendono installare *ex novo* rispetto a quelli che li hanno già installati, viola il principio di parità concorrenziale e, conseguentemente, l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Né si può giustificare l'intervento del legislatore regionale in base a ragioni di ordine pubblico, trattandosi di esigenze che attengono ad un ambito di competenza statale esclusiva, e che in ogni caso richiederebbero un medesimo livello di garanzia negli impianti già installati, come nei nuovi. (Restano assorbiti gli ulteriori profili).

*L) Commercio – Norme della Regione Toscana – Distribuzione di carburanti – Funzionamento contestuale della modalità "servito" e della modalità "self-service" durante l'orario di apertura dell'impianto – Ostacolo effettivo alla libera concorrenza – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 18 della legge della Regione Toscana. 5 aprile 2013, n. 13 che, sostituendo l'art. 84, comma 3, del codice del commercio di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, impone il funzionamento contestuale della modalità "servito" e della modalità "self-service" durante l'orario di apertura dell'impianto. Tale disposizione, infatti, si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 28, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, espressivo della competenza statale esclusiva in materia di concorrenza, secondo cui «Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. [...]». (Restano assorbiti gli ulteriori profili).

## UMBRIA

### SENTENZA N. 97

*Edilizia e urbanistica – Norme della Regione Umbria – Ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009 – Estensione ai lavori privati del sistema di qualificazione rilasciato da società organismo di attestazione (SOA), previsto per gli appalti di lavori pubblici – Compromissione dell'assetto concorrenziale degli appalti privati regolati dalle norme civilistiche – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, lett. e) ed l), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 8 febbraio 2013, n. 3, che, nell'ambito della programmazione ed attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione delle aree danneggiate dal sisma del 2009, ha esteso ai lavori privati il sistema di qualificazione rilasciato da Società Organismo di Attestazione (SOA), previsto per gli appalti di lavori pubblici dal Codice degli appalti e dal regolamento di esecuzione. La disposizione censurata contrasta con l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale pone al legislatore regionale il generale divieto di prevedere una disciplina diversa da quella statale in relazione, tra l'altro, alla qualificazione e selezione dei concorrenti nonché alla stipulazione ed esecuzione dei contratti. La trasposizione nell'ambito privatistico dei sistemi di qualificazione delle imprese interessate alle commesse pubbliche - riconducibile, per i suoi effetti, nell'ambito delle materie «tutela della concorrenza» ed «ordinamento civile», appartenenti entrambe alla competenza esclusiva dello Stato - compromette l'assetto concorrenziale degli appalti privati regolati dalle norme civilistiche, ponendo in essere una previsione che, condizionando la capacità dell'imprenditore di stipulare il contratto, ha come effetto quello di limitare il numero degli operatori e, conseguentemente, l'ampiezza della possibilità di vagliare un maggior numero di imprese da parte del committente. La norma censurata, pertanto, tradisce le finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese sottesa alla regolamentazione contenuta nel codice dei contratti pubblici, traducendosi di fatto in una scelta anti-concorrenziale. Inoltre, determina una limitazione della facoltà del soggetto interessato di individuare il contraente da lui ritenuto più idoneo, turbando e condizionando lo svolgimento di atti che sono espressione della autonomia negoziale di soggetti operanti in un assetto civilistico in posizione di parità.

Sulla disciplina degli interventi edilizi nelle zone sismiche, in relazione ai quali le Regioni possono erogare contributi finanziari a soggetti privati, v. le citate sentenze nn. 259/2013, 50/2008 e 423/2004.

Per l'ascrivibilità della disciplina regionale in tema di interventi edilizi in zone sismiche ai titoli competenziali concorrenti del «governo del territorio» e della «protezione civile» per i profili concernenti la «tutela dell'incolumità pubblica», v. le citate sentenze nn. 300/2013 e 254/2010.

Sulla nozione di «concorrenza», di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 117 Cost., riflettente quella operante in ambito comunitario, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 4/2014, 264/2013 e 171/2013.

Sull'ambito di operatività della nozione di «concorrenza», v., *ex plurimis*, le citate sentenze n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010).

Sul carattere finalistico e «trasversale» della materia della concorrenza e sulla sua possibile interferenza anche con materie attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 43/2011 e 431/2007.

Sulla riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato della materia dell'«ordinamento civile», in quanto relativa alla disciplina dei rapporti privati, giacché essa è basata sulla esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, dei rapporti civilistici tra soggetti che operano in regime privato, v. le citate sentenze nn. 290/2013 e 401/2007.

...

### SENTENZA N. 125

*A) Commercio – Iniziativa economica – Norme della Regione Umbria – Disciplina dei "poli commerciali" – Prevista attribuzione della qualifica di "polo commerciale" ad esercizi commerciali per il solo fatto che questi siano adiacenti o vicini e a prescindere dalla volontà degli esercenti di unirsi in un polo commerciale – Conseguente sottoposizione degli esercizi commerciali di vicinato, anziché alla SCIA, alla procedura autorizzatoria prevista per le grandi strutture di vendita – Contrasto con i principi di liberalizzazione posti dalla normativa statale – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili di censura.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 9 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10 - impugnato in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. e), e 41, Cost. - che, aggiungendo all'art. 10-bis della legge della Regione Umbria n. 24 del 1999 i commi da tre-bis a tre-sexies, prevede l'attribuzione della qualifica di "polo commerciale" ad esercizi commerciali per il solo fatto che questi siano adiacenti o vicini e a prescindere dalla volontà degli esercenti di unirsi in un polo commerciale, sottoponendoli, anziché alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), alla procedura autorizzatoria prevista per le grandi strutture di vendita. Infatti, le norme impugnate violano l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in quanto si prestano a reintrodurre limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione risultante dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, dall'art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, dall'art. 3, comma 1, lett. b) del d.l. n. 223 del 2006. Tale normativa statale pone un principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, senza neppure il condizionamento di autorizzazioni o preventivi atti di assenso dell'amministrazione, se non per la tutela di determinati interessi, abroga le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa, dal carattere prevalentemente economico, che intralciano le attività economiche e alterano le condizioni di concorrenza, e vieta l'introduzione da parte del legislatore regionale di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio. (Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale dedotti nel ricorso)

Sulla nozione di concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., vedi le citate sentenze nn. 270/2010, 45/2010, 160/2009, 430/2007 e 401/2007.

Sulla promozione della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012, 80/2006, 242/2005, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.

Sulla regolazione delle attività economiche, vedi le citate sentenze nn. 247/2010, 152/2010 e 167/2009.

Sulla funzionalità dell'eliminazione di inutili oneri regolamentari alla tutela della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012 e 200/2012.

Sul carattere trasversale della materia concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 80/2006, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.

*B) Energia – Iniziativa economica – Norme della Regione Umbria – Apertura di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti – Previsione che i nuovi impianti erogino "benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, gpl, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo" – Disciplina più restrittiva di quella statale di settore, che vieta restrizioni che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti – Introduzione di significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non giustificate da specifici interessi pubblici – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 43 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, sostitutivo dell'art. 7 della legge della Regione Umbria n. 13 del 2003 - impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), e all'art. 83 *bis*, comma 17, del d.l. n. 112 del 2008 - che, con riguardo ai nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, prevede che erogino benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra altri, precisamente individuati. Infatti, l'obbligo di erogare contestualmente gasolio e benzina è in contrasto con quanto previsto dall'art. 83-*bis*, comma 17, del d.l. n. 112 del 2008, che vieta restrizioni che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti. La norma impugnata, quindi, introduce significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici, ostacolando l'ingresso di nuovi operatori e ingenerando ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza.

Sulla nozione di concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., vedi le citate sentenze nn. 270/2010, 45/2010, 160/2009, 430/2007 e 401/2007.

Sulla promozione della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012, 80/2006, 242/2005, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.

Sulla regolazione delle attività economiche, vedi le citate sentenze nn. 247/2010, 152/2010 e 167/2009.

Sulla funzionalità dell'eliminazione di inutili oneri regolamentari alla tutela della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012 e 200/2012.

Sul carattere trasversale della materia concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 80/2006, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.

*C) Energia – Iniziativa economica – Norme della Regione Umbria – Apertura di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti – Installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore – Prevista*

*condizione che l'impianto sia classificato di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q) della legge regionale n. 13 del 2013, e dunque che sia "l'unico impianto del comune o l'impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino anche se ubicato sul territorio di altro comune limitrofo" – Contrasto con la disciplina statale di settore sulla liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati – Introduzione di significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non giustificate da specifici interessi pubblici – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 44 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, aggiuntivo dell'art. 7-ter della legge della Regione Umbria n. 13 del 2003 - impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), all'art. 18 del d.l. n. 1 del 2012, all'art. 28, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 - che prevede che possono essere installati nuovi impianti di distribuzione di carburanti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita adeguata sorveglianza e purché si tratti di unico impianto del Comune o di impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino. Infatti, la norma impugnata si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 18 del d.l. n. 1 del 2012, il quale pone un divieto di introdurre vincoli o limitazioni in tale campo. Le restrizioni di cui alla norma impugnata rappresentano ostacoli all'avvio di nuove attività economiche che non risultano proporzionati alle finalità perseguite.

Sulla nozione di concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., vedi le citate sentenze nn. 270/2010, 45/2010, 160/2009, 430/2007 e 401/2007.

Sulla promozione della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012, 80/2006, 242/2005, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.

Sulla regolazione delle attività economiche, vedi le citate sentenze nn. 247/2010, 152/2010 e 167/2009.

Sulla funzionalità dell'eliminazione di inutili oneri regolamentari alla tutela della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012 e 200/2012.

Sul carattere trasversale della materia concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 80/2006, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.

...

## **SENTENZA N. 178**

*A) Turismo – Professioni – Norme della Regione Umbria – Direttore tecnico di agenzia di viaggio – Svolgimento dell'attività di gestione tecnica da parte dei titolari o legali rappresentanti delle agenzie di viaggio – Introduzione di diversi e ulteriori requisiti professionali rispetto a quelli previsti dal legislatore statale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio – Violazione del principio che riserva alla normativa dello Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 20, comma 1, dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, l'art. 62, comma 1,

della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, in quanto differenzia i requisiti professionali che devono possedere i titolari o i legali rappresentanti delle agenzie di viaggio per lo svolgimento dell'attività di gestione tecnica da quelli previsti dal legislatore statale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di «direttore tecnico» di agenzia di viaggio, creando, così, una nuova figura professionale che non si rinviene nella legislazione statale di riferimento. In particolare, la norma impugnata, attribuendo la possibilità della gestione tecnica delle agenzie di viaggio al titolare o al legale rappresentante in possesso di requisiti professionali diversi da quelli di cui all'art. 20 dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, non rispetta il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali con i relativi titoli abilitanti è rimessa alla normativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Per l'affermazione che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali, v. le citate sentenze nn. 98/2013, 138/2009, 93/2008, 300/2007, 40/2006 e 424/2005.

*C) Turismo – Professioni – Norme della Regione Umbria – Formazione professionale per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa – Possibilità di sostituire il periodo previsto dal d.lgs. 206/2007 con un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo – Contrasto con la disciplina statale, costituente principio fondamentale nella materia delle professioni, che cumula la pregressa esperienza lavorativa con il periodo di formazione professionale – Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 29 del d.lgs. n. 206 del 2007, l'art. 63, comma 2, della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, in quanto dispone che, per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dal d.lgs. n. 206 del 2007 può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo. Infatti, la norma impugnata, nell'equiparare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio, lo svolgimento dell'attività lavorativa presso un'agenzia di viaggi e turismo al periodo di formazione professionale richiesto dal d.lgs. n. 206 del 2007, si pone in contrasto con la legislazione statale, che cumula, invece, la pregressa esperienza lavorativa con il periodo di formazione professionale.

*D) Turismo – Professioni – Norme della Regione Umbria – Impresa professionale di congressi – Disciplina dei requisiti e delle modalità per l'esercizio dell'attività da definirsi attraverso un regolamento regionale – Istituzione degli elenchi provinciali delle imprese, da tenersi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale – Violazione del principio che riserva alla normativa dello Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 68 della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, che disciplina l'«Impresa professionale di congressi», quale "attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni", rimandando ad un regolamento regionale la disciplina dei requisiti e delle modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi ed istituendo gli elenchi provinciali delle imprese, da tenere secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Infatti, la norma impugnata introduce una nuova figura professionale, non espressamente prevista dalla legislazione statale. (Resta assorbita la censura relativa all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.)

Nel senso che la potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, per il suo carattere di principio necessariamente unitario, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 108/2012, 230/2011 e 300/2010.

Per l'affermazione che, tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione, vi quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regola, giacché l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale, v. le citate sentenze nn. 98/2013, 93/2008, 300/2007, 57/2007 e 355/2005.

*E) Turismo – Professioni – Norme della Regione Umbria – Guida turistica – Abilitazione conseguita presso altre Regioni – Accertamento della conoscenza del territorio, da parte della Provincia – Contrasto con la piena liberalizzazione della materia che prevede la validità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica su tutto il territorio nazionale – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 3 della legge n. 97 del 2013, l'art. 73, comma 4, della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, che assoggetta le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni ed intendono svolgere la propria attività in Umbria all'accertamento, da parte della Provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La norma si pone in contrasto con l'art. 3 della legge n. 97 del 2013, secondo cui l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale, introducendo, quindi, una barriera all'ingresso nel mercato, in contrasto con il principio di liberalizzazione introdotto dal legislatore statale. [Resta assorbita la censura relativa all'art. 117, primo comma, Cost.]

Per l'affermazione che la liberalizzazione, intesa come razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico, rientrando, a questo titolo, nelle competenze del legislatore statale, v. le citate sentenze nn. 200/2012, 247/2010, 152/2010 e 167/2009.



## VALLE D'AOSTA

### SENTENZA N. 104

*A) Commercio – Norme della Regione Valle d'Aosta – Attribuzione alla Giunta regionale del compito di individuare, sentite le associazioni delle imprese, gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, tenendo conto anche dell'interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all'accessibilità e alla convenienza dell'offerta – Disposizione che consente alla Regione di limitare l'accesso sul mercato degli operatori economici, in contrasto con il principio generale dell'ordinamento nazionale di liberalizzazione – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 2 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 che attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare, sentite le associazioni delle imprese, gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, tenendo conto anche dell'interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all'accessibilità e alla convenienza dell'offerta. La disposizione - nel consentire alla Giunta di incidere e condizionare l'agire degli operatori sul mercato, incentivando o viceversa limitando l'apertura degli esercizi commerciali in relazione alle diverse tipologie merceologiche, alle loro dimensioni, ovvero al territorio - viola la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Costituisce, infatti, principio generale dell'ordinamento nazionale quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che - nel dettare una disciplina di liberalizzazione e di eliminazione di vincoli all'esplicarsi dell'attività imprenditoriale nel settore commerciale - prevede la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

Sulla nozione di concorrenza che riflette quella operante in ambito comunitario, v., *ex multis*, le sentenze nn. 270/2010, 45/2010, 160/2009, 430/2007 e 401/2007.

Sulla «tutela della concorrenza» quale materia trasversale, dato il suo carattere finalistico, v. le citate sentenze nn. 38/2013 e 299/2012.

*B) Commercio – Norme della Regione Valle d'Aosta – Disciplina delle medie e grandi strutture di vendita – Autorizzazione all'apertura subordinata all'attestazione di conformità agli indirizzi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, già dichiarato incostituzionale – Disposizioni inscindibilmente connesse – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 7 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 nella parte in cui subordina il rilascio dell'autorizzazione in esso prevista al rispetto

degli indirizzi di cui all'art. 1-bis della legge regionale n. 12 del 1999. La disposizione impugnata, infatti, risulta inscindibilmente legata all'art. 2 della medesima legge, già dichiarato incostituzionale.

*D) Commercio – Norme della Regione Valle d'Aosta – Liberalizzazioni – Previsione che le attività commerciali siano svolte senza il rispetto di orari di apertura o di chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata infrasettimanale, "fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica" – Contrasto con la normativa statale, preposta alla tutela della concorrenza, per la quale sono ammissibili limitazioni solo per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 4 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 il quale, pur prevedendo che le attività commerciali siano svolte senza il rispetto di orari di apertura o di chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata infrasettimanale, eccettua espressamente dal suo ambito di applicazione le attività di commercio su area pubblica. Tale disposizione permette, quindi, l'introduzione di limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006 che ammette limitazioni allo svolgimento dell'attività di commercio solo laddove riconducibili, tra le altre, ad esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, a finalità di tutela delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Sull'interpretazione dell'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, quale disposizione contenente misure coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza nel mercato relativo alla distribuzione commerciale, v. le sentenze nn. 38/2013 e 299/2012.

*E) Commercio – Norme della Regione Valle d'Aosta – Divieto nei centri storici di apertura e trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita – Disposizione che per la sua assolutezza costituisce una limitazione alla libertà di accesso degli operatori economici al mercato e si risolve in un vincolo per la libertà di iniziativa economica – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 11 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 il quale inserisce nell'art. 9 della legge reg. n. 12 del 1999 il comma 2-bis disponendo che «In attuazione dei principi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, nei centri storici sono vietate l'apertura e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita». La disciplina censurata, infatti, nel vietare in termini assoluti l'apertura e il trasferimento nei centri storici delle grandi strutture di vendita, costituisce una limitazione alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali e viene ad incidere direttamente sull'accesso degli operatori economici al mercato e, quindi, si risolve in un vincolo per la libertà di iniziativa di coloro che svolgono o intendano svolgere attività di vendita.

Sulla tutela della concorrenza, v. le citate sentenze nn. 38/2013, 299/2012 e 25/2009.

*G) Sanzioni amministrative – Commercio – Norme della Regione Valle d'Aosta – Previsione che "le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 3, 4, 4-bis, 5, commi 1,2 e 4, 9 e 11-ter della legge regionale n. 12/99, come modificati, sostituiti o inseriti dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge" – Richiamo espresso all'art. 11-ter della legge regionale n. 12/99, che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative per omessa presentazione e omessa variazione della SCIA – Violazione del principio di irretroattività delle disposizioni che introducono sanzioni amministrative – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., l'art. 18 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 nella parte in cui - nell'introdurre varie disposizioni che devono trovare applicazione anche ai procedimenti in corso - richiama espressamente l'art. 11-ter della legge reg. n. 12 del 1999 introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge reg. n. 5 del 2013 che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che esercitano determinate attività commerciali senza aver presentato la SCIA e per coloro che non comunicano ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA entro trenta giorni dal suo verificarsi. La disposizione censurata, prevedendo l'applicabilità della sanzione amministrativa anche per comportamenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, viola il principio di irretroattività sancito dall'art. 25 Cost.

Sull'applicabilità a tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo della medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto, v. la citata sentenza n. 196/2010.

...

#### **SENTENZA N. 111**

*B) Commercio – Norme della Regione Valle d'Aosta – Disposizioni statali in materia di abbattimento delle barriere architettoniche – Prevista derogabilità da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con riguardo all'attuazione dei diritti delle persone portatrici di handicap – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., l'art. 26, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 8 aprile 2013, n. 8 il quale prevede che le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore. La disposizione censurata, in ragione dello specifico contenuto precettivo, non è riconducibile alla materia del commercio ma, pur inserendosi in un più ampio contesto normativo ascrivibile al governo del territorio, attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Tale titolo di legittimazione dell'intervento statale non rappresenta una materia in senso stretto ma una competenza del

legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. La norma impugnata, pertanto, viola la suddetta potestà legislativa esclusiva statale, con riguardo all'attuazione dei diritti delle persone portatrici di *handicap*, in quanto deroga all'art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, che prevede che le opere edilizie che riguardano edifici pubblici ed edifici privati aperti al pubblico siano eseguite in conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione e di superamento delle barriere architettoniche.

(Rimangono assorbiti gli ulteriori profili di censura)

Sulla corretta individuazione della materia alla quale deve essere ascritta una disposizione oggetto di censura, v., *ex multis*, sentenza n. 207/2010.

Sull'art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost., vedi la citata sentenza n. 207/2010.

...

### SENTENZA N. 168

*Assistenza – Norme della Regione Valle d'Aosta – Edilizia residenziale pubblica – Requisiti di accesso – Residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente – Irragionevole discriminazione nei confronti dei cittadini dell'Unione europea e nei confronti dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Ingiustificata restrizione alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei e degli extracomunitari – Obbligo sproporzionato rispetto all'esigenza di preservare l'equilibrio finanziario del sistema locale di assistenza sociale – Illegittimità costituzionale in parte qua.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 21, par. 1, TFUE, 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE, e 11, par. 1, lett. *f*), della direttiva 2003/109/CE, l'art. 19, comma 1, lett. *b*), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 13 febbraio 2013, n. 3, nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della "residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente". Infatti, la previsione dell'obbligo di residenza da almeno otto anni nel territorio regionale, quale presupposto necessario per la stessa ammissione al beneficio dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, determina un'irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell'Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri (art. 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE), sia nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtù dell'art. 11, par. 1, lett. *f*), della direttiva 2003/109/CE, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l'accesso alla procedura per l'ottenimento di un alloggio. Quanto ai primi, la norma *de qua* li pone in una condizione di inevitabile svantaggio in particolare rispetto alla comunità regionale, ma anche rispetto agli stessi cittadini italiani, che potrebbero maturare più agevolmente il suddetto requisito, realizzando una discriminazione vietata dal diritto dell'Unione europea perché determina una compressione ingiustificata della loro libertà di circolazione e di soggiorno. Quanto ai secondi, la previsione di una certa anzianità di

soggiorno o di residenza sul territorio ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si aggiunge al requisito prescritto per ottenere lo *status* di soggiornante di lungo periodo, costituito dal possesso del permesso di soggiorno da almeno cinque anni nel territorio dello Stato, potrebbe trovare una ragionevole giustificazione nella finalità di evitare che detti alloggi siano assegnati a persone che possano poi rinunciare ad abitarvi, rendendoli inutilizzabili per altri che ne avrebbero diritto. Tuttavia, l'estensione di tale periodo di residenza fino ad una durata di otto anni risulta palesemente sproporzionata allo scopo ed incoerente con le finalità stesse dell'edilizia residenziale pubblica, in quanto può finire con l'impedire l'accesso a tale servizio proprio a coloro che si trovino in condizioni di maggiore difficoltà e disagio abitativo.

Per l'affermazione che le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica sono quelle di "garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi", al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, mediante un servizio pubblico deputato alla "provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti", v. le citate sentenze nn. 176/2000, 417/1994, 347/1993 e 486/1992.

Per l'affermazione che l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è assoggettato ad una serie di condizioni relative, tra l'altro, ai requisiti degli assegnatari, quali, ad esempio, il basso reddito familiare e l'assenza di titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su di un immobile adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare dell'assegnatario stesso, requisiti sintomatici di una situazione di reale bisogno, v. la citata sentenza n. 121/1996.

Sulla possibilità per le Regioni di subordinare l'accesso alle prestazioni assistenziali e lo stesso soddisfacimento dei bisogni abitativi al requisito di un radicamento territoriale ulteriore rispetto alla sola residenza, a patto che tale requisito sia contenuto entro limiti non palesemente arbitrari e sproporzionati, v. le citate sentenze nn. 222/2013, 133/2013 e 40/2011.

...

### **SENTENZA N. 173**

*A) Sanità pubblica – Norme della Regione Valle d'Aosta – Polizia veterinaria – Abolizione delle certificazioni del veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente in materia di movimentazione del bestiame – Eliminazione della vigilanza sanitaria dell'ASL sugli allevamenti – Eliminazione dell'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali – Deroga alla normativa statale di tutela, necessaria a garantire la unitarietà di disciplina sull'intero territorio nazionale e adottata in coerenza con la normativa europea – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale – Illegittimità costituzionale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. q), Cost., l'art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13, che abolisce le certificazioni del veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente in materia di movimentazione del bestiame ed elimina sia la vigilanza sanitaria dell'ASL sugli allevamenti, sia l'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali. La disciplina dei controlli veterinari sul bestiame di allevamento è da ricondurre

all'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "profilassi internazionale" (coinvolgente anche i profili riguardanti la "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", anch'essa riservata alla competenza legislativa dello Stato), risultando evidente che il controllo sanitario della ASL competente è destinato ad assicurare, anche in relazione al profilo delle procedure, oltre che a quello strettamente sanzionatorio, una indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio per le esigenze di profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione. Pertanto, la norma regionale impugnata - che ha l'effetto immediato di limitare (o addirittura escludere) i necessari controlli (anche periodici) finalizzati a prevenire l'insorgere di sempre possibili epidemie ed epizootie, mediante la tempestiva individuazione (che si attua proprio attraverso la prevenzione e l'accertamento) e la relativa denuncia delle malattie infettive e diffusive del bestiame, così ponendo a rischio la complessiva opera di profilassi anche a livello europeo - ha invaso l'ambito di competenza esclusiva dello Stato in materia di "profilassi internazionale", competenza, questa, che, oltre a garantire l'unitarietà di disciplina sull'intero territorio, si svolge in coerenza con quanto previsto in sede comunitaria ed eurounitaria.

Sulla possibilità per lo Stato ricorrente di citare congiuntamente sia le specifiche disposizioni statutarie ritenute violate sia le disposizioni contenute nell'art. 117, commi terzo e quarto, Cost., v. le citate sentenze nn. 254/2010 e 101/2010.

Sulla necessità che il ricorso consente di cogliere agevolmente il dedotto rapporto di incompatibilità tra le norme censurate e i parametri (statutari o costituzionali) evocati, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 39/2014 e 11/2014.

In relazione ad altra normativa regionale, che sopprimeva nei fatti la certificazione del veterinario della ASL competente in materia di movimentazione del bestiame, sostituendola con una autocertificazione, v. le citate sentenze nn. 72/2013, 406/2005 e 12/2004.

Per l'affermazione che il principio di leale collaborazione non opera rispetto a materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 273/2013 e 297/2012.

Sulla riconducibilità della disciplina dei controlli veterinari sul bestiame di allevamento nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "profilassi internazionale", coinvolgente anche profili riguardanti la "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", anch'essa riservata alla competenza legislativa dello Stato, v. le citate sentenze nn. 72/2013, 406/2005 e 12/2004.

## VENETO

### SENTENZA N. 49

*B) Commercio – Norme della Regione Veneto – Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime – Previsione che ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un Comune – Sopravvenuta abrogazione della disposizione, medio tempore applicata – Necessità di procedere allo scrutinio nel merito della questione – Contrasto con il decreto legislativo attuativo della "direttiva servizi", secondo cui l'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, fatte salve eccezioni giustificate da un motivo imperativo di interesse generale – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore profilo di censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 16 della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55, che introduce il comma 4-bis nell'art. 48-bis della legge regionale n. 33 del 2002, stabilendo, relativamente al commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, che «Ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune». La disciplina censurata - la cui intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 8 del 2013, sebbene pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente, non comporta la cessazione della materia del contendere in assenza dell'ulteriore requisito della mancata applicazione *medio tempore* della norma sottoposta a scrutinio - viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, alla quale essa va ascritta, in quanto impone un limite territoriale alla libera possibilità di svolgere un'attività economica da parte dei richiedenti il nulla osta, ponendosi con ciò in contrasto con l'art. 19 del d.lgs. n. 59 del 2010, il quale prevede che l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il territorio nazionale (resta assorbito l'ulteriore motivo di censura proposto in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.).

Sulle condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere, v. le citate sentenze nn. 272/2013, 246/2013, 228/2013, 218/2013 e 187/2013.

Sulla possibilità, prevista dalla direttiva "servizi" 2006/123/CE, di introdurre limiti all'esercizio delle attività economiche giustificati da «motivi imperativi di interesse generale», v. le citate sentenze nn. 245/2013 e 98/2013.

Sulla competenza esclusiva dello Stato (*ex* art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.) in materia di concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, v. le citate sentenze nn. 245/2013 e 98/2013.

Nel senso che la tutela della concorrenza «si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche», v. la citata sentenza n. 291/2012.

Nel senso che sono inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato in materie di propria competenza esclusiva, «finanche in modo meramente

riproduttivo della stessa», v. le citate sentenze nn. 245/2013, 18/2013, 271/2009, 153/2006 e 29/2006.

Sul divieto del commercio itinerante nei centri storici del Veneto, v. la citata sentenza n. 247/2010.

Per l'affermazione che una competenza esclusiva dello Stato, in quanto caratterizzata dalla portata "trasversale" e dal contenuto finalistico delle relative statuizioni, pur se non priva radicalmente le Regioni delle competenze legislative e amministrative loro spettanti, tuttavia le orienta ad esercitarle in base ai principi indicati dal legislatore statale, v. le citate sentenze nn. 245/2013 e 98/2013.

*C) Commercio – Norme della Regione Veneto – Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime – Concessione del nulla osta comunale – Prevista applicazione dei criteri di selezione propri della diversa forma di attività commerciale con assegnazione dei posteggi su area pubblica – Apposizione, attraverso scelta unilaterale, di vincoli all'accesso e all'esercizio di attività economiche non strettamente necessari o proporzionati agli interessi pubblici – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore profilo di censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 5, comma 1, lett. a), della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 8, il quale, modificando il comma 2 dell'art. 48-*bis* della legge regionale n. 33 del 2002, dispone che il nulla osta comunale allo svolgimento del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime deve essere «comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici» e che, nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero di assegnazioni previste, si applicano i criteri stabiliti nell'«Intesa della Conferenza Unificata» del 5 luglio 2012 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse. La disciplina censurata viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in quanto frutto di una scelta unilaterale della Regione (trasfusa in un atto di legislazione primaria, adottato senza ricorso al procedimento partecipativo) che estende alla particolare attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime la normativa statale prevista dall'art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010, il quale affida allo strumento dell'intesa in sede di Conferenza unificata la individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo dei posteggi relativamente alla diversa attività di commercio su aree pubbliche (resta assorbito l'ulteriore motivo di censura proposto in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.).

Nel senso che la verifica di conformità della norma impugnata alle regole di competenza interna è preliminare al controllo del rispetto dei principi comunitari, v. le citate sentenze nn. 245/2013, 127/2010 e 120/2010.

...



## SENTENZA N. 107

*C) Fauna – Norme della Regione Veneto – Contenimento della fauna selvatica nei territori ove non è consentita la caccia – Esecuzione degli interventi necessari, quali l'impiego di metodi ecologici o il ricorso a piani di abbattimento – Individuazione delle persone idonee ad eseguire gli interventi – Inclusione dei cacciatori residenti nei relativi ambiti di caccia e comprensori alpini, in aggiunta alle persone tassativamente indicate nell'elenco di cui all'art. 19 della legge n. 157 del 1992 – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale parziale.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, nella parte in cui individua le persone idonee ad eseguire gli interventi di contenimento della fauna selvatica, aggiungendo all'elenco contenuto nell'art. 17 della legge regionale n. 50 del 1993 anche i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, abilitati ai sensi dell'art. 15 della stessa legge regionale. In particolare, tale previsione contrasta con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, a norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie provinciali, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali. L'identificazione delle persone abilitate all'attività in questione compete, infatti, esclusivamente alla legge dello Stato e, al riguardo, il citato art. 19, comma 2, contiene un elenco tassativo.

Per l'affermazione della esclusiva competenza statale in tema di identificazione delle persone abilitate all'attività in questione e della tassatività dell'elenco contenuto nell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, v. le citate decisioni: sentenza n. 392/2005; ordinanza n. 44/2012.

## **Anno 2014**

### **GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLO STATO**

#### **Le dichiarazioni di non fondatezza**

##### **Bilancio regionale**

- *Bilancio e contabilità pubblica – Previsione che "la spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale" – Delimitazione della questione alla sola copertura per gli anni successivi al 2013 dei contributi concessi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi on line, ai sensi dell'art. 20, comma 2 – Asserita violazione dell'obbligo di copertura della spesa – Insussistenza (Sent. n. 190)*
- *Bilancio e contabilità pubblica – Previsione che la Regione possa istituire una struttura di supporto per l'attuazione del federalismo, all'esito di un programma di collaborazione con l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), da definire dopo l'intervento di una delibera della Giunta – Asserita violazione del principio della copertura della spesa – Insussistenza (Sent. n. 141)*
- *Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca – Oneri a carico del capitolo di bilancio denominato «oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale», ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie, allegato al bilancio di previsione 2013 – Asserita violazione del principio dell'equilibrio di bilancio – Insussistenza (Sent. n. 108)*
- *Sanità pubblica – Soppressione del capitolo di bilancio che prevedeva il trasferimento alle aziende sanitarie locali di somme destinate ai rimborsi delle spese di trasporto e di viaggio per coloro che avevano subito un trapianto e per il donatore dell'organo – Asserita violazione dell'obbligo di copertura finanziaria per l'eliminazione dello stanziamento a fronte di una norma che obbliga la Regione ad erogare rimborsi – Insussistenza (Sent. n. 62)*

##### **Leggi regionali che non ledono la competenza esclusiva statale**

- *Commercio – Accesso all'attività commerciale nel settore merceologico alimentare effettuata nei confronti di una determinata cerchia di persone – Richiesto possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010 – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Insussistenza (Sent. n. 104)*
- *Attività edilizia nelle aree industriali – Varianti ai piani vigenti – Disciplina derogatoria che consente l'adozione di varianti "che prevedano modifiche alle distanze dai confini, purché nel rispetto di quelle dettate dal codice civile" – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, per la mancata previsione dell'obbligo di osservanza delle distanze tra i fabbricati di cui all'art. 9 del d.m. lavori pubblici n. 1444 del 1968 – Insussistenza (Sent. n. 134)*
- *Professioni – Formazione del medico specializzando – Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali – Previsione che «il medico specializzando assegnatario del contratto*

*aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 "definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici", che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge» – Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Insussistenza (Sent. n. 126)*

*- Istituzione del "bonus bebè" – Previsione che i soggetti beneficiari siano residenti da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell'istanza di adozione – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Insussistenza (Sent. n. 141)*

*- Interventi di ristrutturazione edilizia di beni immobili sottoposti a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio – Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali – Insussistenza (Sent. n. 259)*

*- Fauna – Contenimento della fauna selvatica nei territori ove non è consentita la caccia – Impiego di metodi ecologici e, ove sia accertata la loro inefficacia, ricorso a piani di abbattimento – Omessa previsione che l'inefficacia sia verificata dall'ISPRA – Esercizio del potere sostitutivo, in caso di inerzia degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica – Asserito contrasto con la normativa nazionale che garantisce standard minimi ed uniformi di protezione ambientale – Insussistenza (Sent. n. 107)*

*- Acque – Derivazioni di acqua a scopo idroelettrico – Canone di concessione – Determinazione attraverso il riferimento alla potenza efficiente – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Insussistenza (Sent. n. 85)*

### **Leggi regionali che non ledono principi fondamentali statali in materie concorrenti**

*- Turismo – Direttore tecnico di agenzia di viaggio – Abilitazione professionale – Conseguimento in alternativa mediante la verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 20 del d.lgs. 79/2011, ovvero mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. 206/2007 conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni – Insussistenza (Sent. n. 178)*

*- Formazione professionale – Attività di tassidermia e imbalsamazione – Esercizio subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in luogo della denuncia di inizio attività (DIA) originariamente prevista – Esercizio subordinato alla frequenza obbligatoria di un corso di formazione regionale, in luogo del superamento di un esame di abilitazione originariamente previsto – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni – Insussistenza (Sentenza n. 11)*

*- Sanità pubblica – Domande di accreditamento istituzionale presentate dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private – Previsione che, ove il numero ecceda il fabbisogno regionale programmato, si debba tener conto dell'ordine cronologico di acquisizione delle istanze – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute – Insussistenza (Sent. n. 209)*

*- Sanità pubblica – Riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale "Giuseppe Pregreffi" – Prevista abrogazione delle disposizioni della legge regionale n. 12 del 2008, contrastanti con gli articoli da 9 a 16 del d.lgs. n. 106 del 2012, recante la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute – Insussistenza (Sent. n. 199)*

- *Zootecnia – Modalità di stabulazione dei vitelli destinati alla macellazione – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della "tutela della salute" – Insussistenza (Sent. n. 173)*
- *Interventi di ristrutturazione edilizia di beni immobili sottoposti a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio – Asserito contrasto con la norma del testo unico sull'edilizia, costituente principio fondamentale di governo del territorio, che impone l'obbligo del rispetto della sagoma – Insussistenza (Sent. n. 259)*
- *Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica – Previsione che l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, non necessita di titolo abilitativo – Previsione che l'installazione degli impianti di produzione energetica realizzati in edifici esistenti ed aventi congiuntamente le caratteristiche indicate dalla norma censurata, non necessita di titolo abilitativo – Manutenzioni e modifiche di impianti esistenti – Assoggettamento al regime di libera attività – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – Insussistenza (Sent. n. 11)*

### **Leggi regionali che non ledono principi fondamentali statali nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica**

- *Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca – Oneri a carico del capitolo di bilancio denominato «oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale», ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie, allegato al bilancio di previsione 2013 – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Insussistenza (Sent. n. 108)*
- *Addizionale regionale IRPEF – Applicazione di un'aliquota unica per la fascia di reddito dai 28 mila euro ai 75 mila euro annui, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario – Insussistenza (Sent. n. 8)*

### **Leggi regionali che non ledono principi costituzionali estranei al riparto delle competenze**

- *Minoranze linguistiche – Istituto cimbri di Luserna – Incarico di direttore – Possibilità che sia conferito a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, "purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione" – Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione – Insussistenza (Sent. n. 269)*
- *Istituzione del "bonus bebè" – Previsione che i soggetti beneficiari siano residenti da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell'istanza di adozione – Asserita violazione del principio di eguaglianza – Asserita violazione della garanzia dell'assistenza sociale per i cittadini sprovvisti dei mezzi necessari per vivere – Insussistenza (Sent. n. 141)*
- *Professioni – Formazione del medico specializzando – Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali – Previsione che «il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 "definizione schema tipo del*

*contratto di formazione specialistica dei medici", che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge» – Asserita disparità di trattamento fra specializzandi fruitori dei contratti aggiuntivi e specializzandi assoggettati al contratto nazionale – Insussistenza (Sent. n. 126)*

*- Addizionale regionale IRPEF – Applicazione di un'aliquota unica per la fascia di reddito dai 28 mila euro ai 75 mila euro annui, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 – Asserita violazione del principio di progressività – Insussistenza (Sent. n. 8)*

*- Sanità pubblica – Riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale "Giuseppe Pregreffi" – Prevista abrogazione delle disposizioni della legge regionale n. 12 del 2008, contrastanti con gli articoli da 9 a 16 del d.lgs. n. 106 del 2012, recante la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute – Asserita violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione – Insussistenza (Sent. n. 199)*

### **Leggi regionali che non ledono norme comunitarie**

*- Appalti pubblici – Affidamento diretto dei servizi di interesse generale degli enti locali "mediante procedure di evidenza pubblica o, in alternativa, ad organismi a partecipazione mista pubblica privata o a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria" – Asserito contrasto con il diritto dell'Unione europea nella parte in cui è consentito l'affidamento diretto a società "a partecipazione mista pubblica privata" – Insussistenza (Sent. n. 199)*

## **Elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione**

### **Regione Abruzzo**

- Sent. n. **85**; Sent. n. **108**

### **Regione Basilicata**

- Sent. n. **134**

### **Regione Campania**

- Sent. n. **141**; Sent. n. **209**

### **Regione Puglia**

- Sent. n. **8**; Sent. n. **62**

### **Regione Sardegna**

- Sent. n. **199**

### **Regione Toscana**

- Sent. n. **11**

### **Provincia di Bolzano**

- Sent. n. **190**

### **Provincia di Trento**

- Sent. n. **269**

### **Regione Umbria**

- Sent. n. **178**

### **Regione Valle d'Aosta**

- Sent. n. **104**; Sent. n. **173**

### **Regione Veneto**

- Sent. n. **107**; Sent. n. **126**; Sent. n. **259**

**Anno 2014**

**GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRICIPALE PROMOSSI DALLO  
STATO**

**Le dichiarazioni di non fondatezza**

**ABRUZZO**

**SENTENZA N. 85**

*B) Acque – Norme della Regione Abruzzo – Derivazioni di acqua a scopo idroelettrico – Canone di concessione – Determinazione attraverso il riferimento alla potenza efficiente – Ricorso del Governo – Contrasto con la norma statale che prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Insussistenza – Riconducibilità delle derivazioni a scopo idroelettrico alla materia dell'energia, connotata dall'unico principio fondamentale della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1, impugnato con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che determina i canoni di concessione di acque pubbliche non più attraverso il riferimento alla potenza nominale concessa o riconosciuta, ma alla potenza efficiente. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la disposizione censurata attiene non all'ambito afferente al servizio idrico integrato, ma a quello differente relativo alle derivazioni a scopo idroelettrico, con la conseguenza che nel caso in esame si verte non in materia di tutela dell'ambiente, quanto piuttosto prevalentemente in materia di energia. Pertanto, la disposizione regionale non contrasta con l'art. 35 del r. d. n. 1775 del 1933 - che prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno - in quanto si tratta di disposizione dettata per l'esercizio di una funzione di spettanza dello Stato, che non può limitare l'autonomia legislativa regionale e provinciale acquisita in materia. Inoltre, l'unico principio fondamentale in materia di energia è quello della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava.

Sulla riconducibilità di una questione sulla nuova norma qualora dalla disposizione legislativa sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, v., tra le molte, la citata sentenza n. 40/2010.

Sulla ricostruzione del quadro normativo in materia di derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, v. la citata sentenza n. 133/2005.

...

## SENTENZA N. 108

*B) Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca – Oneri a carico del capitolo di bilancio 321907, denominato «oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale», ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie, allegato al bilancio di previsione 2013 – Ricorso del Governo – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Asserita violazione del principio dell'equilibrio di bilancio – Insussistenza – Inesistenza nella legislazione statale di un principio di intrasferibilità assoluta tra spese obbligatorie e discrezionali e, per converso, possibilità di effettuare variazioni compensative tra dotazioni finanziarie per l'adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili "nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica" – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10 - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. - che pone gli oneri derivanti dagli interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca in Abruzzo a carico del capitolo di bilancio 321907, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale», ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie allegato al bilancio regionale di previsione 2013. Infatti, nella legislazione statale non si rinviene un principio di intrasferibilità assoluta di risorse tra spese obbligatorie e discrezionali, bensì altri con i quali la norma impugnata è coerente: a) il divieto di attingere a risorse destinate a spese obbligatorie predeterminate e fisse quando queste ultime non sono, in ragione delle loro caratteristiche, rimodulabili; b) l'ammissibilità di variazioni compensative tra dotazioni finanziarie per l'adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, «nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica» (art. 33, comma 4, della legge n. 196 del 2009); infine, c) la possibilità di operare, con legge regionale, «gli storni da un capitolo all'altro di bilancio, quando nel capitolo vi sia una eccedenza di stanziamento», senza che ciò comporti una sorta di deregolamentazione delle variazioni di bilancio in corso di esercizio.

Sui requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per poter dichiarare cessata la materia del contendere nei giudizi in via principale, v., *ex plurimis*, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 272/2013 e ordinanza n. 208/2013.

Sulla possibilità di operare, con legge regionale, «gli storni da un capitolo all'altro di bilancio, quando nel capitolo vi sia una eccedenza di stanziamento», v. la citata sentenza n. 17/1961.

Per l'affermazione che «la copertura delle nuove spese [può] rinvenirsi anche mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa [...] a seguito del venir meno del [relativo] capitolo di bilancio», v. la citata sentenza n. 244/1995.



## BASILICATA

### SENTENZA N. 134

*B) Edilizia e urbanistica – Norme della Regione Basilicata – Attività edilizia nelle aree industriali – Varianti ai piani vigenti – Disciplina derogatoria che consente l'adozione di varianti "che prevedano modifiche alle distanze dai confini, purché nel rispetto di quelle dettate dal codice civile" – Ricorso del Governo – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, per la mancata previsione dell'obbligo di osservanza delle distanze tra i fabbricati di cui all'art. 9 del d.m. lavori pubblici n. 1444 del 1968 – Insussistenza – Ammissibilità, per espressa previsione di norma statale, di deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio – Non fondatezza della questione nel senso di cui in motivazione.*

Non è fondata, nel senso di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, lett. g), della legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - che include tra le possibili varianti ai piani nelle aree industriali quelle che prevedono modifiche alle distanze dai confini, fermo restando il rispetto delle distanze dettate dal codice civile. Il regime delle distanze è disciplinato primariamente dal codice civile e precisato da ulteriori interventi normativi, tra cui rileva il d.m. n. 1444 del 1968, costituente un corpo unico con la regolazione codicistica, che, all'art. 9, ultimo comma, ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla disciplina statale, se inserite in strumenti urbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. Pertanto, la censurata disposizione regionale risulta pienamente rispettosa della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia civilistica dei rapporti interprivati, proprio perché impone il rispetto del codice civile e di tutte le disposizioni integrative dettate in tema di distanze, comprese quelle di cui al citato d.m. del 1968.

Nel senso che la disciplina delle distanze tra fabbricati va ricondotta alla materia dell' "ordinamento civile", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 6/2013, 114/2012, 232/2005 e ordinanza n. 173/2011.

Nel senso che la legislazione regionale che interviene sulle distanze, interferendo con l'ordinamento civile, è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, demandando l'operatività dei suoi precetti a "strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio", v. le citate sentenze nn. 6/2013 e 232/2005.

Sull'efficacia precettiva ed inderogabile dell'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, v. le citate sentenze nn. 114/2012, 232/2005 e ordinanza n. 173/2011.

## CAMPANIA

### SENTENZA N. 141

*E) Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Campania – Previsione che la Regione possa istituire una struttura di supporto per l'attuazione del federalismo, all'esito di un programma di collaborazione con l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), da definire dopo l'intervento di una delibera della Giunta – Ricorso del governo – Asserita violazione del principio della copertura della spesa – Insussistenza – Censura di norma che non prevede spese certe e attuali – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 75, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, il quale prevede l'avvio di una collaborazione della Regione (secondo procedure, modalità e condizioni definite da un'apposita delibera di giunta) con l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), al fine di promuovere una struttura tecnica di supporto alla Regione e agli enti locali della Campania nel processo di attuazione del federalismo, anche mediante la creazione di un ente associativo. Infatti, la disposizione impugnata non contiene una norma di spesa, prevedendo soltanto la possibile futura istituzione di una struttura di supporto per l'attuazione del federalismo, all'esito di un programma di collaborazione con l'IFEL.

*F) Assistenza – Norme della Regione Campania – Istituzione del "bonus bebè" – Previsione che i soggetti beneficiari siano residenti da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell'istanza di adozione – Ricorso del Governo – Asserita violazione del principio di eguaglianza – Asserita violazione della garanzia dell'assistenza sociale per i cittadini sprovvisti dei mezzi necessari per vivere – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Insussistenza – Ragionevolezza della previsione regionale che si limita a favorire la natalità in correlazione alla presenza stabile del nucleo familiare, senza che vengano in rilievo ulteriori criteri selettivi – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 38 e 117, secondo comma, lett. m), Cost. - dell'art. 1, comma 78, lett. a), della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, il quale prevede che i soggetti beneficiari del "bonus bebè" istituito dal precedente comma 77 (madre, padre o altro soggetto esercente la potestà genitoriale al momento della presentazione della domanda) siano residenti in Campania da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell'istanza di adozione presso il Tribunale di competenza o presso gli istituti autorizzati alle procedure di adozione internazionale. Non è, infatti, irragionevole una disposizione che si limita a favorire la natalità in correlazione alla presenza stabile del nucleo familiare sul territorio, senza che vengano in rilievo ulteriori criteri selettivi concernenti situazioni di bisogno o disagio, i quali non tollerano di per sé discriminazioni.

Sull'esigenza di evitare discriminazioni in sede di determinazione dei criteri selettivi per l'accesso a prestazioni assistenziali, v., tra le altre, le citate sentenze nn. 222/2013, 133/2013, 4/2013 e 2/2013.

...

#### **SENTENZA N. 209**

*F) Sanità pubblica – Norme della Regione Campania – Domande di accreditamento istituzionale presentate dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private – Previsione che, ove il numero ecceda il fabbisogno regionale programmato, si debba tener conto dell'ordine cronologico di acquisizione delle istanze – Ricorso del Governo – Ritenuto contrasto con il principio fondamentale secondo cui la revoca dell'accREDITamento deve essere operata in misura proporzionale al concorso al superamento dei limiti apportato da strutture pubbliche, private non lucrative e private lucrative – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute – Insussistenza – Erroneità del presupposto interpretativo – Disposizione riferita alle sole strutture private lucrative – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 35, della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui introduce il comma 237-*nonies* all'art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011, che indica l'ordine cronologico quale criterio di cui tenere conto nella selezione delle strutture sanitarie private cui accordare l'accREDITamento istituzionale in caso di domande in numero superiore al fabbisogno sanitario della Regione. Infatti, la disposizione regionale censurata si applica alle sole strutture private, con la conseguenza che solo all'interno di tale categoria di strutture ha rilievo il criterio cronologico di acquisizione delle pregresse istanze di accREDITamento istituzionale, ferma restando l'applicazione del principio generale stabilito dalla legislazione statale, all'art. 8-*quater*, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, della riduzione delle domande in eccesso, da effettuarsi in misura proporzionale tra strutture pubbliche, private non lucrative e private lucrative. La norma così interpretata non determina alcun *vulnus* al principio fondamentale, posto in materia di tutela della salute di competenza legislativa concorrente, sopra citato.

## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

### SENTENZA N. 190

*D) Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Provincia di Bolzano – Previsione che "la spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale" – Delimitazione della questione alla sola copertura per gli anni successivi al 2013 dei soli contributi concessi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi on line, ai sensi dell'art. 20, comma 2 – Asserita violazione dell'obbligo di copertura della spesa – Insussistenza – Spese di carattere facoltativo alle quali potrà essere data legittimamente copertura al momento della quantificazione della spesa, di anno in anno deliberata – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. - il quale, relativamente ai contributi concessi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informatici *online*, ai sensi del precedente art. 20, comma 2, demanda alla legge finanziaria annuale la spesa a carico degli esercizi successivi al 2013. Dal combinato disposto dei commi 3 e 4 deriva che la spesa sia autorizzata, quantificata e coperta solo per l'anno 2013 (comma 3) e che, con riguardo agli anni successivi al 2013, la spesa dovrà essere stabilita di volta in volta e contestualmente ad essa dovrà anche essere assicurata adeguata copertura finanziaria, ben potendo il legislatore provinciale variare e rimodulare l'entità complessiva degli stanziamenti, la cui concessione è configurata in termini del tutto facoltativi.

Sulla necessità di assicurare per tutto il periodo interessato la copertura delle spese pluriennali, v. le citate sentenze nn. 26/2013 e 70/2012.

Sulla possibilità di dare copertura a spese ripetibili, di carattere facoltativo, al momento della quantificazione della spesa, di anno in anno deliberata, v. la citata sentenza n. 62/2014.

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### SENTENZA N. 269

*M) Minoranze linguistiche – Impiego pubblico – Norme della Provincia di Trento – Istituto cimbri di Luserna – Incarico di direttore – Possibilità che sia conferito a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, "purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione" – Ricorso del Governo – Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione – Insussistenza – Disposizione giustificata dal principio della tutela delle minoranze linguistiche – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, inserendo il comma 1-bis nell'art. 8-bis della legge provinciale n. 18 del 1987, consente che l'incarico di direttore dell'Istituto cimbri di Luserna sia affidato anche a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione. I cimbri costituiscono una piccola minoranza linguistica germanofona, la cui entità può essere stimata in circa un migliaio di persone, concentrate per lo più nel comune di Luserna ove ha sede l'Istituto che ha lo scopo di promuovere le conoscenze della cultura e delle tradizioni di tale minoranza storica. Tenendo conto delle difficoltà di reclutamento all'interno di una così ristretta cerchia di persone, la disposizione impugnata consente di non applicare i requisiti stabiliti dalla legislazione provinciale sugli incarichi dirigenziali (artt. 24 e 28 della legge provinciale n. 7 del 1997) al fine di permettere che a capo dell'istituto possa essere posta una persona che conosca la lingua cimbra e la cultura di tale popolazione. La disposizione è dunque giustificata dal principio della tutela delle minoranze linguistiche garantito dall'art. 6 Cost., dallo statuto trentino e dalle relative norme di attuazione. Essa appare conforme ai principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, nel presupposto, non esplicitato ma chiaramente desumibile dalla disciplina dell'Istituto cimbri, che tale soluzione si renda necessaria per affidare l'incarico in questione a un esperto della lingua e della cultura dei cimbri. D'altra parte, la norma *de qua* deve essere intesa nel senso che la professionalità richiesta sia da valutarsi con specifico riferimento alla conoscenza della lingua e della cultura cimbra, in modo che la deroga da essa posta sia subordinata alla condizione che la persona candidata all'incarico di direttore sia esperto conoscitore della lingua e della cultura della minoranza protetta.

Sull'inidoneità di un'indicazione soltanto parziale dei parametri interposti (nella deliberazione del Consiglio dei ministri) a determinare l'inammissibilità di una censura, ben potendo la difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, integrare i motivi di doglianza, v., *ex plurimis*, la citata sentenza n. 290/2009.

## PUGLIA

### SENTENZA N. 8

*B) Imposte e tasse – Norme della Regione Puglia – Addizionale regionale IRPEF – Applicazione di un'aliquota unica per la fascia di reddito dai 28 mila euro ai 75 mila euro annui, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 – Contrasto con la normativa statale di settore – Ricorso del Governo – Asserita violazione del principio di progressività – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario – Insussistenza – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 53 e 117, terzo comma, Cost., in quanto prevede l'applicazione di un'unica aliquota (pari allo 0,5 per cento) dell'addizionale regionale all'IRPEF per una fascia di redditi particolarmente estesa (dai 28 mila euro annui sino a quelli oltre i 75 mila euro), con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Infatti, la normativa regionale, nel suo complesso, risulta rispettosa del principio di progressività, che non è messo in discussione dalle modeste (rispetto alle aliquote statali) addizionali regionali. Inoltre, non risultano violati l'art. 117, terzo comma, Cost. e la norma interposta di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che statuisce, al primo comma, la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire l'aliquota addizionale regionale all'IRPEF di base a decorrere dall'anno 2012 e, al successivo comma 4, il divieto di aliquote delle addizionali disallineate rispetto agli scaglioni di reddito erariali. La norma censurata non impone l'obbligo di osservare integralmente tutti gli scaglioni statali, restando così affidati direttamente al principio costituzionale di progressività i limiti del potere regionale di differenziazione delle addizionali e della loro misura. Altresì, non vi è contrasto con l'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 68 del 2011, il quale fisserebbe un termine di applicazione «a decorrere dal 2014» per l'introduzione delle addizionali. Quest'ultima disposizione si riferisce espressamente alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 e non al comma 1, che è la sede normativa in cui viene disciplinata la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Sul principio di progressività, v. le citate sentenze nn. 62/1977, 159/1985, 263/1994, 2/2006, 223/2012 e le ordinanze nn. 128/1966, 341/2000.

...

### SENTENZA N. 62

*B) Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Soppressione del capitolo di bilancio che prevedeva il trasferimento alle aziende sanitarie locali di somme destinate ai rimborsi delle spese di trasporto e di viaggio per coloro che avevano subito un trapianto e per il donatore dell'organo – Ricorso del Governo – Asserita violazione dell'obbligo di copertura finanziaria per l'eliminazione dello stanziamento a fronte di una norma che obbliga la Regione ad erogare rimborsi –*

*Insussistenza – Prestazione di carattere assistenziale che la Regione assicura nei limiti delle disponibilità di bilancio che annualmente ritiene di destinare a tale finalità – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. c), della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto, sopprimendo il capitolo di bilancio che prevedeva il trasferimento alle Aziende sanitarie locali di somme destinate ai rimborsi delle spese di trasporto e di viaggio per coloro che avevano subito un trapianto e per il donatore dell'organo (rimborsi previsti dalla legge regionale n. 25 del 1996) senza abrogare gli artt. 1 e 2 della legge regionale del 1996 (che pongono in capo alle ASL l'obbligo di operare detto rimborso), avrebbe fatto mancare la copertura finanziaria ad una norma che obbliga la Regione ad erogare rimborsi. La legge regionale n. 25 del 1996, all'art. 2, comma 2, stabilisce che il rimborso delle spese da essa previste «è corrisposto, entro i limiti indicati dall'articolo 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è superiore a euro 80 mila annui». Risulta, pertanto, evidente l'erroneità del presupposto interpretativo in cui è incorso il ricorrente, rappresentato dal ritenere la Regione obbligata ad erogare il rimborso nei confronti di tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge anche se nel bilancio regionale non siano destinate risorse a tale finalità. Tale lettura è, infatti, smentita dal suindicato art. 2, comma 2, dal quale si desume che i rimborsi in oggetto sono una prestazione di carattere assistenziale che la Regione assicura nei limiti delle disponibilità di bilancio che annualmente ritiene di destinare a tale finalità. A ciò consegue che l'eliminazione dello stanziamento comporta soltanto che per l'anno 2013 non potranno essere erogati rimborsi, ferma restando la possibilità, per gli anni successivi, di destinare nuovamente risorse finanziarie disponibili per questa finalità.

## SARDEGNA

### SENTENZA N. 199

*A) Appalti pubblici – Norme della Regione Sardegna – Affidamento diretto dei servizi di interesse generale degli enti locali "mediante procedure di evidenza pubblica o, in alternativa, ad organismi a partecipazione mista pubblica privata o a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria" – Ricorso del Governo – Asserito contrasto con il diritto dell'Unione europea nella parte in cui è consentito l'affidamento diretto a società "a partecipazione mista pubblica privata" – Insussistenza – Conformità al diritto comunitario della norma che consente l'affidamento diretto a società miste quando la scelta del socio privato sia effettuata con procedura ad evidenza pubblica e con gara "a doppio oggetto" – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., ed agli artt. 3 e 4 dello statuto della Regione Sardegna - il quale prevede che gli enti locali affidano lo svolgimento dei servizi di interesse generale mediante procedure di evidenza pubblica o, in alternativa, ad organismi a partecipazione mista pubblica privata o a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria. Infatti, la normativa censurata, consentendo l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica privata, non contrasta con la normativa dell'Unione europea, che permette l'affidamento diretto del servizio a società miste, purché la scelta del socio privato sia effettuata con procedura ad evidenza pubblica e con gara "a doppio oggetto", nella quale siano contestualmente definite le caratteristiche del servizio.

Sulla considerazione unitaria di due motivi di inammissibilità, quando vi sia una ratio comune, v. la citata sentenza n. 67/2014.

Sull'inammissibilità di questioni per omessa indicazione delle norme interposte asseritamente violate, v. le citate sentenze nn. 199/2012 e 325/2010.

Sull'impossibilità di individuare l'ambito di competenze violato per omessa indicazione delle norme interposte, v. le citate sentenze nn. 311/2013, 199/2012 e 325/2010.

Sulla desumibilità delle norme interposte dell'Unione europea per la palese incidenza della disposizione impugnata sulla materia della concorrenza, v. le citate sentenze nn. 50/2013 e 114/2012.

Sulla corrispondenza tra l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica" o "servizio di interesse generale" e l'espressione "servizio di interesse economico generale", v. la citata sentenza n. 325/2010.

Sull'applicazione anche alle autonomie speciali di una disciplina incorporata nel testo unico degli enti locali, nei limiti dei parametri statutari e delle norme di attuazione, v. la citata sentenza n. 39/2014.

Sull'esclusione della reviviscenza dell'art. 113 del d.lgs. 267/2000 a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, v. la citata sentenza n. 24/2011.

Sull'applicazione alla materia in questione delle sole normative e giurisprudenza dell'Unione, senza alcun riferimento a leggi interne, v. le citate sentenze nn. 50/2013 e 199/2012.



Sulle condizioni dell'affidamento diretto del servizio ad una società mista, v. la citata sentenza n. 325/2010.

*D) Sanità pubblica – Norme della Regione Sardegna – Riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale "Giuseppe Pregreffi" – Prevista abrogazione delle disposizioni della legge regionale n. 12 del 2008, contrastanti con gli articoli da 9 a 16 del d.lgs. n. 106 del 2012, recante la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute – Ricorso del Governo – Asserito contrasto con il d.lgs. medesimo che farebbe decorrere l'abrogazione delle norme regionali dall'entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti degli istituti zooprofilattici sperimentali – Asserita violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione – Insussistenza – Abrogazione con effetto immediato delle sole disposizioni incompatibili con il d.lgs. n. 106 del 2012 e non anche di quelle compatibili per le quali vale il termine dell'entrata in vigore dello statuto – Sostanziale identità dell'effetto abrogativo delle norme a raffronto – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo della legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e 97 Cost., nonché all'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2012 - il quale prevede l'abrogazione della precedente legge regionale sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna a decorrere dall'entrata in vigore della nuova legge regionale. Infatti, l'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2012 - prevedendo la vigenza, fino all'entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'art. 12, delle norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli istituti nei limiti della loro compatibilità con lo stesso d.lgs. n. 106 - non si discosta, nella sostanza, dalla disposizione impugnata che prevede l'abrogazione con effetto immediato delle disposizioni della legge regionale n. 12 del 2008 contrastanti con gli articoli da 9 a 16 del d.lgs. n. 106 del 2012.

## TOSCANA

### SENTENZA N. 11

*A) Formazione professionale – Norme della Regione Toscana – Attività di tassidermia e imbalsamazione – Esercizio subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in luogo della denuncia di inizio attività (DIA) originariamente prevista – Esercizio subordinato alla frequenza obbligatoria di un corso di formazione regionale, in luogo del superamento di un esame di abilitazione originariamente previsto – Ricorso del Governo – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni – Insussistenza – Norme adottate nell'esercizio della competenza regionale residuale in materia di formazione professionale – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 - impugnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - che prevedono che l'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione sia subordinato alla segnalazione certificata di inizio attività, e non alla denuncia di inizio attività originariamente prevista, e alla frequenza obbligatoria di un corso di formazione regionale, e non al superamento di un esame di abilitazione originariamente previsto. Infatti, l'individuazione delle figure professionali è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, pur potendo le Regioni regolare corsi di formazione professionale, a condizione che non si crei una nuova figura professionale. Con specifico riguardo all'attività di tassidermia e imbalsamazione, le disposizioni censurate non contrastano col parametro invocato, in quanto non hanno istituito una nuova figura professionale, ma hanno semplicemente cambiato i presupposti per l'esercizio dell'attività, nell'esercizio della potestà residuale delle Regioni in materia di formazione professionale.

Sulla riserva dell'individuazione delle figure professionali allo Stato e sulla potestà delle Regioni in materia di formazione professionale, vedi le citate sentenze nn. 98/2013, 108/2012 e 271/2009.

*F) Energia – Norme della Regione Toscana – Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica – Previsione che l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, non necessita di titolo abilitativo – Ricorso del Governo – Asserito contrasto con la normativa statale di settore, come integrata dalle "linee guida" per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – Insussistenza – Interventi diversi ed ulteriori rispetto a quelli contemplati dalle linee guida – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., all'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28

del 2011, al decreto ministeriale 10/09/2010, paragrafo 12.5, lett. a) - nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 3, lett. a), della legge della Regione Toscana n. 39 del 2005, prevedendo che l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro non necessita di titolo abilitativo. Infatti, la disposizione regionale è conforme a quanto statuito dal paragrafo 12. 5, lett. a), delle Linee guida, e appare rispettosa di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 115 del 2008, che prevedono per gli impianti interessati il regime della comunicazione; non risulta violata, peraltro, la previsione del secondo periodo dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011, la quale - ai fini dell'applicazione del regime della comunicazione - pone un limite di potenza dell'impianto di 50 KW per i soli interventi diversi e ulteriori rispetto a quelli già contemplati dalle Linee guida.

*G) Energia – Norme della Regione Toscana – Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica – Previsione che l'installazione degli impianti di produzione energetica realizzati in edifici esistenti ed aventi congiuntamente le caratteristiche indicate dalla norma censurata, non necessita di titolo abilitativo – Ricorso del Governo – Asserito contrasto con la normativa statale di settore – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – Insussistenza – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 28 del 2011 - nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 5, lett. a), b) e c) della legge regionale n. 39 del 2005, prevedendo che l'installazione degli impianti di produzione energetica realizzati in edifici esistenti ed aventi congiuntamente le caratteristiche indicate dalla norma censurata non necessita di titolo abilitativo. Infatti, dall'esame complessivo delle Linee guida e delle disposizioni rilevanti del d.P.R. n. 380 del 2001, risulta che la disciplina regionale dettata per gli impianti di produzione di energia elettrica (ex art. 17, comma 5, lett. a) e b) della legge regionale n. 39 del 2005) è conforme alla normativa statale, essendo il regime previsto della comunicazione del tutto analogo a quello di cui all'art. 6 del menzionato d.P.R.; né può considerarsi violato l'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, che prevede il limite di potenza di 50 KW, poiché concerne interventi ulteriori e diversi rispetto a quelli in oggetto. Per quanto riguarda gli impianti di produzione di calore (ex art. 17, comma 5, lett. a) e c) della legge regionale n. 39 del 2005), risulta che la disciplina impugnata sia conforme al combinato disposto dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011, e dell'art. 6, comma 2, lett. a), e comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, mentre il richiamo all'art. 7, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 28 del 2011 è inconferente, in quanto disciplina interventi diversi (impianti solari termici aderenti e integrati nei tetti di edifici esistenti, ovvero posti su tali edifici). Inoltre, la tipologia di comunicazione risulta specificata, dato che l'art. 80, commi 2, lett. a), e 5, della legge regionale n. 1 del 2005 prevede il medesimo regime di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001.

*H) Energia – Norme della Regione Toscana – Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica – Manutenzioni e modifiche di impianti esistenti – Assoggettamento al regime di libera attività – Ricorso del Governo –*

*Assertito contrasto con la normativa statale che assoggetta in via transitoria alla procedura abilitativa semplificata (PAS) le sole modifiche non sostanziali e per i soli impianti esistenti – Assertita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – Insussistenza – Interpretazione della norma regionale impugnata nel senso che essa sottopone al regime semplificato unicamente le modifiche non sostanziali – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, - impugnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011 - nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 11, della legge regionale n. 39 del 2005, assoggettando a regime di libera attività le manutenzioni e le modifiche di impianti esistenti. Infatti, il contrasto con l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, che assoggetta in via transitoria alla procedura semplificata le sole modifiche non sostanziali per i soli impianti esistenti, non sussiste, in quanto la norma regionale, che nulla prevede con riguardo alle modifiche sostanziali, deve essere interpretata nel senso che sottopone al regime semplificato unicamente le modifiche non sostanziali.

## UMBRIA

### SENTENZA N. 178

*B) Turismo – Professioni – Norme della Regione Umbria – Direttore tecnico di agenzia di viaggio – Abilitazione professionale – Conseguimento in alternativa mediante la verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 20 del d.lgs. 79/2011, ovvero mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. 206/2007 conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea – Ricorso del governo – Asserita violazione del principio che riserva alla normativa dello stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti – Insussistenza – Disposizione che si limita a rimandare in modo esaustivo alla legislazione statale che disciplina i requisiti professionali in materia di direttore tecnico di agenzia di viaggi – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 20, comma 1, dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 - dell'art. 63, comma 1, lett. b), della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, il quale prevede che il conseguimento dell'abilitazione, ai fini dell'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio, è subordinato in alternativa alla verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 79 del 2011 ovvero all'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 206 del 2007, conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione. Infatti, la norma impugnata, nell'individuare i requisiti professionali di cui deve essere in possesso il «direttore tecnico» di agenzia di viaggio, si limita a rimandare in modo esaustivo alla pertinente legislazione statale, vale a dire l'art. 20, comma 1, dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 ed anche il d.lgs. n. 206 del 2007, che disciplinano il riconoscimento, ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

## VALLE D'AOSTA

### SENTENZA N. 104

*C) Commercio – Norme della Regione Valle d'Aosta – Accesso all'attività commerciale nel settore merceologico alimentare effettuata nei confronti di una determinata cerchia di persone – Richiesto possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010 – Ricorso del Governo – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Insussistenza – Disposizione funzionale ad assicurare una specifica preparazione ed esperienza professionale per la salvaguardia della salute dei consumatori, espressiva della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della tutela della salute – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 che per l'accesso all'attività commerciale nel settore merceologico alimentare, anche nel caso in cui venga effettuata nei confronti di una determinata cerchia di persone, continua a richiedere - diversamente da quanto previsto dalla normativa statale contenuta nell'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010 - di aver frequentato un corso professionale *ad hoc*, ovvero una pregressa specifica esperienza nel settore alimentare per un certo periodo di tempo, ovvero ancora il possesso di un titolo per il cui conseguimento sia previsto lo studio di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Tali requisiti, infatti, sono funzionali ad assicurare che coloro che svolgono attività nel settore merceologico alimentare siano dotati di una specifica preparazione ed esperienza professionale all'evidente scopo di salvaguardare la salute dei consumatori in un settore così delicato e fondamentale, assicurando che coloro che maneggiano, preparano e commerciano alimenti abbiano maturato una adeguata professionalità. La norma impugnata, quindi, non attiene alla materia della «tutela della concorrenza», ma, piuttosto, concerne la materia della «tutela della salute», attribuita dall'art. 117, terzo comma, Cost. alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, ponendosi quale misura volta a salvaguardare la salute dei consumatori.

...

### SENTENZA N. 173

*B) Zootecnia – Norme della Regione Valle d'Aosta – Modalità di stabulazione dei vitelli destinati alla macellazione – Ricorso del Governo – Asserita esorbitanza dalla competenza statutaria in materia di "igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica" – Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della "tutela della salute" – Insussistenza – Disciplina di carattere economico-riproduttivo, riconducibile alla materia zootecnia appartenente alla competenza legislativa regionale, adottata nei limiti previsti dallo statuto – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., e 3, primo comma, lett. l), dello statuto valdostano, nella parte in cui - prevedendo specifiche modalità di stabulazione dei vitelli destinati alla macellazione - eccederebbe la competenza regionale in materia di "igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica", ponendosi in contrasto con i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di "tutela della salute". Infatti, la disciplina regionale di carattere economico-produttivo è da ricondurre alla materia "zootecnia", attribuita dall'art. 2, primo comma, lett. d), del suddetto statuto, alla competenza legislativa primaria della Regione.

Per l'affermazione che «il significato corrente del termine "zootecnia" richiama indubbiamente l'attività diretta all'allevamento e allo sfruttamento degli animali "produttivi", cioè idonei a fornire all'uomo un'utilità di natura economica" e che "ciò è confermato dal rilievo che l'attività zootecnica è stata sempre considerata, proprio in tema di riparto di competenze tra Stato e regioni, come inscindibile dalla materia dell' "agricoltura", ed anzi come un settore, un aspetto particolare di questa», v. la citata sentenza n. 123/1992.

Per l'affermazione che al paradigma della "tutela della salute", materia ascrivibile alla competenza concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., sono riconducibili gli obiettivi di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria, v. la citata sentenza n. 222/2003.

## VENETO

### SENTENZA N. 107

*A) Fauna – Norme della Regione Veneto – Contenimento della fauna selvatica nei territori ove non è consentita la caccia – Impiego di metodi ecologici e, ove sia accertata la loro inefficacia, ricorso a piani di abbattimento – Omessa previsione che l'inefficacia sia verificata dall'ISPRA – Ricorso del Governo – Asserito contrasto con i vincoli posti dalla normativa nazionale, a garanzia di standard minimi ed uniformi di protezione ambientale – Insussistenza – Erroneo presupposto interpretativo – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui - nel prevedere l'impiego di metodi ecologici per il contenimento della fauna selvatica e, ove accertata la loro inefficacia, l'eventuale ricorso a piani di abbattimento - contrasterebbe con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, che per detto accertamento prevede l'intervento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Poiché nella Regione Veneto è tuttora in vigore l'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1993, il quale specifica che la Provincia può autorizzare i piani di abbattimento solo se l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha prima verificato l'inefficacia dei metodi ecologici, è chiaro che l'art. 2, comma 1, impugnato, regola la fattispecie unitamente all'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1993, e dunque, quanto ai poteri dell'ISPRA, in termini del tutto analoghi a quelli del citato art. 19, comma 2.

Per l'affermazione che le competenze attribuite all'ISPRA dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, esprimono *standard* minimi ed uniformi di protezione ambientale, propri della sfera legislativa esclusiva dello Stato, v. la citata sentenza n. 278/2012.

*B) Fauna – Norme della Regione Veneto – Impiego di metodi ecologici per il contenimento della fauna selvatica, e, ove sia accertata la loro inefficacia, ricorso a piani di abbattimento – Esercizio del potere sostitutivo, in caso di inerzia degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica – Ricorso del Governo – Asserito ampliamento delle ipotesi di piani di abbattimento nelle aree naturali protette nazionali e regionali, in contrasto con la normativa statale – Insussistenza – Erroneo presupposto interpretativo – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui - nel prevedere l'attribuzione al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica - avrebbe ampliato le ipotesi di piani di abbattimento nelle aree naturali protette nazionali e regionali, in contrasto con i divieti espressi dall'art. 21, comma 1, lett. b), della legge n. 157 del 1992, e dagli artt. 11, comma 3, lett. a), e 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, che per tali zone disciplinano una procedura speciale per l'abbattimento



selettivo. Il rimettente, infatti, erroneamente ritiene che la norma impugnata estenda, per mezzo del potere sostitutivo, i casi in cui la legislazione permette la caccia al fine di controllare la fauna selvatica. È invece evidente che la sostituzione dell'ente inadempiente potrà venire disposta al solo fine di esercitare una funzione che a quest'ultimo è già attribuita dalla legge e nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite. Inoltre, dal tenore della disposizione impugnata si rileva che il potere sostitutivo ivi previsto ha espressamente per oggetto gli atti relativi all'attuazione della legge regionale n. 6 del 2013, ovvero un insieme di funzioni imputabili al sistema regionale in ragione dello stesso art. 19, comma 2, della citata legge n. 157, e non certo esercitabile in ambiti riservati alla competenza statale.

Per l'affermazione che il potere sostitutivo previsto nella disposizione regionale non possa venire esercitato rispetto ad ambiti riservati alla competenza dello Stato, v. la citata sentenza n. 67/2013.

...

### **SENTENZA N. 126**

*B) Professioni – Norme della Regione Veneto – Formazione del medico specializzando – Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali – Previsione che «il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 "definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici", che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge» – Ricorso del Governo – Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui sarebbe espressione l'art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999 – Asserita disparità di trattamento fra specializzandi fruitori dei contratti aggiuntivi e specializzandi assoggettati al contratto nazionale – Insussistenza – Disciplina riconducibile alle materie di competenza concorrente "professioni" e "tutela della salute", adottata nei limiti consentiti dalla normativa statale – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 9 - impugnato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l), e 3 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri - il quale stabilisce che «Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici", che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge». Posto che la stessa normativa statale ammette l'attivazione di contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni, in materia è ravvisabile una concorrenza di competenze, in quanto la disposizione in esame si presta ad incidere contestualmente su una pluralità di materie (ordinamento civile, professioni, tutela della salute). Nel caso in esame, valorizzando l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre, va escluso, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che la norma censurata sia riconducibile alla materia

dell'ordinamento civile. Infatti, le clausole contrattuali previste dalla disposizione impugnata non modificano lo schema tipo di contratto disciplinato dallo Stato, ma si limitano ad adattarlo all'eventualità, contemplata dalla stessa normativa statale, che la Regione finanzi contratti aggiuntivi, dovendosi escludere, altresì, che ogni disciplina, la quale tenda a regolare e vincolare l'opera dei sanitari, rientri per ciò solo nell'area dell'ordinamento civile, riservata al legislatore statale. La disposizione, quindi, va ascritta a materie diverse quali quelle delle «professioni», ovvero della «tutela della salute», poiché dalla formazione del medico specializzando, dipendono tanto l'esercizio della professione medica specialistica, quanto la qualità delle prestazioni rese all'utenza. Nel caso in esame, tuttavia, non è neppure necessario collocare compiutamente la disciplina in esame nell'una o nell'altra delle predette materie, in quanto entrambe ricadono nella competenza concorrente delle Regioni e il legislatore regionale è intervenuto in conformità al d.P.C.m. cui rinvia la norma statale. Resta fermo, comunque, che la Regione, nel predisporre le clausole da apporre ai contratti aggiuntivi da essa finanziati, dovrà farlo in maniera compatibile con quanto disposto nello schema tipo del contratto nazionale. Non fondata, infine, è anche la censura relativa alla violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la Regione può aggiungere esclusivamente clausole che siano compatibili non solo con la legislazione dello Stato, ma anche con il richiamato schema di contratto nazionale.

Per l'individuazione dell'ambito materiale a cui ricondurre la disposizione impugnata alla luce del criterio che valorizza l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre, vedi la citata sentenza n. 50/2005.

Sull'affermazione in base alla quale non rientra nell'area dell'"ordinamento civile", riservata al legislatore statale, ogni disciplina che tenda a regolare e vincolare l'opera dei sanitari, vedi la sentenza n. 282/2002.

...

#### **SENTENZA N. 259**

*B) Edilizia e urbanistica – Norme della Regione Veneto – Interventi di ristrutturazione edilizia di beni immobili sottoposti a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio – Ricorso del Governo – Lamentata eliminazione dell'obbligo di rispetto della sagoma dell'edificio preesistente – Asserito contrasto con la norma del testo unico sull'edilizia, costituente principio fondamentale di governo del territorio, che impone l'obbligo del rispetto della sagoma – Insussistenza – Modifica della norma statale interposta che, nella nuova formulazione, impone solo l'obbligo di rispetto del volume – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 - impugnato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri - che, in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia, non richiede come obbligatorio il rispetto della sagoma dell'edificio preesistente, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. 380 del 2001 che costituisce un principio fondamentale in materia di governo del territorio. Il ricorrente, infatti, non ha tenuto in adeguata considerazione le modifiche che l'art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 - convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 2013 - ha

apportato al ricordato parametro interposto che non contiene più, in relazione alla definizione della ristrutturazione edilizia, l'obbligo di rispetto della sagoma precedente, ma solo quello di rispetto del volume. È chiaro, pertanto, che le disposizioni regionali censurate si presentano come l'attuazione, anziché la violazione, della normativa statale di riferimento.

Sulla riconducibilità nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio delle disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi, nonché di quelle che definiscono le categorie di interventi, v. le citate sentenze nn. 139/2013, 102/2013, 309/2011 e 303/2003.

*C) Edilizia e urbanistica – Norme della Regione Veneto – Interventi di ristrutturazione edilizia di beni immobili sottoposti a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio – Ricorso del Governo – Lamentata omessa previsione dell'obbligo di rispetto della sagoma dell'edificio preesistente, in conformità alla disciplina statale – Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali – Insussistenza – Materia di competenza statale esclusiva, sottratta alla potestà normativa regionale – Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.*

Non è fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 - impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri. A giudizio del ricorrente la norma impugnata - che per gli interventi di ristrutturazione edilizia elimina l'obbligo di rispetto della sagoma dell'edificio preesistente - troverebbe applicazione anche nei confronti dei beni culturali, vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004. Il ricorso introduttivo del giudizio, però, non fa alcun riferimento alle modifiche che l'art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 - convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 2013 - ha apportato all'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001. La norma, infatti, pur avendo eliminato l'obbligo di rispetto della sagoma nella definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, tuttavia ha mantenuto fermo il suddetto obbligo con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. La richiesta del ricorrente pertanto, deve essere interpretata come volta a censurare la disposizione regionale per non aver ribadito l'obbligo di rispetto della sagoma per tali ultimi beni, analogamente a quanto stabilito dalla normativa statale. Tale conclusione non è condivisibile in quanto quando una norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, nella specie la tutela dei beni culturali, le Regioni non possono emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella. Risulta evidente, quindi, che la disposizione statale che prevede l'obbligo di rispetto della sagoma preesistente nelle ristrutturazioni aventi ad oggetto beni culturali vincolati è necessariamente operativa anche in ambito regionale.

Sull'impossibilità per le Regioni di emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella statale, quando una norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, v. le citate sentenze nn. 18/2013, 271/2009, 153/2006 e 29/2006.

***I. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dalle Regioni e dalle Province autonome***

- Analisi quantitativa
- Le non fondatezze: analisi dei contenuti, titolo e massime
- Elenco delle decisioni e relativi capi di dispositivo
- Elenco delle leggi statali impugnate

## **Anno 2015 (1° trimestre)**

### **GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME**

#### **Analisi quantitativa**

I giudizi che hanno deciso ricorsi avverso leggi statali sono stati complessivamente **5**.

Nell'ambito di tali giudizi sono stati adottati **31** capi di dispositivo, relativi a **24** dichiarazioni, così ripartiti:

- 19 capi di dispositivo con 12 dichiarazioni di non fondatezza (*sent. nn.13, 19, 46, 50*)
- 3 capi di dispositivo con 3 dichiarazioni di inammissibilità (*sent. nn.13, 19, 46*)
- 9 capi di dispositivo con 9 dichiarazioni di cessazione della materia del contendere (*sent. nn. 17, 19, 46, 50*)

Le dichiarazioni di non fondatezza rappresentano il **50%** del totale; le inammissibilità il **12,5%**; le cessazioni della materia del contendere il **37,5%**.

Complessivamente i dispositivi di merito rappresentano il **61,29%**; i dispositivi processuali il **38,71 %**.

## **Anno 2015 (1° trimestre)**

### **GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME**

#### **Le dichiarazioni di non fondatezza**

##### **Finanza regionale**

- *Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili "IRESA" – Determinazione statale del valore massimo, con previsione di nuova e più ridotta aliquota – Imposta avente la natura di "tributo proprio regionale" che esclude la necessità di misure compensative (Sent. n. 13)*

##### **Competenza esclusiva statale**

- *Enti locali – Legge n. 56 del 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” – Istituzione e disciplina delle “Città metropolitane”, ente territoriale di “area vasta” – Riordino delle Province “in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione” – Disciplina delle unioni e fusioni di Comuni (Sent. n. 50)*

#### **Norme statali di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica**

- *Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili "IRESA" – Determinazione statale del valore massimo, con previsione di nuova e più ridotta aliquota – Intervento di coordinamento, avente finalità di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente (Sent. n. 13)*

- *Enti locali – Legge n. 56 del 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” – Disciplina delle unioni e fusioni di Comuni (Sent. n. 50)*

##### **Il potere sostitutivo statale**

- *Enti locali – Legge n. 56 del 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” – Modalità e tempistiche del procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province e dello scorporo di quelle ad esse sottratte e riassegnate ad altri enti – Possibilità per lo Stato di ricorrere all'esercizio di poteri sostitutivi (Sent. n. 50)*

## **Leggi statali che non ledono disposizioni costituzionali estranee al riparto delle competenze**

- *Patto di stabilità interno – Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010 – Entità dei singoli contributi per gli anni 2012, 2013 e successivi, posti a carico di ciascuna delle autonomie speciali, secondo un'articolata tabella* (Sent. n. 19)
- *Enti locali – Legge n. 56 del 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” – Istituzione e disciplina delle “Città metropolitane”, ente territoriale di “area vasta” – Riordino delle Province “in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione” – Disciplina delle unioni e fusioni di Comuni - Prevista predisposizione, da parte del Ministro per gli affari regionali, di “appositi programmi di attività”, per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma* (Sent. n. 50)

## **Leggi statali che non ledono il diritto europeo**

- *Enti locali – Legge n. 56 del 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” – Istituzione e disciplina delle “Città metropolitane”, ente territoriale di “area vasta”* (Sent. n. 50)

## **La leale collaborazione**

- *Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili "IRESA" – Determinazione statale del valore massimo, con previsione di nuova e più ridotta aliquota* (Sent. n. 13)
- *Patto di stabilità interno – Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010 – Entità dei singoli contributi per gli anni 2012, 2013 e successivi, posti a carico di ciascuna delle autonomie speciali, secondo un'articolata tabella – Conferma della disciplina dei precedenti esercizi finanziari concernente il patto di stabilità cosiddetto "concordato"* (Sent. n. 19)
- *Patto di stabilità interno – Concorso delle autonomie speciali al riequilibrio della finanza pubblica – Previsione di misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali* (Sent. n. 19)

## **Leggi statali che non ledono le prerogative degli enti ad autonomia differenziata**

- *Patto di stabilità interno – Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010 – Entità dei singoli contributi per gli anni 2012, 2013 e successivi, posti a carico di ciascuna delle autonomie speciali, secondo un'articolata tabella – Conferma della disciplina dei precedenti esercizi finanziari concernente il patto di stabilità cosiddetto "concordato"* (Sent. n. 19)
- *Patto di stabilità interno – Sanzioni connesse all'inosservanza e obbligo di inviare una certificazione a proposito dell'applicazione del patto* (Sent. n. 46)

## SENTENZA N. 13

*B) Imposte e tasse – Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili "IRESA" – Determinazione statale del valore massimo, con previsione di nuova e più ridotta aliquota – Ricorso della Regione Lazio – Asserita lesione dell'autonomia finanziaria, per l'omessa previsione della minore entrata e delle necessarie misure compensative – Insussistenza – Imposta avente la natura di "tributo proprio regionale" che esclude la necessità di misure compensative – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15-bis, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 - promossa dalla Regione Lazio in riferimento all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., in relazione agli artt. 11 del d.lgs. n. 68 del 2011 e 19 della legge n. 196 del 2009 - nella parte in cui stabilisce una nuova e più ridotta aliquota per la determinazione del valore massimo dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), senza prevedere l'onere, inteso come minore entrata, a carico dei bilanci regionali e le necessarie misure compensative. La configurazione dell'IRESA quale «tributo proprio regionale» esclude, infatti, la necessità di misure compensative ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), della legge n. 42 del 2009, giacché tale disposizione le prevede soltanto per altri tributi regionali.

Nel senso che l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA) è configurata quale «tributo proprio regionale», v. la citata sentenza n. 18/2013.

*C) Imposte e tasse – Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili "IRESA" – Determinazione statale del valore massimo, con previsione di nuova e più ridotta aliquota – Ricorso della Regione Lazio – Statuizione asseritamente di dettaglio lesiva della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento del sistema tributario – Insussistenza – Intervento di coordinamento, avente finalità di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15-bis, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 - promossa dalla Regione Lazio in riferimento all'art. 119, secondo comma, Cost. - nella parte in cui stabilisce una nuova e più ridotta aliquota per la determinazione del valore massimo dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA). La disposizione impugnata presenta molteplici finalità, tutte rientranti nella competenza legislativa statale. Essa infatti - prevedendo non un'aliquota unica, ma un'aliquota massima modulabile da tutte le Regioni sulla base dei criteri legislativamente indicati - detta una norma di coordinamento (e non di dettaglio), resa necessaria dalle finalità concorrenziali espressamente enunciate e concretamente perseguite dalla stessa disposizione. L'imposta in esame, inoltre, originariamente finalizzata a promuovere il disinquinamento acustico in relazione al traffico aereo, ha mantenuto uno scopo specifico, il quale tuttora comprende finalità attinenti alla tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.).

*D) Imposte e tasse – Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili*



*civili "IRESA" – Determinazione statale del valore massimo, con previsione di nuova e più ridotta aliquota – Ricorso della Regione Lazio – Asserita violazione del principio di leale collaborazione – Insussistenza – Esclusione che le procedure collaborative fra Stato e Regioni trovino applicazione nell'attività legislativa dello Stato – Non fondatezza della questione.*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15-bis, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 - promossa dalla Regione Lazio, in riferimento all'art. 120 Cost., per violazione del principio di leale collaborazione - nella parte in cui stabilisce una nuova e più ridotta aliquota per la determinazione del valore massimo dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA). Infatti, le procedure collaborative fra Stato e Regioni non trovano applicazione nell'attività legislativa dello Stato, salvo che l'osservanza delle stesse sia imposta direttamente o indirettamente da norme costituzionali.

Nello stesso senso, v. le citate sentenze nn. 273/2013, 297/2012 e 196/2004.

...

#### **SENTENZA N. 19**

*D) Bilancio e contabilità pubblica – Patto di stabilità interno – Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010 – Entità dei singoli contributi per gli anni 2012, 2013 e successivi, posti a carico di ciascuna delle autonomie speciali, secondo un'articolata tabella – Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Ritenuta determinazione unilaterale da parte dello Stato del contributo delle somme iscritte nella tabella, in assenza o con il mancato rispetto di criteri obiettivi ed imparziali per il riparto del concorso – Asserita violazione del principio di ragionevolezza, del principio di autonomia finanziaria speciale e del principio di leale collaborazione – Insussistenza – Possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata – Non fondatezza delle questioni.*

*E) Bilancio e contabilità pubblica – Patto di stabilità interno – Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010 – Entità dei singoli contributi per gli anni 2012, 2013 e successivi, posti a carico di ciascuna delle autonomie speciali, secondo un'articolata tabella – Conferma della disciplina dei precedenti esercizi finanziari concernente il patto di stabilità cosiddetto "concordato" – Ricorso della Regione siciliana – Ritenuta determinazione unilaterale da parte dello Stato del contributo delle somme iscritte nella tabella, in assenza o con il mancato rispetto di criteri obiettivi ed imparziali per il riparto del concorso – Asserita violazione del principio di autonomia finanziaria speciale e del principio di leale collaborazione – Insussistenza – Possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata – Non fondatezza delle questioni.*

*F) Bilancio e contabilità pubblica – Patto di stabilità interno – Concorso delle autonomie speciali al riequilibrio della finanza pubblica – Previsione di misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali – Ricorso della Regione siciliana – Asserita violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato previo*

*raggiungimento dell'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni – Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni.*

...

#### **SENTENZA N. 46**

*C) Bilancio e contabilità pubblica – Patto di stabilità interno – Sanzioni connesse all'inosservanza e obbligo di inviare una certificazione a proposito dell'applicazione del patto – Ricorso della Regione siciliana – Asserita inosservanza delle "speciali procedure pattizie previste per le norme di attuazione statutaria" – Insussistenza – Vincolatività dei principi di coordinamento della finanza pubblica anche per le autonomie speciali – Legittima riduzione dell'autonomia per trasgressione degli obblighi volti a garantire la tenuta della finanza pubblica allargata – Non fondatezza delle questioni.*

...

#### **SENTENZA N. 50**

*B) Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” - Istituzione e disciplina delle “Città metropolitane”, ente territoriale di “area vasta” – Ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia - Non fondatezza delle questioni.*

*D) Enti locali – Legge n. 56 del 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” - Riordino delle Province “in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione” - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia – Non fondatezza delle questioni.*

*F) Enti locali – Legge n. 56 del 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” - Modalità e tempistiche del procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province e dello scorporo di quelle ad esse sottratte e riassegnate ad altri enti – Possibilità per lo Stato di ricorrere all’esercizio di poteri sostitutivi - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Campania e Puglia – Non fondatezza delle questioni.*

*G) Enti locali – Legge n. 56 del 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” - Disciplina delle unioni e fusioni di Comuni - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia – Non fondatezza delle questioni.*

*H) Enti locali – Legge n. 56 del 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” - Prevista predisposizione, da parte del Ministro per gli affari regionali, di “appositi programmi di attività”, per accompagnare e sostenere l’applicazione degli interventi di riforma – Ricorso della Regione Campania - Non fondatezza della questione.*

## Anno 2015 (1° trimestre)

### GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

#### Elenco delle decisioni rese su leggi statali e relativi capi di dispositivo

Sent. n. 13: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Lazio

“Dispositivo”:

*“dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 15-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, promosse, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 3 Cost., dalla Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 15-bis, del d.l. n. 145 del 2013, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, 119, primo e secondo comma, e 120 Cost., dalla Regione Lazio con il ricorso indicato in epigrafe”.*

Sent. n. 17: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Campania

“Dispositivo”:

*“dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2014, n. 6, promossa dalla Regione Campania con il ricorso in epigrafe indicato”.*

Sent. n. 19: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, nonché dalle Regioni Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia

“Dispositivo”:

*“1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2012), promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;*

*2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;*

*3) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26, della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con il ricorso indicato in epigrafe;*

4) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 22, della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 19, 22, 23, 24 e 25, della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 10, della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento al principio di leale collaborazione, agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione alla normativa di attuazione di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta), nonché in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione ed all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 10, 11 e 16 della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) ed al principio di leale collaborazione”.

Sent. n. 46: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, nonché dalle Regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia

“Dispositivo”:

“1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promosse, in riferimento agli artt. 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di «delimitazione temporale», dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge n. 228 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 4, 12, 43, 48-bis e 50, comma 5, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge n. 228 del 2012, quanto ai commi 461 e 462 nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), promosse, in riferimento agli artt. 36 e 43 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sent. n. 50: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia

“Dispositivo”:

*“2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5, 9, 10, 11, lettere b) e c), 12 e 16, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 114, 117, commi secondo, lettera p), e quarto, della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42 e n. 44 del 2014);*

*3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5 e 12, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all’art. 133, primo comma, Cost., dalle Regioni Veneto, Campania e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42, n. 43 e n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi da 12 a 18 dello stesso art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, dalla sola Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), in riferimento al medesimo art. 133, primo comma, Cost.;*

*4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 7, 8, 9, 19, 25 e 42 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 144, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3, comma 2, della Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439), da tutte le Regioni ricorrenti; nonché dalle sole Regioni Lombardia e Veneto (con i ricorsi n. 39 e n. 42 del 2014) anche con riferimento agli artt. 3 e 118 Cost. e, soltanto dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), in riferimento agli artt. 119 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 della suddetta Carta europea dell’autonomia locale;*

*5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 17, 81 e 83 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);*

*6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 19 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 114, 117, primo comma – in relazione all’art. 3, comma 2, della Carta europea dell’autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439 – e 118 Cost., dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014);*

*7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 22 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e limitatamente al solo art. 133, secondo comma, Cost. dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);*

*8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma – in relazione all’art. 3, comma 2, della Carta europea dell’autonomia locale –, 118 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);*

*9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma – in relazione all’art. 9 della Carta europea dell’autonomia locale –, 118, 119 e 138 Cost., dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);*

*10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 97, 114, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);*

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 57 e 89 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, 118, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi 11 e 89 dell'art. 1 della stessa legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 118, primo comma, Cost., dalla medesima Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 95 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, 120 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 4, 105 e 106 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, e 118 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale degli stessi commi 105, lettere a) e b), e 106 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 130 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dello stesso comma 130, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 117, 124 e 130 (terzo periodo), nonché del comma 133 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

16) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 149 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014);

17) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 89, 90, 91 e 92 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, e 138 Cost., da tutte le Regioni ricorrenti (con esclusione, da parte della Regione Puglia, del comma 90);

18) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 13 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014)".

## Anno 2015 (1° trimestre)

### GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

#### Elenco delle leggi statali impugnate

- Legge 12 novembre **2011, n. 183** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2012)

*art. 32, per intero e commi 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25 e 26 (sent. n. 19)*

...

- Legge 24 dicembre **2012, n. 228** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013)

*art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465 (sent. n. 46 )*

...

- Decreto-legge 10 dicembre **2013, n. 136** (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2014, n. 6

*art. 6, comma 1-bis (sent. n. 17)*

...

- Decreto-legge 23 dicembre **2013, n. 145** (Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9

*art. 13, comma 15-bis (sent. n. 13)*

...

- Legge 7 aprile **2014, n. 56** (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

*art. 1, commi da 4 a 19, 21, 22, 25, 42, 48, da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81, 83, da 89 a 92, 95, 105, 106, 117, 124, 130, 133 e 149 (sent. n. 50)*

***II. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dallo Stato***

- Analisi quantitativa complessiva e per ente
- Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titolo e massime
- Le non fondatezze: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titolo e massime



## **Anno 2015 (1° trimestre)**

### **GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLO STATO**

#### **Analisi quantitativa**

I giudizi che hanno deciso ricorsi avverso leggi regionali sono stati complessivamente **12**.

Nell'ambito di tali giudizi sono stati adottati **19** capi di dispositivo, relativi a **20** dichiarazioni, così ripartiti:

- 8 capi di dispositivo con **10** dichiarazioni di illegittimità costituzionale
- 6 capi di dispositivo con **5** dichiarazioni di non fondatezza della questione
- 1 capo di dispositivo con **1** dichiarazione di estinzione del giudizio
- 3 capi di dispositivo con **3** dichiarazioni di cessazione della materia del contendere
- 1 capo di dispositivo con **1** dichiarazione di inammissibilità della questione.

Le illegittimità costituzionali rappresentano il **50%** del totale; le non fondatezze il **25%**; le inammissibilità il **5%**; le cessazioni della materia del contendere il **15%**; le estinzioni il **5%**.

Complessivamente i dispositivi di merito rappresentano il **73,68%**; i dispositivi processuali il **26,32%**.

Il contenzioso, dal punto di vista quantitativo, è così ripartito (numero delle decisioni):

Abruzzo (3)

Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sardegna (2)

Veneto (1)

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Umbria, Valle d'Aosta (0)

Le dichiarazioni di illegittimità sono così ripartite (quantità):

Abruzzo (4)

Liguria, Sardegna (2)

Friuli-Venezia Giulia, Veneto (1)

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Umbria, Valle d'Aosta (0)

## **Analisi quantitativa distinta per ente (dichiarazioni)**

### **Abruzzo**

Ord. n. 9 estinz. (1)

Sent. n. 44 ill. cost. (1)

Sent. n. 55 inamm. (1) + ill. cost. (3) + non fond. (1)

Totale 3 decisioni contenenti:

4 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

1 dichiarazione di non fondatezza della questione

1 dichiarazione di inammissibilità della questione

1 dichiarazione di estinzione del giudizio

---

### **Basilicata**

Nessuna decisione

---

### **Calabria**

Nessuna decisione

---

### **Campania**

Nessuna decisione

---

### **Emilia-Romagna**

Nessuna decisione

---

### **Friuli-Venezia Giulia**

Sent. n. 2 cessaz. (1) + ill. cost. (1)

Sent. n. 16 non fond. (1)

Totale 2 decisioni contenenti:

1 dichiarazione di illegittimità costituzionale

1 dichiarazione di non fondatezza della questione

1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere

---

### **Lazio**

Nessuna decisione

---

### **Liguria**

Sent. n. 32 cessaz. (1) + ill. cost. (1)

Sent. n. 54 ill. cost. (1)

Totale 2 decisioni contenenti:

2 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere

---

### **Lombardia**

Nessuna decisione

---

### **Marche**

Sent. n. 8 cessaz. (1)

Sent. n. 16 non fond. (1)

Totale 2 decisioni contenenti:

1 dichiarazione di non fondatezza della questione

1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere

---

### **Molise**

Nessuna decisione

---

### **Piemonte**

Nessuna decisione

---

### **Puglia**

Nessuna decisione

---

### **Sardegna**

Sent. n. 7 ill. cost. (1)

Sent. n. 31 ill. cost. (1)

Totale 2 decisioni contenenti:

2 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

---

### **Sicilia**

Nessuna decisione

---

### **Toscana**

Nessuna decisione

---

**Trentino-Alto Adige**

Nessuna decisione

---

**Provincia autonoma di Bolzano**

Nessuna decisione

---

**Provincia autonoma di Trento**

Nessuna decisione

---

**Umbria**

Nessuna decisione

---

**Valle d'Aosta**

Nessuna decisione

---

**Veneto**

Sent. n. 38 ill. cost. (1) + non fond. (2)

Totale 1 decisione contenente:

1 dichiarazione di illegittimità costituzionale

2 dichiarazioni di non fondatezza della questione

---

## **Anno 2015 (1° trimestre)**

### **GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLO STATO**

#### **Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale**

##### **Finanza regionale**

- *Compartecipazione regionale a tributi erariali – Previsione che nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel territorio regionale anche se riscosse nel restante territorio dello Stato – Contrasto con il criterio statutario che circoscrive le accise sulle quali calcolare il riparto a quelle percepite nel territorio regionale (Sent. n. 31)*

##### **Lesione della competenza legislativa statale esclusiva**

- *Servizio idrico – Attribuzione ai Comuni, già appartenenti alle comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, della facoltà di gestire autonomamente il servizio idrico integrato, in forma singola o associata – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 32)*
- *Violazioni in materia di emissioni nell'atmosfera – Disciplina delle sanzioni – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 55)*
- *Habitat – Previsione che la Giunta regionale, con apposite linee guida, escluda determinati interventi a tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000" dalla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 38)*
- *Servizio idrico – Attribuzione ai Comuni, già appartenenti alle comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, della facoltà di gestire autonomamente il servizio idrico integrato, in forma singola o associata – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 32)*
- *Fauna – Previsione che i soggetti abilitati possano recuperare la selvaggina con l'utilizzazione dell'arma "ogni giorno della stagione venatoria compresi i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura" – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 2)*

##### **Contrasto con parametri costituzionali non competenziali**

- *Impiego pubblico – Soppressione della società in house "Interventi geo ambientali spa (IGEA spa)" – Trasferimento del personale a tempo indeterminato alla neo costituita Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM) – Principio del concorso pubblico (Sent. n. 7)*
- *Disciplina di carattere generale per la valorizzazione delle aree agricole e loro salvaguardia – Legge adottata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio – Disciplina statutaria dell'esercizio della funzione legislativa – Limiti costituzionali ai poteri di un organo elettivo scaduto (Sent. n. 44)*

- *Leggi regionali adottate da Consiglio regionale in regime di prorogatio – Disciplina statutaria dell'esercizio della funzione legislativa – Limiti costituzionali ai poteri di un organo elettivo scaduto* (Sent. n. 55)

### **Contrasto con normativa comunitaria**

- *Habitat – Previsione che la Giunta regionale, con apposite linee guida, escluda determinati interventi a tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000" dalla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) – Contrasto con la normativa comunitaria di riferimento che prevede il necessario assoggettamento alla valutazione di incidenza ambientale di ogni piano, progetto o intervento suscettibile di incidere sullo stato di conservazione dell'equilibrio ambientale* (Sent. n. 38)

## **Elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione**

Regione **Abruzzo**

- Sent. n. **44**; Sent. n. **55**

Regione **Friuli-Venezia Giulia**

- Sent. n. **2**

Regione **Liguria**

- Sent. n. **32**; Sent. n. **54**

Regione **Sardegna**

- Sent. n. **7**; Sent. n. **31**

Regione **Veneto**

- Sent. n. **38**

**Anno 2015 (1° trimestre)**

**GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI  
DALLO STATO**

**Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale**

**ABRUZZO**

**SENTENZA N. 44**

*Regione (in genere) – Norme della Regione Abruzzo – Disciplina di carattere generale per la valorizzazione delle aree agricole e loro salvaguardia – Legge adottata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio – Assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa – Violazione dei limiti costituzionali ai poteri di un organo elettivo scaduto – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore censura.*

...

**SENTENZA N. 55**

***B)** Regione (in genere) – Norme della Regione Abruzzo – Legge regionale n. 23 del 2014 - Adozione da parte di Consiglio regionale in regime di prorogatio – Assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa – Violazione dei limiti costituzionali ai poteri di un organo elettivo scaduto – Illegittimità costituzionale.*

***C)** Regione (in genere) – Norme della Regione Abruzzo – Legge regionale n. 32 del 2014 – Adozione da parte di Consiglio regionale in regime di prorogatio – Assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa – Violazione dei limiti costituzionali ai poteri di un organo elettivo scaduto – Illegittimità costituzionale.*

***E)** Ambiente - Norme della Regione Abruzzo – Violazioni in materia di emissioni nell'atmosfera – Disciplina delle sanzioni – Disciplina difforme da quella prevista dal codice dell'ambiente – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori censure.*



## FRIULI-VENEZIA GIULIA

### SENTENZA N. 2

*B) Fauna – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Previsione che i soggetti abilitati possano recuperare la selvaggina con l'utilizzazione dell'arma "ogni giorno della stagione venatoria compresi i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura" – Disposizione abrogata, applicata medio tempore – Contrasto con il divieto, espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare standard di tutela della fauna, di trasportare armi per uso venatorio nei giorni in cui non è consentita la caccia – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 18, comma 1, lett. d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15, che, aggiungendo l'art. 26–bis alla legge regionale n. 6 del 2008, consente ai recuperatori abilitati l'attività di recupero della selvaggina con l'utilizzazione dell'arma ogni giorno della stagione venatoria, compresi i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura della stessa. La disposizione impugnata (abrogata dalla legge regionale n. 7 del 2013 ma *medio tempore* applicata) si pone in contrasto con l'art. 21, comma 1, lett. g), della legge n. 157 del 1992 – che vieta il trasporto di armi per uso venatorio, che non siano scariche e in custodia, nei giorni durante i quali la caccia non è consentita, in particolare nei giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso - ed elude così il divieto di cacciare nei predetti giorni, stabilito dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. (Resta assorbita la censura relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.)

Per l'affermazione che il divieto di trasporto di armi per uso venatorio nei giorni in cui non è consentita la caccia sia espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare standard di tutela della fauna, che non sono derogabili da parte della Regione neppure nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di caccia, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 278/2012, 151/2011 e 387/2008.

Sull'impossibilità di dichiarare cessata la materia del contendere ove la disposizione impugnata, benché abrogata, abbia ricevuto *medio tempore* applicazione, v., da ultimo, la citata sentenza n. 303/2013.

## **LIGURIA**

### **SENTENZA N. 32**

*B) Servizio idrico – Norme della Regione Liguria – Attribuzione ai Comuni, già appartenenti alle comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, della facoltà di gestire autonomamente il servizio idrico integrato, in forma singola o associata – Contrasto con il principio, espresso dalla norma statale interposta, di unitarietà e superamento della frammentazione verticale delle gestioni – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale.*

...

### **SENTENZA N.54**

*Sanità pubblica - Norme della Regione Liguria – Servizio sanitario regionale – Personale che esercita le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la professione ostetrica, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – Autorizzazione ad esercitare attività libero professionale, al di fuori dell'orario di servizio, anche singolarmente all'interno dell'Azienda e in forma intramuraria allargata – Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia della tutela della salute e in particolare con il principio che riserva esclusivamente ai medici e ai dirigenti del ruolo sanitario lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria - Illegittimità costituzionale.*

## SARDEGNA

### SENTENZA N. 7

*Impiego pubblico – Norme della Regione Sardegna – Soppressione della società in house "Interventi geo ambientali spa (IGEA spa)" – Trasferimento del personale a tempo indeterminato alla neo costituita Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM) – Violazione del principio del concorso pubblico – Assenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico che possano legittimarne la deroga – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore censura.*

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 97, terzo comma, Cost., l'art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4. La norma censurata che dispone il trasferimento del personale a tempo indeterminato della società in house, Interventi Geo Ambientali spa (IGEA spa), contestualmente soppressa, alla neocostituita Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM), da considerarsi amministrazione pubblica in senso proprio, viola il principio del pubblico concorso. La necessità di risorse umane da parte dell'ARBAM, derivante dall'assunzione di funzioni della soppressa società in house, non configura infatti una peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico, che possa legittimarne la deroga. (Resta assorbita l'ulteriore censura prospettata dal rimettente).

Nel senso che il pubblico concorso è forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, v., tra le più recenti, le citate sentenze nn. 134/2014, 277/2013, 137/2013, 28/2013, 3/2013, 212/2012, 177/2012, 99/2012 e 293/2009.

Nel senso che il principio del pubblico concorso è derogabile solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, v. le citate sentenze nn. 134/2014; 217/2012; 310/2011, 9/2010; 293/2009, 215/2009 e 81/2006.

Con specifico riferimento a disposizioni che prevedevano il passaggio automatico di personale di società in house, ovvero società o associazioni private, all'amministrazione pubblica, v. le citate sentenze nn. 134/2014, 227/2013, 62/2012, 310/2011, 299/2011, 267/2010.

Nel senso che il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un «privilegio indebito» per i soggetti beneficiari di tale meccanismo, v. la citata sentenza n. 227/2013.

Per l'affermazione che la «necessità di risorse umane» che deriva dall'assunzione di funzioni già affidate dalla Regione ad una società in house non costituisce valido motivo di deroga al principio del pubblico concorso, v. la citata sentenza n. 227/2013.

## **SENTENZA N. 31**

***B)** Imposte e tasse – Norme della Regione Sardegna – Compartecipazione regionale a tributi erariali – Previsione che nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel territorio regionale anche se riscosse nel restante territorio dello Stato – Contrasto con il criterio statutario che circoscrive le accise sulle quali calcolare il riparto a quelle percepite nel territorio regionale – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori profili di censura.*

## VENETO

### SENTENZA N. 38

*A) Ambiente – Habitat – Norme della Regione Veneto – Previsione che la Giunta regionale, con apposite linee guida, escluda determinati interventi a tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000" dalla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) – Contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento che prevede il necessario assoggettamento alla valutazione di incidenza ambientale di ogni piano, progetto o intervento suscettibile di incidere sullo stato di conservazione dell'equilibrio ambientale – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario – Illegittimità costituzionale.*

## **Anno 2015 (1° trimestre)**

### **GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLO STATO**

#### **Le dichiarazioni di non fondatezza**

##### **Leggi regionali che non ledono la competenza esclusiva statale**

- *Rifiuti – Combustione controllata di materiali agricoli e vegetali sul luogo di produzione, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini – Esclusione che costituisca attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita – Asserito contrasto con la normativa statale di riferimento – Insussistenza (Sent. n. 38)*
- *Appalti pubblici – Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua – Possibilità, per la Giunta regionale, di prevedere la compensazione dell'onere con il valore del materiale litoide estratto riutilizzabile – Asserito contrasto con la disciplina statale in materia di "sottoprodotti" – Insussistenza – Disposizione avente contenuto finanziario-contabile (Sent. n. 38)*
- *Agricoltura – Residui vegetali sottoposti ad abbruciamento – Esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Insussistenza – Attività rientrante nella normale pratica agricola, sottratta alla disciplina dei rifiuti e alle relative sanzioni, e riconducibile alla materia residuale dell'agricoltura (Sent. n. 16)*
- *Agricoltura – Residui vegetali sottoposti a rilascio, triturazione o abbruciamento in loco ad alcune condizioni – Esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Insussistenza – Attività rientrante nella normale pratica agricola, sottratta alla disciplina dei rifiuti e alle relative sanzioni, e riconducibile alla materia residuale dell'agricoltura (Sent. n. 16)*

##### **Leggi regionali che non ledono principi costituzionali estranei al riparto delle competenze**

- *Consiglio regionale in regime di prorogatio – Esercizio della funzione legislativa – Asserita carenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa – Insussistenza – Censure riferite a disposizioni per le quali l'urgenza dell'intervento normativo è espressamente dichiarata o appare giustificata – Non fondatezza delle questioni (Sent. n. 55)*

##### **Leggi regionali che non ledono norme comunitarie**

- *Rifiuti – Combustione controllata di materiali agricoli e vegetali sul luogo di produzione, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini – Esclusione che costituisca attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita – Asserito contrasto con la normativa comunitaria di riferimento – Insussistenza (Sent. n. 38)*

- Agricoltura – Residui vegetali sottoposti ad abbruciamento – Esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti – Asserita violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari – Insussistenza – Attività rientrante nella normale pratica agricola, sottratta alla disciplina dei rifiuti e alle relative sanzioni, e riconducibile alla materia residuale dell'agricoltura (Sent. n. 16)

- Agricoltura – Residui vegetali sottoposti a rilascio, triturazione o abbruciamento in loco ad alcune condizioni – Esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti – Asserita violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari – Insussistenza – Attività rientrante nella normale pratica agricola, sottratta alla disciplina dei rifiuti e alle relative sanzioni, e riconducibile alla materia residuale dell'agricoltura (Sent. n. 16)

## **Elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione**

Regione **Abruzzo**

- Sent. n. **55**

Regione **Friuli-Venezia Giulia**

- Sent. n. **16**

Regione **Marche**

- Sent. n. **16**

Regione **Veneto**

- Sent. n. **38**



**Anno 2015 (1° trimestre)**

**GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI  
DALLO STATO**

**Le dichiarazioni di non fondatezza**

**ABRUZZO**

**SENTENZA N. 55**

*D) Regione (in genere) – Norme della Regione Abruzzo – Consiglio regionale in regime di prorogatio – Esercizio della funzione legislativa – Ricorso del Governo – Asserita carenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa – Insussistenza – Censure riferite a disposizioni emanate sul presupposto dell'urgenza – Non fondatezza delle questioni.*

## **FRIULI-VENEZIA GIULIA**

### **SENTENZA N. 16**

*B) Agricoltura – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Residui vegetali sottoposti a rilascio, triturazione o abbruciamento in loco ad alcune condizioni – Esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti – Ricorso del governo – Ritenuto contrasto con il codice dell'ambiente e con la normativa comunitaria – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, nonché dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari – Insussistenza – Attività rientrante nella normale pratica agricola, sottratta alla disciplina dei rifiuti e alle relative sanzioni, e riconducibile alla materia residuale dell'agricoltura – Non fondatezza della questione.*

## MARCHE

### SENTENZA N. 16

*A) Agricoltura – Norme della Regione Marche – Residui vegetali sottoposti ad abbruciamento – Esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti – Ricorso del Governo – Ritenuto contrasto con il codice dell'ambiente e con la normativa comunitaria – Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, nonché dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari – Insussistenza – Attività rientrante nella normale pratica agricola, sottratta alla disciplina dei rifiuti e alle relative sanzioni, e riconducibile alla materia residuale dell'agricoltura – Non fondatezza della questione.*

## VENETO

### SENTENZA N. 38

*B) Rifiuti – Norme della Regione Veneto – Combustione controllata di materiali agricoli e vegetali sul luogo di produzione, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini – Esclusione che costituisca attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita – Ricorso del governo – Asserito contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento – Insussistenza – Non fondatezza della questione.*

*C) Ambiente – Appalti pubblici – Norme della Regione Veneto – Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua – Possibilità, per la Giunta regionale, di prevedere la compensazione dell'onere con il valore del materiale litoide estratto riutilizzabile – Ricorso del Governo – Asserito contrasto con la disciplina statale in materia di "sottoprodotti" – Insussistenza – Disposizione avente contenuto finanziario-contabile – Non fondatezza della questione.*